RACCOLTA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

DI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NELLO STATO PONTIFICIO

EMANATE

NEL PONTIFICATO DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

PAPA PIO IX FELICEMENTE REGNANTE

VOLUME XX.

dal 1. gennajo
al 31. dicembre 1866.

ROMA
NELLA STAMPERIA DELLA R. C. A.
1866

TAVOLA CRONOLOGICA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

N. B. Le disposizioni segnate coll'asterisco (*) essendo annualmente periodiche, o simili del tutto a quelle degli anni precedenti emesse con forme consuete sono riportate con la sola indicazione dell'argomento, omettendone il testo.

(1) Il 17 Decembre fu pubblicata l'altra Notificazione pel 2.° semestre dell'anno.

APPENDICE

1.° TRIMESTRE

GENNARO, FEBBRARO, MARZO

2.° TRIMESTRE

APRILE, MAGGIO, GIUGNO

3.° TRIMESTRE

LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE

4.° TRIMESTRE

OTTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE

APPENDICE

N. B. Nel fine del volume sono riportati gl'indici parziali pubblicati dal Ministero delle Armi pei Regolamenti sul servizio militare delle piazze forti, dell'ospedale militare, e sul servizio del soldo e delle rassegne.

(*N.° 1*) *Riorganizzazione dell' Armata Pontificia.*

1.° *Gennaro* 1866.

MINISTERO DELLE ARMI

Circolare ai Signori Comandanti delle suddivisioni, funzionarii della intendenza militare, comandanti di piazza e comandanti dei Corpi di ogni arma.

Essendosi degnata la SANTITA' di N. S. fin dall' udienza del giorno 16 Decembre. 1865, approvare la riorganizzazione dell' armata pontificia, secondo quanto venne proposto nel rapporto umiliatole all' oggetto, da avere effetto con la data 1°. corrente, vengono in oggi a pubblicarsi i nuovi quadri dei corpi che devono comporre l'armata stessa, onde da ciascuno, cui incombe, se ne curi il pieno ed esatto adempimento.

Il Pro-Ministro
KANZLER

RAPPORTO

A SUA SANTITA'

Dopo le infauste vicende del 1860 venne in via provvisoria riorganizzata l'Armata Pontificia, senza che si potessero osservare le norme stabilite nel Piano organico fino allora in vigore. L' esperienza però ha dimostrato essere ormai necessaria un' organizzazione stabilita sopra basi debitamente approvate, da servire di norma ad un più regolare preventivo.

Il referente Pro-Ministro in seguito degli ordini della SANTITA' VOSTRA assunse l' incarico affidatogli, ed ha l' onore di presentare alla sovrana decisione l' unito progetto già discusso, ed unanimemente convenuto dal Consiglio dei Ministri.

Si è creduto dividere nuovamente il Genio dall'Artiglieria, come è nelle altre Armate, e come pure lo era fino a qualche anno indietro nella nostra.

Nella Fanteria si è cercato di formare dei Corpi di un effettivo piuttosto numeroso per evitare la dannosissima conseguenza di una sfavorevole proporzione fra individui disponibili ed indisponibili per il servizio, che si verifica maggiormente nei Corpi poco numerosi.

Nella Cavalleria i due Squadroni finora distaccati uno dall' altro verranno riuniti in un solo Corpo e sotto un medesimo comando.

Considerandosi poi essere le reclute non istruite ed i cavalli non ammaestrati d' imbarazzo nelle Batterie, Compagnie e Squadroni destinati a prestar servizio, si stabiliscono nei Corpi depositi proporzionati alla loro forza ai quali vengono assegnate le reclute e i polledri.

Quindi l' Armata Pontificia sarà per ora composta dei seguenti Corpi

1.° — Stato Maggiore
2.° — Stato Maggiore di Piazza
3.° — Gendarmeria
4.° — Battaglione Sedentarj ed Invalidi
5.° — Artiglieria
6.° — Genio
7.° — Battaglione Cacciatori
8.° — Reggimento di Fanteria
9.° — Battaglione Zuavi
10.° — Battaglione Carabinieri
11.° — Cavalleria
12.° — Profossi di Piazza.

La Gendarmeria infine richiede egualmente una nuova sistemazione ed il referente Pro Ministro si riserva di umiliarne a Vostra San-

TITA' il relativo progetto, come pure un Regolamento Generale sui soldi e sulle altre competenze.

Non si è dimenticato la riorganizzazione del Battaglione Ausiliari di Riserva, per ora nella Provincia di Frosinone, che potrà a seconda delle occorrenze estendersi anche alle altre Provincie.

LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE nell'Udienza del giorno 16 Decembre 1865 presa conoscenza del presente Organico, Visto il parere del Consiglio dei Ministri emesso nelle adunanze del 20 Novembre p. p. e dell' 11 Decembre corrente 1865, si è degnata approvarlo incaricando il sottoscritto della sua piena esecuzione da avere effetto col 1.° Gennaio 1866.

Il Pro-Ministro
KANZLER

QUADRI

DELLA

PIANTA ORGANICA

dei Corpi

UFFIZIALI GENERALI

E

CORPO DELLO STATO MAGGIORE

UFFIZIALI GENERALI E CORPO

Quadro della composizione degli Uffiziali

INDICAZIONE DEI GRADI		TOTALE DEL PERSONALE
Uffiziali Generali.		»
CORPO DELLO STATO MAGGIORE	Colonnelli.	»
	Tenenti Colonnelli.	»
	Maggiori.	»
	Capitani.	»
	Tenenti.	»
	Totale	»

NOTE

1. Nell' ordine gerarchico lo Stato Maggiore precede le Intendenze e gli altri rami amministrativi.

2. Il Graduale del Corpo dello Stato Maggiore è portato per semplice indicazione della sua parte gerarchica. Il numero non è fissato essendo variabile in relazione della maggiore, e minore occorrenza ai bisogni del servizio, e della volontà del Governo.

3. Per le distinzioni, ed onori militari dovutigli Monsig. Cappellano Maggiore è considerato come i Generali.

4. Gli Uffiziali Generali vengono impiegati al Comando della Divisione, o delle Suddivisioni, o Brigate qualora ne vengano formate. Le Suddivisioni di minore importanza potranno anche essere comandate da Uffiziali Superiori.

5. Dagli Uffiziali di tal Corpo si estraggono puranco li Capi e Sottocapi di Stato Maggiore alla eventuale occorrenza di riunioni di Truppe in Brigate attive; o ne vengono pure assegnati presso il Ministro per le incombenze di servizio che occorrono nel Ministero, e per comporre alla straordinaria evenienza un qualche Stato Maggiore particolare di un Generale Comandante una spedizione; in fine, si prendono dagli Uffiziali di un tale Corpo gli Ajutanti di Campo, e così quelli a cui commettere alla opportunità taluni incarichi di servizio, là dove occorrono speciali cognizioni, ed abilità nell' esecuzione, lo che sarà a volontà e scelta del Ministro.

6. Gli Uffiziali di Stato Maggiore potranno essere destinati all' occorrenza a disimpegnare le funzioni inerenti al loro grado nei diversi Corpi dell' Armata.

7. Gli Uffiziali Generali, egualmente che gli Uffiziali tutti del Corpo dello Stato Maggiore devono per proprio conto provvedersi dei Cavalli, ed il Governo somministra loro la indennità rappresentativa di foraggio, secondo che è disposto dalle tariffe amministrative.

8. Gli Uffiziali Generali od altri Uffiziali Superiori che li rappresentano nel Comando delle suddivisioni territoriali, o Brigate attive, scelgono, alla occorrenza e per un momentaneo servizio, dai Corpi sotto i loro ordini gli Uffiziali di Ordinanza; nonchè il numero d' impiegati necessarj pel loro Uffizio, presi fra i sott'-Uffiziali, caporali e soldati, sempre in giusta proporzione dei bisogni.

STATO MAGGIORE

DELLE PIAZZE

QUADRO di composizione del Personale

INDICAZIONE DEI GRADI			TOTALE del PERSONALE
Comandanti di Piazze	Colonnello		»
	Tenente-Colonnello		»
	Maggiori		»
	Capitani	1.ª Classe	»
		2.ª Classe	»
Aiutanti di Piazza	Capitani di 2.ª Classe		»
	Tenenti di	1.ª Classe	»
		2.ª Classe	»
Segretarj	Aiutanti Sotto-Uffiziali		»
	Sergenti Maggiori		»
	Sergenti		»
	Caporali		»
			»

dello Stato Maggiore di Piazza

NOTE

1. Le Piazze sono considerate di più classi, secondo la loro importanza militare.
2. Il graduale del Corpo dello stato Maggiore di Piazza è portato per semplice indicazione della sua parte gerarchica. Il numero non è fissato essendo variabile in relazione della maggiore o minore occorrenza ai bisogni del servizio e della volontà del Governo.

BATTAGLIONE SEDENTARJ

ED

INVALIDI

Formazione di un Battaglione Sedentarj, composto di uno Stato ***travagliatori e di una***

INDICAZIONE DEI GRADI			STATO MAGGIORE GRANDE	STATO MAGGIORE PICCOLO	COMPAGNIE	SEZIONE FUORI RANGO	SEZIONE INFERMIERI	SEZIONE dei travagliatori	TOTALE DEL PERSONALE
STATO MAGGIORE	GRANDE	Maggiore	1	»	»	»	»	»	1
		Cappellano	1	»	»	»	»	»	1
		Tenente Tesoriere	1	»	»	»	»	»	1
		Tenente in 1. Incaricato dell' Abbigliamento	1	»	»	»	»	»	1
		Chirurgo Ajut. Maggiore in 2.ª	1	»	»	»	»	»	1
	PICCOLO	Ajutante Sotto-Uffiziale	»	1	»	»	»	»	1
COMPAGNIE	UFFIZIALI	Capitani di 1.ª Classe	»	»	2	»	»	»	2
		Capitani di 2.ª Classe	»	»	3	»	»	»	3
		Tenenti 1.ª Classe	»	»	3	»	»	»	3
		Tenenti 2.ª Classe	»	»	2	»	1	1	4
		Sotto Tenenti	»	»	5	»	»	1	6
	TRUPPA	Sergenti Maggiori	»	»	5	»	1	1	7
		Sergenti	»	»	20	5	11	4	40
		Sergenti Forieri	»	»	5	»	1	1	7
		Caporali	»	»	40	2	10	8	60
		Tamburi	»	»	10	»	1	2	13
		Soldati	»	»	»	»	69	»	»
		TOTALE	5	1 »	»	»	94	»	»
		Figli di Truppa	»		20	»	»	»	»

Maggiore, di cinque Compagnie, una Sezione infermieri, una Sezione fuori di rango.

NOTE

1. La istituzione di tale Battaglione che ha per oggetto di presidiare le piccole Guarnigioni ed altri posti sedentarii però amovibili e da concambiarsi fra loro importa un ristretto Stato Maggiore sufficiente soltanto al concentramento dell' Autorità e dell' amministrativo. Perciò il Maggiore Comandante unisce nella sua persona la sorveglianza anche dell' amministrazione, e contabilità del Corpo.

2. Le cure religiose e sanitarie da prestarsi a tale Battaglione sono predisposte nei luoghi dei differenti presidii ove necessariamente trovansi ripartite le Compagnie e i distaccamenti.

3. La classe indicata pel Tenente Tesoriere e Tenente di Abbigliamento può essere variabile in ragione della loro maggiore o minore anzianità del grado, e ciò conformemente alle norme fissate nella nota 3. del quadro del Reggimento di Fanteria.

4. Non sono ammessi in questo Corpo giovani soldati nè reclute. Gli individui per esservi trasferiti non avranno meno di sei anni di servizio compiti in concorso di matura età o di non vigorosa salute e costituzione, che sebbene non li renda inabili al servizio, riescono però male adatti alla continua operosità, fatiche ed esercizi dei Corpi attivi. Si ha pure riguardo di collocare in questo Corpo gl' individui gravati di numerosa famiglia.

5. La prima Compagnia sarà composta di tutti Sotto-Uffiziali e Caporali esuberanti. La 2. Compagnia di tutte le Ordinanze di diritto piantoni ed Invalidi. La 3. 4. e 5. Compagnia di individui atti a prestare servizio. La 5. Compagnia però sarà composta di individui provenienti dai Corpi Esteri. La composizione di una Compagnia è dimostrata nel retroposto quadro. Per i motivi indicati non viene precisato il numero della forza della 1. e 2. Compagnia, come pure non viene precisata quella della Sezione Travagliatori stante le variazioni cui la forza delle medesime può andar soggetta.

6. Tre dei sergenti e tre de' Caporali della sezione Infermieri sono flebotomi e sei dei Comuni di 1.ª classe sono allievi flebotomi. La metà dei comuni della stessa Sezione sono di 1.ª Classe.

7. L' Aiutante Sotto-Uffiziale presterà anche all' occorrenza l' opera sua nell' officio del Comandante del Battaglione.

8. I due Capitani più anziani delle Compagnie del Battaglione sono di 1. classe, gli altri sono di 2. sul complesso dei Tenenti delle Compagnie i tre più anziani sono di 1. classe, gli altri di 2.

9. Il Maggiore Comandante deve per proprio conto provvedersi del Cavallo, ed il Governo gli somministra il foraggio a senso dei regolamenti amministrativi.

10. Gli Aiutanti sotto-Uffiziali esuberanti sono posti al seguito del Battaglione.

11. Per concessione Sovrana sono fissati in via di eccezione in questo Corpo N. 20. figli di Truppa. I figli di Truppa superiori ai quattordici anni, e stimati idonei, potranno essere istruiti come Tamburi allievi.

SEDEN

FORMAZIONE DI UNA COMPAGNIA composta d' Individui atti a prestare servizio			FORMAZIONE DELLA Sezione fuori di rango nella parte del suo graduale		
UFFIZIALI	Capitano	1	SERGENTI	Impiegato Segretario del Comandante e del Battaglione	1
	Tenente	1		Impiegato Segretario del Tesoriere	1
	Sotto Tenente	1		Maestro Sarto	1
TRUPPA	Sergente Maggiore	1		Maestro Calzolaio	1
	Sergenti	4		Maestro Armiere	1
	Sergente Foriere	1	CAPORALI	Scrivano alla Cancelleria del Tesoriere	1
	Caporali	8		Scrivano alla Cancelleria dell' abbigliamento	1
	Tamburi	2		Totale	7
	Soldati	101			
	Totale	120			
	Figli di truppa al seguito	4			

r A R I

NOTE

1. La Sezione fuori di rango è comandata, ed amministrata dall' Uffiziale di ab-
igliamento. Tale Sezione non ha un numero di forza determinato; e vi si fanno pas-
are dalle Compagnie gli uomini alla occorrenza, come alla nota relativa alla Com-
agnia fuori di rango, nel quadro del Reggimento di Fanteria. Alle stesse note è da
iportarsi per l'occorrenza di sussidiare all'opera degli Artieri, anche con i figli di
'ruppa.

2. I Maestri d'arte dovranno avere un anno di servizio per godere il soldo di Ser-
ente, come alla nota 3. particolare della Compagnia fuori di rango del Reggimento
'anteria.

ARTIGLIERIA

ARTIG

Quadro di formazione del Corpo di Artiglieria composto
una di deposito a piedi, ed

		COMPOSIZIONE GRADUALE
STATO MAGGIORE	GRANDE	Colonnello. . . . .
		Tenente Colonnello . . . .
		Maggiore Direttore centrale del Materiale. . . . .
		Maggiori Capi-Squadrone . . . .
		Cappellano. . . . .
		Capitani Direttori del Materiale di 1. classe . . . .
		Capitani Direttori del Materiale di 2. classe. . . . .
		Capitano Aiutante Maggiore montato di 2. classe . . . .
		id. Tesoriere smontato di 1. classe. . . . .
		id. di Abbigliamento smontato di 2. classe . . . .
		Tenenti Aggiunti ai Direttori del Materiale di 1. classe. . . . .
		Tenenti Aggiunti ai Direttori del Materiale di 2. classe. . . . .
		Sotto Tenente Aggiunto al Tesoriere . . . .
		Chirurgo Maggiore con rango di Capitano di 2. classe . . . .
		Chirurgo Aiutante Maggiore con rango di Tenente. . . . .
	PICCOLO	Guardie di 1. classe (con rango di Aiutante Sott' Uffiziale) . . . .
		Controllore d' Armi (id. id. . . . . .) . . . .
		Aiutante Sott' Uffiziale Porta-Stendardo. . . . .
		Aiutante Sott' Uffiziale. . . . .
		Guardie di 2. classe (con rango di Maresciallo Capo) . . . .
		Capo Artificiere (id. id.) . . . .
		Veterinario Capo (id. id.) . . . .
		Maresciallo Trombetta montato . . . .
		Somma a riportarsi. . . . .

L I E R I A

di uno Stato Maggiore, di due Batterie montate, tre a piedi, una di deposito montato

STATO Maggiore	BATTERIE montate 2	BATTERIE a piedi 3	BATTERIE deposito a piedi	BATTERIE deposito montato	TOTALE del personale	CAVALLI da sella	CAVALLI da tiro
1	»	»	»	»	1	»	»
1	»	»	»	»	1	»	»
1	»	»	»	»	1	»	»
2	»	»	»	»	2	»	»
1	»	»	»	»	1	»	»
2	»	»	»	»	2	»	»
1	»	»	»	»	1	»	»
1	»	»	»	»	1	1	»
1	»	»	»	»	1	»	»
1	»	»	»	»	1	»	»
2	»	»	»	»	2	»	»
3	»	»	»	»	3	»	»
1	»	»	»	»	1	»	»
1	»	»	»	»	1	»	»
1	»	»	»	»	1	»	»
2	»	»	»	»	2	»	»
1	»	»	»	»	1	»	»
1	»	»	»	»	1	»	»
1	»	»	»	»	1	»	»
4	»	»	»	»	4	»	»
1	»	»	»	»	1	»	»
1	»	»	»	»	1	»	»
1	»	»	»	»	1	1	»
32	»	»	»	»	32	2	»

Segue

COMPOSIZIONE GRADUALE

Riporto. . . . .

BATTERIE

UFFIZIALI

- Capitani
  - 1.ª classe . . . .
  - 2.ª classe . . . .
- Tenenti
  - 1.ª classe . . . .
  - 2.ª classe . . . .
- Sotto Tenenti . . . .

TRUPPA

- Ajutanti di Batteria . . . .
- Marescialli d'Alloggi Capi . . . .
- Marescialli d'Alloggi. . . . .
- Marescialli Forieri . . . .
- Brigadieri . . . .
- Artificieri . . . .
- Artiglieri Serventi di
  - 1.ª classe . . . .
  - 2.ª classe . . . .
- Artiglieri Conducenti di
  - 1.ª classe . . . .
  - 2.ª classe . . . .
- Artiglieri Operaj in ferro ed in legno di
  - 1.ª classe . . . .
  - 2.ª classe . . . .
- Maniscalchi Artiglieri conducenti di 1.ª classe . . . .
- Sellaj id. id. di 2.ª classe . . . .
- Trombettieri . . . .

TOTALE . . . .

Figli di Truppa al seguito . . . .

[...]TATO [...]ggiore	BATTERIE montate 2	a piedi 3	deposito a piedi	deposito montato	TOTALE del personale	CAVALLI da sella	da tiro
32	»	»	»	»	32	2	»
»	2	2	»	»	5	5	»
»	2	1	1	1	4		
»	2	3	1	1	7	3	»
»	4	3	1	»	8	4	»
»	»	3	»	1	4	1	»
»	»	»	1	1	2	1	»
»	2	3	3	1	9	3	»
»	12	18	17	6	53	18	»
»	2	3	1	1	7	3	»
»	16	18	16	10	60	26	»
»	12	18	6	»	36	»	»
»	56	150	»	»	206	»	»
»	56	216	»	»	272	»	»
»	52	»	»	20	72	»	210
»	52	»	»	20	72	»	
»	8	6	36		24	»	»
»					26	»	»
»	4	»	»	1	5	»	»
»	4	»	»	1	5	»	»
»	6	9	3	3	21	9	»
32	292	453	86	67	930	75	210
»	4	9	6	2	14		

Segue

NOTE

Il Colonnello ha la direzione generale del Materiale, ed il comando disciplinale di tutto il Corpo di cui presiede l'Amministrazione colle norme fissate dai Regolamenti.

Il Tenente Colonnello è incaricato dei ruoli e della vigilanza e controlleria amministrativa del Corpo, e coadjuva il Colonnello in tutto ciò che crede affidargli.

I servizj del Materiale di Artiglieria sono affidati al Maggiore Direttore Centrale del Materiale, il quale ha sotto i suoi ordini i Capitani Direttori non che il personale aggiunto ai medesimi, e ne centralizza e controlla le operazioni.

Un Capitano Direttore residente in Roma è incaricato del disimpegno dei detti servizj nella Capitale, nelle Provincie di Frosinone, di Comarca e Velletri, con tutto il littorale alla sinistra del Tevere.

Un Capitano Direttore residente in Civitavecchia è incaricato del disimpegno dei servizi medesimi nelle Provincie di Viterbo e Civitavecchia, con tutto il littorale alla destra del Tevere sino a Fiumicino

Un Capitano Direttore dell'Armeria in Roma è incaricato dei servizj dell'Armeria, e due Uffiziali del Corpo concorrono alla sovra-intendenza dei lavori d'armi componendo una Commissione presieduta dal detto Capitano Direttore.

Uno dei Tenenti aggiunti disimpegna in Roma le funzioni di Uffiziale di Amministrazione per la gestione del materiale.

Gli altri Uffiziali aggiunti ed i Sott'Uffiziali sono ripartiti presso il Direttore Centrale, ed i Capitani Direttori, in corrispondenza alle esigenze del servizio.

Le Batterie montate corrispondono pel materiale coi Direttori del territorio in cui trovansi.

Un Maggiore Capo-Squadrone comanda le Batterie e il Deposito a piedi, l'altro comanda le Batterie e il Deposito montato.

Il Capitano Tesoriere in ragione di sua anzianità di grado può essere anche di 2. classe, e possono altresì in ragione di loro anzianità di grado il Capitano Ajutante Maggiore, ed il Capitano di Abbigliamento essere di 1. classe indipendentemente dal numero de' Capitani fissati nel presente quadro, purchè sia utile il conservarli in detti impieghi.

Il Veterinario potrà anche essere Ajutante sott'Uffiziale.

Gli Uffiziali, Sott'Uffiziali, e Brigadieri per le Batterie montate sono prescelti nel complesso del Corpo tra i più idonei, ed atti ad un tal servizio.

Le Batterie prendono il numero progressivo, contando i primi numeri le due Batterie montate.

Gli Uffiziali Superiori devono per proprio conto provvedersi dei cavalli, ed il Governo somministra loro i foraggi, secondo che è disposto dai vigenti Regolamenti amministrativi.

Gli Uffiziali dal grado di Capitano a basso ricevono dal Governo i cavalli segnati nel precedente quadro.

Allorchè la Truppa è posta sul piede di azione militare viene somministrato un cavallo di truppa al Cappellano, ai Chirurgi, agli Uffiziali contabili, all' Aiutante Sott' Uffiziale, ed al Veterinario Capo che avessero a marciare colla Truppa. Ogni altro Uffiziale ed individuo dello Stato Maggiore che marciasse colla Truppa dichiarata in azione avrà diritto ad ugual somministrazione.

Per i lavori di costruzione, e di riparazione alle Vetture ed affusti di Artiglieria saranno messi a disposizione dei Direttori nella quantità occorrente gli Artiglieri Operai assegnati alle Batterie, ond' essere impiegati alla esecuzione dei detti lavori sotto la guida dei Direttori, e sorveglianza dei Graduati addetti al materiale.

Similmente all' occorrenza di lavori d' urgenza o straordinarii da farsi nell' Armeria potranno ivi esser chiamati e riuniti i maestri Armieri dei Corpi residenti nella Capitale (o in prossimità).

Potranno egualmente in caso di urgenza esser chiamati temporaneamente all' esecuzione dei suddetti lavori quegli Artieri di professione e di capacità che militassero nelle Truppe Pontificie.

Le Batterie somministreranno altresì all' occorrenza gli Uomini in graduati e comuni per la confezione delle munizioni, e per i travagli necessarii al movimento e conservazione del materiale.

I figli di truppa superiore ai 14 anni, stimati idonei, potranno essere istruiti come trombetti allievi, o come apprendisti di arte nelle officine addette al servizio del materiale.

ARTIG

Formazione

COMPOSIZIONE GRADUALE			FORMAZIONE DI A PIEDI Uomini
Uffiziali	Capitani di	1. Classe / 2. Classe	1
	Tenenti di	1. Classe	1
		2. Classe	1
	Sotto-Tenenti		1
Truppa	Marescialli d'Alloggi Capi		1
	Marescialli d' Alloggi		6
	Marescialli Forieri		1
	Brigadieri		8
	Artificieri		6
	Artiglieri serventi di	1. Classe	50
		2. Classe	72
	Artiglieri conducenti di	1. Classe	»
		2. Classe	»
	Artiglieri Operaj di	1. Classe / 2. Classe	2
	Maniscalchi		»
	Sellaj		»
	Trombettieri		3
			151
Figli di truppa			2

.IERIA

lelle Batterie

:NA BATTERIA			
MONTATA			
UOMINI	CAVALLI da sella	CAVALLI da tiro	MATERIALE
1	1	»	Bocche da fuoco . . N. 6
1	1	»	
1	1	»	Vetture: Affusti 6
2	2	»	Vetture: Cassoni per munizioni di Artiglieria. . . . 6
»	»	»	Vetture: Carri-Fucina 2
1	1		Vetture: Carri di Batteria. 3
6	6		
1	1		
8	8		
6	»		Totale delle vetture . . . 17
28	»		
28	»		
26		80	
26			
4			
2			
2			
3	3		
146	24	80	
2			

NOTA

I cavalli da tiro assegnati in N. di 80. sono disposti in ragione di quattro per vettura, e di quattro per riserva ad ogni Sezione.

Segue

NOTE

Le due Batterie di deposito non hanno numero di forza determinato.

Il precedente quadro della formazione del Corpo indica la parte fissa del loro graduale.

Nel graduale fisso del Deposito a piedi si comprende una sezione di Artiglieri Operaj composta come dicontro	Marescialli d'alloggi	Operaj in legno.	1
		Operaj in ferro.	1
	Brigadieri	Operaj in legno.	2
		Operaj in ferro.	2
	Artiglieri Operaj di	1. Classe	16
		2. Classe	20

I Brigadieri ed Artiglieri Operaj sono ripartiti nelle diverse arti come dicontro	Brigadieri ed Artiglieri Operaj	Operaj in legno	Falegnami	10	tra i quali un Bottajo
			Carradori	8	
		Operaj in ferro	Forgiatori	12	tra i quali uno Stagnaro
			Limatori	10	

Appartengono al Deposito a piedi tutti i nuovi ammessi fino alla loro totale istruzione, la quale viene particolarmente affidata ad uno degli Uffiziali della Batteria, e perciò potrà ancora qualche anziano ed esperimentato Artigliere essere all'occorrenza trasferito alla medesima in sussidio per l'educazione dei nuovi ammessi.

Finalmente appartengono al Deposito a piedi gli uomini che s'impiegano come scrivani, lavoratori, ed uomini di fiducia stabili presso gli Uffiziali dello Stato Maggiore del Corpo e quindi si comprendono nel graduale fisso di questa Batteria i seguenti.

Marescialli d'alloggi capi	Segretario del Comandante del Corpo	1
	id. del Capitano Tesoriere	1
Marescialli d'alloggi	Maestro di Scherma	1
	Impiegato presso l'Incaricato dei Ruoli	1
	id. alla Cancelleria del Tesoriere	1
	id. alla Cancelleria dell'Abbigliamento	1
	Guarda-Magazzeno dell'Artiglieria	1
	Maestro Sarto	1
	Maestro Calzolajo	1
	Maestro Armiero	1
	Maestro Sellajo	1
Brigadieri	Scrivano alla Cancelleria del Comando del Corpo	1
	id. alla Cancelleria del Tesoriere	1
	id. alla Cancelleria dell'Abbigliamento	1
	Incaricato all'Infermeria del Corpo	1

Per coadjuvare i sovr'indicati quattro maestri d' arte saranno scelti degli arti-
ieri esercenti i respettivi mestieri.

Anche i figli di Truppa maggiori dei 14 anni potranno utilmente impiegarsi co-
e apprendisti nei suddetti mestieri

I Maestri d' arte dovranno avere almeno un anno di servizio compiuto per go-
ere il soldo di Maresciallo d'alloggi , diversamente percepiranno le competenze da
omune nei primi sei mesi, e da Brigadiere nei sei mesi successivi.

Nel graduale fisso del Deposito montato si comprende una sezione del Treno
ecialmente incaricata del giornaliero servizio dei trasporti militari.

Il Deposito montato alimenta le Batterie montate in conducenti e cavalli, e ne
ceve in concambio i conducenti e cavalli meno atti al servizio delle medesime

Al Deposito montato è perciò particolarmente affidata l' istruzione sulla equita-
one e sulla condotta delle vetture, e l' educazione dei cavalli di rimonta i quali
mangono in questa Batteria finchè sieno in grado di esercitare il pieno servizio.

Uno dei Marescialli d' alloggi del Deposito montato è particolarmente incaricato
elle attribuzioni di cavallerizzo, il quale potrà avere anche il rango di Aiutante.

CORPO DEL GENIO

GE

QUADRO di formazione del Corpo del Genio composto di uno

COMPOSIZIONE GRADUALE			UOMINI	CAVALLI da sella	CAVALLI da tiro
STATO MAGGIORE	Maggiore		1		
	Capitani di.	1. classe	1		
		2. Classe	1		
	Tenenti di	1. Classe	3		
		2. Classe	2		
	Sotto Tenenti		2		
PICCOLO STATO MAGGIORE	Guardie di.	1. Classe con rango di Ajutante	2		
		2. Classe con rango di Maresciallo Capo	3		
	Collaboratori con rango di Maresciallo d' alloggi.		5		
COMPAGNIA	Capitano di 2. classe		1		
	Tenenti di	1. classe	1		
		2. classe	1		
	Maresciallo Capo		1		
	Maresciallo d'alloggi		4		
	Maresciallo Foriere		1		
	Brigadiere		8		
	Travagliatori di.	1. classe	40		
		2. classe	40		
	Tamburi		2		
	Aspiranti.		2		
	TRENO	Maresciallo d' alloggi.	1	1	
		Conducenti	6		8
	TOTALE		128	1	8
	Figli di truppa al seguito		2		

NIO

Stato Maggiore, e di una Compagnia Zappatori e Travagliatori.

NOTE

Il Comandante del Corpo potrà avere il grado di Tenente Colonnello, e giunto a questo grado ha diritto di concorrere nelle promozioni dello stato Maggiore Generale.

Un Capitano direttore residente in Roma disimpegna i servizj affidati al Corpo per l'accasermamento, e per la manutenzione, riparazioni, e costruzioni delle Caserme, Fortezze, e Locali militari nella Capitale, e nelle Provincie di Frosinone, di Comarca, e Velletri, con tutto il Littorale alla sinistra del Tevere.

Un Capitano Direttore residente in Civita Vecchia, è incaricato del disimpegno dei servizj medesimi nelle Provincie di Viterbo, e Civita Vecchia, con tutto il Littorale alla destra del Tevere sino a Fiumicino.

Gli altri Uffiziali e sott' Uffiziali dello stato Maggiore sono ripartiti presso il Comando del Corpo, ed i capitani Direttori, in corrispondenza all' esigenze del servizio.

Un Tenente di 2. classe esercita nel Corpo le funzioni di Uffiziale di Amministrazione, disimpegnando gl' incarichi attribuiti negli altri Corpi all' Uffiziale Tesoriere ed all'Uffiziale di abbigliamento, ed è pure incaricato dei Ruoli, non che dell'amministrazione dei fondi per i lavori.

Il detto Uffiziale di Amministrazione in ragione di sua anzianità di grado può essere anche di 1. classe, e potrà altresì conseguire nel disimpegno delle indicate funzioni il grado di capitano indipendentemente dal numero fissato dei Capitani, purchè sia utile il conservarlo in questo impiego speciale.

Il Comandante del Corpo dovrà per proprio conto provvedersi del numero dei cavalli corrispondenti al proprio grado, ed il Governo gli somministra i foraggi, secondo che è disposto dai vigenti regolamenti amministrativi.

I Capitani Direttori si provvedono ancor'essi del cavallo per proprio conto, ed il Governo loro somministra il foraggio come sopra.

Nella Compagnia sono nominati al grado di Maresciallo d' alloggi i Maestri d' arte, ed a Brigadiere i sotto capi d' arte. Dei Travagliatori di 1. classe N. 16 esercitano l' arte di Muratore, N. 8. di Falegname N. 6. di Fabro, e N. 10 tra le diverse arti di scalpellino, Imbianchino, Verniciaro, e Vetraro. I Travagliatori di 2. classe sono ripartiti nelle diverse arti come sopra.

Allorquando la Truppa è posta sul piede di azione militare viene somministrato un cavallo di Truppa agli Uffiziali inferiori che avessero a marciare colle Truppe ed agire con quelle.

Uno speciale Regolamento fisserà le norme relative ai singoli dettagli disciplinali amministrativi di questo Corpo.

BATTAGLIONI

CACCIATORI

ZUAVI

E

CARABINIERI ESTERI

***QUADRO** della formazione del battaglione Cacciatori composto*
***Deposito** della Sezione fuori di rango, da servire anche per*

		INDICAZIONI DEI GRADI	STATO MAGGIORE Grande	STATO MAGGIORE Piccolo	Compagnie	Plotone di deposito	Sezione fuori di rango	TOTALE del personale
STATO MAGGIORE	GRANDE	Tenente Colonnello	1	»	»	»	»	1
		Maggiore	1	»	»	»	»	1
		Capitano di amministrazione di 1. Classe	1	»	»	»	»	1
		Cappellano	1	»	»	»	»	1
		Capitano Ajutante Maggiore	1	»	»	»	»	1
		Tenente Tesoriere	1	»	»	»	»	1
		Tenente di Abbigliamento	1	»	»	»	»	1
		Chirurgo Ajutante Maggiore col rango di Tenente di 1.ª	1	»	»	»	»	1
	PICCOLO	Ajutante Sotto-Uffiziale Porta-Bandiera	»	1	»	»	»	1
		Ajutante Sotto-Uffiziale	»	1	»	»	»	1
		Capo Musica	»	1	»	»	»	1
		Sergente Maggiore Sotto-Capo Musica	»	1	»	»	»	1
		Sergente Trombetta	»	1	»	»	»	1
		Caporale Trombetta	»	1	»	»	»	1
		Musicanti	»	24	»	»	»	24
		Apprendisti Musicanti	»	14	»	»	»	14
COMPAGNIE	UFFIZIALI	Capitani di 1. Classe	»	»	2	»	»	2
		Capitani di 2. Classe	»	»	6	1	»	7
		Tenenti di 1. Classe	»	»	4	»	»	4
		Tenenti di 2. Classe	»	»	4	1	»	5
		Sotto-Tenenti	»	»	8	1	»	9
	TRUPPA	Sergenti Maggiori	»	»	8	1	»	9
		Sergenti	»	»	40	5	8	53
		Sergenti Forieri	»	»	8	1	»	9
		Caporali	»	»	64	8	4	76
		Trombetti	»	»	32	4	»	36
		Soldati	»	»	944	»	»	944
		TOTALE	8	44	1120	22	12	1206
		Figli di Truppa al seguito	»	»	16	»	»	16

di uno Stato Maggiore, di otto Compagnie e del Plotone di la formazione dei Battaglioni Zuavi e Carabinieri esteri.

N O T E

1. I Battaglioni isolati essendo per la conformazione dello Stato o l' esigenza del servizio facilmente esposti ad essere suddivisi in due frazioni presso che eguali, sono provveduti di due Uffiziali Superiori affinchè ogni frazione considerevole sia comandata da uno de' medesimi. Quando il Corpo sarà riunito saranno adempiute dal Maggiore le funzioni che spettano in un Reggimento al Tenente Colonnello, meno la parte amministrativa.

2. Le otto Compagnie di questo corpo non hanno distinzione frà di esse e soltanto prendono il loro numero progressivo dall' uno all' otto. La composizione di ogni Compagnie è dimostrata nel dicontro-descritto quadro.

3. Il Capitano di Amministrazione è incaricato de'Ruoli, e della sorveglianza e controleria dell' Amministrativo e della contabilità del Battaglione.

4. Il Capitano Ajutante Maggiore in ragione di sua anzianità di grado, può essere anche di 1. classe, purchè sia utile il conservarlo in tale speciale impiego come alla Nota 3. del quadro del Reggimento di Fanteria, ed altrettanto colle stesse norme potrà usarsi per la classe del Tenente Tesoriere e Tenente di abbigliamento in proporzione della loro maggiore o minore anzianità nel Grado.

5. Il numero delle Compagnie è preso dall'anzianità del loro Capitano, ed all' occorrenza viene rettificato al 1. di ogni anno. Per la regolarità amministrativa, ogni Compagnia è distinta da una Lettera alfabetica inamovibile.

6. L' ordine di battaglia è a seconda del numero delle Compagnie.

7. Il Comandante del Battaglione propone all' approvazione del Ministro un Uffiziale scelto fra i Tenenti, o Sotto-Tenenti del Corpo per esercitare le funzioni d' istruttore del tiro. Questo incarico speciale non esclude che detto Uffiziale continui il suo ordinario servizio nella Compagnia di cui fa parte.

9. I due Uffiziali superiori devono per proprio conto provvedersi il Cavallo, ed il Governo gli somministra il foraggio secondo che è disposto nelle Tariffe Amministrative

9. Il Cappellano, l' Ajutante Maggiore, ed il Chirurgo allorchè la Truppa è posta sul piede di azione Militare ricevono un cavallo di Truppa.

10. Nel complesso dei Sotto-Uffiziali, Caporali, Trombetti e Soldati di questo Corpo, un quarto sarà di 1. classe ed il rimanente di 2. classe. L' abilità e destrezza negli esercizj e nel tiro, in unione alla buona condotta ed all' anzianità di servizio saranno i titoli per il passaggio della 2. alla 1. Classe. Possibilmente gli uomini di 1. classe saranno ripartiti in numero eguale in tutte le Compagnie del Battaglione.

11. I Figli di truppa superiori all' età di anni 14. potranno essere istruiti come Trombetti allievi, se ne sono stimati idonei.

12. I Battaglioni Carabinieri, e Zuavi avranno in più del presente organico un Uffiziale che farà le funzioni di Uditore, ed un sotto-Uffiziale, che farà le funzioni di Attuario.

13. I due Capitani più anziani delle compagnie del Battaglione Carabinieri e del Battaglione Zuavi sono di 1. classe. gli altri di 2. Sul complesso dei Tenenti delle compagnie di ogni Battaglione estere, i quattro più anziani sono di 1. classe. gli altri di seconda.

FORMAZIONE DI UNA COMPAGNIA

UFFIZIALI	Capitano	1
	Tenente	1
	Sotto Tenente	1
TRUPPA	Sergente Maggiore	1
	Sergenti	5
	Sergente Foriere	1
	Caporali	8
	Trombe	4
	Soldati	118
	TOTALE	140
	Figli di Truppa al seguito	2

NOTA

In ogni compagnia i caporali sono suppliti al bisogno, con eleggere dei Capi scelti come alla Nota relativa al Quadro del Reggimento di Fanteria.

FORMAZIONE DEL PLOTONE di Deposito e suo Graduale

UFFIZIALI	Capitano	1
	Tenente	1
	Sotto Tenente	1
TRUPPA	Sergente Maggiore	1
	Sergenti	5
	Sergente Foriere	1
	Caporali	8
	Trombe	4
	Soldati	»
	TOTALE	22

NOTA

Quando sarà attivato il Plotone di Deposito, saranno assegnate al medesimo le Reclute che si arruolano per conto del Battaglione, dovendo rimanervi fino a che saranno istruite, ed è perciò che non viene fissato il numero della Forza del detto Plotone di Deposito, non dovendo però in ogni caso superare quello di una compagnia.

dei Zuavi e Carabinieri Esteri

	FORMAZIONE DELLA SEZIONE fuori di rango nella parte del suo graduale fisso		NOTA
SERGENTI	Contabilità della Sezione, ed anche Maestro della Scuola di leggere e scrivere.	1	1. La Sezione fuori di rango è comandata e amministrata dall' Uffiziale d'abbigliamento. Tale Sezione non ha un numero di forza determinato, e vi fanno parte temporaneamente gli uomini che non prestano un servizio attivo, come alla nota relativa alla Compagnia fuori di rango del Reggimento di Fanteria. Similmente in caso di spedizione, e di azione Militare, ove il Battaglione debba prendere parte, rimangono al Deposito presso questa Sezione tutti quelli che non possono marciare, secondo la citata Nota, ed anche a questa si avrà ad attenersi per far marciare col Corpo gli Individui ed Artieri che occorrono ai bisogni del Battaglione.
	Maestro di Scherma, ed impiegato anche al disciplinale	1	
	Segretario del comando del Battaglione	1	
	Segretario del Tesoriere . .	1	
	Impiegato alla Cancelleria dell'abbigliamento qual Segretario	1	
	Maestro Sarto	1	
	Maestro Calzolajo	1	
	Maestro Armiere	1	
CAPORALI	Impiegato presso l'incaricato de' Ruoli	1	2. Per coadiuvare i Maestri d'arte saranno prescelti degli Uomini colle stesse norme e proporzioni indicate alla Nota relativa per la Compagnia fuori rango del Reggimento. Così dicasi per i figli di Truppa da impiegarsi come garzoni.
	Scrivano alla Cancelleria del Tesoriere	1	
	Guarda Magazzino dell'abbigliamento	1	
	Scrivano f. f. di Foriere alla Sezione	1	
	TOTALE . .	12	3. I Maestri d'arte dovranno avere almeno un anno di servizio per godere il soldo di Sergente, come alla nota relativa alla Compagnia fuori di rango del Reggimento di Fanteria.

REGGIMENTO FANTERIA

***PROSPETTO** dimostrante la formazione di un Reggimento di due Compagnie di Deposito*

	INDICAZIONE DEI GRADI	STATO MAGGIORE Grande	STATO MAGGIORE Piccolo	INDICAZIONE dei BATTAGLIONI 1	2	3	COMPAGNIE di DEPOSITO 1	2
STATO MAGGIORE	Colonnello	1	»	»	»	»	»	»
	Tenente Colonnello	1	»	»	»	»	»	»
	Maggiori (Capi Battaglioni)	3	»	»	»	»	»	»
	Cappellani	3	»	»	»	»	»	»
	Capitani Ajutanti Maggiori	3	»	»	»	»	»	»
	Capitano Tesoriere	1	»	»	»	»	»	»
	Capitano d' Abbigliamento	1	»	»	»	»	»	»
	Sotto Tenente aggiunto al Tesoriere	1	»	»	»	»	»	»
	Chirurgo Maggiore con rango di Capitano in 2.	1	»	»	»	»	»	»
	Chirurgo Ajut. Magg. con rango di Tenente in 2.	2	»	»	»	»	»	»
	Ajutante Sott' Uffiziale Porta-Bandiera	»	1	»	»	»	»	»
	Ajutante Sotto Uffiziale di Battaglione	»	3	»	»	»	»	»
	Tamburo Maggiore	»	1	»	»	»	»	»
	Caporali Tamburi	»	3	»	»	»	»	»
	Caporale de' Zappatori	»	1	»	»	»	»	»
	Zappatori	»	12	»	»	»	»	»
	Capo-Musica Aiut. Sot. Uffiz.	»	1	»	»	»	»	»
	Serg.te Mag. Sot. Capo-Musica	»	1	»	»	»	»	»
	Musicanti Suonatori	»	30	»	»	»	»	»
	Apprendisti	»	20	»	»	»	»	»
COMPAGNIE	Capitani di 1. Classe	»	»	2	2	2	»	»
	Capitani di 2. Classe	»	»	6	6	6	1	1
	Tenenti di 1. Classe	»	»	4	4	4	»	»
	Tenenti di 2 Classe	»	»	4	4	4	1	1
	Sotto Tenenti	»	»	8	8	8	1	1
	Sergenti Maggiori	»	»	8	8	8	1	1
	Sergenti	»	»	40	40	40	5	5
	Sergenti Forieri	»	»	8	8	8	1	1
	Caporali			64	64	64	8	8
	Tamburi e Trombette nei Volteggiatori	»	»	24	24	24	3	3
	Soldati	»	»	952	952	952	»	»
	TOTALE	17	73	1120	1120	1120	21	21
	Figli di Truppa al seguito	»	»	16	11	16	»	»

di Fanteria di Linea composto di tre Battaglioni, e della Compagnia fuori di rango.

Compagnia fuori rango	TOTALE del PERSONALE
»	1
»	1
»	3
»	3
»	3
»	1
»	1
»	1
»	1
»	2
»	1
»	3
»	1
»	3
»	1
»	12
»	1
»	1
»	30
»	20
»	6
»	20
»	12
»	14
»	26
3	29
8	138
1	27
4	212
»	78
»	2856
16	3508
»	48

NOTE

1. Ogni Battaglione avrà una Compagnia di Granatieri, una di Volteggiatori e le altre sei di Fucilieri. La composizione di un Battaglione e di una Compagnia è dimostrata nei retroposti quadri.

2. Il Tenente Colonnello è incaricato anche dei ruoli, e della sorveglianza e controlleria dell' Amministrazione e contabilità del Reggimento.

3. Il Capitano Tesoriere in ragione di sua anzianità di grado può essere anche di 1. classe; come possono essere di 1. classe i Capitani Aiutanti Maggiori, ed il Capitano di Abbigliamento, se l' anzianità del loro grado glie ne dasse diritto, purchè sia utile il conservarli in questi impieghi speciali; ciò è indipendente dal numero fissato dei Capitani di 1. classe per le compagnie del Reggimento.

4. L'Aiutante Porta-Bandiera è pure impiegato ai dettagli dell'istruzione delle reclute.

5 I figli di Truppa che hanno superato i quattordici anni mostrando buona disposizione alla musica, o a battere la cassa potranno essere in ciò esercitati per farne degli allievi.

6. Gli otto Capitani più anziani della Fanteria Indigena attiva nelle Compagnie sono di 1. classe, gli altri di 2 classe. Siccome gli uffiziali di tutta la Fanteria attiva Indigena concorrono indistintamente fra loro per l' avanzamento di grado, concorreranno egualmente senza distinzione di Corpo al passaggio di classe. Per le Compagnie Granatieri e Volteggiatori si scelgono per merito i Capitani sul complesso del Corpo, e così pure per gli altri Uffiziali, sotto Uffiziali, Caporali, Tamburi e Soldati.

7. Per la regolarità amministrativa ogni Compagnia è distinta da una lettera alfabetica inamovibile.

8. I sedici Tenenti più anziani della Fanteria Indigena attiva nelle Compagnie sono di prima classe, gli altri di seconda.

9. L' ordine di battaglia è secondo il numero delle Compagnie.

10. Quando saranno attivate le due Compagnie di Deposito saranno assegnate alle medesime le reclute che si arruolano per conto del Reggimento, dovendo rimanervi fino a che saranno istruite, ed è perciò che non viene fissato il numero della forza delle dette Compagnie di Deposito, non dovendo però in ogni caso superare quello di due compagnie.

***FORMAZIONE** di un Battaglione*

		INDICAZIONI DEI GRADI	STATO MAGGIORE GRANDE	STATO MAGGIORE PICCOLO	COMPAGNIE	TOTALE del PERSONALE
STATO MAGGIORE	GRANDE	Maggiore Comandante	1	»	»	1
		Cappellano	1	»	»	1
		Capitano Aiutante Maggiore	1	»	»	1
	PICCOLO	Aiutante Sotto-Uffiziale	»	1	»	1
		Caporale-Tamburo	»	1	»	1
COMPAGNIE	UFFIZIALI	Capitani di 1. Classe	»	»	2	2
		Capitani di 2 Classe	»	»	6	6
		Tenenti di 1. Classe	»	»	4	4
		Tenenti di 2. Classe	»	»	4	4
		Sotto-Tenenti	»	»	8	8
	TRUPPA	Sergenti Maggiori	»	»	8	8
		Sergenti	»	»	40	40
		Sergenti-Forieri	»	»	8	8
		Caporali	»	»	64	64
		Tamburi e Trombette	»	»	24	24
		Soldati	»	»	952	952
		TOTALE	3	2	1120	1125
		. . . . . .	»	»	»	»
		Figli di Truppa	»	»	16	16

del Reggimento di Fanteria

NOTE

REGGIMENTO FANTERIA

FORMAZIONE DI UNA COMPAGNIA

UFFIZIALI	Capitano	1
	Tenente	1
	Sotto Tenente	1
TRUPPA	Sergente Maggiore	1
	Sergenti	5
	Sergente Foriere	1
	Caporali	8
	Tamburi o trombette	3
	Soldati	119
	TOTALE	140
	Figli di Truppa al seguito	2

NOTA

In ogni Compagnia i Caporali sono suppliti al bisogno con eleggere dei Capi presi fra gli anziani e migliori soldati designati all'avanzamento per caporali; ciò che servirà come mezzo di loro esperimento all'idoneità del grado predetto.

FORMAZIONE DELLA COMPAGNIA fuori di rango nella parte del suo graduale fisso

SERGENTI MAGGIORI	Contabile della Compagnia, e Maestro di scuola reggimentale	1
	Segretario del Comandante del Reggimento	1
	Segretario del Tesoriere	1
SERGENTI	Maestro di scherma ed impiegato anche al disciplinale della Compagnia	1
	Impiegato presso l'incaricato dei ruoli	1
	Impiegato alla Cancelleria del Tesoriere	1
	Impiegato alla Cancelleria dell'abbigliamento qual Segretario	1
	Guarda Magazzeno dell'Abbigliamento	1
	Maestro sarto	1
	Maestro calzolajo	1
	Maestro armiere	1
SERGENTI FORIERI	Scrittore della Compagnia che si presta anche come sotto Maestro alla scuola del Reggimento	1
CAPORALI	Scrivano presso il Comandante del Reggimento	1
	Scrivano alla Cancelleria del Tesoriere	1
	Incaricato all'Infermeria del Reggimento	1
	Scrivano alla Cancelleria dell'Abbigliamento	1
	TOTALE	16

NOTE

particolari alla Compagnia fuori di rango

1. La Compagnia fuori di rango è comandata ed amministrata dal Capitano di abbigliamento. Tale Compagnia non ha un numero di forza determinata, poichè varia secondo i bisogni, e le circostanze, e si fanno passare in questa dalle altre Compagnie attive gli individui che si impiegano come scrivani temporanei, lavoratori, ed uomini di fiducia stabili presso gli Uffiziali Superiori, tutto ciò in una parola che non presta servizio attivo; senza che queste mutazioni alterino in nulla l'effettivo generale del Corpo.

Similmente in caso di una qualche spedizione, o di azione militare cui il Reggimento debba prendere parte rimarranno presso questa Compagnia tutti quegli individui che formassero imbarazzo, cioè, malati, convalescenti, sotto processo ec.

Al contrario, in eguale circostanza, marciano col Reggimento quegli individui ed artieri facenti parte di questa Compagnia, che indispensabilmente siano occorrenti ai bisogni del Reggimento medesimo, conservandosi però in una sezione particolare che è amministrata dall'Uffiziale delegato all'abbigliamento.

2. Per coadiuvare i tre maestri d'arte saranno scelti dei soldati esercenti le rispettive professioni.

Questi saranno possibilmente presi in tutte le Compagnie, affinchè distaccandosi una porzione del Corpo, o una Compagnia, abbia seco gli artisti necessari.

Anche i figli di Truppa, maggiori di quattordici anni, potranno utilmente impiegarsi come garzoni apprendisti nei suddetti mestieri.

3. I Maestri d'arte dovranno avere almeno un anno di servizio compito, per godere il soldo di sergente; diversamente percepiranno le competenze da comune nei primi sei mesi, e da Caporale nei sei mesi successivi: intendendosi di avere con ciò un tirocinio esperimentativo di loro capacità nella rispettiva professione.

CAVALLERIA

***FORMAZIONE** del Corpo dei Dragoni composto di*
Squadrone di Deposito unito al

		INDICAZIONE DEI GRADI	STATO MAGGIORE grande	STATO MAGGIORE piccolo	SQUADRONI	Mezzo Squadrone di Deposito e Plotone fuori rango	TOTALE del Personale	cavalli del Governo
STATO MAGGIORE	GRANDE	Maggiore Comandante	1	»	»	»	1	»
		Cappellano	1	»	»	»	1	»
		Capitano Ajutante Maggiore	1	»	»	»	1	1
		Tenenti { Tesoriere	1	»	»	»	1	»
		Tenenti { D' Abbigliamento	1	»	»	»	1	»
		Chirurgo Ajutante Maggiore	1	»	»	»	1	1
	PICCOLO	Ajut. Sott'Uffiz. Porta-Bandiera	»	1	»	»	1	1
		Ajut. Sotto-Uffiz. dei Squadroni	»	1	»	»	1	1
		Veterinario Capo	»	1	»	»	1	»
		Ajut. Sotto-Uffiz. Cavallerizzo	»	1	»	»	1	1
		Brigadiere Trombetta	»	1	»	»	1	1
SQUADRONI	UFFIZIALI	Capitani { 1. classe Comandante	»	»	2	»	2	2
		Capitani { 2. classe	»	»	2	1	3	3
		Tenenti { 1. classe	»	»	2	»	2	2
		Tenenti { 2. classe	»	»	2	1	3	3
		Sotto-Tenenti	»	»	4	1	5	5
	TRUPPA	Maresciallo d' Alloggi Capo	»	»	2	1	3	2
		Marescialli d' Alloggi	»	»	16	14	30	25
		Maresciallo Foriere	»	»	2	1	3	2
		Brigadieri	»	»	32	18	50	43
		Manescalchi	»	»	4	1	5	»
		Trombetti	»	»	8	2	10	10
		Cavalieri { 1. classe	»	»	56	10	66	56
		Cavalieri { 2. classe	»	»	160	»	160	120
		TOTALE della Forza	6	5	292	50	353	279
		Figli di Truppa	»	»	4	»	4	»

uno Stato Maggiore di due Squadroni attivi, e di un mezzo Plotone fuori rango

NOTE

1. Il Capitano Aiutante Maggiore, il Tenente Tesoriere ed il Tenente di abbigliamento in ragione di loro anzianità possono essere anche di 1. classe purchè sia utile il conservarli in questi impieghi speciali, osservando su ciò quanto viene prescritto nella nota relativa ai quadri della Fanteria.

2. Nel mezzo Squadrone di Deposito il Capitano ed il Tenente oltre le ordinarie loro incombenze nello Squadrone medesimo sono pure incaricati il 1. dell' istruzione ed il 2. dell' equitazione di tutto il Corpo, o di quella porzione presente nel luogo. La scelta di questi due uffiziali verrà fatta nei rispettivi gradi sul complesso della totalità del Corpo, e la proposta del Comando del Corpo dovrà riportare l' approvazione del Ministro.

3. L' Aiutante Porta-Stendardo è pure impiegato ai dettagli dell' istruzione delle reclute.

4. Il Veterinario del Corpo ha parte alle rimonte e riforme dei Cavalli, ed esercita la vigilanza sui maniscalchi degli Squadroni.

5. Il Maggiore Comandante dovrà per proprio conto provvedersi il Cavallo; ed il Governo gli somministra il foraggio secondo chè è disposto dai vigenti regolamenti amministrativi.

6. Gli Uffiziali dal grado di Capitano a basso, ricevono dal Governo i Cavalli dicontro assegnati, ed il corrispondente foraggio in natura.

7. Allorchè la Truppa è posta sul piede di azione militare, viene somministrato dal mezzo Squadrone di Deposito un cavallo di Truppa al Cappellano, agli Uffiziali contabili e al Veterinario che avessero a marciare con la Truppa.

8. Il mezzo Squadrone di deposito alimenta gli Squadroni attivi in uomini e cavalli, e ne riceve in concambio quei cavalli non atti specialmente all' occorrenza di spedizione, e di azione militare. Sono pure assegnati a questo mezzo squadrone gli uomini di recluta ed i cavalli di rimonta, e quivi istruiti gli uni e gli altri Saranno perciò attaccati a questo mezzo Squadrone l'Aiutante sotto-uffiziale Cavallerizzo e quattro cozzoni. Per le ragioni sopra-indicate non viene fissatovi il numero dei cavalieri, il quale numero però non dovrà mai superare quello di una divisione.

9. I figli di Truppa superiori ai quattordici anni, e stimati idonei, potranno essere istruiti come Trombetti allievi.

10. Gli Squadroni conserveranno il numero di 1. e 2.

11. Il Comandante del Corpo potrà anche avere il grado di Tenente Colonnello, e concorrerà per ulteriori avanzamenti nello Stato Maggiore, se ne avrà i requisiti.

FORMAZIONE di uno

		GRADUAZIONE		UOMINI	CAVALLI
SQUADRONE	UFFIZIALI	Capitani di	1. Classe Comandante	1	1
			2. Classe	1	1
		Tenenti di	1. Classe	1	1
			2. Classe	1	1
		Sotto-Tenenti		2	2
	TRUPPA	Maresciallo d' alloggi Capo		1	1
		Marescialli d'alloggi		8	8
		Maresciallo Foriere		1	1
		Brigadieri		16	16
		Maniscalchi		2	»
		Trombetti		4	4
		Cavalieri di	1. Classe	28	28
			2. Classe	80	60
		Totale della Forza		146	124
		Figli di truppa		2	»

rone di Dragoni

NOTE

PROSPETTO dimostrante la formazione del

INDICAZIONE DEL PERSONALE	Capitano di 2.ª classe	Tenente in 2.°	Sotto-Tenente	Maresciallo d'alloggi Capo	Maresciallo di alloggi	Maresciallo Foriero	Brigadiere	Manescalco	Cozzoni	Trombetti	Cavalieri	Totale	Cavalli da sella
Graduale del mezzo Squadrone di deposito	1	1	1	1	4	1	8	1	4	2	»	24	17

Prospetto dimostrante la formazione del plotone

INDICAZIONE DEL PERSONALE	Marescialli d' Alloggi	Brigadiere	Comuni	TOTALE
Maresciallo Contabile	1	»	»	1
Maresciallo Segretario del Comandante	1	»	»	1
id. del Tesoriere	1	»	»	1
id. dell' incaricato dei Ruoli	1	»	»	1
id. dell' Abbigliamento	1	»	»	1
Maresciallo Maestro di Scherma	1	»	»	1
Brigadieri — FFni di Foriere di Plotone	»	1	»	1
Brigadieri — Scrivani alla Cancelleria del Tesoriere	»	1	»	1
Brigadieri — Guarda Magazzino	»	1	»	1
Brigadieri — Maestro Sarto	»	1	»	1
Brigadieri — Maestro Calzolajo	»	1	»	1
Brigadieri — Maestro Armiere	»	1	»	1
Brigadieri — Maestro Sellajo	»	1	»	1
Comuni — Sarti	»	»	2	2
Comuni — Calzolaj	»	»	2	2
Comuni — Sellaj	»	»	2	2
Graduati di Ordinanza — In sala di Sua Santità	2	»	»	2
Graduati di Ordinanza — In Segreteria di Stato	2	1	»	3
Graduati di Ordinanza — Al Ministero dell' Interno	»	2	»	2
TOTALE	10	10	6	26

Mezzo Squadrone di Cavalleria di Deposito.

NOTA

Il Maresciallo Capo, il Maresciallo Foriere, il Manescalco ed i quattro cozzoni sono smontati.

fuori rango nel Corpo della Cavalleria

NOTE

speciali per il Plotone fuori rango

1. Il Plotone fuori rango è comandato ed amministrato dall'uffiziale di abbigliamento. Tale plotone non ha un numero determinato di forza, e vi fanno parte temporaneamente gli uomini che non prestano servizio attivo nei termini indicati per la compagnia fuori di rango dei corpi di fanteria.
Similmente se per urgenza si dovesse mobilizzare anche il mezzo Squadrone di deposito, si lascierebbero al plotone fuori di rango quegli uomini e cavalli che formassero imbarazzo, come malati, convalescenti ec. Al contrario in egual circostanza marciano col corpo quegli individui ed artieri facenti parte del plotone fuori di rango, che indispensabilmente siano occorrenti ai bisogni dei Squadroni medesimi, conservandosi però in una sezione particolare amministrata dall' uffiziale delegato all' abbigliamento.
2. Per coadiuvare i quattro maestri di arte saranno prescelti degli uomini nel numero indicato.
3. I maestri d' arte dovranno avere sei mesi di servizio per godere il soldo di brigadiere.

PROFOSSI DI PIAZZA

PRIGIONI MILITARI

Quadro del Personale dei profossi, incaricati alla custo di detenzione

INDICAZIONE DEI GRADI			Piazze: Roma	Civita Vecchia	Civita Castellana	Paliano	Totale del Personale
Custodi	Truppa	Sergenti Maggiori	1		1	1	3
		Sergenti . . .	1		1	1	3
Profossi		Caporali . . .	2		1	1	4
		Totale. .	4		3	3	10

E LUOGHI DI DETENZIONI

dia, e vigilanza interna delle prigioni, e dei luoghi Militare.

NOTE

1. Il Personale suddetto è appoggiato al Battaglione Sedentarii per la parte Amministrativa.

2. Il personale medesimo è ripartito nei luoghi ove è stabilita una prigione criminale così detta di Piazza, e dove sono racchiusi i Militari assoggettati a procedura del Tribunale Militare. È del pari ripartito nei Forti che servono di Detenzione.

3. La polizia amministrativa di tali luoghi e del personale in punizione, e di custodia, è esercitata direttamente dalla Intendenza Militare; mentre la polizia militare e i mezzi di esterna sicurezza sono di attributo del Comandante Militare locale.

4. I Custodi Militari delle prigioni di Piazza ricevono anche ed eseguiscono gli ordini del Tribunale Militare per ciò che può riferire alla estrazione dei prevenuti, e alla più o meno ristretta custodia di essi, della quale è tutta la responsabilità nei Custodi suddetti: anche per i mezzi di sicurezza interna dovranno farne l' opportune rappresentanze all' occorrenza.

(N. 2.) *Indicazioni geografiche ed idrografiche dei fari e fuochi sulla costa marittima pontificia del Mediterraneo.*

3 GENNAJO 1866

MINISTERO DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

NOTIFICAZIONE

Col giorno 1° gennajo 1866 ebbe luogo l'accensione dei nuovi fari e fuochi di porto a completamento della illuminazione della costa marittima pontificia sul Mediterraneo da Civitavecchia a Terracina.

Nel rendere di ciò avvertiti i naviganti si presentano nella sottoposta tabella le indicazioni tutte geografiche ed idrografiche relative ai diversi fari e fuochi di porto suddetti.

Dal Ministero del Commercio ec. li 3 gennajo 1866.

Il Ministro
P. D. COSTANTINI BALDINI

Stato dei Fari e Fanali per la illuminazione delle Spiagge
« Tutti sono ad apparati lenticolari »

Num. d'Ordine	Delegazione di	Nome del luogo	Posizione	Carattere	Ordine	Portata in miglia marine	Posizione Geografica	
							Latitudine	Longitudine Est da Parigi
1	Civitavecchia	Porto di Civitavecchia	All'estremità orientale dell'antemurale presso la bocca di levante.	Rotante a fulgori (*éclats*) prolungati di 40″ in 40″	2° ordine	22	42° 5′ 25″	9° 26′ 57″
2	idem	idem	Presso il fortino sulla punta (*moussoir*) del molo del Bicchiere alla bocca di Levante	Fisso verde	Fuoco di Porto	3	»	»
3	idem	idem	Alla punta del molo del Lazzaretto alla bocca di Ponente	Fisso verde	Fuoco di Porto	3	»	»
4	Comarca	Fiumicino	Presso l'estremità della palafitta di Ponente	Fisso	Fuoco di Porto	4	41° 46′ 15″	9° 53′ 5″
5	idem	idem	Presso l'estremità della palafitta di Levante	Fisso	Fuoco di Porto	4	»	»
6	idem	Torre S. Michele	Sulla sponda sinistra del braccio del Tevere detto *Fiumara grande* o di Ostia	Fisso	3° ordine (piccolo modello)	15	41° 44′ 30″	9° 54′ 50″

dello Stato Pontificio sul Mediterraneo al 1 Gennaro 1866.

« I colori non specificati sono bianchi »

Altezza della fiamma sul Suolo in metri	Altezza della fiamma sul Mare in metri	Natura dell' edifizio	Data d'accensione	Osservazioni	Angolo d' illuminazione e suoi limiti
32. 00	37.00	Torre cilindrica rastremata con 3 riseghe minori.	1860 10 Luglio	La parte inferiore dell'apparato lenticolare è fissa e non svanisce che a 10 miglia.	Angolo di 180° da N. 20° O. passando per il Sud fino a S. 20° E.
»	»	Candelabro.	1863 17 Giugno	Questo fuoco resta alla parte destra venendo da fuori.	
»	»	Candelabro.	1863 17 Giugno	Questo è a sinistra venendo da fuori.	
4. 50	6.00	Colonna di legno.	1866 1° Gennaro	Il fuoco sta a 47. 00 metri dalla punta della palafitta.	Il faro di *Torre Clementina* col 1 febbraio 1866 non sarà più acceso, e nelle carte dovrà sostituirsi quello di *Torre S. Michele.*
. 50	6.00	Colonna di legno.	1866 1° Gennaro	Il fuoco sta a 26. 00 metri dalla punta della palafitta.	
». 63	27.00	Torre piccola ottagona eretta sulla maggiore dal lato di settentrione.	1866 1° Gennaro	La torre è dentro terra 1700 metri circa dalla punta, e 800 dalla spiaggia in linea più breve. Il prano o banco subaqueo indicato dalle carte, si estende con scarso fondale per 4 miglia dalla foce, e resta per S. O.	Angolo illuminato di 205°, da N. 30° O. passando per Sud a S. 55. E.

Num. d' Ordine	Delegazione di	Nome del luogo	Posizione	Carattere	Ordine	Portata in miglia marine	Posizione Geografica	
							Latitudine	Longitudine Est da Parigi
7	Comarca	Capo d'Anzio	Sulla punta del Capo a ponente del porto	Fisso variato con ecclissi di 60" in 60"	3° ordine (piccolo modello)	15	41° 26' 45"	10° 17' 00"
8	idem	Porto d'Anzio	Alla punta del molo del porto Innocenziano	Fisso rosso	Fuoco di Porto	3	»	»
9	Velletri	Monte Circeo	Sulla punta più forana alla falda del monte	Fisso	3° ordine (piccolo modello)	17	41° 13' 00"	10° 44' 00"
10	idem	Badino	Alla foce del canale *Portatore* sulla palafitta di Ponente	Fisso	Fuoco di Porto	4	41° 17' 00"	10° 49' 00"
11	idem	idem	Alla foce del canale *Portatore* sulla palafitta di Levante	Fisso	Fuoco di Porto	4	»	»

Altezza della fiamma sul suolo in metri	Altezza della fiamma sul Mare in metri	Natura dell' edifizio	Data d'accensione	Osservazioni	Angolo d' illuminazione e suoi limiti
73	28.00	Torre cilindrica sporgente sulla casa di abitazione.	1866 1° Gennaro	Sta sulla batteria antica detta *Gregoriana*, all' estremità del Capo, presso i ruderi di ponente del porto Neroniano diruto.	Da Torre Caldano (o Solfarata) ad Astura l' angolo è di 220°. L' angolo totale nelle insenature vicine di Nettuno è 240° da N. 50° O. passando per il Sud a E. 20° N.
00	7.00	Posto sulla sommità del muro di sopraedificazione del molo.	1866 1° Gennaro	Resta a sinistra dell'entrata del porto.	Il vecchio faro resterà acceso fino al 1 Febbraio 1866.
80	38.00	Torre cilindrica con abitazione annessa eretta sulla batteria Cervia tra *Torre Fico* e *Batteria moresca*.	1866 1° Gennaro	Questo fuoco non è visibile nelle insenature vicine presso al monte.	Le coste vicine del monte limitano l' angolo d' illuminazione a 206° da N. 80° O. pel Sud a E. 16. N. Quindi il fondo delle insenature vicine non è illuminato. Perdendolo di vista è segno che si sta troppo in terra per montare il Capo.
)	4.70	Colonna di legno.	1866 1° Gennaro	Sta a 40. 00 metri dalla punta della palafitta.	
	»	Idem	1866 1° Gennaro	Dall' altra parte del canale a 30. 00 metri dalla punta della palafitta, e sulla comune perpendicolare al canale col precedente.	

Num. d' Ordine	Delegazione di	Nome del luogo	Posizione	Carattere	Ordine	Portata in miglie marine	Posizione Geografica	
							Latitudine	Longitudine Est di Parigi
12	idem	Terracina	All' ingresso del porto	Fisso	Fuoco di Porto	4	41° 18' 14"	10° 52' 18"

Nota — La Classificazione dell'ordine e la portata de' Fari è stata naud intitolata *Mémoire sur l' éclairage et le*

Altezza della fiamma		Natura dell' edifizio	Data d' accensione	Osservazioni	Angolo d' illuminazione e suoi limiti
sul Suolo in metri	sul Mare in metri				
3.00	8.00	Colonna di ferro fuso con basamento	1866 1° Gennaro	Piantato sulla banchina all' estremità del molo all'ingresso del porto, aderente al muro di sopraedificazione del molo.	

lefinita dietro le indicazioni contenute nell' opera di M. L. Rei-
Balisage des côtes de France. Paris 1864.

(N. 3.) *Ordine circolare del Ministero dell' Interno N. 20271. Sull'assenza dei pubblici funzionari dal luogo del loro officio.*

8 gennajo 1866

Non ostante le disposizioni espresse in varii Ordini Circolari, e massime in quello del 13 maggio 1859 N. 27035, (*) dirette a togliere l'abuso, che i pubblici funzionarii si allontanassero senza i dovuti permessi dal luogo del loro officio, in ispecie per condursi in Roma, non si vede ancora per fatto di taluni l'abuso medesimo interamente rimosso.

Perciò, nel richiamare alla più stretta osservanza le disposizioni suddette, mi è d'uopo di aggiungere, che in ogni caso di trasgressione, verrà il funzionario sospeso immediatamente dall'officio, non senza pur soggiacere a quelle altre misure, che fossero consigliate dalle speciali circostanze.

Dal Ministero dell' Interno li 8 gennajo 1866.

Il Ministro dell'interno
L. A. De-Witten

(*) Veggasi il Volume XIII della presente Raccolta anno 1859. pag. 92.

(4). *Dispaccio del Ministero dell' Interno a Mons. Delegato Apostolico di Roma e Comarca per chiarire il dubbio = se ai Cancellieri corra obbligo di verificare la esistenza della registrazione degli allegati, che si uniscono ai sommarii nelle memorie in contenzioso amministrativo.=*

N. 20532.

11 Gennaro 1866

A chiarire il dubbio, che la S. V. Illma e Rma proponeva col foglio del 4 Novembre ultimo N. 7826 = se, cioè, i Cancellieri sieno obbligati a verificare la esistenza della registrazione degli allegati, che si uniscono ai sommarii nelle memorie in contenzioso amministrativo = si fece relazione al Consiglio dei Ministri, cui piacque sentire in proposito anche il Consiglio di Stato, ed ambedue i suddetti rispettabili Consessi, preso ad esame l'Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni del 16 Agosto 1835, non che il regolamento sul registro del 24 Decembre 1832, convennero nel parere di questo Ministero, che, cioè, l' officio della sua Segreteria non debba ricevere in atti documenti non registrati, ma che peraltro non possa ricusarsi di ricevere i sommarii, se pure contenessero documenti, che non risultassero

registrati, ferma bensì per questo la responsabilità che grava i Procuratori e quant'altro è disposto negli articoli 156, 157, 158 e 159 dell' enunciato Regolamento sul registro. E siccome l' opinamento stesso fu sanzionato nella udienza di jeri dalla Santità di N. S., così il sottoscritto si reca a premura di parteciparlo alla S. V. Illm̃a e Rm̃a pel corrispondente effetto, e con stima ec.

Roma 11 del 1866

Il Ministro dell' Interno
L. A. De-Witten

(N. 5.) *Ordine circolare del Ministero dell' Interno N. 20292. Sulla intelligenza della seconda parte dell'Art.° 440 del Regolamento organico e di procedura criminale relativo al prevenuto dimesso per difetto di prova generica.*

16 GENNAJO 1866

Ad eliminare il dubbio insorto sulla intelligenza della seconda parte dell'art. 440 del Regolamento organico e di procedura criminale, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, udito il Consiglio di Stato, ed il Consiglio dei Ministri, ci ha autorizzato a dichiarare, che il prevenuto, liberamente dimesso per difetto della prova generica, può esser tratto nuovamente in giudizio per lo stesso titolo nello intervallo fino alla prescrizione, quante volte sopravvengano nuove prove o indizj atti ad accertare la esistenza del delitto in genere.

La presente declaratoria sarà diramata a tutti i Tribunali, e Giusdicenti dello Stato per la relativa esecuzione.

Dal Ministero dell'Interno li 16 gennajo 1866.

Il Ministro dell' interno
L. A. DE-WITTEN

(N. 6) *Facoltà accordate ai funzionarii dell'Uditorato di poter compiere l'azione de' loro atti nell' Ospedale militare, quando per la maggiore speditezza degli atti stessi le circostanze lo esigano*

23 GENNARO 1866.

MINISTERO DELLE ARMI

Facoltà accordate ai funzionarii dell' Uditorato di poter compiere l' azione dei loro atti nell' ospedale militare quando per la maggior speditezza degli atti stessi, le circostanze lo esigano.

Monsignor Cappellano maggiore delle Truppe Pontificie ha partecipato che, umiliato rapporto alla Santità di N. S. tendente ad implorare le necessarie facoltà, onde il Tribunale militare abbia più spedita l' azione nei suoi atti, quando questi si dovessero compiere nell' ospedale militare, che gode dell' Immunità ecclesiastica, il Santo Padre per organo dell' Eño Signor Cardinale Segretario di Stato si è benignamente degnato di annuire alla preghiera, e che quindi il lodato Eño con suo venerato Dispaccio del giorno 16 corrente N. 39460 gli ha communicato essersi approvati da Nostro Signore i seguenti articoli come risultano dalla relazione umiliata alla stessa Santità Sua, cioè « Che fermi restando i pri-

« vilegi già inerenti al Tribunale militare ,
« possano in avvenire i suoi ministri libera-
« mente e validamente per ogni effetto di
« legge assumere nell' ospedale militare di
« Roma

« 1. I costituti degl' inquisiti in una qual-
« che stanza separata dalle corsìe dei malati,
« quando consti per certificato medico che i
« medesimi non abbiano febbre, e che pos-
« sano senza detrimento uscire dalla corsia;

« 2. Le deposizioni dei testimonii pre-
« vio certificato che siano liberi di febbre, e
« queste o fuori della corsìa, o nella corsìa
« stessa quando la salute il richieda;

« 3. Egualmente i costituti e deposizioni
« per delitti commessi dentro l' ospedale, os-
« servando i metodi sopra indicati.

« Inoltre ad impedire che i prevenuti, o
« i condannati, giovandosi della immunità del
« luogo, abbiano a ricusarsi di uscire dall'o-
« spedale dopo guariti per esimersi dal giu-
« dizio, o dalla pena, in questo caso possono
« validamente condursi fuori dell' immune,
« sebbene renuenti.

Queste Sovrane disposizioni a seconda del sopracitato dispaccio si portano a cognizione di tutta la truppa affinchè non possa allegarsene ignoranza.

Il Pro-Ministro
KANZLER

(*N.° 7.*) *Modificazioni pel servizio della Gendarmeria nella parte che risguarda ordine pubblico e servizio d'istituto.*

24 Gennaro 1866.

MINISTERO DELLE ARMI

Come da comunicazione datane dalla Segreteria di Stato, con dispaccio N. 39490 del 18. corrente, la Santità di N. S. si è degnata di approvare le disposizioni, che qui appresso si portano a conoscenza dell' Armata onde abbiano il pieno loro effetto.

A rendere più pronta ed utile l' azione della Gendarmeria, dopo la pubblicazione del Regolamento 15 Febbraro 1850, e del successivo decreto 21 Settembre 1860, si trova espediente di determinare, che, ferma la dipendenza della Gendarmeria dal Ministero delle Armi per tutto ciò che riguarda il personale, l' istruzione militare, la disciplina e l'amministrazione, la Direzione generale di Polizia possa liberamente disporre dei componenti di detta Arma tanto in Roma, quanto nelle Provincie in tutto ciò che concerne l' ordine pubblico ed il servizio d' istituto.

In caso di promozioni, di nomine di uffiziali, anche tratti dalla Linea, e di qualsiansi altre onorificenze, la relativa proposta da farsi dal Ministro delle Armi dovrà essere

risoluta in un congresso di Monsignor Direttore generale di Polizia, e dello stesso Ministro delle Armi avanti l' Eñ̃o Cardinale Segretario di Stato, il quale la rassegnerà alla Santità di N. S. per l' opportuno effetto.

Monsignor Direttore generale di Polizia potrà dimandare al Ministro delle Armi la remozione o il cambio di qualunque individuo addetto alla Gendarmeria, come pure potrà esigere la punizione di chiunque dell' Arma avesse mancato nel servizio ordinatogli, abbassando perciò gli opportuni ordini anche direttamente al Colonnello, o ad altro Capo di servizio.

Inoltre potrà disporre sul fondo così detto *Colonne mobili* quelle ricompense che si trovasse dovere accordare a quelli dell' Arma che ne credesse meritevoli.

Finalmente qualunque cambiamento dell' Organico nella Gendarmeria dovrà essere concertato prima di sottoporsi al Consiglio dei Ministri e alla sanzione Sovrana, fra Monsig. Direttore generale di Polizia e il Ministro delle Armi.

Rimangono integre tutte le altre disposizioni del Regolamento 15 Febbraro 1850 che si trovano in coerenza con le suespresse modificazioni.

Il Pro-Ministro
KANZLER

(N. 8) *Regolamento per l'organizzazione della sanità militare, preceduto dal rapporto umiliato alla Santità di N. S.*

3 Febbrajo 1866.

MINISTERO DELLE ARMI

Rapporto a Sua Santità

Uli Uffiziali Sanitarii a seconda del riparto fattone dopo le vicende del 1860 non avevano destinazione fissa ed assistevano uno o più corpi. Ne risultava da ciò che allorquando un battaglione lasciava la capitale, o partiva senza chirurgo, o si rendeva necessario di destinargliene sul momento uno che si toglieva da qualche altro servizio.

A rimuovere siffatto inconveniente l'esponente viene a proporre la riorganizzazione della Sanità militare a forma del seguente quadro e degli articoli qui appresso dettagliati.

1.° Gli Uffiziali sanitarii Pontificii addetti all'ospedale, alla gendarmeria, ed ai diversi corpi di linea sono considerati per gli avanzamenti come un sol corpo alla cui direzione sta il Direttore della sanità militare.

2.° Alla direzione del servizio medico dell'ospedale disimpegnato da un medico, a-

vente rango di chirurgo maggiore, possono concorrere gli addetti al servizio militare che sono medici, ed in conseguenza i medesimi non possono concorrere ai posti di chirurgi maggiori, nè di chirurgi ajutanti maggiori.

3.° Tutti i chirurgi maggiori dell' armata possono concorrere alla direzione del servizio chirurgico.

4.° Da ora in poi i soli chirurgi saranno ammessi nei diversi corpi di gendarmeria e di linea pel servizio sanitario, ed unicamente per eccezione prosieguono a prestarvi servizio i medici che vi si trovano; fermo sempre che i medesimi non possono concorrere ai successivi avanzamenti nei posti di chirurgi, nè questi concorrere ai posti di medici.

5.° Il graduale degli Uffiziali Sanitarii è composto come segue

Direttore della Sanità militare.
Chirurgi e medici maggiori.
Chirurgi e medici ajutanti maggiori di 1.ª o 2.ª classe.
Chirurgi e medici aggiunti.
Farmacista con rango di sotto tenente.
Sotto Farmacista con rango di ajutante sotto uffiziale.

6.° Gli Uffiziali sanitari debbono marciare con i corpi ai quali sono assegnati, ed uniformarsi a quanto prescrive il Regolamento sul servizio interno in ciò che riguarda le loro attribuzioni.

7.° Le funzioni da esercitarsi dai nuovi ammessi nel servizio sanitario saranno di preferenza all'ospedale, quindi ai corpi attivi dell' armata.

8.° Gli uffiziali Sanitarii chirurgi o medici appartenenti a qualunque corpo o ramo di servizio sono sempre amovibili a seconda dell' occorrenza, e delle opportune vacanze.

9.° La nomina del Direttore Sanitario è sempre fatta a scelta del Governo.

La Santita' di Nostro Signore nell' udienza del giorno 3 Febbrajo 1866 si è degnata di approvare il presente Regolamento già convenuto nell' adunanza del Consiglio dei Ministri del giorno 29 Gennajo, includendo la cessazione del Consiglio Sanitario, le di cui funzioni saranno esercitate dal Direttore della Sanità.

Il Pro-Ministro
G. KANZLER

SERVIZIO SANITARIO

QUADRO DI COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

INDICAZIONE DEI GRADI	CLASSE		TOTALE DEL PERSONALE
	MEDICA	CHIRURGICA	
Direttore della Sanità col rango di Tenente Colonnello . .	»	»	1
Uffiziale Sanitario aggiunto (Segretario)	»	»	1
Chirurgi, e Medici maggiori .	1	4	5
Chirurgi, e Medici aiutanti maggiori di 1. classe . .	»	4	4
Idem Idem di 2. classe	»	»	7
Uffiziali Sanitarii aggiunti. .	»	»	8
Farmacista con rango di Sotto Tenente	»	»	1
Sotto Farmacista con rango di Aiutante Sotto Ufficiale .	»	»	1
Totale	1	8	28

(N. 9) *Disposizioni sugli Uffiziali in permesso illimitato*

10 Febbraro 1866.

MINISTERO DELLE ARMI

Non trovandosi più opportuno di accordare agli uffiziali dei corpi esteri permessi illimitati, dopo averne riportata nell'udienza di oggi stesso la Sovrana Sanzione, si viene a disporre e dichiarare quanto appresso;

1. Che non verranno da ora innanzi più concessi tali permessi;

2. Che gli uffiziali i quali attualmente vi si trovano non possano tornare all'attività di servizio se non sono richiamati, o non ne ottengano la facoltà dal Ministro delle Armi;

3. Che il tempo trascorso nel permesso illimitato non debba esser loro valutato per la giubilazione;

4. Finalmente che in quanto all'anzianità del grado non possa loro valutarsi che per il solo tempo del prestato servizio attivo escluso per conseguenza il tempo trascorso in permesso.

10 Febbraro 1866.

Il Pro-Ministro
KANZLER

N. (10) *Ordine Circolare del Ministero dell'Interno N. 20896 sul tempo utile ad esibire il consenso nelle cause criminali di azione privata.*

28 Febbraro 1866

Illmo Signore

Con ordine circolare di questo ministero del 16 ottobre 1864 N. 4212 due cose si stabilivano; cioè,

1. Che, oltre i delitti di azione privata contemplati dal vigente Regolamento penale, si avessero ancora per tali quelli classificati nel foglio, che si accludeva allo stesso ordine circolare;

2. Che il tempo utile a presentare il consenso fosse di tre mesi dalla emessa querela.

Mentre però la esperienza ha confermato la opportunità della prima disposizione, ha dimostrato in pari tempo non essersi per la seconda raggiunto quello scopo, che si ebbe in mira nello emanarla; ed è perciò che il sottoscritto Ministro ha creduto espediente di modificare la medesima, e di prescrivere:

1. Che i processanti, ricevuta la querela sui riferiti delitti di azione privata, debbano, come in tutte le altre cause, assumere gli atti senza indugio alcuno a forma di legge;

2. Che l'accusato possa esibire il consen-

so, allo effetto di perimere l'azione criminale, in ogni stato della causa prima della pronunciazione della sentenza: salvi però i diritti del Fisco per le spese giudiziali incontrate avanti alla esibita del consenso anzidetto;

3. Che i giudici singolari, quando le enunciate cause di azione privata siano di loro competenza, possano, inteso il parere del Procuratore Fiscale addetto al Tribunale della rispettiva giurisdizione, * decretare da ora in poi direttamente l'archiviazione degli atti.

Nel dare comunicazione di tale disposizione alla S. V. Illma pel corrispondente effetto, passa il Sottoscritto a raffermarsi con sincera stima

Di V. S. Illma

Roma 28 febbraro 1866.

Il Ministro dell' Interno

L. A. De-Witten

---

* Vedi l'Appendice N.° 1

(N. 11.) *Dispaccio circolare del Ministero dell'Interno N. 21997. Disposizioni relative alla motivazione delle sentenze criminali.*

28 febbraro 1866

Mentre il vigente regolamento organico e di procedura criminale prescrisse, che le sentenze debbano essere motivate, affinchè siano note le ragioni che inducono a pronunciarle, volle in pari tempo, che la indicata motivazione fosse la più concisa; tanto che ordinò, che la notifica delle dette sentenze nelle cause minori avesse a seguire nelle ventiquattro ore dopo che furono emanate, e nelle maggiori nel termine di tre giorni al più.

Sino dal 1853 si ebbe a rilevare, che gli enunciati termini non venivano ovunque osservati; e ciò perchè nella redazione si spaziava oltre il bisogno, così nella narrazione dei fatti, come nello sviluppo dei motivi inducenti alla dispositiva; e fu quindi, che con Circolare di questo Ministero in data 20 luglio del citato anno, num. 72888, * si richiamò all' art. 4 l'attenzione dei Magistrati, onde curassero, nello estendere le sentenze, *quella dignitosa concisione propria dell'autorità che le pronuncia, e che è nello spirito della legge.*

Nonostante tale avvertenza, ha dovuto apprendere il sottoscritto Ministro, che in taluni luoghi si procede tuttavia, per eccessivo zelo,

* Veggasi il volume VII anno 1853 della presente Collezione pag. 175.

a mantenere una certa tal quale superfluità, che, nel richiedere un tempo maggiore di quello indicato dal riferito Regolamento per la notifica arreca insieme un grave ritardo al corso del giudizio, ed agli effetti della punitiva giustizia oltre il dispendio non lieve, che per più rapporti ne deriva allo erario.

È pertanto in dovere il sottoscritto stesso di nuovamente eccitare, siccome fa, tutti i tribunali, e giusdicenti criminali a porre ogni cura ed impegno, acciocchè nella estensione delle sentenze sia soltanto enunciato *il fatto delittuoso* con le sue principali circostanze, e non già narrata la istoria della causa e delle risultanze della inquisizione; il che emerge dal processo scritto, dal ristretto fiscale, e dal verbale di udienza, ai quali atti, quando occorra, basta riferirsi. E così, nello esporre i motivi di decidere, non si discenda ad una minuta analisi, o al dettaglio, ma si esprimano in maniera succinta e complessa quelli, sui quali precipuamente si fonda il giudicato. E tuttociò, se deve praticarsi in qualunque causa, lo si deve maggiormente in quelle, che concernono i delitti minori, nelle quali è d'uopo di maggiore speditezza, e di più compendiosa motivazione delle sentenze.

In tale guisa procedendosi, si otterrà che venga ciascuna sentenza nei delitti minori notificata nel periodo delle ventiquattro ore, e nei maggiori entro i tre giorni secondo il di-

sposto dal succitato regolamento. Che se la complicazione delle circostanze di fatto, e delle questioni di diritto, richiedesse in qualche causa di titolo maggiore un termine più lato, potrà esso concedersi dal Presidente del tribunale sino a giorni dieci dal reso giudizio, e oltre i medesimi da questo Ministero; e ciò analogamente alle facoltà accordate dalla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, inteso il parere del Consiglio dei Ministri, nella udienza del 21 corrente mese.

Confida il sottoscritto, che i magistrati corrisponderanno a quanto sopra con tutta diligenza; e con sincera stima resta

Di V. S. Illma

Roma 28 febbraio 1866.

Il Ministro
L. A. DE WITTEN

(N. 12) *Sistemazione provvisoria della Gendarmeria pontificia approvata dalla Santità di N. S. e preceduta dal rapporto in argomento umiliato al Trono Sovrano.*

Li 10 *Marzo* 1866

MINISTERO DELLE ARMI

RAPPORTO

A SUA SANTITA'

Il riferente Pro-Ministro ha l'onore di umiliare a VOSTRA SANTITA' un progetto di sistemazione provvisoria per la gendarmeria, come già si riservava di fare nel suo rapporto rassegnato nella Udienza Sovrana del 16 Decembre 1865.

Secondo tale sistemazione provvisoria la Gendarmeria Pontificia si comporrebbe di una Legione, distinta come al presente in tre Suddivisioni; le quali, oltre il grande e il piccolo Stato maggiore, e la Sezione fuori di rango, comprenderebbero dieci compagnie miste di gendarmi a piedi e a cavallo, due compagnie mobili a piedi, una compagnia di deposito, e uno squadrone di gendarmi a cavallo, con un totale di forza di duemila duecento cinquanta uomini, e trecento trentadue cavalli.

Le dieci compagnie miste di gendarmi a piedi e a cavallo sarebbero divise in distaccamenti e brigate stabili o provvisorie. Tali brigate provvisorie ad ogni circostanza potrebbero esser tolte e ricevere altra destinazione secondo le esigenze del servizio; le due compagnie mobili poi, e lo squadrone dei gendarmi a cavallo sarebbero sempre a disposizione superiore per accorrere ovunque il bisogno lo richiedesse.

La Santita' di Nostro Signore nell' Udienza del giorno 10 Marzo 1866, presa conoscenza del presente Organico, visto il parere del Consiglio dei Ministri, emesso nell' adunanza del 5 corrente, si è degnata approvarlo incaricando il sottoscritto della sua piena esecuzione da avere effetto col 1.° Aprile 1866.

Il Pro-Ministro
KANZLER

QUADRO ORGANICO

DELLA

GENDARMERIA

	Gendarmi a Cavallo	Gendarmi a Piedi	Trombe a Cavallo	Trombe a Piedi	Totale Ufficiali	Totale Truppa a Cavallo	Totale Truppa a Piedi	Totale delle Compagnie Attive	TOTALE GENERALE	Cavalli d'Ufficiali	Cavalli di Truppa	Figli di Truppa al seguito
1.ª Suddivisione	»	»	»	»	»	»	»	»	12	5	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	3	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	83	»	»	»
	21	104	1	1	3	25	130	158	158	3	25	2
	4	110	»	2	3	5	136	144	144	3	5	2
	9	74	»	2	3	13	95	111	111	3	13	2
	10	139	»	2	3	15	181	199	199	3	15	2
	9	110	»	2	3	13	145	161	161	3	13	2
	110	»	4	»	6	141	1	148	148	6	118	2
	»	87	»	2	3	»	105	108	108	3	»	2
	163	624	5	11	24	212	703	1029	1129	30	192	14
2.ª Suddivisione	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
	16	110	»	2	3	25	144	172	172	3	25	2
	14	189	»	3	4	20	237	261	261	4	20	2
	30	299	»	5	7	45	381	433	434	8	45	4
3.ª Suddivisione	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»
	13	125	»	2	3	17	167	187	187	3	17	2
	7	91	»	2	3	11	127	141	141	3	11	2
	9	75	»	2	3	13	96	112	112	3	13	2
	29	291	»	6	9	41	390	440	441	10	41	6
	»	102	»	2	3	»	120	123	123	3	»	2
	»	102	»	2	3	»	120	123	123	3	»	2
	222	1418	5	26	46	298	1804	2148	2250	34	278	28

STATO MAGGIORE

STATO MAGGIORE													
RESIDENZA	GRADUALE											Totale	Cavalli
										Ufficiali Sanitarii			
	Colonnello	Tenente Colonnello	Maggiori	Cappellani	Capitano in 1.° Tesoriere	Capitano in 1.° al Vestiario	Tenente Aggiunto al Tesoriere	Tenente all'Armamento e Casermaggio	Tenente Segretario	Chirurgo Maggiore	Chirurgi Ajutanti		
Roma . . .	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	13	6
Frosinone . .	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Viterbo . .	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Totale . .	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	2	15	8
Cavalli . . .	2	2	3	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»

PICCOLO STATO MAGGIORE

PICCOLO STATO MAGGIORE							
RESIDENZA	GRADUALE				Totale	Cavalli	
	Ajutante sott' Uffiziale Direttore del Concerto	Maresciallo d'Alloggio a Cavallo Veterinario	Maresciallo d'Alloggio a Cavallo Cavallerizzo	Brigadiere a Cavallo Tromba			
ROMA	1	1	1	1	4	3	
Totale . . .	1	1	1	1	4	3	
Cavalli	»	1	1	1	»	3	

SEZIONE

DIRAMAZIONE			Marescialli Capi	Marescialli d'Allog. a piedi	Brigadieri a piedi	Vice Brig. a piedi	Totale
Concerto residente in Roma			»	»	»	»	»
Collaboratori negli uffici del	Ministero delle Armi		1	1	1	»	3
	Direttore Generale di Polizia		»	1	1	1	3
	Comando di Legione		1	2	2	3	8
	Tenente Colonnello incaricato ai Ruoli		1	1	1	»	3
	Amministrazione Centrale		1	2	3	3	9
	Comando della	1.ª Suddivisione	»	1	2	1	4
		2.ª Id.	»	1	1	1	3
		3.ª Id.	»	1	1	1	3
	Incarico d'abbigliamento		»	2	1	1	4
	Amministrazione	Stato Maggiore, Piccolo Stato Maggiore, Sezione fuori rango	»	1	»	1	2
	Incarico all'	Armamento e Casermaggio	»	»	1	1	2
Totale			4	13	14	13	44

FUORI RANGO

FUORI RANGO						
CONCERTO						TOTALE GENERALE
Sotto Capo	Concertisti di Classe			Appendisti	TOTALE	
	1.ª	2.ª	3.ª			
1	8	8	12	10	39	39
»	»	»	»	»	»	3
»	»	»	»	»	»	3
»	»	»	»	»	»	8
»	»	»	»	»	»	3
»	»	»	»	»	»	9
»	»	»	»	»	»	4
»	»	»	»	»	»	3
»	»	»	»	»	»	3
»	»	»	»	»	»	4
»	»	»	»	»	»	2
»	»	»	»	»	»	2
						44
1	8	8	12	10	39	83

1. COMPAGNIA

COMPAGNIA	TENENZE SEZIONI BRIGATE E DISTACCAMENTI			CAPITANO in 1.ª	CAPITANO in 2.ª	TENENTI in 1.ª	TENENTI in 2.ª	Maresciallo Capo
1ª COMPAGNIA DI ROMA	Comandante la Compagnia in Roma . .			1	»	»	»	»
	Amministrazione — Id . .			»	»	»	»	1
	Tenenza de' SS. PP. AA.	Sezione	Vaticano . .	»	»	1	»	»
		Brigata *)	Zecca . . .	»	»	»	»	»
		Distac.	Castel Gandolfo	»	»	»	»	»
		Sezione	Quirinale . .	»	»	»	»	»
	Tenenza Governo	Sezione	Campo Marzo .	»	»	»	»	»
		Distac. *	Tor di Quinto .	»	»	»	»	»
		Brigate	Colonna . .	»	»	»	»	»
			Governo . .	»	»	»	1	»
			Civile . . .	»	»	»	»	»
		Sezione	Carceri nuove.	»	»	»	»	»
ATTUALE 1.ma		Brigata	Ponte . . .	»	»	»	»	»
	Totale			1	»	1	1	1

DI ROMA

GRADUALE																TOTALE			TOTALE GENERALE	CAVALLI		Figli di Truppa
FORIERI						MARESC. a		BRIGAD. a		VICE BRIG. a		GENDARMI a		TROMBE a			TRUPPA a					
MARESC. a		BRIGAD. a		VICE BRIG. a																		
Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Ufiziali	Cavallo	Piedi		d'Ufficiali	di Truppa	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	»	2
»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	1	1	18	13	1	»	1	22	15	38	1	22	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	7	»	»	»	»	9	9	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1	10	»	»	»	1	12	13	»	1	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	12	»	»	»	»	14	14	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	12	»	»	»	»	14	14	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	2	13	»	1	1	2	17	20	1	2	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	10	»	»	»	»	12	12	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	12	»	»	»	»	14	14	»	»	»
»	1	»	1	»	1	1	7	1	5	1	9	21	104	1	1	3	25	130	158	3	25	2

2ª COMPAGNIA

COMPAGNIE	TENENZE SEZIONI BRIGATE E DISTACCAMENTI			Capitano in 1ª	Capitano in 2ª	Tenenti in 1ª	Tenenti in 2ª	Maresciallo Capo
2.ª COMPAGNIA DI ROMA	Comandante la Compagnia in Roma			»	1	»	»	»
	Amministrazione			»	»	»	»	1
	Tenenza Monti	Sezione	Monti	»	»	1	»	»
		Brigate	Termini	»	»	»	»	»
			S. Giovanni. . . .	»	»	»	»	»
		Sezione	Campidoglio . . .	»	»	»	»	»
		Brigate *	Campitelli	»	»	»	»	»
			Sette Sale	»	»	»	»	»
		Distac. *	Finocchio	»	»	»	»	»
	Tenenza S. Eustachio	Sezione	S. Eustachio . . .	»	»	»	1	»
		Brigata	S. Angelo	»	»	»	»	»
		Sezione	Trevi.	»	»	»	»	»
		Brigata	Pigna.	»	»	»	»	»
ATTUALE 6.ª								
	TOTALE . . .			»	1	1	1	[illegible]

DI ROMA

Forieri Maresc. a Cavallo	Forieri Maresc. a Piedi	Forieri Brigad. a Cavallo	Forieri Brigad. a Piedi	Forieri Vice Brig. a Cavallo	Forieri Vice Brig. a Piedi	Maresc. a Cavallo	Maresc. a Piedi	Brigad. a Cavallo	Brigad. a Piedi	Vice Brig. a Cavallo	Vice Brig. a Piedi	Gendarmi a Cavallo	Gendarmi a Piedi	Trombe a Cavallo	Trombe a Piedi	Totale Ufficiali	Totale Truppa a Cavallo	Totale Truppa a Piedi	Totale generale	Cavalli d'Ufficiali	Cavalli di Truppa	Figli di Truppa
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	»	2
»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	4	18	»	1	1	5	21	27	1	5	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	13	»	»	»	»	16	16	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	7	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	16	»	»	»	»	18	18	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	10	»	»	»	»	12	12	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	11	»	1	1	»	14	15	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	8	»	»	»	»	10	10	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	12	»	»	»	»	14	14	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	8	»	»	»	»	10	10	»	»	»
»	1	»	1	»	1	1	5	»	5	»	10	4	110	»	2	3	5	136	144	3	5	2

3.ª COMPAGNIA

COMPAGNIA	TENENZE SEZIONI BRIGATE E DISTACCAMENTI	Capitano in 1ª	Capitano in 2ª	Tenenti in 1ª	Tenenti in 2ª	Maresciallo Capo
3ª. COMPAGNIA DI ROMA	Comandante la Compagnia di Roma	1	»	»	»	»
	Amministrazione	»	»	»	»	1
	Tenenza di Trastevere — Brigata { Borgo	»	»	»	»	»
	Sezione { Trastevere	»	»	1	»	»
	Distacc.* { Giustiniana	»	»	»	»	»
	Brigate { Ripa	»	»	»	»	»
	Brigate { Longara	»	»	»	»	»
	Sezione * { S. Michele	»	»	»	»	»
	Brigata * { Fabbrica Tabacchi	»	»	»	»	»
	Distacc. { Fiumicino	»	»	»	»	»
	Tenenza Regola — Sezione { Regola	»	»	»	1	»
	Brigata { Parione	»	»	»	»	»
ATTUALE 7.ª	TOTALE	1	»	1	1	1

DI ROMA

GRADUALE																			TOTALE GENERALE	CAVALLI		Figli di Truppa
FORIERI						MARESC. a		BRIGAD. a		VICE BRIG' a		GENDARMI a		TROMBE a		TOTALE						
MARESC. a		BRIGAD. a		VICE BRIG. a													TRUPPA a					
Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Ufficiali	Cavallo	Piedi		d'Ufficiali	di Truppa	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	2
»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	5	4	»	»	»	7	5	12	»	7	»
»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	4	8	»	1	1	6	10	17	1	6	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	10	»	»	»	»	12	12	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	7	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	12	»	»	»	»	15	15	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	9	»	1	1	»	12	13	1	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	12	»	»	»	»	14	14	»	»	»
»	1	»	1	»	1	2	3	»	6	2	6	9	74	»	2	3	13	95	111	3	13	2

4ª COMPAGNIA

COMPAGNIA	TENENZE	SEZIONI BRIGATE E DISTACCAMENTI		Capitano in 1ª	Capitano in 2ª	Tenenti in 1ª	Tenenti in 2ª	Maresciallo Capo.
4.ª COMPAGNIA DI COMARCA	Comandante la Compagnia in Roma			»	1	»	»	»
		Amministrazione id.		»	»	»	»	1
Testa di Compagnia Residenza in Roma	Tenenza di Comarca	Sezione	di Comarca in Roma	»	»	1	»	»
		Brigata	Bracciano	»	»	»	»	»
		Distacc.	* Oriolo	»	»	»	»	»
		Sezione	Monterosi	»	»	»	»	»
		Brigata	Castel nuovo di porto	»	»	»	»	»
		Distacc.	* Rignano	»	»	»	»	»
			* Nazzano	»	»	»	»	»
			* Turrita	»	»	»	»	»
		Sezione	Campagnano	»	»	»	»	»
		Distacc.	* Baccano	»	»	»	»	»
			* Merluzza	»	»	»	»	»
			* Fiano	»	»	»	»	»
		Sezione	Monterotondo	»	»	»	»	»
		Distacc.	Correse	»	»	»	»	»
ATTUALE 2ª DI COMARCA	Tenenza di Albano	Sezione	Albano	»	»	»	1	»
		Brigata	Marino	»	»	»	»	»
		Distacc.	* Ariccia	»	»	»	»	»
			* Due Santi	»	»	»	»	»
		Sezione	Frascati	»	»	»	»	»
		Distacc.	Rocca di papa	»	»	»	»	»
			Montecompatri	»	»	»	»	»
			Colonna	»	»	»	»	»
		Sezione	Genzano	»	»	»	»	»
		Distacc.	* Civitalavinia	»	»	»	»	»
			Cecchina	»	»	»	»	»
			* Fajola	»	»	»	»	»
		Sezione	Nettuno	»	»	»	»	»
		Distacc.	Anzio	»	»	»	»	»
			Carroceto	»	»	»	»	»
			TOTALE	»	1	1	1	1

DI COMARCA

GRADUALE																			TOTALE GENERALE	CAVALLI		Figli di Truppa
Forieri						Maresc. a		Brigad. a		Vice Brig. a		Gendarmi a		Trombe a		Totale						
Maresc. a		Brigad. a		Vice Brig. a													Truppa a					
Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Ufficiali	Cavallo	Piedi		d'Ufficiali	di Truppa	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	»	2
»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	2	9	»	1	1	4	11	16	1	4	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2	6	»	»	»	3	7	10	»	3	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	8	»	»	»	»	10	10	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	8	»	»	»	»	10	10	»	»	»
»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	4	7	»	1	1	5	10	16	1	5	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	10	»	»	»	»	12	12	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	2	6	»	»	»	3	8	11	»	3	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6	»	»	»	»	7	7	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
	1	»	1	»	1	2	7	1	6	2	23	10	139	»	2	3	15	181	199	3	15	2

5ª COMPAGNIA

COMPAGNIA	TENENZE SEZIONI BRIGATE E DISTACCAMENTI			Capitano in 1ª	Capitano in 2ª	Tenenti in 1ª	Tenenti in 2ª	Marescialli Capi
5ª COMPAGNIA DI TIVOLI	Comandante la Compagnia - in Tivoli			1	»	»	»	»
	Amministrazione			»	»	»	»	1
Provincia di Comarca	Tenenza di Tivoli	Sezione	Tivoli	»	»	1	»	»
		Brigate	Monticelli	»	»	»	»	»
			* S. Polo	»	»	»	»	»
			* Vicovaro	»	»	»	»	»
			* Gerano	»	»	»	»	»
		Sezione	Subiaco	»	»	»	»	»
		Brigate	* Cervara	»	»	»	»	»
			* Licenza	»	»	»	»	»
			* Vivaro	»	»	»	»	»
			Arsoli	»	»	»	»	»
		Sezione	Palombara	»	»	»	»	»
		Brigate	* Nerola	»	»	»	»	»
			* Monteflavio	»	»	»	»	»
	Tenenza di Palestrina	Sezione	Palestrina	»	»	»	1	»
		Brigate	Zagarolo	»	»	»	»	»
			Poli	»	»	»	»	»
			Valverina	»	»	»	»	»
		Sezione	* Genazzano	»	»	»	»	»
			S. Vito	»	»	»	»	»
		Brigate	Olevano	»	»	»	»	»
			Civitella	»	»	»	»	»
			Cave	»	»	»	»	»
ATTUALE 9.ª								
	TOTALE			1	»	1	1	1

DI TIVOLI

GRADUALE																			TOTALE GENERALE	CAVALLI		Figli di Truppa
FORIERI						MA-RESC. a		BRI-GAD. a		VICE-BRIG. a		GENDARMI a		TROM-BE a		TOTALE						
MA-RESC. a		BRI-GAD. a		VICE BRIG. a												Ufficiali	TRUPPA a					
Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi		Cavallo	Piedi		d'Ufficiali	di Truppa	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	»	2
»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	1	6	8	»	1	1	8	11	20	1	8	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	12	»	»	»	»	14	14	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	1	3	5	»	1	1	4	8	13	1	4	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	7	»	»	»	1	7	8	»	1	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	1	»	1	»	1	1	4	2	9	1	16	9	110	»	2	3	13	145	161	3	13	2

6.ª COMPAGNIA

COMPAGNIA	TENENZE SEZIONI BRIGATE E DISTACCAMENTI			Capitano in 1ª	Capitano in 2ª	Tenenti in 1ª	Tenenti in 2ª	Maresciallo Capo
6.ª COMPAGNIA DI VELLETRI	Comandante la Compagnia in Velletri			»	1	»	»	»
	Amministrazione. id.			»	»	»	»	1
	Tenenza di Velletri	Sezione	Velletri	»	»	1	»	»
			* Piazza del Piano	»	»	»	»	»
		Brigate	Cisterna	»	»	»	»	»
			Cori	»	»	»	»	»
			* Rocca Massima	»	»	»	»	»
		Distacc.	* Giulianello	»	»	»	»	»
			* Castelle	»	»	»	»	»
		Sezione	S. Gennaro	»	»	»	»	»
		Brigata	* Valmontone	»	»	»	»	»
			* Montefortino	»	»	»	»	»
		Distacc.	* Lugnano	»	»	»	»	»
			Lariano	»	»	»	»	»
		Sezione	* Segni	»	»	»	»	»
		Brigate	Carpineto	»	»	»	»	»
			Montelanico	»	»	»	»	»
	Tenenza di Terracina	Sezione	Terracina	»	»	»	1	»
			* Canneto	»	»	»	»	»
		Distacc.	Epitaffio	»	»	»	»	»
			* Tor-tre ponti	»	»	»	»	»
		Sezione	Sezze	»	»	»	»	»
			Sermoneta	»	»	»	»	»
ATTUALE 3.ª DI VELLETRI			Bassiano	»	»	»	»	»
		Brigate	* Norma	»	»	»	»	»
			* Bocca di fiume	»	»	»	»	»
		Distacc.	* Orsini	»	»	»	»	»
	TOTALE			»	1	1	1	1

DI VELLETRI

GRADUALE																			TOTALE GENERALE	Cavalli		Figli di Truppa
FORIERI																TOTALE						
MARESCIAL. a		BRIGAD. a		VICE-BRIG. a		MARESCIAL- a		BRIGAD. a		VICE-BRIG. a		GENDARMI a		TROMBE a			Truppa a			d' Ufficiali	di Truppa	
Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Ufficiali	Cavallo	Piedi				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	»	2
»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	1	2	5	17	»	1	1	8	21	30	1	8	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	2	5	»	»	»	3	6	9	»	3	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	1	3	6	»	1	1	5	9	15	1	5	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	4	»	»	»	1	4	5	»	1	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	»	4	»	4	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	10	»	»	»	»	12	12	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	»	4	»	4	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	1	»	1	»	1	2	3	1	8	6	17	16	110	»	2	3	25	144	172	3	25	2

7. COMPAGNIA

COMPAGNIA	TENENZE	SEZIONI BRIGATE E DISTACCAMENTI		Capitano in 1ª	Capitano in 2ª	Tenenti in 1ª	Tenenti in 2ª
7. COMPAGNIA DI FROSINONE	Comandante la Compagnia in Frosinone			1	»	»	»
	Amministrazione — Id			»	»	»	»
	Tenenza di Frosinone	Sezione	Frosinone	»	»	1	»
		Brigata	Ceprano	»	»	»	»
		Distacca. *	Ripi	»	»	»	»
		Distacca. *	Poli	»	»	»	»
			Stazione Ceprano	»	»	»	»
		Sezione	Alatri	»	»	»	»
		Brigate	Veroli	»	»	»	»
		Brigate	Monte S. Giovanni	»	»	»	»
		Distacca. *	Bauco	»	»	»	»
		Distacca. *	Porrino	»	»	»	»
	Tenenza di Anagni	Sezione	Anagni	»	»	»	»
		Brigata	Paliano	»	»	»	»
		Distacca.	Piglio	»	»	»	»
		Sezione	Ferentino	»	»	»	»
		Distacca. *	Supino	»	»	»	»
		Sezione	Guarcino	»	»	»	»
		Brigata	Filettino	»	»	»	»
		Distacca. *	Anticoli	»	»	»	»
		Distacca. *	Morolo	»	»	»	»
	Tenenza di Ceccano	Sezione	Ceccano	»	»	»	1
		Distacca. *	Patrica	»	»	»	»
		Sezione	Piperno	»	»	»	»
		Brigata	Sonnino	»	»	»	»
		Distacca.	Prosseli	»	»	»	»
		Sezione	Vallecorsa	»	»	»	»
ATTUALE 4 DI FROSINONE		Distacca. *	S. Lorenzo	»	»	»	»
		Distacca. *	Rocca Gorga	»	»	»	»
			TOTALE	1	»	1	1

DI FROSINONE

GRADUALE																			TOTALE GENERALE	CAVALLI		Figli di Truppa
FORIERI						MA-RESC. a		BRI-GAD. a		VICE BRIG. a		GENDAR-MI a		TROM-BE a		TOTALE						
MA-RESC. a		BRI-GAD a		VICE BRIG. a													TRUPPA a					
Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Ufficiali	Cavallo	Piedi		d'Ufficiali	di Truppa	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	»	2
»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	1	1	6	19	»	1	1	9	22	32	1	9	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	10	»	»	»	»	12	12	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	7	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	10	»	»	»	»	12	12	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	10	»	»	»	»	12	12	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	10	»	»	»	»	12	12	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	2	12	»	1	1	3	15	19	1	3	»
»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	3	5	»	»	»	4	6	10	»	4	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	10	»	»	»	»	12	12	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	10	»	»	»	»	12	12	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	5	»	»	»	»	7	7	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	3	7	»	1	1	4	10	15	1	4	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	8	»	»	»	»	10	10	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	10	»	»	»	»	12	12	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	1	»	1	»	1	1	10	2	10	3	21	14	189	»	3	4	20	237	261	4	20	2

8ª COMPAGNIA

Compagnia	Tenenze	Sezioni Brigate e Distaccamenti		Capitano in 1ª	Capitano in 2ª	Tenente in 1ª	Tenente in 2ª	Maresciallo Capo
8.ª Compagnia di Viterbo	Comandante la Compagnia in Viterbo			»	1	»	»	»
	Amministrazione Id.			»	»	»	»	1
	Tenenza di Viterbo	Sezione	Viterbo	»	»	1	»	»
		Brigate	* S. Martino	»	»	»	»	»
			* Bagnaja	»	»	»	»	»
			Vitorchiano	»	»	»	»	»
			Pianscarano	»	»	»	»	»
		Distaccam.	Montagna	»	»	»	»	»
		Sezione	* Montefiascone	»	»	»	»	»
		Brigate	* Grotte S. Stefano	»	»	»	»	»
			* Capo di Monte	»	»	»	»	»
			Bolseno	»	»	»	»	»
		Sezione	Bagnorea	»	»	»	»	»
		Brigate	* Celleno	»	»	»	»	»
			* Castiglione	»	»	»	»	»
			* Civitella d'Agliano	»	»	»	»	»
		Distaccam.	Capraccia	»	»	»	»	»
	Tenenza di Acquapendente	Sezione	Acquapendente	»	»	»	1	»
		Brigate	* Onano	»	»	»	»	»
			* Grotte di Castro	»	»	»	»	»
			* S. Lorenzo	»	»	»	»	»
			Latera	»	»	»	»	»
		Sezione	Gradoli	»	»	»	»	»
		Brigate	* Valentano	»	»	»	»	»
			* Pianzano	»	»	»	»	»
			Ischia	»	»	»	»	»
Attual 5ª di Viterbo			Farnese	»	»	»	»	»
		Sezione	* Canino	»	»	»	»	»
		Brigate	* Toscanella	»	»	»	»	»
			* Cellere	»	»	»	»	»
		Distacc.	* Abbadia	»	»	»	»	»
			Totale	»	1	1	1	1

DI VITERBO

GRADUALE																			TOTALE GENERALE	CAVALLI		Figli di Truppa
FORIERI						MA-RESC. a		BRI-GAD. a		VICE-BRIG. a		GENDARMI a		TROM-BE a		TOTALE						
MA-RESC. a		BRI-GAD. a		VICE BRIG. a													TRUPPA a					
Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Ufficiali	Cavallo	Piedi		d'Ufficiali	di Truppa	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	»	2
»	»	»	»	»	»	1	1	1	1	1	1	10	16	»	1	1	13	20	34	1	13	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	7	»	»	»	»	9	9	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	3	5	»	1	1	4	8	13	1	4	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	1	»	1	»	1	1	6	1	6	2	24	13	125	»	2	3	17	167	187	3	17	2

8

.9ª COMPAGNIA

COMPAGNIA	TENENZE SEZIONI BRIGATE E DISTACCAMENTI			Capitano in 1ª	Capitano in 2ª	Tenenti in 1ª	Tenenti in 2ª	Maresciallo Capo
9.ª COMPAGNIA DI RONCIGLIONE	Comandante la Compagnia in Ronciglione			1	»	»	»	»
	Amministrazione			»	»	»	»	1
Provincia di Viterbo	Tenenza di Ronciglione	Sezione	Ronciglione	»	»	1	»	»
		Brigata	Sutri	»	»	»	»	»
		Distacc *	Barbarano	»	»	»	»	»
			Montagna Posta	»	»	»	»	»
		Sezione	Vetralla	»	»	»	»	»
		Distacc. *	Alcinello	»	»	»	»	»
		*	Capranica	»	»	»	»	»
		*	Terrarossa	»	»	»	»	»
		*	S. Rocco	»	»	»	»	»
		Brigata	Soriano	»	»	»	»	»
		Distacc.	Vignanello	»	»	»	»	»
		Brigata	Caprarola	»	»	»	»	»
		Distacc.	Canepina	»	»	»	»	»
	Tenenza di Civita Castellana	Sezione	Civita Castellana	»	»	»	1	»
		Brigata	Nepi	»	»	»	»	»
		Distacca. *	Gallese	»	»	»	»	»
		*	Bomarzo	»	»	»	»	»
		*	Ponteminchione	»	»	»	»	»
		*	Pucciaga	»	»	»	»	»
ATTUALE 8.ª DI RONCIGLIONE		Sezione	Orte	»	»	»	»	»
		Distacc.	Stazione di Orte	»	»	»	»	»
		*	Sassacci	»	»	»	»	»
		*	Borghetto	»	»	»	»	»
	TOTALE			1	»	1	1	1

DI RONCIGLIONE

GRADUALE																			TOTALE GENERALE	CAVALLI		Figli di Truppa
FORIERI						MARESC. a		BRIGAD. a		VICE BRIG. a		GENDARMI a		TROMBE a		TOTALE						
MARESC. a		BRIGAD. a		VICE BRIG. a												Ufficiali	TRUPPA a					
Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi		Cavallo	Piedi		d'Ufficiali	di Truppa	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	»	2
»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	1	4	5	»	1	1	7	7	15	1	7	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	4	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	4	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	3	4	»	1	1	4	7	12	1	4	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	4	4	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	7	»	»	»	»	9	9	»	»	»
	1	»	1	»	1	1	4	1	5	2	21	7	91	»	2	3	11	127	141	3	11	2

10.ª COMPAGNIA

COMPAGNIA	TENENZE SEZIONI BRIGATE E DISTACCAMENTI			Capitano in 1ª	Capitano in 2ª	Tenenti in 1ª	Tenenti in 2ª
10ª. COMPAGNIA DI CIV. VECCHIA	Comandante la Compagnia di Civita Vecchia . .			»	1	»	»
	Amministrazione			»	»	»	»
	Tenenza di Civ. Vecchia	Sezione	Civita Vecchia . . .	»	»	1	»
		Brigate	Stazione	»	»	»	»
			Palo	»	»	»	»
			Manziana.	»	»	»	»
		Distacc.	Cervetri	»	»	»	»
	Tenenza di Corneto	Sezione	Corneto	»	»	»	1
		Brigate	Tolfa	»	»	»	»
			Allumiere	»	»	»	»
		Distacc.	Montalto.	»	»	»	»
			Monteromano . . .	»	»	»	»
ATTUALE TEN.ª ISOLATA DI CIV. VECCHIA							
	TOTALE. . .			»	1	1	1

DI CIVITAVECCHIA

GRADUALE																					
Forieri					Maresc. a		Brigad. a		Vice Brig. a		Gendarmi a		Trombe a		Totale			Totale generale	Cavalli		Figli di Truppa
Maresc. a	Brigad. a		Vice Brig. a													Truppa a					
Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Ufficiali	Cavallo	Piedi		d'Ufficiali	di Truppa	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	»	2
»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	3	6	26	»	1	1	8	31	40	1	8	»
»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	6	»	»	»	»	7	7	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	5	»	»	»	»	6	6	»	»	»
»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	3	8	»	1	1	5	10	16	1	5	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	»	»	»	5	5	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	6	»	»	»	»	8	8	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	6	»	»	»	»	7	7	»	»	»
	»	1	»	1	2	1	»	7	2	7	9	75	»	2	3	13	96	112	3	13	2

11.a 12.a COMPAGNIE MOBILI

Compagnie	Composizione	Capitano in 1a	Capitano in 2a	Tenente in 1a	Tenente in 2a
11.a Compagnia mobile	Comandante la Compagnia	1	»	»	»
	Amministrazione	»	»	»	»
	Forza	»	»	1	1
Attuale 10.a Compagnia	Totale	1	»	1	1
12.a Compagnia mobile	Comandante la Compagnia	»	1	»	»
	Amministrazione	»	»	»	»
	Forza	»	»	1	1
Attuale 11.a Compagnia Mobile in Colonna a Veroli	Totale	»	1	1	1

11.a E 12.a COMPAGNIE MOBILI

GRADUALE																			TOTALE GENERALE	Cavalli		Figli di Truppa
FORIERI																TOTALE						
MARESCIAL. a		BRIGAD. a		VICE-BRIG. a		MARESCIAL. a		BRIGAD. a		VICE-BRIG. a		GENDARMI a		TROMBE a			Truppa a					
Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Cavallo	Piedi	Ufficiali	Cavallo	Piedi		d'Ufficiali	di Truppa	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	»	2
»	»	»	»	»	»	»	4	»	4	»	4	»	102	»	2	2	»	116	118	2	»	»
»	1	»	1	»	1	»	4	»	4	»	4	»	102	»	2	3	»	120	123	3	»	2
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	»	2
»	»	»	»	»	»	»	4	»	4	»	4	»	102	»	2	2	»	116	118	2	»	»
»	1	»	1	»	1	»	4	»	»	»	4	»	102	»	2	3	»	120	123	3	»	2

COMPAGNIA

COMPAGNIA	COMPOSIZIONE	CAPITANO in 1.ª	CAPITANO in 2.ª	TENENTI in 1.ª	TENENTI in 2.ª	Maresciallo Capo
Di deposito	Comandante la Compagnia in Roma . .	»	1	»	»	»
	Amministrazione — Id . .	»	»	»	»	1
	Forza	»	»	1	1	»
Attuale 12ª Compagnia		»	1	1	1	1

DI DEPOSITO

Forieri Maresc. a Cavallo	Forieri Maresc. a Piedi	Forieri Brigad a Cavallo	Forieri Brigad a Piedi	Forieri Vice brig. a Cavallo	Forieri Vice brig. a Piedi	Maresc. a Cavallo	Maresc. a Piedi	Brigad. a Cavallo	Brigad. a Piedi	Vice brig. a Cavallo	Vice brig. a Piedi	Gendarmi a Cavallo	Gendarmi a Piedi	Trombe a Cavallo	Trombe a Piedi	Totale Ufficiali	Totale Truppa a Cavallo	Totale Truppa a Piedi	Totale generale	Cavalli d'Ufficiali	Cavalli di Truppa	Figli di Truppa
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	»	2
»	»	»	»	»	»	»	4	»	4	»	4	»	87	»	2	2	»	101	103	2	»	[illegible]
»	1	»	1	»	1	»	4	»	4	»	4	»	87	»	2	3	»	105	108	3	»	2

SQUA

Squadrone	COMPOSIZIONE	Capitano in 1a	Capitano in 2a	Tenente in 1a	Tenente in 2a	Maresciallo Capo Montato	Maresciallo Capo Smontato
Squadrone	Comandante lo Squadrone in Roma	1	»	»	»	»	»
	Amministrazione Id.	»	»	»	»	»	1
	Forza.	»	1	2	2	»	»
Attuale 1.° Squadrone							
	Totale	1	1	2	2	»	1

DRONE

GRADUALE																			TOTALE GENERALE	CAVALLI		Figli di Truppa
FORIERI						MA-RESC.		BRI-GAD.		VICE BRIG.		GEN-DARMI		TROM-BE		TOTALE						
MA-RESC.		BRI-GAD.		VICE BRIG.													TRUPPA					
Montati	Smontati	Montati	Smontati	Montati	Smontati	Montati	Smontati	Montati	Smontati	Montati	Smontati	Montati	Smontati	Montati	Smontati	Ufficiali	Montata	Smontata		d'Ufficiali	di Truppa	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»
»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	»	2
»	»	»	»	»	»	8	»	8	»	8	»	90	20	4	»	5	118	20	143	5	118	»
»	1	»	1	»	1	8	»	8	»	8	»	90	20	4	»	6	118	24	148	6	118	2

(N. 13.) *Ordine circolare del Ministero dell'Interno N. 22582 che dà alcune norme e disposizioni per meglio regolare i contratti de' pupilli, de' minori, degl'interdetti e delle donne.*

12 marzo 1866

A rendere più spediti, meno dispendiosi, e meglio tutelati i contratti dei pupilli, dei minori, degli interdetti, e delle donne, la Santità di Nostro Signore, udito il Consiglio di Stato, ed il Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di emanare le seguenti disposizioni:

§. 1. La procedura tracciata nei §§. 20, 21, 22 e 23 della Notificazione 11 marzo 1854 (*) pei contratti non eccedenti gli scudi cinquanta è estesa a tutti i contratti sino a qualunque somma; tolto in ogni caso l'obbligo alla parte di fare estrarre dalla Cancelleria la copia autentica dei rescritti e del verbale, di cui parla la prima parte del detto §. 23; e salve le nuove prescrizioni che qui appresso si enunciano.

§. 2. In tutti i contratti di qualunque valore che abbisognino delle solennità,

1. È rimesso al prudente arbitrio del Giudice di nominare anche tre, o quattro prossimiori, secondo le circostanze; e, qualora essi non siano nel luogo, o non possano comodamente accedervi, saranno deputati gli affini, o

(*) Veggasi il volume della Collezione anno 1854. pag. 22

persone probe, alle quali sia noto l'individuo che dimanda il permesso a contrattare, e la sua condizione. In difetto si nominerà un curatore.

2. Nei contratti delle donne maritate dovranno sempre interpellarsi i prossimiori, o le altre persone di cui nel precedente *N.* 1; oltre il marito, quando non abbia interesse nel contratto.

3. Se il permesso sarà richiesto da un figlio di famiglia, basterà che sia assistito dal padre, ove non abbia interesse nel contratto. In caso diverso si procederà come al citato *N.* 1.

§. 3. I documenti provanti la utilità, o necessità del contratto, saranno esibiti in Cancelleria per essere esaminati anche dalle persone da interpellarsi, facendosene menzione nel verbale. Per tale esibizione saranno esenti dal registro, ma dovranno esservi sottoposti se si richiamassero, o se ne usasse, sia nel contratto da stipularsi in sequela del decreto, sia in altri atti.

§. 4. Nei contratti non eccedenti la somma di scudi duecento l'intiero processo, contenente la memoria, i rescritti, il verbale, e decreto, sarà sottoposto al registro fisso di bajocchi venti; e per le tasse ed emolumenti di Cancelleria, compresa qualunque funzione di accessi, sessioni, assistenze, scritturazione, e copia autentica, si pagherà in Roma scudo uno,

ed in provincia bajocchi settantacinque; oltre il rimborso del registro, della carta da bollo, e del repertorio. Pei contratti superiori agli scudi duecento la tassa di registro dell'intiero processo è fissata in bajocchi quaranta, ed alla Cancelleria, pei titoli ed atti di cui sopra, si dovranno in Roma scudi due, ed in Provincia scudo uno e bajocchi cinquanta, salvo sempre il rimborso del registro, della carta da bollo, e del repertorio, come si è detto.

§. 5. Il Giudice proseguirà ad esercitare gratuitamente il suo nobile officio nei contratti, che non superano la somma di scudi cinquanta. (*)

§. 6. Rimangono esenti da ogni solennità i contratti non eccedenti il valore di scudi dieci.

§. 7. Colle sole forme e solennità espresse nei precedenti §§. potranno essere autorizzate le donne anche alla totale distrazione della dote, quando non eccede la somma di scudi duecento.

§. 8. Il presente ordine circolare avrà effetto dal giorno 1° del venturo maggio, e dovrà tenersi affisso nelle Cancellerie di tutti i giudici e tribunali dello Stato.

Dal Ministero dell'Interno il 12 marzo 1866.

Il Ministro
L. A. De-Witten

(*) Veggasi il Volume XIII. del 1859. pag. 104.

(N. 14.) *Ordine circolare del Ministero dell'Interno* N. 22583. *Sull' incominciamento della prescrizione per gli effetti della recidiva nei delitti.*

A togliere ogni dubbio sull' incominciamento della prescrizione, per gli effetti della recidiva, nel caso che sia intervenuta una grazia Sovrana, la Santità di Nostro Signore, inteso il Consiglio dei Ministri, si è degnata di dichiarare, che il tempo di detta prescrizione decorre dalla data del rescritto di grazia, se totale sia la condonazione della pena, ovvero dal termine di questa, quando sia stata ridotta o commutata.

Ciò serva d' intelligenza e norma a tutti i Tribunali e Giusdicenti dello Stato.

Dal Ministero dell'Interno li 12 marzo 1866.

Il Ministro
L. A. De Witten

(N.15·) *È proibita la estrazione dallo Stato dei grassi di majale ec.*

15 MARZO 1866

EDITTO

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore PIO PAPA IX.
Segretario di Stato.

A viemmeglio tutelare l'interesse pubblico in ordine al consumo interno, la Santità di Nostro Signore, inteso il Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, siccome pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome, quanto appresso;

È divietata, sino a nuova disposizione, la estrazione dallo Stato dei *grassi di majale anche in strutto.*

Il Tesoriere generale Ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione.

Roma 15 marzo 1866.

G. CARD. ANTONELLI

* (N. 1.) *Proroga per un altro anno dell'abbuono sul prezzo del sale occorrente per la salagione dei pesci di mare.* (Notificazione del Ministero delle Finanze 24 Aprile 1866, simile a quella riportata per esteso nel volume del 1861 a pag. 7.)

(*) (N. 2.) *Disposizioni pel pagamento dei censi, e canoni camerali da presentarsi nella Camera dei Tributi la vigilia e solennità de' gloriosi Ss. Apostoli Pietro e Paolo* (Editto dell'Emo Sig. Cardinale Camerlengo di S. Chiesa del 2 Maggio 1866 simile a quello degli altri anni riportato per intiero nel volume del 1861 a pag. 11).

(N. 3.) *Si permette senza dazio l' esportazione all' estero delle uve, del mosto, dei vini comuni e dell' aceto.*

3 MAGGIO 1866

EDITTO

GIACOMO *della S. Romana Chiesa* CARDINALE ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX
Segretario di Stato

Cessate le straordinarie circostanze che suggerirono di proibire la estrazione dei prodotti

dei vigneti dello Stato, la Santità di Nostro Signore, udito il parere del Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, siccome pubblichiamo nel sovrano suo nome, quanto appresso.

È permessa la esportazione all'estero esente da dazio delle *uve*, del *mosto*, dei *vini comuni*, e dell'*aceto*.

Il Tesoriere Generale Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato li 3 maggio 1866.

G. Card. Antonelli

(*) (N. 4) *La fiera di assegna della Quercia presso Viterbo avrà luogo in quest' anno, secondo il consueto, e principiando il giorno* 21 *maggio terminerà la sera del dì* 4 *successivo giugno senza proroga alcuna, osservate le leggi e discipline doganali* (Notificazione del Ministero delle Finanze 7 maggio 1866).

(N. 5.) *Notificazione dell' Emo Segretario di Stato con la quale pubblica la Convenzione stabilita tra il Governo Pontificio e S. M. l' Imperatore de' Francesi Napoleone III. in aggiunta a quella del* 1.° *Aprile* 1853 *circa le corrispondenze postali.*

1 Giugno 1866

GIACOMO *della* S. R. C. CARD. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra,
della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PIO PAPA IX.
Segretario di Stato.

Essendo stata conchiusa e solennemente ratificata dal Sommo Pontefice Papa Pio IX e da Sua Maestà Napoleone III Imperatore dei Francesi una Convenzione addizionale alla Convenzione del dì 1.° Aprile 1853 circa le corrispondenze postali, la Santità di Nostro Signore ci ha ordinato di pubblicarla, affinchè essa abbia piena ed intiera osservanza, al quale effetto ne riportiamo qui appresso letteralmente il tenore.

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA'

Sua Santita' il regnante Sommo Pontefice Pio IX e sua Maesta' Napoleone III Imperatode' Francesi desiderosi di migliorare il servizio delle Corrispondenze fra gli Stati Pontificii e la Francia, hanno a tal effetto nominato per loro plenipotenziarii

Sua Santita' Pio IX.

Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Cardinale Giacomo Antonelli suo Segretario di Stato.
Sua Maesta' Napoleone III Imperatore de'francesi

S. E. il Sig. Conte Eugenio de Sartiges suo Ambasciatore presso la S. Sede.

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, sono convenuti ne' seguenti articoli:

ARTICOLO 1.°

Le competenze, o diritti applicabili al transito, o al trasporto fra la frontiera degli Stati Pontificii, e la frontiera di Francia, delle lettere, dei campioni di mercanzie, e delle stampe di ogni natura, che si trasmetteranno reciprocamente le Amministrazioni delle Poste dei due Stati, saranno sopportate dall' Officio speditore.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE TRINITÈ

Sa Sainteté Pie IX. et Sa Majesté Napoleon III. Empereur des français désirant améliorer le service des correspondances entre les Etats Pontificaux, et la France, ont nommé pour leurs Plenipotentiaires à cet effet, savoir.

Sa Saintete Pie IX.

Son Eminence le Cardinal Jacques Antonelli son Secrétaire d' Etat.

Sa Majesté Napoléon III. Empereur des français

Le Comte Eugène de Sartiges son Ambassadeur près le Saint Siège.

Les quels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne, et due forme, sont convenus des Articles suivants.

ARTICLE 1.er

Les redevances ou droits applicables au transit, ou transport, entre la frontiere de France, et la frontière des Etats Pontificaux des lettres, des échantillons de marchandises, et des imprimés de toute nature que se transmettront réciproquement les administrations des Postes des deux Etats, seront supportés par l'Office envoyeur.

ARTICOLO 2.°

Il prezzo di porto delle lettere ordinarie, cioè non assicurate, che saranno cambiate fra gli abitanti degli Stati Pontificii da una parte, e gli abitanti della Francia e dell'Algeria dall' altra, sarà regolato in conformità della tariffa seguente.

INDICAZIONE DELLE LETTERE		Prezzo del porto da pagarsi dal mittente di ogni lettera affrancata o dal destinatario di ogni lettera non affrancata e per ciascun peso di 10 gramme o frazione di 10 gramme	Somme da pagarsi per ciascuna lettera e per ciascun peso di 10 gramme o frazione di 10 gramme			
			dall' Amministrazione delle Poste di Francia all'Amministrazione delle Poste Pontificie		dall' Amministrazione delle Poste Pontificie all'Amministrazione delle Poste di Francia	
			Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificii	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificii
		fr. c.	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*
Lettere affrancate	della Francia e dell'Algeria per gli Stati Pontifici	60 centesi.	» 11	» 31	» »	» »
	degli Stati Pontifici per la Francia e l' Algeria.	12 bajoc.	» »	» »	» 49	» 29
Lettere non affrancate	della Francia, e dell' Algeria per gli Stati Pontifici	18 bajoc.	» »	» »	» 73	» 43
	degli Stati Pontifici per la Francia e l' Algeria.	90 centesi.	» 17	» 47	» »	» »

ARTICLE 2.

Le prix du port des lettres ordinaires, c' est à dire non chargées, qui seront échangées entre les habitants de la France, et de l' Algérie d' une part, et les habitants des Etats Pontificaux d' autre part, sera reglé conformement au tarif ci-après.

DESIGNATION DES LETTRES		Prix de port à payer par l'envoyeur de chaque lettre affranchie, ou par le destinataire de chaque lettre non affranchie et pour chaque poids de 10 grammes ou fraction de 10 grammes	Somme à payer pour chaque lettre et pour chaque poids de 10 grammes ou fraction de 10 grammes							
			par l' Administration des Postes de France à l' Administration des Postes Pontificales				par l'Administration des Postes Pontificales à l'Administration des Postes de France			
			Lettres trasmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France		Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux		Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France		Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux	
			fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Lettres affranchies	de la France et de l'Algérie pour les Etats Pontifi.	60 centim.	»	11	»	31	»	»	»	»
	des Etats Pontifi. pour la France et l'Algérie.	12 baloques	»	»	»	»	»	40	»	20
Lettres non affranchies	de la France et de l'Algerie pour les Etats Pontifi.	18 baloques	»	»	»	»	»	73	»	43
	des Etats Pontifi. pour la France et l'Algerie	90 centim.	»	17	»	47	»	»	»	»

Nel caso in cui il prezzo di transito menzionato di sopra all' articolo primo venisse ad esser modificato in modo da influire sopra le tasse fissate dal presente articolo, i due Governi prenderanno di comune accordo le disposizioni necessarie per far profittare il pubblico del beneficio di queste riduzioni.

ARTICOLO 3.°

Ciascuna lettera assicurata spedita dalla Francia o dall' Algeria per gli Stati Pontificii sarà assoggettata nella partenza, oltre alla tassa applicabile ad una lettera ordinaria affrancata dello stesso peso, ad un diritto fisso di *cinquanta centesimi*, e reciprocamente ciascuna lettera assicurata spedita dagli Stati Pontificii per la Francia e per l'Algeria sarà sottoposta nella partenza, oltre alla tassa applicabile ad una lettera ordinaria affrancata del medesimo peso, ad un diritto fisso *di dieci baiocchi.*

ARTICOLO 4.°

L'Amministrazione delle Poste di Francia pagherà all' Amministrazione delle Poste Ponficie, oltre il prezzo risultante dal precedente articolo 2.°, un diritto fisso di *quattordici centesimi* per ciascuna lettera assicurata che la detta Amministrazione delle Poste di Francia

Dans le cas ou le prix du transit susmentionné au premier article viendrait à être modifié de manière à influer sur les taxes fixées par le présent article, les deux Gouvernements prendraient d' un commun accord les mesures nécessaires pour faire profiter le public du bénéfice de ces reductions.

ARTICLE 3.

Toute lettre chargée expediée de la France, ou de l' Algérie pour les États Pontificaux supportera, au départ, en sus de la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie du même poids, un droit fixe de *cinquante centimes*, et reciproquement toute lettre chargèe expediée des Etats Pontificaux pour la France et l' Algérie supportera, au départ en sus de la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie du même poids, un droit fixe de *dix baïoques*.

ARTICLE 4.

L' Administration des Postes de France payera à l' Administration des Postes Pontificales, en sus du prix résultant de l' Article 2. précédent, un droit fixe de *quatorze centimes*

invierà all' Amministrazione delle Poste Pontificie.

Reciprocamente l' Amministrazione delle Poste Pontificie pagherà all' Amministrazione delle Poste di Francia, oltre il prezzo risultante dal precedente Articolo 2.°, un diritto fisso di *trentasei centesimi* per ogni lettera assicurata a destinazione della Francia, e dell' Algeria che la detta Amministrazione delle Poste Pontificie invierà all' Amministrazione delle Poste di Francia.

ARTICOLO 5.°

Il prezzo di porto dei Giornali ed altri stampati che saranno cambiati fra gli abitanti degli Stati Pontificii da una parte, e gli abitanti della Francia, e dell' Algeria dall'altra parte, sarà regolato in conformità della tariffa seguente:

pour tout lettre chargée, que la dite Administration des Postes de France livrera à l' Administration des Postes Pontificales.

Réciproquement l' Administration des Postes Pontificales payera à l' Administration des Postes de France, en sus du prix résultant de l' Article 2. précédent, un droit fixe de *trente six centimes* pour toute lettre chargée à destination de la France, et de l' Algérie, que la dite Administration des Postes Pontificales livrera à l'Administration des Postes de France.

ARTICLE 5.

Le prix du port des journaux et autres imprimés qui seront échangés entre les habitants de la France, et de l'Algérie d'une part, et les habitants des Etats Pontificaux d'autre part, sera réglé conformément au tarif ci-après:

NATURA ORIGINE, E DESTINAZIONE DEGLI OGGETTI AFFRANCATI		Tassa da pagarsi dal mittente per l'affrancamento di ciascun pacco portante un indirizzo particolare, e per ciascun peso di 40 gram. o frazione di 40 gram.	Somme da pagarsi per ogni pacco portante un indirizzo particolare e per ogni peso di 40 gramme o frazione di 40 gramme			
			dall' Amministraz. delle Poste di Francia all'Amministraz. delle Poste Pontificie		dall' Amministraz. delle Poste Pontificie all'Amministraz. delle Poste di Francia	
			Oggetti trasmessi per la via di terra o di mare a spese della Francia	Oggetti trasmessi per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificj	Oggetti trasmessi per la via di terra o di mare a spese della Francia	Oggetti trasmessi per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificj
			fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Giornali ed altri stampati	della Francia e dell'Algeria per gli Stati Pontificii	10 centesi.	» 02	» 06	» »	» »
Giornali ed altri stampati	degli Stati Pontificii per la Francia e l'Algeria	2 bajocchi	» »	» »	» 08	» 04

Nel caso in cui il prezzo di transito menzionato di sopra all'articolo primo venisse ad essere modificato in modo da influire sopra le tasse fissate dal presente articolo, i due Governi prenderanno di comune accordo le disposizioni necessarie per far profittare il pubblico del beneficio di queste riduzioni.

NATURE, ORIGINE, ET DESTINATION DES OBJETS AFFRANCHIS		Taxe à payer par l'envoyeur pour l'affranchissement de chaque paquet portant une adresse particulière et pour chaque poids de 40 gram. ou fraction de 40 gram	Somme à payer pour chaque paquet portant une adresse particulière et pour chaque poids de 40 grammes ou fraction de 40 grammes			
			par l'Administration des Postes de France à l'Administration des Postes Pontifical.		par l'Administration des Postes Pontifical. à l'Administration des Postes de France	
			Objets transmis par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Objets transmis par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontific.	Objets transmis par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Objets transmis par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontific.
			fr. c.	fr. c.	fr. c	fr. c.
Journaux et autres imprimés	de la France et de l'Algérie pour les Etats Pontificaux	10 centim.	» 02	» 06	» »	» »
	des Etats Pontificaux pour la France et Algérie	2 baioques	» »	» »	» 08	» 04

Dans le cas ou le prix du transit susmentionné au premier article viendrait à être modifiè de manière à influer sur les taxes fixées par le présent Article, les deux Gouvernements prendraient, d'un commun accord les mesures nécessaires pour faire profiter le public du bénèfice de ces réductions

ARTICOLO 6.

I campioni di niun valore che gli abitanti degli Stati Pontificii cambieranno per la via di mare con gli abitanti della Francia e dell'Algeria, godranno, in caso di affrancamento, del beneficio della moderazione della tassa stabilita nell' articolo precedente a vantaggio degli stampati, allorchè essi saranno posti sotto fascia, o in modo da non lasciare alcun dubbio sulla loro natura, e che non presentino altro scritto, se non che l' indirizzo del destinatario, il timbro della fabbrica, o del commerciante, i numeri di ordine, ed il prezzo.

I campioni di mercanzie che non si condizionassero nel modo sopradetto, o che il porto dei medesimi venisse lasciato a carico dei destinatarii, saranno considerati, e tassati come lettere.

ARTICOLO 7.

L'Amministrazione delle Poste Pontificie, e l'Amministrazione delle Poste di Francia determineranno di comune accordo le condizioni alle quali saranno soggette le corrispondenze insufficientemente affrancate col mezzo dei franco-bolli postali.

ARTICLE 6.

Les échantillons sans valeur vénale, que les habitants de la France et de l'Algérie échangeront par la voie de mer avec les habitants des États Pontificaux, jouiront, en cas d'effranchissement, du bénéfice de la modèration de taxe stipulée par l' article précédent au profit des imprimés, lors qu'ils seront placés sous bandes, ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu' ils ne porteront d'autre écriture à la main que l' adresse du destinataire, une marque de fabrique, ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Les échantillons de marchandises qui ne rempliront pas ces conditions, ou dont le port sera laissé à la charge des destinataires seront considérés et taxés comme lettres.

ARTICLE 7.

L'Administration des Postes de France, et l'Administration des Postes Pontificales détermineront d'un commun accord les conditions aux quelles seront soumises les correspondances insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste.

ARTICOLO 8.

Le' lettere e gli stampati spediti allo scoperto per la via della Francia, o de' piroscafi francesi del Mediterraneo, sia degli Stati Pontificii pei paesi nominati nei prospetti A. e B. annessi alla presente Convenzione addizionale, sia di questi stessi paesi per gli Stati Pontificii, saranno cambiati fra l' Amministrazione delle Poste Pontificie, e l'Amministrazione delle Poste di Francia alle condizioni enunciate nei detti prospetti.

È convenuto tuttavia che le condizioni di cambio fissate dai menzionati prospetti potranno essere modificate di comun accordo fra l' Amministrazione delle Poste di Francia, e l' Amministrazione delle Poste Pontificie.

ARTICOLO 9.

Il prezzo fissato dagli Articoli 29 e 30 della Convenzione del 1.° Aprile 1853. per il transito delle lettere che ciascuno dei due Stati può spedire, o ricevere in dispacci chiusi per l' intermediario dell' altro Stato, verrà ridotto a *Cinque centesimi* per ciascun chilogramma in ragione di ogni chilometro esistente in linea retta tra il punto dal quale i dispacci chiusi entreranno sul territorio intermediario e il punto dal quale essi sortiranno.

ARTICLE 8.

Les lettres et les imprimés expédiés à découvert par la voie de la France, ou des paquebots français de la Méditerranée, soit des Etats Pontificaux pour les pays mentionnés aux tableaux A. et B. annexés à la présente Convention additionelle, soit de ces mêmes pays pour les Etats Pontificaux, seront échangés entre l'Administration des Postes Pontificales, et l'Administration des Postes de France aux conditions énoncées dans les dits tableaux.

Il est convenu toutefois que les conditions d'échange fixées par les tableaux susmentionnés pourront être modifiées d'un commun accord entre l'Administration des Postes de France, et l'Administration des Postes Pontificales.

ARTICLE 9.

Le prix fixé par les Articles 29. et 30. de la Convention du 1 Avril 1853, pour le transit des lettres que chacun des deux Etats peut expédier ou recevoir en dépêches closes par l'intermédiaire de l'autre Etat, sera reduit a *Cinq Centimes* pour chaque kilogramme, et pour chaque kilomètre existant en ligne droite entre le point par le quel les dépêches closes entreront sur le territoire intermédiaire, et le point par le quel elles en sortiront.

ARTICOLO 10.

Quella fra le due Amministrazioni che, in conformità degli articoli 3,° e 4° della Convenzione del 1° Aprile 1853, assumerà a suo carico le spese risultanti dal trasporto per la via di mare dei dispacci indirizzati da un paese all'altro per mezzo di un bastimento di commercio, pagherà al Capitano di questo bastimento *dieci centesimi* per ciascuna lettera, o pacco, ed un *franco* per ogni chilogramma di campioni di mercanzie, o di stampati contenuti in questi dispacci.

ARTICOLO 11.

La presente Convenzione, che sarà considerata come addizionale alla Convenzione del 1. Aprile 1853, verrà ratificata; le ratifiche saranno cambiate più presto che sarà possibile, e la medesima sarà posta in esecuzione a contare dal giorno che verrà dalle due Parti Contraenti stabilito, dopo che ne sarà stata fatta la promulgazione secondo le leggi particolari di ciascuno de' due Stati.

In fede di che i Plenipotenziarii rispettivi hanno sottoscritto la presente Convenzione, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto in Roma, in doppio originale, il dì undici del mese di Luglio milleottocentosessantacinque.

G. Card. Antonelli — *Sartiges*
(L. S.) — (L. S.)

ARTICLE 10.

Celle des deux Administrations qui, conformément aux articles 3, et 4 de la Convention du 1. Avril 1853, prendra à sa charge les frais resultants du transport par mer des dépêches adressées d' un pays dans l'autre, au moyen d'un bâtiment du commerce, payera au Capitaine de ce bâtiment *dix centimes* pour chaque lettre, ou paquet, et *un franc* pour chaque kilogramme d'échantillons de marchandises, ou d' imprimés contenus dans ces dépêches.

ARTICLE 11.

La présente Convention, qui serà considérée comme additionelle à la Convention du 1 Avril 1853, sera ratifiée; les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra, et elle sera mise à exécution à partir du jour dont les deux Parties Contractantes conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux pays.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Rome, en double original, le onze du mois de Juillet milhuitcent soixante cinq.

J. Card. Antonelli *Sartiges*
(L. S.) (L. S.)

A

PROSPETTO indicante le condizioni alle quali saranno scambiate fra l'Amministrazi
esteri, ai quali la Francia serve di mediatrice per gli Stati Pontificii e viceversa.

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE	LETTERE A DESTINAZIONE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLO				
	Condizioni dell' affrancamento	Limite dell' affrancamento	Totale delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificii per ciascuna lettera affrancata e per ciascun peso di gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2	Diritti e tasse da pag dall' Officio France all' Officio Pontific per le lettere non a francate originari degli Stati Pontifi per gramme 7 1/ frazione di gramme 7 — Lettere trasmesse per la via di mare a spese della Francia	Lettere trasmes per la v di terr o di mar spese d Stati Po ficii
1	2	3	4	5	6
			bajocchi	*fr. c.*	*fr.*
Belgio, Granducato di Lussemburgo, Stati di Alemagna, Svizzera, Isola di Malta	libero	Destinazione	13	» 11	»
Spagna, Portogallo, Gibilterra	obligatorio	Frontiera francese di egresso	13	» »	»
Città della Turchia e dell' Egitto ove la Francia ritiene degli Stabilimenti di Posta	libero	Destinazione	16	» 15	»
Paesi Bassi	libero	Destinazione	15	» 11	»
Gran Brittannia.	libero	Destinazione	13	» 11	»
Martinicca, Guadalupa, Gujana francese, Isole S. Pietro e Miquelon, Senegal, Gorea, Riunione, Mayotte e dipendenze, S. Maria di Madagascar, Pondichery, Chandernagor, Karical, Yanaon, Mahè, Stabilimenti Fran-					

A

Poste Pontificie, e l' Amministrazione delle Poste Francesi, le lettere spedite dai paesi

PROSPETTO		LETTERE ORIGINARIE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA DEL PROSPETTO						
...itti e tasse da ...arsi da'l' Officio ...tificio all'Officio ...ncese per le ...tere affrancate originarie ...i Stati Pontificj ...gramme 7 1/2 ...frazione di ...amme 7 1/2		Condizioni dell' affrancamento	Limite dell' affrancamento	Totale delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificii per ciascuna lettera non affrancata e per ciascun peso di gram. 7 1/2 o frazione di gr. 7 1/2	Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Pontificio all' Officio Francese per le lettere non affrancate a destinazione degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2		Diritti e tasse da pagarsi dall' Officio Francese all' Officio Pontificio per le lettere affrancate a destinazione degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazioni di gramme 7 1/2	
...ere ...esse ...via ...are ...ese ...la ...cia	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificii				Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di mare a spese degli Stati Pontificii	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di mare a spese degli Stati Pontificii
	8	9	10	11	12	13	14	15
c.	fr. c.			bajocchi	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
54	» 42	libero	Destinazione	13	» 54	» 42	» 11	» 23
54	» 42	obligatorio	Frontiera francese d'ingresso	13	» 54	» 42	» »	» »
70	» »	libero	Destinazione	20	» 85	» »	» 10	» »
[illegible]	» 52	libero	Destinazione	15	» 64	» 52	» 11	» 23
54	» 42	libero	Destinazione	13	» 54	» 42	» 11	» 23

Segue

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE	LETTERE A DESTINAZIONE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA				
	Condizioni dell' affrancamento	Limite dell' affrancamento	Totale delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificii per ciascuna lettera affrancata e per ciascun peso di gram. 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2	Diritti e tasse da pagarsi dall' Officio Francese all'Officio Pontificio per le lettere non affrancate originarie degli Stati Pontificii per gramme 7 1/2 o frazione di gram. 7 1/2 — Lettere trasmesse per la via di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificii
1	2	3	4	5	6
			bajocchi	*fr. c.*	*fr. c.*
cesi in Cocincina, Nuova Caledonia, Isola dei Pini, Isole Loyalty, Isole Marchesi, Isole basse, Isole della Società, Shang-Hai, Possessioni inglesi di Asia e d' America, Isola Maurizio, Nuova Galles del Sud, Vittoria, Australia Occidentale, Queensland, Nuova Zelanda	libero	Destinazione	21	» 11	» 23
Stati uniti dell' America del Nord.	libero	Destinazione	25	» 11	» 23
Danimarca, Svezia, Norvegia, Russia, Polonia .	libero	Destinazione	20	» 11	» 23
Australia meridionale, Tasmania (via di Suez) . .	obligatorio	Porti del grande Oceano australe serviti dai Piroscafi britannici.	21	» »	» »

DEL PROSPETTO		LETTERE ORIGINARIE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA DEL PROSPETTO						
Diritti e tasse da pagarsi dall' Officio Pontificio all' Officio Francese per le lettere affrancate originarie degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2		Condizioni dell' affrancamento	Limite dell' affrancamento	Totale delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificj per ciascuna lettera non affrancata e per ciascun peso di gram. 7 1/2 o frazione di gr. 7 1/2	Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Pontificio all' Officio Francese per le lettere non affrancate a destinazione degli Stati Pontificii per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2		Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Francese all'Officio Pontificio per le lettere affrancate a destinazione degli Stati Pontificii per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2	
Lettere trasmesse per la via di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificj				Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di mare a spese degli Stati Pontificj	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di mare a spese degli Stati Pontificii
7	8	9	10	11	12	13	14	15
fr. c.	*fr. c.*			*bajocchi*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*
» 94	» 82	libero	Destinazione	21	» 94	» 82	» 11	» 23
1 14	1 02	libero	Destinazione	25	1 14	1 02	» 11	» 23
1 34	1 22	libero	Destinazione	29	1 34	1 22	» 11	» 23
» 94	» 82	obligatorio	Alessandria	21	» 94	» 82	» »	» »

Segue

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE		LETTERE A DESTINAZIONE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA				
		Condizioni dell' affrancamento	Limite dell' affrancamento	Totale delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificii per ciascuna lettera affrancata e per ciascun peso di gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2	Diritti e tasse da pagarsi dall' Officio Francese all' Officio Pontificio per le lettere non affrancate originarie degli Stati Pontificii per gramme 7 1/2 o frazione di gram. 7 1/2 — Lettere trasmesse per la via di mare a spese della Francia	Diritti e tasse da pagarsi dall' Officio Francese all' Officio Pontificio per le lettere non affrancate originarie degli Stati Pontificii per gramme 7 1/2 o frazione di gram. 7 1/2 — Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificii
1		2	3	4	5	6
				bajocchi	*fr. c.*	*fr. c.*
Paesi d'oltremare senza distinzione di paraggi	Coi piroscafi francesi ed altri bastimenti in partenza o in arrivo nei porti della Francia	obligatorio	Porto di sbarco	21	» »	» »
	Per la via d' Inghilterra e dei piroscafi britannici, o dei bastimenti di commercio	obligatorio	Porto di sbarco	21	» »	» »
	Per la via di Suez.	obligatorio	Porti dei mari dell' India e della Cina serviti dai Piroscafi francesi o inglesi.	21	» »	» »
Isole Sandwich.		obligatorio	S. Francisco	25	» »	» »

…DEL PROSPETTO		LETTERE ORIGINARIE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA DEL PROSPETTO						
Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Pontificio all' Officio Francese per le lettere affrancate originarie degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazioni di gramme 7 1/2		Condizioni dell' affrancamento	Limite dell' affrancamento	Totale delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificj per ciascuna lettera non affrancata e per ciascun peso di gram. 7 1/2 o frazione di gr. 7 1/2	Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Pontificio all'Officio Francese per le lettere non affrancate a destinazione degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2		Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Francese all' Officio Pontificio per le lettere affrancate a destinazione degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2	
Lettere trasmesse per la via di mare a spese della Francia	lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificj				Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di mare a spese degli Stati Pontificj	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di mare a spese degli Stati Pontificj
7	8	9	10	11	12	13	14	15
fr. c.	*fr. c.*			*bajocchi*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*
» 94	» 82	obligatorio	Porto d' imbarco	21	» 94	» 82	» »	» »
» 94	» 82	obligatorio	Porto d' imbarco	21	» 94	» 82	» »	» »
» 94	» 82	obligatorio	Porto d' imbarco	21	» 94	» 82	» »	» »
1 14	1 02	obligatorio	S. Francisco	25	1 14	1 02	» »	» »

Segue

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE	LETTERE A DESTINAZIONE DEI PAESI INDICAT NELLA PRIMA COLONNA				
	Condizioni dell' affrancamento	Limite dell' affrancamento	Totale delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificj per ciascuna lettera affrancata e per ciascun peso di gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2	Diritti e tasse da pagarsi dall' Officio Francese all' Officio Pontificio per le lettere non affrancate originarie degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gram. 7 1/2	
				Lettere trasmesse per la via di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificj
1	2	3	4	5	6
			bajocchi	*fr. c.*	*fr. c.*
Cuba e Messico — Coi piroscafi francesi o britannici.	obligatorio	Porto di sbarco	21	»	»
Cuba e Messico — Via degli Stati Uniti	obligatorio	Porto di sbarco	29	»	»
Coste occidentali della nuova Granata, Repubblica dell' Equatore, Perù, Bolivia, Chilì (*via di Panama*).	obligatorio	Porti dell' Oceano Pacifico serviti dai Piroscafi britannici.	29	»	»

...L PROSPETTO		LETTERE ORIGINARIE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA DEL PROSPETTO							
Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Pontificio all'Officio Francese per le lettere affrancate originarie degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2		Condizioni dell' affrancamento	Limite dell' affrancamento	Totale delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificii per ciascuna lettera non affrancata e per ciascun peso di gram. 7 1/2 o frazione di gram. 7 1/2	Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Pontificio all'Officio Francese per le lettere non affrancate a destinazione degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2		Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Francese all'Officio Pontificio per le lettere affrancate a destinazione degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2	
Lettere ...rasmesse ...er la via di mare a spese ...ella Francia	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificii				Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di mare a spese degli Stati Pontificj	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di mare a spese degli Stati Pontificj
7	8	9	10	11	12	13	14	15
fr. c.	fr. c.			bajocchi	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
» 94	» 82	obligatorio	Porto d' Imbarco	21	» 94	» 82	» »	» »
1 34	1 22	obligatorio	Porto d' Imbarco	29	1 34	1 22	» »	» »
1 34	1 22	obligatorio	Porti dell' Oceano pacifico serviti dai piroscafi britannici.	29	1 34	1 22	» »	» »

A

TABLEAU indiquant les conditions auxquelles seront échangées entre l'Administration des pays étrangers, auxquels la France sert d'intermédiaire pour les Etats Pontificaux.

ORIGINE OU DESTINATION DES LETTRES	LETTRES A DESTINATION DES PAYS DESIGNÉS DANS LA 1.re COLONNE				
	Condition de l'affranchissement	Limite de l'affranchissement	Total des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque lettre affranchie et par chaque 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes	Droits et taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical pour les lettres non affranchies originaires des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes	
				Lettres transmises par la voie de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux
1	2	3	4	5	6
			baïoques	*fr. c.*	*fr. c.*
Belgique, Gran Duché de Luxembourg, Etats d'Allemagne, Suisse, Ile de Malte	facultatif	Destination	13	» 11	» 23
Espagne, Portugal, Gibraltar.	obligatoire	Frontière de sortie de France	13	» »	» »
Villes de la Turquie et de l'Egypte où la France entretient des Etablissements de poste . . .	facultatif	Destination	16	» 15	» »
Pays— Bas	idem	idem	15	» 11	» 23
Grande Brétagne . . .	idem	idem	13	» 11	» 23
Martinique, Guadeloupe, Guyane Française, Ile S.t Pierre et Miquelon, Sénégal, Gorée, Réunion Mayotte et dépendances, S.te Marie de Madagascar, Pondichéry, Chandernagor, Karikal,					

A

des Postes de France, et l' Administration des Postes Pontificales, les lettres expédiées et viceversa.

DU TABLEAU		LETTRES ORIGINAIRES DES PAYS DESIGNÉS DANS LA 1re COLONNE DU TABLEAU						
Droits et taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour les lettres affranchies originaires des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes		Condition de l'affranchissement	Limite de l'affranchissement	Total des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque lettre non affranchie et par chaque 7 1/2 gram. ou fraction de 7 1/2 grammes	Droits et taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour les lettres non affranchies à destination des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes		Droits et taxes a payer par l'office de France à l'office Pontifical pour les lettres affranchies à destination des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes	
Lettres transmises par la voie de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux				Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de mer aux frais des Etats Pontificaux	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de mer aux frais des Etats Pontificaux
7	8	9	10	11	12	13	14	15
fr. c.	*fr. c.*			*baïoques*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*
» 54	» 42	facultatif	Destination	13	» 54	» 42	» 11	» 23
» 54	» 42	obligatoire	rontière d'entrée en France	13	» 54	» 42	» »	» »
» 70	» »	facultatif	Destination	20	» 85	» »	» 10	» »
» 64	» 52	idem	idem	15	» 64	» 52	» 11	» 23
» 54	» 42	idem	idem	13	» 54	» 42	» 11	» 23

Segue

ORIGINE OU DESTINATION DES LETTRES	LETTRES A DESTINATION DES PAYS DESIGNES DANS LA 1re COLONNE				
	Condition de l'affranchissement	Limite de l'affranchissement	Total des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque lettre affranchie et par chaque 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes	Droits et taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical pour les lettres non affranchies originaires des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes — Lettres transmises par la voie de mer aux frais de la France	Droits et taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical — Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux
1	2	3	4	5	6
			baloques	*fr. c.*	*fr. c.*
Yanaon, Mahé, Etablissements Français en Cochinchine, Nouvelle Calédonie, île des Pins, île Loyalty, îles Marquises, îles Basses, îles de la Société, Shang-Haï, Possessions Anglaises d'Asie, et d'Amérique, île Maurice, Nouvelle Galles du Sud, Victoria, Australie Occidentale, Queensland Nouvelle Zelande . . .	idem	idem	21	» 11	» 23
Etats Unis d'Amérique du Nord	idem	idem	25	» 11	» 23
Danemark, Suède, Norvège, Russie, Pologne . . .	idem	idem	29	11	» 23
Australie Méridionale, Tasmanie (voie de Suez)	obligatoire	Ports du Grand Océan austral des servis par les paquebots britanniques.	21	» »	» »

DU TABLEAU		LETTRES ORIGINAIRES DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA 1.re COLONNE DU TABLEAU						
Droits et taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour les lettres affranchies originaires des États Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes		Condition de l'affranchissement	Limite de l'affranchissement	Total des taxes à payer par les habitants des États Pontificaux pour chaque lettre non affranchie et par chaque 7 1/2 gram. ou fraction de 7 1/2 grammes	Droits et taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour les lettres non affranchies à destination des États Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes		Droits et taxes à payer par l'Office de France à l'office Pontifical pour les lettres affranchies à destination des États Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes	
Lettres transmises par la voie de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais des États Pontific.				Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de mer aux frais des États Pontificaux	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de mer aux frais des États Pontificaux
7	8	9	10	11	12	13	14	15
fr. c.	fr. c.			baïoques	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
» 94	» 82	facultatif	Destination	21	» 94	» 82	» 11	» 23
1 14	1 02	idem	idem	25	1 14	1 02	» 11	» 23
1 34	1 22	idem	idem	29	1 34	1 22	» 11	» 23
» 94	» 82	obligatoire	Alexandrie	21	» 94	» 82	» »	» »

Segue

ORIGINE OU DESTINATION DES LETTRES		LETTRES A DESTINATION DES PAYS DESIGNÉS DANS LA 1re COLONNE						
		Condition de l'affranchissement	Limite de l'affranchissement	Total des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque lettre affranchie et par chaque 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes	Droits et taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical pour les lettres non affranchies originaires des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes			
					Lettres transmises par la voie de mer aux frais de la France		Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux	
1		2	3	4	5		6	
				baïoques	fr.	c.	fr.	c.
Pays d'outre-mer sans distinction de parages	Par les Paquebots-poste français et autres bâtiments partant ou à destination des Ports de France . . .	idem	Port. de debarquement	21	»	»	»	»
	Par la voie d'Angleterre et des Paquébots britanniques ou des bâtiments du Commerce . .	idem	Port. de debarquement	21	»	»	»	»
	Par la voie de Suez . . .	idem	Ports des mers de l'Inde et de la Chine desservis par les paquebots français ou anglais.	21	»	»	»	»
Iles Sandwich		idem	S. Francisco	25	»	»	»	»

...TABLEAU		LETTRES ORIGINAIRES DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA 1re COLONNE DU TABLEAU						
Droits et taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour les lettres affranchies originaires des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes		Condition de l'affranchissement	Limite de l'affranchissement	Total des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque lettre non affranchie et par chaque 7 1/2 gram. ou fraction de 7 1/2 grammes	Droits et taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour les lettres non affranchies à destination des Etats Pontificaux par 7 1/2 gram. ou fraction de 7 1/2 grammes		Droits et taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical pour les lettres affranchies à destination des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes	
Lettres transmises par la voie de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux				Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de mer aux frais des Etats Pontificaux	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de mer aux frais des Etats Pontificaux
7	8	9	10	11	12	13	14	15
fr. c.	*fr. c.*			*baïoques*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*
» 94	» 82	obligatoire	Port d'embarquement	21	» 94	» 82	» »	» «
» 94	» 82	idem	idem	21	» 94	» 82	» »	» »
» 94	» 32	idem	idem	21	» 91	» 82	» »	« »
1 14	1 02	idem	San Francisco	25	1 14	1 02	» »	» »

ORIGINE OU DESTINATION DES LETTRES	LETTRES A DESTINATION DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA 1re. COLONNE				
	Condition de l'affranchissement	Limite de l'affranchissement	Total des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque lettre affranchie et par chaque 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes	Droits et taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical pour les lettres non affranchies originaires des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes — Lettres transmises par la voie de mer aux frais de la France	Droits et taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical pour les lettres non affranchies originaires des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes — Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux
1	2	3	4	5	6
			baloques	*fr. c.*	*fr. c.*
Cuba et Mexique { Voie des Paquebots Français ou des Paquebots britanniques. .	obligatoire	Port de débarquement	21	»	»
Cuba et Mexique { Voie des Etats Unis	idem	Port de debarquement	20	»	»
Côtes occidentales de la Nouvelle Grenade, République de l'Equateur Pérou, Bolivie, Chili, (voie de Panama). . . .	idem	Ports de l'Océan Pacifique desservis par les paquebots britanniques	29	»	»

[..]U TABLEAU		LETTRES ORIGINAIRES DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA 1re COLONNE DU TABLEAU							
Droits et taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour les lettres affranchies originaires des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes		Condition de l'affranchissement	Limite de l'affranchissement	Total des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque lettre non affranchie et par chaque 7 1/2 gram. ou fraction de 7 1/2 grammes	Droits et taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour les lettres non affranchies à destination des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes		Droits et taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical pour les lettres affranchies à destination des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes	
Lettres transmises par la voie de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux				Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de mer aux frais des Etats Pontificaux	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de mer aux frais des Etats Pontificaux
7	8	9	10	11	12	13	14	15
fr. c.	fr. c.			baïoques	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
» 94	» 82	obligatoire	Ports d'embarquement	21	» 94	» 82	» »	» »
1 34	1 22	idem	idem	29	1 34	1 22	» »	» »
1 34	1 22	idem	Ports de l'Ocean pacifique desservis par les paquebots britanniques	29	1 34	1 22	» »	» »

B

PROSPETTO indicante le condizioni alle quali saranno scambiati fra l' Amministrazione
pe spedite dai paesi esteri, ai quali la Francia serve di mediatrice per gli Stati Ponti-

INDICAZIONE DEI PAESI ESTERI AI QUALI LA FRANCIA SERVE DI MEDIATRICE	TOTALE delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificii per ciascun pacco di giornali o altre stampe e per ciascun peso di 40 gramme o frazione di 40 gramme	STAMPE A DESTINAZIONE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA DEL PROSPETTO				
		LIMITE DELL' AFFRANCAZIONE OBLIGATORIA	Diritti o tasse da pagarsi dall' Officio Pontificio all' Officio Francese per ciascun pacco di giornali o altre stampe e per ciascun peso di 40 gramme o frazione di 40 gramme			
			trasportati per la via di mare a spese della Francia		trasportati per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificii	
	baj.		*fr.*	*c.*	*fr.*	*c.*
Città della Turchia e dell' Egitto ove la Francia ritiene degli Ufficii di posta.	2 A	Destinazione	0	08	0	0
Isola di Malta.	3	Destinazione	0	13	0	10
Spagna, Portogallo, Gibilterra. . .	2	Frontiera francese di egresso	0	08	0	05
Stati Uniti, e Brasile	4	Porto di sbarco	0	18	0	15
Indie orientali, Arcipelago indiano, Cina	4	Porto di sbarco	0	18	0	15

(A) Questa tassa sarà applicabile alle stampe spedite dagli Ufficii Pontificii per le cit
poi originarie delle città suddette, e affrancate fino a destinazione verranno dagli U

B

elle Poste Pontificie, e l'Amministrazione delle Poste Francesi, i Giornali ed altre stam-
ficii, e viceversa.

STAMPE ORIGINARIE

DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA DEL PROSPETTO

LIMITE DELL' AFFRANCAZIONE OBLIGATORIA	Diritti o tasse da pagarsi dall' Officio Francese all' Officio Pontificio per ciascun pacco di giornali o altre stampe e per ciascun peso di 40 gramme o frazione di 40 gramme		Diritti o tasse da pagarsi dall' Officio Pontificio all'Officio Francese per ciascun pacco di giornali o altre stampe e per ciascun peso di 40 gramme o frazione di 40 gramme			
			trasportati per la via di terra o di mare a spese della Francia		trasportati per la via di mare a spese dell' Officio Pontificio	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Destinazione	0	02	»	»	»	»
Frontiera francese di egresso	»	»	0	13	0	10
Frontiera francese d' ingresso	»	»	0	08	0	05
Porto d' imbarco	»	»	0	18	0	15
Porto d' imbarco	»	»	0	18	0	15

della Turchia e dell' Egitto dove la Francia ritiene degli Ufficii di Posta. Le stampe
ficii Pontificii consegnate ai destinatarii senza tassa.

INDICAZIONE DEI PAESI ESTERI AI QUALI LA FRANCIA SERVE DI MEDIATRICE		TOTALE delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificii per ciascun pacco di giornali o altre stampe e per ciascun peso di 40 gramme o frazione di 40 gramme	STAMPE A DESTINAZIONE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA DEL PROSPETTO				
			LIMITE DELL' AFFRANCAZIONE OBLIGATORIA	Diritti o tasse da pagarsi dall' Officio Pontificio all' Officio Francese per ciascun pacco di giornali o altre stampe e per ciascun peso di 40 gramme o frazione di 40 gramme			
				trasportati per la via di mare a spese della Francia		trasportati per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificii	
				fr.	*c.*	*fr.*	*c.*
Colonie e Paesi esteri di oltremare senza distinzione di paraggi.	coi piroscafi francesi od inglesi.	4	Porto di sbarco	0	18	0	15
	via di Panama.	6	Porto di sbarco	0	28	0	25
Stati d' Europa non designati nella presente tabella		2	Frontiera francese d'ingresso	0	0	0	0

STAMPE ORIGINARIE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA DEL PROSPETTO						
LIMITE DELL' AFFRANCAZIONE OBLIGATORIA	Diritti o tasse da pagarsi dall' Officio Francese all' Officio Pontificio per ciascun pacco di giornali o altre stampe e per ciascun peso di 40 gramme o frazione di 40 gramme		Diritti e tasse da pagarsi dall' Officio Pontificio all'Officio Francese per ciascun pacco di giornali o altre stampe e per ciascun peso di 40 gramme o frazione di 40 gramme			
			trasportati per la via di terra o di mare a spese della Francia		trasportati per la via di mare a spese dell' Officio Pontificio	
	fr.	*c.*	*fr.*	*c.*	*fr.*	*c.*
Porto d' imbarco	»	»	0	18	0	15
Porto d' imbarco	»	»	0	28	0	25
Frontiera francese d' ingresso.	»	»	0	08	0	05

B

TABLEAU indiquant les conditions aux quelles seront échangées entre l'Administra-
aux quels la France sert d'intermédiaire pour les Etats Pontificaux, et vice-versâ.

DÉSIGNATION DES PAYS ÉTRANGERS AUXQUELS LA FRANCE SERT D'INTERMÉDIAIRE	TOTAL des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque paquet de Journaux ou autres imprimés et pour chaque poids de 40 grammes ou fraction de 40 grammes	IMPRIMÉS A DESTINATION DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA PREMIÈRE COLONNE DU TABLEAU				
		LIMITE DE L'AFFRANCHISSEMENT OBLIGATOIRE	Droits ou taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour chaque paquet de Journaux ou autre imprimés, et pour chaque poids de 40 grammes ou fraction de 40 grammes			
			transportés par la voie de mer aux frais de la France		transportés par la voie de terre ou de mer aux frais dés Etats Pontificaux	
	baï.		*fr.*	*c.*	*fr*	*c.*
Villes de la Turquie et de l'Egypte ou la France entretient des bureaux de poste	2 A	Destination	0	08	0	0
Ile de Malte.	3	Destination	0	13	0	10
Espagne, Portugal, Gibraltar . .	2	Frontière française de sortie	0	08	0	05
Etats-Unis, Brésil	4	Port de débarquement	0	18	0	15
Indes Orientales, Archipel indien, et Chine	4	Port de débarquement.	0	18	0	15

(A) Cette taxe n'est applicable qu'aux imprimés expédies des Etats Pontificaux pour
Quant'aux imprimés originaires des dites villes et affranchis jusqu'à destination, ils doivent

B

ion des Postes Pontificales, les Journaux, et autres imprimés expédiés des pays étranger

IMPRIMÉS ORIGINAIRES DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA PREMIÈRE COLONNE DU TABLEAU						
LIMITE DE L'AFFRANCHISSEMENT OBLIGATOIRE	Droits ou taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical pour chaque paquet de Journaux ou autres imprimés et pour chaque poids de 40 grammes ou Fraction de 40 grammes		Droits ou taxes à payer par l'office pontifical à l'office de France pour chaque paquet. de Journaux ou autres imprimés et pour chaque poids de 40 grammes ou fraction de 40 grammes			
			transportés par la voie de terre ou de mer aux frais de la France		transportés par la voie de mer aux frais de l'office Pontifical	
	fr.	*c.*	*fr.*	*c.*	*fr.*	*c.*
Destination	0	02	»	»	»	»
Frontière française de sortie	»	»	0	13	0	10
Frontière française d'entrée	»	»	0	08	0	05
Port d'embarquement	»	»	0	18	0	15
Port d'embarquement	»	»	0	18	0	15

les villes de la Turquie et de l'Egypte où la France entretient des bureaux de poste.
être remis aux destinataires sans taxe.

Segue

DÉSIGNATION DES PAYS ETRANGERS AUXQUELS LA FRANCE SERT D'INTERMÉDIAIRE		Total des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque paquet de Journaux ou autres imprimés et pour chaque poids de 40 grammes ou fraction de 40 grammes	IMPRIMÉS A DESTINATION DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA PREMIÈRE COLONNE DU TABLEAU				
			LIMITE DE L'AFFRANCHISSEMENT OBLIGATOIRE	Droits ou taxes à payer par l'Office Pontifical à l'office de France pour chaque paquet de Journaux ou autres imprimés, et pour chaque poids de 40 gram. ou fraction de 40 grammes			
				transportés par la voie de mer aux frais de la France		transportés par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux	
		baï.		*fr.*	*c.*	*fr.*	*c.*
Colonies et Pays Etrangers d'outremer sans distinction de parages	voie des paquebots poste français ou anglais.	4	Port de débarquement	0	18	0	15
	Voie de Panama	6	Port de débarquement	0	28	0	25
Etats d'Europe non désignés dans le présent tableau.		2	Frontière française d'entrée	0	0	0	0

IMPRIMÉS ORIGINAIRES DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA PREMIÈRE COLONNE DU TABLEAU						
LIMITE DE L'AFFRANCHISSEMENT OBLIGATOIRE	Droits ou taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical pour chaque paquet de Journaux ou autres imprimés et pour chaque poids de 40 grammes ou fraction de 40 grammes		Droits ou taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour chaque paquet de Journaux ou autres imprimés et pour chaque poids de 40 grammes ou fraction de 40 grammes			
			transportés par la voie de terre ou de mer aux frais de de la France		transportés par la voie de mer aux frais de l'office Pontifical.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
rt d'embarquement	»	»	0	18	0	15
t d'embarquement	»	»	0	28	0	25
atière française d'entrée	»	»	0	08	0	05

DICHIARAZIONE

Il Governo della S. Sede avendo fatto conoscere al Governo di Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi, che l'Amministrazione delle Poste Pontificie era al caso di assicurare la trasmissione tra la frontiera degli Stati Pontificii, e la frontiera di Francia, dei pacchi chiusi scambiati per la via di terra tra l'Amministrazione delle Poste Pontificie, e l'Amministrazione delle Poste Francesi, mediante i prezzi di quattro franchi e cinquanta centesimi per chilogramma di lettere, peso netto, e di quindici centesimi per chilogramma di campioni di mercanzie, e di stampe, eziandio peso netto, compresi nei detti pacchi chiusi; che evvi luogo in conseguenza di modificare le tasse fissate dagli articoli 2 e 3 della convenzione addizionale alla convenzione delle Poste del 1 Aprile 1853, firmata in Roma il dì 11 Luglio 1865, conformemente ai detti Articoli, i due Governi sono convenuti nelle disposizioni seguenti;

1. – L'Amministrazione delle Poste Pontificie pagherà la totalità delle spese risultanti dal trasporto tra la frontiera degli Stati Pontificj, e la frontiera francese, delle corrispondenze d'ogni specie che saranno scambiate tra i due paesi per la via di terra, restando a carico dell'Amministrazione delle Poste francesi di rimborsare all'Amministrazione

DÉCLARATION

Le Gouvernement du Saint-Siége ayant fait connaître au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français que l'Administration des Postes Pontificales est en mesure d'assurer la transmission, entre la frontière des Etats-Pontificaux et la frontière de France, des dépèches closes echangées, par la voie de terre, entre l'Administration des Postes Pontificales et l' administration des Postes de France, moyennant le prix de quatre francs cinquante centimes par kilogramme de lettres, poids net; et de quinze centimes par kilogramme d' échantillons de marchandises et d' imprimés, aussi poids net, compris dans les dites dépêches closes ; et qu' il y a lieu, en conséquence, de modifier les taxes fixées par les Articles 2 et 5 de la Convention additionnelle à la Convention de Poste du 1. Avril 1853, signée à Rome le 11 Juillet 1865, conformément aux dits articles; les deux Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes:

1. — L' Administration des Postes Pontificales acquittera la totalité des frais résultant du transport, entre la frontière des Etats Pontificaux et la frontière de France, des correspondances de toute nature qui seront échangées entre les deux pays par la voie de terre, à charge par l'Administration des Postes de France de rembourser à l'Administration des Postes Pontificales ceux de ces frais qui se-

delle Poste Pontificie quelle spese che saranno applicabili alle Corrispondenze comprese nei pacchi spediti dalla Francia per gli Stati Pontificj.

2. – La tassa delle lettere ordinarie, cioè a dire non assicurate, che saranno scambiate tra gli abitanti della Francia, e dell' Algeria da una parte, e gli abitanti degli Stati Pontificj dall' altra, sarà regolata in conformità della seguente tariffa.

ront applicables aux correspondances comprises dans les dépêches expédiées de France pour les Etats-Pontificaux.

2. — Le prix du port des lettres ordinaires, c' est-à-dire non chargées, qui seront échangées, entre les habitants de la France et de l'Algérie d' une part, et les habitants des Etats Pontificaux d'autre part, sera réglé conformément au Tarif ci-aprés:

DESIGNAZIONE DELLE LETTERE		Tassa da pagarsi dallo speditore di ciascuna lettera affrancata, o dal destinatario di ciascuna lettera non affrancata e per ogni peso di 10 gramme o frazione di 10 gramme	Somma da pagarsi per ciascuna lettera, e per ogni peso di 10 gramme o frazione di 10 gramme			
			dall' Amministrazione delle Poste di Francia all' Amministrazione delle Poste Pontificie		dall' Amministrazione delle Poste Pontificie all' Amministrazione delle Poste di Francia	
			Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificii	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificii
1		2	3	4	5	6
			fr. c.	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*
Lettere affrancate	della Francia e dell' Algeria per gli Stati Pontificj	50 centim.	0 11	0 21	» »	» »
	degli stati Pontificj per la Francia e l' Algeria	10 bajocchi	» »	» »	0 39	0 29
Lettere non affrancate	della Francia e dell' Algeria per gli Stati Pontificj	16 bajocchi	» »	» »	0 58	0 43
	degli Stati Pontificj per la Francia e l'Algeria	80 centim.	0 17	0 32	» »	» »

DESIGNATION DES LETTRES		Prix de port à payer par l'envoyeur de chaque lettre affranchie ou par le destinataire de chaque lettre non affranchie et pour chaque poids de 10 gram. ou fraction de 10 gram.	Somme à payer pour chaque lettre et pour chaque poids de 10 grammes, ou fraction de 10 grammes			
			Par l'Administration des Postes de France à l'Administration des Postes Pontificales.		Par l'Administration des Postes Pontificales à l'Administration de Postes de France	
			Lettres transmises par la voie de terre ou de mer au frais de la France	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer au frais des Etats Pontificaux	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer au frais de la France	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer au frais des Etats Pontificaux
1		2	3	4	5	6
			fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Lettres affranchies	de la France et de l'Algérie pour les États Pontificaux.	50 centim.	0 11	0 21	» »	» »
	des Etats Pontificaux pour la France et l'Algérie	10 baïoques	» »	» »	0 39	0 29
Lettres non affranchies	de la France et de l'Algérie pour les États Pontificaux.	16 baïoques	» »	» »	0 58	0 43
	des Etats Pontificaux pour la France et l'Algérie	80 centim.	0 17	0 32	» »	» »

3. — I campioni senza valore venale, che gli abitanti della Francia, e dell' Algeria si scambieranno per la via di terra con gli abitanti degli Stati Pontificj, godranno, in caso d'affrancamento, del beneficio della moderazione della tassa stipolata nell' Articolo 5 della Convenzione addizionale degli 11 Luglio 1865 a favore delle stampe, allorchè questi saranno messi sotto fascia o di maniera da non lasciare alcun dubbio sulla di loro natura, e che non porteranno altro scritto alla mano che l'indirizzo del destinatario, una marca di fabbrica, o di mercante, dei numeri d' ordine, e dei prezzi.

I campioni di mercanzie che non riuniranno queste condizioni, o di cui l' importo sarà lasciato a carico dei destinatarj, saranno considerati e tassati come lettere.

È convenuto che le disposizioni suddette avranno la stessa forza e valore che se fossero state inserite testualmente nella Convenzione addizionale degli 11 Luglio 1865, e che esse modificano quelle tali disposizioni della detta Convenzione addizionale che loro sono contrarie.

In fede di che Noi Giacomo Cardinale Antonelli Segretario di Stato di Sua Santità,
e Noi Conte Eugenio di Sartiges Am-

3. — Les échantillons sans valeur vénale, que les habitants de la France et de l'Algérie échangeront, par la voie de terre, avec les habitants des Etats-Pontificaux, jouiront, en cas d'affranchissement, du bénéfice de la moderation de taxe stipulée par l'article 5 de la Convention additionnelle du 11 Juillet 1865 au profit des imprimés, lorsqu'ils seront placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Les échantillons de marchandises qui ne rempliront pas ces conditions, ou dont le port sera laissé a la charge des destinataires seront considérés et taxés comme lettres.

Il est entendu que les dispositions qui précèdent, auront la même force et valeur, que si elles eussent eté textuellement insérées dans la Convention additionnelle du 11 Juillet 1865, et qu'elles modifient celles des dispositions de la dite Convention additionnelle qui leur sont contraires.

En foi de quoi, Nous, Comte Eugène de Sartiges Ambassadeur de France. prés le Saint Siége.

basciatore di Francia presso la Santa Sede abbiamo firmato la presente Dichiarazione, e vi abbiamo apposto i rispettivi sigilli.

Fatto in Roma il 3. Aprile 1866

G. CARD. ANTONELLI — SARTIGES

(L.✠S.) — (L.✠L.)

et Nous Jacques Cardinal Antonelli Secrétaire d' Etat de Sa Sainteté. avons signé la présente Déclaration et y avons apposé respectivement le sceau de nos armes.

Fait à Rome, le 3 Avril 1866

J. CARD. ANTONELLI SARTIGES

(L.✠S.) (L.✠S.)

A

PROSPETTO indicante le condizioni alle quali saranno scambiate fra l'Amministrazio[illegible] esteri, ai quali la Francia serve di mediatrice per gli Stati Pontificii e viceversa, e li 11 Luglio 1865.

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE	LETTERE A DESTINAZIONE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLON[NA]				
	Condizioni dell' affrancamento	Limite dell' affrancamento	Totale delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificii per ciascuna lettera affrancata e per ciascun peso di gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2	Diritti e tasse da pagare dall' Officio Francese all' Officio Pontificio per le lettere non affrancate originarie degli Stati Pontificii per gramme 7 1/2 frazione di gramme 7 1/[2] — Lettere trasmesse per la via di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare [a] spese degli Stati Pontificii
1	2	3	4	5	6
			bajocchi	*fr. c.*	*fr. c.*
Belgio, Granducato di Lussemburgo, Stati di Alemagna, Svizzera, Isola di Malta	libero	Destinazione	11	0 11	0 13
Spagna, Portogallo, Gibilterra	obligatorio	Frontiera francese di egresso	11	» »	» »
Città della Turchia e dell' Egitto ove la Francia ritiene degli Stabilimenti di Posta	libero	Destinazione	16	0 15	» »
Paesi Bassi	libero	Destinazione	13	0 11	0 13
Gran Brittannia.	libero	Destinazione	11	0 11	0 13
Martinicca, Guadalupa, Gujana francese, Isole S. Pietro e Miquelon, Senegal, Gorea, Riunione, Mayotte e dipendenze, S. Maria di Madagascar, Pondichery, Chandernagor, Karical, Yanaon, Mahè, Stabilimenti Fran-					

A

…delle Poste Pontificie, e l' Amministrazione delle Poste Francesi, le lettere spedite ai paesi …che è sostituito al Prospetto A annesso alla Convenzione addizionale firmata in Roma

…DEL PROSPETTO				LETTERE ORIGINARIE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA DEL PROSPETTO										
Diritti e tasse da pagarsi dall' Officio Pontificio all' Officio Francese per le lettere affrancate originarie degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2				Condizioni dell' affrancamento	Limite dell' affrancamento	Totale delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificii per ciascuna lettera non affrancata e per ciascun peso di gram. 7 1/2 o frazione di gr. 7 1/2	Diritti e tasse da pagarsi dall' Officio Pontificio all' Officio Francese per le lettere non affrancate a destinazione degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2				Diritti e tasse da pagarsi dall' Officio Francese all' Officio Pontificio per le lettere affrancate a destinazione degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazioni di gramme 7 1/2			
Lettere trasmesse per la via di mare a spese della Francia 7		Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificii 8		9	10	11	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia 12		Lettere trasmesse per la via di mare a spese degli Stati Pontificii 13		Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia 14		Lettere trasmesse per la via di mare a spese degli Stati Pontificii 15	
fr.	*c.*	*fr.*	*c.*			*bajocchi*	*fr.*	*c.*	*fr.*	*c.*	*fr.*	*c.*	*fr.*	*c.*
0	44	0	42	libero	Destinazione	11	0	44	0	42	0	11	0	13
0	44	0	42	obligatorio	Frontiera francese d'ingresso	11	0	44	0	42	»	»	»	»
0	70	»	»	libero	Destinazione	20	0	85	»	»	0	10	»	»
0	54	0	52	libero	Destinazione	13	0	54	0	52	0	11	0	13
0	44	0	42	libero	Destinazione	11	0	44	0	42	0	11	0	13

Segue

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE	LETTERE A DESTINAZIONE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA						
	Condizioni dell' affrancamento	Limite dell' affrancamento	Totale delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificii per ciascuna lettera affrancata e per ciascun peso di gram. 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2	Diritti e tasse da pagarsi dall' Officio Francese all'Officio Pontificio per le lettere non affrancate originarie degli Stati Pontificii per gramme 7 1/2 o frazione di gram. 7 1/2 — Lettere trasmesse per la via di mare a spese della Francia		Diritti e tasse da pagarsi dall' Officio Francese all'Officio Pontificio per le lettere non affrancate originarie degli Stati Pontificii per gramme 7 1/2 o frazione di gram. 7 1/2 — Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificii	
1	2	3	4	5		6	
			bajocchi	*fr.*	*c.*	*fr.*	*c.*
cesi in Cocincina, Nuova Caledonia, Isola dei Pini, Isole Loyalty, Isole Marchesi, Isole basse, Isole della Società, Shang-Hai, Possessioni inglesi di Asia e d' America, Isola Maurizio, Nuova Galles del Sud, Vittoria, Australia Occidentale, Queensland, Nuova Zelanda	libero	Destinazione	19	0	11	0	13
Stati uniti dell' America del Nord.	libero	Destinazione	23	0	11	0	13
Danimarca, Svezia, Norvegia, Russia, Polonia .	libero	Destinazione	27	0	11	0	13
Australia meridionale, Tasmania (via di Suez) . .	obligatorio	Porti del grande Oceano australe serviti dai Piroscafi britannici.	19	»	»	»	»

DEL PROSPETTO		LETTERE ORIGINARIE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA DEL PROSPETTO						
Diritti e tasse da pagarsi dal' Officio Pontificio al' Officio Francese per le lettere affrancate originarie degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2		Condizioni dell' affrancamento	Limite dell' affrancamento	Totale delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificj per ciascuna lettera non affrancata e per ciascun peso di gram. 7 1/2 o frazione di gr. 7 1/2	Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Pontificio all' Officio Francese per le lettere non affrancate a destinazione degli Stati Pontificii per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2		Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Francese all'Officio Pontificio per le lettere affrancate a destinazione degli Stati Pontificii per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2	
Lettere trasmesse per la via di mare a spese della Francia	lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificj				Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di mare a spese degli Stati Pontificj	Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di mare a spese degli Stati Pontificii
7	8	9	10	11	12	13	14	15
fr. c.	*fr. c.*			*bajocchi*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*
0 84	0 82	libero	Destinazione	19	0 84	0 82	0 11	0 13
1 04	1 02	libero	Destinazione	23	1 04	1 02	0 11	0 13
1 24	1 22	libero	Destinazione	27	1 24	1 22	0 11	0 13
0 84	0 82	obbligatorio	Alessandria	19	0 84	0 82	» »	» »

Segue

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE		LETTERE A DESTINAZIONE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA				
		Condizioni dell' affrancamento	Limite dell' affrancamento	Totale delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificii per ciascuna lettera affrancata e per ciascun peso di gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2	Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Francese all'Officio Pontificio per le lettere non affrancate originarie degli Stati Pontificii per gramme 7 1/2 o frazione di gram. 7 1/2 — Lettere trasmesse per la via di mare a spese della Francia	Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Francese all'Officio Pontificio per le lettere non affrancate originarie degli Stati Pontificii per gramme 7 1/2 o frazione di gram. 7 1/2 — Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificii
1		2	3	4	5	6
				bajocchi	*fr. c*	*fr. c.*
Paesi d'oltremare senza distinzione di paraggi	Coi piroscafi francesi ed altri bastimenti in partenza o in arrivo nei porti della Francia	obligatorio	Porto di sbarco	19	» »	» »
	Per la via d' Inghilterra e dei piroscafi britannici, o dei bastimenti di commercio	obligatorio	Porto di sbarco	19	» »	» »
	Per la via di Suez.	obligatorio	Porti dei mari dell' India e della Cina serviti dai Piroscafi francesi o inglesi.	19	» »	» »
Isole Sandwich.		obligatorio	S. Francisco	23	» »	» »

III. PROSPETTO		LETTERE ORIGINARIE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA DEL PROSPETTO						
Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Pontificio all' Officio Francese per le lettere affrancate originarie degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazioni di gramme 7 1/2		Condizioni dell' affrancamento	Limite dell' affrancamento	Totale delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificj per ciascuna lettera non affrancata e per ciascun peso di gram. 7 1/2 o frazione di gr. 7 1/2	Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Pontificio all'Officio Francese per le lettere non affrancate a destinazione degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2		Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Francese all' Officio Pontificio per le lettere affrancate a destinazione degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2	
Lettere trasmesse per la via di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di terra e di mare a spese degli Stati Pontificj				Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di mare a spese degli Stati Pontificj	Lettere trasmesse per la via di terra e di mare a spese della Francia	Lettere trasmesse per la via di mare a spese degli Stati Pontificj
7	8	9	10	11	12	13	14	15
fr. c.	*fr. c.*			*bajocchi*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*
0 84	0 82	obbligatorio	Porto d' imbarco	19	0 84	0 82	» »	» »
0 84	0 82	obbligatorio	Porto d' imbarco	19	0 84	0 82	» »	» »
0 84	0 82	obbligatorio	Porto d' imbarco	19	0 84	0 82	» »	» »
1 04	1 02	obbligatorio	S. Francisco	23	1 04	1 02	» »	» »

Segue

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE	LETTERE A DESTINAZIONE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA				
	Condizioni dell' affrancamento	Limite dell' affrancamento	Totale delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificj per ciascuna lettera affrancata e per ciascun peso di gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2	Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Francese all'Officio Pontificio per le lettere non affrancate originarie degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gram. 7 1/2 — Lettere trasmesse per la via di mare a spese della Francia	Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Francese all'Officio Pontificio per le lettere non affrancate originarie degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gram. 7 1/2 — Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificj
1	2	3	4	5	6
			bajocchi	*fr. c.*	*fr. c.*
Cuba e Messico — Coi piroscafi francesi o britannici.	obligatorio	Porto di sbarco	19	»	»
Cuba e Messico — Via degli Stati Uniti	obligatorio	Porto di sbarco	27	»	»
Coste occidentali della nuova Granata, Repubblica dell' Equatore, Perù, Bolivia, Chili (*via di Panama*).	obligatorio	Porti dell' Oceano Pacifico serviti dai Piroscafi britannici.	27	»	»

DEL PROSPETTO				LETTERE ORIGINARIE DEI PAESI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA DEL PROSPETTO												
Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Pontificio all' Officio Francese per le lettere affrancate originarie degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2				Condizioni dell' affrancamento	Limite dell' affrancamento	Totale delle tasse da pagarsi dagli abitanti degli Stati Pontificii per ciascuna lettera non affrancata e per ciascun peso di gram. 7 1/2 o frazione di gram. 7 1/2	Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Pontificio all'Officio Francese per le lettere non affrancate a destinazione degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2				Diritti e tasse da pagarsi dall'Officio Francese all'Officio Pontificio per le lettere affrancate a destinazione degli Stati Pontificj per gramme 7 1/2 o frazione di gramme 7 1/2					
Lettere trasmesse per la via di mare a spese della Francia		Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese degli Stati Pontificii					Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia		Lettere trasmesse per la via di mare a spese degli Stati Pontificj		Lettere trasmesse per la via di terra o di mare a spese della Francia		Lettere trasmesse per la via di mare a spese degli Stati Pontificj			
7		8		9	10	11	12		13		14		15			
fr.	*c.*	*fr.*	*c.*			*bajocchi*	*fr.*	*c.*	*fr.*	*c.*	*fr.*	*c.*	*fr.*	*c.*		
»	84	0	82	obligatorio	Porto d' imbarco	19	0	84	0	82	»	»	»	»		
1	24	1	22	obligatorio	Porto d' imbarco	27	1	24	1	22	»	»	»	»		
1	24	1	22	obligatorio	Porti dell' Oceano pacifico serviti dai piroscafi britannici.	27	1	24	1	22	»	»	»	»		

A

TABLEAU indiquant les conditions auxquelles seront échangées entre l'Administration des pays étrangers, auxquels la France sert d'intermédiaire pour les Etats Pontificaux gnée à Rome li 11 Juillet 1865.

ORIGINE OU DESTINATION DES LETTRES	LETTRES À DESTINATION DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA 1re COLONN						
	Condition de l'affranchissement	Limite de l'affranchissement	Total des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque lettre affranchie et par chaque 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes	Droits et taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical pour les lettres non affranchies originaires des Etats Pontificaux, par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes			
				Lettres transmises par la voie de mer aux frais de la France		Lettres transmises per la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux	
1	2	3	4	5		6	
			bajoques	*fr.*	*c.*	*fr.*	*c.*
Belgique, Gran Duché de Luxembourg, Etats d'Allemagne, Suisse, Ile de Malte	facultatif	Destination	11	0	11	0	13
Espagne, Portugal, Gibraltar.	obligatoire	Frontière de sortie de France	11	»	»	»	»
Villes de la Turquie et de l'Egypte où la France entretient des Etablissements de poste . . .	facultatif	Destination	16	0	15	»	»
Pays— Bas	idem	idem	13	0	11	0	13
Grande Brétagne . . .	idem	idem	11	0	11	0	13
Martinique, Guadeloupe, Guyane Française, Ile S.t Pierre et Miquelon, Sénégal, Gorée, Réunion Mayotte et dépendances, S.te Marie de Madagascar, Pondichéry, Chandernagor, Karikal,							

A

s Postes de France, et l'Administration des Postes Pontificales, les lettres expédiées et viceversà, et qui est substitué au tableau A annexé à la Convention additionelle si-

TABLEAU		LETTRES ORIGINAIRES DES PAYS DESIGNÉS DANS LA 1re COLONNE DU TABLEAU							
Droits et taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour les lettres affranchies originaires des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes		Condition de l'affranchissement	Limite de l'affranchissement	Total des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque lettre non affranchie et par chaque 7 1/2 gram. ou fraction de 7 1/2 grammes	Droits et taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour les lettres non affranchies à destination des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes		Droits et taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical pour les lettres affranchies à destination des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes	
Lettres transmises par la voie de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux				Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de mer aux frais des Etats Pontificaux	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de mer aux frais des Etats Pontificaux
7	8	9	10	11	12	13	14	15
fr. c.	fr. c.			baïoques	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
0 44	0 42	facultatif	Destination	11	0 44	0 42	0 11	0 13
0 44	0 42	obligatoire	frontière d'entrée en France	11	0 44	0 42	» »	» »
0 70	» »	facultatif	Destination	20	0 85	» »	0 10	» »
0 54	0 52	idem	idem	13	0 54	0 52	0 11	0 13
0 44	0 42	idem	idem	11	0 44	0 42	0 11	0 13

Segue

ORIGINE OU DESTINATION DES LETTRES	LETTRES A DESTINATION DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA 1re COLON[NE]						
	Condition de l'affranchissement	Limite de l'affranchissement	Total des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque lettre affranchie et par chaque 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes	Droits et taxes à pay[er] par l'office de France à l'office Pontifical pour les lettres non affranchies originaires des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes: Lettres transmises par la voie de mer aux frais de la France		Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux	
1	2	3	4	5		6	
			baioques	*fr.*	*c.*	*fr.*	*c.*
Yanaon, Mahé, Etablissements Français en Cochinchine, Nouvelle Calédonie, île des Pins, île Loyalty, îles Marquises, îles Basses, îles de la Société, Shang—Haï, Possessions Anglaises d'Asie, et d'Amérique, île Maurice, Nouvelle Galles du Sud, Victoria, Australie Occidentale, Queensland Nouvelle Zélande. . .	facultatif	Destination	19	0	11	0	13
Etats Unis d'Amérique du Nord.	idem	idem	23	0	11	0	13
Danémark, Suède, Norvège, Russie, Pologne . . .	idem	idem	27	0	11	0	13
Australie Méridionale, Tasmanie (voie de Suez).	obligatoire	Ports du Grand Océan austral desservis par les paquebots britanniques.	19	»	»	»	»

TABLEAU		LETTRES ORIGINAIRES DES PAYS DESIGNÉS DANS LA 1.re COLONNE DU TABLEAU							
Droits et taxes à payer par l'office [P]ontifical à l'office de France pour les lettres affranchies originaires des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes		Condition de l'affranchissement	Limite de l'affranchissement	Total des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque lettre non affranchie et par chaque 7 1/2 gram ou fraction de 7 1/2 grammes	Droits et taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour les lettres non affranchies à destination des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes		Droits et taxes à payer par l'Office de France à l'office Pontifical pour les lettres affranchies à destination des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes		
Lettres transmises par la voie de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontific.				Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de mer aux frais des Etats Pontificaux	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de mer aux frais des Etats Pontificaux	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
fr. c.	fr. c.			baïoques	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
0 84	0 82	facultatif	Destination	19	0 84	0 82	0 11	0 13	
1 04	1 02	idem	idem	23	1 04	1 02	0 11	0 13	
1 24	1 22	idem	idem	27	1 24	1 22	0 11	0 13	
0 84	0 82	obligatoire	Alexandrie	19	0 82	0 82	» »	» »	

Segue

ORIGINE OU DESTINATION DES LETTRES		Condition de l'affranchissement	Limite de l'affranchissement	Total des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque lettre affranchie et par chaque 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes	Droits et taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical pour les lettres non affranchies originaires des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes — Lettres transmises par la voie de mer aux frais de la France	Droits et taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical … — Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux
1		2	3	4	5	6
				baïoques	*fr. c.*	*fr. c.*
Pays d'outre-mer sans distinction de parages	Par les paquebots-poste français et autres bâtiments partants ou à destination des ports de France . . .	obligatoire	Ports de débarquement	19	» »	» »
	Par la voie d'Angleterre et des paquebots britanniques ou des bâtiments du Commerce . .	idem	Ports de débarquement	19	» »	» »
	Par la voie de Suez . . .	idem	Ports des mers de l'Inde et de la Chine desservis par les paquebots français ou anglais.	19	» »	» »
Iles Sandwich		idem	S. Francisco	23	» »	» »

LETTRES A DESTINATION DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA 1re COLONNE

DU TABLEAU		LETTRES ORIGINAIRES DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA 1re COLONNE DU TABLEAU						
Droits et taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour les lettres affranchies originaires des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes		Condition de l'affranchissement	Limite de l'affranchissement	Total des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque lettre non affranchie et par chaque 7 1/2 gram. ou fraction de 7 1/2 grammes	Droits et taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour les lettres non affranchies à destination des Etats Pontificaux par 7 1/2 gram. ou fraction de 7 1/2 grammes		Droits et taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical pour les lettres affranchies à destination des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes	
Lettres transmises par la voie de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux				Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de mer aux frais des Etats Pontificaux	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de mer aux frais des Etats Pontificaux
7	8	9	10	11	12	13	14	15
fr. c.	*fr. c.*			*baïoques*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*
0 84	0 82	obligatoire	Port d'embarquement	19	0 84	0 82	» »	» »
		idem						
0 84	0 82	idem	idem	19	0 84	0 82	» »	» »
0 84	0 82	idem	idem	19	0 84	0 82	» »	» »
1 04	1 02	idem	San Francisco	23	1 02	1 02	» »	» »

Segue

ORIGINE OU DESTINATION DES LETTRES		LETTRES A DESTINATION DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA 1re. COLONNE				
		Condition de l' affranchissement	Limite de l' affranchissement	Total des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque lettre affranchie et par chaque 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes	Droits et taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical pour les lettres non affranchies originaires des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes: Lettres transmises par la voie de mer aux frais de la France	Droits et taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical pour les lettres non affranchies originaires des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes: Lettres transmises par la voi de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux
1		2	3	4	5	6
				batoques	*fr. c.*	*fr. c.*
Cuba et Mexique	Voie des paquebots Français ou des paquebots britanniques. .	obligatoire	Ports de débarquement	19	»	»
	Voie des Etats Unis	idem	idem	27	»	»
Côtes occidentales de la Nouvelle Grenade, République de l'Equateur Pérou, Bolivie, Chili, (voie de Panama)		idem	Ports de l' Océan Pacifique desservis par les paquebots britanniques	27	»	»

Roma dalla Segreteria di Stato

G. Card.

Si avverte che le disposizioni di sopra accennate avranno la loro

…U TABLEAU		LETTRES ORIGINAIRES DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA 1re COLONNE DU TABLEAU						
Droits et taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour les lettres affranchies originaires des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes		Condition de l'affranchissement	Limite de l'affranchissement	Total des taxes à payer par les habitants des Etats Pontificaux pour chaque lettre non affranchie et par chaque 7 1/2 gram. ou fraction de 7 1/2 grammes	Droits et taxes à payer par l'office Pontifical à l'office de France pour les lettres non affranchies à destination des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes		Droits et taxes à payer par l'office de France à l'office Pontifical pour les lettres affranchies à destination des Etats Pontificaux par 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes	
Lettres transmises par la voie de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais des Etats Pontificaux				Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de mer aux frais des Etats Pontificaux	Lettres transmises par la voie de terre ou de mer aux frais de la France	Lettres transmises par la voie de mer aux frais des Etats Pontificaux
7	8	9	10	11	12	13	14	15
fr. c.	*fr. c.*			*baïoques*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*	*fr. c.*
0 84	0 82	obligatoire	Ports d'embarquement	19	0 84	0 82	» »	» »
1 24	1 22	idem	idem	27	1 24	1 22	» »	» »
1 24	1 22	idem	Ports de l'Océan pacifique desservis par les paquebots britanniques	27	1 24	1 22	» »	» »

il 1.° Giugno 1866

ANTONELLI

…secuzione dal giorno che sarà annunciato con pubblico avviso.

(*N. 6.*) *Ministero delle Finanze. Estrazione della rata dei certificati al portatore emessi pel prestito di quattro milioni di scudi da estinguersi alla pari, come all' Editto dell'Emo Segretario di Stato 28 gennaro 1863.*

5 Giugno 1866

NOTIFICAZIONE

A termini delle sovrane risoluzioni contenute nell' editto di Segreteria di Stato del 28 gennaro 1863 in ordine alla emissione di quattro milioni di scudi romani di certificati sul pubblico tesoro in capitale di scudi *cento* l'uno estinguibili alla pari per estrazione in anni quindici, ed in esecuzione degli articoli 10 e 20 del nostro relativo regolamento del giorno 31 dello stesso mese di gennaro per l'ammortizzazione dei Certificati stessi, avrà luogo *nel giorno* 15 *dell'andante mese di giugno alle ore nove antimeridiane in punto* la estrazione di *milletrecentotrentatre* numeri dei Certificati suddetti rimasti nell'urna.

La estrazione medesima sarà eseguita alla pubblica vista in una delle sale del Ministero delle Finanze alla nostra presenza, di Monsignor Commissario generale della Reverenda Camera Apostolica, e del Direttore generale del debito pubblico, coll' assistenza di uno dei Segretarj

e Cancellieri della Reverenda Camera Apostolica, che ne rogherà l'atto relativo.

Alla somma di scudi 133, 333. 33. 3. da erogarsi nella presente ammortizzazione aggiunti gli scudi 33. 33. 3. sopravanzati al fondo della precedente ammortizzazione, ascenderebbe la somma disponibile a scudi 133,366.66.6. se nonchè importando i suddetti 1, 333 certificati da estrarsi scudi 133,300., i residuali scudi 66. 66. 6. saranno impiegati nella successiva estrazione.

Premessa la verificazione de' sigilli apposti allo sportello dell' urna dopo la estrazione effettuata li 15 decembre 1865, e quindi, aperto lo sportello stesso, si procederà alla estrazione de' numeri per li suddetti 1,333 certificati da ammortizzarsi.

I numeri non estratti rimarranno nell'urna, e lo sportello della medesima tornerà ad essere sigillato con le stesse formalità e cautele descritte di sopra. L' urna proseguirà ad essere custodita nelle camere del Ministero delle Finanze per farne uso nelle successive estrazioni.

Sarà affissa al più presto possibile nei soliti luoghi la distinta dei numeri estratti dei certificati per norma dei rispettivi possessori.

Nel giorno primo luglio prossimo si aprirà sulla cassa della depositeria generale in Roma il pagamento del capitale alla pari dei certificati sortiti, qual pagamento verrà eziandio

eseguito dagli Amministratori camerali delle provincie a favore di chi lo domanderà, a seconda di quanto è prescritto nell' articolo 16 del predetto nostro regolamento dei 31 gennaro 1863.

Per il rimborso del capitale dei Certificati estratti si liberi, che vincolati, e per tutt' altro si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 17 e seguenti dello stesso regolamento.

Dal Ministero delle finanze 5 giugno 1866

Il Tesoriere generale Ministro delle Finanze.
G. Ferrari

(*) (N. 7.) *Disposizioni per lo pagamento dei frutti del Consolidato ed altri debiti dell'Erario relativi al primo semestre del corrente anno* 1866. (Notificazione del Ministero delle Finanze 13 giugno 1866).

(*) (N. 8). *Si pubblicano i numeri estratti per la rata dei certificati al portatore relativi all'emissione della rendita* 28 *Gennaro* 1863 *da estinguersi alla pari* (Notificazione del Ministero delle Finanze 16 Giugno 1866)

(N. 9) *Regolamento di servizio pei Veterinarii militari.*

Li 16 *Giugno* 1866.

MINISTERO DELLE ARMI

1.° VETERINARIO IN CAPO
Doveri generali

Art. 1. Il veterinario in capo ha la sorveglianza e direzione del regolare servizio che i veterinarii dei varii corpi montati dell' armata devono eseguire ; passa perciò delle ispezioni ai semoventi malati , verifica che le infermerie siano ben tenute e sorveglia la regolare scritturazione dei registri che i veterinarii dei corpi debbono tenere (Art. 18.) Si fà trasmettere dai medesimi mensilmente la diagnosi e prognosi delle malattie e la descrizione delle cure, e semestralmente ne inoltra al Comandante della Suddivisione territoriale un particolarizzato rapporto, indicandovi i risultati avuti, con l' aggiunta di analitiche osservazioni.

Deve prestarsi alle chiamate del Ministro delle Armi e dei comandanti territoriali.

Art. 2. Si presterà sempre alle chiamate che il Ministro delle Armi, o che i Comandanti territoriali credessero dovergli fare per l' interesse del servizio, sia per riviste di semoventi, che ispezioni di scuderie ec.

Si conforma agli ordini del Presidente della Commissione di rimonta e riforma, e a quelli del Ministro delle Armi.

Art. 3. Essendo nella sua qualifica membro della Commissione di rimonta e riforma, si conformerà sempre agli ordini che riceve dal Presidente di essa, ed a quelli che dal Ministero delle Armi gli verranno a tale scopo comunicati.

Caso in cui deve prestarsi alle chiamate dei veterinarii dei corpi.

Art. 4. Quando in caso di grave malattia di un semovente l' opinamento dei veterinarii dei varii corpi abbia a diversificare, egli deve prestarsi alla chiamata che a tale uopo avesse a fargli il veterinario del corpo, cui il semovente malato appartiene; ed è tenuto ad esaminarne il caso, e decidere in proposito.

2.° VETERINARII DEI CORPI

Doveri generali

Art. 5. I veterinarii dei corpi sono specialmente incaricati della cura delle malattie dei semoventi, ed eseguiscono tutte le operazioni che giudicano necessarie per la loro guarigione. Non debbono trascurare nulla per conservare o ristabilire la salute dei semoventi, e sopratutto per preservarli da malattie contagiose. Stabiliscono i processi verbali di autopsia di tutti i semoventi morti all' improviso, o per malattia, e ne constatano la causa della loro morte.

Questi processi verbali si uniscono agli altri che indirizzano i sotto-Intendenti per giustificare la perdita dei semoventi stessi.

Essi propongono al capo del corpo, per mezzo del capitano di settimana, le misure igieniche che sembrano loro necessarie per assicurare la conservazione dei semoventi in generale.

Sono incaricati della direzione giornaliera dell' infermeria sotto la sorveglianza del capitano di settimana.

Debbono gratuitamente le loro cure ai cavalli degli uffiziali e di tutte le persone che fanno parte del corpo, sia che questi cavalli siano di loro proprietà particolare, sia che appartengano allo Stato.

Questo stesso obbligo estendesi ai cavalli degli uffiziali del corpo di stato maggiore, a quelli degli uffiziali di fanteria, ed in fine a quelli delle compagnie o brigate di gendarmeria del luogo in cui essi tengono guarnigione, se queste compagnie o brigate non abbiano ivi il veterinario del proprio corpo.

Eccetto il caso d'urgenza, o d'impedimento, veruna operazione importante per la cura dei semoventi che sono all'infermeria, non verrà fatta che dal veterinario, o sotto la sua direzione, coll'autorizzazione antecedente del capo di corpo, a cui la domanda ne sarà indirizzata al rapporto giornaliero.

Il veterinario assiste sempre alle manovre ed evoluzioni, alle marcie militari e passeggiate dei semoventi.

Governo dei semoventi.

Art. 6. Ogni mattina, al momento in cui il governo dei semoventi incomincia, il veterinario, si conduce all'infermeria per visitare i semoventi malati, e prescrive per ognuno i necessari medicamenti, e le cure che necessitano.

Alla fine del governo visita i semoventi indisponibili degli squadroni o delle batterie che gli sono condotti dal maresciallo d'alloggi di settimana.

Assiste al governo, ed esamina i semoventi, e più accuratamente quei che sono designati come malati, o sembrano tali. Fa entrare all'infermeria immediatamente quei che giudica aver bisogno di cure speciali, ed indica ai capitani comandanti quelli che gli sembra che abbiano bisogno di essere separati da quelli dei squadroni o delle batterie, per essere sottoposti a particolare regime.

Se il semovente entrato all'infermerìa è tocco da malattia contagiosa, il veterinario ne ritira tutti gli effetti di bardatura e di governo, lasciandone analoga ricevuta allo squadrone, od alla batteria, e li fa deporre in un locale speciale.

Alla fine del governo, il veterinario fa il suo rapporto verbale all'ajutante maggiore.

Rapporto giornaliero

Art. 7. Il veterinario fa conoscere giornalmente al capo del corpo, mediante un rapporto speciale, e per l'intermediario del capitano di settimana, lo stato sanitario dei semoventi del reggimento, e la situazione dell'infermeria.

Visita sanitaria

Art. 8. La visita sanitaria viene eseguita

ogni sabato, e più frequentemente, se lo stato sanitario dei semoventi lo esige.

Allorchè il corpo occupa più quartieri cotal visita viene fatta egualmente. Il veterinario rende conto del risultato di questa visita al capitano di settimana.

Uccisione dei semoventi

Art. 9. Allorchè il veterinario giudica che un semovente deve essere ucciso, ne rende conto al capitano di settimana, che ne sottomette la proposta al capo di corpo e ne attende gli ordini. Se l'uccisione è richiesta per causa di malattia, il Capo di Corpo ne trasmette un rapporto al comandante territoriale, onde riportarne la sua annuenza. In ogni caso deve il Capo di Corpó prevenirne il sotto intendente militare, onde ne stabilisca il processo verbale della perdita.

Servizio dell' infermeria

Art. 10. I marescialli d'alloggi, i brigadieri e cavalieri destinati pel servizio dell'infermeria, sono sotto gli ordini dei veterinarii in tutto ciò che concerne questo servizio.

Riforma dei semoventi

Art. 11. Il veterinario dà la sua opinio-

ne motivata su tutte le proposte di riforma di semoventi, fatte dai comandanti di squadrone o batteria.

Designazione dei semoventi da mettersi al verde

Art. 12. Tutti gli anni, all'epoca in cui i semoventi devono essere posti al verde, il veterinario, dopo una rivista passata a tutti i semoventi del corpo alla presenza dei capitani-comandanti, designa col mezzo del rapporto quelli ai quali giudica che questo regime sia necessario.

Ricevimento dei semoventi di rimonta

Art. 13. Il veterinario assiste al ricevimento dei semoventi di rimonta al corpo sotto la sorveglianza del comandante del deposito; ne verifica l'età ed i connotati, e li classifica in ragione della lor salute e delle cure che esigono. Applica in seguito ad essi la merca del corpo sulla natica sinistra, e fa loro applicare il num. di matricola alla parte superiore dello zoccolo anteriore sinistro.

Sorveglianza della fucina

Art. 14. I veterinarii esercitano una sorveglianza costante sul servizio della fucina, di cui ne hanno la direzione, sotto la sorve-

glianza del capitano di settimana. Si assicurano dell' abilità dei maniscalchi; esigono che siano provveduti degli utensili che lo Stato non somministra, che abbiano una quantità sufficiente di chiodi, di ferri preparati pel bisogno del servizio, e si assicurano della buona qualità di essi, e del loro peso.

Corso di ferratura

Art. 15. Il veterinario fa ai maniscalchi ed agli allievi-maniscalchi un corso teorico di ferratura; e fa loro inoltre un corso su quelle cose di pratica della medicina veterinaria che possono essere utili ad essi per servire d'aiutanti nelle infermerie del corpo ed in marcia.

Rapporto mensile

Art. 16. Il veterinario trasmette mensilmente al capo di corpo per l'intermediario del capitano di settimana, un rapporto: 1.° sullo stato sanitario dei semoventi e sulla situazione dell' infermeria; 2. sulla qualità dei foraggi e sulle sostituzioni reputate necessarie; 3. sulle misure igieniche che gli parrebbe utile di proporre nell' interesse della conservazione dei semoventi; 4. sulla condotta infine e sul servizio dei maniscalchi.

Visita dei foraggi

Art. 17. Dà la sua opinione sulle derrate messe in distribuzione, allorchè gli venga ciò domandato dal capo di corpo, o da altro uffiziale delegato a tal uopo da esso.

Art. 18. Il veterinario tiene sotto la sorveglianza del capitano di settimana tre registri; il 1.° diviso in più colonne serve a far conoscere il giorno di entrata dei semoventi all'infermeria e quello dell'uscita, il loro numero di matricola, lo squadrone o la batteria onde fanno parte, il loro sesso, la loro età, la loro provenienza, la natura delle loro malattie, le operazioni eseguite, e la cura impiegata; il 2.° serve ad iscrivere i semoventi di rimonta tostochè arrivano al corpo, ed a notare i cangiamenti tra loro operatisi sotto il rapporto della loro forza, della loro energia, delle malattie sofferte, e della loro attitudine al servizio; il 3.° serve a trascrivere i medicamenti, gli utensili ed istromenti ricevuti; in una parola, tutti gli oggetti acquistati per uso dell'infermeria.

I veterinarii dei corpi si chiamano vicendevolmente a consulto

Art. 19. I Veterinari dei corpi si chiamano vicendevolmente a consulto, in circostanza di grave malattia di un semovente; e

se i loro opinamenti sono discordi, ne sottopongono il caso al veterinario in capo, che è tenuto a decidere in proposito, prescrivendo la cura da eseguirsi.

Misure da prendersi prima che un corpo di truppa montato parta da un luogo, e dopo che è giunto nel luogo di tappa.

Art. 20. Allorchè un corpo di truppa montato riceve l'ordine di partire da un luogo per cambiare guarnigione, ecc. il veterinario fa conoscere al rapporto giornaliero quali sono i semoventi che per causa di malattia devono rimanere alla guarnigione, e quali sono gli altri che per la loro età ed il loro stato di salute debbono viaggiare a piccole tappe, oppure il cui carico, o la cui sella deve essere posta agli equipaggi, o che devono marciare coi semoventi a mano.

Giuntosi al luogo di tappa, se il veterinario trova dei semoventi sospetti di malattie contagiose, ne dà prevenzione al rapporto, onde siano separati dagli altri, assegnando loro dei locali speciali; egualmente che saranno mantenuti divisi durante la marcia. I cavalieri che li governano alloggiano insieme, e separatamente.

Punizioni

Art. 21. Il veterinario in capo non può

essere punito che dal Ministro, o dal comandante territoriale ed i veterinarii dei corpi possono esserlo ancora dagli uffiziali superiori sotto i cui ordini direttamente si trovano, e dal veterinario in capo.

Quando i veterinarii hanno a lagnarsi di un soldato, brigadiere o sotto uffiziale del proprio corpo, ne fanno il reclamo all'ajutante maggiore, od al capitano comandante, che pronuncia la punizione, se occorre. Quando poi l'individuo a cui carico ha luogo il reclamo, appartiene ad altro corpo, in allora essi ne trasmettono il rapporto al comandante del corpo dell'individuo medesimo per l'intermediario del comandante di Piazza.

Disposizione Speciale

Art. 22. Tutte le disposizioni e norme prescritte nel regolamento del servizio interno per le truppe montate, od in altri regolamenti, che si oppongono ai principii superiormente stabiliti, sono abrogate.

Sua Santità nell'udienza del 16 giugno 1866 si è degnata di approvare il presente regolamento dietro proposta del sottoscritto e favorevole opinamento del Consiglio dei Ministri del giorno 14 corrente.

Il Pro-Ministro
KANZLER

(N. 10.) *Nuovo sistema di moneta pontificia in lire e centesimi.*

18 Giugno 1866.

EDITTO

Giacomo *della S. R. C.* Cardinale Antonelli
Diacono di S. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX
Segretario di Stato.

Le frequenti oscillazioni sul valore dei metalli preziosi, che presso tutte le Nazioni servono per le contrattazioni ed operazioni di ogni genere sì interne che esterne, hanno sin da varii anni a questa parte richiamato tutta l'attenzione della Santità di Nostro Signore per apportarvi quei rimedii, che si stimarono più confacenti a conservare con gli altri Stati di Europa un giusto equilibrio tanto interessante per la prosperità del commercio de' suoi amatissimi sudditi. Alcuni parziali provvedimenti pertanto furono adottati sul sistema monetario dello Stato Pontificio; ma non isfuggì alla sapienza di Sua Santità, che per raggiungere completamente lo scopo, ed agevolare così il mezzo di corrispondere alle esigenze dei cambi internazionali, molto opportuno sarebbe stato il partito d'introdurre nello Stato Pontificio un sistema monetario identico a quello di al-

tri Stati, coi quali si hanno maggiori e più dirette relazioni commerciali.

Sulla proposta quindi di Monsignor Tesoriere Generale Ministro delle Finanze, inteso il parere del Consiglio di Stato, e della Consulta di Stato per le Finanze, e d'appresso l'opinamento del Consiglio de' Ministri, ci ha ordinato Sua Santità di pubblicare, siccome nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo, le seguenti disposizioni:

Art. 1. La nuova unità monetaria dello Stato Pontificio è basata sul valore di grammi 5 di argento, e di grammi 0,32258 d'oro, ambedue al titolo di millesimi 900, e prende la denominazione di *LIRA PONTIFICIA*.

Art. 2. Questa nuova unità si divide in centesimi, ed è anche rappresentata da 20 soldi, ciascuno del valore di cinque centesimi.

Art. 3. Dal presente giorno in appresso saranno coniate monete d'oro, argento, e bronzo rappresentanti la lira, suoi multipli, e submultipli del valore e peso seguente:

	SPECIE DELLE MONETE	VALORE IN		PESO IN GRAMMI
		Lire	*Cent.*	
In oro	Moneta da Lire	100	»	32,2580
	»	50	»	16,1290
	»	20	»	6,4516
	»	10	»	3,2258
	»	5	»	1,6129
In argento	Moneta da Lire	5	»	25,0000
	»	2	50	12,5000
	»	2	»	10,0000
	»	1	»	5,0000
	»	»	50	2,5000
	»	»	25	1,2500
In bronzo	Moneta da centesimi	»	10	10,0000
	»	»	5	5,0000
	»	»	2 ½	2,5000
	»	»	1	1,0000

Art. 4. Il titolo delle monete d'oro, e della moneta d'argento da lire 5 sarà di millesimi 900 con la tolleranza di millesimi 2 in più od in meno; quello delle monete da lire 2. 50 e seguenti sarà di millesimi 835 con la tolleranza di millesimi 3 in più od in meno.

Art. 5. Le monete di bronzo saranno di una lega ternaria composta di parti 95 di rame, 4 di stagno, ed 1 di zinco. La tolleranza del titolo in più od in meno sarà di un centesimo nel rame, e di mezzo centesimo per ciascuno degli altri due metalli.

Art. 6. Le tolleranze in più od in meno ammesse nel peso delle suddette monete saranno;

PER L'ORO

Nei pezzi da lire	100.	Mill.[1]	1.
» »	50., 20., e 10. .	»	2.
» »	5.	»	3.

PER L'ARGENTO

Nei pezzi da lire	5.	Mill.[1]	3.
» »	2., 50., 2., ed 1.	»	5.
» da Centesimi	50.	»	7.
» » »	25.	»	10.

PEL BRONZO

Nei pezzi da Centes.[1]	10., e 5 .	Mill.[1]	20.
» »	2 ½, ed 1 .	»	25.

Art. 7. Il numero di ciascuna specie di monete contenuto in un chilogrammo, ed il respettivo loro diametro sarà come appresso

			Numero per Chilogrammi	Diametro in Millimetri
IN ORO				
Moneta da Lire. .	100	»	31	35
»	50	»	62	28
»	20	»	155	21
»	10	»	310	19
»	5	»	620	17
IN ARGENTO				
Moneta da Lire. .	5	»	40	37
»	2	50	80	30
»	2	»	100	27
»	1	»	200	23
»	»	50	400	18
»	»	25	800	15
IN BRONZO				
Moneta da Centes.[1]	»	10	100	32
»	»	5	200	25
»	»	2½	400	22
»	»	1	1000	15

Art. 8. Le monete d'oro e d'argento avranno nel diritto la effigie, il nome del Pontefice, e l'anno del pontificato, nel rovescio la epigrafe « *Stato Pontificio* », il valore della moneta, ed il millesimo della coniazione racchiuso in una corona di quercia ed alloro. Il contorno delle monete d'oro sarà impresso con virola a solchi alternati acuti e tondi; quello delle monete d'argento con virola a solchi acuti. Le monete di bronzo avranno nel diritto la effigie ed il nome del Pontefice, l'anno del pontificato, ed il millesimo della coniazione; nel rovescio il valore espresso in soldi ed in centesimi, e la epigrafe « *Stato Pontificio* ». Queste monete saranno coniate con virola liscia.

Art. 9. In conformità delle precedenti disposizioni, fermo restando il rapporto di 1. a 15. 50. nei valori monetati dell'oro e dell'argento già stabilito col Sovrano Chirografo 10 gennaro 1835, il valore monetato di un chilogrammo d'oro fino sarà ragguagliato a lire 3444. 44. 444., quello di un chilogrammo d'argento fino a lire 222. 22. 222.

Art. 10. Sugli enunciati valori sarà defalcato il diritto per le spese di coniazione in ragione di lire 7. 44. 444. per ciascun chilogrammo d'oro fino, corrispondente a lire 2. 16. per ogni 1000 di valore, e di lire 1. 66. 666. per ciascun chilogrammo d'argento fino, corrispondente a lire 7. 50. per ogni 1000. di valore.

Art. 11. Per effetto degli art. 9. e 10. le paste d'oro, e d'argento, che verranno versate nella Zecca per essere monetate, saranno pagate in ragione di lire 3437. per ciascun chilogrammo d'oro fino, e di lire 220. 56. per ciascun chilogrammo d'argento fino, salvo le ritenute in vigore per fusione, saggio, affinazione, e partizione, qualora abbiano luogo le indicate operazioni.

Art. 12. Le monete da lire 2. 50. e seguenti in argento, e quelle di bronzo saranno esclusivamente coniate per conto del governo; le rispettive quantità dell'una e l'altra specie saranno regolate secondo le esigenze dell'interna circolazione. Le monete d'oro, e quelle da lire 5 in argento potranno essere coniate anche per conto, ed a richiesta de' particolari.

Art. 13. Il ragguaglio legale ed invariabile fra la nuova e l' antica unità monetaria è il seguente « *Lo scudo Pontificio equivale a lire cinque e centesimi trentasette e mezzo* (l. 5. 37. 5) ; *la lira equivale a baiocchi diciotto e centesimi sessanta e mezzo* baj. 18. 60. 5). Questo ragguaglio dovrà essere osservato da oggi in avvenire in tutti i pagamenti e nella valutazione dei contratti, e di ogni sorta di atti pubblici e privati, che hanno avuto luogo fin dai tempi più remoti, e che possono averlo anche in appresso.

Art. 14. Le attuali monete pontificie d'oro, e d'argento circolanti nello Stato con-

tinueranno ad avere corso legale insieme alle lire fino che ne sarà gradatamente eseguito il totale ritiro al loro valore nominale; quelle di rame da bajocchi 2., 1., ½., ed il quattrino avranno corso da oggi in appresso pel valore di soldi 2., 1., ½., e di un centesimo. Con apposito Editto sarà in seguito annunciata al pubblico l'epoca, in cui cesseranno tutte le anzidette monete d'aver corso legale, e dovrà quindi essere esclusivamente adottata in tutti gli atti e nelle contabilità di pubblico e privato interesse la nuova unità monetaria in lire è centesimi.

Art. 15. Tutte le monete d'oro in franchi e lire, e quelle d'argento da franchi e lise 5 coniate in altri Stati, secondo il nuovo sistema autorizzato dal presente Editto, avranno corso legale per lo stesso valore nominale nello Stato Pontificio. Le monete estere d'oro e d'argento annoverate nella tariffa 10 gennaro 1835 continueranno ad aver corso legale pel valore nella medesima dichiarato. Con notificazione di Monsignor Ministro delle Finanze saranno pubblicate le tariffe delle monete pontificie ed estere con le relative tavole di riduzione basate nel ragguaglio stabilito all' articolo 13 fra la nuova ed antica unità monetaria.

Monsignor Tesoriere generale Ministro delle Finanze è incaricato di dare piena esecuzione alle presenti Sovrane disposizioni.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato li 18 giugno 1866.

G. Card. Antonelli

(N. 11.) *Regole provvisoriamente ammesse pel cambio in moneta dei biglietti della Banca dello Stato Pontificio.*

18 giugno 1866.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Le richieste di cambio dei biglietti emessi dalla Banca dello Stato, cui oltre l'ordinario si è fatto luogo da vario tempo, hanno indotto il Governo a prendere tale emergente nella dovuta considerazione. Esso non ha tralasciato e non tralascia ogni cura per apprestare all'uopo efficaci e sostanziali rimedii e si occupa alacremente di tutte le operazioni necessarie da attuare il promulgato nuovo sistema monetario e ad emettere copiose quantità di nuova moneta, coadiuvandolo in ciò con la richiesta operosità la Banca medesima. Mentre per altro

tali operazioni vanno compiendosi, si è riconosciuto indispensabile di regolare con temporaneo provvedimento le anzidette non ordinarie richieste, le quali sono in parte cagionate da brama di non lecito lucro ed in parte potrebbero anche essere spinte da altri intendimenti. É perciò che la Santità di Nostro Signore, inteso il Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare nel Sovrano suo nome le seguenti disposizioni:

Art. 1. Dalla promulgazione della presente fino a che non verrà altrimenti ordinato, il cambio in moneta dei biglietti della Banca dello Stato verrà ristretto a scudi seimila per ciascun giorno, non eccedendo la somma di scudi venti per ciascun esibitore.

Art. 2. Il cambio verrà eseguito in tutti i giorni, eccettuati i festivi ed i giovedì, in una stanza della Camera di Commercio di Roma.

Art. 3. Alla regolare esecuzione dei premessi articoli invigilerà il Commissario del Governo insieme ad uno dei componenti la Camera di Commercio.

Dal Ministero delle Finanze li 18 di giugno 1866.

Il Tesoriere generale Ministro delle Finanze
G. Ferrari

(N. 12.) *Ragguaglio legale ed invariabile fra l'antica moneta pontificia di scudi e bajocchi e la nuova di lire e centesimi.*

19 GIUGNO 1866.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Con editto della Segreteria di Stato in data 18 giugno 1866 essendosi degnata la Santità di Nostro Signore ordinare il cambiamento del sistema monetario nello Stato Pontificio, si è stabilito che la nuova unità monetaria sia la « *lira* » divisibile in centesimi, e rappresentata anche da 20 soldi del valore di cinque centesimi l'uno. Si è quindi pur determinato nell'articolo 13, che il ragguaglio legale ed invariabile fra la nuova e l'antica unità monetaria sia il seguente « *lo scudo Pontificio pari a lire cinque e centesimi trentasette e mezzo; la lira Pontificia pari a baiocchi dieciotto e centesimi sessanta e mezzo* ».

Dovendo peraltro le attuali monete pontificie d' oro e d' argento in circolazione aver corso legale insieme alle lire fino che ne sia eseguito il totale ritiro al loro valore nominale, in esecuzione dell' articolo 15 del citato

Editto, e per norma di tutte le contrattazioni passate ed avvenire, si rende ora di pubblico diritto la tariffa delle une e delle altre monete con le relative tavole di riduzione basate nel ragguaglio sopra indicato.

Ad evitare poi ogni imbarazzo che nel minuto commercio potesse accadere nei cambi delle due specie di monete, si aggiunge altra consimile tariffa, da adottarsi pei casi, in cui le minime frazioni non si possano in fatto realizzare.

Si avverte per ultimo che in ambedue le tariffe non si sono considerati i così detti *mezzi grossi*, poichè essendosene abbandonata la coniazione dai tempi più remoti, scarsissimo è il numero di tali monete in circolazione, e perciò dichiarandosi le medesime fin da questo momento fuori di corso, sono autorizzate le pubbliche casse ad eseguirne il ritiro mediante il cambio con altre monete.

Con altra Notificazione sarà in seguito emanata la tariffa ed analoga tavola di riduzione delle monete estere d'oro e d'argento di sistema diverso da quello ora adottato, quali monete, a senso del richiamato articolo 15, continuano intanto ad aver corso pel valore assegnato nella tariffa 10 gennaro 1835.

Dal Ministero delle Finanze li 19 giugno 1866.

Il Tesoriere generale Ministro delle Finanze
G. Ferrari

Tariffa delle monete pontificie d'oro e d'argento in corso, basata sul ragguaglio di lire 5. 37. 5. a scudo, e baiocchi 18. 60. 5. a lira.

TAVOLA I.

RIDUZIONI DELLO SCUDO E SUE DIVISIONI IN LIRE.

		Sc.	Baj.	Lire	Cent.
Oro	Moneta da sc. dieci	10	»	53	75,000
	» cinque . . .	5	»	26	87,500
	» due e mezzo	2	50	13	43,750
	» uno	1	»	5	37,500
Argento	Scudo	1	»	5	37,500
	Mezzo scudo.	»	50	2	68,750
	Testone	»	30	1	61,250
	Papetto	»	20	1	7,500
	Paolo	»	10	»	53,750
	Mezzo paolo.	»	5	»	26,875
	MONETE DI ANTICA CONIAZIONE				
Oro	Zecchino da Clemente XIII in poi	2	20	11	82,500
	Mezzo Zecchino come sopra	1	10	5	91,250
	Doppia da Pio VI in poi	3	21	17	25,375
	Mezza doppia come sopra	1	60.5	8	62,687

TAVOLA II.

RIDUZIONE DELLA LIRA E SUE DIVISIONI IN SCUDI

		Lire	Cent.	Sc.	Baj
Oro	Moneta da Lire cento. . .	100	»	18	60,500
	» cinquanta.	50	»	9	30,250
	» venti . . .	20	»	3	72,100
	» dieci . . .	10	»	1	86,050
	» cinque . .	5	»	»	93,025
Argento	Moneta da Lire cinque. .	5	»	»	93,025
	» due e ½ .	2	50	»	46,512
	» due . . .	2	»	»	37,210
	» una . . .	1	»	»	18,605
	» mezza, o soldi 10.	»	50	»	9,302
	» un quarto di Lira, o soldi 5 .	»	25	»	4,651

N. B. Tutte le monete d' oro in franchi e lire e quelle d'argento da franchi e lire 5 coniate in altri Stati secondo il nuovo sistema autorizzato col suddetto Editto di Segreteria di Stato 18 giugno 1866, avranno corso legale per lo stesso valore nominale nello Stato Pontificio.

Tariffa delle monete pontificie d'oro e d'argento in corso, basata sul ragguaglio di lire 5. 37. 5. a scudo, e baj. 18. 60. 5. a lira ed applicata ai cambi del minuto commercio da usarsi nei casi, in cui le minime frazioni non si possano in fatto realizzare.

TAVOLA I.

RIDUZIONE DELLO SCUDO E SUE DIVISIONI IN LIRE

		Sc.	Paoli	Lire	Soldi
Oro	Moneta da sc. dieci	10	»	53	15
	» cinque . . .	5	»	26	17 ½
	» due e mezzo	2	5	13	8 ½
	» uno	1	»	5	7 ½
Argento	Scudo	1	»	5	7 ½
	Mezzo scudo	»	5	2	13 ½
	Testone	»	3	1	12
	Papetto	»	2	1	1 ½
	Paolo	»	1	»	10 ½
	Mezzo Paolo	»	½	»	5 ½
	MONETE DI ANTICA CONIAZIONE				
Oro	Zecchino da sc. 2. 20. .	»	»	11	16 ½
	Mezzo detto da sc. 1. 10.	»	»	5	18
	Doppia da sc. 3. 21 . .	»	»	17	5
	Mezza detta da sc. 1.60.5.	»	»	8	12 ½

TAVOLA II.

RIDUZIONE DELLA LIRA E SUE DIVISIONI IN SCUDI

		Lire	*Cent.*	*Sc.*	*Paoli*	*Soldi*
Oro	Moneta da lire cento . . .	100	»	18	6	½
	» cinquanta.	50	»	9	3	»
	» venti . . .	20	»	3	7	2
	» dieci . . .	10	»	1	8½	1
	» cinque . .	5	»	»	9	3
Argento	Moneta da lire cinque . .	5	»	»	9	3
	» due e mezza	2	50	»	4½	1½
	» due	2	»	»	3½	2
	» una	1	»	»	1½	3½
	» mezza, o soldi 10 .	»	50	»	½	4½
	» un quarto di lira o soldi cinque.	»	25	»	»	5

N.B. Tutte le monete d'oro in franchi e lire, e quelle d'argento da franchi e lire 5 coniate in altri Stati secondo il nuovo sistema autorizzato dal suddetto Editto della Segreteria di Stato 18 giugno 1866 avranno corso legale per lo stesso valore nominale nello Stato Pontificio.

(N. 13.) *Ordine circolare del Ministero dell' Interno N. 26412. In qual modo debba intendersi la morte civile del condannato a galera perpetua voluta dall' Art.° 57 del Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832.*

21 GIUGNO 1866

Per la più retta intelligenza ed esecuzione dell'art. 57 del regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832, la Santità di Nostro Signore, inteso il parere, tanto del Consiglio di Stato, che del Consiglio de'Ministri, si è degnata di dichiarare, ed ordinare quanto segue:

1.° Il condannato alla galera perpetua conserva la proprietà de' suoi beni, e perde l'esercizio dei diritti introdotti, e specificati dalle leggi civili, dal momento in cui la sentenza è passata in autorità di cosa giudicata.

2.° Chiunque credesse di avervi interesse potrà chiedere al tribunale la deputazione di un curatore al condannato a vita, nella forma prescritta dalle leggi civili per la nomina dei curatori agli interdetti. Che se il condannato istesso ottenesse all' uopo un sovrano rescritto, potrà egli allora nominare un curatore od amministratore ai suoi beni, il quale però, per tutti gli effetti, dovrà uniformarsi a quan-

to si dispone dalle leggi relativamente agli atti, e contratti dei prefati interdetti.

La presente sovrana dichiarazione si comunica a tutte le autorità governative e giudiziarie per opportuna intelligenza, e pel relativo adempimento.

Roma, dal palazzo innocenziano il 21 giugno 1866.

Il Ministro dell'Interno
L. A. De-Witten

N. 14.) *Ordine circolare del Ministero dell' Interno N. 26414. Sugli emolumenti e compensi che strettamente potrebbero competere a chi agisca per ottenere atti di grazia a carcerati o condannati.*

21 giugno 1866

Non ostante le disposizioni rammentate con circolare a stampa di questo Ministero in data 14 maggio 1853 N. 70496, si è dovuto talora apprendere, che, non solo si attribuisce da alcuni agenti alla propria opera ed efficacia il successo di atti di giustizia o di grazia, ma si estorcono eziandio indoverose somme sotto il mentito colore di necessarie spese, e, peggio ancora, sotto l'ingiurioso pretesto di premi o compensi da corrispondersi. Questo abuso

poi si è più spesso verificato a grave danno degl' individui detenuti in carcere, o ristretti nei luoghi di pena, profittandosi della loro ignoranza, e dell' angustia di animo in che versano le respettive famiglie, pronte ad ogni sagrificio per ottenere la liberazione dei medesimi.

Nell' interessante scopo di reprimere siffatti inconvenienti, stima opportuno il sottoscritto Ministro di nuovamente eccitare lo zelo delle autorità governative e giudiziarie a vigilare e cooperare all' esatto adempimento di quanto si prescrisse con la circolare di sopra citata, e di fare rapporto, ove giungesse a loro conoscenza la riproduzione di alcuno dei suddetti inconvenienti. Che anzi vuol' egli qui ancora esplicitamente dichiarare, che, essendo i rescritti di giustizia e di grazia l' immediato ed assoluto effetto dell' autorità e della clemenza del nostro Santo Padre e sovrano, cui ha questo Ministero il nobile mandato di umiliare le analoghe relazioni, dopo assunte di officio le necessarie notizie, altra parte quindi non hanno, nè possono avere in essi gli agenti, se non che quella della semplice compilazione e della presentazione delle preci (ove ciò non si faccia direttamente dalle parti, come di frequente avviene), e di richiederne il risultato; pei quali atti dev' essere ben limitato il compenso.

Il presente ordine sarà trasmesso, a cura dei respettivi presidi, a tutti i magistrati, e

verrà anche tenuto affisso, per norma, in ogni carcere e casa di condanna dello Stato.

Roma, dal palazzo innocenziano il 21 giugno 1866.

Il Ministro dell'interno
L. A. De-Witten

(N. 15.) *Ordine circolare del Ministero dell'interno N. 22674. Sull'assistenza ai contratti, e alle obbligazioni civili dei carcerati e condannati nelle provincie.*

21 giugno 1866

La Santità di Nostro Signore fino dal 2 agosto 1856 (*) si degnava di disporre, che i carcerati ed i condannati esistenti nella capitale, qualora dovessero fare qualche atto, contratto, od obbligazione civile, e così ancora i carcerati e condannati fuori della capitale medesima, quando i detti atti avessero relazione con persone in questa degenti, fossero assistiti da un consulente legale da deputarsi da monsignor presidente della ven. archiconfraternita della carità in S. Girolamo.

Volendo la stessa Santità Sua, che siffatta

(*) Veggasi l' Appendice N. 2

assistenza venga pur praticata a vantaggio dei carcerati e condannati nelle provincie dello Stato (alle quali non si estende, per istituto, l'opera della prelodata archiconfraternita) ha nella sua clemenza ordinato, che ove i carcerati e condannati predetti avessero a praticare alcuno dei succennati atti, o questi si riferissero a persone dimoranti nelle provincie stesse, il gratuito e pietoso ufficio di consulente si assuma ed eserciti in tali casi dagli assessori o giusdicenti civili nei capoluoghi di provincia, e dai governatori locali nelle altre città.

Per l'effetto poi di quanto sopra dovranno i carcerati e condannati promuovere la relativa istanza alla Direzione generale delle carceri e case di condanna, la quale avrà cura di rimettere la medesima respettivamente o al lodato monsig. presidente della Congregazione di carità, od agli assessori e giusdicenti, od ai governatori summenzionati.

La presente disposizione non si estende ai condannati alla galera perpetua, ai quali si è provveduto con il contemporaneo ordine circolare.

Roma, dal palazzo innocenziano il 21 giugno 1866.

Il Ministro dell' Interno
L. A. De-Witten

(*N.° 16.*) *Notificazione del Ministero del Commercio e dei Lavori pubblici. Proroga al termine pel godimento dell' erbe da falce nell' agro e distretto di Roma.*

23 *Giugno* 1866.

NOTIFICAZIONE

Attese le straordinarie condizioni atmosferiche e l' ubertosa produzione dei fieni, non essendosi potuta disbrigare la falciatura de'medesimi e conseguentemente non essendosene potuto compiere in tempo il trasporto, la Santita' di Nostro Signore felicemente regnante, onde impedire che i proprietarii, il cui diritto del godimento delle erbe da falce cessa col giorno 24 Giugno in forza delle limitazioni stabilite dalle leggi statutarie, dalla consuetudine e dai particolari contratti, ricevano danno e siano sottoposti a dispendiose liti, si è degnata prescrivere che in parità di quanto si è praticato in passato per le consimili evenienze, abbiano luogo le seguenti disposizioni:

1. Nella presente stagione il termine fissato al godimento delle erbe da falce sino al 24 Giugno, per l'agro e distretto di Roma, è prorogato a tutto il giorno quindici del prossimo mese di Luglio in tutti quei luoghi sol-

tanto nei quali si trovino fieni non ancora trasportati.

2. I proprietari dei fieni saranno obbligati di pagare ai proprietari delle erbe di estate per il danno che essi verranno a soffrire da questo prolungamento di tempo, baiocchi tre al giorno per ogni bue da carreggio introdotto nei prati rispettivi, e baiocchi due per una sola volta per ogni mucchio di fieno.

Roma dal Ministero suddetto li 23 Giugno 1866.

Il Ministro
P. D. Costantini Baldini

MINISTERO DELLE FINANZE

(N. 1.) *Estrazione della rata da estinguersi dei certificati emessi pei due prestiti nella somma totale di cento milioni di franchi, pari a diciotto milioni seicento mila scudi romani , in virtù dei due Chirografi SSmi , uno del* 18 *aprile* 1860, *l'altro del* 26 *marzo* 1864, *rata da estinguersi col fondo a ciò destinato, con le norme espresse nella* Notificazione, inserita nel precedente, volume del dì 28 giugno 1865.

2 Luglio 1866

NOTIFICAZIONE

In esecuzione di quanto fu disposto negli Articoli 5 6 7 e 8 del sovrano chirografo del giorno 26 marzo 1864, e presso quanto venne stabilito negli articoli 1 2 e 3 del relativo nostro regolamento del giorno 30 dello stesso mese ed anno , deve aver luogo nel corrente mese di luglio la estrazione dei certificati delle tre serie che costituiscono la somma di *cento milioni* di franchi importo dei due prestiti emessi in virtù dei due chirografi di Sua Santità, l'uno in data dei 18 aprile 1860, e l'altro dei 26 marzo 1864, per la respettiva quota che, in ragione del fondo ordinario di ammortizzazione e degl' interessi dei certificati sortiti nella estrazione del 13 luglio 1865, è attribuibile ad ognuna delle stesse tre serie in proporzione del ca-

pitale nominale dei certificati che le compongono.

Come già fu enunciato nella nostra Notificazione del giorno 11 luglio 1865, sul quoto del fondo di ammortizzazione spettante ai certificati della serie da fr. 1000, sopravanzarono . . . . fr. 500 »

Il fondo ordinario di ammortizzazione per l'anno 1866 ascende a . . . . fr. 1,000,000 »

Gl'interessi dei certificati sortiti nella estrazione del 13 luglio 1865 sono . . . . fr. 49,975 »

Sopra N.	592	certificati	da fr.	1000	fr.	29600
	575	idem	»	500	»	14375
	1200	idem	»	100	»	6000
					fr.	49975

Fondo totale di ammortizzazione per l'anno 1866 . . . . fr. 1,050,475 »

E dovendosi il medesimo ripartire in proporzione del capitale nominale dei certificati ciascuna delle tre serie, viene quindi assegnata

al capitale dei n. 59250 certificati da fr. 1000 la quota di fr. 622406,50

al capitale dei n. 57500 certificati da fr. 500 la quota di fr. 302011,50

al capitale dei n. 120000 cerfica ti da fr. 100 la quota di fr. 126057, »

fr. 1050475, »

E perciò i certificati da estrarsi sono come appresso

da fr. 1000	n. 622	. .	fr.	622,000 »
da fr. 500	» 604	. .	fr.	302,000 »
da fr. 100	» 1260	. .	fr.	126,000 »
			fr.	1,050,000 »

Sopravanzando per impiegarsi nella estrazione del 1867 . fr. 475 »

fr. 1,050,475 »

La estrazione avrà luogo alla pubblica vista nel giorno 17 luglio corrente alle ore nove antimeridiane in punto in una delle sale del Ministero delle Finanze, alla nostra presenza, di monsig. Commissario generale della R.C.A. e del Direttore generale del debito pubblico, coll'assistenza di uno de' segretarii e cancellieri della R. C. A., il quale ne rogherà il relativo atto.

Precederà la ricognizione della integrità dei sigilli apposti sullo sportello di ciascuna delle tre urne con le formalità e cautele prescritte dalla nostra Notificazione dei 28 giugno 1865.

Eseguita tale verificazione, verranno successivamente aperti gli sportelli delle tre urne

suddette, incominciando da quella contenente i numeri dei certificati da fr. 1000, e dalle medesime si estrarrà per ciascuna serie la quantità de' numeri di sopra stabiliti. Quindi lo sportello di ciascuna delle tre urne tornerà ad essere sigillato in presenza dei sunnominati soggetti con il metodo già enunciato nell'Art. 7 della predetta nostra Notificazione 11 luglio 1865, e le urne stesse continueranno ad essere custodite nelle camere del Ministero delle Finanze per farne uso nelle successive estrazioni.

Verrà in seguito al più presto possibile pubblicata, ed anche inserita nel giornale di Roma la nota distinta dei numeri estratti per ciascuna delle tre serie anzidette.

Dal giorno *primo ottobre* del corrente anno 1866 si effettuerà il rimborso alla pari del capitale dei certificati estratti, ed il pagamento avrà luogo a piacere dei respettivi possessori nelle medesime città principali di Europa, che sono enunciate nell'Art. 4 del sullodato chirografo santissimo dei 26 marzo 1864.

Restano in tutto ferme le disposizioni contenute nell'articolo 9 e seguenti del nostro regolamento 30 marzo 1864.

Dalla nostra residenza nel Ministero delle Finanze li 2 luglio 1866.

Il Tesoriere generale della R. C. A.
Ministro delle Finanze
G. Ferrari

(N. 2.) *Tariffe dei dazii ed introiti governativi modificati e ridotti in lire e centesimi relativamente ai sali e tabacchi, alle poste, al macinato nelle provincie e ai lotti.*

9 LUGLIO 1866

EDITTO

GIACOMO *della S. Romana Chiesa* CARDINALE ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX
Segretario di Stato

L'attuazione del nuovo sistema monetario esigeva, che le tariffe dei dazii ed altri introiti governativi venissero espresse secondo i principii del medesimo in lire e centesimi e regolate in maniera, da rendere il più possibilmente agevoli i relativi pagamenti in monete di nuova coniazione. Nel mirare a questo scopo non si è trascurato anche l'altro d'introdurre delle modificazioni, che non alterando sostanzialmente le norme regolatrici delle vigenti tassazioni ed i proventi, che l'erario ne ritrae, riuscissero nel loro complesso, per più riguardi, di qualche vantaggio al pubblico e per alcuno dei dazii di speciale benefizio alla classe dei contribuenti, che in una parte ben estesa è la più bisognosa.

Condotte a termine le occorrenti operazioni per quei rami di pubblica rendita, per li quali si è stimato, che gl'indicati provvedi-

menti richiedessero maggior prontezza, la Santità di Nostro Signore, sempre intenta a promuovere le utili riforme, sulla proposta di Monsig. Tesoriere generale Ministro delle Finanze, inteso il parere della Consulta di Stato per le Finanze e del Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, siccome nel sovrano suo nome pubblichiamo, le seguenti tariffe, che dalla promulgazione del presente avranno piena forza di legge in tutto lo Stato.

AMMINISTRAZIONE DEI SALI E TABACCHI

Tariffa de' prezzi dei tabacchi in vendita nella città di Roma

QUALITA'	SPECIE DEI TABACCHI		Prezzo che lo spacciatore paga al magazzino generale — per ogni libbra		Prezzo negli spacci per la vendita al pubblico — all' ingrosso la libbra		al minuto per oncia	
	Della fabbrica di Roma		*Lire*	*Cen.*	*Lire*	*Cen.*	*Lire*	*Cen.*
IN POLVERE	Rapé	Parigi	4	02 ½	4	57 ½	»	40
		Virginia	4	02 ½	4	57 ½	»	40
		Amsterdam	3	50	3	77 ½	»	37 ½
		Olanda	2	95	3	25	»	30
		S. Vincenzo	2	10	2	30	»	22 ½
		Chiaravalle	1	90	2	07 ½	»	20
		Violetto	1	07 ½	1	20	»	12 ½
	Caradà	scelto	2	70	2	97 ½	»	27 ½
		comune	2	05	2	27 ½	»	22 ½
	Foglia	nostrale sceltissima	3	50	3	75	»	37 ½
		nostrale	2	95	3	22 ½	»	30
	Brasile nostrale		2	15	2	42 ½	»	25
	Punta di foglia		»	80	»	85	»	07 ½
DA FUMO	Trinciati	Serraglio	4	30	4	40	»	42 ½
		Olandina	2	70	2	97 ½	»	27 ½
		Avana	2	05	2	27 ½	»	22 ½
		Alemagna	1	35	1	47 ½	»	12 ½
			Per 100		Per 100		Per uno	
	Zigari	uso Avana	9	»	9	50	»	10
		scelti	6	»	6	80	»	07 ½
		Virginia di eccez.	4	75	5	12 ½	»	06
		Virginia forti	3	75	4	12 ½	»	05
		leggeri	3	75	4	12 ½	»	05
			Per 200		Per 200		Per tre	
	Zigari con fasciatura di carta		2	75	3	»	»	05
	Della fab. di Chiaravalle		Per libbra		Per libbra		Per oncia	
IN POLVERE	Scaglietta forense		1	95	1	95	»	22 ½
	Della fabbrica di Bologna							
	Fermentato mezzano		2	37 ½	2	37 ½	»	25
	Rapè S. Vincenzo		2	35 ½	2	35	»	25
	» naturale		1	95	1	95	»	22 ½

AMMINISTRAZIONE DEI SALI E TABACCHI

Tariffa de' prezzi dei tabacchi in vendita nello Stato Pontificio

QUALITA'	SPECIE DEI TABACCHI		Prezzo che lo spacciatore paga al magazzino generale per ogni libbra		Prezzo negli spacci per la vendita al pubblico all'ingrosso la libbra		al minuto per oncia	
	Della fabbrica di Roma		Lire	Cen.	Lire	Cen.	Lire	Cen.
IN POLVERE	Rapè	Parigi	4	02 ½	4	57 ½	»	40
		Virginia	4	02 ½	4	57 ½	»	40
		Amsterdam	3	50	3	77 ½	»	37 ½
		Olanda	2	95	3	25	»	30
		S. Vincenzo	2	10	2	30	»	22 ½
		Chiaravalle	1	90	2	07 ½	»	20
		Violetto	1	07 ½	1	20	»	12 ½
	Garadà	scelto	2	70	2	97 ½	»	27 ½
		comune	2	05	2	27 ½	»	22 ½
	Foglia	nostrale scceltissima	3	50	3	75	»	37 ½
		nostrale	2	95	3	22 ½	»	30
	Brasile nostrale		2	15	2	42 ½	»	25
	Punta di foglia		»	80	»	85	»	07 ½
DA FUMO	Trinciati	Serraglio	4	30	4	40	»	42 ½
		Olandina	2	70	2	97 ½	»	27 ½
		Avana	2	05	2	27 ½	»	22 ½
		Alemagna	1	35	1	47 ½	»	12 ½
			Per 100		Per 100		Per uno	
	Zigari	uso Avana	9	»	9	50	»	10
		scelti	6	»	6	80	»	07 ½
		Virginia di eccez.	4	75	5	12 ½	»	06
		Virginia forti	3	75	4	12 ½	»	05
		leggeri	3	75	4	12 ½	»	05
			Per 200		Per 200		Per tre	
	Zigari con fasciatura di carta		2	75	3	»	»	05
	Della fab. di Chiaravalle		Per libbra		Per libbra		Per oncia	
IN POLVERE	Scaglietta forense		1	95	1	95	»	22 ½
	Della fabbrica di Bologna							
	Fermentato mezzano		2	32 ½	2	37 ½	»	25
	Rapè S. Vincenzo		2	32 ½	2	45	»	25
	» naturale		2	10	2	25	»	25

TARIFFA

DE' PREZZI DEI SALI IN VENDITA NELLO STATO PONTIFICIO

	ALL'INGROSSO PER LIBBRE CENTO		AL MINUTO PER LIBBRA UNA	
	Lire	*Cen.*	*Lire*	*Cen.*
SALETTA	17	»	»	17
SALE GREZZO	13	»	»	13

AMMINISTRAZIONE

TASSE PER LE CORRISPONDENZE CIRCOLANTI

NATURA DELLE CORRISPONDENZE			CONDIZIONI DELL' AFFRANCAMENTO
Lettere	dirette da un luogo all' altro dello Stato. .	franche. .	facoltativo
		non franche	Idem
	della città per la città .	franche . .	Idem
		non franche	Idem
Campioni o mostre di merci sotto fascia . . .			obbligatorio nell' atto dell' impostazione
Pieghi di manoscritti sotto fascia.			obbligatorio come sopra
Stampe	ogni esemplare di giornali, gazzette ed altre opere periodiche . . .		obbligatorio come sopra
	ogni esemplare di manifesti, listini commerciali, annunzi, biglietti di visita in inviluppo non suggellato, di circolari stampate o litografate da spedirsi aperte		obbligatorio come sopra
	opere non periodiche, stampe legali o prove di stampe, litografie, incisioni in rame, fotografie e carte di musica.		obbligatorio come sopra

TASSE PER LE

Valori in carta.	obbligatorio nell' atto dell' impostazione
Valori in moneta metallica.	come sopra

DELLE POSTE

NELL' INTERNO DELLO STATO PONTIFICIO

PESO delle corrispondenze	TASSA da pagarsi agli ufficj di posta pontificj		BASE PER LA PROGRESSIONE DELLE TASSE	
Gram.	*Lire*	*Cen.*		
10	»	10	di 10 in 10 gramme e per ogni frazione di esse	Gli articoli dicontro descritti che si volessero spedire raccomandati pagheranno, oltre alla respettiva tassa ordinaria stabilita, un diritto fisso di raccomandazione di centesimi 20. Nell' applicazione delle tasse saranno osservate le norme prescritte dall' Editto 6 novembre 1863.
10	»	20		
10	»	05		
10	»	10		
15	»	05	di 15 in 15 gramme e per ogni frazione di esse	
30	»	05	di 30 in 30 gramme e per ogni frazione di esse	
40	»	03	di 40 in 40 gramme e per ogni frazione di esse	
30	»	03	di 30 in 30 gramme e per ogni frazione di esse	
30	»	03		

IMPOSTAZIONI DI VALORI

L. 1. » per ogni mille lire	cioè fino a L. 50 » cent. 5 da L. 51 a » 100 » » 10 da L 101 a » 200 » » 20 e così di seguito aumentando cent. 10 per ogni centinajo e per ogni frazione di esso.
L. 2 » per ogni cento lire	cioè fino a L. 10 » cent. 20 da L. 11 a » 15 » » 30 e così di seguito aumentando centesimi 10 di 5 in 5 lire e per ogni frazione delle medesime.

TASSE PER LE CORRISPONDENZE ESTERE IN

PER LE

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE	VIA PER LA QUALE LE LETTERE RICEVONO INOLTRO	QUALITA' DELLE LETTERE	CONDIZIONI E LIMITE DELL' AFFRANCAMENTO
Francia ed Algeria. . .	via di terra o di mare	franche	libero a destinazione
		assicurate	obbligatorio fino a destinazione
		non franche	libero a destinazione
Alessandria, Costantinopoli, Dardanelli, e Smirne	coi bastimenti postali francesi	franche	libero a destinazione
		assicurate	obbligatorio a destinazione
		non franche	libero a destinazione
Svizzera.	Francia	franche	libero a destinazione
		assicurate	obbligatorio a destinazione
		non franche	libero a destinazione
	Stati d'Italia	—	obbligatorio fino alla frontiera pontificia d'ingresso o di egresso
Gran Ducato di Baden, Palatinato del Reno bavarese, Assia Renana, Prussia Renana e Gran Ducato di Lussemburgo	Francia	franche	libero a destinazione
		assicurate	obbligatorio a destinazione
		non franche	libero a destinazione
	Stati d'Italia	—	obbligatorio fino alla frontiera pontificia di egresso o d'ingresso

PARTENZA E IN ARRIVO DA E PER GLI STATI PONTIFICII

LETTERE

Peso di ogni lettera semplice	Tassa da pagarsi agli officj di posta pontificj per ogni lettera semplice in partenza		arrivo		BASE PER LA PROGRESSIONE DELLE TASSE
Gramme	Lire	cen.	Lire	cen.	
7 ½	1	»	»	»	di gramme 7½ in 7½ e per ogni frazione di esse
7 ½	2	»	»	»	id id. id.
7 ½	»	»	1	»	id. id. id.
7 ½	1	»	»	»	id. id. id.
7 ½	2	»	»	»	
7 ½	»	»	1	»	
7 ½	»	95	»	»	id. id. id.
7 ½	1	90	»	»	
7 ½	»	»	»	95	
10	»	20	»	20	di 10 in 10 gramme e per ogni frazione di esse
7 ½	»	95	»	»	di gramme 7½ in 7½ e per ogni frazione di esse
7 ½	1	90	»	»	
7 ½	»	»	»	95	
17 ½	»	25	»	25	di gramme 17½ in 17½ e per ogni frazione di esse

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE	VIA PER LA QUALE LE LETTERE RICEVONO INOLTRO	QUALITA' DELLE LETTERE	CONDIZIONI E LIMITE DELL' AFFRANCAMENTO
Altri Stati della Germania, Belgio e Paesi Bassi.	Francia	franche assicurate non franche	libero a destinazione obbligatorio a destinazione libero a destinazione
	Stati d'Italia	—	obbligatorio fino alla frontiera pontificia di egresso o d'ingresso
Spagna, Portogallo e Gibilterra	Francia	—	obbligatorio fino alla frontiera francese d' ingresso o di egresso
Gran Britannia	Francia	franche assicurate non franche	libero a destinazione obbligatorio a destinazione libero a destinazione
	Stati d'Italia	—	obbligatorio fino alla frontiera pontificia di egresso o d'ingresso
Colonie francesi	Francia	franche assicurate non franche	libero a destinazione obbligatorio a destinazione libero a destinazione

Peso di ogni lettera semplice	Tassa da pagarsi agli officj di posta pontificj per ogni lettera semplice in				Base per la progressione delle tasse
	partenza		arrivo		
Gramme	*Lire*	*cen*	*Lire*	*cen.*	
7 ½	1	15	»	»	di gramme 7½ in 7 ½ e per ogni frazione di esse
7 ½	2	30	»	»	
7 ½	»	»	1	15	
17 ½	»	25	»	25	di gramme 17½ in 17½ e per ogni frazione di esse
7 ½	1	15	1	15	di gramme 7½ in 7½ e per ogni frazione di esse
7 ½	1	15	»	»	id. id. id.
7 ½	2	30	»	»	
7 ½	»	»	1	35	
17 ½	»	25	»	25	di gramme 17½ in 17½ e per ogni frazione di esse
7 ½	1	35	»	»	di gramme 7 ½ in 7 ½ e per ogni frazione di esse
7 ½	2	75	»	»	
7 ½	»	»	1	35	

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE	VIA PER LA QUALE LE LETTERE RICEVONO INOLTRO	QUALITA' DELLE LETTERE	CONDIZIONI E LIMITE DELL' AFFRANCAMENTO
Possessioni inglesi nelle Indie orientali e nell'Australia	Francia	franche assicurate	libero a destinazione obbligatorio a destinazione
		non franche	libero a destinazione
Colonie e paesi d'oltre mare senza distinzione di paraggi	coi bastimenti in partenza o a destinazione dei porti della Francia e per la via d'Inghilterra o di Suez	—	obbligatorio fino ai porti di sbarco o d'imbarco
Stati Uniti	Francia	franche non franche	libero a destinazione libero a destinazione
	Stati d'Italia	—	obbligatorio fino alla frontiera pontificia di egresso o d' ingresso
Isole Sandwik	Francia	—	obbligatorio fino a S. Francisco
Giammaica, Canadà, Nuovo Brunswick, Nuova Scozia, Isola del Principe Edoardo e Terranuova	via di Francia e d'Inghilterra	franche assicurate	libero a destinazione obbligatorio a destinazione
		non franche	libero a destinazione
Coste occidentali della nuova Granata, Repubblica dell'Equatore, Perù, Bolivia e Chilì	via di Panama	—	obbligatorio fino ai porti di sbarco o d'imbarco
Messico e Cuba	Stati Uniti	—	come sopra

Peso di ogni lettera semplice	TASSA da pagarsi agli officj di posta pontificj per ogni lettera semplice in				BASE PER LA PROGRESSIONE DELLE TASSE
	partenza		arrivo		
Gramme	*Lire*	*cen.*	*Lire*	*cen.*	
7 ½	1	50	»	»	
7 ½	3	»	»	»	di gramme 7 ½ in 7 ½ e per ogni frazione di esse
7 ½	»	»	1	50	
7 ½	1	50	1	50	id. id. id.
7 ½	1	70	»	»	id. id. id.
7 ½	»	»	1	70	
17 ½	»	25	»	25	di gram. 17 ½ in 17 ½ e per ogni frazione di esse
7 ½	1	70	1	70	di gramme 7 ½ in 7 ½ e per ogni frazione di esse
7 ½	1	85	»	»	
7 ½	3	70	»	»	id. id. id.
7 ½	»	»	1	85	
7 ½	1	85	1	85	id. id. id.
7 ½	1	85	1	85	id. id. id.

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE	VIA PER LA QUALE LE LETTERE RICEVONO INOLTRO	QUALITA' DELLE LETTERE	CONDIZIONI E LIMITE DELL' AFFRANCAMENTO
Danimarca, Svezia, Norvergia, Russia, Polonia e Principati Danubiani	Francia	franche assicurate	libero a destinazione obligatorio a destinazione
		non franche	libero a destinazione
	Stati d'Italia	—	obligatorio fino alla frontiera pontificia di egresso o d'ingresso
Monarchia austriaca . .	Francia	franche assicurate	libero a destinazione obbligatorio a destinazione
		non franche	libero a destinazione
	Stati d'Italia	in partenza	obbligatorio fino alla frontiera pontificia di egresso
		franche in arrivo	—
Malta.	via di terra a Napoli e viceversa	—	obbligatorio fino alla frontiera pontificia di egresso o d'ingresso
	coi bastimenti postali francesi	—	obbligatorio fino ai porti di sbarco
Stati d'Italia.	via di terra	—	obbligatorio fino alla frontiera pontificia di egresso o d'ingresso
Livorno	coi bastimenti postali francesi	—	obbligatorio fino ai porti di sbarco
	coi bastimenti di commercio	—	come sopra

Peso di ogni lettera semplice	TASSA da pagarsi agli offlcj di posta pontificj per ogni lettera semplice in				BASE PER LA PROGRESSIONE DELLE TASSE
	partenza		arrivo		
Gramme	*Lire*	*cen.*	*Lire*	*cen.*	
7 ½	1	75	»	»	
7 ½	3	55	»	»	di gramme 7 ½ in 7 ½ e per ogni frazione di esse
7 ½	»	»	1	75	
17 ½	»	25	»	25	di gram. 17 ½ in 17 ½ e per ogni frazione di esse
7 ½	1	15	»	»	
7 ½	2	30	»	»	di gramme 7 ½ in 7 ½ e per ogni frazione di esse
7 ½	»	»	1	15	
17 ½	»	40	»	»	di gram. 17½ in 17½ e per ogni frazione di esse
17 ½	»	»	»	»	
10	»	20	»	20	
10	»	60	»	20	di gram. 10½ in 10 ½ e per ogni frazione di esse
			»	20	
10	»	20	»	20	di 10 in 10 gramme e per ogni frazione di esse
10	»	30	»	20	di 10 in 10 gramme e per ogni frazione di esse
10	»	30	»	20	id. id. id.

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE	VIA PER LA QUALE LE LETTERE RICEVONO INOLTRO	QUALITA' DELLE LETTERE	CONDIZIONI E LIMITE DELL' AFFRANCAMENTO
Genova	coi bastimenti postali francesi	—	come sopra
	coi bastimenti di commercio	—	come sopra
Napoli	coi bastimenti postali francesi	—	obbligatorio fino ai porti di sbarco
	coi bastimenti di commercio	—	come sopra
Messina	coi bastimenti postali francesi	—	come sopra
	coi bastimenti di commercio	—	come sopra
Grecia	coi bastimenti postali francesi	—	come sopra
	per la via di terra a Napoli e viceversa	—	obbligatorio fino alla frontiera pontificia di egresso o d' ingresso
Altri paesi esteri non enunciati di sopra	Stati d' Italia	—	come sopra
	coi bastimenti di commercio	—	obbligatorio fino ai porti di sbarco

Peso di ogni lettera semplice	Tassa da pagarsi agli Ufficj di posta pontificj per ogni lettera semplice in				Base per la progressione delle tasse
	partenza		arrivo		
Gramme	*Lire*	*cen.*	*Lire*	*cen.*	
10	»	40	»	20	di 10 in 10 gramme e per ogni frazione di esse
10	»	30	»	20	id. id. id.
10	»	35	»	20	id. id. id.
10	»	30	»	20	id. id. id.
10	»	50	»	20	id. id. id.
10	»	30	»	20	id. id. id.
10	»	85	»	20	id. id. id.
10	»	20	»	20	id. id. id.
10	» »	20	»	20	id. id. id.
10	»	30	»	20	id. id. id.

DAZIO MACINATO DELLE PROVINCIE

Il dazio suddetto da bai. 76 e $^4/_5$ per ciascun rubbio di grano di lib. 640 corrispondente a lire 4, centesimi 12 e 8 millesimi viene ridotto a soldi 76 e $^4/_5$ pari a lire 3 : 84.

AMMINISTRAZIONE DEI LOTTI

La tariffa dei lotti rimane in pieno vigore, sostituendo per altro ad ogni baiocco cinque centesimi e conseguentemente ad ogni scudo lire cinque tanto nel prezzo delle giuocate, quanto nella promessa delle vincite. Uguale sostituzione sarà usata per le imposizioni sulle giuocate. (*)

Monsignor Tesoriere generale Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione.

Roma dalla Segreteria di stato li 9 luglio 1866.

G. Card. Antonelli

(*) Veggasi Appendice N. 3.

(N. 3) *Editto di Monsignor Delegato Apostolico di Frosinone, col quale è sciolta la Commissione mista di militari e togati istituita per li delitti di brigantaggio.*

11 luglio 1866

EDITTO

Luigi Pericoli *Prelato Domestico di Sua Santità*
PIO PAPA IX
Protonotario, e Delegato Apostolico della città e provincia di Frosinone

La Santità di Nostro Signore, udito il parere del consiglio dei Ministri, ci ha ordinato con dispaccio del Ministero dell'Interno del 6 luglio corrente Num. 26966. di pubblicare quanto segue

1.° Con il giorno 20 corrente rimarrà disciolta, e cesserà dalle sue attribuzioni la Commissione mista istituita con lo Editto del 7 decembre 1865. da noi promulgato con sovrana autorizzazione.

2.° Alla medesima è surrogato il Tribunale civile e criminale di Frosinone, con l'aggiunta di due ufficiali militari. Quindi passeranno al Tribunale predetto, nello stato e termini, le cause pendenti avanti la menzionata Commissione, e vi saranno introdotte, e giudicate le nuove riferibili ai delitti di brigantaggio, che si verificassero in questa provincia, e nell' altra di Velletri.

3.° Si terranno apposite sedute con lo intervento del Procuratore fiscale militare, per la discussione e decisione delle cause anzidette.

4.° Quanto alla procedura dei giudizj, ed alle penalità relative, e così per la concessione dei premj nel fermo dei briganti, ed altro restano in pieno vigore le disposizioni contenute nel citato Editto.

Dato dal Palazzo Apostolico di Frosinone questo dì 11 luglio 1866

Il Delegato Apostolico
LUIGI PERICOLI

---

*(N. 4) *Publicazione dei numeri estratti per la rata da estinguirsi dei due prestiti per la somma di franchi cento milioni (pari a scudi romani dieciotto milioni seicento mila) emessi in virtù dei Chirografi SSmi l' uno del* 18 *aprile* 1860, *l' altro del* 26 *marzo* 1864 (Notificazione del Ministero delle finanze 19 luglio 1866.)

(N. 5) *Discipline per lo esercizio degli officii di cambia valute*

20 Luglio 1866

MINISTERO DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

NOTIFICAZIONE

Volendosi disciplinare l'officio dei cambiavalute, ponendolo in accordo coi bisogni del commercio e della popolazione, è piaciuto alla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, udito il Consiglio de'Ministri, di ordinare quanto segue:

1. È autorizzata la professione di cambiavalute tanto in Roma quanto nelle provincie con le prescrizioni seguenti:

2. L'autorizzazione dovrà risultare da una patente del Ministero del Commercio, il quale tra coloro che ne faranno richiesta, sceglierà quelli che offrono maggiori requisiti di probità e di solidità, udito anche il parere della Camera di Commercio.

3. I prescelti non potranno conseguire la patente, se prima non avranno depositato presso il Ministero del Commercio una cauzione di lire quindicimila, o vincolando tante cartelle di rendita consolidata, ovvero in contante, nel qual caso riceveranno l'interesse del quattro per cento.

4. Il numero dei cambiavalute in Roma sarà limitato a soli otto, riservandosi il Governo di aumentarlo, qualora ne vegga il bisogno. Nelle provincie sarà determinato in seguito delle proposte dei rispettivi Presidi, che dovranno farle al Ministro del Commercio, dopo sentito il parere delle loro Congregazioni governative, che indicheranno il numero ed il limite delle cauzioni da presentarsi, non che l' importare delle multe da pagarsi in caso di contravvenzione.

5. Sarà ufficio dei cambiavalute quello di cambiare le monete di pontificia coniazione con le estere, come ancora i biglietti di banche in qualunque specie di moneta.

6. Viene inibito ai cambiavalute ogni altro traffico sulle monete pontificie, sugli effetti negoziabili in borsa ed ogni operazione appartenente di sua natura al negoziato bancario.

7. Sarà obbligo dei cambiavalute di tenere affissa costantemente al di fuori dei loro negozi una tabella, in cui per ciascuna specie di moneta o di biglietti di banche sia distintamente notato tanto il prezzo a cui acquistano, quanto il prezzo a cui vendono.

Il prezzo di vendita non potrà essere maggiore al prezzo di acquisto del mezzo per cento sulle somme inferiori a cinquecento lire, e dell' uno per cento sulle somme superiori.

8. Ciascun cambiavalute dovrà tenere un registro nelle forme prescritte dagli Articoli 10 79 del codice di commercio, ove giorno per giorno saranno descritte le rispettive operazioni distintamente espresse.

9. I cambiavalute saranno posti sotto la vigilanza delle rispettive camere di Commercio, e in mancanza di esse delle Congregazioni governative, alle quali perciò dovranno esibire i loro libri ogni volta che ne siano richiesti.

10. Quei cambiavalute che contravvenissero a qualunque delle presenti disposizioni, ovvero operassero in frode delle medesime, saranno soggetti in Roma la prima volta ad una multa non minore di lire cinquecento, nè maggiore di lire due mila cinquecento, ed in caso di recidiva oltre alla multa, saranno anche soggetti alla chiusura del negozio.

11. Apparterrà alla Direzione generale di Polizia ed ai Presidi delle provincie di pronunciare sulle contravvenzioni e di punirle a forma dei precedenti Articoli.

Dal Ministero del Commercio li 20 luglio 1866

Il Ministro
P. D. COSTANTINI BALDINI

(N. 6) *Deroga al biennio di servizio per gli effetti della giubilazione a vantaggio degli ufficiali militari indigeni il di cui soldo è stato parificato a quello degli esteri.*

LI 4 AGOSTO 1866

MINISTERO DELLE ARMI

La Santità di Nostro Signore, inteso il Consiglio dei Ministri, si è degnata nell'udienza di oggi dichiarare che all'aumento di soldo accordato colle nuove tariffe pubblicate in data 21 giugno prossimo passato agl'individui della Gendarmeria e dei corpi indigeni onde parificare le loro competenze a quelle dei corpi esteri, non debba essere applicabile la legge del 18 decembre 1858 la quale prescrive dover ogni militare, il quale chiede la sua giubilazione prima di avere due anni di servizio attivo nell'attuale suo grado, essere giubilato a norma delle basi determinate per il grado immediatamente inferiore, ma doversi applicare utilmente per la pensione o giubilazione l'aumento di soldo dal giorno in cui fu concesso.

Il Pro-Ministro
KANZLER

(N. 7) *Disposizioni pel nuovo metodo di computare il dazio di consumo a peso con le stadere a ponte, e riduzioni a lire e centesimi dei pagamenti relativi.*

24 agosto 1866

EDITTO

Giacomo *della S. Romana Chiesa* Cardinale Antonelli,
Diacono di S. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX
Segretario di Stato

Dopochè, pel collocamento delle pese a ponte al Campo Boario potè stabilirsi a peso il dazio di consumo sul bestiame, rimaneva che eguale provvedimento venisse adottato rispetto ai carichi voluminosi, i quali, attesa la mancanza alle porte di Roma di idonei mezzi per eseguirne agevolmente il peso, sono stati finora assoggettati al dazio con metodo diverso. Ora pertanto che le stadere a ponte sono parimenti collocate presso le sudd. porte, trovasi rimosso ogni ostacolo perchè gli articoli soggetti al dazio di consumo siano sottoposti tutti indistintamente al dazio stesso in ragione del peso.

In questa occasione si è riconosciuta la convenienza di rettificare in qualche parte la nomenclatura della tariffa, e di rendere la tassazione del tutto conforme alle disposizioni at-

tualmente in corso; come pure di assoggettare al dazio alcuni articoli, anche per rimuovere la nociva concorrenza che esercitano sui nazionali prodotti.

Coerentemente poi al nuovo sistema monetario, era d' uopo esprimere in lire e centesimi l'importare dei relativi dazj, e regolarli sulle norme già adottate per altre tariffe in guisa da rendere agevoli i pagamenti.

Avuto quindi il parere della Consulta di Stato per le Finanze, e inteso il Consiglio dei Ministri, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE ci ha ordinato di pubblicare, come nel sovrano suo nome pubblichiamo, la sottoposta tariffa, da avere effetto dalla promulgazione della presente legge.

A facilitare la pratica esecuzione dei sovraindicati provvedimenti verrà contemporaneamente emanato da Monsig. Tesoriere generale, Ministro delle Finanze, un apposito Regolamento, le cui disposizioni dovranno considerarsi come formanti parte della legge stessa.

Roma, dalla Segreteria di Stato li 24 agosto 1866

G. Card. Antonelli

TARIFFA

ARTICOLI	QUANTITA'	DAZIO Lire	Cent.	
Vino, Aceto e Birra	Libbre 100	1	27	
Vino fabbricato nell' interno di Roma	id.	1	11	
Acquavite, Spiriti e Rhum. .	id.	11	»	
Fieno	id.	»	18	
Paglia	id.	»	02	
Biada	id.	»	15	
Legna da ardere	id.	»	01	5
Carbone di legna, carbon fossile, coke, lignite e torba	id.	»	05	5
Olio, morchia, petrolio, lucillina ed altri olj adoperati per l'alimento e per la combustione	id.	1	46	
Cacio salato	id.	2	70	
Riso	id.	»	65	
Olive fresche o affumate . .	id.	1	»	
Prugnoli e funghi secchi . .	id.	2	60	
Funghi sott'olio	id.	»	65	
Tartufi naturali	id.	4	85	
Tartufi sott' olio	id.	3	25	
Miele colato	id.	»	85	
Miele in fabbrica	id.	»	65	
Conserva di pomodoro	id.	5	40	
Farina grezza	id.	1	85	

ARTICOLI	QUANTITA'	DAZIO	
		Lire	Cent.
Farina grezza che ha pagato il dazio macinato proprio delle provincie	Libbre 100	1	25
Fiore di farina semolella e pasta	id.	3	»
Fiore di farina che ha pagato il dazio macinato proprio delle provincie	id.	2	15
Tritello macinato	id.	»	25
Buoi e vacche	id.	1	65
Vitelle vaccine sotto gli anni due	id.	8	10
Bufali e bufale	id.	1	65
Vitelle bufaline al di sotto di anni due	id.	6	45
Castrati	id.	2	70
Agnelli	id.	1	65
Porci	id.	4	30
Abbacchi	id.	5	40
Capretti	id.	6	45
Porcelli da latte	id.	8	10
Cinghiali, capri e cervi . .	id.	5	40
Carne fresca in pezzi	id.	5	40
Carne salata di qualunque specie compreso lo strutto .	id.	11	»
Grasso di bue	id.	1	90
Budelli salati	id.	1	10

(N. 8) *Regolamento sul peso degli articoli d'interna consumazione mediante le pese a ponte stabilite presso le porte di Roma.*

24 Agosto 1866

MINISTERO DELLE FINANZE

REGOLAMENTO

Affinchè la esecuzione dell' editto dell' Eminentissimo Sig. Card. Segretario di Stato di questo stesso giorno, in ordine ad alcune modificazioni daziarie sugli articoli di consumo, proceda colla debita regolarità, conciliando la garanzia de' diritti erariali colla speditezza delle operazioni daziarie, si dispone quanto qui appresso:

1· Qualunque barrozza, carro, carretto ed altro mezzo di trasporto, portante articoli soggetti al dazio di consumo di una specie unica, all' ingresso in Roma viene pesato a mezzo dei nuovi meccanismi a bilico introdotti alle porte, e dedotta la tara desunta dal la bollazione della dogana de' pesi e misure, a termini delle disposizioni che su tale argomento vanno ad emettersi dall' autorità municipale, * si procede all'applicazione del dazio a peso a forma dell' odierna legge. I cavalli, muli, buoi, che conducono i mezzi di trasporto,

(*) Veggasi l'appendice N. 4.

possono, senza essere distaccati, rimanere fuori della pesa; ma ove per circostanze speciali dipendenti dagli ordigni o dalle bestie fosse necessario a garantire la esattezza del peso, in questo solo caso verrebbero distaccati.

2. Se il mezzo di trasporto contenesse articoli diversi soggetti a vario dazio, o promiscuamente articoli soggetti a dazio ed esenti, in questo caso il conduttore calcolerà, se meglio convenga alla speditezza delle sue operazioni lo scarico alla porta per fare il peso separato di ciascun articolo, o l'accompagno dell'intero carico alla dogana viciniore, ove si compirebbero le operazioni daziarie.

3. Sono provedute di adatte pese nove porte della città, per ove sogliono introdursi i carichi che esigevano quella specie di ordigni; ma se delle introduzioni di voluminosi carichi si verificassero nelle tre porte che ancora non ne sono provviste, verrebbero diretti alla vicina porta, ove il conduttore non trovasse conveniente il giudizio prudente e pratico degl' impiegati per il calcolo delle quantità. Lo stesso avrebbe ad eseguirsi, se per impreveduta eventualità venisse ad alterarsi la esattezza di alcuna pesa.

4. Presentandosi alle porte carri, carretti, barrozze ec. non bollati per effetto di lontane provenienze, o perchè non hanno un commercio continuo colla capitale, o per altre cause legittime, in questo caso i ministri

delle porte procederanno al daziato, accordando all' introduttore una tara minima dedotta dalla esperienza sopra somiglianti trasporti, salvo di rettificarla all' egresso dopo seguita la bollazione municipale.

5. Il vino, l' olio e gli spiriti, quando ne siano contenuti in recipienti bollati, godono della tara del 16 per cento sul fusto, come si pratica nelle dogane, oltre quella del mezzo di trasporto.

6. Può omettersi il peso de' carri, carretti ec. conducenti vino, olio e spiriti, quando questi liquidi siano contenuti in barili o frazioni di barili, od altri recipienti regolarmente bollati dalla dogana de' pesi e misure, ragguagliando il peso del barile romano a libre 170, per il vino, a libbre 154, per l'olio, e a libbre 150 per gli spiriti. Si praticherà lo stesso metodo quando tali liquidi da fusti più grandi s'immettono in barili regolari, come avviene negli scarichi dai legni marittimi, o da fiume a Ripagrande ed a Ripetta, applicando poi sempre il dazio a peso a forma della tariffa.

7. Per li vini, e gli olj, e gli spiriti, che potessero giungere dall' interno in vasi irregolari non bollati, e che non sieno le consuete pipe di Francia e di Spagna, vista la difficoltà di precisare le tare per le loro differenti costruzioni, si continuerà per ora il metodo dello *staglio*, ragguagliando sempre il peso del barile a libre 170.

8. Per il vino di Orvieto, o di altra provenienza, contenuto ne' soliti fiaschi della dimensione ordinaria di quelli di Orvieto, come pei vini di qualunque specie rinchiusi in bottiglie si praticherà il sistema in uso, ragguagliando, cioè, ad un barile ogni 42 fiaschi a due fogliette la bottiglia di Sciampagna, e ad una foglietta e mezzo le altre bottiglie; e quindi sulla base delle libbre 170 a barile si applicherà il dazio a peso. Lo stesso metodo è estensivo a tutti i liquidi contenuti nelle bottiglie.

Per le quantità al di sotto del quarto barile si accorda una tara discrezionale sul recipiente, ove non sia della specie indicata, potendosi in caso di preteso aggravio del contribuente essere rettificata la tara, provveduto alla identità del recipiente in modo legale.

9. Il vino, gli spiriti, e la birra, che si fabbricano nell' interno della città, vengono misurati coi mezzi in uso, per quindi applicare il dazio a peso in conformità dell' odierna tariffa.

10. Agli olj, oltre la tara del mezzo di trasporto, si accorderà quella ulteriore di uso del 4 per cento a titolo della pelle, e del 6 se la pelle è coperta dal sacco.

11. In caso di simultanei arrivi di barrozze, carri, carretti ec. di fieno e paglia di egual dimensione, si potrà, ad agevolare le operazioni daziarie, venire ad uno scandaglio

sopra alcuno dei detti mezzi di trasporto, risparmiando il peso degli altri, col sistema appunto che risponde approssimativamente agli usi commerciali. A questa transazione è autorizzato il solo ispettore, o revisore del dazio consumo presente alle introduzioni. Ove l'introduttore si trovasse gravato dal giudizio di questo funzionario, il peso si estenderà ad ogni singola barrozza, carro, carretto ec.

12. Quanto al carbone ed alla legna, che sogliono giungere per via di Tevere al porto di Ripetta, sino a che quella dogana non sia provveduta di adatti meccanismi, si continuerà a praticare il metodo ivi in uso dello staglio delle barche ragguagliando il dazio a peso sulla base delle libbre 400 per ogni soma di carbone, e di libbre 2054 per ogni carro di legna.

13. All' egresso dei mezzi di trasporto vacanti potranno i soli ispettori, in casi di giustificati dubbj, procedere al peso per costatarne la coincidenza colla indicazione del bollo della dogana de' pesi e misure. Ove emergessero differenze, che inducessero a stabilire una frode, verrebbe questa contestata colle norme ordinarie, e deferito il giudizio alle competenti autorità.

14. La responsabilità della esattezza delle pese, nell' interesse pubblico e dell' erario, riguarda specialmente la Controlleria dei dazi di consumo, la quale, disponendo della

opera del campionatore e manutentore di ufficio, e degli impiegati delle porte, in ciò che li concerne, ha il dovere di garantire la permanente esattezza delle stesse pese, e di esibire all'Amministrazione discarico settimanale sulla regolare funzione delle medesime, e straordinariamente in caso di qualunque eventualità.

15. Niuna tassa sarà percetta dagl' introduttori per titolo di pesa.

16. Rimangono in vigore tutte le leggi e discipline precedentemente emanate, in quelle parti che non si oppongono al presente Regolamento.

Gl' impiegati tutti del dazio consumo, la controleria, e la forza di Finanza sono incaricati, ciascuno secondo le respettive attribuzioni, della esatta osservanza delle presenti disposizioni.

Roma li 24 agosto 1866

Il Tesoriere Generale Ministro delle Finanze
GIUSEPPE FERRARI

(*N°. 9*) *Tariffa delle tasse alle quali, in base delle convenzione tra i Governi della S. Sede e di Francia, sono assoggettate le corrispondenze postali che si cambiano fra gli ufficii postali pontificii e francesi.*

29 Agosto 1866.

Ministero delle Finanze.

NOTIFICAZIONE

Allorchè vennero promulgate colla Notificazione dell'Emo Cardinale Segretario di Stato del 1. Giugno 1866 le ultime convenzioni postali concluse tra i Governi della S. Sede e di Francia, fu reso noto al pubblico, che con altro speciale avviso sarebbesi in seguito annunziato il giorno, in cui le convenzioni medesime incomincerebbero ad avere esecuzione.

Dopo di che essendo state prese fra le due Amministrazioni delle poste pontificie e francesi le intelligenze e disposizioni necessarie per la esecuzione delle sovraenunciate convenzioni, si previene il pubblico che queste principieranno ad avere il loro effetto a contare dal dì primo settembre prossimo, dal qual giorno le corrispondenze, che si cambiano fra gli ufficj di posta pontificj e francesi verranno assoggettate, in conformità della Convenzione postale del 16 luglio 1865 e dei posteriori accordi fra i due Governi, alle tasse indicate nella seguente:

.T A R

T A S S E P E R

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE	QUALITA' DELLE LETTERE	CONDIZIONE E LIMITE DELL' AFFRANCAMENTO
Francia ed Algeria	franche	libero fino a destinazione
	assicurate	obbligatorio fino a destinazione
	non franche	libero a destinazione
Alessandria, Costantinopoli, Dardanelli e Smirne	franche	libero a destinazione
	assicurate	obbligatorio a destinazione
	non franche	libero a destinazione
Belgio, Stati dell' Alemagna, Gran Ducato di Lussemburgo, Svizzera, Isola di Malta, Gran Britannia e Monarchia Austriaca	franche	libero a destinazione
	assicurate	obbligatorio a destinazione
	non franche	libero a destinazione
Spagna, Portogallo e Gibilterra	—	obbligatorio fino alla frontiera francese d' ingresso e di egresso
Paesi Bassi	franche	libero a destinazione
	assicurate	obbligatorio a destinazione
	non franche	libero a destinazione

F F A·

E LETTERE

PESO ...I OGNI ...TTERA ...MPLICE	TASSA da pagarsi agli officj di posta pontificj per ogni lettera semplice in				BASE PER LA PROGRESSIONE DELLE TASSE
	PARTENZA		ARRIVO		
...ramme	lire	cent.	lire	cent.	
10	»	50	»	»	di 10 in 10 gramme e per ogni frazione di esse
10	»	50	»	»	come sopra, oltre cent. 50 diritto fisso di assicurazione senza riguardo al peso
10	»	»	»	80	di 10 in 10 gramme e per ogni frazione di esse
7 ½	»	60	»	»	di gramme 7 ½ in 7 ½ e per ogni frazione di esse
7 ½	1	20	»	»	id. id.
7 ½	»	»	»	90	id. id.
7 ½	»	55	»	»	di gramme 7 ½ in 7 ½ e per ogni frazione di esse
7 ½	1	10	»	»	id. id.
7 ½	»	»	»	55	id. id.
7 ½	»	55	»	55	id. id.
7 ½	»	65	»	»	id. id.
7 ½	1	30	»	»	id. id.
7 ½	»	»	»	65	id. id.

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE				QUALITA' DELLE LETTERE	CONDIZIONE E LIMITE DELL' AFFRANCAMENTO
Martinicca, Guadalupa, Gujana francese, Isole S. Pietro e Miquelon, Senegal. Gorea, Riunione, Mayotte e dipendenze, S. Maria di Madagascar, Pondichery, Chandernagor, Karical, Yanaon, Mahè, Stabilimenti francesi in Cocincina, Nuova Caledonia, Isola dei Pini, Isole Loyalty, Isole Marchesi, Isole Basse, Isole della Società, Shang-Hai, Possessioni inglesi di Asia e di America, Capo di Buona Speranza, Isola Maurizio, Nuova Galles del Sud, Vittoria, Australia occidentale, Queensland, Nuova Zelanda				franche	libero a destinazione
				assicurate	obbligatorio a destinazione
				non franche	libero a destinazione
Paesi d' oltremare senza distinzione	coi bastimenti in partenza o a destinazione dei porti della Francia			—	obbligatorio fino ai porti di sbarco o d'imbarco
	per la via dell'Inghilterra ed a mezzo dei bastimenti brittanici o di commercio				
di paraggi	Per la via di Suez	in partenza		—	obbligatorio fino a porti del mare dell' Indie e della Cina
		in arrivo		—	obbligatorio fino al porto d'imbarco
Australia meridionale Tasmania (via di Suez)	in partenza			—	obbligatorio fino ai porti del grande Oceano australe serviti dai piroscafi britannici
	in arrivo			—	obbligatorio fino ad Alessandria

PESO DI OGNI LETTERA SEMPLICE	TASSA da pagarsi agli officj di posta pontificj per ogni lettera semplice in PARTENZA		ARRIVO		BASE PER LA PROGRESSIONE DELLE TASSE
gramme	lire	cent.	lire	cent.	
7 ½	»	95	»	»	di gramme 7 ½ in 7 ½ e per ogni frazione di esse
7 ½	1	90	»	»	id. id.
7 ½	»	»	»	95	id. id.
7 ½	»	95	»	95	id. id.
7 ½	»	95	»	»	id. id.
7 ½	»	»	»	95	id. id.
7 ½	»	95	»	»	id. id.
7 ½	»	»	»	95	id. id.

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE LETTERE		QUALITA' DELLE LETTERE	CONDIZIONE E LIMITE DELL' AFFRANCAMENTO
Cuba e Messico	coi piroscafi francesi o brittanici	—	obbligatorio fino al porto di sbarco o d' imbarco
	via degli Stati uniti	—	come sopra
Stati Uniti e Brasile		franche	libero a destinazione
		assicurate	obbligatorio a destinazione
		non franche	libero a destinazione
Isole Sandwich		—	obbligatorio fino a S. Francisco
Danimarca, Svezia, Norvegia Russia e Polonia		franche	libero a destinazione
		assicurate	obbligatorio a destinazione
		non franche	libero a destinazione
Coste occidentali della nuova Granata, Repubblica dell' Equatore, Perù, Bolivia, Chili (via di Panama)		—	obbligatorio fino ai porti dell' Oceano Pacifico serviti dai piroscafi britannici

PESO DI OGNI LETTERA SEMPLICE	TASSA da pagarsi agli officj di posta pontificj per ogni lettera semplice in				BASE PER LA PROGRESSIONE DELLE TASSE
	PARTENZA		ARRIVO		
gramme	lire	cent.	lire	cent.	
7 ½	»	95	»	95	di gramme 7 ½ in 7 ½ e per ogni frazione di esse
7 ½	1	35	1	35	come sopra
7 ½	1	15	»	»	come sopra
7 ½	2	30	»	»	come sopra
7 ½	»	»	1	15	come sopra
7 ½	1	15	1	15	come sopra
7 ½	1	35	»	»	come sopra
7 ½	2	70	»	»	come sopra
7 ½	»	»	1	35	come sopra
7 ½	1	35	1	35	come sopra

TASSE PER LE

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE STAMPE E CAMPIONI		LORO NATURA	LIMITE DELL' AFFRANCAMENTO OBBLIGATORIO
Francia ed Algeria		stampe e campioni	fino a destinazione
Alessandria, Costantinopoli, Dardanelli, Smirne		stampe	come sopra
Malta	in partenza dagli Stati pontificj	stampe	fino a destinazione
Malta	in arrivo agli Stati pontificj	stampe	fino alla frontiera francese di egresso
Spagna, Portogallo e Gibilterra		stampe	fino alla frontiera francese di egresso o d' ingresso
Stati uniti e Brasile		stampe	fino ai porti di sbarco o d'imbarco
Indie orientali, Arcipelago indiano e Cina		stampe	come sopra
Colonie e paesi di oltremare senza distinzione di paraggi	coi piroscafi francesi o inglesi	stampe	fino ai porti di sbarco o d'imbarco
Colonie e paesi di oltremare senza distinzione di paraggi	via di Panamà	stampe	come sopra
Altri stati esteri non descritti di sopra		stampe	fino alla frontiera francese d' ingresso

Roma li 29 agosto 1866 Il *Tesorier*

STAMPE E CAMPIONI

PESO di ogni articolo [d]i stampe	TASSA da pagarsi agli officj di posta pontificj per ogni articolo di stampe in PARTENZA		ARRIVO		BASE PER LA PROGRESSIONE DELLE STAMPE
gramme	lire	cent.	lire	cent.	
40	»	10	»	»	
40	»	10	»	»	
40	»	15	»	»	
40	»	»	»	15	
40	»	10	»	10	
40	»	20	»	20	di 40 in 40 gramme e per ogni frazione di esse
40	»	20	»	20	
40	»	20	»	20	
40	»	30	»	30	
40	»	10	»	10	

[Gen]erale Ministro delle Finanze
G. FERRARI

(N. 10) *Disposizioni sopra i militari che inoltrano istanze per permessi di matrimonio*

LI 2 SETTEMBRE 1866

MINISTERO DELLE ARMI

Verificandosi bene spesso che siano inoltrate istanze per permesso di matrimonio, o fuori della trafila militare, o senza gli occorrenti giustificativi documenti a senso dei regolamenti militari, il sottoscritto Pro-Ministro delle Armi dispone quanto appresso:

1.° Tutte le accennate istanze saranno irremisibilmente passate *agli atti.*

2.° Qualunque militare che si renda responsabile d'invio d'istanze, come sopra, sarà severamente punito, e non mai con meno di dieci giorni di profosso.

3.° Eguale punizione sarà pure inflitta a coloro, che, non potendo ottenere un permesso regolare per mancanza dei necessari requisiti, importunassero il sottoscritto col mezzo di terze persone.

In tale circostanza finalmente si richiama per norma a comune intelligenza che non essendo permesso ad alcun militare di prendere moglie senza il preventivo permesso del Ministero delle Armi, sarebbe d'ora in poi inesorabilmente applicata la severa misura prescritta nell'arti-

colo 8 dell'ordine della Presidenza delle Armi del giorno 9 agosto 1841 in cui è disposto: senza distinzione di corpo, o di grado.

« Chiunque fra i militari , dopo pubbli-
« cate le presenti disposizioni, contraesse ma-
« trimonio senza averne riportato il preven-
« tivo permesso dalla superiorità militare, di-
« mostrando con tale operato, che egli per via
« di fatto frange le contratte obbligazioni, e
« volontariamente rinuncia alla sua attinenza
« allo stato militare, sarà immantinente can-
« cellato dai ruoli, e nel caso vi concorresse-
« ro circostanze aggravanti il di lui operato,
« e che lasciasse debito in amministrazione, o
« altro, andrà soggetto anche a quelle misure
« punitive, e rindennizzi che saranno di giu-
« stizia ».

Si vuole poi avvertire da ultimo per norma dei sotto-uffiziali, e comuni, che a seconda dei casi si applicherebbe anche l' ordine del Ministero delle Armi dei 22 luglio 1860 in cui è prescritto, che qualunque militare contravvenisse alla menzionata disposizione ammogliandosi senza permesso dell' autorità militare, oltre quelle pene disciplinali che si credesse opportuno infliggergli, potrebbe anche
« essere conservato in milizia per compiere la
« capitolazione, restando sempre la moglie ed
« i figli esclusi da qualunque diritto di pen-
« sione ».

Il Pro-Ministro
KANZLER

(N. 11) *Disposizioni in riguardo alle ammissioni a figli di truppa*

4 *Settembre* 1866

MINISTERO DELLE ARMI

Per riassumere in una sola disposizione tutto ciò che in diverse epoche è stato stabilito riguardo ai figli di truppa, ed a portare alle medesime una qualche modificazione, si viene ad ordinare, e pubblicare con sovrana approvazione quanto appresso:

1.° La nomina dei figli di truppa è devoluta al Ministro.

2.° Il numero dei figli di truppa nei Corpi è quello fissato dall' organico nelle diverse compagnie, squadroni, e batterie.

3.° Le competenze spettanti ai medesimi sono quelle fissate dalle tariffe.

4.° Due terzi dei posti vacanti sono accordati ai figli dei comuni, bassi graduati, ed uffiziali di ciascun Corpo, e l' altro terzo è riservato per scelta ai figli degli altri appartenenti alla milizia, vale a dire degli uffiziali senza truppa, degl' impiegati militari, e dei militari defunti in servizio attivo.

5.° Nelle nomine si avrà a calcolo di preferire i figli dei militari di minor grado, o

comuni, e che appartengono a famiglie numerose, o più bisognose.

6.° Niuna famiglia militare potrà avere più di un figlio di truppa.

7.° Non può essere ammesso figlio di truppa, se non dell' età di anni cinque almeno; deve esibire la fede di battesimo, e quella del legittimo matrimonio dei genitori col permesso dell'autorità militare, senza esclusione dei privilegi relativi.

8.° Quando un figlio di truppa ha compito l' età di anni 18 cessa da questo beneficio.

9.° I figli di truppa maggiori di quattordici anni, potranno utilmente impiegarsi come garzoni apprendisti presso i maestri di arte, ovvero essere istruiti come tamburi, o trombetti allievi, se ne sono stimati idonei. Nell'Artiglierie, e nel Genio potranno anche utilmente impiegarsi come apprendisti di arte nelle officine addette al servizio del materiale.

10.° I figli di truppa che avranno compiuto i 16 anni, qualora presentino un fisico ben costituito, e conformato, potranno con autorizzazione del Ministro, essere trombetti, o musicanti, sempre che si trovino in grado di prestarne l' inerente servizio, e colle norme prescritte per l' arruolamento volontario.

11.° In qualunque tempo potrà essere cancellato dai ruoli d' ordine del Ministro quel figlio di truppa, che per cattiva condotta si

rendesse indegno del beneficio accordatogli, ed in ogni caso i figli di truppa sono soggetti al foro militare, ed a quelle discipline convenienti alla loro età, e posizione.

12.° Tali norme sono cumulative a tutti i Corpi dell'Armata, ed applicabili anche alla Gendarmeria.

Il Pro-Ministro
KANZLER

(N. 12) *Decreto d' incorporazione nell' Armata pontificia della Legione organizzata in Antibo e composta d' individui francesi.*

LI 8 SETTEMBRE 1868

MINISTERO DELLE ARMI

Sua Santità si è degnata ordinare, che colla data suddetta il nuovo corpo organizzato in Antibo a cura di S. M. l'Imperatore dei Francesi pel servizio della Santa Sede sia incorporato nell' Armata pontificia, e ne faccia parte col nome « Legione Romana ».

La composizione di questo corpo sarà per ora quella dei battaglioni isolati secondo l' organico del 1 Gennaro 1866. Il suo uniforme quello dei carabinieri a piedi meno il pantalone di color garance con fascia laterale bleu.

Il Pro-Ministro
KANZLER

(N. 13) *Disposizioni per regolare il cambio in moneta dei boni della Banca Romana.*

LI 10 SETTTEMBRE 1866

DIREZIONE GENERALE DI POLIZIA

NOTIFICAZIONE

Essendosi disposto, che il cambio dei boni della Banca Romana, in moneta effettiva, e nel quantitativo giornaliero stabilito dalla Notificazione del Ministero delle Finanze in data 18 giugno 1866 segua a maggior comodo dei possessori in altri luoghi della città, oltre quello della residenza della Camera di Commercio, ed interessando, che con intempestivi ed inopportuni raduni di popolo, non si dia occasione d'incommodo ai vicini abitanti, si prescrive quanto appresso:

1.° Nessuno potrà presentarsi al luogo del cambio se non mezz'ora prima all'ora fissata all'apertura del cambio stesso. Resta perciò assolutamente vietato qualsiasi riunione tanto al luogo anzidetto, quanto nelle vicinanze prima di una tale ora.

2.° Chiunque contravvenisse a tale disposizione sarà per la prima volta soggetto ad una multa di scudi cinque, e in difetto di pagamento alla detenzione in carcere per dieci

giorni. In caso di recidiva la indicata pena verrà duplicata.

3.° La disobbedienza alla forza ed agli agenti pubblici di polizia, e molto più la resistenza, verrà punita con tutto il rigore delle leggi vigenti.

Li 10 Settembre 1866.

Il Direttore Generale di Polizia
LORENZO RANDI

---

* (N. 14.) *La fiera di assegna della Quercia presso Viterbo avrà luogo in quest' anno, secondo il consueto, e principiando il giorno* 21 *settembre terminerà la sera del dì* 4 *successivo ottobre senza proroga alcuna, osservate le leggi e discipline doganali* (Notificazione del Ministero delle Finanze 10 settembre 1866).

(N. 15) *Concessione di due fiere annuali e di mercato settimanale pei majali al Comune di Civita Castellana.*

12 Settembre 1866

MINISTERO DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

NOTIFICAZIONE

Accolta l'istanza del Comune di Civita Castellana Delegazione Apostolica di Viterbo la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE si è benignamente degnata di permettere che ivi abbian luogo due Fiere annue una pel giorno 3 maggio l'altra pel giorno 17 gennajo, non che un mercato settimanale per li suini in tutti i lunedì dal 1 novembre a tutto il carnevale, purchè non sia festivo di precetto, nel qual caso dovrà sostituirsene altro feriale.

Per norma del commercio si rende noto il tenore di questo sovrano provvedimento, la cui esecuzione viene affidata a Monsignor Delegato Apostolico di Viterbo.

Roma dal Ministero del Commercio e Lavori Pubblici li 12 Settembre 1866.

Il Ministro
P. D. COSTANTINI BALDINI

(N. 16.) *Coniazione di moneta in bronzo del valore di venti centesimi pari a quattro soldi.*

24 Settembre 1866

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Nel desiderio di soddisfare più speditamente alle richieste della moneta di bronzo, e nello scopo altresì di agevolare le interne contrattazioni del minuto commercio, si è riconosciuto opportuno l'espediente di emettere, sulle basi del nuovo ordinamento monetario pubblicate con l'Editto di Segreteria di Stato delli 18 giugno passato, un'altra moneta di bronzo di un maggior valore di quella già in corso.

Udito pertanto il parere della Consulta di Stato per le Finanze, e del Consiglio de'Ministri, ci ha autorizzato la Santità di Nostro Signore di pubblicare quanto appresso:

1.° Sarà da oggi in poi coniata una nuova moneta di bronzo del valore di venti centesimi di lira, pari a quattro soldi, che avrà corso legale nello Stato Pontificio.

2.° Il peso di detta moneta sarà di gramme venti al corrispondente taglio di cin-

quanta per ciascun chilogrammo, con la tolleranza di quindici millesimi in più, od in meno.

2.° Il titolo dovrà essere pienamente conforme a quello delle altre monete di bronzo già in corso pel valore di centesimi dieci, cinque, due e mezzo, ed uno; sarà cioè composto di una lega ternaria di parti novantacinque di rame, quattro di stagno, ed una di zinco.

4.° La detta nuova moneta sarà anche eguale nel tipo, e nella virola liscia alle altre monete di bronzo; ossia avrà nel diritto impressa la effigie ed il nome della Santità di Nostro Signore, l' anno del Pontificato, ed il millesimo della coniazione; nel rovescio il valore espresso in soldi ed in centesimi, e la epigrafe Stato Pontificio. Il diametro sarà di trentasei millimetri.

5.° La direzione generale delle Zecche è incaricata della pronta esecuzione della presente.

Dalla Residenza del Ministero delle Finanze.

Roma li 24 settembre 1866.

Il Tesoriere generale Ministro delle Finanze
G. Ferrari

(N. 17) *È proibita la introduzione dei vini comuni esteri nella città di Civitavecchia.*

28 Settembre 1866

EDITTO

Giacomo *della Santa Romana Chiesa* Cardinale Antonelli
Diacono di S. Agata alla Suburra
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX
Segretario di Stato

Essendo cessate le cause principali che indussero a permettere la temporanea introduzione dei vini comuni esteri per consumo degli abitanti della città franca di Civitavecchia, la Santità di Nostro Signore, nell'intendimento di proteggere la interna produzione, aderendo alle istanze avanzate dai proprietarii dei vigneti dello Stato, inteso il Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, siccome pubblichiamo nel sovrano suo nome quanto appresso:

Art. 1.° È richiamata in vigore pei vini comuni esteri la legge normale, la quale prescrive che i generi proibiti all'introduzione non possono ammettersi nelle città godenti franchigia.

Art. 2.° Questa disposizione avrà effetto soltanto col 1° gennaio 1867, per cui viene prorogato a tutto il corrente anno il beneficio accordato colla notificazione 30 settembre 1865

sulla introduzione dei vini comuni esteri per consumo degli abitanti dalla suddetta città franca.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato li 28 settembre 1866.

G. Card. Antonelli

(N. 1) *Guarentigia del Governo pei biglietti della Banca dello Stato, e provvedimenti sulla medesima.*

4 OTTOBRE 1866

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

La provvida sollecitudine della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE non mancò di prendere in considerazione le difficoltà che presenta la circolazione dei biglietti fiduciarii emessi dalla banca dello Stato Pontificio, ed, inteso il parere di ragguardevoli ed esperti personaggi innanzi di Sè convocati, ne prescelse alcuni, che prendessero ad esame la situazione della banca. Da tale esame essendo risultato, che l' attivo di quell' amministrazione contiene una bastante guarentigia dei biglietti, la Santità Sua, in pendenza di altri provvedimenti che si riserva di adottare, inteso il Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di promulgare le seguenti disposizioni:

ART. 1. A rassicurare vie maggiormente la pubblica fiducia sui biglietti della banca dello Stato, i medesimi, benchè abbiano la loro propria cauzione nelle attività e nel capitale sociale della banca stessa, sono anche pienamente garantiti dal Governo.

Art. 2. Tal guarentigia durerà finchè non verrà ristabilito il cambio dei biglietti senza limitazione di somma.

Art. 3. Una Commissione di rispettabili soggetti da nominarsi dal Governo avrà pieni poteri di curare, di concerto col Commissario governativo, la graduale restrizione dei biglietti della banca, di vigilare e prendere parte a tutte le operazioni della medesima, sindacandone i risultati.

Art. 4. A maggior facilitazione del piccolo commercio, oltre ai biglietti di scudo uno pari a lire 5. 37. 500, potrà la banca emetterne altri di mezzo scudo pari a lire 2. 68. 750, e tanto gli uni quanto gli altri in sostituzione di biglietti di maggior valore da ritirarsi.

Dalla residenza del Ministero delle Finanze li 4 ottobre 1866.

Il Tesoriere generale Ministro delle Finanze
G. Ferrari

(N. 2) *Tasse giudiziarie ed emolumenti determinati dall' editto del 17 Decembre 1834, e da altre disposizioni posteriori ridotti a lire e centesimi*

13 novembre 1866

EDITTO

Giacomo, *della Santa Romana Chiesa* Cardinale Antonelli,
Diacono di S. Agata alla Suburra,
della Santita' di Nostro Signore PAPA PIO IX
Segretario di Stato.

Il nuovo sistema monetario, posto già in vigore nello Stato Pontificio, richiedeva che anche le tasse giudiziarie, e gli emolumenti determinati nel titolo IV, sezione IV dell' Editto pubblicato dalla Segreteria per gli affari di Stato interni il 17 decembre 1834, fossero ridotti a lire e centesimi, e regolati in guisa, che niuna, o lieve modificazione andasse a subirne il pagamento relativo.

Compiuta tale operazione, la Santita' di Nostro Signore, inteso il parere tanto della Consulta di Stato per le finanze nella parte che interessa l'erario, quanto del Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, siccome nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo, la seguente tariffa, in cui sono riportati i singoli atti, secondo il testo delle vigenti disposizioni legislative, con le tasse e con gli emo-

lumenti respettivi, come sopra ridotti e regolati, e che avrà forza di legge dalla promulgazione del presente Editto.

TARIFFA *delle tasse giudiziarie e degli emolumenti, ai quali sono soggetti, stante il nuovo sistema monetario, gli atti indicati dal capitolo II, al capitolo XIII inclusive, sezione IV, titolo IV dell' editto 17 decembre 1834.*

	Lire	*Cent.*
CAPITOLO II.		
Emolumenti dei Cancellieri		
§. 419. Per qualunque dichiarazione nella quale si richieda dalla legge la comparsa o l'intervento personale della parte, o del di lei speciale procuratore,		
ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, centesimi trenta	—	30
ai cancellieri dei tribunali civili centesimi cinquantacinque. .	—	55
ai cancellieri dei tribunali di appello e dei giudici e tribunali di Roma, centesimi ottanta.	—	80
§. 420. Per qualunque atto o processo verbale in cui la legge ri-		

	Lire	Cent.
chieda il ministero del cancelliere, per ogni carta di due pagine o facciate, formata come è prescritto dal §. 180		
ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, centesimi venti	—	20
ai cancellieri dei tribunali civili, centesimi quarantacinque . .	—	45
ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, centesimi sessantacinque. .	—	65
§. 421. Per l'assistenza ad ogni sessione degli atti o processi verbali indicati nel numero precedente.		
Se l'assistenza sarà prestata nella residenza del giudice o tribunale, per ogni sessione,		
ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, lira una e centesimi dieci	1	10
ai cancellieri dei tribunali civili, lira una e centesimi sessanta.	1	60
ai cancellieri dei tribunali di appello e dei giudici e tribunali di Roma, lire due e centesimi quaranta.	2	40
§. 422. Ogni sessione è formata		

	Lire	*Cent.*
di tre ore : la sessione incominciata si avrà per compiuta.		
§. 423. Le disposizioni contenute nei tre §§ precedenti comprendono anche i processi verbali delle adunanze dei creditori.		
§. 424. Se l'assistenza sarà prestata fuori della residenza del giudice o tribunale, ma nello stesso Comune, è dovuto per ciascuna sessione,		
ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, lira una e centesimi sessanta . . .	1	60
ai cancellieri dei tribunali civili, lire due centesimi quaranta.	2	40
ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, lire tre e centesimi venti.	3	20
§. 425. Se l'assistenza sarà prestata fuori del Comune, in cui risiede il giudice o tribunale, per la metà della giornata, compreso l'accesso e recesso, è dovuto		
ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, lire due e centesimi quaranta.	2	40

	Lire	Cent.
ai cancellieri dei tribunali civili, lire tre e centesimi venti.	3	20
ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, lire quattro e centesimi ottantacinque.	4	85
§. 426. Per la intiera giornata, compreso accesso e recesso come sopra, è dovuto il doppio degli emolumenti indicati nel § precedente.		
§. 427. Per l'assistenza agli incanti ed alle vendite giudiziali dei beni immobili, sia qualunque il numero dei fondi e lo spazio pel quale potesse durare l'incanto, compreso l'accesso e recesso, e la estensione del processo verbale,		
ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, lire due e centesimi settanta.	2	70
ai cancellieri dei tribunali civili, lire quattro e centesimi cinque.	4	05
ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, lire cinque e centesimi quaranta.	5	40
§. 428. Per la minuta e sotto-		

	Lire	Cent.
scrizione degli avvisi di vendita, nei casi preveduti dai §§ 1313 num. 6. e 1682 del Regolamento,		
ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, centesimi cinquantacinque.	—	55
ai cancellieri dei tribunali civili, lira una e centesimi dieci.	1	10
ai cancellieri de' giudici e tribunali di Roma, lira una e centesimi sessanta.	1	60
§. 429. Per la verificazione e pel confronto delle partite contenute nella nota delle spese, e per l'apposizione del visto in fine di essa, nelle cause ordinarie o sommarie iscritte in ruolo,		
ai cancellieri dei tribunali civili, centesimi cinquantacinque.	—	55
ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, centesimi ottanta .	-	80
§. 430. Per la stessa verificazione e confronto, compreso il certificato da rilasciarsi per esser prodotto avanti i tribunali di secondo o di terzo grado, nei casi contemplati dal § precedente, a termini del § 1184 del Regolamento,		

	Lire	Cent.
ai cancellieri dei tribunali civili centesimi ottanta.	—	80
ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, lira una e centesimi dieci.	1	10
§. 431. Per l' iscrizione nel repertorio, ossia menzione letterale della registrazione di qualunque atto o sentenza, compreso l'importo della carta bollata,		
ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, ed ai cancellieri dei tribunali civili, centesimi trenta. . . .	—	30
ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, centesimi quaranta.	—	40
§. 432. Per accesso all' uffizio del registro, quando sia stabilito fuori del Comune in cui risiede il cancelliere, per ogni miglio di distanza, compresa gita e ritorno, centesimi quindici	—	15
§. 433. Per la produzione dell' atto o citazione introduttiva dell' appello,		
ai cancellieri dei tribunali civili, centesimi cinquantacinque.	—	55

	Lire	*Cent.*
ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, centesimi ottanta .	—	80
§. 434. Per la produzione del processo degli atti di primo o di secondo grado, quando abbia luogo,		
ai cancellieri dei tribunali civili, centesimi cinquantacinque.	—	55
ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, centesimi ottanta .	—	80
Nulla è dovuto per la produzione della sentenza e degli altri documenti.		
§. 435. Per la produzione dell' atto di costituzione di procuratore sulla citazione introduttiva dell' appello,		
ai cancellieri dei tribunali civili delle provincie, centesimi trenta	—	30
ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, centesimi quaranta. . .		40
§. 436. Allorchè si tratta di appello interposto dalle sentenze dei governatori ed altri giusdicenti, sono dovuti ai cancellieri dei tribunali di secondo e di terzo gra-		

	Lire	Cent.
do i soli emolumenti stabiliti per le cancellerie dei governi e delle giusdicenze, salvo il disposto nei §§ 433 al 435 per gli atti ivi contemplati.		
Questi emolumenti sono accresciuti della metà pei cancellieri dei giudici e tribunali di Roma .		
§. 437. Per qualunque copia o spedizione autentica di opinamenti, sentenze definitive, interlocutorie, o incidentali, de' documenti, processi verbali ed altri atti di cancelleria, per ogni carta di due pagine formata come al § 180,		
ai cancellieri dei governatori od altri giusdicenti nelle provincie, centesimi venti	—	20
ai cancellieri dei tribunali civili, centesimi quarantacinque .	—	45
ai cancellieri dei tribunali di appello e dei giudici e tribunali di Roma, centesimi sessantacinque.	—	65
§. 438. Per qualunque copia non autentica, sarà dovuta la metà dell' emolumento fissato nel § precedente.		
§. 439. Per l' apposizione della formola esecutiva nella spedizione		

	Lire	Cent.
o copia autentica delle sentenze che decidono definitivamente il merito della causa,		
ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, lira una e centesimi dieci.	1	10
ai cancellieri dei tribunali civili e degli assessori ed altri giusdicenti di Roma , lire due e centesimi quindici	2	15
ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei tribunali di Roma, lire tre e centesimi venti . .	3	20
§. 440. Per l'apposizione della stessa formola nelle sentenze interlocutorie, o incidentali,		
ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, centesimi trenta.	—	30
ai cancellieri dei tribunali civili, centesimi quaranta.	—	40
ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, centesimi cinquantacinque	—	55
§. 441. È dovuta la sola metà degli emolumenti accordati nei §§. 439 e 440, se il valore delle cause non		

	Lire	Cent.
supera i cinquanta scudi, pari a lire 268 : 75.		
§. 442. Per avere rilasciato una fede o un certificato affermativo o negativo di esistenza di appello, o altro simile,		
ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, centesimi cinquantacinque.	—	55
ai cancellieri dei tribunali civili, lira una e centesimi dieci.	1	10
ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, lira una e centesimi sessanta	1	60
§. 443. Per ridurre in buona forma gli originali delle sentenze definitive, è accordato ai soli cancellieri presso i giudici e tribunali di Roma, e nelle sole cause superiori agli scudi cinquanta, pari a lire 268 : 75, in ogni grado di giurisdizione, l'emolumento di lire cinque e centesimi quaranta . . .	5	40
Sarà dovuto in qualunque caso un solo emolumento per ogni originale, come è prescritto nel §. 365.		
§. 444. Gli emolumenti stabiliti in questo capitolo pei cancel-		

	Lire	Cent.
lieri dei tribunali civili delle provincie saranno duplicati in favore dei cancellieri dei tribunali della Sacra Rota, e della piena Camera.		
Sarà egualmente duplicato l'emolumento di cui nel § precedente.		
§. 445. Sono accordati al cancelliere del tribunale supremo di Segnatura gli emolumenti seguenti,		
1. Per la iscrizione della causa nel protocollo, lira una e centesimi sessanta.	1	60
2. Per la produzione dell'atto di ricorso, unitamente alla fede di deposito , lire quattro e centesimi ottantacinque.	4	85
3. Per l'atto di reclamo dai decreti di monsignor Uditore, e da quelli difformi di monsignor Uditore e dell' uditore della Prefettnra al pieno tribunale, lira una e centesimi sessanta.	1	60
4. Per l'atto di produzione della tassa delle spese e dei documenti annessi, lira una e centesimi sessanta	1	60
5. Per la trascrizione del rescritto del supremo tribunale nel registro a ciò destinato , compreso		

	Lire	Cent.
l' accesso all' uffizio della registrazione quando avrà luogo, lira una e centesimi sessanta	1	60
§. 446. Per gli altri atti, quando abbiano luogo, il cancelliere del tribunale supremo avrà gli stessi emolumenti che sono stabiliti in questo capitolo a profitto dei cancellieri presso i tribunali di appello.		
§. 447. Sarà dovuto inoltre a tutti i cancellieri il rimborso della carta di bollo, delle vetture e cibarie, tanto per loro, quanto pei giusdicenti o giudici delegati, nei casi in cui dovessero trasportarsi fuori del Comune in cui risiede il giudice o tribunale, e delle altre spese qualora le abbiano anticipate.		
§. 448. Nel fine della copia di ciascun atto, dovranno i cancellieri notare distintamente le spese del medesimo, sia per le tasse di cancelleria e di registro, sia pe'loro emolumenti, sia per la carta di bollo.		
In mancanza di tale annotazione, l' atto non sarà compreso nella tassa: salvo il diritto alle parti di rivalersene contro il cancelliere.		

	Lire	Cent.
CAPITOLO III.		
Emolumenti di cancelleria pei giudizi economici.		
§. 449. È dovuto nelle provincie un emolumento di cancelleria per ciascuno de' seguenti atti relativi ai giudizi economici.		
1. per ogni avviso od intimo centesimi dieci	—	10
2. per ogni mandato, centesimi quindici	—	15
3. per l'annotazione degli atti nel registro, centesimi trenta. . .	—	30
§. 450. L' emolumento accordato dal numero 3. del § precedente non potrà esigersi che una sola volta in tutta la causa, qualunque sia il numero degli atti e delle annotazioni da farsi nel registro del giudice economico.		
§. 451. Nei giudizi economici, che hanno luogo in Roma, sono dovuti i seguenti emolumenti.		
1. Per trascrizione nel registro di ogni causa superiore allo scudo, pari a lire 5. 37. 500.; ed insieme per la presentazione di chia-		

	Lire	Cent.
mata (da pagarsi nell' atto della consegna della supplica) centesimi cinquantantacinque.	—	55
2. Idem nelle cause del valore di lire 5: 37: 500, o inferiori, centesimi quaranta	—	40
3. Per spedizione del mandato esecutivo nelle cause superiori alle lire 5. 37. 500. è dovuta lira una e centesimi dieci.	1	10
4. Idem in quelle del valore di lire 5. 37. 500, o inferiori sono dovuti centesimi cinquantacinque.	—	55
5. Per qualunque mandato di subasta saranno dovuti alla Cancelleria centesimi cinquantacinque . .	—	55
6. Al cursore per l'assistenza alla vendita centesimi cinquantacinque.	—	55
7. Per rilascio di qualunque mandato di consegna lira una e centesimi dieci.	1	10
8. Per estensione di qualunque atto di giuramento, esame di testimonio, fede di rescritto centesimi cinquantacinque	—	55
9. Ai cursori per l'esecuzione di qualunque mandato è dovuta la		

	Lire	Cent.
mercede di centesimi cinquantacinque	—	55
10. Pei mandati che si eseguiscono fuori di città per ogni miglio è dovuta la mercede di lira una e centesimi dieci.	1	10
11. Per la presentazione di ogni chiamata fuori della città è dovuta ai portieri ad ogni miglio lira una e centesimi dieci.	1	10
12. Per la trasmissione di qualunque atto di sequestro e notifica si percepiranno solo centesimi venti per titolo di spese.	—	20
13. Per ogni atto di eseguita evacuazione lire tre e centesimi venti	3	20
14. Per ogni copia di verbale per ciascun foglio centesimi sessantacinque	—	65
15. Per la forza armata centesimi cinquantacinque.	—	55

CAPITOLO IV.

Onorarii degli avvocati

§. 452. Per l'esame dei documenti relativi alla causa,

	Lire	Cent.
nelle cause innanzi i tribunali civili delle provincie, lire trentadue e centesimi venticinque. . .	32	25
nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, lire cinquantatre e centesimi settantacinque.	53	75
§. 453. Pel congresso,		
nelle cause innanzi i tribunali civili delle provincie, lire dieci e centesimi settantacinque.	10	75
nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, lire sedici centesimi quindici	16	15
§. 454. Pel ristretto di fatto e di diritto,		
nelle cause innanzi i tribunali civili, lire sedici e centesimi quindici	16	15
nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, lire venticinque e centesimi ottanta	25	80
§. 455. Per l'originale di ogni foglio di stampa sino al numero de' fogli, che è permesso ne' diversi tribunali,		
nelle cause innanzi i tribu-		

	Lire	Cent.
nali civili, lire sedici e centesimi quindici	16	15
nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, lire ventisei e centesimi novanta.	26	90
§. 456. Pel ristretto di fatto e di diritto della risposta o replica,		
nelle cause innanzi i tribunali civili lire otto e centesimi cinque.	8	05
nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, lire dodici e centesimi novanta.	12	90
§. 457. Se la risposta o la replica comprende più dimande relative ad una stessa causa, e trattate con diverse allegazioni , è dovuto agli avvocati un doppio onorario pel ristretto di cui nel §. precedente.		
§. 458. Ha luogo la medesima regola, quando le risposte comprendono due o più dubbi nelle cause innanzi i tribunali della piena Camera e della Sacra Rota.		
§. 459. Per l'originale della risposta o replica, contenente il nu-		

	Lire	Cent.
mero di fogli ch'è permesso ne' diversi tribunali, si osserverà la tassa stabilita dal §. 455.		
§. 460. Per la discussione di ciascuna dimanda nella pubblica udienza,		
nelle cause innanzi i tribunali civili, lire sedici e centesimi quindici	16	15
nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, eccettuati i tribunali della piena Camera, della Sacra Rota e della Segnatura, lire venticinque e centesimi ottanta	25	80
§. 461. Agli avvocati di Roma per la informazione in voce ai singoli giudici de' tribunali della piena Camera , della Sacra Rota e della Segnatura, è dovuto in ciascuna dimanda l'onorario di lire sedici e centesimi quindici.	16	15
§. 462. Agli stessi avvocati di Roma, per la sottoscrizione di ogni difesa, risposta o replica, unitamente all' avvocato che ne fu l' estensore, nelle cause che si propongono all' intiero tribunale della Sacra		

	Lire	Cent.
Rota, lire sedici e centesimi quindici.	16	15
§. 463. Nel caso del §. precedente, all' avvocato che sottoscrive sono dovuti gli onorari pel congresso e per la informazione, come è prescritto dai §§. 453 e 461.		

CAPITOLO V.

Funzioni dei procuratori.

	Lire	Cent.
§. 464. Per la minuta di ogni citazione, protesta, sequestro, dichiarazione, e di qualunque atto da presentarsi o notificarsi alla parte in persona o nel domicilio,		
nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, centesimi cinquantacinque.	—	55
nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lira una e centesimi dieci.	1	10
nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lira una e centesimi sessanta	1	60
§. 465. Nulla è dovuto al pro-		

	Lire	Cent.
curatore per la minuta delle semplici intimazioni da farsi alla parte.		
Quando la parte è contumace, niuna tassa è dovuta per la seconda citazione al procuratore che avrà estesa la prima.		
§. 466. Per l'originale dell'atto di produzione,		
nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, centesimi ottanta. . . .	—	80
nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lira una e centesimi dieci.	1	10
nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lira una e centesimi sessanta.	1	60
§. 467. Per l'originale dell'atto di costituzione di procuratore, e di qualunque atto semplice da procuratore a procuratore, contenente citazione, notifica, o intimo,		
nelle cause innanzi i tribunali civili, centesimi ottanta . .	—	80
nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tri-		

	Lire	Cent.
bunali di Roma, lira una e centesimi dieci	1	10
§. 468. Per l' originale di ogni dimanda d' intervento, contenente i motivi e citazione a comparire,		
nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, lira una e centesimi dieci.		
nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lira una e centesimi sessanta	1	60
nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lire due e centesimi settanta	2	70
§. 469. Per l' originale di ogni dimanda incidentale contenente la esposizione sommaria dei fatti e dei motivi, con citazione a comparire, nelle cause innanzi i tribunali civili, innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, è dovuta ai procuratori la medesima tassa loro accordata dal §. precedente.		
§. 470. Per l' originale,		
1. del foglio da leggersi in		

	Lire	Cent.
udienza prima della discussione come al §. 573 del Regolamento,		
2. degli estratti di ordinanze, sentenze, dimande e di qualunque altro atto da affiggersi od inserirsi nei diari o gazzette,		
3. di ogni memoria da presentarsi ai giusdicenti o presidenti de' tribunali, ne' diversi casi preveduti dal Regolamento,		
nelle cause innanzi i tribunali civili, lira una e centesimi sessanta	1	60
nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lire due e centesimi settanta.	2	70
§. 471. Per l' originale o minuta.		
1. dell' atto contenente gli articoli, ossia la esposizione breve e precisa dei fatti da provarsi col mezzo dei testimoni,		
2. delle posizioni o interrogatorii giudiziali,		
3. della formola di qualunque giuramento, sia decisorio, sia suppletorio,		
4. della nota contenente la enunciazione distinta degli oggetti		

	Lire	Cent.
o dei crediti, e del valore o quantità pel giuramento estimatorio, 5. delle osservazioni da presentarsi ai periti, 6. della nota delle spese da tassarsi in fine della lite, 7. della nota specifica de' danni ed interessi, 8. dell' atto di opposizione al precetto, alla ordinanza sulla tassa delle spese, alla nota specifica de' danni e interessi, ed alle sentenze che riguardano misure assicurative o provvisionali, 9. degli avvisi per le vendite giudiziali, 10. del capitolato per le vendite dei beni immobili, 11. del foglio contenente i nomi e le qualità delle parti, e tuttociò ch'è prescritto nel §. 603 del Regolamento, per formare gli originali delle sentenze ivi contemplate, per ogni carta formata come nel § 398, nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie centesimi ottanta. . .	—	80

	Lire	Cent.
nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma lira una e centesimi dieci	1	10
nelle cause innanzi i tribunali di appello , ed innanzi i tribunali di Roma, lira una e centesimi sessanta	1	60
§. 472. Nelle cause innanzi i tribunali civili, innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i Tribunali di Roma, è dovuta ai procuratori la medesima tassa fissata dal § precedente ;		
1. per l' originale delle memorie da presentarsi e discutersi in camera di consiglio ,		
2. per l' originale delle memorie concernenti la dilazione, da leggersi nelle adunanze de' creditori, a forma del §. 1473 del Regolamento,		
3. per l' originale dell' atto di opposizione alle ordinanze esecutive della mano regia, ed a qualunque altra ordinanza o sentenza.		
§. 473. Per la produzione od esibizione in cancelleria di qualunque atto, a fine di farlo iscri-		

	Lire	Cent.
vere nel protocollo, ed inserire nel fascicolo della causa, come al §. 407 del Regolamento,		
nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, centesimi venti	—	20
nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, centesimi trentacinque	—	35
nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, centesimi quarantacinque	—	45
§. 474. Per l' iscrizione nei ruoli,		
delle cause innanzi i tribunali civili, lira una e centesimi dieci	1	10
delle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lira una e contesimi sessanta	1	60
§. 475. Per avere ottenuta una sentenza che dichiara, o riunisce la contumacia, ed ordina la seconda citazione,		
nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle pro-		

	Lire	Cent.
vincie, lira una e centesimi dieci.	1	10
nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lira una e centesimi sessanta	1	60
nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lire due e centesimi quindici	2	15
§. 476. La stessa funzione è dovuta ai procuratori nelle cause innanzi i tribunali civili, innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma,		
1.° per le sentenze che decidono le controversie contemplate nei §§. 551 e seguenti del Regolamento, e per tutte quelle che riguardano la semplice istruzione ed ordinazione del processo;		
2.° per la comparsa ed assistenza alle sentenze che rimettono la discussione, l' opinamento o la decisione delle cause ordinarie, o sommarie iscritte in ruolo, da un' udienza all'altra.		
Non potranno tassarsi più di due assistenze, qualunque sia il numero delle remissioni.		

	Lire	Cent.
§. 477. Per avere ottenuta una sentenza che ammette o rigetta una prova,		
nelle cause innanzi i governatori e altri giusdicenti nelle provincie, lire tre e centesimi venti.	3	20
nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lire quattro e centesimi ottantacinque . .	4	85
nelle cause innanzi i tribunali d'appello, e innanzi i tribunali di Roma, lire sei e centesimi quarantacinque	6	45
§. 478. La medesima tassa è dovuta ai procuratori nelle cause innanzi i tribunali civili, innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, per avere ottenuta una sentenza che ammetta o rigetti una eccezione proposta per iscritto, una dimanda incidente, ed una misura assicurativa o provisionale.		
§. 479. Per avere ottenuta una sentenza definitiva nelle cause di competenza dei governatori, in primo grado di giurisdizione,		
innanzi i governatori ed al-		

	Lire	Cent.
tri giusdicenti delle provincie, lire cinque e centesimi quaranta . . .	5	40
innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lire otto e centesimi cinque	8	05
innanzi i tribunali di Roma lire dieci e centesimi settantacinque	10	75
§. 480. Per avere ottenuta la sentenza definitiva nelle cause non maggiori di scudi dieci, pari a lire 53 e cent. 75, compresa qualunque altra comparsa, assistenza o funzione precedente, ed ancorchè si fosse proferita qualche sentenza interlocutoria,		
innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, lire tre e centesimi venti	3	20
innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lire quattro e centesimi trenta	4	30
innanzi i tribunali di Roma, lire cinque e centesimi quaranta .	5	40
§. 481. Per avere ottenuta una sentenza definitiva, nelle cause sommarie non iscritte in ruolo,		

	Lire	Cen.
innanzi i tribunali civili lire dodici e centesimi novanta	12	90
innanzi i tribunali di Roma, lire diciannove e centesimi trentacinque	19	35
§. 482. Nei casi dei §§. 475 al 480, non è dovuta ai procuratori alcuna tassa per le sentenze di remissione da una udienza all'altra.		
Nelle cause non maggiori di cinquecento scudi, pari a lire 2687 e cent. 50, la tassa fissata dal § precedente è diminuita di un terzo.		
§. 483. Per la prima discussiosione nella pubblica udienza delle cause ordinarie, delle cause sommarie iscritte in ruolo, e delle cause di appello,		
innanzi i tribunali civili, lire dieci e centesimi settantacinque. .	10	75
innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lire sedici e centesimi quindici . .	16	15
§. 484. Per ciascuna delle discussioni successive, in sequela degli opinamenti, è dovuta la stessa somma accordata dal §. precedente.		
§. 485. Se le discussioni delle cause enunciate nei §§. 483 e 484 sono fatte dagli avvocati, è dovuto		

	Lire	Cen.
ai procuratori per diritto di assistenza,		
nelle cause innanzi i tribunali civili, lire tre e centesimi venti	3	20
nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lire cinque e centesimi quaranta	5	40
§. 486. È dovuta ai procuratori la medesima tassa stabilita nel § precedente, per assistere alla pronunzia degli opinamenti e delle sentenze, nelle cause ordinarie o sommarie iscritte in ruolo, allorchè gli uni e le altre si proferissero in una udienza successiva.		
§. 487. Per avere ottenuta una sentenza con la quale venga ammessa o rigettata la opposizione al precetto, od alla tassa delle spese, nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, lira una e centesimi sessanta.	1	60
nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lire due e centesimi quaranta	2	40
nelle cause innanzi i tribu-		

	Lire	Cen.
nali d' appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lire tre e centesimi venti	3	20
§. 488. Per aver ottenuta una sentenza con la quale si ordini la vendita o l' aggiudicazione dei beni od effetti pignorati, comprese le assistenze e le funzioni relative alla nomina e rapporto dei periti, quando abbiano luogo,		
nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, lire due e centesimi quindici.	2	15
nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lire tre e centesimi venti	3	20
nelle cause innanzi i tribunali di Roma, lire cinque e centesimi quaranta	5	40
§. 489. Per avere ottenuta una sentenza che ammetta o rigetti la dimanda per sospendere la esecuzione del giudicato ne' casi preveduti dai §§ 1151 e seguenti del Regolamento,		
nelle cause innanzi i gover-		

	Lire	Cen.
natori ed altri giusdicenti delle provincie, lira una e centesimi sessanta	1	60
nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lire due e centesimi quaranta	2	40
nelle cause innanzi i tribunali di Roma, lire tre e centesimi venti.	3	20
§. 490. Per avere ottenuta una ordinanza o sentenza dal tribunale riunito nella camera di consiglio, senza contradizione di parte, nei casi preveduti dal Regolamento,		
nelle cause innanzi i tribunali civili lire sei e centesimi quarantacinque	6	45
nelle cause innanzi i tribunali di Roma, lire otto e centesimi sessanta	8	60
§. 491. Per ogni comparsa ed assistenza in cancelleria, affine di emettere dichiarazioni, accettazioni, rinunzie, ricuse, interposizioni di appello, ed altri simili atti,		
nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, lira una e centesimi dieci.	1	10
nelle cause innanzi i tribu-		

	Lire	Cen.
nali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lira una e centesimi sessanta	1	60
nelle cause innanzi i tribunali d' appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lire due e centesimi quindici	2	15
§. 492. Per l'atto di ricorso al tribunale supremo di Segnatura, compresa la comparsa in cancelleria,		
nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, lire tre e centesimi venti.	3	20
nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lire quattro e centesimi ottantacinque	4	85
nelle cause innanzi i tribunali di appello e innanzi i tribunali di Roma, lire sei e centesimi quarantacinque	6	45
§. 493. Se la causa non è maggiore di scudi dieci, pari a lire 53, e cent. 75, la funzione del procuratore, nel caso del § precedente, sarà tassata in lira una e centesimi dieci	1	10

	Lire	Cen.
§. 494. Per l'atto della cessione de' beni, da farsi in cancelleria, come al § 1488 del Regolamento, compresa la comparsa e l'assistenza,		
nelle cause innanzi i tribunali civili, lire quattro e centesimi trenta	4	30
nelle cause innanzi i tribunali di Roma lire sei e centesimi quarantacinque	6	45
§. 495. Per l' assistenza all'esame dei testimoni, alle adunanze ed alle operazioni dei periti, comprese le proteste, istanze e dichiarazioni da inserirsi nel processo, e le informazioni verbali, per ogni sessione,		
nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, lira una e centesimi sessanta	1	60
nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lire due e centesimi quaranta	2	40
nelle cause innanzi i tribunali di appello ed innanzi i tribunali di Roma, lire tre e centesimi venti	3	20

	Lire	Cen.
§. 496. Se l' assistenza è prestata fuori della residenza del giusdicente o del tribunale, ma nello stesso Comune, la funzione sarà accresciuta della metà.		
§. 497. Se l'assistenza è prestata alla distanza di un miglio dal Comune ove risiede il giusdicente o tribunale, si dovrà, oltre la spesa del trasporto per ogni mezza giornata,		
nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, lire quattro e centesimi trenta	4	30
nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lire cinque e centesimi quaranta	5	40
nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lire otto e centesimi cinque	8	05
Sarà dovuto il doppio per l' intera giornata.		
§. 498. Per l' assistenza agli accessi de' giudici sui luoghi controversi sono dovute ai procura-		

	Lire	Cen.
ratori, per ogni sessione, le medesime tasse fissate dai §§ 495 al 497.		
§. 499. Le funzioni dei procuratori in ordine ai decreti che debbono proferirsi dai giusdicenti o dai giudici delegati, sia negli atti di apertura dei processi verbali, sia nel progresso dei medesimi, sono comprese nella tassa loro accordata dai §§ 495 al 497 per l'assistenza alle sessioni in cui vennero proferiti.		
§. 500. Per aver ottenuto dal giusdicente o dal giudice delegato il decreto che fissa il giorno degli accessi, delle risposte agli interrogatori, delle prestazioni dei giuramenti, e delle adunanze dei creditori, compresa la istanza o memoria da presentarsi,		
nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, lira una e centesimi sessanta	1	60
nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lire due e centesimi quaranta	2	40

	Lire	Cen.
nelle cause innanzi i tribunali d'appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lire tre e centesimi venti	3	20
§. 501. Per assistenza alle adunanze dei creditori è dovuto per ciascuna adunanza,		
nelle cause innanzi i tribunali civili, lire quattro e centesimi trenta	4	30
nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lire sei e centesimi quarantacinque	6	45
§. 502. Per avere ottenuta la spedizione o copia autentica di ogni sentenza, od altro atto di cancelleria,		
nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti nelle provincie, centesimi cinquantacinque .	—	55
nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori ed altri giudici di Roma, lira una e centesimi dieci	1	10
nelle cause innanzi i tribunali d'appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lira una e centesimi sessanta	1	60

	Lire	Cen.
§. 503. Per una sessione informativa nelle cause di competenza dei governatori,		
innanzi ai governatori o altri giusdicenti delle provincie lire due e centesimi quindici	2	15
innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lire tre e centesimi venti.	3	20
innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lire cinque e centesimi quaranta	5	40
§. 504. Per una sessione informativa nelle cause sommarie non iscritte in ruolo,		
innanzi i tribunali civili, lire quattro e centesimi trenta . . .	4	30
innanzi i tribunali di Roma, lire sei e centesimi quarantacinque.	6	45
§. 505. Per un congresso nelle cause ordinarie nelle cause sommarie iscritte in ruolo, e nelle cause di appello, eccettuate quelle che sono di competenza dei governatori,		
innanzi i tribunali civili, lire otto e centesimi sessanta. . . .	8	60
innanzi i tribunali di appel-		

	Lire	*Cen.*
lo, ed innanzi i tribunali di Roma, lire dodici e centesimi novanta. .	12	90
§. 506. Per la visura ed esame dei documenti relativi alle cause contemplate dal §. precedente, per ogni foglio formato di due carte ragguagliate con la norma prescritta nel §. 398,		
innanzi i tribunali civili, centesimi venti	—	20
innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, centesimi trentacinque	—	35
§. 507. Per l'originale delle allegazioni, e delle risposte agli opinamenti nelle stesse cause indicate dal §. 505, per ogni foglio di stampa,		
innanzi i tribunali civili, lire dieci e centesimi settantacinque.	10	75
innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lire sedici e centesimi quindici. .	16	15
§. 508. Per la ordinazione dei sommari con le apostille indicative della sostanza del documento, per ogni numero,		
nelle cause innanzi i tribunali civili, lire una e centesimi dieci.	1	10
nelle cause innanzi i tribu-		

	Lire	Cen.
nali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lira una e centesimi sessanta	1	60
§. 509. Per l'originale della memoria permessa dai §§. 500 e 941 del Regolamento, nelle cause di competenza dei governatori ed altri giusdicenti, e dei tribunali di commercio,		
innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie lire sei e centesimi quarantacinque	6	45
innanzi i tribunali di commercio, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, lire dodici e centesimi novanta	12	90
§. 510. Se le allegazioni, e risposte di cui nel §. 507, sono fatte dagli avvocati, si dovrà per la visura e sottoscrizione delle medesime,		
nelle cause innanzi i tribunali civili, lire otto e centesimi sessanta	8	60
nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lire dodici e centesimi novanta	12	90

	Lire	Cen.
§. 511. Le allegazioni e le risposte concernenti le istanze per le nullità sostanziali, ne'casi preveduti dai §§. 788, 793 e 794 del Regolamento, e qualunque dimanda incidente nelle cause ordinarie o sommarie iscritte in ruolo, non potranno contenere più di un foglio di stampa. Il foglio di stampa si tasserà come al §. 507.		
§. 512. Le altre allegazioni nelle cause ordinarie non potranno contenere più di cinque fogli di stampa. Le risposte non potranno contenerne più di tre.		
Nelle cause sommarie iscritte in ruolo, le allegazioni non potranno contenere più di tre fogli di stampa. Le risposte non potranno contenerne più di due.		
Nelle cause di appello in qualunque grado dalle sentenze dei governatori od altri giusdicenti, tanto in Roma, quanto nelle provincie, le allegazioni non potranno eccedere i due fogli di stampa. Le risposte saranno limitate ad un solo foglio: questa regola è comune alle		

	Lire	Cen.
cause di appello in qualunque grado dalle sentenze dei tribunali di commercio.		
§. 513. Per ogni copia delle istanze ed altri atti enunciati nei §§. 467 al 469 è accordato ai procuratori il quarto della somma che compete loro per l'originale.		
§. 514. Per la corrispondenza epistolare, se i clienti dimorano in distanza di dodici miglia dal Comune ove risiede il giudice o tribunale,		
nelle cause innanzi i governatori o altri giusdicenti nelle provincie, lire due e centesimi settanta	2	70
nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori o altri giudici di Roma, lire cinque e centesimi quaranta	5	40
nelle cause innanzi i tribu. nali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, lire otto e centesimi sessanta	8	60
§. 515. Nulla è dovuto per la stessa corrispondenza nelle cause		

	Lire	Cen.
non maggiori di cinquanta scudi, pari a lire 268, e cent: 75. §. 516. Le funzioni dei procuratori innanzi i tribunali di commercio saranno tassate come quelle innanzi i tribunali civili de'luoghi rispettivi, per le cause sommarie non iscritte in ruolo, salvo il disposto nei §§. 479, 503, 504, 509 e 513. Nondimeno, se la causa non è maggiore di scudi dieci, pari a lire 53, e cent: 75., sarà loro dovuto ciò che viene accordato dai §§. 480 e 493. §. 517. Nelle cause avanti i tribunali della piena Camera e della Sacra Rota competono ai procuratori di Roma le seguenti funzioni: 1. Per l'originale o minuta della citazione introduttiva dell'appello e della istanza per inibire la esecuzione provvisoria, l'una e l'altra da presentarsi alla parte in persona o nel domicilio, ritenuto il disposto nel §. 465, lire cinque e centesimi quaranta	5	40

	Lire	Cen.
2. Per l'originale dell'atto di costituzione di procuratore, e di qualunque atto semplice da procuratore a procuratore contenente citazione, notifica od intimo, lira una e centesimi sessanta	5 1	40 60
3. Per l'originale di ogni domanda incidente o relativa ad eccezioni, con la indicazione succinta de'fatti e dei motivi, lire cinque e centesimi quaranta	5	40
4. Per ogni copia degli atti o dimande che si enunciano nei due numeri precedenti, è dovuto ai procuratori il quarto della somma loro accordata per gli originali.		
5. Per visura e spoglio dei processi, ed altri documenti relativi alla causa, per ogni foglio di due carte formate come al §. 398, centesimi quarantacinque	—	45
6. Per ogni atto di produzione lire due e centesimi quindici .	2	15
7. Per ogni atto di rinunzia, od altra qualunque dichiarazione da farsi in cancelleria, lire tre e centesimi venti	3	20
8. Per ogni comparsa all'u-		

	Lire	Cen.
dienza del Prelato ponente della causa lire quattro e centesimi trenta.	4	30
9. Per aver ottenuto dallo stesso ponente la sottoscrizione del dubbio, lire tre e centesimi venti . .	3	20
10. Per un congresso in qualunque dimanda, sia principale, sia incidente, lire dodici e centesimi novanta	12	90
11. Per l'originale delle allegazioni e risposte da distribuirsi ai giudici è dovuta, per ogni foglio di stampa, la stessa somma accordata agli altri procuratori di Roma dal §. 507: il numero dei fogli non potrà eccedere quello che è prescritto dai regolameuti rotali.		
12. Per la ordinazione dei sommari con le apostille è dovuta pure, per ogni numero, la stessa somma accordata agli altri procuratori di Roma dal §. 508.		
13. Per la visura e sottoscrizione delle allegazioni o risposte, allorchè sono fatte dagli avvocati è dovuta la tassa stabilita per gli altri procuratori di Roma dal §. 510.		
14. Per la informazione in voce ai Prelati Chierici di Camera ed		

	Lire	Cen.
ai Prelati Uditori della Sacra Rota lire dodici e centesimi novanta. .	12	90
15. Per l'originale della supplica per ottenere la spedizione, lire tre e centesimi venti.	3	20
16 Per visura ed esame della decisione che si communica dal Prelato ponente, lire quattro e centestmi trenta	4	30
17. Per la minuta di cedola di sentenza, o del decreto motivato nelle dimande incidentali da esibirsi al Prelato ponente, lire sei e centesimi quarantacinque	6	45
18. Per l'assistenza alla spedizione delle sentenze o decreti, lire cinque e centesimi quaranta. . . .	5	40
19. Per avere ottenuta la copia autentica di qualunque sentenza, decreto, od altro atto di cancelleria, lire due centesimi quindici	2	15
20. Per l'originale della nota delle spese da tassarsi in fine della lite, e dell'atto di opposizione alla medesima, per ogni carta formata come al § 398, lira una e centesimi sessanta	1	60
21 Per la interposizione del-		

	Lire	Cen.
l'appello da una sentenza rotale o della piena Camera, lire tre e centesimi venti	3	20
22. Per l'atto di ricorso al tribunale supremo di Segnatura, lire otto e centesimi sessanta	8	60
23. Per la corrispondenza epistolare, quando le parti dimorino fuori di Roma, lire dodici e centesimi novanta	12	90
§ 518. Nelle cause avanti il supremo tribunale di Segnatura competono ai procuratori di Roma le seguenti funzioni:		
1. Per la minuta della citazione introduttiva del ricorso da notificarsi alla parte, ritenuto il disposto nel §. 465,		
nelle cause minori, lire due e centesimi quindici.	2	15
nelle cause maggiori, e nelle cause minori, riservate al pieno tribunale dal §. 341 del Regolamento, lire tre e centesimi venti.	3	20
2. Per l'originale dell'atto di costituzione di procuratore, ed ogni atto semplice da procuratore a procuratore contenente citazione, notifica, od intimo,		

	Lire	Cen.
nelle cause minori, lira una e centesimi dieci	1	10
nelle cause maggiori, ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale dal suddetto §. 341, e dai §§. 1110 e 1119 del Regolamento, lira una e centesimi sessanta.	1	60
3. Per l'originale di ogni dimanda incidentale, contenente la esposizione succinta de'fatti con citazione a comparire,		
nelle cause minori, lire tre e centesimi venti	3	20
nelle cause maggiori, ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, lire quattro e centesimi trenta	4	30
4. Per ogni copia degli atti o dimande di cui si tratta ne'due numeri precedenti, è dovuto il quarto della somma tassata per l'originale.		
5. Per ogni atto di produzione in cancelleria,		
nelle cause minori, lira una e centesimi sessanta	1	60
nelle cause maggiori, ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, lire due e centesimi quindici.	2	15
6. Per ogni atto di rinunzia		

	Lire	Cen.
od altra qualunque dichiarazione da farsi in cancelleria,		
nelle cause minori lire due e centesimi quindici	2	15
nelle cause maggiori, ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, lire tre e centesimi venti	3	20
7. Per la esibizione in cancelleria di ogni atto, a fine di farlo iscrivere nel protocollo ed inserire nel fascicolo della causa,		
nelle cause minori, centesimi trentacinque	—	35
nelle cause maggiori, ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, centesimi quarantacinque		45
8. Per fare iscrivere nel ruolo le cause maggiori, lira una e centesimi sessanta	1	60
9. Per visura e spoglio dei processi ed altri documenti, per ogni foglio di due carte formate come al §. 398,		
nelle cause minori, centesimi trentacinque	—	35
nelle cause maggiori ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, centesimi quarantacinque	—	45
10 Per ogni comparsa avanti monsignor Uditore, o avanti l'Uditore della prefettura,		
nelle cause minori, compresa		

	Lire	Cen.
la discussione verbale, lire otto e centesimi cinque	8	05
nelle cause maggiori ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, lire otto e centesimi sessanta	8	60
Nulla è dovuto per la comparsa ed assistenza ai decreti di semplice remissione da una udienza all'altra.		
11. Per avere ottenuto il decreto esecutivo del rescritto emanato dal pieno tribunale nelle cause maggiori, ed in quelle al medesimo riservate o rimesse, lire cinque e centesimi quaranta.	5	40
12. Per una sessione informativa nelle cause minori innanzi monsignor Uditore, ed innanzi l'Uditore della prefettura, lire sei e centesimi quarantacinque	6	45
13. Per un congresso nelle cause maggiori, ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, lire dodici e centesimi novanta	12	90
14. Per l'originale delle allegazioni e risposte, e per la ordinazione dei sommari si osserverà la tassa stabilita nei §§. 507 e 508 : le allegazioni innanzi il pieno tribunale nelle cause maggiori non potranno contenere più di tre fogli		

	Lire	Cen.
di stampa; le risposte saranno limitate ad un solo foglio: conterranno pure un solo foglio le scritture e le risposte innanzi monsignor Uditore, ed innanzi l'Uditore della prefettura.		
15. Per ciascuno degli atti da inserirsi testualmente nel fine delle allegazioni dirette al pieno tribunale, in conformità dei §§. 1073 e 1081 del Regolamento, si tasserà la stessa somma accordata per ciascun numero di sommario.		
16. Per la visura e sottoscrizione delle scritture e risposte nelle cause di restituzione in intiero, allorchè sono fatte dagli avvocati, si osserverà il disposto nel §. 510.		
16. *bis* Per informazione in voce ai Prelati votanti del Supremo Tribunale, lire dodici e centesimi novanta.	12	90
17. Per l'atto di reclamo dai decreti di monsignor Uditore o dell' Uditore della prefettura, compresa la comparsa in cancelleria, lire quattro e centesimi trenta	4	30
18. Per avere ottenuto dalla cancelleria la spedizione o la copia autentica di qualunque atto, decreto o rescritto, e degli opinamenti sia di monsignor Uditore, sia dell' U-		

	Lire	Cen.
ditore della prefettura, lire due e centesimi quindici	2	15
19. Per l'originale della nota delle spese, dei frutti, danni ed interessi da tassarsi o liquidarsi in fine della lite, e per l'atto di opposizione, per ogni carta formata come al §. 398,		
nelle cause minori, lira una e centesimi dieci	1	10
nelle cause maggiori ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, lira una e centesimt sessanta	1	60
20. Per la corrispondenza epistolare, se le parti dimorino fuori di Roma,		
nelle cause minori, lire otto e centesimi sessanta	8	60
nelle cause maggiori, ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, lire dodici e centesimi novanta	12	90
§. 519. È dovuto inoltre ai procuratori il rimborso di ciò che avranno pagato per tasse di registro e di cancelleria, per gli emolumenti dei cancellieri, per la carta di bollo, per le mercedi e spese		

	Lire	Cen.
nali civili, lira una e centesimi dieci	1	10
nelle cause innanzi i tribunali di appello ed innanzi i tribunali di Roma, compresi quelli della piena Camera, della Sacra Rota, e della piena Segnatura, una lira e centesimi sessanta	1	60
§. 523. Sarà tassato per la spesa di ogni distribuzione di scritture e risposte,		
nelle cause innanzi i tribunali civili, due lire e centesimi quindici	2	15
nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i giudici e tribunali di Roma, tre lire e centesimi venti	3	20
nelle cause innanzi i tribunali della piena Camera, della Sacra Rota, e della piena Segnatura, lire sei e centesimi quarantacinque.	6	45
§ 524. La spesa del trasporto per la informazione de' prelati Chierici di Camera, Uditori della Sacra Rota, e Votanti del pieno tribunale della Segnatura, è tassata nella somma di lire sei e centesimi quarantacinque.	6	45

	Lire	*Cen.*
§. 525. Nelle cause avanti la piena Camera, la Sacra Rota, ed il pieno tribunale della Segnatura i procuratori saranno inoltre rimborsati delle spese pei voti e per le decisioni. Tali spese, al solo effetto della tassa contro il soccombente, sono fissate nel seguente modo, cioè,		
1. all'estensore di ogni voto camerale, e di ogni decisione della sacra Rota, lire cinquantatrè e centesimi settantacinque	53	75
2. all'estensore di ogni decisione del tribunale supremo di Segnatura, lire trentadue e centesimi venticinque	32	25
3. al medesimo estensore del voto o decisione, per ogni copia del medesimo, da comunicarsi a ciascuna parte, lire cinque e centesimi quaranta	5	40
§ 526. Non è dovuta ai procuratori alcuna tassa, pagamento o rimborso di funzioni e spese per gli atti, dimande, allegazioni, o risposte, di cui la legge richiede la notifica o l'intimo, se ai medesimi non saranno, nei prescritti termini,		

	Lire	Cen.
intimati o notificati, e se inoltre non sarà eseguito quanto è disposto nel §. 407 del Regolamento.		

CAPITOLO VI.

Norme comuni agli avvocati ed ai procuratori

§. 527. Oltre gli onorarii e funzioni designate nel Capitolo precedente, e che sono ripetibili contro la parte vinta, potranno gli avvocati ed i procuratori ripetere contro i loro clienti,

1. i congressi formali che avranno tenuto per volontà dei medesimi, sia con loro, sia con altre persone, sul merito delle dimande introdotte o da introdursi,

2. le sessioni informative nelle cause ove la legge non accorda ai procuratori la funzione del congresso, eccettuate quelle non maggiori di scudi 10, pari a lire cinquantatrè e centesimi settantacinque,

3. la visura e l'esame dei documenti, de'quali non si fosse fatto

	Lire	Cen.
uso nelle cause ordinarie, nelle cause sommarie iscritte in ruolo, e nelle cause di appello,		
4. le memorie date ai periti e le informazioni verbali che fossero state fatte ai medesimi, per necessità, o vantaggio della causa o per volontà del cliente,		
5. gli originali delle allegazioni o risposte, oltre quelle permesse ne' casi enunciati dal numero precedente, e dei fogli eccedenti la misura stabilita,		
6. le informazioni ulteriori fatte ai giudici ed ai loro uditori o aiutanti di studio,		
7. gli accessi alle cancellerie ed altri pubblici uffizi, compreso quello del bollo e registro,		
8. le spese fatte, oltre quelle che sono indicate superiormente.		
§. 528 Gli onorarii e le funzioni, di cui nel §. precedente saranno pagate con le norme della tassa per gli onorarii e funzioni ripetibili contro la parte vinta.		
Gli accessi di cui nel numero 7. dello stesso § saranno tassati come segue,		

	Lire	Cen.
nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, cent. cinquantacinque .	—	55
nelle cause innanzi i tribunali civili, lira una e centesimi dieci.	1	10
nelle cause innanzi i giudici e tribunali di Roma, compresi quelli della Sacra Rota, piena Camera e tribunale supremo di Segnatura, lira una e centesimi sessanta . . .	1	60

§ 529. Gli stessi onorarii, funzioni e spese che sono ripetibili contro il cliente, potranno anche tassarsi contro la parte vinta, nel caso di speciale patto, ed a termini del §. 360. I giusdicenti ed i tribunali, nel fare la tassa, avranno riguardo alla qualità ed alle circostanze delle cause rispettive: escluderanno sempre dalle tassa gli onorarii, le funzioni e le spese, che riguardano atti inutili o frustratorii, ovvero si riconoscano meramente voluttuose.

CAPITOLO VII.

Mercedi dei cursori

§. 530 Per la presentazione di qualunque citazione, ed altri atti

	Lire	Cen.
a persona o domicilio, compreso il rapporto,		
ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, centesimi trentacinque . .	—	35
ai cursori addetti ai tribunali civili, centesimi quarantacinque	—	45
ai cursori addetti ai tribunali di appello, centesimi cinquantacinque	—	55
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, centesimi sessantacinque	—	65
§. 531. Per ogni copia degli atti enunciati nel §. precedente, da lasciarsi a ciascuna parte,		
ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, centesimi dieci	—	10
ai cursori addetti ai tribunali civili centesimi quindici. .	—	15
ai cursori addetti ai tribunali di appello, ed ai giudici e tribunali di Roma, centesimi venti .	—	20
§. 532. Per la notifica di qualunque sentenza, non compresa la copia, si dovrà la stessa mercede fissata nel §. 530.		
§. 533. È dovuta ai cursori		

	Lire	Cen.
una doppia mercede per gli atti che debbono essere vidimati dalle persone a cui si presentano.		
§. 534. Quando è luogo all'affissione degli atti, il cursore non potrà esigere che la sola mercede stabilita per la presentazione, notifica ed intimo, salvo il disposto nel § precedente.		
§ 535. Per la notifica di ogni atto di procuratore a procuratore.		
ai cursori addetti ai governi, ed altre giusdicenze nelle provincie, centesimi trentacinque. . .	—	35
ai cursori addetti ai tribunali civili delle provincie, centesimi quarantacinque	—	45
ai cursori addetti ai tribunali di appello, centesimi cinquantacinque	—	55
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, centesimi sessantacinque	—	65
§. 536. Per qualunque atto di pignoramento, quando la somma sia maggiore di scudi cinque pari a lire 26.87.500. e non superi gli scudi dieci pari a lire 53.75,		
ai cursori addetti ai gover-		

	Lire	Cen.
ni ed altre giusdicenze nelle provincie, centesimi cinquantacinque.	—	55
ai cursori addetti ai tribunali civili, centesimi ottanta . . .	—	80
ai cursori addetti ai tribunali d'appello, lira una e centesimi dieci	1	10
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma lira una e centesimi sessanta	1	60
§. 537. Per ogni atto di pignoramento, quando la somma non ecceda i cinquanta scudi pari a lire 268. 75,		
ai cursori addetti ai governi, ed altre giusdicenze nelle provincie, centesimi ottanta	—	80
ai cursori addetti ai tribunali civili lira una e centesimi dieci.	1	10
ai cursori addetti ai tribunali di appello lira una e centesimi trentacinque	1	35
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, lire due e centesimi quindici.	1	15
§ 538. Per qualunque atto di pignoramento, quando la somma non sia maggiore di scudi cento, pari a lire 537 e centesimi 50,		

	Lire	Cen.
ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, lira una e centesimi dieci.	1	10
ai cursori addetti ai tribunali civili, lira una e centesimi sessanta	1	60
ai cursori addetti ai tribunali di appello, lire due e centesimi quindici	2	15
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, lire due e centesimi settanta.	2	70
§. 539. Per qualunque atto di pignoramento, se la somma non supera i duecento scudi, pari a lire 1075,		
ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, lire una e centesimi sessanta.	1	60
ai cursori addetti ai tribunali civili, lire due e centesimi quindici	2	15
ai cursori addetti ai tribunali di appello, lire due e centesimi settanta	2	70
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, lire tre e centesimi venti	3	20
§. 540. Per ogni atto di pi-		

	Lire	Cen.
gnoramento allorchè la somma non è maggiore di scudi mille pari a lire 5375 , per ciascun centinaio , cioè lire 537. 50,		
ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, centesimi cinquantacinque.	—	55
ai cursori addetti ai tribunali civili, lira una e centesimi dieci	1	10
ai cursori addetti ai tribunali d' appello, lira una e centesimi sessanta	1	60
ai cursori addetti ai giudici ed ai tribunali di Roma, lire due e centesimi quindici	2	15
§. 541. Per ogni atto di pignoramento, allorchè la somma è maggiore di scudi mille, pari a lire 5375 per ciascun centinaio (cioè lire 537.ç0)		
ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, centesimi quarantacinque .	—	45
ai cursori addetti ai tribunali civili centesimi sessantacinque.	—	65
ai cursori addetti ai tribunali di appello, centesimi ottantacinque	—	85
ai cursori addetti ai giudici		

	Lire	Cen.
e tribunali di Roma lira una e centesimi trenta	1	30
§. 542. Per avere ottenuto il permesso di aprire le porte con la forza, compresa la memoria da presentarsi,		
ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie centesimi venti	—	20
ai cursori addetti ai tribunali civili centesimi trentacinque .	—	35
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di appello, centesimi quarantacinque.	—	45
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma centesimi cinquantacinque.	—	55
§. 543. Nella mercede accordata ai cursori dai §§ 536 al 541. è compresa la estensione dei processi verbali		
se il cursore non trova effetti che possano utilmente pignorarsi sarà dovuta al medesimo, compreso il processo verbale di deficienza per le somme non maggiori di scudi dieci, pari a lire 53 cen. 75, la mercede stabilita nel § 536		

	Lire	Cen.
e per qualunque altra somma la mercede accordata dal § 537.		
§. 544 In tutti i casi contemplati dagli stessi §§ 536, al 541, si dovrà al cursore la mercede al saggio stabilito, in proporzione ed a misura delle somme rispettive per e quali si faranno i pignoramenti.		
§. 545. Ogni copia de'processi verbali di pignoramento sarà tassata uniformemente come appresso, cioè,		
ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, centesimi trentacinque . .	—	35
ai cursori addetti ai tribunali civili, ai tribunali di appello, ed ai giudici, e tribunali di Roma, centesimi sessantacinque.	—	65
§. 546 Se vi è luogo a notifica del processo verbale competerà al cursore la mercede stabilita nel §. 530.		
§. 547. Per la consegna del processo verbale e degli avvisi di vendita alla depositeria o pubblico depositario, sarà dovuta al cursore la mercede stessa di cui nel § precedente.		

	Lire	Cen.
§. 548 Per la esecuzione di qualunque sentenza che non riguardi crediti od azioni pecuniarie, compreso il processo verbale,		
ai cursori addetti ai governi, ed altre giusdicenze nelle provincie lire due e centesimi quindici . . .	2	15
ai cursori addetti ai tribunali civili, lire tre e centesimi venti	3	20
ai cursori addetti ai tribunali d'appello, lire quattro e centesimi trenta	4	30
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, lire sei e centesimi quarantacinque	6	45
§. 549. Se l' atto di possesso si eseguisce sopra più fondi separati, ma esistenti nello stesso territorio, la tassa sarà aumentata di tre decimi per ciascuno dei fondi pignorati, oltre la mercede dovuta per la distanza dei luoghi.		
§. 550. Per ciascun atto di pignoramento, in forza di qualunque sentenza importante condanna ad una multa o gravatoria, compreso il processo verbale,		
ai cursori addetti ai gover-		

	Lire	*Cen.*
ni ed altre giusdicenze nelle provincie, centesimi cinquantacinque.	—	55
ai cursori addetti ai tribunali civili, centesimi ottanta . . .	—	80
ai cursori addetti ai tribunali d'appello, lira una e cent. dieci	1	10
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, lira una e centesimi sessanta	1	60
§. 551. Per la esecuzione di qualunque sentenza con cui venga ordinata una apposizione di custode, ed ogni altra misura assicurativa e provvisionale, compreso il processo verbale,		
ai cursori addetti ai governi, ed altre giusdicenze nelle provincie, lira una e centesimi dieci	1	10
ai cursori addetti ai tribunali civili lira una e centesimi sessanta . , ...	1	60
ai cursori addetti ai tribunali d'appello, lire due e centesimi quindici	2	15
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma lire tre e centesimi venti	3	20
§. 552. Se la misura assicurativa concerne l'arresto personale del		

	Lire	Cent.
debitore sospetto di fuga, la mercede sarà quella ch'è fissata dal § seguente.		
§. 553. Per l'arresto personale del debitore, compreso il processo verbale,		
ai cursori addetti ai governi, ed altre giusdicenze nelle provincie, lire quattro e centesimi ottantacinque	4	85
ai cursori addetti ai tribunali civili, lire sei e centesimi quarantacinque	6	45
ai cursori addetti ai tribunali di appello, lire otto e centesimi cinque	8	05
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, lire nove e centesimi settanta	9	70
§. 554. Per la conferma dell'arresto ad istanza di altro creditore, compreso il processo verbale, sarà dovuta la metà della mercede fissata nel §. precedente.		
§. 555. Per l'offerta reale di danaro od altri oggetti, compreso il processo verbale,		
ai cursori addetti ai gover-		

	Lire	Cen.
ni, ed altre giusdicenze nelle provincie, lira una e centesimi dieci.	1	10
ai cursori addetti ai tribunali civili, lira una e centesimi sessanta	1	60
ai cursori addetti ai tribunali d'appello, lire due e centesimi quaranta	2	40
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, lire tre e centesimi venti	3	20
§. 556. Per ogni copia dei processi verbali indicati nei §§. 548 al 555, sarà osservato il disposto nel §. 545.		
§. 557. Per l'originale degli avvisi di vendita degli effetti mobili,		
ai cursori addetti ai governi, ed altre giusdicenze nelle provincie, centesimi trentacinque. . .	—	35
ai cursori addetti ai tribunali civili, centesimi cinquanta. .	—	50
ai cursori addetti ai tribunali d' appello, centesimi sessantacinque.	—	65
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, centesimi ottanta	—	80

	Lire	Cent.
§. 558. Per l'affissione degli avvisi di vendita de'beni od effetti mobili ed immobili, diritti ed azioni reali,		
ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, lira una e centesimi dieci . .	1	10
ai cursori addetti ai tribunali civili lira una e centesimi sessanta	1	60
ai cursori addetti ai tribunali di appello, lire due e centesimi quindici	2	15
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, lire due e centesimi settanta	2	70
§. 559. Per ciascuna copia degli avvisi saranno accordati ai cursori tre decimi della mercede stabilita per l'affissione dal §. precedente.		
§. 560. Se gli avvisi sono stampati, sarà dovuto al cursore, in luogo delle copie, il doppio della mercede accordata per l'affissione.		
§. 561. Per l'assistenza all'incanto e vendita di effetti mobili, compresa l'estensione del processo		

	Lire	Cen.
verbale e l' accesso all' ufficio del registro,		
ai cursori addetti ai governi, ed altre giusdicenze nelle provincie, lira una e centesimi sessanta . . .	1	60
ai cursori addetti ai tribunali civili, lire due e centesimi quindici	2	15
ai cursori addetti ai tribunali di appello, lire tre e centesimi venti.	3	20
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, lire quattro e centesimi trenta	4	30
§. 562. La medesima tassa è dovuta pei nuovi incanti, nei casi in cui abbiano luogo, compreso pure processo verbale.		
§. 563. Per l'assistenza all'incanto e vendita de' beni immobili, diritti ed azioni reali,		
ai cursori addetti ai governi, ed altre giusdicenze nelle provincie, lira una e centesimi dieci.	1	10
ai cursori addetti ai tribunali civili, lira una e centesimi sessanta.	1	60
ai cursori addetti ai tribu-		

	Lire	Cen.
nali d' appello, lire due e centesimi quindici	2	15
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, lire tre e centesimi venti	3	20
§. 564. La medesima tassa è dovuta pei nuovi incanti, quando abbiano luogo.		
§. 565. Per la descrizione nel repertorio degli atti soggetti alla formalità del registro,		
ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, centesimi trenta.	—	30
ai cursori addetti ai tribunali civili, ai tribunali di appello, ed ai giudici e tribunali di Roma, centesimi quaranta	—	40
§. 566. Per l' affissione di ogni avviso od altri atti qualunque, esclusi quelli dell' autorità municipale e governativa, è dovuta ai cursori la stessa mercede fissata dal §. 558.		
§. 567. Per chiamare le cause nelle udienze dei giudici e tribunali, a forma del § 135, per ogni chiamata,		
ai cursori addetti ai governi,		

	Lire	Cen.
ed altre giusdicenze nelle provincie, centesimi cinque	—	05
ai cursori addetti ai tribunali civili, ai tribunali di appello ed agli assessori, o altri giudici di Roma, centesimi dieci.	—	10
ai cursori addetti ai tribunali di Roma, centesimi venti . .	—	20
Non si accorda la mercede che per due sole chiamate in ciascuna causa.		
§. 568. Per accesso all' uffizio del registro, quando sia stabilito fuori del Comune in cui si fanno, o si eseguiscono gli atti dal cursore, per ogni miglio di distanza, compresa gita e ritorno, centesimi quindici	—	15
§. 569. Allorchè gli atti dei cursori debbano presentarsi, notificarsi, intimarsi ed eseguirsi fuori del Comune ove risiede il giusdicente e tribunale a cui sono addetti, è dovuta loro, per ogni miglio di distanza, compresa gita e ritorno, la seguente mercede, cioè		
ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, centesimi trentacinque	—	35

	Lire	Cen.
ai cursori addetti ai tribunali civili, centesimi cinquantacinque.	—	55
ai cursori addetti ai tribunali di appello, centesimi ottanta.	—	80
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, lira una e centesimi dieci.	1	10

§. 570. La distanza pei cursori di Roma sarà calcolata dalle porte della città, e per gli altri cursori, dopo un miglio dal Comune ove risiede il giusdicente o tribunale, a cui sono addetti.

§. 571. Competerà al cursore una sola mercede per la gita e ritorno, quando un medesimo atto debba presentarsi ed intimarsi a più persone dimoranti nello stesso Comune.

Se le persone comprese nel medesimo atto dimorano in diversi Comuni, competerà al cursore un aumento di mercede, in proporzione delle ulteriori distanze.

§. 572. Nei casi contemplati dai §§. 569 al 571, i cursori non avranno diritto a pretendere veruna altra mercede o rimborso.

§. 573. Le copie che saranno

	Lire	Cen.
fatte dai cursori, oltre quelle tassate specialmente nei §§. 531, 545, 556, e 559; e salva la eccezione contenuta nel §. 403, si tasseranno come segue;		
Per ogni carta formata come al §. 398,		
ai cursori addetti ai governi, ed altre giusdicenze nelle provincie, centesimi dieci	—	10
ai cursori addetti ai tribunali civili, ai tribunali di appello, ed ai giudici e tribunali di Roma, centesimi quindici.	—	15
§. 574. Sarà dovuto ai cursori il rimborso di ciò che avranno pagato per la carta di bollo, per la tassa di registro, pel trasporto degli oggetti o delle persone, per le mercedi dei custodi, per le indennità dei testimoni, e per gli emolumenti della forza armata.		
§. 575. Se il cursore avesse apposti più custodi, oltre i limiti del bisogno, il giudice o tribunale potrà escludere dalla tassa quella parte di spesa che gli sembrasse eccessiva.		

	Lire	Cen.
§. 576. La spesa per la indennità dei testimoni è tassata per ciascun testimonio,		
ai cursori addetti ai giudici e tribunali delle provincie centesimi ottanta	—	80
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, lira una e centesimi sessanta	1	60
§. 577. La spesa della forza è limitata a due soli individui, ed a lira una e centesimi sessanta per ciascuno: il maggior numero degli individui rimane a carico del cursore.		
§. 578. Le mercedi dei cursori per gli atti dei giudici economici di tutti i Comuni dello Stato, abbenchè capo-luoghi di governo o di provincia, sono fissate come segue,		
1.° per la presentazione di qualunque avviso, centesimi cinque.	—	05
2.° per l'atto di pignoramento, compresa la copia da rilasciarsi alla parte pignorata, centesimi venti.	—	20
3.° per l'incanto, compreso l'atto di vendita, centesimi trenta.	—	30

	Lire	Cen.
§. 579. Le mercedi dei cursori e dei portieri addetti ai giudici economici di Roma si tasseranno con le norme prescritte da monsignor Uditore della Camera col suo regolamento dei 24 aprile 1833.		
§. 580. I cursori comunali dei luoghi ove non risiedono governatori, per tutti gli atti che non riguardano i giudizi economici, conseguiranno le mercedi accordate ai cursori addetti ai governi ed alle giusdicenze.		
§. 581. Le mercedi dei cursori per gli atti che riguardano la mano regia sono tassate per tutti indistintamente come segue :		
1. Per l' affissione dell' intimo che comprende più di cinque debitori, se la somma dovuta da ciascuno non è maggiore di uno scudo, pari a lire 5. 37. 500, per ogni debitore, centesimi cinque. .	—	05
Se la somma è maggiore di uno scudo pari a lire 5. 37. 500 centesimi dieci.	—	10
2. per la presentazione dell' intimo al debitore in persona o nel suo domicilio, se la somma do-		

	Lire	*Cen.*
vuta non supera gli scudi dieci, pari a lire 53.75., centesimi quindici.	—	15
Se la somma è maggiore di dieci scudi, pari a lire come sopra, centesimi trenta	—	30
3. per l'atto di pignoramento, compreso il processo verbale, se la somma non eccede gli scudi dieci, pari a lire 53. 75, per ogni scudo (lire 5. 37. 500), centesimi dieci.	—	10
Se la somma oltrepassa i dieci scudi, pari a lire come sopra, e non è maggiore di duecento, pari a lire 1075 , per ogni centinajo (lire 537. 50), lira una e centesimi trentacinque	1	35
Se la somma è maggiore di duecento scudi (pari a lire come sopra), per ogni centinajo (pari a lire come sopra), centesimi cinquantacinque.	—	55
4. Per ogni copia degli intimi a persona o domicilio, centesimi cinque.	—	05
5. Per la copia del processo verbale di pignoramento da rimettersi alla parte pignorata ed alla depositeria o pubblico depositario,		

	Lire	*Cen.*
se la somma non supera gli scudi dieci (L. 53.75), centesimi quindici.	—	15
Se la somma oltrepassa i dieci scudi (pari a lire come sopra), centesimi trenta	—	30
6. Per l'originale ed affissione degli avvisi relativi alla vendita di effetti mobili, se la somma non supera i dieci scudi (pari a lire come sopra), centesimi trentacinque	—	35
Se la somma oltrepassa gli scudi dieci (pari a lire come sopra), centesimi sessantacinque.	—	65
7. Per ciascuna copia degli avvisi da affiggersi, se la somma non supera gli scudi dieci (lire 53. 75), centesimi cinque.	—	05
Se la somma è maggiore di dieci scudi (lire 53. 75), centesimi dieci	—	10
8. Per la semplice affissione degli avvisi di vendita de' beni immobili, diritti, ed azioni reali, di cui l' originale deve estendersi dal cancelliere, è dovuta al cursore la metà della mercede stabilita nei precedenti numeri 6. e 7.		
9. Per ogni assistenza all'in-		

	Lire	Cen.
canto e vendita di effetti mobili, compreso il processo verbale, se la somma non supera gli scudi dieci (lire 53.75), centesimi trentacinque.	—	35
Se la somma è maggiore di dieci scudi (lire 53. 75), centesimi sessantacinque	—	65
10. Per ogni assistenza all'incanto e vendita dei beni immobili, diritti ed azioni reali, qualunque sia la somma dovuta, centesimi cinquantacinque	—	55
11. Non è dovuta al cursore alcuna mercede o indennità di viaggio, quando gli atti debbano presentarsi, affiggersi od eseguirsi ad una distanza non maggiore di un miglio dal Comune ove risiede: se la distanza è maggiore, gli sarà dovuta per ogni miglio, compresa gita e ritorno, la mercede di centesimi dieci.	—	10
12. Per la descrizione nel repertorio degli atti soggetti al registro, compresa la carta, centesimi trenta.	—	30
13. Per l' accesso all'uffizio del registro, se il medesimo è situato fuori del Comune ove si fan-		

	Lire	Cen.
no gli atti del cursore, compresa gita e ritorno, centesimi trenta . .	—	30
14. È dovuto inoltre al cursore il rimborso di ciò che avrà pagato, sia pel trasporto degli oggetti, sia per le mercedi dei custodi, sia per la carta di bollo, e per la tassa di registro.		

CAPITOLO VIII.

Mercedi dei Custodi

	Lire	Cen.
§. 582. Nei casi in cui debbano apporsi uno o più custodi ai frutti pendenti, agli armenti o greggi, ed altri effetti pignorati, la mercede di ciascun custode sarà,		
1. nelle provincie, per ogni giornata, e pei primi dieci giorni soltanto, lira una e cent. sessanta .	1	60
per ogni altro giorno, oltre i dieci giorni suddetti, una lira e centesimi dieci	1	10
2. in Roma, ed in tutta l'estensione dell' agro romano,		
per ogni giornata e pei primi dieci giorni soltanto, lire due e centesimi settanta	2	70

	Lire	Cen.
per ogni altro giorno, oltre i dieci giorni suddetti, lira una e centesimi sessanta	1	60

CAPITOLO IX.

Emolumenti delle depositerie e dei pubblici depositarj di Roma e dello Stato

	Lire	Cen.
§. 583. Per la trascrizione sul registro di ogni pignoramento, o altro atto di esecuzione, se la somma non supera gli scudi dieci (pari a lire 53. 75), cent. cinquantacinque	—	55
se la somma è maggiore di dieci scudi (pari a lire come sopra), lira una e centesimi sesssanta . .	1	60
§. 584. Per la custodia degli animali grossi, se questi si ritengono nelle stalle, o nei pascoli del depositario, per i primi dieci giorni, e per ogni capo, centesimi cinque .	—	05
Oltre i dieci giorni suddetti, per ogni due capi, e per ogni giorno, centesimi cinque	—	05
§. 585. Per la custodia degli animali minuti, che si ritengono come sopra per i primi dieci gior-		

	Lire	Cen.
ni, e per ogni dieci capi, centesimi cinque	—	05
Oltre i dieci giorni suddetti, per ogni venti capi, e per ogni giorno, centesimi cinque	—	05

§. 586. Il depositario sarà inoltre rimborsato delle spese occorse per gli stallatici, o pei pascoli secondo l'uso e secondo i prezzi dei luoghi respettivi.

§. 587. La mercede del custode, quando abbia avuto luogo, sarà pure pagata separatamente a norma del disposto nel capitolo VIII.

§. 588. Se gli animali saranno rimasti nelle stalle o nei pascoli della stessa parte che ha sofferto il pignoramento, la tassa fissata dai §§. 584 e 585 sarà diminuita della metà.

§. 589. La nota delle spese, di cui nei §§. 586, 587 e 591, sarà approvata e sottoscritta dal giudice o dal presidente del tribunale che risiede nel luogo in cui si fa la vendita, ed inserita nel processo verbale: in difetto di questa formalità non è accordato al depositario verun rimborso.

	Lire	Cen.
§. 590. Per custodia degli effetti mobili pignorati sarà dovuto alla depositeria o depositario, durante il tempo della custodia, l'emolumento da calcolarsi alla ragione del sette per cento ed anno: tale emolumento si esigerà sul prezzo della vendita giudiziale; e se la vendita non ebbe luogo, sulla somma per la quale si fece il pignoramento.		
§. 591. Qualora per la custodia degli oggetti fosse stato necessario un locale separato e distinto da quello in cui gli altri oggetti sogliono custodirsi, la depositeria o depositario avrà il rimborso della spesa fatta per l'affitto del medesimo.		
§. 592. Se più oggetti saranno stati custoditi in uno stesso locale separato e distinto, come al §. precedente, la spesa per l'affitto si dovrà attribuire a ciascun oggetto proporzionatamente.		
§. 593. Per la custodia o deposito del danaro dato in pegno o ritratto dalla vendita degli oggetti; si dovrà alla depositeria o pubbli-		

	Lire	Cen.
co depositario, a misura del tempo e della somma, un emolumento da calcolarsi al saggio del due per cento ed anno.		
§. 594. Per l'assistenza all'incanto ed alla vendita degli effetti mobili o semoventi, se la somma per la quale si fece il pignoramento, non supera gli scudi dieci (pari a lire 53. 75) cent. cinquantacinque.	—	55
Se la somma è maggiore di scudi dieci (pari a lire come sopra), lire tre e centesimi venti	3	20
Se la vendita deve farsi fuori del Comune ove risiede il depositario, sarà dovuta al medesimo, oltre l'emolumento per l'assistenza, lira una e centesimi dieci per ogni miglio di distanza, compresa gita e ritorno: all' officiale della depositeria di Roma è dovuta una doppia indennità.		
§. 595. Per ogni fede o certificato che si rilascerà dalla depositeria o pubblico depositario, oltre il rimborso della spesa per la carta di bollo, se la somma per la quale si fece il pignoramento non su-		

	Lire	Cen.
pera gli scudi dieci (pari a lire 53 cent. 75), centesimi ottanta . . .	—	80
Se la somma è maggiore di dieci scudi (pari a lire come sopra), lira una e centesimi sessanta	1	60
§. 596. Per l'annotazione da farsi sul registro della depositeria o pubblico depositario, in conformità del disposto nei §§. 1236 e 1285 del Regolamento, se la somma per la quale si procede alla vendita è maggiore di scudi dieci (pari a lire come sopra), per ogni incanto centesimi trenta	—	30
§. 597. Gli emolumenti accordati in questo Capitolo alle depositerie o pubblici depositari non avranno mai luogo per le vendite volontarie, ancorchè si facciano dopo denunziata la esecuzione o anche dopo ordinata la vendita giudiziale.		
§. 598. Le depositerie e i pubblici depositari saranno inoltre rimborsati delle spese occorse per la carta di bollo, e pel trasporto degli oggetti al luogo della vendita.		

	Lire	Cen.
CAPITOLO X.		
Salari dei periti		
§. 599. Per ogni accesso ed ispezione del luogo o degli oggetti sui quali cade la controversia, per ogni sessione di tre ore, e ritenuto il disposto nel §. 422,		
nelle provincie, lire quattro e centesimi trenta.	4	30
in Roma, lire sei e centesimi quarantacinque.	6	45
§. 600. Per avere sentite le informazioni verbali delle parti, e per l'esame delle osservazioni esibite in iscritto, saranno dovute al perito o periti altrettante sessioni, quante ne verranno indicate nel processo verbale del giusdicente o del giudice delegato.		
§. 601 Se il perito avrà operato da se solo, e senza la presenza del giusdicente o del giudice delegato, dovrà indicare nel suo rapporto il numero delle sessioni, sotto pena di perdita della tassa.		
§. 602. Per l'estensione del rapporto contenente il parere motivato dal perito o periti, sarà dovuto per ogni carta formata come al §. 398,		

	Lire	Cen.
nelle provincie, lire due e centesimi quindici.	2	15
in Roma, lire tre e centesimi venti	3	20
§. 603. Sarà dovuto un solo salario per l'estensione del rapporto, ancorchè si fossero nominati tre periti.		
§. 604. Sarà inoltre accordata ai periti la metà dell'importo di una sessione, per esibire il rapporto al giusdicente od al giudice delegato, o per farne il deposito in cancelleria, compresa la prestazione del giuramento.		
§. 605. Per la elevazione delle mappe, piante, disegni, e simili operazioni, saranno accordati al perito o periti gli stessi salari fissati al §. 600.		
§. 606. Se i periti dovranno trasportarsi alla distanza maggiore di due miglia dal luogo della residenza del giudice o tribunale, sarà inoltre ad essi accordato, per le spese di trasporto, vittura e cibarie, e per ogni miglio di distanza tanto per la gita, quanto pel ritorno,		

	Lire	Cen.
nelle provincie, lira una e centesimi dieci	1	10
in Roma, lire due e centesimi quindici	2	15

§. 607. Oltre i suddetti salari, null'altro sarà dovuto ai periti a titolo di spese per gli indicatori, tira-catene, giovani, o commessi, le quali rimarranno intieramente a loro carico.

§. 608. Nel caso del §. 601 potranno i giudici e tribunali, nel tassare i salari dei periti, ridurre il numero delle sessioni che potesse loro sembrare eccessivo, avuto sempre riguardo alla qualità del perito o periti, ed alla natura ed importanza dell'operazione.

§. 609. I salari dei periti giureconsulti si tasseranno con le norme prescritte nel capitolo IV in ordine agli avvocati tanto delle provincie, quanto di Roma: nondimeno saranno loro accordati in ogni perizia non meno di due congressi, e non più di quattro, a norma dei casi e delle circostanze particolari.

§. 610. I periti saranno inoltre rimborsati delle spese per la

	Lire	Cen.
carta da bollo, per le tasse di registro e di cancelleria, e per le copie.		
Le copie si tasseranno come quelle dei procuratori esercenti presso il giudice o tribunale che avrà nominato i periti.		
CAPITOLO XI.		
Indennità dovute ai testimoni.		
§. 611. Ai testimoni che dovranno recarsi all' esame avanti i governatori ed altri giusdicenti nelle cause inappellabili, sarà accordata per ciascuno di essi, ed indipendentemente dalle spese di viaggio, la seguente indennità,		
nelle provincie, centesimi cinquantacinque	—	55
in Roma, lira una e centesimi dieci	1	10
§. 612. In tutte le altre cause avanti qualunque giudice o tribunale, tanto in Roma, quanto nelle provincie, sarà accordata a ciascun testimonio, avuto riguardo al di lui stato, mestiere, arte o profes-		

	Lire	Cen.
sione, ed indipendentemente dalle spese di viaggio, la indennità corrispondente all' importo di una giornata di lavoro.		
Il *maximum* della giornata di lavoro sarà di lire dieci e centesimi settantacinque	10	75
Il *minimum* sarà di lira una e centesimi sessanta	1	60
§. 613. Se il testimonio non fosse stato inteso nello stesso giorno in cui fu chiamato all' esame, avrà diritto di conseguire una eguale indennità per tutti i giorni di trattenimento.		
§. 614. Se il testimonio dimora ad una distanza maggiore di due miglia dal luogo in cui deve farsi l' esame, sarà rimborsato delle spese di viaggio tanto per la gita, quanto pel ritorno, a norma del suo stato, mestiere, arte o professione.		
Il *maximum* della spesa sarà di lira una e centesimi dieci per ogni miglio di distanza	1	10
Il *minimum* sarà di centesimi trenta	—	30
§. 615. Oltre le suddette in-		

	Lire	Cen.
dennità, null'altro sarà dovuto ai testimoni anche per titolo di cibarie, e di trasporti o vetture.		

CAPITOLO XII.

Indennità dovute ai depositari di scritture o documenti.

	Lire	Cen.
§. 616. Sarà dovuto ai depositari di carte o documenti, i quali fossero astretti a presentarle nei casi preveduti dai §§. 809 ed 816 del Regolamento, per ogni sessione di tre ore, e ritenuto il disposto nel §. 422,		
nelle provincie, lire due e centesimi quindici.	2	15
in Roma, lire tre e centesimi venti.	3	20
§. 617. Se il depositario sarà domiciliato fuori del luogo in cui deve farsi la verificazione, o la esibizione, avrà diritto a conseguire le spese di viaggio, secondo le norme fissate dal §. 606, in ordine ai periti.		
§. 618. Se la verificazione non potesse compiersi in una sola gior-		

	Lire	Cen.
nata, e fosse astretto il depositario a trattenersi, avrà diritto a conseguire l'importo di due sessioni per ogni giornata di ritardo.		

CAPITOLO XIII.

Tassa sugli atti concernenti l'esercizio della volontaria giurisdizione.

	Lire	Cen.
§. 619. Al giudice che interpone il decreto facoltativo nei contratti delle donne, dei pupilli, degli interdetti e de' minori, nulla è dovuto se la somma non supera gli scudi cinquanta, pari a lire 268, e cent. 75.		
se trattasi di una somma maggiore della predetta, ma inferiore a scudi cinquecento, ossia a lire 2687 e cent. 5o, è dovuto l'onorario di lire quattro, e centesimi trenta	4	30
se la somma è maggiore di scudi cinquecento (pari come sopra a lire 2687 e cent. 50), l'onorario sarà di lire otto e centesimi dieci.	8	10
§. 620. Al cancelliere del giudice che interpone il decreto nei		

	Lire	Cent.
contratti non eccedenti gli scudi duecento (pari a lire 1075), per gli emolumenti di cancelleria, compresa qualunque funzione di accessi, sessioni, assistenze scritturazione, e copia autentica, oltre il rimborso del registro, della carta bollata, e del repertorio, saranno dovute,		
nelle provincie, lire quattro e centesimi cinque.	4	05
in Roma, lire cinque e centesimi quaranta	5	40
§. 621. Allo stesso cancelliere nei contratti superiori agli scudi duecento (pari a lire 1075) pei titoli ed atti di cui sopra, oltre il rimborso del registro, della carta bollata, e del repertorio, saranno dovuti,		
nelle provincie lire otto . .	8	—
in Roma, lire undici. . . .	11	-
§. 622. Al giudice che negli atti di donazione fra vivi ammette l'istanza del donante, a forma del § 1799 del regolamento legislativo e giudiziario, è dovuto l'onorario di lire otto e centesimi dieci, qualunque sia la somma compresa nella donazione	8	10

	Lire	Cent.
al cancelliere del giudice per le sue funzioni contemplate nel citato § 1799 è dovuto l' emolumento di lire tre e centesimi venti . .	3	20
allo stesso cancelliere per la copia autentica del decreto, per ogni carta formata come nel § 398, centesimi trentacinque	—	35

Monsignore Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione.

Roma dalla Segreteria di Stato li 13 novembre 1866.

G. Card. Antonelli

(N. 3) *Nuove regole ammesse per lo cambio in moneta dei biglietti della Banca dello Stato Pontificio.*

16 Novembre 1866

NOTIFICAZIONE

Lorenzo Randi *Vice-Camerlengo di S. R. C. e Direttore Generale di Polizia*

Ad ovviare agl'inconvenienti prodotti dal presente sistema di cambio dei biglietti di banca, che si effettua per la somma di scudi seimila al giorno a tenore della notificazione emanata dal Ministero delle Finanze li 18 Giugno prossimamente decorso, ed a provvedere nel tempo stesso ai bisogni delle più importanti industrie, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE sulla proposta della Camera primaria di commercio, inteso il parere della Commissione di vigilanza deputata alla banca dello Stato e del Consiglio dei Ministri, ha ordinato che vengano promulgate le seguenti disposizioni.

Art. 1.° Gli scudi seimila al giorno, che la banca è tenuta a fornire in forza della richiamata notificazione, saranno a cura della Camera di commercio ripartiti possibilmente nella soddisfazione dei più urgenti bisogni della industria manifatturiera ed agricola.

Art. 2.° La ripartizione si eseguirà a norma di appositi elenchi da compilarsi dalla

Camera suddetta, dipendentemente dalla Commissione stessa di vigilanza. Questi conterranno tutti i nomi degl'individui ammessi al cambio, distribuiti in classi, la somma che a ciascun di loro sarà permesso di cambiare, i giorni e le ore in cui potranno presentarsi al cambio.

Art. 3.° Il Commissario governativo presso la banca insieme ad uno dei componenti la Camera di commercio continueranno ad invigilare sulla esecuzione del cambio come sopra ordinato.

Art. 4.° Il luogo ove si eseguirà il cambio, sarà esclusivamente ad ogni altro, la residenza della Camera di commercio.

Art. 5.° Niun'altro individuo oltre quelli inscritti negli elenchi, potrà presentarsi al cambio. I contravventori incorreranno nella multa di scudi cinque, ed in difetto di pagamento saranno soggetti al carcere per cinque giorni. In caso di recidiva, la pena sarà duplicata.

Chiunque, benchè iscritto negli elenchi desse motivo a qualche disordine, sarà punito con tutto il rigore delle leggi vigenti.

Art. 6.° Il Cambio colle stabilite prescrizioni avrà principio il giorno 19 corrente mese.

Dalla nostra residenza li 16 Novembre 1866

LORENZO RANDI

(N. 4) *Riduzione a lire e centesimi delle tasse fisse di bollo, registro, ipoteche e relative multe.*

23 Novembre 1866

EDITTO

Giacomo, *della Santa Romana Chiesa* Cardinale Antonelli, *Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore* PAPA PIO IX *Segretario di Stato*

Le disposizioni promulgate pel nuovo sistema monetario dando necessariamente luogo ad un ragguaglio per determinare in lire le tasse fisse di bollo, registro, ipoteche e relative multe, rendeasi conveniente stabilirlo in modo, che conservando approssimativamente le vigenti tassazioni agevolasse i pagamenti. Quindi la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE nel costante intento di migliorare l'andamento delle pubbliche amministrazioni, sulla proposta di Monsig. Tesoriere generale Ministro delle finanze, inteso il parere della Consulta di Stato per le finanze e del Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, siccome nel sovrano suo nome pubblichiamo, le seguenti disposizioni, che avranno la loro esecuzione in tutto lo Stato pontificio dal primo gennaio del prossimo anno 1867.

Art. 1.° Dall' indicato giorno non sarà più in uso la carta coi presenti bolli e sarà esclusivamente adoperata quella improntata dei

bolli nuovi esprimenti il valore in lire e centesimi. I contravventori incorreranno nelle multe comminate dalle vigenti leggi sul bollo.

Art. 2.° Per le sopradette tasse e multe fisse di bollo, registro, ed ipoteche sarà attuata la seguente tariffa:

1. Il bollo sulle cambiali viene stabilito nelle seguenti somme:

Fino a Lire	500	inclusivamente		cent.	50
da Lire	500	a	L. 1,500	Lire	1:50
da Lire	1,500	a	L. 2,500	»	2:50
da Lire	2,500	a	L. 3,500	»	3:50
da Lire	3,500	a	L. 4,500	»	4:50
da Lire	4,500	fino a qualunque som.			5:50

2. Il valore della carta bollata di dimensione viene fissato ai prezzi seguenti:

Quarto di foglio	cent.	15
Metà di foglio	»	30
Foglio intiero	»	60
Foglio grande	»	90
Foglio per gli atti speciali giudiziarii	»	30
Registri ipotecarii «foglio intiero»	L.	1:80

3. E' fissato a centesimi 25 il diritto di bollo sulle ricevute o bullette, che si rilasciano pei dazii governativi e comunali, quando tali dazii superano il valore di lire 20.

4. Il bollo straordinario o il visto per

il bollo degli affissi, o carte circolanti è ridotto come appresso:

Quarto di foglio	cent.	1
Mezzo foglio	»	2
Foglio intiero	»	4
Foglio grande	»	6

5. il bollo pei libri e registri dei banchieri, negozianti, agenti di cambii, sensali patentati, appaltatori, locandieri ed albergatori viene ridotto come segue:

Foglio intiero	cent.	5
Foglio grande	»	10
Foglio di maggior dimensione .	»	15

6. La multa fissa sul bollo di affissi e fogli circolanti da scudi 5, è ridotta a lire 25.

7. Il bollo sulla carta da giuoco riservata viene stabilito a centesimi 30.

8. Le multe fisse sul bollo delle carte da giuoco sono ridotte come segue:

La multa	di scudi	5	. . a	Lire	25 —
id.	di »	50	. . a	»	250 —
id.	di »	100	. . a	»	500 —

9. Le tasse fisse di registro vengono determinate come appresso:

La tassa	di bajocchi	20	. . a	Lire	1: 10
id.	di »	30	. . a	»	1: 65
id.	di »	40	. . a	»	2: 20
id.	di »	50	. . a	»	2: 75
id.	di »	60	. . a	»	3: 30
id.	di scudo	1 —	. . a	»	5: 50
id.	di scudi	2 —	. . a	»	11: —

10. Le multe fisse di registro sono ridotte come segue:

La multa di bajocchi 50 . a Lire 2: 50
id. di scudo 1 — . a » 5: —
id. di scudi 2 — . a » 10: —
id. di » 5 — . a » 25: —
id. di » 10 — . a » 50: —

11. La tassa annua sui repertorii dei Notari ed Archivisti viene determinata a Lire 5: 50.

12. La tassa sulle stampe legali, civili e criminali viene portata a lire 2: 75 per ogni foglio.

13. La tassa minima ipotecaria è determinata a centesimi 30.

14. La tassa fissa ipotecaria di baj. 10 viene portata a centesimi 55.

15. Le multe fisse a carico dei Conservatori sono ridotte come appresso:

La multa di scudi 2 — . . a Lire 10 —
id. di » 10 — . . a » 50 —

La multa progressiva da scudi 40 a scudi 200 viene ridotta da Lire 200 a Lire 1000.

Art. 3 Monsignor Tesoriere generale Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione con ogni necessaria ed opportuna facoltà. Verrà per l'effetto promulgata a cura del Ministero delle finanze una notificazione, ove saranno determinati i casi, in cui la carta coi presenti bolli potrà essere temporaneamente adoperata.

Dalla Segreteria di Stato li 23 Novembre 1866.

G. Card. Antonelli

(N. 5) *Disposizioni per lo eseguimento dell' Editto superiormente riportato.*

24 Novembre 1866

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

In esecuzione dell' Editto di Segreteria di Stato del giorno 23 del corrente novembre sulla nuova tariffa delle tasse di bollo, registro, ed ipoteche ordiniamo quanto appresso:

Art. 1.° Si prefiggono per perentorio termine i primi cinque giorni di gennajo prossimo a tutti i possessori di carta coi presenti bolli per consegnarla ai Preposti del bollo e registro, e Conservatori delle ipoteche ed ottenerne il cambio con altra carta di nuovo bollo, o in contante, secondo le valute rispettive.

Art. 2.° Nel giorno sei del mese suddetto tutti i Preposti del registro, ed i Conservatori delle ipoteche dovranno fare un esatto inventario della carta, che ritengono coi bolli soppressi, rimettendone immediatamente copia alla Direzione generale del bollo e registro che provvederà al ritiro della carta stessa.

Art. 3.° Le stampe di polizia esistenti al 31 decembre del corrente anno negli officii delle Delegazioni o presso altre autorità, saranno cambiate nello stesso termine indicato

all' articolo 1. dai Preposti del registro del distretto con le nuove stampe surrogate secondo i loro respettivi valori.

Art. 4.° La carta riservata nelle carte da giuoco per la quantità, che al 31 decembre del corrente anno non fosse stata edoperata dai fabbricatori, sarà cambiata nel termine sopra espresso in altrettante carte di nuovo bollo, o in contante secondo i loro respettivi valori. Quanto poi ai mazzi di carte già formati esistenti nelle fabbriche al detto giorno, se ne dovrà far constare il numero con apposito processo verbale da compilarsi dal Preposto del registro del luogo nel termine medesimo, rimettendone copia alla Direzione generale del bollo e registro, restando autorizzati i detti fabbricatori ad esitarli: in mancanza però di tale formalità le dette carte saranno considerate in contravvenzione.

Art. 5.° Gli spacciatori delle carte da giuoco, dovranno parimente nel menzionato termine assegnare al Preposto del rispettivo distretto le carte da giuoco che resteranno invendute presso di loro al 31 decembre suddetto, venendo abilitati a spacciarle: in mancanza di tale assegnazione si avranno le medesime come di non legittima provenienza.

Art. 6. I Notari, Cancellieri, ed altri pubblici ufficiali potranno consumare la carta in bianco che ancora rimanga nei rispettivi repertorii, ma i Preposti del registro nel visto che vi apporranno nei primi sette giorni

di gennajo prossimo noteranno tanto nel repertorio, quanto nel registro delle libellazioni degli atti pubblici il numero delle pagine che rimangono bianche.

Art. 7. I fogli aventi il presente bollo non ancora intieramente scritti nei libri dei banchieri, negozianti, ed altri potranno senza contravvenzione continuarsi a coprire con lo scritto. Nei registri peraltro o fogli dei medesimi, sui quali non si fosse incominciato a scrivere, dovrà nel termine sopra indicato essere apposta l' impronta del nuovo bollo.

Data dalla nostra residenza questo di 24 Novembre 1866.

Il Tesoriere Generale Ministro delle Finanze
G. Ferrari

(N. 6.) *Regolamento pubblicato dal Ministero delle Armi per lo servizio militare delle piazze forti e delle città di guarnigione nello Stato Pontificio, il quale va preceduto dal rapporto sull'argomento umiliato alla Santità di N. S. e dal rescritto di sanzione sovrana.*

MINISTERO DELLE ARMI

1 DECEMBRE 1866.

Rapporto a Sua Santità

Il servizio nelle Piazze forti e città di guarnigione nello Stato Pontificio si regolava in passato soltanto da alcune disposizioni emanate in diverse epoche, senza la forma di uno speciale regolamento. Dall'intervento poi dell'Armata francese nei dominii di Vostra Santità, cioè dal Luglio 1849, si è di fatto attivato anche per le Truppe Pontificie, che hanno sempre diviso il servizio colla suddetta Armata, il regolamento francese.

Il referente Pro-Ministro, riconoscendo la somma importanza di questa legge, ne ha presentato al Consiglio dei Ministri un progetto, che avendo per base il suddetto regolamento, contiene tutte quelle modificazioni ed aggiunte che si è creduto di farvi per adattarlo alle condizioni interne e alle altre disposizioni già esistenti, ed il prefato Consiglio ha emesso intorno al medesimo il suo favorevole parere.

In tale progetto, oltre del servizio nelle Piazze forti e città di guarnigione, si tratta ancora delle precedenze e degli onori, per lo che si è tenuto conto delle massime già in uso, ed in fine vi è un decreto relativo alle percezioni straordinarie nel disimpegno per parte della truppa dei servizi di lucro.

Ora si sottopone il tutto alla Santità Vostra per dimandarne rispettosamente la sovrana approvazione.

La Santità di Nostro Signore nell'udienza del 1. decembre 1866 presa conoscenza del presente regolamento, inteso il parere del Consiglio dei Ministri emesso nell' adunanza del 26 novembre prossimo passato, si è degnata di approvarlo, e di ordinare che abbia immediatamente il suo pieno effetto.

Il Pro-Ministro
KANZLER

REGOLAMENTO
SUL SERVIZIO DELLE PIAZZE FORTI
E CITTA' DI GUARNIGIONE
NELLO STATO PONTIFICIO

TITOLO I.

DEI DIVERSI RAPPORTI SOTTO I QUALI LE PIAZZE FORTI DEBBONO ESSERE CONSIDERATE

Capitolo I.

Art. 1. Le piazze forti, relativamente al comando, al servizio, ed alla polizia, sono considerate sotto i tre rapporti:

Dello stato ordinario,
Dello stato d'azione,
Dello stato d'assedio.

In questi tre diversi stati il comando delle piazze è regolato dalle disposizioni contenute nel Titolo II. del presente regolamento.

Le disposizioni riferibili al servizio ed alla polizia sono determinate dai Titoli III, IV, V, VI, VII.

TITOLO II.

DEL COMANDO DELLE PIAZZE FORTI.
DIRITTO AL COMANDO.

Capitolo II.

Disposizioni generali.

Art. 2. Qualunque uffiziale al servizio della S. Sede può comandare una piazza forte.

Destinazione al comando delle piazze forti.

Art. 3. I comandanti delle piazze forti sono nominati dal Sovrano. L'Uffiziale, cui è affidato il comando di una piazza forte ha sotto i suoi ordini un numero determinato d'uffiziali e di segretarj per secondarlo nelle particolarità del servizio. I comandanti di piazza e gli uffiziali dello stato maggiore di piazza ricevono lettere di nomina ; i segretarj vi sono destinati mediante ordine del giorno del Ministro delle Armi.

Il quadro organico determina il numero degli uffiziali e dei segretarj impiegati in ogni piazza.

Comandante superiore.

Diritto di sospensione.

Art. 4. In tempo d'azione, nello stato d'assedio, o nelle straordinarie circostanze, il comando d'una piazza, qualunque ella sia, può essere affidato ad un comandante superiore nominato dal Sovrano.

Nelle medesime circostanze, ed in caso d'urgenza, il comandante in capo d'un corpo d'operazione, od il comandante territoriale può nominare dei comandanti superiori nelle piazze minacciate, comprese nel raggio d'operazione del suo corpo o del territorio ch'egli comanda. Gli ordini che dà a tale scopo tengon vece di lettere di comando, e ne rende conto all'istante al Ministro delle Armi. Nell'un caso e nell'altro, il comandante di piazza titolare passa sotto gli ordini del comandante superiore.

In tempo d'azione, nello stato d'assedio, o nelle straordinarie circostanze il comandante in capo d'un corpo d'operazione od il comandante territoriale può sospendere dalle sue funzioni, per gravi motivi o per urgenti circostanze, il comandante d'una piazza compresa nel raggio d'azione delle sue truppe, o nell'estensione del suo comando; però deve renderne conto immediatamente per la gerarchia al Ministro.

Comando Provvisorio

Art. 5. Allorchè il comandante di piazza è assente o non può adempiere le sue attribuzioni, il comando provvisorio, è esercitato dall'uffiziale superiore o subalterno in attività di servizio, che pel suo grado o per la sua anzianità occupa nella guarnigione il primo posto, senza aver riguardo al corpo cui esso appartiene od alle funzioni che esercita.

TITOLO III.

DELLO STATO ORDINARIO

DOVERI ED ATTRIBUZIONI DEGLI UFFIZIALI E DEI SEGRETARJ DELLO STATO MAGGIORE DI PIAZZA REGOLE DEL SERVIZIO.

Capitolo III.

Definizione dello stato ordinario.
Carattere dello stato ordinario.

Art. 6. Lo stato ordinario è quando la piazza od il posto non è messo in stato d'azione o d'assedio da una legge, un decreto o dall'effetto delle circostanze prevedute dagli articoli 224 e 240.

Capitolo IV.

COMANDANTE DI PIAZZA.

Doveri ed attribuzioni del comandante di piazza allorchè in luogo esiste un comandante superiore.

Art. 7. Il comandante di piazza ha autorità nei limiti stabiliti dal presente regolamento su tutto il personale militare che risiede nella piazza. Allorchè questa ha un comandante superiore, il comandante di piazza diviene in allora l'ausiliario di questo e centralizza sotto i suoi ordini tutte le particolarità del servizio rendendogliene conto.

Responsabilità.

Art. 8. Il comandante di piazza, eccetto il caso in cui è dipendente dal comandante superiore, è responsabile della conservazione della piazza. Non può in veruna circostanza passare la notte fuori della piazza senza averne riportato prima il permesso.

Doveri al suo arrivo.

Art. 9. Non appena egli è giunto nella

piazza studia tutti i mezzi di difesa, e si adopra a ben conoscere lo stato:

1.° dell'interno della piazza, delle fortificazioni, e dei fabbricati o degli stabilimenti militari, e del terreno esterno,

2.° della guarnigione, dell'artiglieria, delle munizioni, e delle provvigioni d'ogni specie,

3.° della popolazione ad alimentare in caso d'assedio, degl'individui atti a prendere le armi, e dei capi d'arte e degli operaj che ponno essere impiegati in caso d'incendio o pei lavori, delle sussistenze, dei materiali, degli strumenti, e delle risorse d'ogni specie che la città ed il paese che la circonda può offrire, e di cui fa d'uopo assicurarsi pel caso d'assedio.

Egli consulta le carte, piante, e memorie messe a sua disposizione dal Ministro delle Armi, fa tutte le ricognizioni necessarie, assume dal comandante dell'artiglieria, dal capo del genio, dal sotto-intendente militare, e dalle autorità civili tutte le notizie che gli occorrono.

Visita delle fortificazioni
e degli stabilimenti militari.

Art. 10. Egli fa, quando lo crede necessario per la sicurezza e la polizia della piazza, la visita delle fortificazioni, dei fabbricati e

degli stabilimenti militari, come ancora del materiale dell'artiglieria e del genio, che fanno parte dell'armamento della piazza, e delle provvigioni d'ogni specie.

Allorchè visita gli stabilimenti dell' artiglieria, del genio, ed i magazzini dell'amministrazione militare, l'uffiziale od il funzionario, dal quale dipendono questi stabilimenti, l'accompagna per la prima volta e lo fa accompagnare in seguito dall'uffiziale o dall' agente specialmente incaricato di questo stabilimento, salvo che ancora nelle altre visite il comandante non giudicasse necessaria la sua presenza. Il comandante della piazza comanda ai capi di servizio quelle prescrizioni di polizia che crede utili, e fa conoscere al comandante territoriale le osservazioni che ha fatte.

Non può ingerirsi nella direzione dei lavori dell'artiglieria o del genio, nè in quella dei servizii amministrativi.

Piano di difesa.

Art. 11. Egli deve considerare la piazza soggetta ad essere improvvisamente attaccata, e passare ad un tratto dallo stato ordinario a quello di azione o d'assedio. Stabilisce il suo piano di difesa giusta le ipotesi d' attacco le più probabili, e redige a tal'uopo una memoria che sottopone all'autorità superiore.

Istruzioni scritte in caso di turbolenze interne.

Art. 12. Egli dà delle istruzioni scritte pel caso d'allarme, di turbolenze interne, o d'incendio. (1)

Queste istruzioni fanno conoscere la parte assegnata alle truppe delle caserme e dei posti della piazza, i luoghi ove si opera la loro riunione, gli stabilimenti che debbono essere particolarmente protetti, e le disposizioni militari da prendersi, onde questa protezione sia assicurata.

Esse precisano specialmente le circostanze in cui i posti, secondo la loro posizione, il loro scopo, e la loro forza, debbonsi ripiegare sopra altri, oppure mantenersi sino all' estremo in difesa.

Esse restano palesi in tutto od in parte, e debbono essere state approvate dal comandante la suddivisione e dal comandante la divisione territoriale, che ne rende conto al Ministro delle Armi.

---

(1) *Vedere gli art.* 87, 88, 204, 205, *Allarme, Turbolenze interne*, e *gli art.* 206, 207, *Incendio, Inondazioni.*

Servizio ordinario della Piazza.

Art. 13. Con approvazione del comandante territoriale, ed in conformità alle prescrizioni degli art. 159 e 160. , il comandante della piazza determina il servizio che le truppe devono fare per la guardia della piazza, la conservazione delle fortificazioni, e pel mantenimento dell'ordine pubblico. Regola nelle condizioni prescritte dall'art. 48 il numero dei posti, la loro disposizione, la loro forza, il numero delle sentinelle ec. Dà gli ordini e le consegne, prescrive le ronde e le pattuglie, e determina la quantità d'uffiziali, di sotto uffiziali, e soldati che ogni corpo deve somministrare pei diversi servizii , conforme le prescrizioni del presente regolamento (capitolo VII- e seguenti).

Esso dà gli ordini, e stabilisce tutto in guisa che le regole di polizia generale sieno osservate dalle truppe che soggiornano o transitano nella piazza. Queste truppe non si possono mettere in relazione colle autorità civili che per suo mezzo.

Stabilendo le ore dei diversi servizii della piazza, il comandante di essa procura di lasciare ai corpi il maggior tempo possibile per la loro istruzione e per l' esecuzione del servizio interno.

Porte e Piazze.

Art. 14. Il comandante di piazza sorveglia l'osservanza delle regole prescritte per la guardia, per l'apertura , e la chiusura delle porte.

Le chiavi delle porte e quelle delle chiusure esterne delle porte di soccorso, delle cateratte, degli acquedotti, e delle altre aperture che conducono nella piazza, sono presso di lui depositate ; ed egli n' è responsabile. Queste chiavi hanno un cartellino su cui è scritta la loro destinazione. Quelle poi d'ogni porta sono dentro un sacco di cuojo, sul quale è indicato il nome della porta, a cui appartengono. Tutte queste chiavi sono rinchiuse in una cassetta.

Il comandante di piazza non può negare al capo del genio le chiavi delle porte di soccorso, delle cateratte, e delle chiuse quando quest'uffiziale gliele domanda per fare la visita o per la manovra delle acque: in tal caso però deve prendere le precauzioni necessarie per mantenere la sicurezza della piazza.

Egli tiene la chiave d'una delle tre serrature d'ogni magazzino da polvere, onde questi non possano essere aperti senza il suo concorso. Un'altra chiave è presso il comandante dell'artiglieria, e la terza finalmente è affidata al guardamagazzino.

Sorveglianza sulle opere.

Art. 15. Il comandante di piazza si assicura sovente da sè stesso che le porte e le uscite sieno sempre conservate in buono stato da poterle chiudere ad ogni circostanza , che non vi sieno nè breccie alle opere , nè apertura qualunque ai muri esterni dei sotterranei e delle casematte.

Se si sono formate delle breccie per cui la piazza sia divenuta accessibile, egli domanda al capo del genio di provvedere alla loro chiusura, facendovi collocare intanto le necessarie sentinelle.

Dopo aver preso i relativi accordi col capo del genio, sorveglia che la circolazione sui rampari non venga mai interrotta, e che il passaggio delle ronde e' pattuglie ed il movimento delle truppe non sia in verun modo incomodato.

Non lascia costruire niuna parte nuova di fortificazione, nè fare delle aperture alla piazza, nè interromperne gli aditi con riparazioni , senza essersi posto antecedentemente d'accordo col capo del genio, affinchè la piazza nulla perda della sua sicurezza.

Dominio militare. Contravvenzioni alle leggi e servitù militari attorno alle piazze forti e nella zona di confine.

Art. 16. Sorveglia alla conservazione del dominio militare (art. 183. 184. e seguenti).

In caso di contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti sulle servitù militari imposte alle proprietà stabilite attorno alle piazze forti e nella zona di confine, il capo del genio si pone d'accordo col comandante della piazza per assicurare, se occorre, l' esecuzione degli ordini o delle sentenze emesse dal tribunale competente.

Alloggiamenti e prigioni.

Art. 17. Egli dà gli ordini necessarii al collocamento delle truppe nelle caserme, sorveglia in ciò che gli spetta, all'esecuzione delle leggi e dei regolamenti sulla disposizione, polizia e conservazione degli alloggi, degli ospedali (art. 156 e seguenti) e degli altri stabilimenti dell'amministrazione militare. Ha infine la sorveglianza delle prigioni militari. (capitolo XVIII. art. 170. e seguenti).

Autorità sui comandi dei forti.

Art. 18. Egli esercita le funzioni di comandante superiore riguardo alle cittadelle ed ai

forti dipendenti dalla piazza, riceve i rapporti degli uffiziali che li comandano, e dà tutti gli ordini relativi al servizio ed alla polizia.

Caso di surrogazione.

Art. 19. Allorchè il comandante di piazza deve cessare dalle sue funzioni per qualsivoglia causa non può lasciar la piazza che dopo averne consegnato il comando al suo successore od all'uffiziale che deve provvisoriamente surrogarlo.

Supplente il sotto-intendente militare.

Art. 20. Il comandante di piazza supplisce d'officio, colle condizioni specificate dai regolamenti, il sotto intendente militare in tutte le piazze, ove il personale non ammette un maggiore di piazza.

Caso di morte.

Art. 21. In caso di morte del comandante di piazza, si appongono dei suggelli agli scritti, alle carte, piante, e memorie di cui era detentore, e che non fanno parte dell'archivio. Un uffiziale (possibilmente di Stato-maggiore) è incaricato dal comandante della suddivisione a togliere i suggelli, e fare l'inventario di tutti gli oggetti; e quei che saranno ricono-

sciuti da esso appartenere al Governo , o che giudicherà di qualche interesse per lo Stato , si dovranno inventariare separatamente, e trasmettere al comandante territoriale , da cui ne ritirerà l'analoga ricevuta. Questi ne informa immediatamente per la via gerarchica il Ministro delle Armi rendendogli conto di quelli fra detti oggetti che erano di pertinenza del defunto, onde gli eredi possano ottenerne, se ha luogo, il relativo rimborso dall'amministrazione militare.

Gli altri oggetti poi saranno consegnati agli eredi , e copia di questo inventario , legalizzata da essi e quietanzata, viene trasmessa dall'uffiziale incaricato al comandante territoriale, il quale per la via gerarchica la spedisce al Ministro delle Armi. Gli oggetti ricuperati od acquistati sono rimessi all'istante nei depositi rispettivi a cui riferiscono.

Capitolo V.

UFFIZIALI , E SEGRETARJ DELLO STATO MAGGIORE DELLA PIAZZA.

—

Maggiore della piazza. Funzioni.

Art. 22. Nelle piazze in cui evvi un maggiore questi è incaricato sotto l'autorità del

comandante di piazza, a dirigere e sorvegliare tutte le particolarità del servizio.

Rapporto giornaliero.

Art. 23. La mattina, all'ora indicata dal comandante di piazza, il maggiore riceve il rapporto dei capiposti (modello A), e degli uffiziali e dei sotto-uffiziali di ronda, (modello B). Quello poi d'ogni corpo viene alla stessa ora portato da un ajutante sotto-uffiziale. Il maggiore presenta questi rapporti al comandante la piazza, e dopo d'aver ricevuto i suoi ordini, detta agli ajutanti dei corpi, dappresso il registro a tale scopo destinato, gli ordini della piazza, il servizio da somministrarsi e tutto ciò che i corpi devono conoscere.

Fa stabilire dal segretario della piazza il rapporto generale (modello C), e lo rimette al comandante di piazza.

Trasmette in iscritto al comandante dell'artiglieria, al capo del genio, ed al funzionario dell'intendenza militare più elevato in grado esistente nella piazza, per la debita diramazione ai loro subalterni la copia da lui vidimata degli ordini o delle disposizioni che li concernono.

Nello stesso ufficio di piazza all'ora fissata dal comandante di questa vengono dettati da un uffiziale della medesima, ai forieri dei corpi, gli ordini che vengono emanati dal

Ministro delle Armi, dal generale in capo e dal comandante territoriale.

Registro del servizio.
Registro del personale.

Art. 24. Evvi in ogni piazza un registro del servizio, numerato e firmato dal sotto-intendente militare (modello D) che il maggiore fa tenere dal segretario di piazza. Vi fa inscrivere ogni giorno la composizione dei posti e la formazione dei distaccamenti, notandovi il corpo che gli ha forniti, il cognome e nome di coloro che li hanno comandati , la classe dei varii corpi di guardia occupati, le guardie ed i distaccamenti somministrati straordinariamente, e l'oggetto infine che debbono adempiere.

Il servizio è certificato su questo registro dal comandante di piazza.

Vi è ancora in ogni piazza un registro del personale (modello E) numerato e firmato dal comandante territoriale, su cui il maggiore iscrive , 1.° tutte le punizioni inflitte agli uffiziali ed ai segretarj dello stato-maggiore della piazza, 2.° al 1.° gennajo ed al 1.° luglio di ciascun anno delle note sul modo di servire e sulla condotta sia degli uni che degli altri. In assenza del maggiore, e nelle piazze, ove questi non siavi, il registro del personale è tenuto dal comandante della piazza. Nell'as-

senza poi simultanea del comandante e del maggiore della piazza, il registro anzidetto viene suggellato ed è deposto all'archivio, rimanendone la custodia e responsabilità al segretario della piazza.

Appello della sera.

Art. 25. Dopo la ritirata, ed all' ora determinata dal comandante di piazza il maggiore riceve alla segreteria di piazza i biglietti d'appello dei varj corpi della guarnigione, e li rimette al comandante di piazza dopo averne fatto stabilire dal segretario il rapporto generale, per trasmetterlo suggellato al comandante territoriale, se in luogo, dopo essersi assicurato della regolarità di esso e dopo di averlo egli stesso firmato.

Esso può, essendone autorizzato dal comandante della piazza, farsi surrogare in tale servizio da un ajutante di piazza.

Ronde.

Art. 26. Il maggiore fa spesso e ad ore diverse la ronda. Fa poi in ogni tempo la visita dei posti, degli ospedali, e delle prigioni militari, come ancora le ronde che gli sono prescritte dal comandante di piazza.

Caso d'assenza.

Art. 27. Allorquando il maggiore è assente, ed allorchè non può adempiere al suo servizio, è surrogato dal più anziano ajutante di piazza.

Nelle città in cui non evvi un maggiore od allorquando questi non può adempiere alle sue funzioni, il comandante di piazza sorveglia da sè la scritturazione del registro del servizio, tiene il registro del personale, firma gli ordini che spedisce, e le altre attribuzioni del maggiore vengono eseguite dal più anziano ajutante di piazza.

Il maggiore surroga d'officio il sotto-intendente militare, colle condizioni specificate dai regolamenti.

Ajutanti di piazza.

Funzioni.

Art. 28. Gli ajutanti di piazza concorrono, sotto l'autorità del comandante di essa e del maggiore, alla sorveglianza di tutte le particolarità del servizio della piazza.

Uno degli ajutanti è incaricato della sorveglianza delle prigioni militari, le visita ogni giorno, e si assicura che sieno ben tenute, riceve i reclami dei prigionieri, e, trovati giusti, vi provvede all'istante, mantenendosi pe-

rò nei limiti dei suoi poteri. Deve in ogni caso renderne conto immediatamente al suo capo.

Rapporto giornaliero.

Art. 29. Ogni mattina, all'ora del rapporto, gli ajutanti di piazza si trovano alla segreteria della piazza per ricevervi gli ordini dal comandante di piazza. Sono poi sempre tenuti ad informarlo all'istante di quegli avvenimenti importanti che giungono a loro notizia.

Ronde e consegne.

Art. 30. Gli ajutanti di piazza fanno le ronde, come ancora le visite dei posti che sono loro ordinate dal comandante della piazza. Ne fanno di loro volontà, e possono dare degli ordini e delle consegne provvisorie in caso d'urgenza, rendendone subito conto.

I capi-posti fanno menzione di queste consegne nel loro rapporto; quali consegne non devono osservarsi che solo pel giorno in cui sono state date, eccetto che non sieno confermate in seguito dal comandante di piazza, che le somministra allora in iscritto, facendole affiggere nel corpo di guardia.

Segretario di Piazza.

Funzioni.

Art. 31. Il segretario di piazza è incaricato, sotto la direzione del comandante di essa e del maggiore, della tenuta dei registri, delle scritture, e della conservazione dell'archivio della piazza.

Spedisce e registra la corrispondenza e tutti gli ordini relativi al servizio.

Sorveglia la scritturazione dei registri dei capi-posti alle porte, e se li fa presentare una volta almeno per settimana.

Allorquando le circostanze lo esigono, coadjuva gli ajutanti di piazza o li supplisce nelle loro funzioni.

Rapporti.

Art. 32. Egli trovasi alla segreteria della piazza all'ora in cui ha luogo il rapporto, consegna alle ordinanze ivi spedite dai posti i *Boni* pei combustibili ad uso delle guardie montanti, redige inoltre il rapporto generale.

Dopo la chiusura delle porte riceve i rapporti dei capi-posti di queste, e li presenta al comandante di piazza.

Nei casi preveduti dall'Art. 90. ne fa un riassunto, che invia all'autorità governativa.

Capitolo VI.

Rapporti del comandante di piazza colle autorita' militari.

Rapporti col comandante la suddivisione territoriale.

Art. 33. Il comandante di piazza è sotto gli ordini immediati del comandante territoriale.

Al 1.° ed al 16 d'ogni mese gl'invia la situazione nominativa degli uffiziali e dei segretarj che sono al servizio della piazza.

Ogni mese, ed anco più spesso, se circostanze straordinarie lo esigono, gli spedisce un rapporto circa la sicurezza della piazza, la polizia delle truppe, ed il mantenimento dell'ordine pubblico.

Il comandante di piazza, indipendentemente dai rapporti di sopra, fa al comandante territoriale, allorchè questi si trova nella piazza, un rapporto giornaliero verbale.

In una piazza di confine, il comandante di essa rende conto inoltre al comandante territoriale degli avvenimenti che gli sembrano interessare la sicurezza generale, come per esempio, dell'arrivo di stranieri, dell'esplorazione che questi avessero fatta del confine, de

movimenti delle truppe al difuori del confine stesso, dell'agitazione che fosse sorta nel seno delle popolazioni, dell'apparizioni di bastimenti armati sulle coste ecc.

Avvenimenti importanti.

Art. 34. Allorquando sopravvengono degli avvenimenti gravi, che interessano la sicurezza della piazza, ed il mantenimento dell'ordine pubblico, il comandante di piazza spedisce direttamente al comandante la divisione territoriale, ed anche al Ministro delle Armi, un rapporto identico a quello da lui inviato al comandante la suddivisione.

Rapporti coi comandanti le truppe.

Art. 35. I comandanti i corpi ed i distaccamenti della guarnigione sono sottoposti, unitamente alle loro truppe, all'autorità del comandante di piazza per tutto ciò che si riferisce al servizio ed alla polizia generale della piazza. In quanto poi alla polizia nell'interno delle caserme, i comandanti i corpi e distaccamenti l'esercitano immediatamente conforme ai regolamenti.

Il comandante di piazza non può ingerirsi nell'amministrazione interna dei corpi o dei distaccamenti.

Le domande che il comandante di piazza

indirizza ai comandanti i corpi o distaccamenti sono in forma d'invito se il capo di essi è a lui superiore in grado, ed in forma d'ordine se questo capo gli è inferiore od uguale in grado.

L'invito è fatto a nome del comandante territoriale ed in termini rispettosi.

Il comandante d'un corpo o distaccamento deve sempre prestarsi alle requisitorie che gli sono fatte o sotto forma d'invito semplicemente o di ordine.

I capi dei corpi o dei distaccamenti debbono rimettere ai comandanti di piazza,

1.° al 1° d'ogni mese una situazione delle loro truppe (Modello F),

2.° ogni cinque giorni un rapporto (Modello G) delle variazioni in aumento o perdite, avvenute dal rapporto precedente in poi, non che del numero d'uomini che per qualunque motivo, non sono disponibili pel servizio,

3.° in tutti i giorni un rapporto indicante i cognomi e nomi degli uffiziali, dei sotto-uffiziali e caporali, che entrano di servizio alla guardia montante, le punizioni inflitte dagli uffiziali del corpo o da quei della piazza per mancanze commesse durante qualche servizio di piazza, o per infrazione alle consegne generali di polizia, e tutte quelle notizie infine delle quali non si è creduto necessario d'informarlo all'istante. Un ajutante sotto-uffiziale porta questo rapporto alla segreteria di

piazza, in ogni mattina all'ora ordinata dal comandante di piazza,

4.° il biglietto dell'appello serale indicante il cognome e nome di coloro che hanno mancato a quest'appello. Tale biglietto suggellato viene subito dopo l'appello stesso portato alla segreteria di piazza da un soldato della guardia di polizia.

I capi dei corpi, dei distaccamenti, ed i capi di servizio debbono inviare al comandante di piazza i permessi d'assenza, che accordano agl'individui sotto i loro ordini, perchè sieno vistati da esso, quantunque sieno concessi per una notte soltanto.

Ordini dati.

Art. 36. Il comandante la piazza dà ai capi di corpo tutti i suoi ordini in iscritto. Gli ajutanti dei corpi li ricevono all'ora del rapporto come si disse all'art. 23.° — Questi ordini poi, che non si sono potuti dare al rapporto, formano l'oggetto d'una lettera speciale. I capi di corpo, il comandante dell'artiglieria, il capo del genio ed il sotto-intendente militare sono convocati dal comandante di piazza insieme o separatamente, allorquando circostanze urgenti o la natura o l'importanza degli ordini esige che li comunichi loro direttamente o che ne concerti con essi i mezzi d'esecuzione.

Se all' improvviso gli occorre un distaccamento, invia a chiederlo direttamente alla caserma da un ajutante di piazza. L'ajutante-maggiore di settimana, o chi per esso, deve metterlo subito a sua disposizione, rendendone conto in pari tempo al suo capo immediato. Il comandante di piazza spedisce il suo ordine in iscritto al più presto possibile al capo del corpo.

Rapporti
col comandante dell' artiglieria
e col capo del genio.

Art. 37. Il comandante dell' artiglieria ed i capo del genio devono rimettere al comandante di piazza, indipendentemente da ciò che è prescritto dall'art. 35.°, le situazioni al 1.° dell'anno dei principali oggetti del materiale a disposizione della piazza, ed al 1.° d'ogni trimestre, in ciò che spetta all'artiglieria, lo stato dei movimenti che si riferiscono al suo armamento.

Essi accompagnano il comandante di diazza, o lo fanno accompagnare, come fu detto al §. 2° dell' art. 10., nella visita delle opere, del terreno militare, o delle zone di servitù. Sono tenuti a dargli comunicazione delle piante, memorie, e di tutti i documenti propri a dilucidargli le idee intorno la difesa della piazza, senza però che questi documenti sieno tolti dal

luogo ove sono. È vietato loro di consegnarne o farne prendere delle copie. Queste piante, memorie, e questi documenti non ponno esser presi che per darne comunicazione ai comandanti territoriali quando eseguiscono la loro girata nelle piazze e ne fanno domanda.

Essi non ponno allontanarsi dalla piazza, quando anche il loro servizio si estenda fuori di essa, senza prevenirne il comandante di piazza e senza fargli in antecedenza conoscere l'uffiziale che li surroga nelle loro attribuzioni.

Il comandante dell'artiglieria ha l'obbligo d'informare il comandante di piazza di tutti i movimenti d'artiglieria o di munizioni che interessano la difesa o la sicurezza della piazza.

Rapporti
coi sotto-intendenti militari.

Art. 38. Il funzionario più elevato in grado della intendenza militare deve al comandante di piazza al 1° di ogni mese la situazione del personale dell' intendenza, degli uffiziali d'amministrazione e degl'impiegati sotto i suoi ordini, ed in ogni giorno il movimento che ha luogo negli ospedali.

Egualmente sarà tenuto di rimettere al comandante della piazza la situazione dei magazzini quando per ispeciali circostanze ne riceverà richiesta.

Allorchè l' intendente generale, un inten-

dente divisionario, o qualunque funzionario dell'intendenza militare, deve passare la rivista amministrativa ad uno dei corpi della guarnigione, si pone d'accordo col comandante di piazza per l'ora e pel luogo della riunione della truppa. Il comandante di piazza deve dare gli ordini necessarii che ne conseguitano.

Capitolo VII.

Dell'arrivo delle truppe e del loro stabilimento nella piazza.

Doveri del comandante di piazza prima dell' arrivo d' una truppa.

Art. 39. Subito che il comandante di piazza è informato che una truppa deve giungere nella piazza per tenervi guarnigione, fa conoscere al capo del genio ed al sotto-intendente militare le caserme che questa dovrà occupare, ed essi prendono i necessari i provvedimenti. Questi alloggi, per quanto è possibile, sono quegli stessi che occupava la truppa da lei surrogata, non dovendo i corpi già stabiliti nella piazza venire sottoposti a cambiamenti d' alloggio che nel solo caso in cui ne risulti vantaggio pel servizio e per le truppe mede-

sime. Onde assicurarsi poi che questi alloggi sieno in buono stato, il comandante di piazza li visita prima dell'arrivo della truppa. Egli è accompagnato in questa visita, se occorre, dal sotto-intendente militare se di grado a lui uguale o inferiore, diversamente da un suo rappresentante, e dall' uffiziale del genio incaricato degli alloggiamenti.

Se la truppa deve alloggiare presso gli abitanti, il comandante di piazza si pone d'accordo colla municipalità, onde gli uomini appartenenti alla stessa frazione sieno alloggiati in quartieri contigui, ed impedisce che sieno consegnati biglietti d'alloggio in locali disabitati.

L' uffiziale che precede la truppa rimette al comandante di piazza la situazione, e ne riceve gli ordini opportuni.

Visita degl'impiegati delle dogane

Art. 40. Se la truppa deve essere visitata dagl'impiegati della dogana o del dazio, questa visita si deve eseguire sullo spalto. Nelle truppe di fanteria, il capo di corpo fa formare i fasci di armi ed aprire le righe. Ogni sotto-uffiziale e soldato apre in seguito il suo sacco, e lo colloca avanti a sè in modo da mostrare ciò ch' esso contiene. Un impiegato passa innanzi ogni riga, e visita i sacchi alla presenza d'un uffiziale, e può esigere che sieno ispe-

zionate da qualche sotto–uffiziale o caporale quelle giberne o quegli abiti ch' egli designa. Gli uffiziali fanno arrestare coloro che si trovano in contravenzione. Gli individui al seguito della truppa e gli equipaggi sono egualmente visitati alla presenza d'un uffiziale.

Nelle truppe di cavalleria gli uomini sono a piedi alla testa dei loro cavalli, e tengono i loro porta-mantelli aperti inanzi ai loro piedi. Quegl' impiegati visitano la bardatura, se lo credono necessario, seguendo le norme prescritte di sopra.

Si prendono analoghe disposizioni per la visita dei corpi, che hanno un materiale di vetture.

Ogni volta che siffatte prescrizioni debbono essere applicate, la truppa ne è antecedentemen te informata mediante ordine in proposito.

Ingresso nella piazza—Ordini dati.

Art. 41. Il comandante di piazza è prevenuto dell'ora in cui la truppa deve giungere, ed invia incontro a lei sino alla guardia avanzata un ajutante incaricato di condurla sulla piazza d'arme, il quale si porrà alla sinistra del comandante della truppa e metterà la spada alla mano.

La truppa entra in buon ordine, si allontana dalla colonna tutto ciò che può imbarazzarla nella marcia, gli equipaggi ed i cavalli

a mano formano una colonna particolare, che marcia almeno a 100 passi più indietro della prima.

Il comandante di piazza ed uno degli uffiziali dello stato maggiore trovasi sulla piazza d'arme per ricevervi la truppa, che si disporrà in battaglia, facendo possibilmente faccia al corpo di guardia. Egli fa suonare il bando, e leggere quegli ordini che debbono essere conosciuti, come per esempio, le consegne particolari della piazza, i regolamenti di polizia governativa, e quelle proibizioni speciali, che vengono richieste dalle circostanze.

Si distribuiranno parecchie copie di questi ordini, affinchè la lettura possa essere contemporaneamente fatta ad ogni compagnia, squadrone, o batteria.

Il sotto-intendente militare passa la rivista di effettivo, se occorre, e la truppa viene condotta in seguito ai propri alloggi.

Servizio da farsi nel giorno dell'arrivo.

Art. 42. Le truppe non fanno abitualmente il servizio di piazza nel giorno del loro arrivo Se però una truppa di fanteria, al suo giungere nella piazza, deve somministrar delle guardie , queste devono esser formate sulla piazza d'arme alla sinistra della linea di battaglia.

Le truppe di cavalleria non forniscono

guardie a cavallo nel giorno del loro arrivo, se non che in tempo d'azione ed in circostanze straordinarie. Se però deve somministrarne a piedi, queste guardie non sono formate che dopo che la truppa ed i cavalli sono stati alloggiati.

Visita delle caserme e degli alloggi presso gli abitanti.

Art. 43. Nei tre primi giorni che seguono lo stabilimento della truppa nelle caserme, il comandante di piazza ne fa la visita col capo del corpo, coll' uffiziale del genio incaricato degli alloggi e col sotto-intendente militare, o con un suo rappresentante com'è detto all'articolo 39.

Allorchè la truppa è alloggiata presso gli abitanti, gli uffiziali ed i sotto-uffiziali debbono, due o tre ore dopo il loro arrivo nella piazza, far la visita degli alloggi. Quando essa deve restarvi più giorni, il capo di corpo fa conoscere al comandante di piazza i cambiamenti che credonsi necessarii, e questi li palesa all'autorità municipale onde provvegga.

Lo stato degli alloggi degli uffiziali viene trasmesso dal comandante del corpo al comandante di pizza.

Gli uffiziali invigilano che non sorgano discussioni tra i soldati e gli abitanti, e sono responsabili dei danni cagionati dai soldati

stessi allorchè provenissero da poca loro sorveglianza.

Capitolo VIII.

Servizio delle truppe nelle piazze. Regole per comandare il servizio.

1.° Dei turni di servizio della fanteria.

Classificazioni dei turni di servizio

Art. 44. La fanteria ha sette turni di servizio, e sono:

1.° Turno: i distaccamenti, le scorte, e le guardie dei posti esterni, che debbono durare più di 24 ore,

2.° Turno: le guardie della piazza, le guardie di polizia (1), i piantoni e le ordinanze che si cambiano giornalmente,

3.° Turno: le guardie d'onore, (2)

---

(1) *Le guardie di polizia non entrano che per ordine nella classificazione dei turni di serzizio di piazza, siccome è spiegato all'art. 49.*

(2) *Le guardie d'onore sono fatte di preferenza dalle compagnie scelte. I cacciatori a piedi fruiscono in quanto al servizio di piazza dei medesimi privilegi che le compagnie scelte.*

4.° Turno: le visite, ronde, e pattuglie ,
5.° Turno: i lavori ed i turni di fatica
6.° Turno: i distaccamenti in mare ,
7.° Turno: i servizi di lucro.

Tutti questi turni di servizio si eseguiscono tanto in tempo ordinario che in tempo d' azione, e sempre proseguono nell' interno dei corpi coll' ordine medesimo, continuando senza interruzione dall' una all' altra guarnigione.

I distaccamenti che devono durare più di 24 ore sono sempre composti d' uomini della stessa compagnia.

Lavori speciali per costruzione di strade, canali , porti ec.

Art. 45. Allorchè il Ministro delle Armi ordina che delle truppe sieno impiegate a lavori di costruzione di strade, canali, porti ec. se ne forma un turno speciale. Se l' intiero corpo non è comandato per questo servizio , esso viene in allora ordinato per compagnia o per frazione di compagnia.

Le compagnie scelte concorrono colle altre per questa specie di servizio , però , per quanto è possibile, i granatieri ed i volteggiatori formano dei distaccamenti separati sotto gli ordini dei loro uffiziali.

Questo servizio dura dal nascere al tramontare del sole, e se i lavori sono tali da

riuscire di somma fatica per gl' individui, i distaccamenti sono cambiati alla metà del giorno ogni volta che la forza della guarnigione lo permette.

I corpi concorrono tra loro pei varii turni di servizio.

Art. 46. I corpi che tengono guarnigione in una piazza concorrono tra loro pei varj turni di servizio, ma gli uffiziali i sotto-uffiziali, i caporali, e soldati che si trovano nello stesso posto, devono appartenere sempre al medesimo corpo.

1° Turno.

Distaccamenti, scorte, e guardie esterne.

Art. 47. I distaccamenti sono abitualmente composti d'uomini appartenenti alla stessa frazione, come per esempio, di battaglione, compagnia, o sezione, gli uffiziali marciano in allora colla loro truppa. Un capo-battaglione può essere comandato di marciare colla metà del suo battaglione, ed anche con forza minore, se l' importanza del servizio da eseguirsi lo esige. Quest' uffiziale superiore però ha sempre con se un ajutante-maggiore ed un ajutante.

Se per un servizio eccezionale, un di-

staccamento è formato di uffiziali, sotto-uffiziali, caporali, e soldati presi fra tutte le compagnie d'un corpo o di una frazione d'un corpo, questi individui devono essere comandati secondo l'ordine, d'appresso il quale debbono essere chiamati a marciare pel 1.° turno di servizio.

Il capo del distaccamento riceve dal comandante di piazza delle istruzioni relative all'oggetto della sua missione.

Il servizio dei distaccamenti, che sono contramandati, si ha per eseguito allorchè essi hanno passato l'ultima barriera o porta della piazza.

Tutte queste norme sono applicabili alle scorte, ed alle guardie dei posti esterni che debbono essere cambiate dopo un certo numero di giorni.

2° Turno.

Guardie di piazza.

Art. 48. Le guardie di piazza vengono cambiate ogni 24 ore.

La forza dei posti è giornalmente determinata dal numero delle sentinelle ch'essi debbono somministrare, calcolando 3. o 4. uomini per ognuna, onde ogni soldato stia al più 8. ore in sentinella o 6. almeno.

Il servizio d'una guardia, che è stata con-

tramandata, si considera fatto se essa ha preso possesso del posto.

Il numero d'uomini che ogni corpo deve somministrare, è regolato in guisa che gl' individui abbiano almeno quattro notti di riposo. Se l' insufficienza della guarnigione ed i bisogni indispensabili del servizio obligano il comandante di piazza ad allontanarsi momentaneamente da questa regola, egli è tenuto a renderne conto.

Ogni mese, ed anche più spesso, se occorre, il comandante di piazza stabilisce dappresso la forza dei corpi il servizio che ogni corpo deve eseguire. A tale effetto i capi di corpo gl' inviano al primo d'ogni mese la situazione degli uffiziali, dei sotto-uffiziali e soldati che sono sotto i loro ordini, e che sono disponibili pel servizio. Questa situazione è conforme al Modello H.

Guardia di Polizia.

Art. 49. Per meglio regolare l'eguale riparto del servizio tra i diversi corpi della guarnigione, le guardie di polizia vengono comprese pel servizio tra quelle della piazza. Si prestano, come queste, alle requisitorie delle autorità militari o civili, onde ristabilire l'ordine pubblico, allorchè è stato turbato. In verun caso però il loro capo può fare uscire più della metà della sua guardia, e giammai

abbandona egli stesso il suo posto. La loro forza è subordinata alle località ed è determinata dal comandante di piazza in seguito di proposta dei capi di corpo. Le guardie di polizia sfilano alle loro caserme, e sono specialmente sotto la sorveglianza dell'ajutante maggiore di settimana, e non ricevono consegne dagli ufficiali di piazza (art. 77. ultimo §. art. 108.)

Riparti dei posti.

Art. 50. Ogni corpo occupa di preferenza i posti che sono più vicini al suo quartiere. Il comandante la piazza può modificare tale disposizione se lo reputa utile al bene del servizio ed al loro uguale riparto.

I posti assegnati ad ogni corpo sono numerati dal maggiore di piazza, secondo l'ordine della loro importanza. L'uffiziale il più elevato in grado o più anziano nel grado stesso comanda il 1. posto, il più elevato in grado od il più anziano dopo lui comanda il 2., e così di seguito.

I più anziani sergenti comandano i posti da sergente nell'ordine della loro importanza, ed i meno anziani sono collocati ai posti comandati da uffiziali.

I più anziani caporali comandano i posti da caporale, ed i meno anziani sono collocati ai posti ove sono dei sergenti.

I sergenti ed i caporali, ultimi ad essere chiamati sono impiegati al servizio d'ordinanza e di piantone.

Piantoni ed ordinanze.

Art. 51. Il servizio dei piantoni e delle ordinanze comincia alla guardia montante, e dura 24 ore.

I piantoni e le ordinanze non si trovano alla parata di guardia che per eccezione, e solo quando il comandante di piazza ne dà l' ordine. Abitualmente, dopo essere stati ispezionati al quartiere colla guardia montante, si conducono direttamente al luogo, ove sono di servizio. Essi hanno la stessa montura degli uomini di guardia.

Il servizio di piantone e di ordinanza che è stato contramandato, si considera fatto allorchè l' individuo è giunto ove fu ordinato.

I zappatori venendo impiegati ordinariamente come piantoni nel corpo, sono esenti dal servizio di piazza.

3. Turno.

Guardie d'onore.

Art. 52. Le guardie d'onore sono comandate d'appresso le stesse norme delle guardie

di piazza, e sono sottoposte all'osservanza delle consegne generali.

I comandanti di queste guardie devono inoltre prendere gli ordini particolari dalla persona, presso cui sono collocate, ed hanno l'obbligo di fare al comandante di piazza il rapporto prescritto dall'art. 92.

Le particolarità riferibili al servizio di queste guardie vengono specificate dall'articolo 314.

Si osserveranno i privilegi accordati alla gendarmeria con l'ordine del Ministro delle Armi del giorno 18 febbraro 1858.

4. Turno.

Visite, ronde, e pattuglie.

Art. 53. Il comandante di piazza prescrive ad un certo numero di uffiziali, che fanno parte dei corpi della guarnigione, di eseguire durante il giorno delle visite ai posti, come ancora ordina ad alcuni uffiziali e sotto-uffiziali di fare delle ronde durante la notte, onde assicurarsi della vigilanza de' posti e dell'esattezza con cui adempiono i loro doveri. (1)

---

(1) *Le visite ai teatri, art.* 131., *quelle agli ospedali art.* 164., *e quelle alle prigioni militari, art.* 179. *sono comprese in questo* 4.° *turno di servizio.*

Tale servizio è comandato per 24 ore, come i servizii di 2.° turno, ed è regolato conforme alle prescrizioni degli art. 117, 118 e seguenti.

Allorchè per la ristrettezza della forza dei posti o per la mancanza di picchetti, il comandante di piazza deve, per sopraggiunte circostanze, ordinare ai corpi della guarnigione di fare uscire delle pattuglie armate, gl' individui che debbono far parte di esse, sono presi in questo 4.° turno di servizio.

Vengono presi ancora nel turno suddetto quegli uomini che, per deficienza di gendarmeria, sono chiamati a coadiuvarla nel suo servizio di pattuglia.

5. Turno.

Lavori della piazza, e turni di fatica.

Art. 54. Il 5.° turno comprende, 1.° i lavori da eseguirsi alle fortificazioni, quei che hanno luogo negli arsenali o pel movimento del materiale dell'artiglieria sui rampari o nei magazzini dell'amministrazione quando è necessario che le truppe di fanteria secondino o suppliscano quelle del genio, dell'artiglieria o gl' individui addetti all'amministrazione militare,

2.° i turni di fatica nell' interno della piazza. Questo servizio è comandato su tutte

le compagnie ; ed allorquando tra gl' individui chiamati a questo servizio, alcuni devono formare un distaccamento armato, si destinano a questo coloro che per primi sono stati ordinati al servizio suddetto.

Se il servizio di 5.° turno è contramandato lo si considera compiuto se è stato cominciato.

6. Turno.

Distaccamenti in mare

Art. 55. Vengono considerati per distaccamenti in mare quei che sono messi a bordo dei bastimenti o delle barche della marina o dogana per qualunque servizio.

7. Turno.

Servizio di lucro.

Art. 56. Le norme per regolare questo servizio sono stabilite dal decreto che fa seguito al presente regolamento.

Gli uomini in sala di disciplina sono esclusi da questo turno, e per essi il servizio si conta eseguito.

Se questo servizio è contramandato, esso si tiene per compiuto se il distaccamento è giunto al posto.

Picchetto.

Art. 57. Allorchè il comandante di piazza vuole avere delle truppe pronte per eseguire un qualunque straordinario servizio, i distaccamenti che fa comandare a tale uopo, prendono la denominazione di *picchetto.*

Il picchetto è formato, secondo il bisogno, della totalità o di una parte degli uffiziali, dei sotto-uffiziali, caporali e soldati comandati pel servizio ordinario del giorno seguente.

Il picchetto è riunito contemporaneamente alle guardie, ed è nella stessa montura di queste. Non trovasi alla parata che per eccezione, se il comandante di piazza ne dà l'ordine.

I sotto-uffiziali, caporali e soldati di picchetto non possono abbandonare la caserma. Gli uffiziali ponno ciò fare se autorizzati dal capo-battaglione di settimana.

Gli uomini di picchetto rimangono vestiti durante la notte se il comandante di piazza ne abbia dato l'ordine.

Se il picchetto è comandato da un capitano, questi si assicura della presenza degli uomini che lo compongono, col farne eseguire dei frequenti appelli, e se non è sotto gli ordini di un capitano, questo dovere appartiene all'ajutante maggiore di settimana.

Per riunire il picchetto il tamburo della guardia batte un *rappello* seguito da *tre* colpi di bacchetta, ed il trombetto suona *due* consecutivi appelli.

Il picchetto non eseguisce mai servizi sotto questa denominazione, ma, a seconda dei casi, con quella di *distaccamento*, *guardia o pattuglia*; e per coloro che hanno marciato per qualunque di questi servizj, il servizio di 1. turno è compiuto. Questi uomini non sono surrogati al picchetto a meno di un ordine speciale del comandante di piazza; ed altri ne sono comandati pel servizio del dì seguente.

Regole da osservarsi per comandare il servizio nei corpi.

Disposizioni generali.

Art. 58. Allorchè il servizio si deve eseguire da intere compagnie o da uomini appartenenti alle stesse frazioni di compagnia, nell'un caso e nell'altro il servizio è comandato dappresso la loro disposizione dell'ordine di battaglia, principiando dalla diritta pei servizii del 1, 3, 5, e 7, turno, ed incominciando dalla sinistra per gli altri.

L'uffiziale, il sotto-uffiziale, il caporale o soldato che dovesse per suo turno essere contemporaneamente chiamato a varj servizii,

eseguisce quello che è il primo nell' ordine determinato dall' art. 44. Riprende in seguito gli altri, purchè non sia stato impiegato ad un distaccamento che abbia durato più di 24 ore.

Servizio degli uffiziali.

Art. 59. Gli uffiziali delle compagnie concorrono tra loro nei varj turni di servizio. Il comandante di piazza invigila che ognuno venga ordinato di servizio a suo turno, ed a questo scopo i capi di corpo gli fanno rimettere un ruolo degli uffiziali, conforme a quello stabilito nel corpo.

Gli uffiziali sono, per tutti i servizii, comandati secondo la loro anzianità. L'ajutante maggiore li ordina d'appresso il ruolo suddetto, sul quale indica i servizii da ognuno di loro eseguiti.

I capitani alternano insieme, i tenenti e sotto-tenenti alternano egualmente insieme, in modo però che il tenente più anziano sia il primo ad esser chiamato, il più anziano sotto-tenente il secondo, e così di seguito.

Gli uffiziali non possono cambiare tra loro il servizio senza l'annuenza del capo di corpo, che ne dà avviso al comandante di piazza.

Uffiziali esentati dal servizio.

Art. 60. Sono esentati dal servizio di piazza (vedere ancora gli art. 69, e 117),

1. i capitani incaricati momentaneamente del comando di una piazza, d'un forte, o di una guarnigione : essi peraltro partono colla loro compagnia se questa è comandata per un distaccamento che deve durare per più di 24 ore,

2. i capitani che provvisoriamente comandano un battaglione, o fanno le funzioni di capitano d'amministrazione : questi uffiziali però non seguono la loro compagnia se debba essere distaccata per un servizio di piazza, e conservano sino all'arrivo del titolare il comando o le funzioni che esercitano,

3. gli uffiziali che hanno impieghi speciali, ed i capitani incaricati dell' istruzione,

4. quei che funzionano da ajutante-maggiore,

5. i giudici dei tribunali militari allorchè debbonsi riunire in consiglio,

6. gli uffiziali nel giorno in cui si devono presentare come difensori presso i tribunali suddetti, o come testimonj dinnanzi i tribunali militari o civili.

I tenenti e sotto-tenenti incaricati dell'istruzione o di particolarità amministrative non prevedute dal regolamento sul servizio interno dei corpi, ponno essere esentati dal servizio

di piazza in seguito di domanda dei capi di corpo.

Se peraltro il comandante di piazza non crede di dovervi annuire, è tenuto a renderne conto al comandante la suddivisione territoriale.

Gli uffiziali regolarmente esentati dal servizio non riprendono veruno dei turni che dovevano eseguire durante il tempo della loro esenzione. Deve altrettanto osservarsi per quelli che, a cagione di una malattia o d'un'assenza autorizzata, non hanno potuto adempiere al loro servizio.

Nessun uffiziale può essere comandato due volte pel medesimo servizio se prima tutti gli uffiziali dello stesso grado non l'hanno per una volta eseguito.

Se un uffiziale ordinato per un servizio, non può farlo per causa d' indisposizione, è comandato in sua vece il primo che segue dopo lui , ed il comandante di piazza ne viene informato.

Servizio dei sotto-uffiziali e caporali.

Art. 61. I sergenti ed i caporali delle compagnie concorrono pei varj turni di servizio. Il servizio dei sergenti è comandato dagli ajutanti nominativamente, mediante un ruolo stabilito conforme al Modello I, in cui sono notati per compagnia secondo l'ordine di batta-

glia, incominciando dal più anziano in ciascuna di esse.

Il servizio di caporale è comandato dagli ajutanti dappresso gli stessi principii, e su di un ruolo conforme al modello I. suddetto.

Quei sotto-uffiziali o caporali che sono chiamati come testimonii dai tribunali militari o civili, sono esenti dal servizio nel giorno in cui vi si debbono presentare. (1)

Servizio dei soldati.

Art. 62. Il servizio de'soldati è comandato dagli ajutanti numerativamente. I sergenti maggiori gli ordinano nominativamente mediante un ruolo stabilito a tale uopo dalle compagnie, incominciando nel tempo stesso per tutti i turni dalla dritta e sinistra di esso, ed i capitani sorvegliano specialmente che il servizio di lucro sia regolarmente ordinato.

Servizio delle compagnie scelte.

Art. 63. Le compagnie scelte non concorrono abitualmente alla formazione dei distaccamenti che si prendono in tutte le compagnie del reggimento o battaglione. Esse marciano a

---

(1) *Si dice egual cosa pei soldati.*

loro turno di distaccamento, come le compagnie dei fucilieri, a meno di un ordine in contrario del comandante la suddivisione territoriale.

Esse non fanno i distaccamenti in mare che in seguito di un ordine del comandante territoriale suddetto.

Concorrono poi al servizio di 2. turno in eguale proporzione delle compagnie dei fucilieri, però, per quanto è possibile, si assegnano loro dei posti separati, ed in preferenza quello della piazza d'arme, dando sempre il comando di essi ad uffiziali e sotto-uffiziali delle compagnie scelte. I posti formati d'uomini appartenenti a compagnie scelte, ed a fucilieri sono indistintamente comandati da uffiziali e graduati di qualunque delle compagnie suddette. Gl'individui scelti forniscono di preferenza la sentinella avanti le armi, e quella della bandiera e di onore.

Allorchè il servizio delle compagnie scelte è distinto da quello delle compagnie dei fucilieri, gli uffiziali ed i graduati appartenenti alle scelte sono comandati mediante ruoli speciali stabiliti conforme le regole precisate dall'art. 61.

Le compagnie scelte non danno uomini per la guardia di polizia a meno che non occupino un quartiere separato.

Somministrano però sempre la sentinella della bandiera.

Gli offiziali ed i sotto-uffiziali delle compagnie scelte concorrono per le ronde cogli uffiziali e coi sotto-uffiziali delle compagnie de' fucilieri.

I granatieri ed i volteggiatori alternano colle altre compagnie pel servizio del 5.° turno.

Se un uffiziale o sotto-uffiziale d'una compagnia scelta trovasi assente al momento in cui questa compagnia è inviata in distaccamento, egli è surrogato, se il servizio lo esige, da un uffiziale o sotto-uffiziale dello stesso grado, scelto nelle compagnie de'fucilieri. Il comandante di piazza, ne è informato. Quest'uffiziale rimane, come ancora il sotto-uffiziale , alla compagnia scelta sino a che essa non rientri al corpo o sino al ritorno del titolare.

Servizio dei tamburi e trombetti.

Art. 64. I tamburi e trombetti delle compagnie dei fucilieri alternano tra loro pel servizio. Alternano pure tra loro i tamburi e trombetti dei granatieri e dei volteggiatori. Gli uni e gli altri sono comandati dappresso l'ordine di battaglia delle compagnie principiando dal più anziano in ciascuna di esse.

I trombetti sono messi di preferenza a quei posti formati in tutto od in parte di volteggiatori.

Cacciatori a piedi ec.

Art. 65. Nei corpi di fanteria, la cui organizzazione non comporta compagnie scelte, il servizio è ordinato nelle compagnie senza distinzione veruna tra gl' individui di 1.ª e 2.ª classe, però nei posti la sentinella davanti le armi, quelle d'onore, e della bandiera sono date di preferenza agli uomini di 1. classe.

Servizio della cavalleria e dei corpi speciali.

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 66. Il servizio delle truppe di cavalleria, dell'artiglieria e del genio è comandato d'appresso le norme generali stabilite per la fanteria, osservando le disposizioni seguenti.

Servizio della cavalleria.

Art. 67. La cavalleria ha 5. turni di servizio, e sono:

1. TURNO: i distaccamenti esterni che debbono durare più di 24 ore.

2. TURNO: Il servizio a cavallo, 3. TURNO: Il servizio a piedi,	che comprende le guardie che sono cambiate ogni giorno, il servizio dei piantoni e delle ordinanze, e dei distaccamenti che durano non più di ventiquattr'ore.

4. TURNO: le visite, ronde, e pattuglie;
5. TURNO: il servizio di lucro.

Allorchè un corpo di cavalleria deve concorrere colla fanteria al servizio della piazza, il numero d'individui che somministra (comprendendo in ciò la guardia di polizia e quelle di scuderia) è regolato dal comandante di piazza in modo che i cavalieri abbiano 5. notti almeno di riposo.

Se non evvi fanteria nella piazza, il servizio è fatto per intiero dalla cavalleria, ed il comandante di piazza restringe per quanto può questo servizio, lasciando le guardie alle porte ed ai punti li più importanti.

Le guardie dei magazzini da foraggi sono possibilmente somministrate dalle truppe di cavalleria.

Le norme stabilite per la composizione e pel comando dei distaccamenti di fanteria sono applicabili a quei di cavalleria.

I capitani - comandanti concorrono coi capitani in seconda pei varj servizii.

Il capitano incaricato della istruzione ed il tenente aggiunto sono esenti dal servizio di piazza.

Gli ajutanti-maggiori, gli ajutanti, ed i marescialli d'alloggi capi tengono per coman-

dare il servizio dei ruoli stabiliti dappresso gli stessi principj di quei di fanteria. (1)

Servizio dei corpi speciali.

Art. 68. Le truppe di artiglieria somministrano permanentemente la guardia all' arsenale, al poligono, e generalmente a tutti i loro stabilimenti, quando l' effettivo disponibile lo permette. Dicesi egualmente delle truppe del genio per la guardia degli stabilimenti appartenenti alla loro arme.

L'artiglieria ed il genio concorrono inoltre al servizio della piazza, allorchè la fanteria e la cavalleria, divenute insufficienti, non avrebbero più il numero minimo di notti di riposo determinato per ognuna di esse dal presente regolamento.

Allorquando l' artiglieria ed il genio formano essi soli la guarnigione d' una piazza, ne fanno in allora tutto il servizio; ed il co-

---

(1) *In quanto alle guardie di scuderia fa d'uopo stabilirne 3. per ogni plotone. Se la scuderia contiene soltanto da 11. a 18. cavalli, vi si mettono in allora 2. guardie; e se meno di dieci, ve ne sarà una solamente.*

mandante di piazza lo restringe per quanto è possibile.

Gli operai d' artiglieria e le truppe del genio non concorrono al servizio della piazza, e non ponno esservi impiegati che nel solo caso in cui non abbiano lavori a fare, ovvero in caso di assoluta necessità. Il comandante di piazza è tenuto in allora a renderne conto all' istante al comandante della suddivisione, e questi al comandante la divisione territoriale.

Uffiziali dei corpi speciali esentati dal servizio.

Art. 69. Gli uffiziali dell' artiglieria e del genio non concorrono al servizio della piazza che quando i loro corpi sono chiamati a prendervi parte: concorrono però sempre al servizio delle ronde ed a quello delle visite agli stabilimenti della piazza.

In queste due armi, gli uffiziali addetti al materiale, e gli uffiziali distaccati senza truppa sono sempre dispensati dal servizio di piazza.

Ne sono egualmente esenti gli uffiziali del corpo dello stato-maggiore quando non sono appoggiati ai corpi.

Capitolo IX.

DELLA PARATA DI GUARDIA E DELL'ORDINE.

Parata di guardia.

Art. 70. La parata di guardia è la riunione sulla piazza d'arme delle guardie montanti, ed ha generalmente luogo al mezzoggiorno.

Se talune circostanze si oppongono alla riunione delle guardie montanti sulla piazza d'arme, la parata è fatta da ogni truppa isolatamente nella caserma che occupa.

Le guardie montanti sono nella montura del giorno a meno che non sia stato diversamente ordinato.

Le truppe a piedi hanno il sacco in ispalla; e quelle a cavallo hanno il mantello a tracolla, se comandate per un servizio a piedi.

Le guardie d'onore sono sempre in grande montura, a meno di un ordine speciale.

Le guardie dei varj corpi sono condotte in ordine sulla piazza d' arme coi tamburi e trombette in testa. Un ajutante di piazza le stabilisce in battaglia assegnando ad esse il posto che devono occupare conforme alle disposizioni degli art. 273 e 274. (1)

---

(1) *Le guardie d'onore sfilano, come le guardie di polizia, ai proprj quartieri.*

I plotoni d'ordine composti dei sergenti-maggiori o marescialli d'alloggi capi, dei sergenti o marescialli di alloggio, e dei caporali o brigadieri di settimana sono condotti dagli ajutanti sotto-uffiziali di settimana, e marciano su tre righe alla coda delle guardie del proprio corpo. Giunti sulla piazza d'arme si collocano in battaglia dirimpetto alle guardie del loro corpo. Questi plotoni sono nell' identica montura delle guardie: non hanno però nè il sacco, nè il mantello.

Allorchè le guardie si avvicinano alla piazza d'arme, i tamburi o trombetti di fanterìa battono o suonano al campo, alla cadenza però del passo accelerato, ed i trombetti di cavalleria suonano la marcia.

L' ajutante di piazza si assicura che il fronte della truppa ed il terreno ch'essa deve percorrere non presenti ingombro veruno. Se siano state colà spedite delle ordinanze per condurre le guardie ai loro posti, esso le dispone sull' allineamento dei serrafile, ognuna dietro la guardia che deve condurre.

Gli uffiziali di settimana delle compagnie assistono alla parata di guardia, collocandosi dinnanzi al loro plotone d' ordine. Gli ajutanti-maggiori di settimana vi assistono ancora, e si collocano a due passi avanti il centro degli uffiziali del proprio corpo. Gli ajutanti sotto-uffiziali di settimana si stabiliscono alla

dritta del plotone d'ordine e sull'allineamento dei sergenti-maggiori.

I tamburi e trombetti di tutti i corpi si uniscono a qualche passo all'infuori della sinistra dei plotoni d' ordine , e vi rimangono sino a che le guardie abbiano intieramente sfilato. Il tamburo maggiore più anziano ne prende il comando. I tamburi e trombetti peraltro che montano la guardia, sono in serrafile dietro il distaccamento al quale appartengono, ad eccezione di quei del 1° posto che si collocano a due passi dalla dritta della guardia.

Il comandante di piazza si trova alla parata , e passa l' ispezione alle guardie se lo crede necessario: può ancora farsi supplire in tal servizio dal maggiore di piazza.

Le guardie sfilano pel fianco coll' arme portata o sulla spalla dritta al comando dell'ufficiale di servizio del grado il più elevato, che riceverà i relativi ordini del comandante di piazza. Nello sfilare, i tamburi e trombetti che si sono stabiliti alla sinistra dei plotoni d'ordine suonano la marcia , ed i capi - posti avanzano la spalla e volgono la testa dalla parte del comandante di piazza.

Le guardie sono quindi condotte ai loro posti , marciando in buon' ordine e silenzio. I tamburi e trombetti, che ne fanno parte, non suonano se non quando la guardia è uscita dalla piazza d'arme e dopo che essi hanno preso il lor posto davanti la sua guardia.

All'ordine.

Art. 71. Allorchè il comandante di piazza vuole trasmettere ai corpi degli ordini, che non sono stati dati all'ora del rapporto, egli, dopo che le guardie hanno sfilato, incarica il maggiore di far battere all'ordine e formare il circolo composto dei sotto-uffiziali appartenenti ai plotoni d' ordine. Gli ajutanti-maggiori e gli ajutanti sotto-uffiziali si collocano al centro. I caporali o brigadieri, facendo fronte all' infuori, si collocano a quattro passi dai sergenti o marescialli d' alloggi e stanno coll'arme presentata.

Il maggiore trasmette gli ordini del comandante di piazza, aggiungendovi ancora le spiegazioni che crede necessarie.

I sotto-uffiziali d'ogni corpo formano quindi un circolo particolare, se occorre.

Un ajutante di piazza comunica in iscritto al comandante dell'artiglieria, al capo del genio, ed al funzionario dell'intendenza militare più elevato in grado gli ordini ch'essi debbono conoscere.

Capitolo X.

DEL SERVIZIO DELLE GUARDIE NEI LORO POSTI.

1.° Doveri dei capi-posti

Disposizione generale.

Art. 72. Tutte le particolarità applicabili al servizio delle guardie nei posti, vengono ad una ad una indicate in questo capitolo, e nei seguenti, in vista del servizio da farsi dalle truppe di fanteria. Quelle di cavalleria e dei corpi speciali si devono conformare, quando sono chiamate al servizio di piazza, all'insieme delle disposizioni medesime.

Arrivo della guardia montante.

Art. 73. Tostochè la guardia è a circa 50 passi dal posto ove fu destinata, il suo capo le fa portare le armi.

Il comandante la guardia smontante, che già in antecedenza ha fatto prendere le armi alla sua, e l'ha stabilita sul terreno lasciando alla sua sinistra uno spazio sufficiente, onde la guardia montante vi si possa formare, fa anch'egli portare le armi alla sua guardia dopo che le ha portate la nuova. I tamburi e trombetti di fanteria delle due guardie battono o suonano al campo alla cadenza del pas-

so accelerato, ed i trombetti di cavalleria suonano la marcia.

Se il terreno fosse tale da non permettere alla guardia montante di stabilirsi alla sinistra dell'altra, allora la vecchia guardia cede il posto alla nuova, collocandosi di fronte.

Modo di numerare e disporre una guardia.

Art. 74. Le guardie giunte al posto, gli uomini sono numerati per fila dalla dritta alla sinistra. È sempre in quest' ordine ch' essi sono successivamente chiamati a fare la sentinella.

Qualunque sia la forza d' una guardia, questa va sempre ripartita in 2 o 4 suddivisioni, onde se trovasi obligata a far fuoco, essa non ne rimanga del tutto sprovvista.

Se il capo d'un posto è uffiziale, egli si colloca al porto di sciabola a due passi avanti il centro della sua truppa. Quegli uffiziali che non sono capi-posti si mettono in serrafile. Il 1.° sergente si colloca alla dritta della prima riga; il 2.° sergente alla sinistra, e gli altri in serrafile, unitamente ai caporali.

Se il capo-posto è sergente, questi si pone alla dritta della guardia. Il primo caporale va in allora alla sinistra di essa, ed il secondo in serrafile.

Allorquando il capo-posto è caporale, que-

sti si colloca alla dritta della truppa, ed il secondo caporale mettesi alla sinistra.

I tamburi e trombetti si pongono sempre a due passi dalla dritta della prima riga della guardia.

Quando una guardia prende le armi, i capi-posti, graduati ec. si stabiliscono nell'ordine anzidetto, però il capo-posto dispone gli uomini sopra due righe se sono più di 9, e li forma sopra una riga soltanto se meno di questo numero.

Cambio della guardia.

Art. 75. Dopo che i comandanti le due guardie hanno fatto a queste posar le armi si portano l'uno incontro l'altro, e se sono uffiziali si salutano colla sciabola. Il capo della guardia smontante indica allora il servizio a quello della nuova, e vi aggiunge tutti quegli schiarimenti necessarii, e le consegne verbali ricevute dagli uffiziali di piazza precisando l'ora in cui esse terminano.

In un posto comandato da un uffiziale, il sergente della nuova guardia riceve egualmente da quello della smontante ragguaglio delle particolarità relative all'esecuzione del servizio.

Il comandante della nuova guardia ordina al caporale più anziano che si distingue col nome di *caporale di consegna*, di prendere

possesso del corpo di guardia, ed al secondo caporale, detto *caporale di posa*, di far numerare gli uomini e di portarsi a dare il cambio alle sentinelle. L'uno e l'altro operano col caporale di consegna e con quello di posa della guardia smontante, siccome verrà spiegato dagli Art. 96, e 97.

Non appena sono state cambiate le sentinelle, i comandanti delle due guardie fanno portare le armi, i tamburi e trombetti di fanteria battono o suonano al campo alla cadenza passo accelerato, i trombetti di cavalleria suonano la marcia, ed il comandante della guardia smontante porta il suo plotone in avanti. Lo ferma dopo aver marciato qualche passo, fa rimettere la bajonetta e portare le armi sulla spalla dritta. (1) I tamburi e trombetti cessano allora di battere o suonare, e la truppa marciando di fianco viene condotta al proprio quartiere in buon ordine e silenzio.

Se il capo-posto è uffiziale, può essere autorizzato a fare ricondurre la guardia al quartiere dal più anziano sergente.

---

(1) Se *la guardia smontante ha la bandiera, il suo comandante non le fa rimettere la bajonetta che dopo d'aver riportato la bandiera all'alloggio del suo capo di corpo.*

Dopo la partenza della guardia smontante il comandante della nuova guardia passa l'ispezione delle armi, le ordina poi il *mezzo-giro a dritta* od un *fianco*, secondo la posizione del corpo di guardia, le fa presentare le armi e rompere le righe. Dopo ciò la nuova guardia entra al posto, e poggia le armi alla rastelliera nel modo seguente: alla dritta quella dei sergenti, poi un intervallo, quindi quelle dei soldati per ordine dei loro numeri, e dopo altro intervallo quelle dei caporali.

Consegne.

Art. 76. Le consegne sono di due specie *generali* e *particolari*.

Le consegne generali determinano gli obblighi che sono comuni a tutte le guardie, i doveri generali dei capi-posti, dei sotto-uffiziali dei caporali, e delle sentinelle.

Le consegne particolari indicano lo scopo del collocamento di ogni posto, degli oggetti speciali sottomessi alla sua sorveglianza ed i doveri del posto in caso d'allarme.

L'unione infine di quegli ordini verbali, che riceve un soldato nell'esser posto in sentinella, prende egualmente il nome di consegna.

Le consegne sia generali che particolari

sono affisse nel corpo di guardia, e collocate su tavole destinate a tal uso (1)

In casi urgenti, il maggiore della piazza, gli ajutanti di essa che lo suppliscono, e gli uffiziali di visita ai posti ponno nelle loro ispezioni dare delle consegne provvisorie, delle quali debbono informare all'istante il comandante di piazza. Il capo-posto nel suo rapporto ordinario fa sempre menzione di esse. I suddetti uffiziali si ponno far ripetere le consegne che hanno ricevute, ma alla presenza del capo-posto, o del sergente, o del caporale.

Servizio del capo-posto.

Art. 77. Il primo dovere d'un capo-posto è di prendere cognizione delle consegne affisse al corpo di guardia, e dare ai sergenti e caporali le spiegazioni necessarie per la loro esecuzione.

Tostochè la guardia è stabilita, egli va a visitare le sentinelle, accompagnato dal capo-

---

(1) *Se vi sono nella piazza dei corpi esteri, a cura del comandante di piazza le consegne sono tradotte nelle loro lingue particolari.*

rale di posa, e si fa ripetere da esse la consegna, rettificandola se occorre. Allorchè un sergente capo posto non ha che un caporale sotto i suoi ordini, quest'ultimo non l'accompagna nella visita suddetta. Ritornato al posto regola tutti i servizi, e ne assicura il riparto in modo che tutti i sotto-ufficiali, caporali, e soldati abbiano a fare parte eguale di servizio.

Il comandante la guardia non può allontanarsi dal posto per qualsivoglia motivo: prende ivi i suoi pasti. Gli è proibito di giuocare o lasciarvi giuocare. Non può invitare nessuno a bere o mangiare con lui; non si toglie mai la sua sciabola ed il distintivo di servizio, e si mantiene costantemente in esatta divisa. I sotto-uffiziali, caporali, soldati, ed i tamburi e trombetti non ponno spogliarsi nè deporre la sciabola o giberna: il rancio è portato loro al posto.

Il comandante d'una guardia non permette agl'individui che ha sotto i suoi ordini di allontanarsi dal posto. Li sorveglia costantemente per assicurarsi che facciano esattamente il loro dovere: ne fa eseguire dei frequenti appelli, e li fa talvolta uscire in armi per abituarli a formarsi prontamente. La sua sorveglianza è maggiore nei giorni di fiera, di mercato, od allorquando particolari circostanze cagionano o possono cagionare nella piazza degl'insoliti movimenti.

All'ora stabilita il capo-posto ordina al sergente d'andare a prendere la *parola* al circolo se non l'ha direttamente ricevuta (artic. 110.) Se il capo-posto è sergente, v'invia allora un caporale. Il maggiore di piazza fa portare la *parola* a quei posti che sono comandati da caporali e che non hanno altro graduato sotto i loro ordini.

Il capo-posto raddoppia nella notte la sua vigilanza, onde la posa delle sentinelle, il loro servizio, e le pattuglie sieno fatte con esattezza. Visita spesso le sentinelle.

Allorchè il capo-posto ne ha ricevuto l' ordine, invia una mezz'ora prima dell'ora della guardia un soldato d'ordinanza per condurre la nuova guardia al posto. Questo soldato è armato, e si conduce sulla piazza d'arme, od alla caserma che gli è stata annunciata. In generale, ogni individuo di guardia destinato ad adempiere un servizio esterno, eccettuati i turni di fatica, deve essere armato completamente.

Quando per eccezione, una guardia di polizia od un picchetto è stabilito in un posto unitamente ad una guardia di piazza quest' ultima è considerata qual guardia principale, ed il suo capo, che deve aver sempre il grado maggiore o maggiore la sua anzianità di grado, ne prende il comando. Se il posto della piazza prende le armi, la guardia di polizia od il picchetto le prende egualmente.

Sorveglianza alla tenuta degli uomini di guardia. Ispezione.

Art. 78. Partita la guardia smontante, e presosi dalla nuova possesso del corpo di guardia, il capo-posto fa rettificare la regolarità della tenuta ai suoi dipendenti.

La mattina dopo la sveglia, passa l'ispezione della guardia per assicurarsi del buono stato delle armi e dell'esattezza della tenuta.

Il berretto da quartiere non può portarsi che dalla ritirata all'alba. Le sentinelle ed i soldati di servizio armato portano sempre il quasco.

Mantenimento dell' ordine pubblico. Informazioni da prendere - Requisitorie-Arresti.

Art. 79. Onde provvedere all'eventualità che si possano presentare, deve essere affissa nei corpi di guardia, per cura del comandante di piazza, la posizione delle caserme o dei posti che sono maggiormente in grado di prestare soccorso, non che del quartiere dei vigili. Ogni capo nel prender possesso del corpo di guardia, deve richiederla se avesse quella a mancare.

I capi-posti non debbono mai perdere di vista che la forza armata è protettrice dell'ordine pubblico, delle persone, e della proprie-

tà, e che in conseguenza essi devonsi prestare all'arresto degl'individui segnalati per delinquenti e dei perturbatori dell'ordine, allorchè essi vengono richiesti dagli agenti di polizia, dagli impiegati o dalle truppe di dogana, od anche dai particolari. Non abbandonano in verun caso il loro posto, e non lasciano partire giammai più della metà della lor forza.

Devono proteggere ogni persona la cui sicurezza è minacciata, e fanno arrestare gl'individui inseguiti dal clamor pubblico o sorpresi in flagrante.

Ricevono ogni individuo che è condotto al loro posto dagli agenti di polizia, che debbono far riconoscere il carattere pubblico, onde sono rivestiti. Scrivono e firmano le loro requisitorie sul registro del posto (1).

Ogni volta che i capi-posti devono procedere ad un arresto, in seguito d'avvertimento o di reclamo di un terzo, senza l'intervento d'un agente di polizia, essi prendono per declinare ogni responsabilità i cognomi, nomi, professioni, e dimore di coloro che ne mossero querela, e ne fanno menzione sul rapporto che spediscono al comandante di piazza.

---

(1) *Gli agenti di polizia presentano una patente, e la gendarmeria in abito borghese presenta la sua placca di ottone con triregno.*

Se un incognito non offrisse garanzia sufficiente, e reclamasse l'assistenza della guardia per procedere all'arresto d'una persona per un danno o delitto che non fosse apparente e ben constatato dovrà il capo-posto in allora farli condurre entrambi al comandante di piazza.

Tutti gl'individui arrestati sono condotti allo stato maggiore di piazza, a cui il capo posto fa conoscere in iscritto i motivi e tutte le circostanze riferibili all'arresto. Se degl'individui arrestati durante la notte non ponno esser condotti allo stato maggiore di piazza, sono messi alla prigione del posto, non devono comunicar con veruno, e devono esser particolarmente sorvegliati.

I militari e gli altri arrestati in istato di ebrietà non devono esser condotti allo stato maggiore di piazza se non quando la loro ebbrezza è cessata.

Allorchè si sono formati degli assembramenti in seguito d'un arresto, e che dal modo come la folla è disposta, il comandante la guardia giudica che le persone arrestate non ponno esser condotte con sicurezza dalla forza che può disporre, le fa rimanere sotto buona guardia al posto, e ne informa il comandante di piazza.

Responsabilità dei capi-posti circa il mantenimento dell'ordine pubblico.

Art. 80. I comandanti delle guardie, dei picchetti, e delle pattuglie devono tenere in mente le condizioni di responsabilità, circa il mantenimento dell'ordine pubblico, che sono loro imposte. Però nell'ottemperare alle requisitorie dei funzionarj incaricati dell'esecuzione delle leggi e delle regole di polizia, i capi-posti rimangono liberi di adottare quelle disposizioni militari che l'oggetto della richiesta sembra loro d'esigere.

Risse, e querele nell'interno dei pubblici stabilimenti o case particolari.

Art. 81. Se il capo-posto ode il grido *alla guardia*! ovvero è informato che delle risse, querele, o dei disordini in qualche entità si producono in un'osteria, un caffè od in altro luogo pubblico, in prossimità del posto fa prendere immediatamente le armi alla guardia ed incarica un sotto-uffiziale o caporale (cui somministra un numero d'uomini necessario) a verificare di che trattasi, o far cessare gl'inconvenienti, ed arrestare, se occorre, i perturbatori.

Questi individui ponno penetrare nello stabilimento senza essere assistiti da un agen-

te di polizia se i disordini, di cui si tratta, continuano: ma se al loro giungervi, l'ordine è già ristabilito, essi non vi entrano.

Se i disordini si producono in casa particolare, il capo-posto vi spedisce egualmente un distaccamento: ma questo non può entrarvi senza esserne richiesto dal proprietario, ovvero senza l'assistenza di un agente di polizia, a meno che le grida *Al fuoco! All' assassino! Ajuto!* ec. non si facciano sentire.

Regole per far condurre gl'individui arrestati o fare scortare dei prigionieri.

Art. 82. Ogni volta che il comandante di una guardia o di un picchetto deve far condurre degl'individui arrestati, o quando è stato richiesto dell'autorità competente, di fare scortare dei prigionieri, esso conformasi a quanto segue:

La scorta si compone sempre di un quantitativo di soldati doppio del numero delle persone che si devono condurre. Una scorta da 2 ad 8 soldati è comandata da un caporale; ed al di sopra di questo numero un sergente ne prende il comando, a cui il caporale rimane aggiunto. La scorta è sempre completamente armata.

Il comandante della guardia o del picchetto, eccetto il caso di assoluto impedimento

assiste in persona all'estrazione dei prigionieri ed alla consegna di questi alla scorta. Egli deve ricordare al capo di questa ch'esso rimane responsabile della loro evasione, e che, ciò accadendo, può essere sottoposto ad un consiglio di guerra.

Disposizioni militari da prendersi dalle scorte.

Art. 83. Gl'individui comandati per un servizio di scorta vengono scelti di preferenza tra gli anziani soldati, e marciano in modo da circondare i prigionieri. Se la scorta è comandata da un caporale, questi si pone alla coda della colonna; se è comandata da un sergente, il caporale si mette alla testa di essa, ed il sergente si colloca sull'uno dei fianchi per meglio dirigerne il movimento.

Gli agenti di polizia che hanno operato degli arresti, debbono per quanto è possibile, condurre gl'individui arrestati sotto la protezione della scorta, che ha specialmente per iscopo di prestar soccorso e d'impedirne le evasioni.

Marcia delle scorte.

Art. 84. È proibito espressamente alla scorta di fermarsi durante il tragitto, e permet-

tere ai prigionieri d'arrestarsi o di comunicare con chicchessia.

Non permette giammai che delle vetture si abbiano a frapporre tra lei ed i prigionieri; evita le strade molto frequentate, e le folle; e lascia, se faccia d'uopo la via diretta, per prendere quelle che sono meno popolate.

Effettivo della scorta, caso d'insufficienza.

Art. 85. I comandanti delle guardie o dei picchetti non ordinano mai pel servizio di scorta più della metà della loro truppa; e per conformarsi a questa regola, fanno eseguire, se occorre, l'operazione in più volte, o mediante un rinforzo che sono autorizzati a domandare ai posti od alle caserme più vicine.

Evasione.

Art. 86. In caso di evasione, i capi-posti od i comandanti le scorte, indipendentemente dalla responsabilità in cui incorrono, sono tenuti di far subito il loro rapporto, specificando tutte le circostanze che si riferiscono alla evasione.

Caso di allarme, di turbolenza, o di attacco.

Art. 87. I capi-posti in caso d'allarme,

fanno prendere immediatamente le armi alla truppa, e giammai permettono che si formino degli ammutinamenti nei dintorni del corpo di guardia. Che se, durando gli assembramenti, i capi-posti si avveggono che vi sono dei sintomi di serie turbolenze, essi fanno caricare le armi, prevengono le sentinelle di stare all'erta, e precisano a queste le circostanze in cui si possono ritirare nel posto.

Il comandante di piazza ed i posti vicini ne sono immediatamente avvertiti se le comunicazioni lo permettono.

In caso di attacco il comandante la guardia difende energicamente il suo posto, servendosi di tutti i mezzi in suo potere, conformandosi d'altronde per questa difesa alle disposizioni scritte, che il comandante di piazza ha stabilite per ogni posto in circostanza d' avvenimenti di siffatta natura. Queste disposizioni, conforme all'art. 12.°, fanno conoscere quali sono i posti che non dovendo adempiere che ad uno scopo di polizia urbana, devono ritirarsi sù di altri, seguendo delle regole determinate, e quali sono quei che destinati al contrario a servire da punti d'appoggio alle truppe di guarnigione debbono essere ad oltranza difesi.

Eccetto il caso di attacco le guardie, i picchetti, e le pattuglie non possono servirsi delle loro armi che per ristabilirvi l'ordine,

e nelle circostanze e sotto le condizioni prev-viste dall'art. 204 del presente regolamento.

Cassetta con cartuccie.

Art. 88. In taluni corpi di guardia evvi una cassetta contenente un numero di mazzi di cartuccie almeno uguale a quello dei sotto-uffiziali, caporali, e soldati che compongono il posto. Questa cassetta chiusa a chiave, e su cui sono apposti dei suggelli fatti col timbro della piazza, è somministrata dall'artiglieria in seguito di domanda del comandante di piazza: essa è al coperto del fuoco e delle imprudenze. La chiave è consegnata al capo-posto che è responsabile della conservazione dei suggelli, che non si possono togliere se non quando egli riceve dal comandante di piazza l'ordine di distribuire le cartuccie, od allorchè circostanze straordinarie od improvvise, compromettendo evidentemente la sicurezza del posto, l'obbligano a far caricare le armi. In tal caso subito ne informa il comandante di piazza, le caserme ed i posti vicini, e rammenta alla sua truppa le prescrizioni dell'art. 104.

Gli uffiziali che fanno nel giorno la visita ai posti, e quelli dello stato maggiore della piazza, nello ispezionarli, constatano che i suggelli posti sulle cassette si conservano intatti. Un ajutante di piazza ed un impiegato d'artiglieria si assicurano, così spesso che occorre,

del buono stato delle munizioni, e ne rinnovano quindi i suggelli.

Quelle armi che furono caricate, e di cui la guardia non ha fatto uso, sono scaricate alla caserma subito che essa vi è ritornata. Le palle colla polvere sono nello stesso giorno spedite al segretario della piazza, che ne rilascia analoga ricevuta, e le fà versare nei magazzini dell'artiglieria.

Caso d' incendio.

Art. 89. In caso d'incendio il capo-posto fa prendere le armi alla guardia; fa avvertirne il posto dei *vigili*, e distacca un caporale con 2 soldati per osservare se l'incendio minaccia serie conseguenze. Se sembra tale al caporale, questi ne informa immediatamente il capo-posto, che invia al luogo d'incendio il numero d'uomini armati, di cui può disporre senza troppo indebolirsi, onde impedire il disordine e facilitare i primi soccorsi.

Ne avverte subito il comandante di piazza e le guardie di polizia alle caserme che sono vicino al posto.

Al giungere sul luogo d' incendio delle truppe della guarnigione, gli uomini di guardia rientrano al loro posto.

*Guardie alle porte della piazza.
Modo di riconoscere una truppa
che entra alla piazza.
Militari e forastieri che arrivano
nella piazza. Registro.*

Art. 90. I comandanti delle guardie stabili alle porte debbono fare eseguire tutti gli ordini che ricevono per la polizia delle porte e dei passaggi, ed anco prestarsi alle requisitorie degli uffiziali e delle guardie del genio per tutto ciò che si riferisce alla conservazione delle fortificazioni. Fanno prendere gli animali che si trovano a pascolare sui rampari o nelle opere e li sequestrano; rendendone subito conto al comandante di piazza.

Prestano ajuto agl'impiegati delle porte, allorchè questi esigono la loro assistenza per l'esercizio delle proprie funzioni.

Vietano l'uscita della piazza ai sotto-uffiziali e soldati della guarnigione che non sono nella montura del giorno, a coloro che sono in stato di ebrietà, o che portando i loro sacchi od effetti militari diversi da quelli della montura prescritta non presentano un foglio di via, nè una autorizzazione vistata dal comandante della piazza. Fanno condurre allo stato maggiore della piazza coloro che sono in contravvenzione.

Nei giorni di mercato, od allorchè evvi affluenza di vetture, i capi-posti collocano delle

sentinelle volanti per impedire l'ingombro alle porte e sui ponti, e mantenere libero il passaggio. Quando un conduttore di vetture è stato arrestato per aver cagionato dei danni alle porte od ai ponti, i capi-posti inviano all'istante un rapporto al comandante di piazza, e ne attendono gli ordini.

Il capo-posto fà entrare le truppe della guarnigione che sono uscite dalla città, e quelle il cui arrivo gli e stato annunciato, dopo d'averle fatte riconoscere da un sergente o caporale che deve conformarsi alle norme seguenti:

Egli si porta con 4 uomini, o 2 almeno, a 30 passi al di là della sentinella più avanzata, e fà loro preparare le armi. Se la truppa non è stata ancora fermata dalla sentinella, egli grida *Alto-là*! non appena può essere inteso. Tostochè si è fermata, le dice ad alta voce *Chi và là*? ed allorquando dal graduato che è in testa della colonna gli è stato risposto *Tal corpo pontificio*, egli soggiunge *Entrate*.

Se poi l'arrivo di questa truppa non fossegli noto, le nega in tal caso l'ingresso, e conduce il comandante di essa al suo capo-posto. La truppa intanto rimane fuori della barriera, ed il capo-posto dopo aver preso dal comandante suddetto gli opportuni schiarimenti, ne spedisce analogo rapporto al comandante di piazza, e ne attende gli ordini. La guardia intanto rimane sotto le armi, ed il capo della truppa presso il comandante del posto.

Che se all'*Alto là*! datole dalla sentinella, o dal graduato spedito alla ricognizione, la truppa continuasse ancora ad avanzarsi, il grido suddetto sarebbe ripetuto 3 volte, e se, malgrado ciò, quella non si fermasse ancora, allora si farà fuoco su di lei, e si chiuderà la prima barriera, dandone immediatamente annuncio al capo-posto. Questi distaccherà subito metà della sua guardia, onde proteggere col suo fuoco l'avanzata, farà alzare i ponti levatoj, e chiudere le altre barriere, dandone all'istante avviso al comandante di piazza.

Allorchè dei disertori stranieri si presentano al posto avanzato delle piazze di confine, il capo-posto non li lascia comunicare con veruno, e li fà condurre al comandante della guardia della porta che gli invia sotto scorta allo stato-maggiore di piazza.

In ogni tempo i capi-posti alle porte si fanno presentare dai militari di ogni grado gli ordini in virtù de' quali essi viaggiano, od i loro fogli di via.

In talune straordinarie circostanze, e solo in seguito degli ordini dati dal comandante di piazza, essi si fanno presentare i passaporti dei viaggiatori, interrogandoli sul loro cognome, nome, sulla loro qualità, sul luogo d'onde vengono, sù quello in cui si conducono, e (se si fermano nella piazza) sulla casa nella quale debbono alloggiare. (1)

---

(1) *Queste misure non ponno esser prese che*

Scrivono sopra un registro esistente nel posto (Modello K) i riassunti degli ordini,dei fogli di via e passaporti che hanno esaminato. Vi menzionano inoltre tutti quei fatti che si riferiscono e che interessano alla polizia di cui sono incaricati. Sono responsabili verso il segretario di piazza della regolare scritturazione di questo registro.

Dopo la chiusura delle porte inviano alla segreteria della piazza un riassunto del suddetto registro.

Apertura e chiusura delle porte nelle piazze forti.

Art. 91. In tempo ordinario, le porte delle

---

in seguito di domanda dell'autorità governativa, o quando, per circostanze impreviste, il comandante di piazza lo crede necessario. Questo fa stabilire, dopo la ritirata, se occorre, dal segretario di piazza uno stato indicante l'arrivo e la partenza dei forastieri, e lo rimette all'autorità governativa col suo visto. In circostanze eccezionali può ordinare ai capi-posti alle porte d'inviare per mezzo d'un soldato di guardia un rapporto in iscritto all'autorità governativa non appena sono giunti nella piazza dei forastieri, facendosene contemporaneamente dare prevenzione egli stesso.

piazze forti restano abitualmente aperte sia di giorno che di notte.

L'autorità militare peraltro conserva la facoltà di chiudere, durante la notte la totalità od una parte di queste porte ogni volta che lo crede necessario.

Allorquando, per applicazione del suddetto paragrafo, le porte devono in tempo ordinario restare chiuse durante la notte, fa d'uopo conrermarsi a quanto appresso:

Le porte si chiudono alle ore stabilite; ma in ogni caso il portello rimane aperto sino all'ora prescritta dal comandante di piazza d'accordo coll'autorità governativa.

Mezz' ora prima della chiusura delle porte, il tamburo o trombetta di guardia alla porta, ed in mancanza di esso un tamburo o trombetta comandato a tal'uopo, monta sul parapetto del ramparo, ed ivi batte o suona la ritirata: 5 minuti prima della chiusura batte o suona il rappello.

Il capo-posto della guardia alle porte spedisce all'ora stabilita un uomo di guardia senza arme a prendere le chiavi presso il comandante di piazza, e lo fa accompagnare da un soldato completamente armato. Un ajutante di piazza od il segretario di essa vi si trova per farne la consegna, e per ritirarle dopo la chiusura delle porte stesse.

All'ora prescritta per la chiusura, il capo-posto consegna al caporale di posa le chiavi,

facendolo seguire da un caporale che tiene un fanale acceso e da due soldati della guardia che hanno i loro fucili ad armacollo per coadjuvarlo nelle manovre necessarie.

Il caporale suddetto chiude la barriera più lontana, dopo aver ritirato le sentinelle esterne; e ritornando indietro, chiude successivamente le altre porte e barriere; e fà alzare i ponti levatoj.

La guardia rimane frattanto sotto le armi, e non si fanno rompere le righe che quando il capo-posto è stato assicurato dal suddetto caporale che tutto è chiuso esattamente. Dopo ciò invia nuovamente le chiavi al comandante di piazza nel modo stabilito di sopra.

L'apertura delle porte ha luogo una mezz' ora dopo del levare del sole. I capi-posti si conformano, nel mandare a prendere e riportare le chiavi a quanto fu prescritto di sopra.

Per l' apertura delle porte, il caporale di posa è accompagnato da un caporale e dagli uomini necessarii alle manovre che si devono eseguire. Le guardie restano sotto le armi fino alla loro rientrata.

In tempo d'azione, od in circostanze straordinarie, il comandante di piazza si conforma rigorosamente per l'apertura, la chiusura delle porte, e per l'esecuzione del servizio in gene-

rale alle norme del capitolo XXVI art. 225 e seguenti.

Rapporto.

Art. 92. Ogni mattina, all'ora stabilita dal comandante di piazza, i capi-posti gl' inviano un rapporto particolarizzato, in cui sono notati i fatti e gli avvenimenti accaduti dal momento nel quale hanno preso possesso del posto. Se quindi si sia proceduto ad arresti, si fa menzione in esso dei cognomi, nomi, gradi o professioni, e dimore delle persone arrestate, del motivo di questi arresti, del luogo e dell'ora in cui si sono eseguiti, del sito in cui vennero condotti ec.

Il rapporto rende conto delle punizioni inflitte agli uomini di guardia, dei movimenti di truppa che si fossero verificati nei dintorni del posto dalla ritirata sino alla sveglia, delle ore di arrivo e partenza dei picchetti di rinforzo o sorveglianza che si fossero fermati nel posto ec.

I capi-posti finalmente informano il comandante di piazza con uno speciale rapporto d'ogni avvenimento che presenta qualche gravità, e che l'autorità superiore ha interesse di conoscere immediatamente.

Il rapporto è portato alla segreteria di piazza da un sergente se il capo-posto è uffiziale,

da un caporale se il capo-posto è sergente, da un soldato se il capo-posto è caporale.

Punizione

Art. 93. Per lievi mançanze gli uomini di guardia sono puniti con turni di fatica da eseguirsi nel posto. Si può ancora infligger loro, allo smontare della guardia, una delle punizioni determinate dal regolamento sul servizio interno di fanteria articolo 296 di cavalleria art. 353, e di artiglieria art. 339. È poi vietato di punirli col farli stare in sentinella maggior tempo di quello stabilito dal regolare riparto.

Se un individuo di guardia si rende colpevole di grave mancanza, ne è reso immediatamente conto al comandante di piazza che lo fa cambiare se occorre.

Nessun uomo di guardia può essere arrestato in un posto senza averne antecedentemente prevenuto il comandante di esso.

Le mancanze commesse dagl' individui di guardia hanno sempre un carattere particolare di gravità, e debbono essere severamente represse.

2.° Doveri dei sergenti e caporali di guardia che non sono capi-posti.

Servizio del sergente di guardia.

Art. 94. Il sergente di guardia, che sta sotto gli ordini d' un uffiziale, sorveglia tutte le particolarità del servizio, e ne assicura l' esecuzione. Si porta ovunque è utile la sua presenza, nè si scosta dal posto se l'uffiziale se ne è allontanato.

Nell'andare al rapporto, reca il registro del posto e le cassette per le ronde e pattuglie. Presenta il tutto al maggiore di piazza per la relativa verifica.

Prende i gettoni per le ronde e pattuglie, che gli sono dati dallo stato maggiore di piazza, non che i boni pel ricevimento dei combustibili, e li trasmette al caporale di consegna del suo posto. Questi li dà poi al caporale di consegna della guardia montante.

Il caporale o soldato che nel caso preveduto dall' art. 92 è inviato al rapporto, si conforma a quanto si è prescritto pel sergente.

Servizio dei caporali di guardia.

Art. 95. Allorchè vi sono nel posto più caporali, il più anziano è *caporale di consegna.* Tutte le particolarità del suo servizio sono qui enumerate, e gli altri si dividono tra loro il servizio per la posa delle sentinelle e riconoscenza delle ronde, delle pattuglie e dei distaccamenti armati, in modo ch'essi abbiano possibilmente a fare un eguale servizio durante il tempo che sono di guardia.

Se in un posto evvi un caporale soltanto, esso è incaricato di tutto il servizio che spetta ai caporali: se peraltro egli è capoposto, può farsi durante il giorno supplire, per la posa delle sentinelle, da un soldato scelto tra i più anziani, il quale non è per questo dispensato dal fare a suo turno la sentinella.

Nella mattina i caporali fanno spazzare il corpo di guardia non che i dintorni del posto da uomini ordinati a tal servizio di fatica. Quei che sono di guardia alle porte, fanno pulire inoltre i ponti ed il disotto delle porte medesime.

Caporale di consegna.

Art. 96. Il caporale di consegna è particolarmente incaricato di sorvegliare alla proprietà

ed alla conservazione di tutti gli oggetti che formano il mobilio del posto. Egli ne è responsabile.

Nel prendere possesso del posto, verifica col caporale di consegna della guardia smontante se tutti gli effetti notati sull' inventario affisso nel corpo di guardia esistono, e se sono ben conservati. Si assicura egualmente del buono stato delle porte, fenestre ec., e ne rende conto al suo capo-posto. Se taluni effetti abbiano a mancare, o sieno deteriorati, il capo-posto ne informa il comandante di piazza, che li fa rinnovare all' istante o riparare a spese del capo-posto della guardia smontante, o di chi di ragione. Il caporale di consegna che non ha reso conto al capo-posto è solo responsabile degli effetti mancanti o deteriorati.

Nell'inverno, deve ricevere dal caporale di consegna smontante una quantità di legna e carbone, sufficiente a fornire il fuoco alla guardia sino a che questa non abbia ricevuto i combustibili che appartengono al posto.

Tostochè la guardia ho rotto le righe, il caporale di consegna manda a prendere i combustibili da uomini destinati a tal servizio di fatica, rimettendo ad essi i boni relativi, la barella, od il canestro esistente nel posto pel trasporto della legna e del carbone. Si fà questo servizio in berretto di quartiere, conservando gl' individui che lo esegui-

scono la loro arma bianca e giberna (1). Gli uomini di guardia sono comandati ai turni di fatica per ordine dei loro numeri, e debbono chiamarsi per primi coloro che per ultimi devono andare in sentinella.

Caporale di posa.

Art. 97.° Il caporale di posa è responsabile della regolarità della tenuta delle sentinelle, dell' esattezza con cui adempiono la consegna e la trasmettono a quelle che vengono a cambiarle. È inoltre responsabile della proprietà e della conservazione delle garette e dei sopra-cappotti per uso delle sentinelle stesse.

Allorchè la guardia è giunta al posto, il caporale di posa, dopo averne ricevuto l'ordine dal capo-posto, fà numerare gli uomini incominciando da quei della prima fila per determinare ad ognuno le ore in cui deve stare in sentinella (art. 75).

Fa uscir poi la prima posa, e la forma sopra una riga innanzi la guardia. Và quindi a mutare le sentinelle insieme al caporale di posa della guardia smontante, conformandosi in ciò alle norme stabilite all'art. 99.

---

(1) *Giammai le legna ed il carbone ponno portarsi sulle spalle.*

Destinazione delle sentinelle.
Hanno il sacco in spalla, od il mantello a tracolla.

Art. 98.° I più anziani soldati sono collocati in sentinella avanti le armi ed ai posti i più lontani ed i più importanti. I giovani soldati vengono destinati in vece ai punti più vicini al corpo di guardia, onde poter essere meglio sorvegliati ed istruiti intorno i loro doveri. Per norma generale, le sentinelle debbono esser collocate a tale distanza da poter essere intese dal posto o comunicare con esso mediante sentinelle intermedie.

Gl' individui stanno in sentinella col sacco in spalla o col mantello a tracolla, a meno che il Ministro delle Armi non abbia diversamente ordinato.

Maniere di cambiare le sentinelle.

Art. 99.° Le sentinelle sono cambiate di 2 ore in 2 ore sia di giorno che di notte. Lo sono in ogni ora se il rigore della stagione o particolari circostanze lo fanno credere necessario al comandante di piazza, che in tal caso ne dà l'ordine al rapporto.

Quando un caporale deve andare a mutare le sentinelle, ei fa prendere le armi agli uomini che devono dare il cambio alle antiche, chiamandoli per loro numero. Egli li for-

ma sopra una riga e si assicura della regolarità della loro tenuta e del buono stato delle loro armi. Se le armi devono essere caricate, deve assicurarsi che sieno inescate. Quindi li presenta all' ispezione del capo-posto, che determina il luogo ove ognun d' essi deve fare la sentinella.

Dopo ciò forma questi uomini sopra 2 righe se il lor numero sia di 4 e al di sopra; fa mettere ad essi l' arme al braccio ed egli portando l'arme nel braccio dritto, e marciando alla sinistra del primo uomo, li conduce pel fianco alle loro destinazioni, tenendo una regolare andatura. Cambia dapprima la sentinella avanti le armi, e successivamente le altre principiando dalle più lontane. Tutte, eccetto la prima, lo seguono fino a che esso ritorna al posto

Giunto a 6 passi dalla sentinella che deve cambiare, il caporale ferma la posa, e questa porta le armi. La sentinella mettesi egualmente al porto d' arme, ed il caporale avanzandosi col soldato che deve montarla, stabilisce questo alla sinistra dell'antica sentinella, e comanda *A dritta e sinistra presentate-arme!* Ciò eseguito, la vecchia sentinella dà la consegna alla nuova, il caporale la rettifica se occorre, e vi aggiunge le spiegazioni necessarie. Fa quindi ad esse portar le armi, mettere l'arme al braccio, e riconoscere dalla nuova sentinella lo stato della garetta e del so-

pra-cappotto. Si assicura poi che le feritoje della garetta non siano atturate, e che non sieno stati collocati dei sassi per sedersi entro o vicino ad essa. Quindi la sentinella cambiata va a situarsi alla sinistra della posa. Il caporale in allora fa mettere a questa l'arme al braccio, e poi comanda: *in avanti marcia!*, e portasi a cambiare le altre sentinelle. Dopo ciò riconduce al posto nel medesimo ordine le antiche sentinelle, ove giunto, fa eseguir loro il mezzo giro a dritta, e presentare le armi, rompere le righe, ed asciugare le armi stesse prima di poggiarle alla rastrelliera. Il caporale fa quindi il suo rapporto al comandante la guardia.

Sentinelle d'aumento.

Art. 100. All'ora prescritta dal comandante di piazza, il caporale prende gli ordini dal capo-posto per collocare nei luoghi indicati le sentinelle d'aumento, durante la notte. Le informa di tutto ciò che devono adempiere, e le ritira all' apertura delle porte.

Sergenti o caporali distaccati.

Art. 101. I sergenti ò caporali distaccati da un posto informano immediatamente il loro capo di tutti gli avvenimenti che ponno interessare il servizio. Gl' inviano poi il loro

rapporto la mattina abbastanza presto, onde egli lo possa comprendere in quello che deve trasmettere al comandante di piazza.

Appena i posti distaccati sono stati cambiati, essi devono ritirarsi al posto principale, di cui fanno parte.

3.° Doveri delle sentinelle

Doveri generali.

Art. 102. Le sentinelle tengono sempre la bajonetta in canna. Ponno mettere l'arme al braccio, stare coll'arme posata, e mettere l'arme a volontà. Non devono mai abbandonare l'arme e neppure poggiarla alla garetta. Incrociano la bajonetta, allorchè si debbono mettere in difesa.

Le sentinelle non devono sedersi, leggere, fischiare, fumare, o parlare con chicchessia senza necessità, nè allontanarsi più di 30 passi dalla loro garetta, vietano che si facciano guasti o lordure vicino al loro posto.

Non si lasciano cambiare che dai caporali del posto o dal soldato che il capo-posto ha fatto conoscere alla guardia d'essere incaricato del servizio delle pose. Non ripetono le consegne, e non ne ricevono delle nuove cha alla presenza del capo-posto, dei sergenti, dei caporali, o del soldato suddetto.

Sono costantemente attente, ed osservano sino alla maggior distanza tutto ciò che accade. A tale effetto non devono stare nella garetta che durante il cattivo tempo, ed in questo caso uscirne quando scorgono un uffiziale generale , il comandante ed il maggiore di piazza, l'uffiziale di visita ai posti, una truppa qualunque, delle autorità in corpo, od allorchè sentono dello schiamazzo.

Se, durante la notte, il cattivo tempo le abbia costrette a ricoverarsi nella loro garetta, esse devono nonostante uscirne allorquando sentono che qualche persona si avvicina al loro posto.

Le sentinelle debbono sempre protezione senza allontanarsi dal posto, a quegl'individui la cui sicurezza è minacciata e che si rifugiano vicino ad esse.

Gridi delle sentinelle.

Art. 103. Hanno le sentinelle 5 gridi.

Per un incendio gridano: *al fuoco*!

Per un delitto o disordine, per un individuo inseguito dal clamor pubblico ecc. gridano: *alla guardia*!

Per potere il posto prendere le armi onde rendere degli onori, gridano: *all'armi*!

Per fare uscire la guardia senza armi esse gridano: *fuori la guardia*!

Finalmente gridano: *caporale venite a rilevare*! quando sentono necessità di farsi cambiare.

Questi gridi sono fatti dalle sentinelle innanzi le armi e secondo i casi anche dalle altre sentinelle.

Sentinelle durante la notte.

Art. 104. Durante la notte e particolarmente nelle circostanze prevedute dall'art. 87, le sentinelle non si lasciano avvicinare da veruno. All'ora prescritta dal comandante di piazza esse, dopo d'aver preparato l'arme, gridano con voce abbastanza forte ad ognuno che loro passa vicino: *Chi va là*? e subito che è stato loro risposto soggiungono: *al largo*! ed obligano così la persona a passare dalla parte opposta a quella ove sono collocate. Se dopo avere ripetuto per tre volte: *chi va là*? la persona continuasse ancora ad avanzarsi, esse dicono ad alta voce: *alto là* e se quella non si ferma, incrociano la bajonetta, e le vietano il passaggio, e gridano: *alla guardia*!

Se le sentinelle hanno l'arme caricata, dopo il 3.° grido avvertiranno che vanno a fare fuoco: e se, malgrado quest'ultimo avvertimento, la persona continua ancora ad avanzarsi eseguiscono il fuoco e chiamano finalmente la guardia.

Sentinelle davanti un magazzino da polvere, da foraggi, sui rampari ec.

Art. 105. Le sentinelle collocate davanti i magazzini da polvere, da foraggi, o dinnanzi pubblici stabilimenti che richieggono particolare sorveglianza, ricevono delle speciali e particolarizzate consegne. Si osserva la stessa norma per le sentinelle poste sui rampari, o sopra qualunque altro punto della fortificazione. Esse devono vietare a chiunque di montare sui parapetti, sulle scarpe, banchine ecc. e sorvegliano che non vi si abbiano a cagionare dei danni. Non lasciano entrare nelle opere; o passare sugli spalti che gli uffiziali o gli agenti militari che vi debbano adempiere cose di loro spettanza, e quelle persone munite di permesso in iscritto, vistato dal comandante di piazza.

Le sentinelle che sono sul terrapieno del ramparo rendono gli onori facendo fronte alla persona che passa, mentre le altre collocate sul parapetto o stabilite all'esterno devono far faccia alla campagna.

Sentinelle alle porte.

Art. 106. Le sentinelle alle porte o barriere sorvegliano che le vetture non ingombrino mai il passaggio; e perciò, prima di lasciare entrare una vettura, quella collocata all' ulti-

ma porta o barriera grida : *alto–là*! ciò che è ripetuto di sentinella in sentinella sino a quella della porta della piazza. Quest'ultima vieta in allora ad ogni vettura di uscirne, e se tra le porte non ve ne sono delle altre, essa dice ad alta voce: *marcia*! grido che da tutte le altre è successivamente ripetuto sino a quella dell'avanzata che fà in allora sfilare le vetture.

La sentinella intanto collocata alla porta della piazza fa mettere in fila le altre che si presentano per uscirne, onde il passaggio non rimanga ingombrato.

Non appena tutte le vetture che arrivano sono entrate, la sentinella della porta della piazza grida: *alto-là*!; quale avviso trasmesso alla sentinella dell'avanzata, questa risponde: *marcia*!, ciò che è ripetuto da tutte le altre sentinelle sino a quella della porta che fa con tal grido sfilare le vetture che vogliono uscire, osservando le precauzioni indicate di sopra.

Se una vettura rompesi sopra un ponte, la sentinella la fa togliere dal mezzo di esso, avvertendone il capo-posto. Se si sia rotta in modo da chiudere il passaggio alle altre, il capo-posto, fa interdire la circolazione sino a che il passaggio sia libero.

Se una vettura cagiona dei guasti ad un ponte o ad una porta, la sentinella ordina al conduttore di fermarsi, e la fa poggiare da un lato prevenendone il suo capo–posto.

Le sentinelle vietano sia alle vetture che ai cavalieri di trottare o galoppare sui ponti.

Sentinella dell'avanzata.

Art. 107. Subito che la sentinella dell' avanzata scorge una truppa, grida : *all'armi* !, e quando può essere intesa vi aggiunge: *altolà* ! Se dopo quest'ultimo grido ripetuto per 3. volte la truppa continua ancora ad avanzarsi , la sentinella si ritira dietro la barriera e la chiude dopo averne avvertito il capoposto, che si conformerà alle prescrizioni dell'art. 90.

Sentinelle delle guardie di polizia.

Art. 108. Le sentinelle esterne delle guardie di polizia sono soggette agli stessi doveri generali delle sentinelle della piazza.

Insulto verso una sentinella

Art. 109. Ogni militare di qualunque grado sia, ed ogni altro individuo che insulta o percuote comunque una sentinella deve essere all'istante arrestato, e condotto allo stato-maggiore di piazza, che col relativo rapporto lo invia all'autorità competente.

Capitolo XI.

DELLA PAROLA E DELLA RITIRATA

Della parola.

Art. 110. La *parola* è una espressione che varia ogni giorno, e che viene giornalmente comunicata ai posti, alle ronde, pattuglie e truppe armate come mezzo di riconoscersi tra loro, ed evitare le sorprese.

La *parola* si compone di due nomi, chiamati il primo *d'ordine*, ed il secondo *di riunione*: l'uno e l' altro principiano colla stessa lettera. Il nome *d'ordine* ricorda un grand'uomo, un generale celebre, od un eroe morto sul campo d'onore; quello *di riunione* presenta il nome d'una battaglia, di una città, o di una virtù civile o guerriera.

La *parola* è data dal comandante di piazza, che la riceve per la via gerarchica dal comandante territoriale, al quale è trasmessa dal Ministro delle Armi.

Mezz'ora prima del tramontare del sole, il maggiore di piazza dopo aver preso la *parola* dal suo comandante, invia il nome di *riunione* ai capi di quei posti che debbono comunicare coi posti dell'avanzata e cogli altri

posti esterni (1). Va poi sulla piazza d'arme, ed al tramontare del sole, fa battere all'ordine dal tamburo di guardia. I sotto-uffiziali o caporali spediti dai posti si schierano in battaglia dappresso l'ordine che tenevano i posti nello sfilare, e portano l' arme nel braccio dritto. Il maggiore ne fa l'appello per posto, e loro comanda: *a dritta e sinistra formate il circolo.* Il posto della piazza d' arme distacca da sè un caporale con un numero di soldati sufficiente a formare ivi un secondo circolo che farà fronte all' esterno e sarà a 4 passi dal primo. Questi uomini presentano le armi, ed impediscono l'avvicinamento a chiunque.

Il maggiore dà la *parola* all' individuo del 1.° posto, questi la comunica al secondo collocato alla sua sinistra, e così di seguito sino all'ultimo che la ripete al maggiore suddetto; e questi, non riconoscendola esatta, la comunica ancora una seconda volta nei modi spiegati di sopra. Vi aggiunge poi gli ordini relativi alle pattuglie che i posti debbono fare uscire durante la notte (art. 112), e comanda finalmente: *rompete il circolo.* I sotto-uffiziali e caporali si portano immediatamente ai loro posti, e comunicano al proprio

---

(1) *Nell'interesse della sicurezza delle piazze forti i posti stabiliti fuori delle porte non ricevono che il solo nome di* riunione.

capo la *parola* e gli ordini che hanno ricevuti.

I capi-posti riuniscono i sotto-uffiziali e caporali di guardia, e danno loro la *parola*. I caporali comunicano immediatamente il nome di *riunione* alle sentinelle.

Il maggiore spedisce quindi la *parola* in scritto,

al Tenente-generale per mezzo di un tenente o sotto tenente,

Ai generali di brigata, *Agl'intendenti divisionarj,* *Ai capi di corpo,* *Al comandante della gendarmeria,* *Al sotto-intendente militare il più elevato in grado, quando non ervi un intendente nella piazza.*	Per mezzo di un sotto-uffiziale.

Peraltro se il comandante della gendarmeria non è un uffiziale, deve egli stesso condursi allo stato-maggiore di piazza a prender la *parola*.

Della ritirata.

Art. 111. Per regola generale la ritirata della guarnigione nelle piazze forti è suonata un'ora dopo del tramontare del sole. Questa norma non è però assoluta in tempo ordinario restando subordinata alle stagioni ed alle circostanze, dipendendo sempre dagli ordini

emanati in proposito dal comandante la suddivisione territoriale.

Il comandante di piazza in casi urgenti può, se lo crede necessario, anticipare o ritardare l'ora della ritirata; però deve renderne conto al comandante la suddivisione territoriale ed informarne l' autorità governativa.

I tamburi e trombetti della guarnigione sono condotti in ordine sulla piazza d'arme, un quarto d'ora prima della ritirata, dai caporali-tamburi o caporali o brigadieri trombetti, od anco questi mancando, dal più anziano tamburo o trombetta. Colà giunti, si stabiliscono nell'ordine che hanno i corpi tra loro.

Uno dei tamburi-maggiori della guarnigione, comandato a turno per questo servizio, si trova sulla piazza d'arme presente a questa riunione.

I tamburi all'ora stabilita battono un rullo. Dopo questo rullo, i trombetti di fanteria, per quelli di cavalleria e di artiglieria suonano la ritirata. I tamburi la battono in seguito di piè fermo, e dopo dodici battute, tutti al segnale del tamburo-maggiore si dividono; e battendo e suonando si conducono alle loro caserme, ove i tamburi o trombetti dopo altre dodici battute di piè fermo rompono le righe.

Il comandante di piazza determina le strade per le quali la ritirata deve passare.

Capitolo XII.

DELLE PATTUGLIE, DELLE RONDE, E DELLA VISITA AI POSTI.

Pattuglie.

Art. 112. Le pattuglie si fanno abitualmente di notte. Di giorno vengono eseguite nel solo caso che qualche circostanza lo esiga. Esse marciano col sacco in spalla a meno che il Ministro delle Armi non abbia diversamente ordinato, e percorrono l'interno della piazza ed il terreno militare. Il comandante la piazza può spedirle sino ai limiti della guarnigione determinati dall'articolo 139.

Il numero delle pattuglie e la lor forza sono regolate dal comandante di piazza, che prescrive inoltre l'ora della loro partenza e stabilisce il loro itinerario, cambiandolo spesso. Sono comandate, secondo le circostanze, da uffiziali, sotto-uffiziali, o caporali; e quando l'oggetto a cui devono adempiere lo fa giudicare necessario, possono nella notte essere accompagnate da un agente di polizia, che marcia alla dritta del capo-pattuglia.

Il maggiore ogni giorno, nel dare la *parola*, prescrive le disposizioni relative alle pattuglie che i posti debbono eseguire durante la notte.

Se la forza dei posti non permettesse di

somministrare tutte le pattuglie richieste dalle circostanze, il comandante di piazza le prende dai picchetti.

I capi-pattuglia ricevono dal maggiore di piazza dei gettoni, su cui è notato il numero e l'ora della pattuglia. Essi li depongono nelle cassette collocate per questo scopo nei corpi di guardia, o nelle garette che furono loro indicate. Queste cassette sono portate alla segreteria della piazza insieme al rapporto del mattino: il maggiore ne ha la chiave, e verifica per mezzo dei gettoni se le pattuglie sono state eseguite esattamente e nell' ordine voluto. Ne informa poi il comandante di piazza.

Doveri dei capi-pattuglia.

Art. 113. I capi-pattuglia percorrono lentamente, in buon ordine e silenzio il cammino che fu loro stabilito, e dal quale non ponno allontanarsi che quando odono dello schiamazzo nelle strade vicine, o scorgono un incendio. Nel primo caso si conformano alle prescrizioni degli articoli 79, 80, 81, e seguenti, nel secondo si portano verso l'incendio per mantenervi l'ordine, dopo averne fatto avvertire il posto più prossimo. Esse si ritirano allorchè delle truppe della guarnigione arrivano sul luogo d'incendio.

La pattuglie arrestano tutti i militari che

sono trovati dopo la ritirata sulle vie senza permesso, i sotto-uffiziali incontrati dopo l'ora prescritta della loro rientrata in quartiere, ed ogni individuo che commette disordini, che turba il riposo degli abitanti o che trovasi in contravvenzione colle leggi e coi regolamenti di polizia. Gli uni e gli altri sono consegnati al corpo di guardia più prossimo, per essere nel dì seguente condotti allo stato-maggiore di piazza.

I capi-pattuglia si assicurano della vigilanza delle sentinelle; e, se ne trovano in mancanza, ne informano il capo-posto, cui esse appartengono.

Nel rientrare al loro corpo di guardia, i capi-pattuglia rendono conto al comandante del posto di tutto ciò che hanno potuto rimarcare. Il capo-posto ne informa il comandante di piazza col mezzo del rapporto prescritto dall'art. 92.

Modo di riconoscere le pattuglie.

Art. 114. Allorquando una sentinella collocata dinnanzi le armi scorge una truppa armata, prepara la sua arme e grida; *chi và là*? Essendole risposto : *pattuglia* ! ella soggiunge: *alto-là-caporale-pattuglia* ! Uno dei caporali di guardia esce dal posto accompagnato da 2 uomini armati e da un terzo che porta un fanale. Il caporale si avanza di 15 passi dalla

sentinella lasciando la scorta a 4 passi dietro a sè, e fa ad essa preparare le armi. Grida in seguito : *chi va là?* ed allorchè gli è stato risposto: *pattuglia* soggiunge ad alta voce: *avanti l'ordine!* ed incrocia la bajonetta. Il capo-pattuglia si avanza solo, gl'individui che lo accompagnano rimangono al luogo ove furono fermati, esso da il nome *d'ordine* al caporale, e questi trovandolo esatto gli comunica quello *di riunione*. Dopo ciò si dispone colla sua scorta in battaglia per lasciarlo passare: la sentinella porta l'arme (1). Il caporale e gli uomini che debbono accompagnarlo nella ricognizione delle pattuglie e delle ronde sono anticipatamente designati, e si tengono sempre pronti ad uscire.

Se il nome *d'ordine* non è quello che è stato dato, il caporale grida: *alla guardia!* e conduce il capo-pattuglia al comandante del posto. Questi lo esamina e se gli sembra un individuo sospetto lo fà arrestare unitamente a quelli che sono con lui, dandone immediatamente avviso al comandante di piazza.

Se la pattuglia non si fermasse al grido: *alto là!*, la sentinella dovrebbe ripeterlo una seconda volta, e se, malgrado ciò, la pattu-

---

(1) *Il caporale deve far portare le armi alla scorta prima di stabilirla in battaglia. Egual cosa dicesi per le ronde art.* 120.

glia continuasse ancora ad avanzarsi, essa grida: *alla guardia!*, ed incrocia la bajonetta.

Le sentinelle che non sono avanti le armi fermano egualmente, le pattuglie col grido: *chi va la?* dopo d'aver preparato l'arme. Ricevuta la risposta, gridano: *alto-là-avanti alla riunione!*, e nel tempo stesso incrociano la bajonetta. Ricevono allora il nome di *riunione* dal capo-pattuglia, che deve avanzarsi solo e non glielo danno giammai.

I capi-pattuglia entrano soli al corpo di guardia, onde firmarsi sul rapporto, indicandovi l'ora del loro passaggio per quel luogo ed il nome del posto a cui essi appartengono.

Incontro di due pattuglie.

Art. 115. Allorchè due pattuglie s'incontrano, quella che per la prima scorge l'altra grida: *chi va-la?*, e si ferma. L'altra risponde ed egualmente si arresta. La prima grida: *avanti all'ordine!*, ed i capi delle due pattuglie si avanzano soli l'uno verso l'altro; e colui che pel primo ha gridato: *chi va-là?* riceve dall'altro il nome *d'ordine*, qualunque sia il suo grado, e quindi gli comunica quello di *riunione*. Le pattuglie si rimettono in marcia, e passandosi vicino si portano le armi.

Truppa armata che passa davanti un posto.

Art. 416. Se nella notte una truppa armata passa vicino ad un posto, la sentinella grida: *chi va-là* ?, ed il capo della truppa risponde, facendole conoscere il corpo a cui appartiene. La sentinella grida in allora: *altolà-all'armi-truppa* ! Il capo-posto fà prendere le armi alla guardia, ed invia un caporale con 2 uomini accompagnati da un terzo che porta il fanale a riconoscere la truppa. Il caporale fa avanzare all'ordine, conformandosi in tutto alle prescrizioni dell'art. 114. Ricevuto il nome *d'ordine* dal capo della truppa, egli non deve comunicargli quello di *riunione* e conduce questo capo al comandante del posto, onde possa esaminarlo. La truppa e la guardia restano colle armi portate.

Le sentinelle che non sono avanti le armi fermano egualmente ogni truppa che passa ad esse vicino, e fanno avanzare il suo capo alla riunione. Se il nome che ricevono non è conforme a quello che hanno, gridano: *alla guardia* !, ed il capo-posto si conforma alle prescrizioni dell'art. 114.

Ogni volta che una truppa armata deve uscire di notte dalla caserma, l'individuo che la comanda riceve per cura del capo di corpo

la *parola*. La truppa deve marciare senza nè battere nè suonare (1).

Servizio di ronda.

Art. 117. Il comandante di piazza regola il numero e la specie delle ronde; determina le ore in cui devono esser fatte, i posti da cui debbono partire, e quelli che devono visitare. Allorchè l'estensione della piazza ne rende l'intiero giro troppo lungo, non assegna alle ronde che una parte di esso. In casi straordinarj può prescrivere delle contro-ronde che, partendo da punti diversi, s'incrociano sul cammino che venne loro assegnato.

Allorquando il servizio delle ronde si rende molto gravoso per essere troppo ristretto il numero degli uffiziali presenti alle compagnie, e squadroni, gli uffiziali esenti dal servizio di piazza, art. 60., possono essere chiamati a concorrere cogli altri per questo servizio, per eccezione alle prescrizioni ivi stabilite.

I sergenti-maggiori ed i sergenti-forieri, i marescialli-d'alloggi-capi ed i marescialli-forieri sono in ogni tempo comandati pel ser-

---

(1) *Non può battersi il tamburo nè suonare la tromba da dopo la ritirata al sorgere del sole.*

vizio di ronda, concorrendo coi sergenti, marescialli-d'alloggi. Questi si annunciano *ronda sotto-ufficiale.*

Diverse specie di ronde.

Art. 118. *Vi son 4 specie di ronde,* cioè:

1. *La ronda semplice* che viene eseguita dai capitani, tenenti, sotto-tenenti, e sotto-uffiziali, sia che appartengono ai corpi, od allo stato-maggiore di piazza;

2. La *ronda maggiore* che è fatta dal maggiore di piazza o dagli uffiziali superiori;

3. La *ronda del comandante di piazza*;

4. La *ronda d'uffiziale generale*;

Gli uffiziali ed i sotto-uffiziali di ronda ricevono la *parola* dall' ajutante-maggiore di settimana del corpo a cui la dà il suo capo.

Il posto dal quale le ronde partono, somministra ad esse un soldato avente un fanale acceso. Questi deve marciare qualche passo avanti l'uffiziale od il sotto-uffiziale di ronda, ed è tenuto a ritornare al proprio corpo di guardia tostochè la ronda ha compiuto il suo giro, e riconsegnare il fanale al caporale di consegna del posto.

Gli uffiziali generali, il comandante di piazza, il maggiore di piazza, e gli uffiziali superiori comandati in certi casi pel servizio di ronda ponno eseguirla a cavallo; però i soli generali ed il comandante di piazza non sono

obbligati di mettere piede a terra, allorchè debbonsi far riconoscere dai posti.

Gli uffiziali generali si ponno fare scortare da un caporale e 4 uomini e da un quinto soldato che porta il fanale, ed il comandante di piazza da 2 soldati, a cui se ne aggiunge un terzo per portare il fanale. Quest' ultima scorta può essere data ancora alla ronda maggiore se le circostanze lo fanno giudicare necessario.

Le scorte sono successivamente cambiate da quei posti il cùi effettivo lo permette, e che hanno in antecedenza ricevuto tale consegna. (1)

Doveri degli uffiziali e dei sotto-uffiziali di ronda.

Art. 119. Gli uffiziali, ed i sotto-uffiziali di ronda percorrono il terrapieno delle opere in cui passano, salgono tratto-tratto sul ramparo, osservano se tutte le sentinelle sono al loro

---

(1) *I posti d'onde partono le ronde sono provveduti di due fanali, affinchè uno ne rimanga sempre al corpo di guardia.*

L' individuo che porta il fanale deve eseguire la ronda sino a che essa abbia compiuto il suo giro, e perciò non può essere cambiato giammai (*art.* 118).

posto, e se fanno il proprio dovere, ed avvertono i capi-posti delle mancanze o negligenze che hanno potuto rimarcare. Se scuoprono dei fatti contrarii al buon ordine ne danno prevenzione al capo-posto più prossimo, onde provegga, e ne fanno menzione nel rapporto in iscritto che inviano al comandante di piazza, nel mattino seguente. Se ciò che scorgono interessa la sicurezza della piazza ne informano immediatamente i posti vicini, e si conducono presso del comandante di piazza per rendergliene conto.

Gli uffiziali ed i sotto-uffiziali di ronda debbono firmarsi sul registro deposto nei corpi di guardia, indicandovi l'ora del loro passaggio. Si ponno collocare ancora in talune garette delle cassette, in cui gli uffiziali ed i sotto-uffiziali di ronda depongono i gettoni che i maggiore di piazza ha loro trasmesso.

Modo di riconoscere le ronde.

Art. 120. Allorchè la sentinella avanti le armi ha gridato ; *chi và-la* ? e le è stato risposto : *ronda-uffiziale*, o *ronda sotto-uffiziale*!, ella soggiunge: *alto-là-caporole-ronda-uffiziale* o *ronda sotto-uffiziale* ! Un caporale della guardia esce dal posto accompagnato da 2 uomini armati e da un terzo che porta il fanale : si colloca a 15 passi avanti la sentinella, e dispone la scorta nel modo spiegato all'artic. 114. Quindi grida : *chi va-là*?, e rispostogli *ronda*

uffiziale o *ronda sotto-uffiziale*, soggiunge: *avanti all'ordine!*, ed incrocia la bajonetta.

L'uffiziale od il sotto-uffiziale di ronda gli dà il nome *d'ordine*, ed il caporale gli comunica quello di *riunione*. Si mette poi colla sua scorta in battaglia per lasciarlo passare, e la sentinella porta l'arme. Se poi il nome d'*ordine* non fosse quello dato dallo stato maggiore di piazza, il caporale conduce l'uffiziale od il sotto-uffiziale di ronda al capo-posto, onde indagarne la causa, che lo fa arrestare se occorre.

Se sia stato invece risposto alla sentinella: *ronda maggiore!*, essa grida in allora: *alto-là-all'armi-ronda-maggiore!*. La guardia prende subito le armi, ed il capo-posto, dopo averla schierata fuori del corpo di guardia nel modo consueto, fa a questa portare le armi. (1) Si porta quindi quindici passi avanti la sentinella, accompagnato da un soldato che porta il fanale, e seguito da un caporale e due uomini armati che si tengono sopra una riga a quattro passi da lui colle armi preparate. Il capo-posto grida di nuovo: *chi va-là?*, e rispostogli: *ronda maggiore!* egli soggiunge: *avanti all' ordine!* Il maggiore o l'offiziale superiore si avanza solo, e dà il nome d'*ordine*; ed

(1) *Per la ronda di uffiziale subalterno la guardia si metterà sotto le armi dentro il corpo di guardia con le armi posate.*

il capo–posto tenendo la sciabola alla mano o la bajonetta incrociata gli rende quello di *riunione*. Si mette quindi colla scorta in battaglia per lasciar passare la ronda : fa riprendere alla scorta il proprio posto in riga ; le presenta la guardia, e le fà il suo rapporto. La sentinella porta l'arme.

La ronda del comandante di piazza, e quelle dei generali si annunciano: *ronda del comandante di piazza*, o *ronda d' uffiziale generale*. Queste sono ricevute e riconosciute come la ronda maggiore: la guardia è al porto d'arme come pure la sentinella. (1)

In verun caso un uffiziale di ronda può passare l' ispezione ad un posto il cui comandante abbia la superiorità di grado, od a grado eguale abbia maggiore anzianità. I sotto–uffiziali ponno solo ispezionare quei posti che sono comandati da individui aventi grado inferiore al loro.

Le sentinelle che non sono avanti le armi riconoscono le ronde, qualunque ne sia la specie, conformandosi in ciò a quanto si prescrisse all' art. 116.

---

(1) *Ogni volta che una guardia esce di notte per riconoscere una ronda non è a titolo d'onore; giacchè per principio non si rendono onori durante la notte, ma per essere sempre a portata di mettersi in difesa.*

Incontro di due ronde.

Art. 121. Allorquando due ronde s' incontrano, quella che per la prima scorge l'altra grida: *chi và-là* ? e si ferma. L' altra risponde: *ronda* significando la specie, ed egualmente si arresta. Si annunzia quindi la prima per quella ronda che è, e chiama all' ordine l'altra. Queste in allora si avanzano reciprocamente, e, giunte alla medesima altezza, quella che è stata chiamata alla riconoscenza dà per la prima il nome *d' ordine* , e riceve dall' altra quello *di riunione*. Egual regola si osserva per l'incontro di una ronda con una pattuglia.

Visita dei posti–Uffiziale superiore di visita.

Art. 122. Un uffiziale superiore è comandato abitualmente per la visita dei posti durante il giorno: egli si distingue col nome d'uffiziale superiore di visita.

I colonnelli, tenenti-colonnelli, ed i maggiori delle truppe della guarnigione , sia di fanteria, cavalleria, d' artiglieria e del genio alternano tra loro per questo servizio. Gli uffiziali superiori senza truppa appartenenti allo stato-maggiore delle armi speciali ec. ne sono esentati siccome fu detto all' art. 69. (1)

---

(1) *Il maggiore di piazza, ed in sua mancanza,*

Il maggiore di piazza al rapporto del mattino fa conoscere quale sia l'uffiziale superiore di visita, come ancora gli altri che nella notte debbono eseguire la ronda maggiore.

In mancanza od in caso d'insufficienza d'uffiziali superiori, i capitani (compresi coloro che provvisoriamente comandano un battaglione, che sono o adempiono le funzioni di capitani d'amministrazione) concorrono per la visita dei posti. In tal caso visitano soltanto quei posti che sono comandati da individui aventi grado inferiore al loro, o che a parità di grado sono meno anziani. (1)

Modo di riconoscere l'uffiziale superiore di visita. Suoi doveri.

Art. 123. Quando la sentinella avanti le armi scorge l'uffiziale superiore od il capitano designato per fare la visita ai posti, che deve, aver sempre il distintivo di servizio, essa grida: *all'armi*! La guardia si forma prontamente, ed il capo posto le fa posare le armi dopo averla allineata.

---

gli ajutanti di piazza ponno fare egualmente la visita dei posti.

(1) *Nelle piccole guarnigioni, i tenenti e sottotenenti alternano coi capitani per la visita, e sono dalle guardie ricevuti nello stesso modo.*

L' uffiziale superiore od il capitano di visita passa l'ispezione; si assicura che niuno manchi, che le armi sieno in buono stato, che ognuno conosca i suoi doveri e gli eseguisca con esattezza. Riceve il rapporto verbale del capo-posto; si assicura che le sentinelle sieno collocate ove debbono esserlo, e fa ripetere ad esse la consegna alla presenza del loro capo-posto.

Egli può ancora essere incaricato di visitare le prigioni e gli ospedali militari, conformandosi in tal caso alle prescrizioni degli articoli 164. e 179.

Fa il suo rapporto in iscritto al comandante di piazza, e glielo invia nella mattina seguente all' ora ordinata. In casi urgenti glielo spedisce immediatamente, o và a farglielo egli stesso.

Disposizioni generali.

Art. 124. Gli uffiziali comandati per fare le ronde, la visita dei posti, quella delle prigioni e degli ospedali militari, non sono dispensati dai doveri del servizio ordinario, se non quando questi doveri non ponno conciliarsi con quei del servizio di piazza.

Questa disposizione è applicabile ancora ai sotto uffiziali comandati per le ronde e pattuglie.

Capitolo XIII.

DELLA POLIZIA MILITARE NELLE PIAZZE.

Oggetto della polizia militare.

Art. 125. La polizia militare viene esercitata dal comandante di piazza o, sotto la sua direzione, dai suoi subordinati sopra tutto ciò che concerne l'ordine pubblico, il servizio della piazza, la guardia delle fortificazioni e degli stabilimenti militari, la tenuta e la polizia generale delle truppe.

Autorità e vigilanza sugli uffiziali in disponibilità, o in non attività, e sugli uomini in permesso.

Art. 126. Il comandante di piazza ha autorità e vigilanza sugli uffiziali eguali od inferiori in grado, che sono in disponibilità o in non attività e che dimorano nella piazza.

Fa tenere dal segretario di piazza un ruolo sul quale registra le variazioni che succedono nella posizione o nel domicilio dei medesimi. Vi figurano ancora su questo ruolo quei che sono superiori in grado al comandante di piazza.

Egli esercita egualmente la sua autorità e vigilanza sugli uomini di truppa che sono in permesso nella piazza, ed osserva che que-

sti rientrino ai loro corpi al terminare della concessione.

Se un uomo di truppa in permesso domanda, perchè malato, di entrare all' ospedale, egli lo fa prendere in sussistenza da uno dei corpi della guarnigione, possibilmente dell' arme stessa, cui appartiene l'individuo in permesso, ed incarica il corpo medesimo d' inviarlo all' ospedale immediatamente. Il comandante suddetto deve darne comunicazione all' istante al corpo, del quale l' individuo fa parte.

Uffiziali generali, uffiziali, funzionarj ed impiegati militari che giungono in una piazza.

Art. 127. Gli uffiziali generali che arrivano in una piazza per soggiornarvi, ne danno avviso al comandante di essa coll' invio del loro foglio di via, ed ancora lo prevengono della loro partenza.

Gl' intendenti divisionarii si conformano alla stessa regola.

Gli uffiziali superiori e subalterni, i sotto-intendenti militari e gli aggiunti, i funzionarii dell' uditorato, e il direttore della sanità militare si presentano al comandante di piazza al loro arrivo ed alla loro partenza a meno che essi non sieno di grado superiore

al suo. In quest' ultimo caso gl'inviano il loro foglio di via.

Gli uffiziali, gli ajutanti ed allievi d'amministrazione, si presentano egualmente al comandante di piazza sia al loro arrivo, che alla loro partenza, rimettendogli il loro foglio di via.

Permessi.

Art. 128. I permessi per allontanarsi dalla piazza, che i capi di corpo o di servizio accordano ai loro dipendenti, devono essere vistati dal comandante di piazza, quand' anche non sieno stati accordati che per una sola notte. (art. 35.)

I capi di servizio che non sono esclusivamente addetti alla piazza, ove risiedono, informano il comandante di piazza allorchè se ne devono allontanare, lo prevengono poi del loro ritorno.

Lavoratori in città.

Art. 129. I capi di corpo informano il comandante di piazza, col mezzo del rapporto, dei permessi che accordano ai loro dipendenti per lavorare in città, come ancora del cognome, nome, e della dimora degli abitanti, presso cui questi militari sono impiegati.

Lo informano poi egualmente allorchè questi militari riprendono il loro servizio.

Obligo della montura.

Art. 130. Il comandante di piazza sorveglia che i militari della guarnigione, di qualunque grado sieno, indossino sempre la montura prescritta, e ne dà egli stesso l'esempio.

Nelle piazze occupate da più corpi, l'uniformità delle monture, alle ore fissate dai regolamenti, è determinata da un ordine del comandante la suddivisione territoriale.

Teatro.

Art. 131. Il comandante di piazza s' interpone per assicurare i vantaggi dell' abbonamento al teatro agli uffiziali della guarnigione che volessero goderne, e perchè quest'abbonamento sia fatto al prezzo possibilmente il più mite.

Nelle città ove la guarnigione è numerosa, il comandante di piazza prende delle disposizioni speciali per assicurare, duranti le rappresentanze teatrali il buon ordine e l'osservanza delle regole di polizia interna per parte dei militari che frequentano il teatro. Un uffiziale è ordinato a questo scopo di servizio.

Giuochi proibiti, bettole, e donne di mala vita.

Art. 132. Il comandante di piazza proibisce ai militari della guarnigione qualunque giuoco d'azzardo, ed allorquando è informato che una casa è frequentata da essi a tale scopo, ne dà contezza all'autorità governativa.

Può domandare la visita delle bettole, dei caffè, delle osterie e di qualunque altro luogo pubblico, affinchè i militari non vi sieno ricevuti dopo la ritirata.

Ogni donna di mala vita trovata nelle caserme o negli stabilimenti militari è arrestata e consegnata all'autorità governativa.

Disertori.

Art. 133. Tostochè si sospetta che un militare della guarnigione abbia disertato, il suo comandante ne spedisce subito i suoi connotati al comandante di piazza, e questi è tenuto a darne immantinente parte alla gendarmeria. Il comandante di piazza prende le precauzioni necessarie per farlo arrestare.

Truppe consegnate nella piazza o nelle caserme.

Art. 134. Allorquando le circostanze lo richieggono, il comandante di piazza può di

sua propria volontà, od in seguito di domanda dei capi di corpo, vietare l' uscita dalle porte della città alle truppe della guarnigione o ad una porzione di esse. In tal caso i sotto uffiziali e soldati consegnati non ponno uscire dalla piazza che con un permesso firmato dal capo del corpo e vistato dal comandante di piazza.

In sole gravi circostanze il comandante della piazza può consegnare alle caserme la totalità od una parte delle truppe della guarnigione.

Allorchè un capo di corpo ha creduto necessario di consegnare al quartiere tutta o parte della truppa sotto i suoi ordini, ne informa subito il comandante di piazza, facendogliene conoscere i motivi.

Il comandante di piazza rende sempre conto di queste consegne al comandante della suddivisione territoriale; e fuori del caso di urgente necessità non possono, senza l'autorizzazione di quest'ultimo, essere prolungate al di là di 24 ore, se trattasi della consegna d' un reggimento, di un battaglione intiero, di più squadroni o batterie; nè al di là di 48 ore se trattasi d' una compagnia, d' uno squadrone o di una batteria.

Riunioni delle truppe.

Art. 135. Nessuna truppa si può riunire in

una piazza fuori del proprio quartiere senza l' autorizzazione del comandante di piazza. Questa autorizzazione è chiesta una volta per sempre per le ispezioni della domenica se non s ponno passare nell' interno delle caserme, e per tutti gli esercizii che hanno luogo nell' interno della piazza medesima. I capi di corpo fanno conoscere le ore in cui tali esercizii si eseguiscono.

Quando un corpo deve improvvisamente, durante il giorno, prendere le armi o montare a cavallo, il comandante di piazza, dopo averne prevenuto il capo di corpo, fà battere la marcia particolare al reggimento, o suonare il buttasella, facendo ai tamburi o trombetti percorrere i diversi rioni della città. Di notte, la riunione si effettua senza strepito di tamburo o di tromba, e gli uffiziali ne sono prevenuti per mezzo di sotto uffiziali o caporali spediti espressamente ai loro alloggi.

Essendo nella piazza un corpo qualunque speciale di truppa locale, il capo di questa deve sempre informare antecedentemente il comandante di piazza di tutte le riunioni generali o parziali che possono aver luogo tanto nell'interno della piazza che nel raggio d' investimento.

Se le riunioni sono periodiche l'avviso è dato una sola volta.

Allorchè in caso di necessità l' autorità competente disporrà che questa truppa speciale

debba prestare servizio di piazza, in tale caso gli uffiziali, i sotto-uffiziali, e comuni di servizio passano sotto gli ordini del comandante della piazza e si conformano, durante il tempo di questo servizio, alle regole prescritte per le altre truppe.

In qualunque evenienza, quando il detto corpo speciale di truppa locale è riunito sotto le armi con le altre truppe di linea, il comando appartiene all'uffiziale, sì dell'una che dell' altra truppa, del grado più elevato. A grado eguale il comando appartiene a quello della linea.

Una truppa in marcia
non deve lasciarsi dividere.

Art. 136. Una truppa che marcia nell' interno della piazza non deve lasciarsi dividere dalla folla o dalle vetture.

Caso di allarme.

Art. 137. L' allarme, di qualunque specie sia, è sempre annunciato dalla generale. (articolo 206.)

Ogni truppa, arrivando in una piazza, sia che vi debba soggiornare, sia che non faccia che transitarvi, riceve dal comandante di piazza delle istruzioni relative al servizio che

deve fare ed ai posti che deve occupare in caso di allarme.

Allorchè si batte la generale, gli uffiziali, i sotto-uffiziali e soldati si devono riunire all'istante al proprio corpo.

Ogni corpo è immediatamente formato, ed è condotto con armi e bagaglio al posto che deve occupare.

Il comandate di piazza, conformandosi alle disposizioni dell'art. 206. del presente regolamento, può far battere la generale tanto di giorno che di notte, onde assicurarsi delle prescrizioni dell' art. 12. Non deve però servirsi di questa facoltà che rarissimamente e colla più grande circospezione.

Distribuzioni.

Art. 138. Il comandante di piazza assiste alle distribuzioni dei viveri, liquidi e combustibili ogni volta che lo giudica conveniente.

Allorchè vi sono più corpi nella piazza, il comandante di essa regola dappresso i bisogni del servizio, d'accordo col sotto-intendente militare, le ore delle varie distribuzioni. Ogni corpo, per quanto è possibile, è servito pel primo a suo turno; ed allorquando tra questi èvvene uno che deve fare un movimento, esso riceve pel primo la distribuzione quantunque non sia questo il suo turno. Se la distribuzione per un corpo è incominciata, questa non

può essere interrotta all'arrivo di un altro che prima avrebbe dovuto riceverla.

Limiti della guarnigione.

Art. 139. Dei pali su cui evvi l'iscrizione « *Limite della guarnigione* » Sono posti attorno le piazze forti sulle strade che conducono a queste. Essi determinano la zona che i soldati della guarnigione non ponno passare senza una autorizzazione del comandante del corpo approvata dal comandante di piazza in qualunque tempo.

I limiti sono alla distanza di 1000 metri a partire dalla cresta delle strade coperte le più avanzate. Nulladimeno il comandante la divisione territoriale può estendere i suoi limiti sino a 3500 metri, avendo riguardo peraltro alle circostanze ed alle località.

Capitolo XIV.

DEL SERVIZIO DELLA GENDARMERIA NELLE PIAZZE.

Rapporti del comandante di piazza colla gendarmeria.

Art. 140. Il comandante della gendarmeria di residenza in una piazza forte deve infor-

mare il comandante di piazza di tutto ciò che può interessare la sicurezza della piazza stessa.

Il servizio della gendarmeria essendo distinto essenzialmente da quello puramente militare eseguito dalle truppe di guarnigione nelle piazze, non viene la medesima risguardata come facente parte della guarnigione stessa, ad eccezione del caso d'assedio. Il comandante di piazza non può quindi chiamarla alla parata, nè passarla in rivista, nè riunirla per qualunque altro motivo.

Allorchè un distaccamento di gendarmeria prende le armi per condecorare funzioni sacre o profane o fornire scorte d'onore, come alla nota dell'art. 325, deve il comandante di essa prevenirne antecedentemente il comandante di piazza.

Truppe impiegate colla gendarmeria.

Art. 141. Quando un distaccamento di truppe deve secondare la gendarmeria nel suo servizio speciale, il comando superiore appartiene all'uffiziale delle due truppe il più elevato in grado: ma a grado eguale quello di gendarmeria ne ha sempre il comando.

Se in seguito di questo principio l'uffiziale di truppa ne ha il comando, questi si deve prestare alle domande scritte dell' uffiziale di gendarmeria, che è responsabile dell'esecuzione del suo mandato.

Servizio della gendarmeria per l' esecuzione delle sentenze.

Art. 142. La gendarmeria non può essere comandata per l'esecuzione delle sentenze emesse dai tribunali militari, quand'anche si tratti di un ndividuo della sua arme, che in vista di assicurare il mantenimento dell'ordine pel servizio d'istituto, rimanendo estranea alle particolarità dell'esecuzione.

Porte aperte alla gendarmeria.

Art. 143. Il comandante di piazza dà le relative consegne, onde le porte, che debbono essere chiuse durante la notte, sieno sempre aperte alla gendarmeria ed ai suoi sussidiarj tutte le volte che il suo servizio d'istituto lo esige.

Capitolo XV.

Delle punizioni.

Diritto del comandante di piazza in materia di punizioni.

Art. 144. Il comandante di piazza, in materia di punizioni, a riguardo degli uffiziali, dei sotto-uffiziali e soldati della guarnigione, delle guardie e degli altri impiegati d'artiglieria

e del genio, degli uffiziali di sanità, dei veterinarj e capi musica dei corpi di truppe, ha tutti i diritti assegnati ad essi dal regolamento sul servizio interno, e che appartengono ad un uffiziale superiore capo di corpo.

Allorquando il comandante di piazza è dipendente, conforme alle previsioni dell'art. 4°, conserva gli stessi diritti a riguardo però dei suoi inferiori soltanto.

La sciabola d'un uffiziale punito cogli arresti di rigore o colla prigione per ordine del comandante di piazza, è portata a quest'ultimo da un ajutante sott-uffiziale del corpo, a cui l'uffiziale punito appartiene, o da un sotto-uffiziale a tal'uopo ordinato se l'individuo punito non appartiene a verun corpo di truppa.

Dell'Intendenza, dell'Uditorato militare, degli Uffiziali sanitarj, e degli Uffiziali ajutanti, ed allievi d'amministrazione.

Art. 145. Se il comandante di piazza ha motivo di querelarsi contro un membro del corpo dell'intendenze, o dell'uditorato militare ne invia un rapporto al comandante la suddivisione territoriale.

Il comandante di piazza domanda al sotto-intendente militare la punizione dei medici e farmacisti militari degli ospedali e degli uffiziali ajutanti, ed allievi d'amministrazione che

hanno mancato alle regole della disciplina generale. Può ancora in casi gravi ed urgenti decretare egli stesso la punizione; deve però informarne all' istante il sotto-intendente militare. (1)

Il sotto-intendente è obligatò di prestarsi alle richieste indrizzategli a questo scopo dal comandante di piazza; però deve stabilire le cose in modo che il servizio non ne senta detrimento, e far sì che sia garantita la responsabilità speciale dei contabili.

Punizioni inflitte dagli uffiziali e dai segretarii di piazza.

Art. 146. I maggiori, gli ajutanti ed i segretarj di piazza, hanno in materia di punizioni, gl'istessi diritti che il regolamento sul servizio interno accorda a coloro che sono rivestiti dello stesso lor grado.

Allorchè gli uffiziali od i segretarj dello stato-maggiore di piazza, gli uffiziali od i sotto-uffiziali della guarnigione impiegati ad un servizio di piazza, hanno punito un militare

---

(1) *Le facoltà punitive degl' intendenti e sotto-intendenti sono, verso de' propri dipendenti determinate dagli art.* 35 *e* 36 *del regolamento* 23 *decembre* 1858 *in corrispondenza al servizio interno dei corpi.*

per qualche infrazione alle consegne generali di polizia, essi ne debbono render conto al comandante di piazza. Questi può confermare o modificare la punizione, e può anche farla cessare. Fa in quest'ultimo caso conoscere a colui che l'ha pronunciata l'errore da esso commesso, e lo incarica a togliere la punizione: lo punisce poi se conosce che siavi stato abuso d'autorità per sua parte.

Il comandante di piazza informa i capi di corpo delle punizioni inflitte ai militari sotto i loro ordini.

Rende conto al comandante la suddivisione territoriale delle punizioni inflitte agli uffiziali per mancanze commesse nel servizio della piazza o contro le regole di polizia generale della guarnigione. Domanda quelle punizioni che non ha il diritto d'infliggere.

Conforme alle prescrizioni sul servizio interno, ogni superiore, che dà una punizione ad un militare d'altro corpo, deve renderne conto all'istante al comandante di piazza, questi è tenuto ad informarne il capo di corpo, al quale l'individuo punito appartiene.

Capitolo XVI.

Dei consigli di guerra, e di revisione, e delle esecuzioni.

Riunione dei consigli di guerra, e di revisione.
Esecuzione delle sentenze.

Art. 147. Nelle piazze in cui vi sono i consigli di guerra e di revisione il comandante di piazza è informato dal comandante della suddivisione territoriale dei giorni e delle ore in cui essi sono convocati, e fa comandare i distaccamenti necessarii per la scorta dei prevenuti e per la polizia delle sedute.

Quando le truppe della guarnigione debbono assistere, in totalità od in parte, all'esecuzione d'una sentenza decretata da un consiglio di guerra, il comandante di piazza, dopo aver ricevuto gli ordini dal comandante la suddivisione, indica il luogo e l'ora dell'esecuzione, come ancora la quantità d'uomini armati che vi si devono trovare. Prende tutte le precauzioni che possono assicurare il mantenimento dell'ordine, e fa comandare i distaccamenti necessarii di gendarmeria (art. 142) e di truppe.

Esecuzione a morte.

Art. 148. Se il condannato deve subire la pena di morte, il comandante della suddivisione territoriale ne previene il comandante di piazza, onde sia ordinato che un quarto d'ora prima dell'esecuzione tutte le truppe disponibili della guarnigione sieno riunite sul luogo destinato all'esecuzione della sentenza (1). Queste devono essere armate, ed il corpo cui il condannato appartiene occupa la dritta. Il più anziano capo di corpo ne prende il comando, e fa stabilire le truppe in modo da formare tre parti di un quadrato, la cui quarta parte deve essere, per quanto è possibile, un muro oppure un terreno che non possa essere frequentato da veruno.

Il comandante di piazza fa comandare per l'esecuzione un ajutante sotto-uffiziale con 12 caporali del corpo, cui il condannato appartiene, che debbono esser presi per ordine di ruolo incominciando dai più anziani; e

(1) *Quando la pena di morte sia applicata per un delitto commesso in persona o a danno di borghesi, essa si eseguisce in un luogo pubblico, altrimenti nell'interno d'un forte, o di altro recinto militare che ne sia capace.*

mancando il corpo, del quale il condannato fa parte, essi vengono presi nel corpo della stessa arme, che è il primo nell'ordine di battaglia, tra quei che si trovano nella piazza. L'ajutante sotto-uffiziale li colloca davanti il lato destro del quadrato, e fa loro caricare le armi.

Il condannato è condotto sul terreno da un distaccamento di 50 uomini comandato da un uffiziale. È inoltre accompagnato da un caporale profosso, e se fa d'uopo, anche da altro caporale, ed è assistito dal sacerdote che antecedentemente gli ha somministrato i conforti di nostra santa religione. Il condannato non può indossare nè spalline, nè decorazioni, nè distintivi di grado, e dovrà essere in tunica, caracò o giacchetta, oppure in cappotto, secondo la stagione, con berretto da quartiere sul capo. Egli giunto sul terreno, è condotto a circa 15 passi del terrapieno o muro, quindi il caporale profosso gli benda gli occhi, e lo fa inginocchiare colla faccia rivolta alla truppa, ed in senso opposto se la pena deve essere ignominiosa. Le truppe intanto portano le armi, ed i tamburi battono al campo. L'ajutante sotto-uffiziale fa avanzare il plotone dei caporali destinato per l'esecuzione, e ne stabilirà 10 su 2 righe a 6 passi di distanza dal condannato, di rimpetto al muro o terrapieno, e gli altri 2 li terrà dietro a questi in riserva. Quindi il sacerdote, il caporale-profosso od i caporali che hanno accompagnato

il condannato si ritirano , lasciandolo isolato. Ciò fatto , il plotone prepara le armi al segnale di sciabola dato dall' ajutante, a cui un uffiziale dello stato-maggiore di piazza ne fa conoscere il momento: ad altro segnale le imposta mirandone quei di 1 riga al cuore del condannato e quei di 2 riga alla testa , e finalmente ad un terzo segnale i 10 caporali eseguiscono il fuoco. Caduto il giustiziato, l'uffiziale sanitario del corpo, cui il condannato appartiene, che deve trovarsi presente sul luogo , e dietro al plotone anzidetto , si avanza verso il cadavere per constatarne la morte, e se il giustiziato dà ancora qualche segno di vita egli fa avanzare uno dei caporali che erano in riserva, e fa tirar da esso un colpo all'orecchio del condannato.

L'uditore militare incaricato d' invigilare all'eseguimento delle formalità prescritte è presente all'esecuzione, ed è assistito da un attuario che ne fa il processo verbale.

L'intimazione della sentenza al condannato viene fatta dal foriere della compagnia , squadrone, o batteria a cui il condannato apparteneva.

Terminata l'esecuzione , l'uffiziale comandante sul luogo fa cessare di battere al campo, ed il plotone dei caporali si stabilisce alla dritta delle truppe. Quindi tutti sfilano dinnanzi al cadavere, e si riconducono ai loro quartieri : ed il cappellano delle prigioni militari ,

che dovrà essere presente sul luogo, d'accordo coll'uffiziale dello stato-maggiore di piazza ivi di servizio, dà gli ordini necessarii per la tumulazione.

Condanna ai lavori pubblici ed alla detenzione civile.

Art. 149. Se la sentenza porta condanna alla pena dei lavori pubblici od alla detenzione civile, l'esecuzione ha luogo alla parata di guardia.

Il corpo, cui il condannato appartiene, vi si trova in intiero, ed occupa la dritta. Il condannato è condotto da un distaccamento.

Il militare condannato ai lavori pubblici od alla detenzione civile si espelle alla parata di guardia dopo che l'ajutante sotto-uffiziale di settimana del corpo gli ha fatto lettura della sua sentenza.

Il comandante delle truppe riunite per la parata di guardia fa disporre le truppe in quadrato, e pronuncia ad alta voce la seguente formola « *N. N.* (*cognome e nome del condannato*) *siete indegno di portare le armi, ed a termini di legge noi vi espelliamo.* » Il più anziano sott-uffiziale del distaccamento che ha condotto il condannato, gli toglie i distintivi di grado, e tutti gli accessorii dell'uniforme che servono da segni distintivi: gli passa le armi e la giberna dalla testa ai piedi, lo spoglia

degli abiti militari, e lo veste da condannato. (1) Dopo ciò, accompagnato da un caporale e 4 soldati, lo si fa passare dinnanzi le truppe, che sono al porto d'arme: poscia è consegnato alla gendarmeria.

Il comandante della suddivisione territoriale può peraltro ordinare che tale esecuzione abbia luogo particolarmente nella caserma occupata dal corpo, a cui il condannato appartiene, alla presenza di questo corpo soltanto, se per qualche circostanza lo crede opportuno.

Capitolo XVII.

DEGLI ESERCIZII DELLE TRUPPE DELLA GUARNIGIONE

Luoghi destinati dal comandante di piazza.-Tiro al bersaglio.

Art. 150. Il comandante di piazza, dopo d'aver preso gli opportuni accordi col capo

---

(1) *L'ajutante sotto-uffiziale dopo la lettura della sentenza, e dopo che è stata pronunciata la formola dell'espulsione, toglie le decorazioni al condannato, e se trattasi d'un uffiziale, gli toglie ancora le spalline; quindi si procede a quanto è prescritto di sopra, rimanendo l'incarico al sotto uffiziale del distaccamento.*

del genio, destina sul terreno militare il luogo ove i corpi si devono riunire per gli esercizii e le manovre, quando non si ponno eseguire nei cortili delle caserme. Egli fa egualmente conoscere il luogo degli esercizii a fuoco e del tiro a bersaglio, e prende tutte le precauzioni necessarie a prevenire gl' inconvenienti. Allorchè si deve stabilire uno spaltone pel tiro al bersaglio , la costruzione e la manutenzione di esso entrano nelle attribuzioni del capo del genio. Il comandante di piazza fa somministrare a quest'ultimo il numero necessario di lavoratori prendendoli dai corpi della guarnigione.

Se nelle piazze, ove la guarnigione è composta di parecchi corpi, non siavi che un sol luogo disponibile per gli esercizii, e se il terreno non presenti tale estensione da potervi tutti i corpi essere riuniti nel tempo stesso, in allora il comandante di piazza determina le ore in cui ognuno di essi vi si deve condurre.

Quando il terreno militare non si possa prestare all'esecuzione degli esercizii e delle manovre, il comandante di piazza prende gli opportuni accordi coll'autorità municipale, onde sieno messe a disposizione delle truppe delle piazze, delle passeggiate, o degli altri terreni liberi.

Movimenti delle truppe fuori della piazza.

Art. 151. Allorchè una truppa deve uscire dalla piazza, in totalità od in parte, per fare degli esercizii, delle manovre, delle passeggiate militari o per qualunque altro motivo, il capo di corpo deve chiederne l'autorizzazione al comandante di piazza. Deve egualmente domandarla per gli esercizii a fuoco e pel tiro al bersaglio che voglia fare eseguire nell'interno o all'esterno della piazza stessa.

Il comandante di piazza non può negare queste autorizzazioni se non quando delle circostanze straordinarie gliene impongono l'obligo. Deve però in tal caso renderne conto al comandante la suddivisione territoriale.

Truppe esercitate all'attacco ed alla difesa delle opere.

Art. 152. Per ordine dei comandanti le divisioni militari, la fanteria può essere esercitata sulle fortificazioni e sui terreni che le circondano, ed addestrata alle operazioni che quest'arme eseguisce negli assedii, e specialmente a quelle che hanno per iscopo l'attacco e la difesa delle strade coperte e delle opere esterne.

Il comandante di piazza, dopo aver preso gli ordini del comandante la suddivisione territoriale, combina col capo del genio le dispo-

sizioni generali della manovra che si vuole eseguire.

L'effettivo delle truppe da impiegarsi in ognuno di questi esercizii è regolato d'appresso i bisogni del servizio giornaliero; però, per quanto è possibile, tutti gli uffiziali di fanteria della guarnigione vi assistono.

Gli uffiziali del genio dirigono le truppe incaricate delle differenti manovre di difesa o d'attacco. Fanno conoscere ad esse le direzioni migliori a dare al fuoco di moschetteria, i mezzi che si debbono adoprare per prolungare il più possibile la difesa delle opere, o per ritirarsi quando si scorgono obligate ad abbandonarne una parte ecc.

Finti attacchi.
Manovra del cannone.

Art.. 153. Indipendentemente da questi esercizii, si fanno nelle piazze, allorquando le circostanze lo permettono, dei finti attacchi d'assedio, ai quali tutte le armi devono prender parte.

Allorchè il Ministro delle Armi ordina dei lavori di finti attacchi d'assedio, tutte le disposizioni in proposito vengono combinate dal comandante di piazza col comandante dell'artiglieria e col capo del genio, conforme le prescrizioni ministeriali.

Le truppe di fanteria sono inoltre esercitate alle manovre le più comuni e le più fa-

cili del cannone da campagna e d'assedio nelle piazze ove si trovano gl'istruttori ed il materiale necessario. Quest' ultima disposizione è ancora applicabile alla cavalleria.

Costruzione d'opere da campagna.

Art. 154. Nelle piazze in cui esistono dei terreni proprii a tal uso, si stabilisce una scuola di costruzione d'opere da campagna, come per esempio di *freccie, denti, ridotti ec.* Questi lavori vengono eseguiti dalle truppe di fanteria sotto la direzione degli uffiziali del genio sul terreno dipendente dalle fortificazioni, e sotto la direzione degli uffiziali del genio o del corpo di stato-maggiore al di fuori di questo terreno. I capitani, tenenti, e sotto-tenenti, non che i sotto-uffiziali di fanteria passano tutti per questa scuola, onde acquistare delle nozioni pratiche sul delineamento delle differenti opere da campagna e sulla loro costruzione.

Rapporto ai generali ed al Ministro delle Armi.

Art. 155. I comandanti le divisioni territoriali od attive stabiliscono le epoche in cui questi esercizii e questi lavori si dovranno eseguire.

Il comandante di piazza, quello d'artiglie-

ria ed il capo del genio fanno al comandante la suddivisione od al generale comandante la brigata, ed agl'ispettori generali dei rapporti su questi esercizii e sugli uffiziali che hanno dato pruova d'attitudine e di perspicacia nella loro applicazione.

I generali fanno poi conoscere al Ministro quali sono gli uffiziali che si distinsero.

Capitolo XVIII.

Sorveglianza del comandante di piazza sugli alloggiamenti delle truppe, sui corpi di guardia, sugli ospedali e sulle prigioni militari.

1.° Sorveglianza sugli alloggiamenti.

Polizia dei fabbricati che servono per alloggiare le truppe.

Art. 156 Il comandante di piazza si assicura che gli alloggi degli uffiziali, dei sotto-uffiziali e soldati e quegli degl'impiegati militari riuniscano tutte le condizioni di salubrità e capacità, e che in essi vi sia tutto il mobilio determinato dai regolamenti.

Fa egli stesso, o fa eseguire dagli uffiziali del suo stato-maggiore delle visite per assicurarsi che le prescrizioni relative allo stato ed

alla conservazione degli alloggi sieno osservate esattamente.

Riceve dai capi di corpo i rapporti dei loro uffiziali sanitarj, relativi allo stato di salubrità degli alloggi medesimi, ed occorrendo, egli ne chiede l'evacuazione. Può ancora nei casi urgenti autorizzarla rendendone subito conto.

Locali occupati in parte, o non occupati.

Art. 157. Allorquando dei locali non sono intieramente occupati, il capo della truppa, che ne tiene una parte, deve sorvegliare alla conservazione e proprietà della parte non abitata.

I corridoj, le scale, e l'esterno sono spazzate come se i locali fossero intieramente a disposizione della truppa.

Eguale sorveglianza è affidata al capo del genio per quegli stabilimenti che non sono affatto occupati.

Alloggi presso gli abitanti.

Art. 158. Il comandante di piazza riceve dalla municipalità gli stati che servono per dimostrare i luoghi ove la truppa deve essere alloggiata presso gli abitanti. Allorquando egli è prevenuto che un corpo di truppe deve pas-

sare nella piazza, invigila unitamente all'autorità municipale che le disposizioni relative all'alloggiamento delle truppe (art. 371 del servizio interno di fanteria e 435 di quello di cavalleria e 414 di artiglieria) sieno eseguite.

2.° Sorveglianza suic orpi di guardia.

Classificazione dei corpi di guardia.

Art. 159. I corpi di guardia sono divisi in 4. classi per la fornitura dei combustibili, secondo la forza del posto che gli occupa.

I posti da 20 uomini e al di sopra formano la prima classe; quei da 6 a 19 individui inclusivamente formano la seconda; quei da 5 uomini in meno formano la terza; e la camera destinata all'uffiziale comandante forma la 4.ª

Quando un uffiziale comanda un posto, stabilito in un corpo di guardia, che non ha camera da uffiziale, questo corpo di guardia riceve, qualunque sia la forza del posto, le legna ed il carbone attribuiti alla 1.ª classe; ed il mobilio ed il lume sono in tal caso somministrati come se fossevi una camera da uffiziale.

Come sono stabiliti i corpi di guardia.

Art. 160. Al principiare del terzo mese d'ogni trimestre, il comandante di piazza sottomette all'approvazione del comandante la suddivione territoriale lo stato, per classe dei corpi di guardia, la cui occupazione reputa necessaria nel trimestre seguente. Questi lo trasmette al comandante la divisione che lo approva o modifica, e ne rende conto al Ministro delle Armi.

Il capo del genio ed il sotto-intendente, a cui è data comunicazione di questi stati approvati, prendono, ognuno in ciò che lo concerne, i provvedimenti necessarii, affinchè i corpi di guardia siano messi in ordine e mobiliati, e perchè i combustibili sieno somministrati alle guardie, conforme ai regolamenti.

Se nel corso del trimestre si deve stabilire, in via d'urgenza un nuovo corpo di guardia, il comandante di piazza dà gli ordini necessarii, e ne rende conto, gerarchicamente, al comandante della divisione territoriale che decreta definitivamente, e ne rende conto al Ministro. In attesa della decisione di quest' uffiziale generale, il capo del genio ed il sotto-intendente militare proveggono ai bisogni di questo posto.

Allorquando nel corso del trimestre, un corpo di guardia non è più necessario al servizio, il comandante di piazza deve, sotto la

sua responsabilità, ordinare che questo cessi dall'essere occupato. Ne previene in pari tempo il capo del genio ed il sotto-intendente militare rendendone conto al comandante la suddivisione territoriale.

Inventario degli effetti.

Art. 161. Il comandante di piazza fa affiggere in ogni corpo di guardia lo stato dei luoghi, e l' inventario degli effetti e del mobilio e di tutto ciò che il locale contiene.

L'inventario è firmato da un ajutante di piazza, ed è conforme agli stati che si stabilirono quando il locale ed il mobilio furono consegnati allo Stato-Maggiore di piazza.

Quest'inventario è rinnovato al 1° d'ogni mese d' inverno e di estate, ed anco più spesso se occorre.

Un ajutante di piazza fa la verifica, una volta almeno ogni mese, degli oggetti indicati su quest'inventario, e tutte volte che la guarnigione della piazza è cambiata o che il corpo di guardia cessa dall'essere occupato.

I caporali di consegna sono responsabili degli effetti e del mobilio ad uso del corpo di guardia. Lo Stato provvede alle riparazioni ed alle sostituzioni richieste per deteriorazioni avvenute per lungo uso o per circostanze indipendenti dalla truppa.

Visita semestrale dei corpi di guardia.

Art. 162. Una volta almeno ogni sei mesi, il comandante di piazza accompagnato dal capo del genio e dal sotto-intendente militare fa la visita dei corpi di guardia per verificarne lo stato.

3.° Sorveglianza sugli ospedali militari.

Guardia dell' ospedale. Polizia esterna ed interna.

Art. 163. Il comandante di piazza si pone d'accordo col sotto intendente militare incaricato della sorveglianza amministrativa dell' ospedale per determinare il luogo e la forza del posto destinato alla sua guardia. Dà al capo-posto la consegna generale e quella che concerne la sicurezza e la polizia esterna dello stabilimento.

Il sotto-intendente dà le consegne per la polizia interna dell' ospedale, e le comunica al comandante di piazza. Quegli rilascia inoltre le autorizzazioni per visitare i malati o per altro scopo alle persone che domandano di potere entrare nell' ospedale. Se poi l' individuo che trovasi malato all' ospedale e che si vuole visitare fosse un prigioniero sotto processo le

autorizzazioni dipendono unicamente dall'uditore responsabile degli atti, sulle quali sarà apposto il visto del comandante di piazza. Se poi fosse un prigioniero per misure disciplinali basteranno le autorizzazioni del solo comandante di piazza.

Il capo-posto si presta alle requisitorie che gli sono fatte dal sotto-intendente e dall'ufficiale di amministrazione addetto allo stabilimento.

Capitano di visita.

Art. 164. Un capitano è comandato in ogni giorno per fare la visita all'ospedale. Se vi sono più ospedali due capitani ponno essere incaricati per questo servizio.

L'uffiziale a ciò destinato, ne fa la visita ad una delle ore del vitto; ne assapora il brodo ed il vino; e si assicura della buona qualità del pane e della carne. Assiste alla distribuzione degli alimenti; percorre le sale dei malati e dei prigionieri, ne esamina la proprietà, e riceve i reclami che gli sono fatti. Egli è sempre accompagnato in questa visita da un ajutante d'amministrazione.

Scrive e firma sopra un registro numerato e firmato dal sotto-intendente, tutte le osservazioni fatte da esso durante questa visita. Notifica le stesse osservazioni al comandante di piazza mediante il rapporto in scritto che

gl'invia. Vi aggiunge inoltre i reclami che gli sono stati fatti, e che dalle informazioni ch'egli ha prese dagli uffiziali sanitarii di guardia o dagli uffiziali od ajutanti d'amministrazione gli sono sembrati giusti.

L'uffiziale di visita non può dare verun ordine nell'ospedale, nè ingerirsi in particolarità amministrative.

In mancanza di capitani questa visita è fatta da tenenti e sottotenenti.

Sergente di piantone.

Art. 165. Un sotto-uffiziale in ogni giorno è per 24 ore ordinato di piantone all'ospedale. Egli conformasi alle disposizioni del regolamento del servizio degli ospedali che sono scritti nella sua consegna, come ancora agli ordini che riceve dal sotto-intendente pel mantenimento della polizia interna dello stabilimento e gli rende conto delle sue osservazioni quando questo funzionario visita l'ospedale. Fa poi verbalmente il suo rapporto al capitano di visita.

Se l'importanza del servizio dell'ospedale lo esige, si comandano due sotto-uffiziali di piantone ed il sotto-intendente ne regola il servizio.

Passeggiata ed uscita de' malati.

Art. 166. Allorquando gli ufficiali sanitarii dell' ospedale prescrivono pei malati delle passeggiate al difuori, il comandante di piazza, in seguito di domanda del sotto-intendente, fa comandare un numero sufficiente di sotto-uffiziali per accompagnarli e sorvegliarli.

Si escludono da tali passeggiate i malati sotto processo e i già sottoposti a condanna.

Se le circostanze lo esigono, il comandante di piazza prescrive ai capi di corpo d'inviare un sotto-uffiziale o caporale per ricevere gli uomini che escono dall' ospedale e ricondurli direttamente al quartiere.

Visita degli uffiziali superiori e del comandante di piazza.

Art. 167. I capi di corpo e gli uffiziali superiori dei reggimenti si presentano spesso agli ospedali per assicurarsi delle cure che sono prestate ai malati dei loro corpi, e fanno conoscere in iscritto le loro osservazioni al comandante di piazza.

Il comandante di piazza fa la visita degli ospedali, sia di giorno che di notte, tutte le volte che lo crede necessario, ed una volta almeno in ciascun mese. Se scopre delle negligenze nel servizio o degli abusi, ne avver-

te il sotto-intendente, e ne rende conto al comandante territoriale.

Il comandante di piazza è accompagnato in questa visita da un uffiziale d'amministrazione. Può domandare ancora la presenza del medico di guardia quando ne crede necessaria l'assistenza.

Gli uffiziali generali visitano egualmente gli ospedali, e ponno farsi accompagnare dal sotto-intendente militare che ne ha la sorveglianza amministrativa.

Punizione degl' infermieri e degl' inservienti.

Art. 168. Gl' infermieri e gl' inservienti non ponno essere puniti che dai loro superiori particolari per qualunque fatto relativo al servizio speciale dello stabilimento a cui sono addetti. Essi dipendono dall'autorità militare per tutto ciò che concerne l' osservanza delle regole della disciplina generale.

Prigionieri che sono agli ospedali per curarsi.

Art. 169. In ogni ospedale vengono stabilite delle sale particolari per curarvi i militari prigionieri. Queste formano oggetto di una speciale sorveglianza.

4.° Sorveglianza sulle prigioni militari.

—

Individui ricevuti nelle prigioni militari.

Art. 170. Le prigioni militari sono destinate a ricevere gl'individui militari che devono subirvi una pena disciplinale e che non appartengono a verun corpo della guarnigione, e quei che debbono essere o che sono presentati dinnanzi i tribunali militari.

Coloro che hanno ricevuto la condanna sono al più presto possibile mandati al luogo in cui devono subire la loro punizione; e, sino al momento di loro partenza, si fanno stare in una parte della prigione, che viene loro espressamente assegnata.

Come deve essere disposta la prigione militare.

Art. 171. I militari puniti per mancanze contro la disciplina sono divisi possibilmente dagli altri prigionieri.

Le sale destinate ai soldati, ai caporali, ed ai sotto-uffiziali non debbono avere comunicazione tra loro.

È proibito al capo-custode di separare alcun sotto-ufficiale, caporale, o soldato dai prigionieri della sua classe.

Il comandante della piazza sorveglia che

i capi-custodi non occupino per qualsivoglia pretesto altre camere che quelle che sono loro specialmente destinate, e che in esse non vi sia che il numero dei prigionieri che il locale permette.

Formalità da osservarsi per l'entrata ed uscita.

Art. 172. Il comandante di piazza ad invito dell'uditorato militare fa prontamente eseguire gli ordini, che ad esso debbono essere diretti, di entrata od uscita dalle prigioni militari che l'uditorato emette per gli ufficiali, sotto-uffiziali, caporali, brigadieri, e soldati. E nel caso che dal consiglio di guerra viene un detenuto dal luogo di seduta rimandato libero al corpo, ne è subito avvertito officialmente dall'uditorato stesso. Non appena la punizione è terminata, od allorchè il militare prevenuto è assoluto, il comandante di piazza provvede che sia posto in libertà. Se il corpo, a cui l'individuo appartiene, si trova nella piazza, il comandante suddetto ne invia l'ordine d'uscita, firmato da esso, al capo del corpo, che manda a prendere il prigioniero immediatamente.

I militari sotto processo o condannati che sono condotti di brigata in brigata dalla gendarmeria ponno essere ricevuti nelle prigioni militari anche senza preventiva autorizzazione dell'uditorato o del comandante di piazza. I

gendarmi però conducendo al loro destino militari sotto processo o condannati, devono consegnare al capo custode il foglio di condotta o il verbale di arresto vidimato dal comandante della piazza ove hanno fatto le tappe.

Il capo custode è tenuto di rimetterlo subito al comandante di piazza che immediatamente lo trasmette all'uditorato militare.

Registri tenuti dal capo custode.

Art. 173. Il capo-custode inscrive sopra un registro a ciò destinato i militari che debbono essere o sono giudicati dai tribunali, quei, che, non appartenendo a verun corpo della guarnigione, sono ivi per subire una punizione disciplinale, ed i militari infine che per essere prigionieri sono ivi provvisoriamente consegnati, siccome fu detto al §. 2. dell'articolo 172.

Questo registro è numerato e firmato dal sott'intendente militare. Su di esso il capo custode inscrive gli effetti portati dai prigionieri e quelli che vengono loro consegnati durante il tempo che sono in prigione.

Spedisce ogni mattina allo stato-maggiore di piazza uno stato sommario dei prigionieri coll'indicazione delle variazioni avvenute nel corso delle 24 ore.

Il capo-custode invia giornalmente all'amministrazione delle prigioni lo stato dei pri-

gionieri e delle variazioni avvenute tra questi nelle ore 24.

Responsabilità, e sorveglianza del capo-custode.

Art. 174. Il capo-custode è responsabile di tutto ciò che concerne il regime della prigione militare, e prende, affin d'impedire l'evasione dei prigionieri, tutte le precauzioni volute dai regolamenti. Gli è proibito di dar loro del tu, ingiuriarli, o maltrattarli. Il comandante, e l'ajutante di piazza, e l'uffiziale di visita sorvegliano attentamente.

Fa uscire in ogni giorno i prigionieri, onde prendano l'aria nei cortili della prigione, e vieta loro il fumare. Le passeggiate, per quanto è possibile, si devono eseguire ad ore diverse pei sotto-uffiziali, caporali e soldati: delle quali passeggiate però sono privi coloro che dall'uditorato militare si crede necessario siano tenuti momentaneamente lontani da qualunque contatto, rendendone in seguito avvertito il comandante di piazza.

Invigila in modo particolare che i prigionieri non vendano i loro effetti. Non può prendere da essi somme di danaro per qualunque titolo; e la sua sorveglianza a questo riguardo si estende a tutti i custodi e garzoni che sono sotto i suoi ordini. Gli è ancora vie-

tato di vendere o lasciar vendere dei commestibili, delle bevande, e del tabacco.

Rancio dei prigionieri.

Art. 175. I militari puniti per mancanze contro la disciplina (art. 170) e gli altri sotto giudizio ricevono i ranci per cura dell'amministrazione delle prigioni militari, ed il pane dai magazzini dello Stato.

Le ore di distribuzione dei ranci sono quelle stesse stabilite per la truppa dal regolamento del servizio interno.

Cure di proprietà.

Art. 176. I prigionieri devono essere costantemente provveduti di due camicie e 2 paja di mutande. Il capo custode fà lavare ad essi in ogni settimana una camicia ed un pajo mutande: è incaricato ancora di far radere a quelli la barba due volte per settimana.

Le prigioni sono spazzate una volta al giorno, e di più sovente se occorre. Le coperte debbono esser battute almeno ogni sabato.

Il capo-custode deve far pulire le camere degli uffiziali e dei sotto-uffiziali: i caporali ed i soldati puliscono da sè stessi le loro sale ed i loro cortili.

Dopo la sveglia, le fenestre si aprono per rinnovar l'aria; e lo sono ancora durante il

giorno quando il tempo lo permette, e specialmente allorchè i prigionieri passeggiano.

Il capo-custode è incaricato sotto la sua responsabilità a tener sempre affisso nelle camere l'estratto dei regolamenti che costituiscono il mobilio della prigione militare, non che la specie e quantità di paglia da somministrarsi ai prigionieri, e le epoche in cui questa deve essere rinnovata.

Misure di polizia interna e sicurezza.

Art. 177. Il comandante di piazza dà le consegne, e prende tutte le disposizioni d'ordine, di polizia interna e sicurezza che il servizio delle prigioni esige. I permessi per visitare i prigionieri sotto processo non possono darsi che dall'uditorato militare sui quali dovrà apporsi il visto del comandante di piazza. Per quelli non sotto processo sono dati dallo stesso comandante di piazza.

Il sotto intendente militare può entrare nella prigione tutte le volte che si presenta per farne la visita. Vi sono ammessi ancora gl' impiegati dell' uditorato militare (*in montura*) e questi ultimi ponno provvisoriamente ordinare al capo della custodia che un prigioniero sia tenuto isolato, dovendone, chi ha dato l'ordine, prevenire al più presto il comandante di piazza.

È proibito d'accendere del fuoco nelle sale dei sotto-uffiziali, caporali, e soldati, e di accendervi altri lumi ad eccezione di quei stabiliti dal regolamento.

Nell' inverno si può accendere del fuoco in una sala comune, ove ad ore diverse i sotto-uffiziali, caporali, e soldati si vanno a scaldare alternativamente. Il capo-custode fa spegnere i fuochi nelle ore prescritte.

La guardia delle prigioni militari, avendo per iscopo la sicurezza e la polizia di esse, si presta alle requisitorie di qualunque custode. Il capo di essa deve essere almeno sotto-uffiziale.

Prigione ristretta.

Art. 178. La punizione della prigione ristretta o anche esasperata con catena non è inflitta ai prigionieri se non quando per la loro cattiva condotta hanno meritato un aumento di pena. Questa punizione non è ordinata che dal comandante di piazza, e giammai per più di 4 giorni di seguito; e non può essere rinnovata che per altri 4 giorni. Il capo-custode può ordinarla provvisoriamente in caso d'urgenza, e ne rende conto all'istante al comandante di piazza che decreta in proposito.

Offiziale di visita.

Art. 179. Indipendentemente alla sorveglianza speciale esercitata dallo stato maggiore di piazza, conforme alle prescrizioni dell'art. 28, un uffiziale subalterno della guarnigione è comandato ogni giorno per visitare le prigioni. Questa visita si fa abitualmente ad una delle ore del rancio. Quest'uffiziale si assicura che l'ordine e la proprietà vi regnino; che i viveri siano di buona qualità e nella quantità prescritta; inscrive le sue osservazioni sopra un registro a tal uso destinato, come ancora le osservazioni del capo-custode, se occorre, ed i reclami dei prigionieri allorchè gli sembrano giusti. Fa menzione di tuttociò nel rapporto che spedisce al comandante di piazza.

Non avrà luogo la visita in quelle prigioni ove l'uditorato ritiene individui che non possono conferire con chicchesia.

Uffiziale sanitàrio di visita.

Art. 180. Uno degli ufficiali sanitarj dello ospedale od appartenente all'uno dei corpi della guarnigione, è comandato in ogni giorno per fare la visita alle prigioni. Egli osserva la qualità dei viveri che si somministrano ai prigionieri, o si assicura dell'esecuzione delle misure di salubrità. Il luogo di sua dimora è

scritto presso del capo-custode, onde possa farlo prevenire quando lo stato di salute di un prigioniero richiegga la sua immediata assistenza.

L'uffiziale sanitario dà al comandante di piazza nota di quei che debbono entrare nello ospedale, e l'ajutante di piazza incaricato della sorveglianza delle prigioni fa stabilire immediatamente dall'amministrazione delle prigioni stesse il biglietto d'entrata all'ospedale per coloro che sono ivi in sussistenza, onde poterveli inviare. Se il malato è sotto giudizio, egli viene condotto all'ospedale sotto scorta, ed è messo nella sala dei prigionieri rendendosene tosto informato l'uditorato militare per sua norma dal comandante della piazza.

Militari detenuti nelle prigioni civili.

Art. 181. Allorchè in mancanza di una prigione speciale, i militari sono ricevuti in una prigione civile, essi debbono essere separati dagli altri prigionieri.

Il comandante di piazza si assicura che l'insieme delle disposizioni prescritte dal presente regolamento sia eseguito, e, se le località nol permettano, sorveglia che chi ne ha la direzione vi si attenga per quanto è possibile, esercitando in ciò tutti i diritti di sorveglianza attribuitigli dal presente regolamento.

Detenzione militare

Art. 182. Nelle piazze in cui evvi una detenzione militare, un regolamento speciale determina le attribuzioni ed i poteri delle autorità militari a riguardo di questi stabilimenti.

Capitolo XIX.

DELLA CONSERVAZIONE DEL DOMINIO MILITARE E DELLE FORTIFICAZIONI.

Designazione del dominio militare.

Art. 183. Il dominio militare dello Stato determinato dalle leggi comprende,

1.° tutti i terreni delle fortificazioni delle piazze forti o dei posti militari,

2.° i fabbricati, gli stabilimenti, od i terreni che appartengono allo Stato e che servono pel servizio militare.

Sorveglianza del Comandante di Piazza.

Art. 184. Il comandante di piazza invigila, insieme ai capi di servizio, che ne sono incaricati, alla conservazione del dominio militare e di tuttociò che ne dipende.

Il terrapieno del ramparo e le porzioni della spianata di verun valore sono le sole

parti delle fortificazioni su cui, dal levare del sole alla ritirata, gli abitanti possono circolare liberamente. Il comandante di piazza può ristringere tal facoltà se qualche circostanza lo richiede: in questo caso ne informa le autorità civili.

Gli uffiziali dello stato-maggiore della piazza, gli uffiziali e gl'impiegati di artiglieria e del genio ponno percorrere *essi soli* le altre parti delle fortificazioni, e gli affittajuoli dei terreni militari quelle sole porzioni che sono loro affittate: il comandante ne dà le necessarie consegne.

Allorchè la facoltà di pascolo è una delle condizioni stabilite nell'affitto dei terreni militari, il comandante di piazza ne previene i posti onde il bestiame appartenente agli affittajuoli non venga sequestrato.

Rimane poi espressamente vietato ad ogni comandante di piazza, a cui è concesso l'uso di locali militari, di fare verun affitto o locazione, sia dei medesimi, sia dei terreni annessi e dei loro prodotti, come erba ec. e, se vi è luogo a farne, sarà dovere dei comandanti stessi d'inoltrarne gerarchicamente le analoghe domande al Ministero delle Armi, conforme a ciò che è prescritto dal giornale militare (Anno 1860 N. 7. p. 307)

Art. 185. Il comandante di piazza, insieme al capo del genio, sorveglia all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi

alla servitù attorno le piazze forti ed alle opere di fortificazioni, siccome si disse all'art. 16.

Lavori di topografia nel raggio kilometrico delle piazze e dei posti militari.

Art. 186. Nelle opere, sul ramparo, e nell'estensione di 974 metri attorno le piazze, di 584 metri attorno i posti militari, è proibito d'eseguire alcuna operazione topografica senza l'autorizzazione del capo del genio vistata dal comandante di piazza. Questo permesso non può essere negato allorchè si tratta d'operazioni d'agrimensura riferibili alle proprietà.

I contravventori sono condotti dinnanzi al comandante di piazza. Se giustificano che operano pel servizio pubblico o per quello dei proprietarii, sono inviati al comandante del genio che rilascia loro l'autorizzazione necessaria, facendola vistare dal comandante di piazza: nel caso opposto gl'individui arrestati sono messi nelle prigioni civili a disposizione dell'uditorato militare.

Contravvenzioni punite.

Art. 187. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'artic. 184. sono constatate, e gli atti devono essere eseguiti nelle forme prescritte.

Allorchè si deve procedere d'officio alla demolizione di costruzioni, al riempimento di scavi ecc. per non avere la parte condannata dato esecuzione ad una sentenza resa dal tribunale competente, in allora il capo del genio si pone d'accordo col comandante di piazza per combinare i mezzi e l'epoca dell'esecuzione. Questi fà proteggere i lavori se occorre, ed il reclamo pel pagamento è per organo del comandante della piazza presentato all'autorità governativa.

Lavori da eseguirsi nell' interno o nel raggio d' attacco d' una piazza.

Art. 188. Le chiuse che dipendono dalle fortificazioni non ponno essere manovrate che per cura degli uffiziali del genio, che devono prevenirne il comandante di piazza, allorchè queste operazioni hanno per risultato d'aprire l'entrata della piazza.

Quando dei lavori militari interrompono delle comunicazioni pubbliche, od esigono una manovra straordinaria d'acqua od ogni altra disposizione che interessa agli abitanti di conoscere, il comandante di piazza ed il capo del genio non le ordinano, eccetto il caso d'urgenza, che dopo averne prevenuto le autorità civili, e preso d'accordo con esse i necessarii provvedimenti.

I distaccamenti comandati pei lavori militari si conformano alle istruzioni dell'uffiziale del genio, ed i capi dei distaccamenti ne fanno eseguire i suoi ordini.

Nell'interno della piazza, al di quà della strada del ramparo o del terreno che essa deve occupare, le costruzioni, gli scavi, i depositi e tutte le altre disposizioni che interessano il servizio pubblico od i particolari sono regolate per cura della municipalità. Questa non può sopprimere peraltro le strade che servono di comunicazione diretta fra la piazza d'arme, le caserme, o gli stabilimenti militari e la strada del ramparo, e neppure modificarne il tracciato, se questi progetti de'cambiamenti da eseguirsi non sono già stati approvati. Tale disposizione si applica alle strade e piazze che circondano gli stabilimenti militari o che sono state consacrate dal tempo o dall'uso agli esercizii od alle riunioni delle truppe.

Deteriorazioni-Furti.

Art. 189. Le deteriorazioni cagionate alle fortificazioni, ai fabbricati od agli stabilimenti militari sono constatate da rapporti o da processi verbali degli uffiziali dell'artiglieria o del genio. Questi rapporti o processi-verbali sono trasmessi per mezzo del comandante di piazza all' autorità giudiziaria competente. Se gli autori delle deteriorazioni sono militari, il co-

mandante di piazza rimette i rapporti all'uditorato militare, il quale, se ravviserà il fatto di poca entità, li ritornerà al comandante di piazza per una risoluzione disciplinale.

Le devastazioni di luoghi, i furti o le deteriorazioni d'oggetti (la cui sorveglianza è affidata al comandante di piazza, agli uffiziali d'artiglieria o del genio, ovvero ai funzionarii dell'intendenza) sono provati nel medesimo modo.

I colpevoli, se civili presi in flagrante, sono condotti al corpo di guardia più prossimo. Il comandante di piazza li fa quindi consegnare alle prigioni civili a disposizione del tribunale competente.

Allorquando sono stati sequestrati degli animali, perchè trovati a pascolare sul terreno militare, o state sequestrate delle vetture per aver arrecato dei guasti alle porte, ai ponti, ed a qualunque parte di fortificazione, gli uffiziali del genio od i capi-posti delle porte ne fanno un processo-verbale, e si procede immediatamente alla stima dei danni, che viene eseguita da un uffiziale del genio incaricato a ciò dal comandante di piazza. L'azione termina di diritto mediante il pagamento risultante da questa stima e dalle spese di sequestro: in caso di rifiuto, il reclamo pel pagamento viene per mezzo del comandante di piazza presentato all'autorità governativa.

Il comandante di piazza invigila che le

vetture e gli animali sequestrati non sieno restituiti ai proprietarii che dopo l'esecuzione del pagamento. Le somme che ne risultano sono versate a favore del governo se i danni sono stati da questo sofferti, e nelle mani dell'affittajuolo se questi sia la parte lesa.

Il capo del genio sorveglia alla pronta esecuzione delle riparazioni in caso di deterioramenti.

Ogni individuo non militare, che è trovato a valicare le barriere palizzate od altri recinti stabiliti sul terreno militare, scalando i rivestimenti o le scarpe delle fortificazioni, viene arrestato, ed è consegnato dal comandante di piazza col relativo rapporto all'autorità governativa, e se hanno cagionato dei danni, è assoggettato alle prescrizioni di sopra.

Capitolo XX.

Del passaggio, del soggiorno e della partenza delle truppe in marcia.

Truppe che passano in una piazza, e che vi soggiornano.

Art. 190. Ogni truppa in marcia, che soggiorna in una piazza, o che la traversa soltanto, si conforma, nell' entrarvi, alle prescri-

zioni dell'articolo 39 §. 3, e all'articolo 40 e seguenti. Se deve essere alloggiata in luoghi militari, il comandante di piazza può ordinare che vi si conduca direttamente.

Il comandante di piazza indica all'uffiziale che precede la truppa il luogo di riunione per gli appelli e pel caso d'allarme; e gli dà gli ordini e le consegne riferibili al servizio od alla polizia. Tali ordini e consegne sono lette alla truppa, se occorre, o sulla piazza d'arme, o prima ch'essa rompa le righe.

Il comandante di piazza è informato delle ore di riunione, tanto per gli appelli che per le ispezioni. Egli non può cangiare le disposizioni prese dal comandante della truppa se non quando ne prenda gli opportuni accordi con questo, ed allorchè esse sono contrarie alle regole stabilite pel servizio della piazza.

Una parte di tamburi o trombetti si riuniscono sulla piazza d'arme a quelli della guarnigione per battere o suonare la ritirata,

Se la truppa non deve rimanere nella piazza per più di due giorni, essa non contribuisce al servizio che solo nel caso di una necessità assoluta; se però deve soggiornarvi più lungamente, vi concorre in allora in proporzione del numero d'uomini presenti.

Truppa che parte da una piazza.

Art. 191. Allorchè una truppa ha ricevuto

l'ordine di lasciare una piazza, tutte le particolarità che si riferiscono alla partenza, sia che quella alloggi in caserme o presso gli abitanti, vengono regolate dal comandante di piazza di accordo col capo della truppa.

Se nella piazza vi sieno altre truppe, quella che parte non somministra veruna guardia giorno innanzi la sua partenza.

Il comandante di piazza informa di questa partenza il capo del genio ed il sotto-intendente militare, e ne previene officialmente l'autorità governativa.

Uscita dalla piazza.
Uomini rimasti in dietro.

Art. 192. La truppa esce in buon ordine dalla piazza, e si arresta al difuori per eseguirne l'appello. Una nota degl' individui che mancano è inviata al comandante di piazza ed al comandante della retroguardia.

I capi-posti delle porte non lasciano entrare verun soldato se non presenta un ordine in iscritto, ovvero se non è accompagnato da un graduato.

Dopo la partenza, il comandante di piazza fa arrestare e consegnare al comandante della retroguardia, soldati trovati nella piazza senza autorizzazione. Partita la retroguardia, gli altri ivi rimasti sono arrestati, e per cura del comandante di piazza vengono affidati ad una

scorta presa tra le truppe della guarnigione, alla quale si dà l'incarico di raggiungere immediatamente la truppa partita, e consegnare i prigionieri al capo di essa. In mancanza di truppe nella guarnigione, viene questa scorta eseguita dalla gendarmeria.

Reclami degli abitanti alla partenza di una truppa.

Art. 193. Il comandante di piazza riceve i reclami che gli abitanti avessero a fare contro gli uffiziali, i sotto-uffiziali e soldati della truppa che parte, e se li riconosce fondati prende i necessarii provvedimenti, perchè si renda loro giustizia.

Allorchè i reclami sono di una natura grave, il comandante di piazza ne informa il comandante la suddivisione, che rende conto al comandante della divisione. Questi ne dà parte al comandante della suddivisione in cui la truppa và di guarnigione: ed il Ministro delle Armi ne è informato se occorre.

Visita delle caserme dopo la partenza.

Art. 194. Partita la truppa, un'uffiziale del genio, o chi per esso, procede coll'incaricato del casermaggio del corpo alla visita delle caserme che si lasciano per verificare lo stato degli alloggi e del mobilio, e per costatarne

le deteriorazioni se occorre. Si stabilisce un processo-verbale, su cui si notano le riparazioni che rimangono a carico del corpo. Se vi sono contestazioni, si procede conforme al regolamento sul servizio interno di fanteria art. 335 su quello di cavalleria art. 391. e su quello di artiglieria art. 377.

Certificato di buona condotta.

Art. 195. Se la truppa è stata alloggiata presso gli abitanti, il comandante di essa incarica il capo della retroguardia di ritirare dalla municipalità un certificato relativo alla condotta tenuta dai soldati verso i loro ospiti ed ai reclami a cui egli non avesse potuto rendere giustizia.

Capitolo XXI.

Dell'archivio delle piazze forti.

Il segretario di piazza ha la custodia dell'archivio.

Art. 196. In ogni piazza forte, e posto militare che abbia truppe di guarnigione, ad eccezione delle cittadelle e dei forti che dipendono da una piazza, è stabilito alla segreteria un archivio, che è affidato alla custodia del segretario di piazza.

Quest' archivio contiene:

1. Una copia delle istruzioni e migliori opere pubblicate sulla difesa delle piazze,

2. Una copia del presente regolamento e di tutti quei di cui il comandante di piazza deve dirigere e sorvegliare l'esecuzione.

3. Una copia del giornale militare.

Tutti questi documenti sono somministrati al comandante di piazza per cura del Ministro delle Armi.

4. Dei registri di corrispondenza,

5. Dei registri di servizio, registri d'ordini, di consegne, requisitorie, lettere relative al servizio, e generalmente di tutti i documenti che sono i più necessarii pel servizio giornaliero, ed a cui può esservi necessità di ricorrere.

Questi registri sono divisi per anno con ordine metodico, proprio a facilitarne le ricerche.

Registro d' entrata.

Art. 197. Il segretario di piazza tiene un registro d' entrata, ove sono trascritti i titoli e l' esposizione sommaria delle opere e dei documenti trasmessi dal Ministero delle Armi.

A chi communicati i documenti, registri ecc. contenuti nell' archivio.

Art. 198. Gli uffiziali dello stato-maggiore di piazza, il comandante dell' artiglieria, il capo del genio, i capi di corpo, i funzionarii dell' intendenza addetti alla piazza, e gl' impiegati dell' uditorato militare ponno prendere conoscenza alla segreteria delle opere, delle istruzioni e degli altri documenti a stampa deposti nell'archivio. Il segretario non può darne comunicazione ad altra persona senza l'autorizzazione del comandante di piazza, nè permette che venga tolto qualunque documento, carta ec. senza un suo ordine in scritto. In quest' ultimo caso ne fa menzione sul suo registro, a cui unisce l' ordine che ha ricevuto.

Il comandante di piazza risponde della perdita dei documenti comunicati in seguito de' suoi ordini.

Caso di perdita.

Art. 199. In caso di perdita o distruzione di documenti appartenenti all' archivio, il segretario di piazza ne fa un processo verbale, su cui riferisce le circostanze che hanno ciò cagionato, esprimendosi gl'inconvenienti che ne ponno risultare. Il comandante di piazza vista questo processo verbale, e lo indirizza al comandante la suddivisione territoriale.

Gli oggetti perduti o distrutti, per cause imputabili a negligenza del segretario, sono rinnovati a suo carico.

Cittadelle, forti, e posti militari.

Art. 200. Nelle cittadelle, ne' forti, e posti militari, ove non esistono segretarii di piazza, la responsabilità della classificazione e conservazione dell'archivio appartiene al comandandante di piazza.

Capitolo XXII.

Rapporti del comandante di piazza colle autorita' civili.

Relazioni ordinarie fra le varie autorità.

Art. 201. I comandanti di piazza abitualmente mantengono delle relazioni colle autorità civili, nello spirito di reciprocanza, che le convenienze e l'interesse del servizio pubblico esigono ; essendo necessario per la vantaggiosa esecuzione di questo, un buon accordo antecedente in tutte le circostanze che reclamano il concorso dei funzionarii dei diversi ordini.

La nomina dei comandanti di piazza, il possesso del comando preso dagli uffiziali chiamati ad esercitarlo nelle città di guarnigione,

sono sempre notificati dal comandante la divisione territoriale all'autorità governativa, la quale ne informa le autorità civili interessate.

Polizia civile.

Art. 202. La polizia civile è esercitata nelle piazze dalle autorità civili, che sono incaricate d'invigilare al mantenimento della tranquillità pubblica ed all'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia. L'autorità militare non può intervenire se non quando n'è richiesta, nelle circostanze, e sotto le condizioni determinate dal presente regolamento (art. 203, 204, 205 e seguenti).

Reciprocamente le autorità civili non ponno immischiarsi negli atti della polizia militare.

Le disposizioni della polizia civile, a cui la guarnigione si deve conformare, vengono officialmente comunicate al comandante di piazza, che ne dà contezza alle truppe se occorre, le fa affiggere nei fabbricati militari dopo d'avervi messo il suo visto, e si assicura che sieno osservate.

Le disposizioni di polizia militare, la cui osservanza si estende agli abitanti o gli interessa, vengono comunicate dal comandante di piazza alle autorità civili, onde i cittadini ne possano essere informati.

Disposizioni comuni alla polizia civile ed alla polizia militare.

Art. 203. Le autorità civili ed il comandante di piazza debbono regolare di loro reciproco accordo le disposizioni di polizia civile o militare che interessano reciprocamente gli abitanti e le truppe.

Quindi nelle circostanze che danno luogo ad un gran concorso d'abitanti o di forestieri nell'interno o nel raggio d'attacco d'una piazza, il comandante di questa prende d'accordo coll'autorità governativa quelle disposizioni che la sicurezza della piazza ed il mantenimento della tranquillità pubblica rendono necessarie.

L'autorità municipale, alla requisitoria del comandante di piazza, stabilisce le disposizioni di polizia relative alla conservazione delle fortificazioni o dei fabbricati e degli stabilimenti militari pei casi non considerati dalle leggi: cotali disposizioni vengono per suo mezzo pubblicate ed affisse.

Le autorità civili ed il comandante di piazza determinano di concerto il luogo ove si devono eseguire le salve d'artiglieria o di mortaretti in occasione di feste o di ceremonie pubbliche, in vista di prevenire ogni inconveniente o danno che potrebbe risultare agli abitanti od alle proprietà.

Pertanto chi è facoltizzato ad eseguirle dovrà in antecedenza essere munito di un ordine in iscritto del comandante della piazza.

L'autorità militare si presta alle requisitorie delle autorità civili pel mantenimento e ristabilimento dell'ordine.

Art. 204. Allorchè credesi necessario l'intervento di truppe per la conservazione dell'ordine pubblico e per assicurare l'esecuzione delle leggi, l'autorità militare agisce in seguito di requisitoria in iscritto delle autorità competenti, e per quanto è possibile, dopo d'aver preso con esse i relativi accordi: i motivi e l'oggetto della requisitoria debbono essere espressi chiaramente.

La scelta e l'esecuzione delle disposizioni militari da prendersi dalla truppa, appartengono esclusivamente all'autorità militare, a cui ne rimane intiera responsabilità.

Caso in cui le truppe devono servirsi delle loro armi–Intimazioni.

Art. 205. In caso di turbolenze, e ad eccezione delle circostanze specificate dall'art. 87. nelle quali le truppe, per essere l'oggetto di una aggressione, si devono difendere con tutti i mezzi possibili, queste non si ponno servire delle loro armi pel ripristinamento dell'ordine che nelle condizioni seguenti:

Allorchè un ammutinamento si è formato in una via pubblica, l'agente ed il depositario della pubblica forza si presenta sul luo-

go rivestito della sua divisa, ed un rullo di tamburo ne annuncia l'arrivo.

Se l'ammutinamento è armato egli ordina alle persone che vi fanno parte di disperdersi e ritirarsi. Se questo primo intimo non presenta verun risultato, lo ripete ancora una seconda volta, facendolo egualmente procedere da un rullo di tamburo; in caso di resistenza, l'ammutinamento è disperso colla forza.

Se l'ammutinamento è senza armi, quest' agente dopo il 1. rullo di tamburo, esorta i cittadini a disperdersi. Se questi non si ritirano, l'intimazione è ripetuta per 3. volte successivamente: in caso di resistenza l'ammutinamento è disperso colla forza.

Della generale.

Art. 206. In caso d'incendio, d'inondazione o d'ogni altro grave avvenimento che possa compromettere inopinatamente la sicurezza pubblica, la sola autorità militare può far battere la generale per la riunione delle truppe: essa però ne previene sempre l'autorità governativa.

Caso d'incendio o d'inondazione.

Art. 207. Il servizio e la polizia della piazza, pel caso d' incendio, sono preveduti e combinati in antecedenza fra l' autorità governativa, quella municipale ed il comandan-

te di piazza. I varii corpi di guarnigione, sino dal loro arrivo nella piazza, ricevono comunicazione delle consegne generali e particolari che regolano la loro azione in caso d'incendio.

Allorquando l'avviso d'un incendio giunge ad una caserma, gli uomini che vi si trovano sono immediatamente ordinati metà sotto le armi e metà in travagliatori. L'ajutante maggiore di settimana, o chi per esso, fa subito prevenire gli uffiziali ai loro alloggi e senza attendere verun ordine invia al luogo d'incendio un distaccamento composto di numero eguale d'uomini armati e di travagliatori.

Il comandante di piazza adopra tutti li mezzi necessarii pel mantenimento dell'ordine e per la protezione delle manovre, che hanno per iscopo di spegnere o dividere l'incendio, dopo averli combinati col rappresentante dell'autorità municipale, col capo del genio, e col comandante dei vigili, ed a quest'ultimo ne incombe la direzione locale. Sorveglia che verun individuo estraneo al servizio s'immischi alla direzione delle manovre. Sono prese analoghe disposizioni pei casi d'inondazione, particolarmente nelle piazze esposte allo straripamento periodico dei fiumi.

Debiti dei militari.

Art. 208. Il comandante di piazza invita la municipalità a prevenire gli abitanti, che è proibito a' sotto-uffiziali e soldati di contrarre qualunque debito, imprestito od impegno per qualsivoglia motivo; che i creditori non ponno domandarne alcuna rivalsa sul loro soldo; e che per conseguenza gli abitanti, che favoriscono in ciò i militari, si espongono a perdere ogni lor credito.

Arresti sui terreni, nei fabbricati e negli stabilimenti militari.

Art. 209. Il comandante di piazza provvede che in verun caso i terreni, i fabbricati e gli stabilimenti militari servano di rifugio agl'individui prevenuti od inseguiti dal pubblico clamore. Dà le consegne occorrenti, onde i posti e le sentinelle arrestino immediatamente o concorrino all' arresto d' ogni individuo sorpreso in flagrante od inseguito dal clamor pubblico, e che siasi rifugiato sui terreni o negli stabilimenti militari. In seguito di requisitoria di chi di diritto, vi fa eseguire o vi autorizza le necessarie perquisizioni.

Sentenze dei Tribunali

Art. 210. Il comandante di piazza presta il concorso della forza armata, quando ne sia richiesto, per l'esecuzione degli ordini o delle sentenze dei tribunali.

Danni agli stabilimenti militari. Contravenzioni alla polizia militare da persone dell' ordine civile.

Art. 211. Il comandante di piazza dà le consegne necessarie per fare arrestare le persone non militari trovate in flagrante a danneggiare le opere od i fabbricati militari, o che commettono sul terreno militare dei delitti contro la polizia della piazza. Allorquando queste persone sono sfuggite all'inseguimento della truppa, ne domanda il loro arresto all' autorità governativa.

Procedesi contro gl' individui arrestati conforme le prescrizioni degli articoli 183 e seguenti.

Capitolo XXIII.

COMANDO E SERVIZIO NELLE CITTADELLE, NEI FORTI, CASTELLI, E POSTI MILITARI.

Doveri generali del comandante di piazza.

Art. 212. Le disposizioni del presente regolamento, riferibili al comando, al servizio ed alla polizia nelle piazze forti sono applicabili alle cittadelle, ai forti, castelli, e posti militari.

Il comandante di una cittadella, d'un forte, castello, o posto militare dipendente da una piazza forte, esercita le sue funzioni sotto l'autorità del comandante di questa piazza.

Doveri speciali: persone estranee: bettolini.

Art. 213. I comandanti delle cittadelle, dei forti, castelli, e posti militari impediscono che individui estranei alla guarnigione vi abbiano a risiedere per qualunque motivo.

Non ponno autorizzarvi lo stabilimento di qualunque bettolino, e quando i bisogni della guarnigione fanno sentire il vantaggio,

ne indirizzano allora al comandante la suddivisione una domanda ragionata, vistata dal capo del genio. Questa è trasmessa al comandante la divisione territoriale che decide in proposito.

Osservandosi sempre, in caso affermativo, il regolamento ultimo in vigore sui bettolini.

Porte di soccorso.
Requisitorie in caso di turbolenze.

Art. 214. Le porte di soccorso non ponno abitualmente rimanere aperte durante il giorno che quando ne è dimostrato il bisogno, e solo in seguito d'autorizzazione del comandante la divisione territoriale: però al tramontare del sole devono essere sempre chiuse. Il Ministro delle Armi ne deve essere informato.

Il comandante d'una cittadella, d'un forte, castello, o posto militare, che è prossimo ad una città, si presta alle requisitorie legali delle autorità civili pel mantenimento dell'ordine, e forniscono delle truppe pel caso d'incendio, prendendo però sempre tutte le precauzioni che la sicurezza dei loro posti reclama.

Capitolo XXIV.

COMANDO O SERVIZIO DELLE PIAZZE NON FORTIFICATE O CITTA' DI GUARNIGIONE.

Comandante di piazza titolare. Suoi doveri.

Art. 215. Il Ministro delle Armi può destinare un titolare comandante di piazza nelle città non fortificate, e che abitualmente hanno una guarnigione militare. Questi ha in generale le stesse facoltà, le medesime attribuzioni, e gli stessi doveri dei comandanti delle piazze forti, dovendosi egli uniformare all' insieme delle disposizioni prescritte dal presente regolamento, alle quali si deve attenere per quanto è possibile, rendendone conto al comandante la suddivisione territoriale.

Quando non abbia sotto i suoi ordini degli uffiziali dello stato-maggiore di piazza, le funzioni di maggiore e di ajutante di piazza sono in lui riconcentrate: però deve aver sempre un segretario che, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, rimane incaricato di eseguire quanto è prescritto dai §§. 1.°, 2.°, e 4.° dell'Art. 31° del presente regolamento, e

che lo coadjuva nelle particolarità del servizio giornaliero.

Caso di partenza.

Art. 216. Allorchè un tale comandante di piazza deve partire, è tenuto a consegnare l'archivio a quello che lo sostituisce, dandogli contemporaneamente tutti i registri e regolamenti di cui è detentore e che appartengono alla piazza, ed informandolo in pari tempo di tutto ciò che possa interessarlo. Se egli invece deve essere surrogato, in allora trasmette ogni cosa al comandante della suddivisione territoriale che gliene spedirà l'analoga ricevuta.

Comandante d'armi.

Art. 217. Allorchè delle truppe tengono guarnigione in una città, che non è classificata nel numero delle piazze forti e non abbia un comandante di piazza titolare, il comando e tutte le responsabilità, che ne conseguitano, incombono all'uffiziale che, qualunque sieno le sue attribuzioni, è tra le truppe della guarnigione il più anziano nel grado il più

elevato. Questi prendi il titolo di *comandante d'armi* (1).

Il comandante d'armi ha le medesime facoltà ed attribuzioni dei comandanti di piazza, e regola il servizio dappresso le istruzioni che riceve dal comandante la suddivisione territoriale. Determina, d'accordo colle autorità civili, se occorre, le pubblicazioni e proibizioni che riguardano le truppe; regola con esso le misure di polizia che interessano tanto gli abitanti che i militari; si presta alle loro requisitorie, che hanno per iscopo d'assicurare l'esecuzione delle leggi ed il mantenimento della tranquillità pubblica, ed infine, per quanto le circostanze glielo permettono, si conforma alle disposizioni del presente regolamento nell'esercizio del suo comando, per l'esecuzione del servizio, per la polizia militare e pei rapporti da mantenere colle autorità civili. Egli rende conto al comandante della suddivisione (2).

---

(1) *Gli uffiziali subalterni prendono il titolo di* comandante della guarnigione.

(2) *Il comandante d'armi supplisce d'officio il sotto-intendente militare in quelle piazze ove non evvi un maggiore della guarnigione per analogia a ciò che fu prescritto dagli articoli* 20, e 27.

Maggiore della guarnigione.

Art. 218. L'uffiziale il più anziano nel grado immediatamente inferiore a quello del comandante d'armi, adempie le funzioni di maggiore della guarnigione. Se quest' uffiziale è capo di corpo, tali funzioni vengono adempiute dall'uffiziale che occupa, dopo lui, il primo posto nell'ordine gerarchico.

Allorchè il comandante d'armi non ha grado superiore a quello di maggiore, esso adempie nel tempo stesso le funzioni di maggiore della guarnigione.

Il maggiore della guarnigione regola il servizio da somministrarsi dai varii corpi; sorveglia le guardie nei loro posti: dà loro le consegne; trasmette ad esse la *parola*, stabilisce il numero, le ore, e la direzione delle ronde e pattuglie; riceve i rapporti dai posti, dagli uffiziali e sotto-uffiziali comandati pei varii servizi, e ne rende conto al comandante d'armi.

Rapporti coi varii corpi.

Art. 219. Il comandante d'armi ed il maggiore della guarnigione non ponno immischiarsi nell'amministrazione o nel servizio interno dei corpi ai quali essi non appartengono; si limitano a centralizzare il comando, a mantenere la disciplina, il buon ordine, e ad assi-

curare infine l'esecuzione del servizio delle truppe nella guarnigione dappresso le norme stabilite dal presente regolamento.

I permessi che i capi di corpo accordano ai militari sotto i loro ordini sono sottoposti alla formalità del visto prescritto dall' articolo 128.

Ajutante della guarnigione.

Art. 220. Se nella guarnigione vi sia un corpo soltanto, un ajutante maggiore coadjuvato da un ajutante sotto-uffiziale adempie le funzioni d'ajutante della guarnigione: e se ve ne sieno parecchi, il comandante d'armi destina con ordine del giorno un uffiziale per questo servizio.

Caso d'assenza o di partenza.

Art. 221. In caso d'assenza o d'impedimento, gli uffiziali, che esercitano le funzioni di comandante d'armi e di maggiore della guarnigione, sono surrogati dagli uffiziali che occupano, dopo loro, il primo posto nell'ordine gerarchico.

Allorchè l'uffiziale, che esercita le funzioni di maggiore della guarnigione, deve partire unitamente al corpo al quale esso appartiene, è tenuto a rimettere all' altro che lo surroga il registro del servizio giornaliero. Se

il corpo non deve essere sostituito, questo registro chiuso è firmato dal comandante d'armi e dal maggiore della guarnigione è trasmesso al comandante della suddivisione territoriale. Dicesi egualmente degli altri registri.

Disposizione speciale per gli uffiziali degli ausiliarj della riserva, ed uffiziali dei corpi di linea indigeni ed esteri.

Art. 222. Allorchè truppe di linea e di ausiliarj della riserva si trovano insieme in una guarnigione, le funzioni di comandante d'armi sono sempre esercitate dall' uffiziale appartenente alle truppe di linea, più elevato in grado, o più anziano.

Fra uffiziali della linea indigeni ed esteri, il maggiore, o il più anziano in grado prende il comando.

Città ove risiede un uffiziale generale.

Art. 223. Nelle città, in cui risiede un uffiziale generale, non vi è comandante d'armi: evvi però un maggiore ed un ajutante della guarnigione. Il maggiore prende gli ordini dall'uffiziale generale, e gli rende conto.

TITOLO IV.

Capitolo XXV.

DICHIARAZIONE DELLO STATO D'AZIONE.

Come lo stato d'azione è dichiarato.

Art. 224. Lo stato d'azione è dichiarato da una legge, o da un decreto ogni volta che qualche circostanza obliga a dare alla polizia militare maggior forza ed attività che durante lo stato ordinario.

Capitolo XXVI.

DEL SERVIZIO E DELLA POLIZIA NELLO STATO D'AZIONE.

Disposizione generale.

Art. 225. Nelle piazze in istato d'azione il servizio e la polizia sono sottoposti alle stesse regole generali che nello stato ordinario; però il comando deve assicurare l'esecuzione delle disposizioni seguenti.

Chiusura delle porte.

Art. 226. Le porte sono chiuse mezz'ora dopo del tramontare del sole: le prescrizioni dell'articolo 91. sono rigorosamente osservate.

La *parola* si dà immediatamente dopo la chiusura delle porte, ed il nome di *riunione* è inviato ai posti esterni un quarto d'ora prima di questa chiusura.

Il comandante di piazza può ordinare che, durante la notte, le sentinelle collocate sul ramparo e nelle opere esterne si trasmettino ad intervalli, ch' egli prescrive, il grido di *sentinella all'erta*.

Allorchè è necessario d' aprire una porta durante la notte, un ajutante di piazza è presente.

Apertura delle porte.

Art. 227. Al momento, in cui le porte s aprono, le guardie ivi stabilite prendono le armi (art. 91), e rimangono riunite sino alla rientrata delle scoperte, che sono eseguite come si dirà all'articolo seguente.

Nel mentre che i capi-posti mandano a prendere le chiavi, fanno montare sul ramparo dei sotto-uffiziali o caporali per ascoltare ed esaminare quanto accade al di fuori. I capi-posti delle avanzate prendono le medesime precauzioni nelle strade coperte.

A misura che il caporale di posa, seguito dai soldati necessarii per aprire le porte e dal distaccamento ordinato per fare la scoperta, passa i ponti-levatoj e le barriere, i ponti si debbono nuovamente elevare e le barriere chiudere. Il caporale, appena ha aperto la barriera più avanzata, fà uscire la scoperta, richiude la barriera stessa, ed attende che la scoperta rientri.

Sino al ritorno della scoperta, nessuno può entrare nella piazza, nè uscirne, senza un ordine scritto del comandante di piazza.

Se vi sia una densa nebbia, le barriere non si aprono intieramente che quando essa è del tutto dissipata.

Delle scoperte.

Art. 228. Le scoperte sono fatte, secondo le circostanze, dalla cavalleria, o fanteria, od anche dalle due armi combinate. I distaccamenti che ne sono incaricati vengono presi nelle guardie della piazza d'arme, o comandati nei corpi della guarnigione. In mancanza di distaccamenti comandati, i capi delle guardie alle porte fanno uscire per la scoperta un sotto-uffiziale con alcuni soldati del loro posto.

Il comandante di piazza dà delle istruzioni per le scoperte; queste istruzioni sono deposte ai corpi di guardia delle porte.

Il comandante di un distaccamento inviato alla scoperta, lo fà marciare lentamente, con precauzione, senza strepito, particolarmente in caso di nebbia, e manda innanzi e sui fianchi degli esploratori. Se vi sono delle ineguaglianze di terreno, dei cammini incassati, delle siepi, dei luoghi boschivi, li fa accuratamente riconoscere; interroga gl'individui che incontra, e non passa abitualmente i limiti del raggio d'attacco. Rientrando rende conto al capo della guardia della porta di ciò che ha veduto e scoperto; e, per mezzo di questo rapporto, il capo della guardia giudica se può fare abbassare i ponti ed aprire le porte e barriere.

Se il comandante della scoperta ha fatto delle osservazioni o raccolto delle notizie, che interessa al comandante di piazza il conoscere, egli si conduce immediatamente da esso. Il capo-posto della porta fa menzione nel suo rapporto dell' uscita e del ritorno delle scoperte.

Distaccamenti in ricognizione.

Art. 229. Il comandante di una piazza in stato d'azione non può inviare dei distaccamenti al di là del raggio d'investimento cioè alla distanza di 3500 metri a partire dalle creste delle strade coperte se non per eseguire delle ricognizioni che interessano la sicurezza

della piazza. Questo servizio viene fatto, per quanto è possibile dalla cavalleria.

Il comandante di piazza affida questi distaccamenti ad uffiziali sperimentati, senza aver punto riguardo al loro turno di servizio. Essi ricevono delle istruzioni particolarizzate in iscritto, e si conformano per l'esecuzione della loro missione alle prescrizioni del regolamento sul servizio in campagna. Questi non devono essere nè capi di corpo nè capi di servizio, ed i distaccamenti che comandano sono sempre deboli in modo, che la loro assenza non influisca sensibilmente sulla forza della guarnigione.

Parlamentari-Disertori-Vetture.

Art. 230. Se un parlamentario che viene dalla parte del nemico si presenta ad un posto avanzato, il capo di questo posto non lo lascia avvicinare che dopo aver preso gli ordini dal comandante di piazza.

Se il parlamentario è incaricato d'una missione verbale gli si bendano gli occhi, e lo si conduce al corpo di guardia dell'avanzata: il comandante di piazza invia il maggiore od un ajutante di piazza per abboccarsi con lui. Se è indispensabile che il parlamentario tratti direttamente col comandante di piazza, egli è in allora, coll'autorizzazione di quest'ultimo,

condotto presso di lui cogli occhi bendati: viene in seguito ricondotto agli avamposti colle medesime precauzioni.

Se dei disertori che vengono dalla parte del nemico, domandano d'entrare nella piazza, il capo-posto avanzato li fa disarmare ed accompagnare presso il comandante la piazza: se sono in gran numero, non ve li fa entrare che a piccoli distaccamenti alla volta.

Allorquando delle vetture coperte si presentano alle porte, il capo-posto le visita alla presenza d'un caporale e 2 uomini.

Persone che entrano nella piazza.

Art. 231. Le disposizioni facoltative prescritte dall'art. 90 circa le persone che entrano in una piazza, debbono essere strettamente eseguite in quelle che sono dichiarate in stato d'azione; ed il comandante di piazza fa esercitare in ciò una sorveglianza esatta, e non permette che soggiornino nella piazza le persone che gli pajono sospette.

Limiti della guarnigione.

Art. 232. In una piazza dichiarata in istato d'azione, le truppe della guarnigione sono rigorosamente sottoposte all' osservanza della regola stabilita dall'art. 139.

Il comandante di piazza non può allontanarsi dalla piazza.

Art. 233. Il comandante di piazza non può essere, per verun motivo autorizzato, durante lo stato d'azione, a passare la notte fuori della piazza nè ad allontanarsene al di là del raggio d'investimento.

Il comandante d'artiglieria, il capo del genio, ed i capi dei varii servizii non ponno essere distaccati fuori della piazza.

Rapporti all'autorità militare superiore.

Art. 234. Il comandante di piazza corrisponde giornalmente col comandante della suddivisione e col generale comandante quel corpo d'operazione, nel cui territorio la piazza è compresa. Inoltre esso informa direttamente il comandante la divisione ed il Ministro delle Armi di tutti quegli avvenimenti importanti che giungono a sua conoscenza. In caso di blocco o d'assedio, si serve di tutti i mezzi possibili per corrispondere con queste diverse autorità, prendendo quelle precauzioni che le circostanze gl'impongono.

Doveri delle autorità civili.

Art. 235. In una piazza in stato d'azione,

le autorità civili devono combinare col comandante di piazza i mezzi onde riunire, in caso d'assedio, le provvigioni necessarie alla sussistenza degli abitanti, e le risorse, che il paese può somministrare pei bisogni della guarnigione e per l'esecuzione dei lavori di difesa.

Le autorità civili non possono decretare disposizioni di polizia senza averne preso in antecedenza i relativi accordi col comandante di piazza, nè ponno ricusarsi di pubblicar quelle, che il comandante anzidetto giudica necessarie per la sicurezza della piazza.

Disposizione per gl'incendi.

Art. 236. I Vigili passano egualmente colle pompe, macchine, e cogl'istromenti de'quali dispongono, sotto l'autorità del comandante di piazza.

Gli operaj che ponno essere impiegati in caso d'incendio, sono organizzati, per rioni, in compagnie, sezioni, e laboratorj a disposizione dell'autorità militare.

Il servizio d'incendio è regolato dal comandante di piazza d'accordo col capo del genio e coll'autorità municipale.

Doveri del comandante d'un corpo d'operazione.

Art. 237. Il comandante d'un corpo d'operazione, nel cui territorio una piazza in istato d'azione è compresa, sorveglia che vi resti sempre nella piazza una guarnigione sufficiente a fare il servizio. Non si serve delle munizioni da guerra e da bocca, che formano le provvigioni della piazza, che nel caso di assoluta necessità e di urgenza estrema: in questo caso però deve farle sostituire da altre al più presto possibile.

Se la piazza è minacciata d'assedio, egli completa la guarnigione e le provvigioni servendosi di tutti i mezzi che sono in suo potere.

Possibilità d'un assedio.

Art. 238. Allorchè il Ministro delle Armi, o il comandante del corpo d'operazione, nel cui territorio la piazza è compresa, giudica che la piazza, già dichiarata in stato d'azione, è minacciata d'assedio, egli ordina al comandante di piazza:

1.° di fare uscire gli stranieri, le persone inutili e quelle che sono giudicate dannose;

2.° d'invitare le autorità civili a dare le disposizioni necessarie per assicurare la sus-

sistenza degli abitanti e la riunione delle risorse che il paese può somministrare pei bisogni della guarnigione e pei lavori ;

3.° di fare entrare nella piazza gli operaj, i materiali, il legname, il bestiame e le derrate che si possono avere, e d' impedirne l'uscita ;

4.° di porre delle guardie ai mulini ed agli opificj prossimi alla piazza, e che non ponno essere utili ;

5.° di fare eseguire le inondazioni ; di fare occupare i terreni necessarii alla difesa, e distruggere tutto ciò che nell'interno della piazza può essere dannoso per la circolazione dell'artiglieria e delle truppe, avendo cura di far constatare, per quanto è possibile col concorso dell' autorità municipale, lo stato dei luoghi mediante processi verbali di uffiziali del genio, onde assicurare agli abitanti le indennità che ponno esser loro dovute nei casi preveduti dalla legge ;

6.° di far distruggere all'esterno, sul terreno militare, e nella zona delle servitù tutto ciò che può presentare qualche riparo al nemico e diminuire o facilitare i suoi lavori d'approccio. In quest'ultimo caso non si fà il processo-verbale constatante lo stato dei luoghi, a meno che i proprietarii non giustifichino che le costruzioni esistevano prima della servitù.

Il comandante di piazza prende tutte le precáuzioni che può, onde rendere meno svantaggiose e meno dannose per gli abitanti e le proprietà le disposizioni di sopra. Fa assegnare all'artiglieria il numero d'ausiliarii che le sono necessarii, e sorveglia che questi sieno prontamente esercitati al servizio di quest'arma: essi sono presi nei corpi di fanteria della guarnigione.

Quando le truppe nemiche si avvicinano nella piazza, ed allorchè il comandante di questa non può prendere gli ordini dall'autorità superiore, egli provvede all'esecuzione di tutte le disposizioni che le circostanze richieggono. Stabilisce, conforme all'art. 251 un consiglio composto dei varii capi di servizio che consulta, secondo i casi, insieme o separatamente.

Cittadelle, forti, castelli,
e posti militari.

Art. 239. Tutte le disposizioni prescritte per le piazze dichiarate in stato d'azione sono applicabili alle cittadelle, ai forti, castelli, e posti militari che non dipendono da una piazza, e che sono dichiarate in stato d'azione.

TITOLO V.

DELLO STATO D'ASSEDIO.

—

Capitolo XXVII.

Dichiarazione
dello stato d'assedio. (1)

Art. 240. Lo stato d'assedio d'una piazza forte o posto militare è dichiarato da una legge o da un decreto. Esso risulta ancora da una delle circostanze seguenti:

1.° dall' investimento della piazza o del posto, eseguito da truppe nemiche che intercettano le comunicazioni dal di fuori al di

---

(2) *Gli articoli del titolo V. che determinano le regole per lo stato d'assedio, suppongono che la piazza dichiarata in tale stato abbia un comandante superiore. Esse peraltro sono indipendenti da ciò, e debbono essere osservate in tutti i casi, e specialmente quando il comandante di piazza sia la prima autorità militare che ivi risiede.*

dentro, e viceversa, alla distanza di 3500 metri dalle creste della strada coperta ;

2.° da un attacco di viva forza o per sorpresa ;

3.° da una sedizione interna;

4.° da riunioni formatesi nel raggio d'investimento senza l'autorizzazione dei magistrati.

In queste circostanze , la dichiarazione dello stato d'assedio può esser fatta dal comandante superiore: il Ministro delle Armi ne è immediatamente informato.

Nel caso di un attacco regolare, lo stato d'assedio non cessa che dopo che i lavori del nemico sono stati distrutti e le brecce risarcite o messe in stato di difesa.

Mezzi di difesa.

Art. 241. Durante lo stato d'assedio, il comandante superiore fa occupare tutti i terreni, ordina le demolizioni da eseguirsi ; e prescrive ogni mezzo di difesa giudicato necessario per assicurare la conservazione della piazza. In tal caso, ogni occupazione, ogni privazione di possesso, ogni demolizione risultante da un fatto di guerra o da una misura di difesa non dà diritto a compenso veruno.

Capitolo XXVIII.

DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA E DELLA DIFESA NELLO STATO D'ASSEDIO.

Autorità del comandante superiore.

Art. 242. Tostochè è dichiarato lo stato d'assedio, i poteri dei quali le autorità civili sono rivestite pel mantenimento dell'ordine e della polizia passano interamente all' autorità militare.

Le autorità civili continuano peraltro ad esercitare quei poteri che l' autorità militare ha ad esse rilasciato.

Il comandante superiore assegna in conseguenza ai magistrati quella porzione di poteri che giudica conveniente. Esercita la sua autorità sino ai limiti del raggio d'investimento o fino a quei che la dichiarazione dello stato d'assedio ha determinati. Nel proclamare tale dichiarazione fa conoscere che tutti i delitti, la cui cognizione non crede a proposito di lasciare ai tribunali ordinarii, saranno giudicati dai tribunali militari, qualunque sia la qualità dei prevenuti.

L'autorità del comandante superiore si estende all'amministrazione interna dei corpi ed ai varii servizii. I comandanti delle truppe, quei d'artiglieria e del genio, ed i funzionarii

dell'intendenza militare devono prendere tutti i provvedimenti ed eseguire tutti i lavori che il comandante superiore prescrive.

Il comandante superiore regolandosi solo colle proprie istruzioni determina, dappresso i movimenti ed i lavori del nemico, il servizio delle truppe della guarnigione, e quello degli uffiziali d'ogni arma impiegati nella piazza, e dei funzionarii dell'intendenza militare. Incarica delle particolarità dei varii servizii quegli uffiziali che giudica i più atti a bene adempiere questa missione, e confida la guardia e la difesa delle opere a coloro che reputa li più capaci. Procura nulladimeno a dividere egualmente tra i varii corpi i lavori ed i pericoli, ed, eccetto il caso di necessità, fa osservare nel servizio le norme stabilite nel presente regolamento.

Uffiziali del genio incaricati dei lavori civili.

Art. 243. Gli uffiziali del genio hanno la sorveglianza ed al bisogno, la direzione dei lavori, che nelle ordinarie circostanze sono attribuiti agl'ingegneri civili : peraltro regolano essi soli particolarmente tutto ciò che si riferisce alle inondazioni, ai disseccamenti, ed all'insieme del governo delle acque nella porzione del territorio che fa parte delle linee di difesa, e ne informano le autorità civili.

Truppe che non appartengono alla guarnigione.

Art. 244. Allorchè delle truppe si trovano chiuse in una piazza bloccata od assediata, senza far parte della guarnigione, il comandante superiore ne dispone, e le fa concorrere colle altre al servizio della difesa. Esse si conducono al lor destino tostochè il blocco o l'assedio è cessato, e quando la posizione del nemico permette loro di recarsi al proprio destino.

Servizio delle truppe nelle piazze assediate.

Art. 245. In una piazza assediata, le truppe hanno, per quanto è possibile, 2 turni di servizio, e sono:

1.° *Turno*: la guardia delle opere del fronte d'attacco, ed i lavori di contrapproccio e gli altri da eseguirsi sul terreno che ne dipende. *Un terzo* della guarnigione evvi costantemente impiegato.

2.° *Turno*: la guardia delle opere che non sono sul fronte d'attacco, i lavori che si eseguiscono in tutt'altro luogo che su questo fronte, e le guardie dell'interno della piazza. Questi servizii, vengono eseguiti dal *secondo terzo* della guarnigione, che serena nelle posizioni determinate dal comandante superiore.

L'ultimo terzo si riposa, e non fa che il trasporto dei viveri e le fatiche di questa specie.

Nel 1.° turno quei che sono chiamati per primi, sono di guardia alle strade coperte ; i seguenti, nelle opere esterne; quei che vengono dopo, nelle opere del corpo della piazza ; gli ultimi sono impiegati ai lavori. Le truppe di guardia sono divise sul fronte d' attacco, dalla dritta alla sinistra, in modo che ogni corpo tenga a suo turno la dritta. A tale effetto il corpo che si trova alla sinistra, passa nel dì seguente alla dritta, ed ogni corpo appoggia a sinistra. La dritta è la 1.ª piazza d'arme del fronte collaterale rivolto sugli attacchi. Gli uomini allo smontare del 1° turno sono immediatamente impiegati al secondo.

Nel 2.° turno, coloro che sono chiamati per primi, fanno la guardia delle opere; quei che li seguono, fanno le guardie interne : gli ultimi rimangono al sereno, pronti ad essere impiegati ai lavori al di fuori del fronte d'attacco, alle uscite ed ai servizii straordinarii. Le truppe di guardia del 2.° turno sono egualmente ripartite nelle opere che non sono sul fronte d'attacco, dalla dritta alla sinistra, incominciando dalla piazza d'arme che si trova immediatamente alla sinistra delle opere guardate dalle truppe del 1.° turno : ogni corpo tiene come queste, successivamente la dritta.

Il servizio è comandato nei corpi, giusta le norme stesse dello stato ordinario ; non si riprendono però i turni dei servizii passati. Le guardie sono cambiate ogni giorno, ed i lavoratori ogni 12 ore. Nulladimeno questi

ultimi ponno venir mutati di 6 ore in 6 ore: ma in tal caso essi ritornano al lavoro dopo 6 ore di riposo, in modo da lavorare 12 ore sù 24. Questi tengono sempre le loro armi vicino.

I sergenti maggiori ed i forieri fanno il servizio come gli altri sotto uffiziali.

Le compagnie scelte eseguiscono i 2 turni suddetti nella proporzione stessa delle altre compagnie.

Se la cavalleria fa il servizio a piedi, essa prende la sinistra della fanteria.

Giornale particolare dei capi di servizio. Tracciato degli attacchi.

Art. 246. Il comandante superiore, il comandante d'artiglieria, il capo del genio, il sotto-intendente militare, tengono ognuno un giornale, su cui trascrivono, per ordine di data, senza alcuno spazio interlineare, senza raschiature nè nuove scritture al di sopra di altre la copia letterale degli ordini che ricevono, e di quei che danno, notandovi il modo di esecuzione di questi ordini, i loro resultati; e tutte le circostanze infine che sono proprie a dimostrare il processo della difesa.

Il registro del comandante superiore è numerato e firmato da un funzionario dell'intendenza; ed i registri dei capi di servizio lo sono invece dal comandante superiore. Ognun

d'essi sorveglia, sotto la sua personale responsabilità, alla conservazione del suo giornale, che deve sempre essere tenuto in corrente per poter esser presentato ad ogni richiesta.

Inoltre, le posizioni occupate dal nemico, i suoi lavori, quelli di contrapproccio, e le disposizioni dell'artiglieria e delle truppe sono tracciate sufficientemente sulla pianta dei d'intorni della piazza, sulla pianta speciale del fronte d'attacco. Il comandante del genio fa egli stesso questo tracciato nell'officio del comandante superiore o lo fa ivi eseguire alla sua presenza.

Il comandante d'artiglieria e quello del genio si debbono condurre presso del comandante superiore colle piante, colle memorie, coi documenti che interessano la difesa, ogni volta che questi ne fa domanda.

Della difesa

Art. 247. Il comandante superiore energicamente e successivamente difende le opere ed i posti esterni della piazza, le sue strade coperte, le sue opere esterne la sua cinta ed i suoi ultimi trinceramenti. Spiana il piede delle breccie, e le difende con tutti i mezzi usitati negli assedii. Tostochè gli sono cogniti li fronti d'attacchi, incomincia i trinceramenti necessarii per sostenere al corpo della piazza uno o più assalti. V'impiega gli abitanti, vi

fa servire gli edifizii, le case e tutti i materiali de' quali può disporre.

Egli si serve della sua guarnigione e delle sue munizioni da guerra e da bocca in guisa da poter sostenere vigorosamente gli ultimi attacchi, e conservare per gli assalti la facoltà di riprendere le opere esterne, e lasciare, specialmente per l'assalto al corpo della piazza, una riserva scelta fra gli anziani soldati della guarnigione.

In verun caso non si mette alla testa delle truppe per fare un'uscita, nè le conduce egli stesso all'attacco, a meno che la salvezza della piazza il richiegga. Non deve esporsi che in circostanze importantissime potendo dalla sua morte seguire la perdita della piazza.

Responsabilità del comandante.

Art. 248. Il comandante d'una piazza forte non deve giammai dimenticare che difende l'uno dei baluardi dello Stato, l'uno dei punti d'appoggio dell'armata, e che dalla resa di una piazza, accelerata o ritardata d'un sol giorno, ne può dipendere la salvezza del paese.

Egli deve essere sordo alle voci sparse dalla malevolenza, ed alle notizie che il nemico gli facesse giungere; resistere a tutte le insinuazioni, e non soffrire che il suo coraggio, nè quello della guarnigione che comanda sieno punto affievoliti dagli avvenimenti.

Non deve obliare che le leggi militari condannano alla pena di morte, preceduta da degradazione militare, il comandante d'una piazza forte che capitola senza aver prima obligato il nemico a passare pei lavori lenti e successivi degli assedii, e senza d'avere almeno respinto un assalto al corpo della piazza sopra breccie praticabili.

Della capitolazione.

Art. 249. Allorquando il comandante superiore giudica arrivato l'ultimo termine della resistenza, consulta in allora il consiglio di difesa (1) intorno i mezzi per prolungare l'assedio. Gli articoli 246 e 248 del presente regolamento sono letti ad alta voce: le opinioni dei membri del consiglio sono quindi emesse e scritte sul registro delle deliberazioni. Il comandante superiore, inteso il consiglio e tolta la seduta, prende da sè, seguendo l'opinione la più energica, a meno che non la possa assolutamente abbracciare, le risoluzioni che il sentimento del suo dovere e della sua responsa-

---

(1) *Vedere il capitolo XXIX. art.* 251 252 *e seguenti per la formazione del consiglio di difesa e della commissione di sorveglianza delle provvigioni d'assedio.*

bilità gli suggerisce. Decide in ogni caso da se solo dell'epoca e dei termini della capitolazione.

Sino a questo momento deve aver comunicato col nemico il meno possibile, nè deve aver tollerato che altri abbia avuto corrispondenze con lui; giammai esce dalla piazza per parlamentare, e non affida tale incarico che a quegli uffiziali, la cui fermezza, presenza di spirito e devozione gli sono note personalmente.

Nella capitolazione mai si separa dai suoi uffiziali nè dalle sue truppe: mettesi a parte della lor sorte, siccome lo era durante l'assedio. Soprattutto si occupa a migliorare la sorte del soldato, e stipolare pei feriti e pei malati tutte le clausole di eccezione e di favore che può ottenere.

Ricompense accordate
per una difesa onorevole.

Art. 250. Ogni uffiziale comandante una piazza che l'avrà, dopo un assedio conservata contro gli sforzi del nemico, o che, seguendo la dichiarazione del consiglio d'inchiesta, non l'avrà resa che dopo averla energicamente difesa quale uomo d'onore e suddito fedele, verrà presentato al Sovrano dal Ministro delle Armi, e riceverà alla presenza delle truppe la ricompensa dovuta a' suoi servigi. Egual favore sarà concesso ai capi di corpo e di servizio, che si saranno distinti nella difesa.

Il Ministro delle Armi solleciterà lo scambio dei prigionieri, e al loro ritorno il Sovrano ne formerà l'oggetto delle Sue cure.

Ogni uffiziale comandante una piazza ucciso sulle breccie o morto in seguito di ferite dopo una difesa onorevole verrà sepolto con onori speciali da decretarsi dal Sovrano. I suoi figli saranno presentati al Sovrano stesso, onde essere collocati in pubbliche instituzioni; ed alla vedova sarà accordata una speciale considerazione.

I cittadini, che si fossero distinti nel concorrere a questa difesa, riceveranno egualmente delle testimonianze pubbliche della soddisfazione Sovrana.

Capitolo XXIX.

DEL CONSIGLIO DI DIFESA, E DELLA COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA DELLE PROVVIGIONI D'ASSEDIO.

1.° *Del consiglio di difesa.*

Composizione.

Art. 251. Il consiglio di difesa d'una piazza in stato d'assedio è composto:

1.° *del comandante superiore,*
2.° *del comandante di piazza,*

3.° *del comandante dell'artiglieria*,

4.° *del capo del genio*,

5.° *dell' intendente militare*, ed in sua mancanza, *del più anziano sotto-intendente*,

6.° *dei 2 più anziani uffiziali superiori i più elevati in grado, appartenenti a corpi diversi.*

In caso d'impedimento di uno dei membri del consiglio, questi è surrogato dalla persona che viene dopo lui, o che lo supplisce nelle sue funzioni.

Quando la guarnigione non è formata che di un sol corpo, in allora il comandante di questo corpo (se non vi sia in esso un altro uffiziale superiore) surroga nel consiglio di difesa i 2 uffiziali di truppa sopra menzionati.

Se siavi nella piazza un uffiziale generale in attività, egli fa parte del consiglio. In questo caso un solo uffiziale superiore di truppa è chiamato a far parte del consiglio anzidetto.

Nei forti, castelli, e posti militari, il consiglio di difesa si compone:

1.° *del comandante superiore*,

2.° *del comandante di piazza*,

3.° *del comandante dell'artiglieria*,

4.° *del capo del genio*,

5.° *dell' uffiziale più anziano nel grado il più elevato fra le truppe della guarnigione.*

6.° *del sotto-intendente militare.*

Riunione del consiglio di difesa.
Registro delle deliberazioni.

Art. 252. Il comandante superiore consulta i comandanti delle truppe, il comandante dell'artiglieria, il capo del genio, il sotto intendente militare, separatamente od uniti, secondo che meglio lo crede.

Allorchè tutti sono riuniti, il che non può aver luogo che in seguito d'un ordine in iscritto dal comandante superiore, evvi in allora un *consiglio di difesa*. In tal caso, un membro del consiglio destinato dal comandante anzidetto, distende il processo verbale della seduta, e lo iscrive sul registro delle deliberazioni, ove ognuno può farvi notare la sua opinione con tutti gli schiarimenti che giudica utili. Tutti i membri firmano il processo-verbale.

Il comandante superiore, inteso il consiglio e tolta la seduta, decide da se senza essere punto obligato di attenersi alle opinioni della maggioranza.

È un dovere assoluto dei membri del consiglio di difesa di mantenere il più alto segreto su tutte le questioni che sono state messe in deliberazione alla loro presenza.

Il registro delle deliberazioni del consiglio suddetto, numerato e firmato da un funzionario dell'intendenza, è sotto la custodia immediata ed esclusiva del comandante superiore,

che lo comunica ai soli membri del consiglio allorchè sono in seduta. Esso non deve presentare veruna traccia di raschiature o di nuove scritture al di sopra di altre; e le parole cassate debbono esserlo in modo da rimanere leggibili : le cancellature e le chiamate debbono essere approvate.

2.° *Della commissione di sorveglianza delle provigioni d'assedio.*

Composizione.

Art. 253. La commissione di sorveglianza delle provvigioni di assedio è creata non appena è stato dato l'ordine di fare delle provvigioni. Ella si compone:

1.° *del comandante di piazza,*
2.° *del comandante dell'artiglieria ,*
3.° *del capo del genio,*
4.° *dell'uffiziale il più elevato in grado tra le truppe della guarnigione,*
5.° *del sotto-intendente militare incaricato del servizio delle provvigioni,*
6.° *del capo della municipalità,*
7.° *di un'uffiziale sanitario.*

In caso d'impedimento d'uno de' membri della commissione, esso viene surrogato dalla

persona che viene dopo lui o che lo supplisce nelle sue funzioni.

La commissione non può deliberare che nel caso in cui i membri del consiglio sieno 5 almeno e non può prendere veruna risoluzione che alla maggioranza di 4 voti almeno: le sue risoluzioni vengono sottoposte al comandante superiore che decide.

Funzioni.

Art. 254. La commissione visita, od incarica alcuni de'membri di visitare, bene spesso i magazzini della piazza per assicurarsi che sieno ben tenuti, che le provvigioni sieno collocate in luoghi favorevoli alla loro conservazione, e che le derrate sieno custodite con cura: propone i miglioramenti che reputa vantaggiosi.

Delega 3 almeno de' suoi membri, compresovi sempre il sotto-intendente militare, per assistere al ricevimento delle derrate, degli oggetti, e delle materie che compongono le provvigioni d'assedio per invigilare che si ricevano soltanto quelle di buona qualità, e per assicurare l'osservanza di tutte le formalità prescritte dai regolamenti.

Questi membri presentano alla commissione un rapporto in iscritto sopra ognuna delle loro operazioni. I processi-verbali di perizia

e di ricevimento devono essere firmati da essi sotto pena di nullità.

Allorquando delle derrate, che questi membri non hanno giudicate ammissibili, sono state trovate accettabili da periti a ciò commissionati, essi hanno il diritto di chiederne una seconda perizia. Se vi siano contestazioni, tutta la commissione assiste al ricevimento, e non è tenuta a conformarsi all'opinamento dei periti, se questo non le sembra ragionato. Eccetto il caso d'urgenza assoluta, ogni rimovimento od estrazione di derrate dai magazzini di provvigioni non può essere effettuato che in seguito d'un ordine speciale del comandante superiore che ne assicura con tutti i mezzi possibili la pronta reintegrazione.

La commissione constata, mediante processi-verbali, le perdite ed avarie che risultano da avvenimenti di forza maggiore o che debbono essere imputate al contabile conservatore delle provvigioni. Nel caso in cui la moralità o l'attitudine di questo contabile desse luogo a lagnanze, la commissione ne rende conto. Domanda, se occorre, che quest'agente venga sospeso dalle sue funzioni, ed il sotto-intendente militare prende quei provvedimenti che le circostanze esigono.

La commissione non può ingerirsi nelle disposizioni prese dal comandante superiore, nè negli ordini che dà per la composizione e distribuzione delle razioni.

Registro delle deliberazioni.

Art. 255. Il registro delle deliberazioni della commissione è tenuto da uno dei membri scelto dalla commissione stessa. Questi v' inscrive i processi-verbali delle deliberazioni, menzionandovi tutti i movimenti di derrate che si operano nei magazzini.

Situazione delle provvigioni.

Art. 256. Alla fine di ogni mese la commissione si fa rimettere dal sotto-intendente militare la situazione delle provvigioni d' assedio, e dopo averne verificato l'esattezza mediante il suo registro, essa la firma, e l'invìa al comandante superiore per trasmetterla gerarchicamente al Ministro delle Armi.

La commissione può inoltre, se lo crede utile, fare in ogni epoca la verifica delle derrate esistenti nei magazzini di provvigioni. Fa conoscere al comandante superiore quelle che non ponno più senza pericolo di alterazione, essere conservate al di là d' un periodo di tempo determinato, e propone i mezzi d' impiegarle utilmente: il comandante superiore ne rende conto.

Capitolo XXX.

DEL CONSIGLIO D' INCHIESTA.

Disposizione generale.

Art. 257. Ogni uffiziale che ha perduto la piazza, il cui comando gli era stato affidato, deve giustificarsi della sua condotta davanti un *consiglio d' inchiesta.*

Composizione del consiglio d' inchiesta.

Art. 258. Il consiglio d' inchiesta si compone :

1.° *di un generale* Presidente,
2.° di 4. *uffiziali generali , o superiori dei quali uno di artiglieria, ed uno del genio. Qualunque sia il grado dell' uffiziale che comandava la piazza.*

Se il consiglio acquista la pruova che la consegna della piazza è stata cagionata da insufficienza o da cattivo uso delle provvigioni che sono di pertinenza dell' amministrazione militare, è tenuto a chiedere al Ministro delle Armi che vi sia aggiunto un intendente divisionario, che ha voto consultivo.

Gli uffiziali appartenenti al corpo di operazione, nel cui territorio la piazza era com-

presa, e quei che appartenevano alla guarnigione della piazza, o che si trovavano in questa per qualunque titolo, non ponno far parte del consiglio d' inchiesta.

Deliberazione.

Art. 259. Il Ministro delle Armi invìa al presidente del consiglio d' inchiesta il registro di deliberazione del consiglio di difesa, quello della commissione di sorveglianza delle provvigioni d'assedio, il giornale del comandante superiore, quei del comandante di piazza, del comandante dell'artiglieria, del capo del genio e del sotto-intendente militare, come ancora tutti i rapporti e documenti particolari che sono a sua disposizione, e che il consiglio crederebbe utile richiedere.

Il consiglio si assicura dello stato di difesa nel quale trovavasi la piazza al momento in cui fu assediata; esamina se il comandante di piazza si è conformato alle istruzioni che avea ricevute; se ha osservato le regole della difesa delle piazze; e se ha prolungato la sua resistenza fino all' ultimo momento servendosi di tutti i mezzi che erano in suo potere; conformandosi alle prescrizioni del presente regolamento (art. 247. 248. 249.)

Il presidente fa comparire l' uffiziale che forma l' oggetto dell' inchiesta, i capi dei varii servizii, e tutte le persone impiegate nella

piazza delle quali il consiglio crede doverne sentire le deposizioni. Questi intimi sono fatti nelle forme prescritte per quelli dei consigli di guerra.

Si redige il processo verbale delle sedute. Questo è firmato da tutti i membri del consiglio, che debbono custodire il segreto il più assoluto sugli incidenti e sul risultato delle loro deliberazioni.

Opinione motivata.

Art. 260. Il consiglio d' inchiesta non emette veruna sentenza; dà la sua opinione motivata sulla consegna della piazza, indicando ciò che nella difesa sembragli meritare elogio o biasimo.

Questa opinione si forma alla maggioranza dei voti; ed è firmata da tutt' i membri del consiglio. Quei che differiscono dalla maggioranza possono notare sul registro la loro opinione.

L' opinione del consiglio, unitamente ai registri e tutti i documenti, è trasmessa dal presidente al Ministro delle Armi, che prende gli ordini dal Sovrano.

TITOLO VI.

RELAZIONE FRA L'AUTORITA', MILITARE E QUELLA MARITTIMA NEI PORTI DELLO STATO.

Capitolo XXXI.

Disposizione generale.

Art. 261. Delle relazioni uffiziali e di buon accordo devono sempre esistere tra il comandante di piazza e l' autorità marittima. Le proibizioni alle truppe della guarnigione sono rese ostensibili ai comandanti marittimi onde possano informare i proprii dipendenti, affinchè essi vi si uniformino quando sono nella zona e nei limiti militari. Per reciprocanza le proibizioni dell'autorità marittima sono portate a cognizione delle truppe della guarnigione per conformarvisi quando elleno sono nel recinto dell' arsenale marittimo o nei terreni che ne dipendono, ove ha giurisdizione il capitano del porto.

Sorveglianza sul recinto dell' arsenale marittimo.

Art. 262. I lavori provvisorii, che il comandante della marina volesse fare nel recinto dell' arsenale marittimo o nei terreni che ne

dipendono, sono sorvegliati dal comandante di piazza e dal capo del genio, perchè quelli non pregiudichino il sistema della difesa.

Posti della marina stabiliti nell' interno della piazza.

Art. 263. Il comandante della marina non può stabilire dei posti, o delle sentinelle, nell' interno della piazza per un servizio marittimo che dopo averne dato partecipazione al comandante di piazza, e dopo averne ricevuto le indicazioni necessarie, e riportato la sua annuenza.

Esercizii delle truppe della guarnigione sul recinto dell' arsenale marittimo.

Art. 264. Se dei terreni dipendenti dall'autorità marittima ponno servire agli esercizii delle truppe della guarnigione il comandante di piazza ne trasmette analoga domanda al comandante della marina. Questi ne stabilisce i giorni e le ore, e determina la zona che loro assegna.

Sicurezza del recinto dell'arsenale marittimo.

Art. 265. Se delle truppe della guarnigione vengono richieste dal comandante della marina al comandante di piazza per misure di

sorveglianza e di repressione nel recinto dell' arsenale marittimo o nei terreni che ne dipendono, queste truppe sono, pel tempo che dura il loro servizio, sotto gli ordini dell'autorità marittima.

Individui della marina consegnati nell'interno della piazza.

Art. 266. Se l'autorità marittima crede opportuno di vietare ai proprii dipendenti l'uscita dalle porte della città, ne invita il comandante di piazza a darne il relativo ordine ai capi-posti.

Arrivo di militari o stranieri nella piazza o di legni da guerra nel porto.

Art. 267. Il comandante marittimo o il comandante del porto previene il comandante di piazza dell'arrivo per la via di mare, dello sbarco di qualunque militare, e dell'arrivo d' ogni legno da guerra. Per reciprocanza il comandante di piazza lo previene dell'entrata dei marinari dalle porte di cui egli ne ha la custodia.

In tempo d'azione, il comandante marittimo e quello del porto, invìa al comandante di piazza una nota degl'individui che con bastimenti sono entrati nel porto. Gliela trasmette ancora nello stato ordinario quando per ur-

genti circostanze il comandante di piazza gliene ha fatto l'analogo invito.

Caso d'incendio
nel recinto dell'arsenale marittimo.

Art. 268. Allorchè sopravviene un incendio nel recinto del arsenale marittimo, il comandante di piazza e quello della marina regolano insieme il servizio delle truppe sotto i loro ordini. La direzione però appartiene in tal caso all'autorità marittima.

Autorità del comandante di piazza
in caso di assedio.

Art. 269. Nello stato d' assedio, delle speciali disposizioni, concertate tra il comandante di piazza e quello della marina, e del porto, regolano l'azione dell'autorità militare sui posti della marina, onde conciliare la responsabilità di questo comandante militare colla specialità del servizio marittimo, l'uno e l'altro dovendo concorrere al medesimo scopo e prendere sempre di mira, nell'agire, l'interesse dello Stato che difendono.

TITOLO VII.

Delle precedenze e degli onori militari.

Capitolo XXXII.

Delle precedenze.

Ceremonie pubbliche e riunioni uffiziali.

Art. 270. Nelle ceremonie pubbliche e riunioni uffiziali, le autorità, gli uffiziali, i funzionarii e gl'impiegati militari si collocano come appresso.

1°. *Autorità che hanno posto individuale.*

1.° Generale comandante in capo.

2.° Tenente generale comandante la divisione. } territoriale

3.° Generale di brigata comandante la suddivisione, e Uffiziale superiore comandante titolare la suddetta. } territoriale

4.° Comandante di piazza.

2.° *Stato-maggiore della divisione.*

1.° Generali di brigata in attività di servizio, che non sono comandanti territoriali, ed uffiziali generali che sono in disponibilità.

2.° Uffiziali superiori e subalterni del corpo di stato maggiore addetti alla divisione.
3.° Intendenti militari in attività o disponibili.
4.° Capo di legione di gendarmeria.
5.° Direttore dell'artiglieria e del genio.
6.° Direttore della sanità.

3.° *Stato maggiore della suddivisione.*

1.° Uffiziali di Stato-Maggiore addetti alla suddivisione.
2.° Sotto-intendenti militari, ed aggiunti all'intendenza militare.
3.° Uditorato militare.
4.° Uffiziali di gendarmeria.

4.° *Stato-maggiore della piazza.*

1.° Uffiziali dello stato-maggiore di piazza.
2.° Corpi di uffiziali di truppe.
3.° Servizio della sanità.
4.° Uffiziali, ed ajutanti di amministrazione.
5.° Veterinarii, qualora abbiano rango d'uffiziale.
6.° Corpo di uffiziali della finanza, della marina, e della riserva.

In ognuno dei suddetti stati-maggiori, gli uffiziali, i funzionarii, e gli impiegati mi-

litari si dispongono secondo il loro grado e rango.

Ad eguaglianza di grado o rango il comandante territoriale ha la precedenza. Per tutti gli altri uffiziali, funzionarii, ed impiegati militari, ad eguaglianza di grado o rango la dritta appartiene al più anziano. Fatta eccezione per gli uffiziali di gendarmeria, che individualmente a grado eguale prendono sempre la dritta sugli uffiziali della linea.

Uffiziali giubilati.

Art. 271. Gli uffiziali di ogni grado, *giubilati*, ponno assistere alle ceremonie pubbliche; gli uffiziali generali si riuniscono allo stato-maggiore della divisione. Gli Uffiziali superiori e subalterni si riuniscono allo stato-maggiore della piazza. Gli uni e gli altri prendono posto in questi stati-maggiori dopo tutti gli uffiziali di attività od indisponibilità del loro corpo o della loro arme.

Disposizione generale.

Art. 272. Mancando nel luogo lo stato-maggiore al quale un uffiziale funzionario od impiegato militare deve prender posto, esso riuniscesi allo stato-maggiore immediatamente inferiore.

Capitolo XXXIII.

Disposizioni delle truppe.

Ordine di battaglia.

Art. 273. L'ordine di battaglia per le riunioni delle truppe, nelle parate riviste, ceremonie pubbliche ecc., è regolato come appresso:

1.° Gendarmeria a piedi,
2.° Sedentarii,
3.° Vigili,
4.° Artiglieria, } senza il loro
5.° Genio } materiale
6.° Cacciatori,
7.° Reggimenti di fanteria,
8.° Zuavi,
9.° Carabinieri,
10.° Legione di fanteria.
11.° Ausiliarj della riserva,
12.° Infermieri,
13.° Gendarmeria a cavallo,
14.° Artiglieria, } col loro
15.° Genio } materiale,
16.° Dragoni.

Disposizioni speciali.

Art. 274. Quando la guardia palatina d'ono-

re assiste a ceremonie pubbliche, questa prende la dritta su tutti i corpi.

La truppa di finanza e quella di marina prendono invece la sinistra di tutte le truppe a piedi dello Stato.

Nell'arsenale o sul terreno della marina, la truppa di mare prende la dritta su tutti i corpi dello Stato.

Se la compagnia di disciplina è chiamata a far parte di una riunione di truppe, essa deve collocarsi alla sinistra di quelle di fanteria, comprese in queste la finanza e marina.

Se le truppe debbono formare spalliera, il lato dritto è determinato dalla direzione che segue il corteggio. Elleno si dispongono a seconda i principj stabiliti di sopra, prendendo alternativamente la dritta e sinistra.

Capitolo XXXIV.

Onori militari.

Principali suddivisioni della regola degli onori.

Art. 275. La regola degli onori militari comprende le distinzioni seguenti:

1.° onori da rendersi dagli uffiziali e dai personali de'varj servizii (visite di corpo),

2.° onori da rendersi dalle truppe,

3.° onori da rendersi dalle guardie, e dai picchetti.

4.° onori da rendersi dalle sentinelle, dai piantoni ecc.
5.° scorte d'onore,
6.° salve d'artiglieria } a titolo d'onore,
7.° *parola* } a titolo d'onore,
8.° visite individuali } a titolo d'onore,
9.° onori funebri,
10.° prescrizioni generali, e principj relativi all'applicazione delle norme degli onori.

1.° *Onori da rendersi dagli Uffiziali e dai personali di varii servizj* (visite di corpo).

Art. 276. I corpi d'uffiziali di truppe, gli uffiziali senza truppa, ed i funzionarj, presenti nel luogo, debbono fare in provincia delle visite di corpo:
1.° agli Emi Cardinali.
2.° agli Arcivescovi, o Vescovi, nella loro Diocesi.
3.° ai Generali.
4.° ai Delegati in provincia.
5.° agl'Intendenti divisionarj.
6.° al Comandante di piazza.
Alla Capitale tali onori sono indicati all'Art. 358.

Visite di corpo fatte in grande montura. Avviso di prevenzione.

Art. 277. Le visite di corpo sono fatte in

grande montura con distintivo di servizio. Hanno luogo dopo che sono giunte nella piazza le persone a cui son dovute, ed in seguito d'avviso che queste hanno preventivamente indirizzato al comandante di piazza.

Il giorno dopo l'arrivo, e la vigilia della partenza di un corpo di truppe, delle visite sono egualmente fatte dal corpo d'uffiziali nelle forme e nelle ore indicate dall'autorità militare.

Quando i corpi d'uffiziali devono essere presentati ad una autorità militare, legatizia, od ecclesiastica, l'uffiziale il più elevato in grado li presenta, qualunque sia la sua arme o le funzioni che esercita: a grado eguale, il comandante di piazza ne ha sempre la preferenza.

Truppe di passaggio in una piazza.

Art. 278. L'articolo 377. del servizio interno di fanteria, l'articolo 445. di quello di cavalleria, e l'articolo 430. di artiglieria danno tutte le norme per l'esecuzione delle visite, che deve una truppa allorchè passa per una piazza.

Doveri del comandante di piazza quando una truppa giunge nella piazza per tenervi guarnigione.

Art. 279. Tostochè una truppa è giunta in

una piazza, in cui deve tener guarnigione, il comandante di piazza spedisce al capo di essa la nota e l' indirizzo delle autorità che hanno ivi diritto alle visite.

Disposizione speciale.

Art. 280. Quando il comandante di una truppa od un capo di servizio è d'un grado o rango superiore a quello della persona alla quale è dovuta una visita, egli è dispensato dal prendervi parte.

Ordine delle visite di corpo.

Art. 281. Le visite di corpo si fanno nell'ordine seguente :

1. Stato-maggiore di piazza,
2. Corpo dello Stato-maggiore,
3. Intendenza militare,
4. Uditorato militare,
5. Uffiziali di gendarmeria,
6. Servizio della sanità,
7. Servizii amministrativi,
8. Veterinarj aventi rango d'uffiziale,
9. Corpi d'uffiziali di truppe.

Nota. Le disposizioni, alle quali i corpi di uffiziali e di funzionarj si devono conformare, per riunirsi, onde eseguire delle visite di corpo, sono sempre in antecedenza prescritte dall'autorità militare competente.

In ognuna di esse, gli uffiziali ed i funzionarj sono disposti tra loro secondo il loro grado o rango.

Nelle visite a Sua Santità si terrà peraltro l'ordine seguente:

1. Ministro delle Armi,
2. Sostituto,
3. Tenenti generali,
4. Generali di brigata, ed in seconda linea, dietro a questi, gl' impiegati del Ministero dell'Armi nell'ordine seguente:

I Direttori, Uditore generale, e capi d'ufficio; i sotto-capi e commessi prendono posto in seguito dei loro capi immediati, bene inteso sempre in costume uffiziale.

4. Stato-maggiore,
6. Intendenza militare,
7. Stato-maggiore di piazza,
8. Uditorato militare
9. Gendarmeria,
10. Servizio della sanità,
11. Servizi amministrativi,
12. Veterinarj aventi rango d'uffiziale,
13. Corpi d'uffiziali di truppe, come agli articoli 273 e 274.

2.° *Onori da rendersi dalle truppe pel SSmo Sagramento.*

Art. 282. Allorchè il Santissimo passa innanzi una truppa armata, questa si ferma, se

è in marcia, si dispone in battaglia, presenta le armi, e la fanteria fa ginocchio a terra. I tamburi e trombetti di fanteria battono, e suonano al campo; i trombetti di cavalleria suonano la marcia. Le musiche suonano la marcia militare pontificia. Tutti gli uffiziali salutano colla sciabola: le bandiere e gli stendardi salutano.

Nella processione del SSm̃o Sagramento i gendarmi marceranno a piedi, facendo ala al Clero.

Per Sua Santità.

Art. 283. Quando Sua Santità entra in una piazza, tutte le truppe prendono le armi. La metà della fanteria è in battaglia al di fuori dell' ingresso della piazza, a dritta e sinistra della porta per dove Sua Santità ha da entrare, e forma spalliera al suo passaggio, il resto della fanteria e le altre truppe formano spalliera nelle strade, oppure sono disposte in battaglia sulle piazze (1).

Le truppe presentano le armi, e la fanteria fà ginocchio a terra. I tamburi e trombetti di fanteria battono e suonano al campo, i

---

(1) *Le truppe non formano spalliera che per* Sua Santità e *per* gli Em̃i Cardinali.

trombetti di cavalleria suonano la marcia, e le musiche suonano la marcia militare pontificia. Tutti gli uffiziali salutano colla sciabola: le bandiere e gli stendardi salutano.

Eguali onori si rendono dalle truppe che si trovano sul luogo ove Sua Santità passa: se però sono in marcia, esse debbono arrestarsi, e formarsi in battaglia per rendere gli onori suddetti.

In una piazza forte, l'uffiziale generale superiore, od altro comandante nel luogo, accompagnato dal comandante di piazza e dagli uffiziali dello stato-maggiore di piazza, si trova all'avanzata al momento in cui Sua Santità entra nella piazza, e tutti si uniscono alle autorità civili.

Antecedentemente all'arrivo di Sua Santità, una guardia di 2 compagnie scelte, con bandiera, comandata da un maggiore, è spedita alla residenza sovrana. Dopo l'arrivo di Sua Santità il Maggiordomo o l'esente delle guardie-nobili di servizio indica al comandante di piazza il quantitativo d'uomini che dovranno in seguito essere di guardia, prescrivendo ancora il numero di sentinelle da somministrarsi, ed il luogo ove debbono essere collocate. (1)

---

(1) *Alla capitale la guardia di onore della reale dipende esclusivamente dalla Prefettura dei ss. palazzi apostolici. Solamente da*

Allorchè Sua Santità riceve i corpi d'uffiziali, questi le sono presentati dal Ministro delle Armi e in sua mancanza, dal sostituto se è presente, ovvero dall'uffiziale generale, o superiore, comandante nel luogo.

Quando Sua Santità esce dalla piazza si osservano le stesse norme che pel suo ingresso.

Allorchè Sua Santità viaggia, la gendarmeria del luogo l'attende, formata in battaglia, sullo stradale, al punto più prossimo alla sua residenza, e le rende gli onori prescritti di sopra. Vedasi l'Art. 321.

Non si rendono a veruno gli onori ne'luoghi ove Sua Santità si trova, durante il suo soggiorno e nelle 24 ore che precedono il suo arrivo o che seguono la sua partenza; nella capitale, questa restrizione è limitata al recinto del palazzo di sua dimora.

Per gli Emi Cardinali.

Art. 284. Allorchè gli Emi Cardinali arrivano nei luoghi di loro giurisdizione, tutte le truppe prendono le armi. Il quarto della fanteria è in battaglia al di fuori dell'ingresso della piazza a dritta e sinistra della porta dove

---

essa Prefettura, il comandante della guardia, riceverà gli ordini e le consegne relative al servizio.

essi debbono passare. Il resto della fanteria e le altre truppe formano spalliera nelle strade, oppure sono in battaglia sulle piazze. Il comandante di piazza li riceve all'avanzata : le truppe presentano le armi: i tamburi o trombetti di fanteria battono o suonano al campo, ed i trombetti di cavalleria suonano la marcia. Tutti gli uffiziali salutano colla sciabola; le bandiere e gli stendardi salutano.

Il posto d'onore, pel giorno del loro arrivo, è di 100 uomini di fanteria scelta, comandati da un capitano, che fornisce 2 sentinelle. In seguito, i soli Cardinali-Legati hanno 2 sentinelle prese dal posto della piazza d'arme o da altro più vicino.

Agli altri Emi Cardinali compete un posto d'onore di 100 uomini di fanteria scelta pel giorno dell'arrivo.

Pei Ministri.

Art. 285. Per l'arrivo dei Ministri, la guarnigione prende le armi. Le truppe sono in battaglia sul luogo del loro passaggio, e presentano le armi. I tamburi e trombetti di fanteria battono e suonano al campo, i trombetti di cavalleria suonano la marcia. Gli uffiziali superiori soltanto salutano colla sciabola : le bandiere e gli stendardi salutano.

È loro inviata una guardia di 60 uomini di fanteria scelta, comandata da un capitano, che somministra 2 sentinelle. Pel Ministro delle

Armi però la guardia è di 80 uomini, egualmente, scelti, e comandati da un capitano, ed è all'avanzata ricevuto dal comandante di piazza ; egli è inoltre inviato da ogni corpo della guarnigione un uffiziale d'ordinanza del grado di tenente o sotto-tenente,

Pel tenente-generale, comandante in capo.

Art. 286. Esso riceve gli stessi onori del Ministro delle Armi. La sua guardia però è di 50 uomini scelti, comandati da un capitano, che fornisce 2 sentinelle.

Ogni volta che si presenta dinnanzi le truppe, queste presentano le armi, i tamburi e trombetti di fanteria battono o suonano al campo, i trombetti di cavalleria suonano la marcia. Gli uffiziali superiori soltanto salutano colla sciabola, le bandiere e gli stendardi salutano.

Pel tenente-generale comandante la divisione territoriale.

Art. 287. Allorchè il tenente-generale comandante la divisione territoriale prende possesso del suo comando, od entra per la prima volta in una piazza che ne dipende, il comandante di piazza lo riceve all' ingresso di essa.

Le truppe, disposte in battaglia nei luoghi di suo passaggio, portano le armi. I tam-

buri e trombetti di fanteria battono e suonano il rappello, i trombetti di cavalleria suonano l'appello. Gli uffiziali superiori soltanto salutano colla sciabola, le bandiere e gli stendardi salutano. Tutte le altre volte che si presentano dinnanzi le loro truppe, ricevono gli onori medesimi.

Hanno nel giorno del loro arrivo una guardia di 50 uomini scelti, comandati da un capitano, che fornisce 2 sentinelle. In seguito, hanno soltanto 2 sentinelle prese dal posto della piazza d'arme o da altro più vicino.

Pei generali di brigata comandanti le suddivisioni territoriali.

Art. 288. Allorchè i generali di brigata comandanti le suddivisioni territoriali prendono possesso del loro comando, od entrano per la prima volta in una piazza che ne dipende, il comandante di piazza li riceve all' ingresso di essa.

Le truppe schierate in battaglia sul luogo del loro passaggio portano le armi: i tamburi e trombetti sono pronti a battere e pronti a suonare. Gli uffiziali superiori soltanto salutano colla sciabola. Tutte le altre volte che si presentano dinnanzi le loro truppe, ricevono gli stessi onori, meno il saluto degli uffi-

ziali superiori, però i soli comandanti di esse salutano.

Hanno nel giorno del loro arrivo una guardia di 25 uomini scelti, comandati da un tenente o sotto-tenente, che somministra una sentinella. In seguito hanno soltanto una sentinella presa dal posto della piazza d'arme o da altro più vicino.

Pei generali ispettori.

Art. 289. Allorchè degli uffiziali generali, destinati alla temporanea missione d'ispettori, giungono in una piazza, le truppe della guarnigione non prendono le armi.

Gli onori che si devono ad essi, sono precisati dal regolamento sul servizio interno di fanteria art. 253, su quello di cavalleria art. 310, e su quello di artiglieria art. 295.

Per gli Arcivescovi ed i Vescovi nei luoghi di loro giurisdizione.

Art. 290. Quando gli Arcivescovi ed i Vescovi prendono possesso del capoluogo di loro giurisdizione, o visitano per la prima volta i luoghi che ne dipendono, il comandante di piazza deve riceverli alla porta della città.

Le truppe, schierate in battaglia sulle vie del loro passaggio, portano le armi: i tamburi e trombetti sono pronti a battere o suo-

nare. Gli uffiziali superiori soltanto salutano colla sciabola.

Hanno nel giorno del loro arrivo, una guardia di 25 uomini scelti; comandati da un tenente o sotto tenente, che fornisce una sentinella.

Pei Delegati nei luoghi di loro giurisdizione.

Art. 291. Allorchè i Delegati prendono possesso del capo-luogo di loro giurisdizione, o visitano per la prima volta i luoghi che ne dipendono, il comandante di piazza li riceve alla porta della città.

Le truppe schierate in battaglia sulle vie del loro passaggio portano le armi, i tamburi e trombetti sono pronti a battere o pronti a suonare. Gli uffiziali superiori soltanto salutano colla sciabola.

Hanno nel giorno del loro arrivo una guardia di 25 uomini scelti, comandati da un tenente o sotto-tenente che fornisce una sentinella. In seguito hanno soltanto una sentinella presa dal posto della piazza d'arme, o da altro più vicino.

Pei generali comandanti una brigata, e per gli uffiziali superiori titolarmente comandanti territoriali.

Art. 292. Le truppe della guarnigione non prendono le armi, ed hanno nel giorno del loro arrivo una guardia di 15 uomini scelti, comandati da un sergente, che fornisce una sentinella. In seguito essi hanno una sentinella presa dal posto della piazza d'arme o da altro più vicino.

Disposizione generale.

Art. 293. Ogni voltá che un'uffiziale generale (od uffiziale superiore comandante territoriale) si presenta davanti alle truppe per passarle in rivista, il comandante di esse deve portarsi vivamente innanzi a lui, salutarlo colla sciabola, e restargli vicino per ricevere i suoi ordini. Accompagnandolo nella rivista, gli cede sempre il lato delle truppe.

Per gl'intendenti militari ispettori.

Art. 294. L' intendente generale ispettore, durante la sua girata d'ispezione, ha diritto ad una sentinella presa dalle compagnie scelte di fanteria.

Gl'intendenti militari ispettori hanno diritto ad una sentinella, presa dalle compagnie

del centro. Queste sentinelle, per cura del comandante di piazza, sono loro fornite dal posto più vicino.

Pei capi di corpo.

Art. 295. I capi di corpo, che hanno una bandiera od uno stendardo, hanno in provincia una sentinella delle compagnie scelte del loro corpo, presa dal posto più vicino.

Truppe in marcia.

Art. 296. Allorchè una truppa armata, qualunque sia, ne incontra un'altra, ambedue portano le armi, i tamburi e trombetti di fanteria battono o suonano al campo, i trombetti di cavalleria suonano la marcia. I comandanti delle due truppe si salutano scambievolmente colla sciabola, le bandiere e gli stendardi salutano.

Questo cambio d'onori si fa senza fermarsi, e le due truppe se li devono rendere contemporaneamente.

Poggiano entrambe sulla loro dritta, ed in caso d'ingombro, le truppe a cavallo si fermano e lasciano passare quelle a piedi.

Truppe che passano davanti un posto.

Art. 297. Quando una truppa armata mag-

giore di 3 uomini passa davanti un posto, essa rende gli onori per la prima, dappresso le norme stabilite dall'articolo 296 § 1. Il posto si conforma alle disposizioni dell'art. 315.

Onori da rendersi dalle truppe alle bandiere ed agli stendardi.

Art. 298. Questi onori sono resi conforme alle norme stabitite dai regolamenti di manovra.

Onori del difilare.

Art. 299. Gli onori del difilare sono esclusivamente attribuiti,

1.° A Sua Santità,
2.° Agli Emi Cardinali,
3.° Al Ministro delle Armi,
4.° Ai generali,
5.° Agli uffiziali superiori che esercitano litolarmente un comando territoriale

I capi di corpo e gli uffiziali posti per qualunque titolo alla testa d'una truppa, fanno ancora difilare questa truppa; però debbono comandarla da sè stessi, e così questo non prende in tal caso il carattere che gli attribuisce il precedente paragrafo.

Allorchè le truppe difilano eseguiscono quanto appresso.

Davanti a Sua Santità	I comandanti delle truppe, qualunque sia il loro grado, gli uffiziali superiori e subalterni salutano colla sciabla, le bandiere e gli stendardi salutano.
Davanti ai Cardinali], al Ministro delle Armi, al Tenente generale comandante in capo o comandante territoriale, ed al tenente generale ispettore.	I comandanti delle truppe e gli uffiziali superiori salutano colla sciabla, le bandiere e gli stendardi salutano. Il saluto peraltro delle bandiere e degli stendardi non è attribuito ai tenenti-generali ispettori, che quando per la prima od ultima volta veggono le truppe, e questi nelle altre circostanze non sono salutati che dai soli comandanti le truppe.
Davanti i generali di brigata comandanti territoriali.	I comandanti delle truppe e gli uffiziali superiori salutano solamente quando prendono possesso ovvero

	allorchè essi fanno la prima entrata nella piazza: in ogni altro caso i soli comandanti delle truppe salutano.
Davanti i generali di brigata ispettori generali.	I comandanti delle truppe e gli uffiziali superiori solamente salutano, allorchè le truppe difilano innanzi ad essi per la prima o per l'ultima volta: in ogni altro caso i comandanti delle truppe salutano.
Davanti ai generali comandanti una brigata.	I soli comandanti delle truppe salutano.
Davanti agli uffiziali superiori che esercitano titolarmente un comando territoriale.	I soli comandanti delle truppe salutano.

Nel difilare, gli uffiziali sanitari, i veterinari ed i capi musica addetti ai corpi non salutano e conservano sempre la loro sciabola nel fodero.

I funzionarj dell' intendenza, gli uffiziali sanitari, i farmacisti e gli altri impiegati militari, sia che appartengano al servizio territoriale, sia che sieno addetti a truppe organizzate attivamente, che sieno stati convocati

per le riviste di uffiziali generali comandanti, non difilano.

Quando le riviste sono passate dal Ministro delle Armi, o dal Tenente generale comandante in capo, essi debbono riunirsi in allora sul terreno facendo faccia al centro delle truppe. Durante il difilare, si collocano cogli altri uffiziali senza truppa convocati per la rivista, e si stabiliscono secondo l'ordine determinato dall'articolo 281, a qualche passo indietro dell'uffiziale generale, innanzi cui le truppe difilano, e dal lato opposto al loro arrivo.

3. *Onori da rendersi dalle guardie e dai picchetti.*

Disposizione generale.

Art. 300. Le guardie ed i picchetti sono in armi, per rendere gli onori, e stabilisconsi in battaglia, la cavalleria è a cavallo, ed eseguiscono poi quanto appresso:

Pel Santissimo

Art. 301. Presentano le armi, e la fanteria fa inoltre ginocchio a terra. I tamburi e trombetti di fanteria battono o suonano al campo, i trombetti di cavalleria suonano la marcia: gli uffiziali salutano colla sciabola.

Quando una guardia vede il Santissimo.

Art. 302. Allorchè una guardia vede il Santissimo, essa gl'invia subito due soldati per scorta, che marciano coll'arma portata nel braccio dritto, e sono cambiati da posto in posto.

Per Sua Santità

Art. 303. Presentano le armi, e la fanteria fà inoltre ginocchio a terra. I tamburi e trombetti di fanteria battono o suonano al campo; i trombetti di cavalleria suonano la marcia: gli uffiziali salutano colla sciabola.

Per gli Emi Cardinali

Art. 304. Presentano le armi, li tamburi e trombetti di fanteria battono o suonano al campo; i trombetti di cavalleria suonano la marcia.

Pei Principi assistenti al soglio

Art. 305. Presentano le armi, li tamburi e trombetti di fanteria battono o suonano al campo; i trombetti di cavalleria suonano la marcia.

Pei Prelati di fiocchetto (1)
Patriarchi in fiocchi, (2) *e Ministri*

Art. 306. La fanteria porta le armi, e la cavalleria mette la sciabola alla mano. I tamburi e trombetti di fanteria battono o suonano il rappello : i trombetti di cavalleria suonno l'appello. (Pel Ministro delle Armi i tamburi e trombetti battono o suonano al campo; i trombetti di cavalleria suonano la marcia.)

Pel Tenente generale comandante in capo

Art. 307. La fanteria porta le armi, e la cavalleria mette la sciabola alla mano. I tamburi e trombetti di fanteria battono o suonano al campo; i trombetti di cavalleria suonano la marcia.

Per Monsignore Cappellano Maggiore,
Pel Maestro del S. Ospizio Apostolico,
Pel Sostituto del ministero delle armi,
Pel Tenente generale

Art. 308. La fanteria porta le armi , e la

---

(1) *Uditore della Camera , Vice-Camerlengo , Tesoriere generale, e Maggiordomo.*
(2) *Di Costantinopoli, di Alessandria, di Antiochia, e di Gerusalemme.*

cavalleria mette la sciabola alla mano. I tamburi e trombetti di fanteria battono o suonano il rappello; i trombetti di cavalleria suonano l'appello.

Pei Generali di brigata,
Per gli uffiziali superiori.
titolarmente comandanti territoriali,
e pel Senato (Municipio Romano).

Art. 309. La fanteria porta le armi, e la cavalleria mette la sciabola alla mano. I tamburi e trombetti sono pronti a battere e suonare.

Per gli Arcivescovi, pei Vescovi
e pei Delegati
(nei luoghi di loro giurisdizione)

Art. 310. La fanteria porta le armi, e la cavalleria mette la sciabola alla mano. I tamburi e trombetti sono pronti a battere e suonare.

Pei Comandanti di piazza,
pei Comandanti d'arme nelle guarnigioni,
pei Governatori in costume officiale,
colla municipalità (in provincia)

Art. 311. La fanteria rimane coll'arme posata, e la cavalleria ha la sciabola nel fodero. I tamburi e trombetti sono pronti a battere o suonare.

Guardie di Polizia.

Art. 312. Le guardie di polizia prendono le armi, e rendono gli onori allorquando un uffiziale generale si presenta per visitare il quartiere (1)

Picchetti.

Art. 313. I picchetti, riuniti momentaneamente per un servizio speciale, si conformano per gli onori da rendere alle disposizioni dell'articolo 300 e seguenti.

Guardie d'onore.

Art. 314. Queste guardie non rendono gli onori che al Santissimo, alla persona presso cui sono stabilite, a quelle che sono a questa superiori od eguali in grado o rango, ed al comandante di piazza.

Truppe armate.

Art. 315. Allorchè una truppa armata maggiore di 3 uomini passa davanti una guardia

---

(1) *Eseguiscono ancora ciò che è prescritto dal servizio interno di fanteria* (art. 223) *da quello di cavalleria* (art. 276) *e da quello di artiglieria* (art. 265).

o distaccamento, che sta fermo in una piazza, essa truppa porta le armi, e quindi la guardia od il distaccamento le porta ancora. (1) I tamburi e trombette eseguiscono quanto fu prescritto dall'art. 307.

4° Onori da rendersi dalle sentinelle dai piantoni ecc.

Art. 316. Le sentinelle si fermano e si mettono faccia in testa per rendere gli onori, allorchè il corpo o la persona, a cui sono dovuti, è giunto a 5 passi da essa. Rimangono in tal posizione sino a che il corpo o la persona le abbia oltrepassate egualmente di 5 passi.

Art. 317. Le sentinelle presentano le armi.

al Santissimo,

a Sua Santità,

ai Cardinali,

ai Prelati di fiocchetto, ai Patriarchi in fiocchi, ed ai Ministri,

a Monsignore Cappellano maggiore,

---

(1) *Le guardie ed i picchetti rendono gl'istessi onori ai distaccamenti di Guardie nobili di Sua Santità, di Guardia Palatina d'onore, di Guardia Svizzera di Palazzo, di Vigili, di truppe di marina, e di finanza.*

ai Principi assistenti al Soglio,
al Maestro del S. Ospizio Apostolico,
ai Generali,
agli Arcivescovi,
ai Vescovi,
ai Delegati nei luoghi di loro giurisdizione,
al Senatore (capo della Municipalità Romana,)
agli Offiziali superiori,
all' Intendente generale, agli Intendenti, e sotto Intendenti militari,
agli offiziali sanitari } aventi rango d'
ai Cappellani militari, } offiziale superiore,
agl' Individui decorati delle grandi croci, ed ai commendatori degli Ordini dello Stato. (1)

Presentano egualmente le armi.

al Sostituto,
ai Direttori, capi d'officio ed ai sotto-capi d'officio del Ministero delle Armi, bene inteso in costume uffiziale.

---

(1) *Le sentinelle rendono agl'Individui del corpo delle Guardie nobili, della Guardia Palatina d'onore della Guardia Svizzera di Palazzo, dei Vigili, delle truppe di marina, e di finanza, gli onori corrispondenti alla spallina, od al distintivo che indossano.*

all' Uditore Generale ed agli Uditori Divisionari.

Art. 318. Le sentinelle *portano le armi*,

ai Prelati,
ai Capitani, Tenenti e sotto-Tenenti,
agli Aggiunti dell'intendenza militare,
agli uffiziali sanitarj ed ai farmacisti militari aventi rango d'offiziale subalterno,
Agli uffiziali ed ajutante d' amministrazione,
ai Veterinarj } aventi rango
ai Cappellani } d'uffiziale
militari, } subalterno,
agl' Individui decorati degli ordini cavallereschi dello Stato,
ai Governatori colle Municipalità (in provincia) purchè siano in costume,
alle truppe armate al di sopra di 3 uomini.
Portano egualmente le armi ;
ai Commessi del Ministero delle Armi in costume uffiziale,
agli Uditori sostituti, Attuarii e Scrittori dell'Uditorato militare.

Art. 319. Le sentinelle prendono la posizione dell'arme posata o dell'arme al braccio

per gli uffiziali di qualunque grado in montura del mattino.

pei Veterinarj aventi rango di ajutante sotto-uffiziale.

per gli Allievi d'amministrazione, e pei Cadetti.

pei Sotto-uffiziali.

Piantoni ed Ordinanze.

Art. 320. I sotto-uffiziali, e caporali e soldati di piantone, o spediti in ordinanza passando presso gli uffiziali d'ogni grado o rango, portano l'arme nel braccio dritto senza fermarsi.

Ugualmente dicesi verso le dignità ecclesiastiche, e dignità laicali in abito di costume.

5.° *Scorte d' onore*

per Sua Santità.

Art. 321. Allorchè Sua Santità deve fare ingresso in una città, tutta la gendarmeria e le truppe a cavallo le vanno incontro, attendendola a 2 kilometri dalla città; e quindi la scortano sino alla sua residenza.

Alla partenza di Sua Santità, la gendarmeria e le truppe a cavallo la riconducono nello stesso ordine sino ad eguale distanza.

Quando Sua Santità parte dalla capitale,

la Gendarmeria si conforma ai privilegj del suo regolamento.

Per gli Emi Cardinali nei luoghi di loro giurisdizione

Art. 322. Allorquando gli Emi Cardinali fanno ingresso nei luoghi di loro giurisdizione, 2 plotoni di cavalleria comandati da un Tenente-colonnello vanno incontro ad essi, attendendoli ad un kilometro della città: alla loro partenza, il medesimo numero di truppe li riconduce sino ad eguale distanza, salvi i privilegj della Gendarmeria.

Art. 323. Pei seguenti funzionarj la scorta si conduce sino a 500 metri dalla città, e si compone;

Pei Ministri

Di 2 plotoni di cavalleria comandati da un capitano: peraltro pel Ministro delle Armi, un maggiore ne prende il comando;

Pel Tenente-generale-comandante in capo

Di 2 plotoni di cavalleria comandati da uu capitano;

Pel Tenente-generale comandante
la divisione territoriale,
allorchè prende possesso e fa il suo
primo ingresso

Di 25 uomini a cavallo comandati da un tenente o sotto-tenente;

Pei Generali di brigata, e per gli
Uffiziali superiori titolarmente
comandanti le suddivisioni territoriali,
allorchè prendono possesso, o fanno il loro
primo ingresso

Pei generali di 12 uomini a cavallo comandati da un sotto-uffiziale: e per gli uffiziali superiori, di 8 uomini a cavallo comandati da un brigadiere;

Pei Generali Ispettori

Per un tenente-generale ispettore, di 25 uomini a cavallo comandati da un tenente o sotto-tenente, e per un generale di brigata ispettore, di 12 uomini a cavallo comandati da un sotto-uffiziale;

Per gli Arcivescovi, pei Vescovi e Delegati (nei luoghi di loro giurisdizione), allorchè prendono possesso, o fanno il loro primo ingresso

Di 12 uomini a cavallo, comandati da un sotto-uffiziale.

Scorta delle autorità territoriali nelle ceremonie pubbliche

Art. 324. Nelle ceremonie pubbliche , gli Emi Cardinali nei luoghi di loro giurisdizione, hanno una scorta d'onore composta di una compagnia comandata da un capitano. Oltre un distaccamento di gendarmeria come alla *nota* dell'Art. 325.

Le seguenti autorità hanno egualmente uua scorta, e si compone;

Pel Tenente-generale comandante territoriale

Di una compagnia comandata da un capitano;

Pei Generali di brigata comandanti territoriali

Di una Sezione comandàta da un tenente o sotto-tenente;

Per gli Arcivescovi, pei Vescovi
e Delegati
nei luoghi di loro giurisdizione

Di una sezione comandata da un tenente o sotto-tenente. Più un distaccamento di gendarmi come alla *nota* dell'art. 325;

Per gli uffiziali superiori titolarmente
comandanti territoriali

Di una mezza sezione comandata da un sergente.

Scorta pel Senato (Municipio Romano)
e per gli altri Municipii

Art. 325. Allorchè il Senato si rende in corpo ad una ceremonia pubblica senza avere la sua guardia speciale, esso è scortato da una sezione comandata da un tenente o sotto-tenente. Gli altri municipii, coll'autorità governativa, sono scortati da una mezza sezione comandata da un sergente (1).

---

(1) *In tutte le straordinarie ricorrenze pubbliche tanto sacre che civili, ed in tutte le festività solenni, il magistrato e l' autorità governativa, comparendo in forma pubblica, avranno un distaccamento di gendarmeria che loro fa ala.*

INVITO ALL' AUTORITA' MILITARE PER FUNZIONI RELIGIOSE.

Posto degli Uffiziali.

Art. 326. Allorchè il comandante di piazza riceve l' invito dall' autorità governativa di partecipare ad una funzione religiosa, è tenuto a comunicarlo ai comandanti delle truppe, perchè queste v'intervengano coi loro uffiziali.

Nell'incedere, il comandante di piazza fà ala a sinistra del Legato o Delegato, dietro il quale, dopo la congregazione governativa, gli assessori ed i tribunali, vengono i corpi d'uffiziali.

Nella chiesa, il posto dovuto al comandante di piazza è distinto, ed è a sinistra dell'autorità governativa : quello degli altri uffiziali è situato di rimpetto a quest' ultima autorità medesima, conforme alla circolare della Segreteria di Stato del 17 Marzo 1817.

6. *Salve d'artiglieria*
(a titolo d'onore).

Art. 327. Si eseguiranno delle salve d'artiglieria a titolo d'onore in tutte le circostanze contemplate nella tabella esistente in fine del presente regolamento alla lettera *L*, mediante l'ordine in iscritto del comandante della piazza.

7. *Parola* (a titolo d'onore).

1. *Autorità che danno la parola.*

Art. 328. Allorchè Sua Santità viaggia, l'esente delle Guardie nobili di servizio trasmette giornalmente la *parola* (in iscritto)* al comandante di piazza del luogo, ove Sua Santità soggiorna.

Il Ministro delle Armi, il Tenente generale comandante in capo, quando viaggiano, ed i comandanti territoriali, allorchè eseguiscono delle girate nei luoghi di loro giurisdizione, la inviano egualmente al comandante di piazza.

2. *A chi e come portata la parola.*

Art. 329. La *parola* al Tenente generale, destinato alla temporanea missione d'Ispettore, è portata da un uffiziale dello stato maggiore di piazza, e questi mancando, da un Ajutante-maggiore. Al Generale di brigata che esercita egualmente la temporanea missione d'ispettore è portata da un ajutante sotto-uffiziale.

8. *Visite individuali* (a titolo d'onore).

Disposizioni generali.

Art. 330. Gli uffiziali generali, e gli alti

funzionarj si devono reciprocamente delle visite.

Queste si eseguiscono quando essi prendono possesso del loro comando, o delle loro funzioni, o quando arrivano nei luoghi essendo in missione.

La prima visita è fatta dall' inferiore in grado o rango, ad eguaglianza di grado o rango è fatta da colui che arriva: il comandante territoriale peraltro riceve sempre la prima visita.

Le visite vengono restituite nelle 24 ore.

A quali autorità le visite individuali sono dovute.

Art. 331. Ogni uffiziale, funzionario od impiegato militare (in missione o che viene a prendere possesso d'un impiego in una piazza di provincia) deve al suo arrivo far visita.

1. Ai Cardinali ed ai Vescovi nei luoghi di loro giurisdizione,
2. Agli uffiziali generali e comandanti territoriali,
3. Ai Delegati nei luoghi di loro giurisdizione,
4. Agl'intendenti militari,
5. Al comandante di piazza.

Saluto.

Art. 332. Ogni inferiore deve nell' ordine

gerarchico al suo superiore il saluto. Ogni funzionario od impiegato militare deve il saluto all'uffiziale rivestito della sua divisa, allorchè questi gli è superiore od eguale in rango.

Tale obbligo è devoluto anche verso le dignità ecclesiastiche, e dignità laicali in abito di costume.

Fra uguali il saluto dato e reso onora reciprocamente ed annunzia civiltà e cordialità.

9. *Onori funebri.* (1)

Pel Ministro delle Armi,
e Tenente-generale comandante
in capo

Art. 333. L' intiera guarnigione prende le armi, ed i corpi avranno bandiera e stendardo.

Pel Tenente Generale

Art. 334. Una divisione prende le armi, ed i corpi avranno bandiera e stendardo.

Eguali onori saranno resi al Sostituto del Ministero delle armi.

---

(1) *Vedasi l'Art.* 349.

Pei Generali di brigata

Art. 335. Una brigata prende le armi, ed i corpi avranno bandiera e stendardo.

Per l'uffiziale superiore titolarmente comandante territoriale (1)

Art. 336. Una brigata prende le armi, ed i corpi non avranno nè bandiera nè stendardo.

Per gli uffiziali che appartengono ai corpi attivi

Art. 337. Prendono le armi,

Pei capi di corpo

Il loro corpo con bandiera e stendardo;

Pei tenenti colonnelli

La metà del corpo, a cui appartengono, ed un maggiore ne ha il comando;

---

(1) *Gli uffiziali che fanno parte della brigata non debbono avere grado maggiore di quello del defonto.*

Pei Maggiori e Cappellani militari
aventi rango di maggiore

Un battaglione, o 2 squadroni o 2 batterie, ed un maggiore ne prende il comando;

Pei Capitani, Cappellani militari
aventi rango di capitano, e
pei Chirurgi-maggiori

Una compagnia, o uno squadrone, od una batteria comandata da un capitano;

Pei Tenenti, Sotto-tenenti, Chirurgi
ajutanti-maggiori

Una sezione od un plotone di cavalleria, comandato da un tenente o sotto-tenente,
Eguali onori sono resi ai chirurgi aggiunti.

Pei funzionari, ufficiali, ed impiegati
militari, che non fanno parte dei corpi
e che sono in attività di servizio

Art. 338. Prendono le armi,

Pei Comandanti di piazza col grado
d'uffiziale superiore

Un battaglione o 2 squadroni comandati

da un uffiziale superiore avente il grado del defunto,

Eguali onori sono resi ai Direttori ed all'Uditore generale del Ministero delle armi;

Per i colonnelli,
Per gl'intendenti militari

Un battaglione, o 2 squadroni o 2 batterie comandate da un tenente colonnello;

Pei tenenti-colonnelli,
Pei sotto-intendenti militari di 1. classe

Mezzo battaglione, o uno squadrone od una batteria comandata da un maggiore,

Uguali onori sono resi ai capi di officio del Ministero delle armi,

Pei maggiori, pei sotto-intendenti militari di 2 classe, per gli Uditori divisionari, Cappellani militari aventi rango di maggiore, e pei Capitani comandanti di piazza

Due compagnie, o due plotoni di cavalleria o mezza batteria, comandata da un capitano.

Eguali onori sono resi ai sotto-capi di officio del Ministero delle armi,

Per i Capitani, per gli Aggiunti
all'Intendenza, per gli Uditori-sostituti,
pei Cappellani militari aventi rango di
Capitano, pei Chirurgi o Medici maggiori,
e per gli uffiziali d'Amministrazione,

Due terzi di compagnia, o un plotone di cavalleria od una sezione d'artiglieria comandata da un tenente,

Eguali onori sono resi ai commessi di prima e seconda classe del Ministero delle armi,

Per i Tenenti e sotto-tenenti,
per gli Attuarii e pegli Scrittori
dell' Uditorato militare, pei Chirurgi
e Medici-Ajutanti-maggiori,
per gli Ajutanti d'Amministrazione,

Una sezione di fanteria, o mezzo plotone di cavalleria o mezza sezione d'artiglieria comandata da un sotto tenente,

Eguali onori sono resi ai commessi di terza e quarta classe del Ministero delle armi, ed ai chirurgi aggiunti.

Per gl' Individui di truppa in attività
di servizio

Art. 339. Prende le armi

Pei sotto-uffiziali, pei Caporali,
ed anche pei soldati, quando gli uni e gli altri
sieno decorati degli Ordini cavallereschi
dello Stato

Una sezione di fanteria, o mezzo plotone di cavalleria, o mezza sezione d'artiglieria; comandata da un tenente e sottotenente;

Per gli allievi d'Amministrazione, pei Cadetti,
e pei Sotto-uffiziali

Un quarto di Sezione o plotone, comandato da un sotto-uffiziale (*tutti senza fucile*);

Pei Caporali

Un ottavo di sezione o plotone, comandato da un caporale (*tutti senza fucile*),

Pei Funzionarii, Uffiziali, ed
impiegati militari
che muojono, essendo in disponibilità
o giubilati.

Art. 340. I funzionarj, gli uffiziali, e gl'impiegati militari, che muojono essendo in disponibilità o giubilati, hanno diritto a metà degli onori stabiliti per loro all'articolo 338, e non

si eseguiscono per essi le salve d' artiglieria prescritte dall'art. 342.

Servizio delle truppe comandate per rendere gli onori funebri. Marcia del corteggio.

Art. 341. Le truppe comandate per rendere gli onori funebri si conducono al luogo ove è il defunto. Elleno accompagnano il cadavere alla chiesa, ove un distaccamento d'onore scelto tra esse vi rimane per fare il servizio.

Le truppe si dispongono in colonna, parte in avanti e parte in dietro del feretro. Queste due colonne vengono riunite da distaccamenti che marciano in fila a dritta e sinistra del feretro.

Le truppe debbono mettere l' arme sotto il braccio; le bandiere e gli stendardi sono coperti con un velo nero, e così ancora i tamburi e le trombe.

Gli abiti, le armi, e le decorazioni del defunto sono collocate sul feretro. Questi oggetti poi saranno ritirati dall' individuo incaricato dalla famiglia dell' estinto o dagli eredi, tostochè la funzione è terminata.

Se il defunto fosse un uffiziale generale in attività, od un uffiziale superiore egualmente in attività o capo di corpo, il suo cavallo

avente la bardatura coperta d'un velo nero è condotto dietro al feretro.

La coltre è sostenuta ai quattro angoli da quattro individui che sono eguali in grado o rango a quello del defunto, e, queste mancando, da quattro individui del grado o rango immediatamente inferiore.

Per l'accompagno d'uffiziali defunti vi sarà sempre una musica militare.

Arrivo alla chiesa – Salve d'artiglieria.

Art. 342. Al momento in cui il cadavere arriva alla chiesa, si tirano pel Ministro delle Armi, e pel tenente-generale comandante in capo, otto colpi di cannone; e per un tenente generale comandante territoriale quattro. Inoltre i tamburi o trombetti eseguiscono quella battuta o suonata, che il presente regolamento accorda alla dignità, al grado, od alle funzioni, di cui il defunto era insignito.

Il distaccamento destinato a fare il servizio nella chiesa, vi entra pel fianco, e le due righe si dispongono nell'interno di essa in modo da farsi faccia, lasciando il mezzo libero, onde il feretro possa essere ivi deposto.

Le altre truppe si conducono immediatamente ai loro quartieri, ed il distaccamento anzidetto non vi si porta che dopo terminata la funzione.

Velo alle bandiere ed agli stendardi.

Art. 343. Il velo non resta alle bandiere ed agli stendardi che

per Sua Santità fino all'elezione del suo successore,

pei Capi di corpo sino a che non sono stati surrogati.

Morte di un capo di corpo.

Art. 344. Tutti gli uffiziali portano pel loro capo di corpo defunto il velo per un mese.

Come distinto il lutto militare da quello di famiglia.

Art. 345. Il lutto militare è distinto da un velo all'impugnatura della sciabola, e quello di famiglia da un velo al braccio sinistro.

Munizioni e veli somministrati dallo Stato.

Art. 346. Le munizioni occorrenti per le salve d' artiglieria, non che i veli, che necessitano per tutte le circostanze espresse dagli articoli 341, 343, 344, sono forniti dallo Stato. I veli però debbono essere ritirati da coloro che li somministrarono non appena è terminato l'uso di essi.

Gli onori funebri si rendono una sola volta.

Art. 347. Allorchè il corpo della persona defunta deve essere trasportato da un luogo ad un altro, gli onori funebri non si ripetono.

Cambiamento di luogo delle truppe per gli onori funebri.

Art. 348. Le truppe, a meno di ordini superiori, non vanno da una città ad un'altra per rendere gli onori funebri.

La cavalleria fà il servizio a piedi per gli onori funebri.

Art. 349. Allorchè la fanteria è surrogata per eccezione, intieramente od in parte, da truppe di cavalleria onde rendere gli onori funebri, queste fanno il servizio a piedi, eccetto nel caso in cui tutta la guarnigione prende le armi.

L'artiglieria negli onori funebri non porta il suo materiale che per il Ministro delle armi, e per i generali.

Deputazione.

Art. 350. L'autorità militare del luogo re-

sta giudice delle circostanze in cui delle deputazioni dei vari i corpi devono assistere alle ceremonie funebri.

Queste non indossano distintivo di servizio.

Capitolo XXXV.

PRESCRIZIONI GENERALI E PRINCIPJ RELATIVI AGLI ONORI.

Gli onori si rendono dal levare al tramontare del sole.

Art. 351. Gli onori militari non si rendono che dal levare al tramontare del sole: le sentinelle però regolarizzeranno sempre la loro posizione , quando , nella notte , degli uffiziali di qualunque grado passano vicino ad esse. Non si confonda con ciò il semplice saluto che nella notte i militari franchi di servizio debbono a tutti i superiori che incontrano.

Gli onori non si cumulano.

Art. 352. Ad ogni persona rivestita contemporaneamente di più titoli nelle funzioni pubbliche, non le si attribuiscono che gli onori spettanti alla più elevata delle sue funzioni.

Onori degl'individui che esercitano provvisoriamente un impiego.

Art. 353. Un uffiziale o funzionario, che surroga provvisoriamente il suo superiore, non ha diritto nè al rango nè agli onori attribuiti al titolare che supplisce.

Onori che si rendono dalle truppe in marcia.

Art. 354. Le truppe di fanteria in marcia mettono l'arme al braccio e quelle di cavallerìa mettono la sciabola alla mano, le une e le altre continuano a marciare, allorchè passano vicino a loro delle persone o dignità, per cui le guardie portano o presentano le armi.

Il servizio degli onori è subordinato all'effettivo delle guarnigioni.

Art. 355. Le prescrizioni del presente regolamento in quanto all'effettivo delle truppe o dei distaccamenti, stabiliti per rendere gli onori, ed alla quantità di sentinelle somministrate per lo stesso titolo, sono subordinate, nell' applicazione, alla forza della guarnigione ed alle necessità del servizio generale.

Il servizio degli onori è devoluto alle truppe di fanteria.

Art. 356. Il servizio degli onori è fatto di preferenza dalle truppe di fanteria, salvo i speciali privilegi della gendarmeria, e ad eccezione di quello degli onori funebri che possibilmente è reso da truppe dell' arme stessa, cui il defunto apparteneva.

Costume uffiziale.
Visite del Santo Natale,
e del 1.° dell'anno. Bandiere e Stendardi.

Art. 357. Le visite di corpo e le altre sono fatte, e restituite quando vi è luogo a restituirle, in montura o costume uffiziale.

Gli onori, quali sieno, non sono resi che alle persone rivestite dalla montura, del costume uffiziale, o che portano le loro decorazioni (*ordine di Cristo, ordine Piano, di S. Gregorio Magno, o S. Silvestro*).

Eccetto il caso di una convocazione uffiziale per parte della prima autorità locale, le visite del Santo Natale o del 1.° dell' anno sono puramente spontanee.

In ogni circostanza le bandiere e gli stendardi non escono che coi capi di corpo.

Disposizioni particolari alla Capitale.

Art. 358. Nella capitale, le visite di corpo e quelle individuali non sono fatte che a Monsignor Cappellano maggiore, al Ministro delle armi, al Sostituto, ed alle autorità sotto gli ordini delle quali i corpi o le persone si trovano direttamente, compreso il comandante di piazza.

Le sentinelle prescritte dagli articoli 284 al 294 inclusivo, nella capitale non sono accordate, esse hanno sempre luogo in provincia.

Sovrani esteri – Corpo diplomatico.

Art. 359. Gli onori sono resi ai Sovrani, ai Principi esteri, ed ai membri del corpo diplomatico, in seguito d'ordine del Ministro delle Armi, e dappresso una partecipazione dell'Emõ Segretario di Stato.

Per le guardie di onore ai Sovrani esteri, e per la scorta, anche alla stazione della ferro-via, si osserveranno i privilegii accordati alla gendarmeria dai suoi regolamenti e dall'ordine del Ministro delle armi del giorno 18 Febbraro 1858.

Interdizione di esigere degli onori particolari.

Art. 360. È vietato di esigere o di rende-

re onori militari diversi da quei determinati dal presente regolamento.

Il titolo di *Eccellenza* nell'armata si deve dai militari unicamente al Ministro delle Armi, ed al Generale in capo, ogni altro militare escluso.

Disposizione generale.

Art. 361. Ogni disposizione anteriore, contraria al presente regolamento rimane abrogata.

DECRETO

Relativo alle percezioni straordinarie nel disimpegno dei servizi di lucro

Capitolo I.

—

Qualità delle percezioni.

Art. 1. In 5 classi si dividono le percezioni straordinarie delle truppe.

Art. 2. La prima classe comprende le *propine* derivanti dagli arresti, rilasci di borgesi fatti ad istanza di qualsiasi tribunale ed autorità governativa, dalle esecuzioni civili, dalle multe per contrabandi o frodi, dalle vendite subaste nelle pubbliche Depositerie, dalle ricognizioni di qualunque genere che danno le pubbliche amministrazioni.

Art. 3. La seconda abbraccia il compenso spettante ai distaccamenti di truppa, richiesti da particolari, per condecorare le *processioni, feste sagre, mortorii, ricevimenti, feste profane, non che privati divertimenti o accademie,* come viene dettagliato agli art. 9. 10. e 11.

Art. 4. La terza abbraccia le gratificazioni dovute agl'individui componenti gli armamenti

per pubblici spettacoli autorizzati dal Governo; ed il compenso agl'individui requisiti per comparsa, od altra cosa che non sia armamento, come agli Art. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

Art. 5. La quarta riguarda le particolari regalie che percepiscono i tamburi, e le musiche militari dettagliate agli Art. 21 e 22.

Art. 6. La quinta consiste nelle spontanee gratificazioni che danno i viaggiatori alla scorta di cavalleria che per qualche eventualità venga loro superiormente accordata come all'Articolo 23.

Capitolo II.

A chi appartengono le percezioni.

Art. 7. Le propine comprese nella 1.ª classe appartengono a quegl'individui, cui le relative leggi ne danno il diritto.

Art. 8. Le gratificazioni, i compensi, e le regalie comprese nella seconda, terza, quarta e quinta classe spettano a coloro che ne hanno disimpegnato il servizio.

Capitolo III.

Percezioni spettanti ai distaccamenti di truppa richiesti dai particolari.

Art. 9. Qualunque particolare che richiegga ed ottenga un distaccamento di truppa per condecorare processioni, convogli funebri non militari, funzioni sacre, o ad assistere ad accademie, ricevimenti, feste profane, e qualunque altro divertimento, che escluda ogni idea d'impresa, il requirente dovrà pagare,

1. ad ogni comune, o tamburo, centesimi cinquanta,

2 ad ogni caporale il doppio di quello fissato pel comune,

3. ad ogni sergente il triplo di quello stabilito pel comune,

4. L'ajutante sotto-uffiziale percepirà tre lire.

Art. 10. Quando il servizio di sopra indicato oltrepassasse le quattro ore, il compenso dovrà essere duplicato ad ogni individuo del distaccamento sull'assegno fissato.

Art. 11. Se i particolari richiederanno la cavalleria, il compenso dovuto ad ogni uomo a cavallo, e per ciascun grado, sarà il doppio di quello fissato per la fanteria agli Art. 9 e 10.

Capitolo IV.

Percezioni spettanti agl'individui componenti i distaccamenti di truppa nell'armamento dei pubblici spettacoli.

Art. 12. Per l'armamento destinato ad ogni teatro pubblico per mantenervi il buon ordine, l'impresa dovrà pagare,

1. ad ogni comune, e tamburo, centesimi venticinque,
2. ad ogni caporale il doppio di quello fissato pel comune,
3. ad ogni sergente il triplo di quello fissato per il comune,
4. all' ajutante sotto-uffiziale lire due e cinquanta centesimi.

Art. 13. Nelle pubbliche feste da ballo in teatro, e festini popolari, o anfiteatro per qualsiasi divertimento, o fuochi d'artifizio, o accademie in teatro o nelle sale annesse, o qualunque altro spettacolo, l'impresa dovrà pagare,

1. ad ogni comune o tamburo, cinquanta centesimi,
2. ad ogni caporale lira una,
3. ad ogni sergente lire due,
4. all'ajutante sotto-uffiziale lire tre.

Art. 14. Quando le pubbliche feste da ballo in teatro, o altrove si eseguiranno dalla mezza notte fino a giorno si dovrà dopo quat-

tro ore di servizio dare il cambio alla truppa, dovendo ciascun distaccamento percepire, dalla impresa, il pagamento fissato nell'Art. 13.

Art. 15. I giocolieri, saltatori, ed espositori di animali, di machine, e di altre cose, sono tenuti di corrispondere alla truppa, ivi destinata per il buon ordine, la quota medesima determinata dall'Art. 13.

Art. 16. Quando si stimerà opportuno, in qualunque pubblico spettacolo o divertimento, di farvi assistere un distaccamento di cavalleria, per mantenere l'ordine dei legni, l'impresa dovrà pagare ad ogni uomo a cavallo, e per ogni grado, il doppio di quello fissato per la fanteria secondo i casi specificati negli Art. 12. 13. 14. 15.

Art. 17. Per qualsiasi divertimento, sia a richiesta dei particolari, sia come divertimento pubblico autorizzato dal Governo, eseguito fuori delle porte della città, per cui vi abbia ad assistere un distaccamento di truppa, tanto il privato requirente, quanto l'impresa, dovrà pagare l'armamento nella somma qui appresso stabilita,

1. ad ogni comune di fanteria o tamburo centesimi settantacinque,

2. ad ogni caporale lira una e centesimi venticinque,

3. ad ogni Sergente lira una e centesimi settantacinqne,

4. all'ajutante sotto-uffiziale, lire quattro.

In questo caso la cavalleria montata avrà il doppio della fanteria, e per ogni grado, siccome è fissato qui sopra.

Art. 18. Gl'individui che saranno requisiti per comparsa nei teatri, o per altra cosa che non sia armamento, percepiranno quanto appresso:

1. per ogni individuo, centesimi cinquanta,

2. ogni tamburo o trombetto, una lira.

3. L' ajutante sotto-uffiziale che li sorveglia lire due.

Le prove cui sono soggette le comparse, saranno tassate per la metà dell'anzidetto compenso, inclusivo al graduato che le dirige.

Art. 19. Tutte le propine, gratificazioni, e compensi di cui è parola nel *Capitolo III.* che riferiscono alle richieste dei particolari; non che quelle dettagliate al *Capitolo IV.* che riguardano ai spettacoli pubblici, dovranno per l'intero passarsi agl'individui subito dopo terminato il servizio, a cura del comandante del distaccamento, il quale ripartirà ad ognuno la quota che secondo il grado gli è stata assegnata.

Art. 20. Se in qualche occasione i requirenti della forza fossero per dare una qualche somma maggiore del compenso o gratificazione stabilita, il di più si distribuirà agl'individui che hanno composto il distaccamento nelle proporzioni dell'art. 18.

Capitolo V.

Percezioni e riparto delle regalie particolari dei tamburi, trombette e delle musiche militari

Art. 21. Se i tamburi di un corpo avessero a fare un servizio, pel quale ricevessero una regalia, il riparto sarà fatto come appresso al terminar del servizio:

1. tamburo maggiore, porzioni tre,
2. caporale tamburo , o caporale trombetta, porzioni due,
3. tamburi e trombette, porzione una.

Art. 22. Le regalie che ricevono le musiche militari, detratto il rilascio del quinto per la cassa della musica, saranno divise nel modo seguente appena compiuto il servizio:

1. al maestro direttore capo musica parti 3 $\frac{1}{2}$.
2. al sotto capo parti 3.
3. alla prima classe, parti 2 $\frac{1}{2}$.
4. alla seconda classe parti 2.
5. alla terza classe, parte 1 $\frac{1}{2}$
6. agli apprendisti parte 1.

Capitolo VI.

Riparto delle gratificazioni date ai distaccamenti di cavalleria in caso di scorte

Art. 23. Le gratificazioni che i viaggiatori

avessero a dare ai distaccamenti di cavalleria che per loro scorta fossero dalla superiorità accordati saranno per cura del comandante del distaccamento ripartite come appresso, non appena le avrà egli ricevute:

1. i comuni avranno una parte,
2. i brigadieri, una parte e mezza.
3. il maresciallo di alloggio, due parti.

Capitolo VII.

Norme che si osserveranno nel comandare il servizio.

Art. 24. Il comandante di piazza dovrà far concorrere a turno pel servizio di lucro le compagnie scelte dei reggimenti di fanteria, ed i battaglioni cacciatori, zuavi, carabinieri, e legione di fanteria. Solo in loro mancanza od insufficienza potrà ordinare le compagnie fucilieri e quindi in necessità prescrivere che la cavalleria adempia a piedi cotal servizio, come ancora potrà farlo eseguire dall'artiglieria e dal genio, se le due armi di fanteria e cavalleria abbiano a mancare o sieno insufficienti, ovvero se con queste concorrono a tutti gli altri servizii di piazza.

Art. 25. E' in facoltà del comandante di piazza di accordare degl'individui di comparsa pei pubblici spettacoli, qualora tale concessione non rechi aggravio al servizio, o venga reputato dannoso alla disciplina.

Se si dovessero impiegare anche degl'individui cui spetta di montare la guardia, e disimpegnare puranco i servizi interni di caserma, rimane a loro carico di farsi surrogare; e ciò con l'annuenza del suo sergente maggiore, o maresciallo d'alloggi capo, in analogia al regolamento sul servizio interno dei corpi.

Art. 26. In ogni compagnia sarà tenuto, dal sergente maggiore, o maresciallo capo, un turno speciale per i lucri di piazza, affinchè l'utile e l'aggravio cada imparzialmente su tutti. Quale turno di servizio sarà sempre al corrente, e pronto ad ogni richiesta superiore a sfogo di ogni avvenibile reclamo.

Art. 27. Qualunque pubblico spettacolo, o pubblico divertimento compresi nel *Capitolo IV* hanno luogo soltanto in seguito di concessione dell'autorità governativa. Prima che abbia principio lo spettacolo o il divertimento, dovrà l'autorità che l'ha permesso darne avviso in iscritto al comandante della piazza, invitandolo di spedire l'armamento che esso comandante crede necessario per il mantenimento dell'ordine. Dopo ciò il comandante di piazza fissa il numero e la composizione del distaccamento armato che reputa conveniente sulle basi dell'Art. 28, ed emana gli ordini al corpo cui spetta la somministrazione della forza. Salvo l'appello per parte della impresa al comandante territoriale, ed anche al Ministero delle armi, nel caso di controversia.

Art. 28. Qualunque armamento sia a richiesta dei particolari per assistere o condecorare funzioni sacre, processioni, mortorii non militari, ricevimenti, feste profane, non che privati divertimenti e accademie, sia per conservare l'ordine nei pubblici spettacoli o divertimenti, che formano impresa, dovrà l'armamento stesso nella forza essere regolato come appresso,

1. Da 4 ad 8 comuni vi sarà un caporale.

2. Da 9 a 15 comuni vi saranno un sergente ed un caporale.

3. Da 16 a 23 comuni vi saranno un ajutante sotto-uffiziale, un sergente, e due caporali.

4. Da 24 a 32 comuni vi saranno un tenente o sotto-tenente, un ajutante sotto-uffiziale, un sergente, e due caporali.

5. Da 33 a 40 comuni vi saranno un tenente o sotto-tenente, un ajutante sotto-uffiziale, due sergenti, e tre caporali.

6. Da 41 a 50 comuni vi saranno un capitano, un tenente o sotto-tenente, un ajutante sotto-uffiziale, due sergenti, e 4 caporali.

7. Da 51 a 90 comuni vi saranno un capitano, un tenente o sotto-tenente, un ajutante sotto-uffiziale, tre sergenti e 6 caporali.

8. Sopra i 90 comuni vi saranno un capitano, un tenente, un sotto-tenente, quattro sergenti, otto caporali, ed un ajutante sotto-uffiziale.

Queste norme si osserveranno anche nel

caso in cui l'armamento venga somministrato dalle truppe di cavalleria o d'artiglieria o del genio.

Art. 29. L'aiutante sotto-uffiziale indicato in ciascun armamento s'intende che debba essere quello del corpo che fornisce il distaccamento.

Ugualmente dicesi per l'ajutante sotto-uffiziale del corpo che somministra le comparse o il maggior numero di esse. Il graduato che le sorveglia è sempre l'ajutante sotto-uffiziale.

Art. 30. Nei distaccamenti, ove è il capitano, vi saranno due tamburi, ed uno ove è il tenente, o il sottotenente.

Capitolo VIII.

Disposizioni speciali pei distaccamenti che condecorano mortorii e funerali di persone non militari.

Art. 31. Nei mortorii e funerali di persone non militari compete la distribuzione della cera agl'individui componenti il distaccamento, e le candele saranno eguali a quelle distribuite ai confratelli che associano il cadavere o che assistono al funerale: si osserveranno inoltre le norme seguenti:

1. Ad ogni comune, tamburo o trombetto si darà una candela.

2. Due se ne daranno ad ogni caporale.

3. Tre se ne daranno ad ogni sergente.
4. Quattro ne riceverà l' aiutante sotto-uffiziale.

I distaccamenti a cavallo avranno la distribuzione medesima.

Capitolo IX.

Disposizioni generali.

Art. 32. Allorquando la cavalleria a piedi e l'artiglieria surrogheranno la fanteria nel servizio di lucro, esse percepiranno in tal caso gli stessi compensi, gratificazioni ecc. stabilite per la fanteria medesima.

Art. 33. Gli uffiziali di piazza, o chi ne fa le veci, e gli uffiziali di servizio nei teatri od anfiteatri ecc., vi entreranno liberamente, ed a cura dell'impresa saranno stabiliti per essi dei posti speciali con cuscino nelle panche oppure in un palco.

Art. 34. Qualunque disposizione contraria al presente decreto rimane abrogata.

SERVIZIO DELLE PIAZZE

MODELLI

DEI RAPPORTI, E REGISTRI,

DELLE

SITUAZIONI E DEI RUOLI

DIVISIONE TERRITORIALE

Suddivisione

MODELLO A.

Articolo 23.

POSTO di

PIAZZA di RAPPORTO dal al 18

<table>
<tr><th>COMPOSIZIONE DEL POSTO</th><th>NUMERO</th><th colspan="2"></th></tr>
<tr><td>Uffiziali . . . .
Sotto-Uffiziali . . . . . .
Caporali o Brigadieri . . .
Soldati . . . .
Tamburi o Trombette . . . .

TOTALE . . .

Sentinelle { diurne . . . . e notturne . . .</td><td></td><td>Visite eseguite al Posto

Ronde e Pattuglie riconosciute dal Posto</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Avvenimenti sopravvenuti durante le 24 ore</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Punizioni inflitte agl' individui di guardia</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Stato del Mobilio e dei Sopra-cappotti</td><td colspan="2">IL CAPO-POSTO SMONTANTE</td></tr>
</table>

Il 18

Certificato regolare del capo-posto

DIVISIONE TERRITORIALE

Suddivisione

MODELLO B.

Articolo 23.

PIAZZA

RAPPORTO della Ronda eseguita dal 18

Ora in cui la ronda fu incominciata	
Posti per dove la ronda è passata	
Da quali posti la ronda è stata riconosciuta	
Come fatto il servizio nei posti, e come esercitata la sorveglianza.	
Punizioni inflitte dall'uffiziale o dal sotto-uffiziale di ronda.	
Riassunto dei rapporti fatti dai Capi-posti all'uffiziale od al sotto-uffiziale di ronda	
Avvenimenti presentatisi all' uffiziale od al sotto-uffiziale di ronda.	

il 18

L'UFFIZIALE OD IL SOTTO-UFFIZIALE DI RONDA

Divisione territoriale

Modello C.

Articolo 23.

PIAZZA di

RAPPORTO GENERALE DELLA PIAZZA

Dal al 18

N. degli Uffiziali superiori di visita / N. degli Uffiziali subalterni di visita	Uffiziali superiori e subalterni di visita.	All'ospedale	. . . . .	Sig.
		Alla prigione	. . . . .	»
			. . . . .	»
			. . . . .	»
		Ai posti di	. . . . .	»
			. . . . .	»
			. . . . .	»
N. degli Uffiziali superiori di ronda. / N. degli Uffiziali subalterni di ronda	Uffiziali superiori e subalterni di ronda.	Ai posti di	alle ore	»
			alle ore	»
			alle ore	»
			alle ore	»
	Sotto uffiziali di ronda.	Ai posti di	alle ore	»
			alle ore	»
			alle ore	»
	Distaccamenti, picchetti ec.			

SERVIZIO DEI POSTI

Indicazione dei Corpi di Guardia	Numero dei posti e loro classe	Uffiziali	Sotto-uffiziali	Caporali o Brigadieri	Tamburi o Trombetti	Soldati	Forza dei posti	Osservazioni
Totali . . .								

Seguito del modello C.

RIASSUNTO DEI RAPPORTI DEI CAPI-POSTI

MOVIMENTO DELLE TRUPPE NELLA PIAZZA

Arrivo

Partenza

UFFIZIALI D'OGNI GRADO GIUNTI NELLA PIAZZA

COGNOMI E NOMI DEI PERSONAGGI DISTINTI OD INCARICATI DI MISSIONI IMPORTANTI

Seguito del Modello C.

MOVIMENTO DELLA PRIGIONE E DELL'OSPEDALE

PRIGIONE. Individui	Rimasti il	
	Entrati nelle 24 ore	
	Usciti	
	RESTANO . . .	

OSPEDALE. Individui	Febbricitanti . .	
	Feriti	
	Venerei	
	Scabbiosi	
	TOTALE . . .	

RECAPITOLAZIONE

		Num
Condannati dal consiglio di guerra	Alla morte.	
	Ai lavori forzati.	
	Alla detenzione	
Individui	Sotto giudizio.	
	A disposizione della gendarmeria	
	Puniti per mancanze disciplinali	
	TOTALE . .	

Entrati all' ospedale . . .	
Usciti dall' ospedale . . .	
Morti	

Seguito del Modello C.

PUNIZIONI INFLITTE DURANTE LE 24 ORE

INDICAZIONE			COGNOMI	GRADO	GENERE DI PUNIZIONE				MOTIVI DELLA PUNIZIONE
Reggimento	Battaglione o squadrone	Co mpagnia o Batteria			Sala di disciplina	Profosso	Prigione ristretta		

Mancanti all'appello serale del. 18

Seguito del Modello C.

AVVENIMENTI ED OGGETTI DIVERSI

1.

DIVISIONE TERRITORIALE

Piazza di

REGISTRO pel servizio

DATE	INDICAZIONE dei posti occupati	CORPI di guardia		CORPI che fanno il servizio nei posti	COGNOMI dei comandanti dei posti	Gradi	NUME di		
		Numero	Classe				Ufficiali	Sotto-ufficiali	Caporali o brigadieri

Modello D.

(Articolo 24)

giornaliero della piazza

RO		TOTALI	Sentinelle di		OSSERVAZIONI
Tamburi o trombetti	Soldati		giorno	notte	
					NOTA - *Notare in questa colonna le guardie ed i distaccamenti somministrati straordinariamente ed i motivi che gli hanno fatti ordinare.*

DIVISIONE TERRITORIALE

Modello E.
(Art. 24)

Stato Maggiore della piazza di

REGISTRO

Del personale dei Sigg. Uffiziali e dei Segretarj impiegati allo Stato Maggiore della piazza di 15 cominciato il

Seguito del Modello E.

Sig. . . *nato il* 18
a . . . . *entrato al servizio*
il . *come* . *e passato allo Stato*
Maggiore di piazza il . . *promosso* (a)

PUNIZIONI				NOTE particolari e successive
DATE	NATURA	Durata	MOTIVI	
				(a) Indicare l'ultima promozione

MODELLO F.

(ART. 35.)

SITUAZIONE DEL

Al 1 di 18

. DIVISIONE TERRITORIALE

PIAZZA DI

. REGGIMENTO DI

Situazione della forza al

INDICAZIONE DEGLI UFFIZIALI E DELLA TRUPPA NOTA L'indicazione sarà precisamente eguale a quella del piano organico.		PRESENTI									AS								
		EFFETTIVO	Sotto le Armi	Esentati dal servizio						TOTALE	In permesso	All' Ospedale del luogo			In reclutamento	Sotto giudizio	In profosso	In prigione ristretta	In diserzione
UFFIZIALI	Stato-Maggiore																		
	Compagnie																		
Totale degli Uffiziali																			

MODELLO F.

(Art. 35.)

18

...SENTI															CAVALLI (D)		OSSERVAZIONI
Distaccati nella divi-sione														Totale	Presenti	Assenti o Mancanti	Nota - Indicare in questa colonna i motivi di esenzione dal servizio di piazza.

Segue

Segue Modello

INDICAZIONE DEGLI UFFIZIALI E DELLA TRUPPA NOTA - L'indicazione sarà precisamente eguale a quella del piano organico.	EFFETTIVO	PRESENTI									As								
		Sotto le Armi	Esentati dal servizio							TOTALE	In permesso	All'Ospedale del luogo			In reclutamento	Sotto giudizio	In profosso	in prigione ristretta	In diserzione
TRUPPA — Piccolo Stato-Maggiore																			
TRUPPA — Compagnie fuori di rango																			
TRUPPA — Compagnie del centro scelte																			
Totale dei Sotto-Uffizali e Soldati																			
Figli di truppa																			

Lett. F.

SENTI														CAVALLI (D)		OSSERVAZIONI
Distaccati nella divisione													TOTALE	PRESENTI	ASSENTI O MANCANTI	NOTA Indicare in questa colonna i motivi di esenzione dal servizio di piazza.
																(D) Nelle situazioni dei corpi delle truppe a cavallo indicare quanto appresso; e nella med. finca D. CAVALLI DI TRUPPA: all' Infermeria. / all' erba / di rimonta non ancora nelle righe / riservati per l'istruzione / da riformarsi / distaccati nella divisione A il 18 IL COMANDANTE IL

. DIVISIONE TERRITORIALE — MODELLO G.

. *SUDDIVISIONE* (ART. 35.)

Territoriale.

PIAZZA DI . . . { .· Reggimento / .· Battagl. o Squadrone o batteria / .· Compagnia.

***RAPPORTO SOMMARIO** dal al 18 , delle variazioni in aumento o perdite sopraggiunte, dei militari puniti col profosso, colla prigione ristretta ecc. e che momentaneamente sono esclusi dal servizio.*

		UOMINI		CAVALLI		*OSSERVAZIONI*
		Uffiziali	Truppa	d'uffiziali	di truppa	
SOTTO LE ARMI	L'effettivo presente era al... di					
	Aumentati.					
	TOTALE					
	Diminuiti					
	Resta l'effettivo presente al...di					

PUNIZIONI { In profosso . . . . N. / In prigione ristretta. . . N.

TOTALE N.

AUMENTI { Uomini. . . . . N. / Cavalli . . . .

PERDITE { Uomini . . . . / Cavalli . . . .

il 18

Il Comandante il

.° DIVISIONE TERRITORIALE e Reggimento ______ Modello H.

Piazza di (Art. 48.)

***SITUAZIONE** per gradi degli Uffiziali, de' sotto-Uffiziali, caporali o brigadieri, soldati, tamburi o trombetti disponibili pel servizio.*

	Presenti					Disponibili pel servizio				
	Uffiziali	S.° Uffiziali	Caporali o Brigadieri	Tamburi o Trombetti	Soldati	Uffiziali	S.° Uffiziali	Caporali o Brigadieri	Tamburi o Trombetti	Soldati
Totali										

MOTIVI DELLA DIFFERENZA

(a) Impiegati	
Uffiziali } istruttori	
Sotto Uffiziali } istruttori	
Caporali o brigadieri } istruttori	
Malati alla Camera	
Barbiere	
Totale	

A il 18

Il Comandante del

(a) Indicare cumulativamente gli uffiziali, i sotto uffiziali, caporali e soldati impiegati agli uffici del Tesoriere, dell' abbigliamento; il Segretario del Capo di corpo, gli scrivani alle Intendenze se corrisponde col giornale militare N. 2 del 31. Gennaro 1859. ecc.

. DIVISIONE TERRITORIALE

Piazza di

TRUPPE DI

Num. dei Battaglioni	Num. dei Compagnie	COGNOMI	GRADI	RUOLO PEL SERVIZIO — INDICAZIONE DEI — 1. TURNO — Distaccamenti, scorte e guardie esterne che durano più di 24 ore	2. TURNO — Guardie di Piazza, di Polizia; piantoni ed ordinanze che si cambiano giornalmente	3. TURNO — Guardie d'onore	4. TURNO — Visite, ronde, e pattuglie,
1	Granat.		Serg. Mag.				
2	»		»				
3	»		»				
1	1. fuc.		»				
2	»		»				
3	»		»				
1	2. fuc.		»				
2	»		»				
3	»		»				
1	3. fuc.		»				
2	»		»				
3	»		»				
1	4. fuc.		»				
2	»		»				
3	»		»				
etc.	etc.						

Modello I.
(Art. 61.)

FANTERIA

DEI SOTTO-UFFIZIALI TURNI DI SERVIZIO				OSSERVAZIONI
5. TURNO — Lavori e turni di fatica	6. TURNO — Distaccamenti in mare	7. TURNO — Servizio di lucro	TURNO PARTICOLARE — Lavori per costruzioni di strade, canali, porti etc.	
				Nota - *Dopo i sergenti Maggiori della ultima Comp. de' volteggiatori si noteranno i Sergenti, tenendo la stessa progressione, però dovranno segnarsi primieramente i primi Sergenti di tutte le Compagnie, poi i secondi, quindi i terzi ecc. (art. 61.) In ultimo saranno inscritti i Serg. Forieri, osservando l' ordine medesimo dei Serg. Maggiori* - I Serg. Maggiori, ed i Serg. Forieri sono notati su questo ruolo, perchè debbono sempre concorrere coi Sergenti delle Compagnie (Art. 117.) pel servizio di ronda. Il servizio compiuto è indicato nella rispettiva colonna per mezzo di una unità.

TRUPPA DI

Num. degli Squadroni	COGNOMI	Grado	RUOLO PEL SERVIZIO INDICAZIONE DEI 1. Turno — Distaccamenti esterni che durano più di 24 ore	2. Turno — Servizio a cavallo Guardie, piantoni; ordinanze; distaccamenti che durano non più di 24 ore

Seguito del Modello I.
(Art. 67.)

CAVALLERIA

DEI SOTTO-UFFIZIALI — TURNI DI SERVIZIO			OSSERVAZIONI
3. TURNO — Servizio a piedi Guardie; piantoni; ordinanze; distaccamenti che durano non più di 24 ore	4. TURNO — Visite, ronde e pattuglie	5. TURNO — Servizio di lucro	
			NOTA - Si osserveranno nella scritturazione di questo ruolo i principj stabiliti per quello dei sotto uffiziali di fanteria.

PORTA
di

Modello K
(Art. 90.)

PIAZZA di

Il presente registro contiene pagine che sono state numerate e firmate da noi comandante la piazza di per servire per inscrivervi i viaggiatori ed i militari che arrivano o passano nella piazza durante l'anno 18

A il 18

IL COMANDANTE LA PIAZZA

COGNOMI E NOMI DEI VIAGGIATORI O MILITARI	ETA' — ANNI	QUALITA' O PROFESSIONE	DATA DEL PASSAPORTO O FOGLIO DI VIA	AUTORITA' CHE LO HA RILASCIATO	ORA D'ARRIVO

Seguito del Modello K

OVE SI CONDUCE	MODO DI VIAGGIARE	CASA OVE VA' AD ALLOGGIARE OPPURE SE NON FA CHE PASSARE	NUM. DI GIORNI CHE EGLI SI PROPONE DI RESTARE A	SUO DOMICILIO	FIRME DEI VIAGGIATORI PER TESTIFICARE LA VERITA' DELLE LORO DICHIARAZIONI

Art. 327. Lett. L.

TABELLA DELLE SALVE E DEI SALUTI DA ESEGUIRSI NELLE QUI SOTTO NOTATE PIAZZEFORTI

(Di quelle non indicate, vedasi la nota 6.)

1. SALVE ORDINARIE

DATA		DETTAGLIO delle SALVE	Tiri di Cannone eseguibili in						ORA in cui deve eseguirsi la Salva
Mese	Giorno		Roma	Piazzeforti	Paliano	Terracina	Anzio	Fiumicino	
Gennaro	1	Circoncisione di N. S. Gesù Cristo	14	10	6				All' alba
id.	6	Pasqua dell'Epifania . .	14	10	6				All' alba
Marzo	25	Festività della SS. Annunziata	14						All' alba
Maggio	1	Festa di S Filippo e Giacomo	14						All' alba
id.	8	Apparizione di S. Michele Arcangelo	14						All' alba
Giugno	13	Processione di S. Antonio di Padova		8			4		Alla processione
		Anniversario della Creazione del Sommo Pontefice	14	10	6				All' alba
		Anniversario della Coronazione del Sommo Pontefice	14	10	6	6			All' alba
				10	6				All' Ave Maria
				10					Al Tedeum
id.	23	Vigilia di S. Giovanni Battista	30						All' alba
id.	24	Festa del suddetto Santo .	20	10					All' alba
id.	29	Festa di S Pietro e Paolo.	14	10	6				All' alba
id.	d.	Annunzio della Girandola.	10						Al mezzo giorno
id.	d.	Nel tempo della Girandola.							A seconda del programma
Giugno	25	Processione di S. Anna .	16						Al salire del ponte S. Angelo

Segue la lett. L.

DATA		DETTAGLIO delle SALVE	Tiri di Cannone eseguibili in						ORA in cui deve esegnirsi là Salva
Mesi	Giorni		Roma	Piazzeforti	Paliano	Terracina	Anzio	Fiumicino	
Agosto	15	Festività dell'Assunzione di Maria SSma. . . .	14 40	10	6				All' alba Alla Benedizioue Papale
Settemb.	29	Festa di S. Michele Arcangelo	14	8					All' alba
Novemb.	1	Festività di tutti i Santi .	14	10	6				All' alba
Decemb.	4	Festa di S. Barbara . .	14 50	10	6	4	4		All' alba All'elevazione della messa
id.	24	Vigilia del S. Natale. .	30						All 'ave Maria
id.	25	Festa del S. Natale . .	14	10	6	6	6		All' alba
Mensilmente		Processione del SS. Sagramento.					4		Alla processione
Feste mobili		Giovedi Santo	40						Alla Benedizione Papale
		Sabato Santo.	30	40	6				Allo scioglimento delle campane
		Pasqua di Resurrezione .	14 50	10 10	6	6	6		All'alba Alla Benedizione Papale
		2. Festa di Pasqua. . .	10						Al mezzo giorno per l' annunzio della girandola
		Ascensione di N. S. Gesù Cristo.	14 40	10	6				All' alba Alla Benedizione Papale
		Pasqua di Pentecoste . .	14	10	6				All' alba

Segue la lett. L.

	DETTAGLIO delle SALVE	Tiri di Cannone eseguibili in: Roma	Piazzeforti	Paliano	Terracina	Anzio	Fiumicino	ORA in cui deve eseguirsi la Salva
FESTE MOBILI	Corpus Domini	80	8	4	4			Alla processione
	Nello stesso giorno nella processione di S. Spirito	8						Alla processione
	Ottavario del Corpus Domini detto de' militari .		21					Alla processione
	Ottavario del Corpus Domini		8 6					Alla processione All' alba
	Festa di S. Fermina in Civitavecchia . . .		6 8					Alla messa solenne Alla processione
	Festa del Protettore della Città			6 4	4			All' alba Alla messa solenne

2. SALVE STRAORDINARIE

	DETTAGLIO delle SALVE	Roma	Piazzeforti	Paliano	Terracina	Anzio	Fiumicino	ORA in cui deve eseguirsi la Salva
	Per la Creazione di un nuovo Pontefice . .	101	101	15	15	15	15	Allorchè si annunzia
	Nel giorno della Creazione successivo allorchè il Sommo Pontefice passa avanti il Forte S. Angelo	101						51 all' andata, e 50 al ritorno
	Nel giorno della Coronazione	15 50						All' alba Alla solenne benedizione

Segue la lett. L.

DETTAGLIO delle SALVE	Tiri di Cannone eseguibili in						ORA in cui deve eseguirsi la Salva
	Roma	Piazzeforti	Paliano	Terracina	Anzio	Fiumicino	
Nel giorno del solenne possesso	30						Alla sortita del Quirinale
	41						Alla Benedizione a S. Giovanni
	30						Al ritorno al Quirinale
Al ritorno del Pontefice allorchè pernotta fuori di Roma	30						
All'arrivo del Sommo Pontefice		101	21	21	21	21	
Per l'arrivo e partenza dei Sovrani quando viaggiano in simile carattere		101	21	21	21	21	
Per l'arrivo dei Principi di Casa Reale. . . .		21					
Pel possesso del Senatore .	24						
Per la Beatificazione . .	24						
Per la Santificazione . .	100						
Quando il Pontefice va in solenne cavalcata . .	40						
Quando la cavalcata passa sotto il Forte . . .	20						
Portandosi qualche Sovrano a visitare il Forte.	30	30					
Per l'arrivo di qualche Eminentissimo. . . .		10	10	10	10	10	
Per l'arrivo del Ministro delle Armi		8	8	8	8	8	

Segue la lett. L.

	DETTAGLIO delle SALVE	Tiri di Cannone eseguibili in					
		Roma	Piazzeforti	Paliano	Terracina	Anzio	Fiumicino
	Per l'arrivo d' un Ambasciatore		10				
	Pel possesso dell' Arcivescovo o Vescovo della Diocesi.		20				
	Per l' arrivo di Monsig. Vescovo della città (la 1ª volta)			4			
	Per la sacra visita del Vescovo della Diocesi .				8	8	8
	Per la venuta dei Ministri dello Stato		5	5	5	5	5
	Per la venuta del Generale Comandante in capo		5	5	5	5	5
	Per la venuta del Tenente generale se Comandante territoriale. . . .		4	4	4	4	4

Segue la lett. L.

SALVE da eseguirsi dalle Batterie di campagna o frazioni di Batteria nelle piazze di loro guarnigione ove non esiste Artiglieria da Piazza.

	DETTAGLIO delle SALVE	Numero de'tiri da farsi		ORA in cui deve eseguirsi la Salva
		Batteria o mezza Batteria	Sezione isolata	
	Creazione del Sommo Pontefice	11	6	All'alba
	Incoronazione del Sommo Pontefice	11	6	All'alba
		11	6	Alla Messa
	Festa di S. Barbara . .	11	6	All'alba
		11	6	Alla Messa
Salve straordinarie	Per la venuta del Sommo Pontefice.	21	11	
Salve straordinarie	Per la Creazione del Sommo Pontefice. . . .	21	11	

NOTE

1. In tutti i giorni festivi dell'anno, nelle Piazze, Fortezze, Fortini, Torri, e Batterie, le quali trovansi armate, s'inalbererà la pontificia bandiera al levare del sole e sarà abbassata al suo tramonto, salutandola tanto nell'alzamento, quanto nell'abbassamento con un tiro di cannone, a meno delle Torri che eseguiranno il saluto con un tiro di mortaretto.
2. Allorchè arriverà un bastimento da guerra, prima che entri nel porto, s'inalbererà la bandiera pontificia, salutandola come sopra si è detto tanto per l'innalzamento che per la calata, che sarà eseguita sempre al tramontare del sole. Nelle piazzeforti però la bandiera sarà inalberata ogni giorno.
3. Si praticherà la stessa cosa quando il bastimento da guerra non entrasse in porto, ma si ancorasse fuori del medesimo; e si continuerà questo sistema per ogni giorno in tutto il tempo che il bastimento si troverà nel porto, ovvero resterà ancorato in rada, tenendo inalberata la pontificia bandiera dal nascere del sole sino al tramonto.

4. Per regola generale in qualunque caso, anche straordinario, in cui si fosse obbligati d' inalberare la pontificia bandiera, sarà questa salutata sempre come sopra si è detto.
5. Si lascia al prudenziale arbitrio dei comandanti dei Forti, Piazze, e Torri armate di abbassare in qualunque ora del giorno la bandiera, nel caso di gagliardia di vento, ed imprevista traversia di tempo che potesse danneggiarla; nel qual caso però sarà abbassata senza il prescritto colpo di cannone o mortaretto : e così pure di sospendere l'innalzamento in caso che al levar del sole imperversasse un qualche uragano od una straordinaria gagliardìa di vento.
6. Per tutte le altre Cittadelle, Fortini, Torri o Rocche non indicate nella presente tabella per quanto al numero delle Salve sarà provveduto con apposito decreto.

SALUTI DI MARINA

A tutti i Bastimenti armati da Guerra dovrà rispondersi coi tiri eguali di cannone.

A tutti i Bastimenti mercantili di nazione estera si dovrà rispondere con un tiro meno della metà, qualora sia armato da guerra.

(N. 7) *Regolamento per l' ospedale militare*

1. Decembre 1866

MINISTERO DELLE ARMI

RAPPORTO A SUA SANTITA'

Quando la Santità Vostra si degnava nell' udienza del giorno 8 giugno 1861 ordinare la formazione di un ospedale militare in Roma, accordava alle Sue truppe un grande beneficio.

Tale sovrana concessione veniva con molto zelo e avvedimento secondata dall' esimio Prelato, che in allora aveva la direzione del Ministero delle Armi; sicchè l' amministrazione del nuovo ospedale fin dal principio era regolarmente stabilita, e l' assistenza e le cure che vi si prodigavano con cristiana carità, riportavano la comune soddisfazione.

A rendere peraltro durevole questo buon andamento, occorreva solo fissare, mediante un formale regolamento, quelle norme e discipline che l' esperienza di più anni aveva ormai mostrato doversi nei varii rami di tal servizio definitivamente adottare; ed è perciò che il referente Pro-Ministro ne umilia alla Santità Vostra il seguente progetto, implorandone la sovrana approvazione.

La Santità di Nostro Signore nell' udienza del 1 decembre 1866, presa conoscenza del presente regolamento, inteso il parere del consiglio dei ministri emesso nell' adunanza del 26 novembre p. p., si è degnata di approvarlo e di ordinare la sua piena esecuzione.

Il Pro-Ministro
KANZLER

NOZIONI PRELIMINARI

L' ospedale militare riceve tutti i malati dell' armata pontificia da sergente maggiore, o maresciallo capo a basso, e provvede alla cura e trattamento dei medesimi.

Di questo beneficio possono fruire gl' individui della truppa di Finanza, e gli addetti alla Marina non che gli ajutanti sotto-uffiziali ed uffiziali di qualunque corpo militare, i quali domandino di esservi curati nel locale separato per essi destinato. Per la cura e mantenimento degl' individui della truppa di linea da sergente maggiore, o maresciallo capo a basso, la spesa sarà a carico dei fondi messi a disposizione del Ministero delle Armi. Sarà questa spesa rimborsata all' amministrazione dell' ospedale in ragione del costo di ciascuna giornata da desumersi dalla contabilità generale dell' esercizio:

1. Dal consiglio amministrativo della legione gendarmi per gl' individui dell' arma.

2. Dal Ministero delle Finanze per gli addetti alla truppa di Finanza e Marina.

3. Sarà egualmente rimborsata dagli ajutanti sotto-uffiziali ed uffiziali mediante rilascio della quota di soldo fissata dal regolamento sul servizio del soldo e rassegne.

Capitolo 1.°

Regole per l' ammissione dei militari infermi all' ospedale.

1. Per essere ricevuto nell' ospedale dovrà il militare essere munito di un biglietto di entrata conforme al modello in uso da rilasciarsi dall' uffiziale sanitario del corpo, cui appartiene, vidimato dal comandante della compagnia, squadrone o batteria, dal tesoriere, e dal sotto-intendente che ha la sorveglianza dell' ospedale.

2. Nel detto biglietto di entrata dovrà essere notato il nome e cognome dell' individuo, il corpo, e compagnia, qualità della malattia ed in fine la distinta degli effetti di vestiario che porta seco.

3. Sono eccettuati i soli casi urgentissimi nei quali si supplirà con biglietto provvisorio del maggior graduato presente in caserma, da rilasciarsi poi regolarmente dall' uffiziale sanitario con le formalità prescritte all' articolo antecedente.

4. Qualora per qualunque siasi evenienza un militare fosse condotto, o si presentasse da se stesso all'ospedale senza alcun biglietto, e che l' uffiziale sanitario di guardia riconoscesse in esso una malattia da doversi subito curare, dovrà esservi ricevuto, informandone subito il

comandante del corpo, perchè nel termine di 24 ore faccia rimettere all'ospedale il regolare biglietto di entrata per giustificarne l'ammissione.

5. Per l'ammissione degli ajutanti sotto-uffiziali e degli uffiziali sarà sufficiente la presentazione di un certificato del professore sanitario curante, munito del visto del comandante del corpo e del sotto-intendente che ha la sorveglianza dell'ospedale.

6. I militari attaccati da malattie mentali dovranno essere subito inviati all'ospedale militare accompagnati da uno storico della malattia redatto dall'uffiziale sanitario del corpo. Essi verranno quindi passati al manicomio a cura dell'uffiziale di amministrazione, a norma delle disposizioni contenute nel giornale militare ufficiale dei 19 maggio 1865.

Capitolo 2.°

Del personale dell' ospedale.

7. Ai cappellani militari destinati da Monsignor cappellano maggiore è affidato l'andamento morale e religioso dell' ospedale.

8. Il personale destinato per l'amministrazione e servizio interno dello stabilimento, per la cura ed assistenza sanitaria dei malati, non che per tutti gli altri incarichi si compone:

I. Dell' uffiziale di amministrazione incaricato del servizio;

II. Degli uffiziali sanitarii;

III. Del farmacista e personale addetto alla farmacia;

IV. Dei flebotomi ed infermieri militari.

V. Fa parte inoltre del personale la famiglia religiosa delle Figlie della carità.

Sezione I.

Dei cappellani.

9. L' assistenza spirituale, l' insegnamento ed ogni altra cosa che riferisca all' andamento morale e religioso dell' ospedale è affidato ai cappellani militari, i quali avranno sugl' infermi e persone addette allo stabilimento la stessa giurisdizione dei parrochi nella loro parrocchia, come dal chirografo pontificio del 7 febbraro 1862.

10. Il numero dei cappellani sarà di due per l' assistenza dei militari italiani, e di uno per quelli di altre nazioni.

11. I due per gl' italiani hanno l' alloggio nell' ospedale e vi ricevono il vitto assegnato nella tariffa: il servizio è condiviso ed alternato fra di loro giorno e notte quotidianamente, restando alternativamente ai medesimi la libertà nelle ore in cui il bisogno nell' ospe-

dale non richiede la loro presenza, come dal regolamento di Monsignor cappellano maggiore.

12. Nel ricevere i testamenti degl' infermi hanno essi la norma nel sopracitato chirografo pontificio del 7 febbraro 1862, nelle disposizioni del Ministero delle Armi del 19 gennaro 1863, e in quelle di Monsignor cappellano maggiore emanate il 1 ottobre 18sessantacinque.

13. Prendono essi cappellani i concerti coll' uffiziale di amministrazione dell' ospedale allorchè è necessario il di lui concorso al regolare andamento del servizio.

14. Per tutte le altre loro attribuzioni devono attenersi al regolamento di Monsignor cappellano maggiore, col quale direttamente corrispondono.

Sezione II.

—

Dell' uffiziale d'amministrazione incaricato del servizio dell' ospedale.

15. L' amministrazione e il servizio interno sono affidati ad un uffiziale di amministrazione dipendente dal funzionario dell'intendenza, che ha la polizia dello stabilimento.

16. Per li lavori amministrativi è assistito dagl' impiegati, o collaboratori che gli saranno destinati, fra i quali ripartisce le attribuzioni a seconda dei bisogni.

17. Le provviste principali per l'ospedale dovendo farsi medianti forniture, stabilisce egli i contratti d'appresso gli ordini ed istruzioni dategli dal sotto-intendente.

18. Volge la sua attenzione sulle minute spese, per le quali non potrebbero stabilirsi dei contratti, onde limitarle al puro bisogno, esigendo che la persona a ciò incaricata le giustifichi con ricevute, ovvero con note giornaliere.

19. Rilascia le ordinazioni ai fornitori per le somministrazioni dei generi di vettovaglie, di medicinali e di altri oggetti necessarii. Si assicura della loro buona qualità, in specie pei medicinali che non devono essere ricevuti, se non dopo la ispezione e dichiarazione favorevole del medico, chirurgo maggiore, e del farmacista.

20. Sorveglia alla visita degli uffiziali sanitarii affinchè abbia luogo nelle ore prescritte, non che alle distribuzioni dei medicinali ed alimenti ai malati, onde sia mantenuto l'ordine il più perfetto, assicurandosi nel tempo stesso della buona qualità del vitto.

21. Porta la sua sorveglianza sul servizio degli infermieri, sulla nettezza e proprietà delle sale e di tutti i locali, in modo particolare sull'assistenza da prestarsi agl' infermi. A seconda delle mancanze infligge le punizioni attribuite al grado di capitano, dandone partecipazione al comandante della sezione in-

fermieri. Per le mancanze gravissime e per i delitti che potessero commettersi ne fa anche rapporto al sotto-intendente.

22. Invigila perchè anche fra i malati sia costantemente mantenuta la disciplina e subordinazione verso le persone addette alla loro cura ed assistenza; e per quelli, la condotta de' quali durante la permanenza all' ospedale avesse dato luogo a reclami, dovrà provocare una punizione dall'autorità militare, allorchè ristabiliti in salute rientrino ai loro corpi, facendone annotazione nello stato dei militari che sortono dall' ospedale da inviarsi giornalmente al comando della suddivisione.

23. Prende nota dei reclami che potessero farsi dai malati, e delle osservazioni degli agenti primarii dei diversi servizii per adottare immediatamente le relative provvidenze, o farne rapporto al funzionario dell' intendenza.

24. Sorveglia il servizio della dispensa, guardaroba e cucina, e più particolarmente di quest' ultima per assicurarsi che il brodo, principale nutrimento dei malati, sia di sostanza, e che in genere il vitto sia ben confezionato.

25. Regola i permessi ai sotto-uffiziali, caporali e soldati, che a termini della disposizione contenuta nel giornale militare officiale 26 giugno 1861, sono facoltizzati di visitare i malati nella sola domenica dalle ore tre avanti l'Ave Maria fino ad un' ora prima.

26. Come responsabile principale di tutto il

materiale esistente nell'ospedale, sebbene garantito dalle ricevute delle parti alle quali fu passato in consegna per i diversi servizii, incombe al medesimo l' obbligo non solo di assicurarsi della consistenza, ma pur anche della manutenzione e conservazione, e rinvenendo delle mancanze, o degradazioni, non prodotte da consumo naturale, informarne il sotto-intendente.

27. Sarà suo dovere d'invigilare che tutti indistintamente adempiano agli obblighi loro imposti, e in caso di rimarchi rivolgersi al sotto-intendente per i relativi provvedimenti.

28. Sorveglia al vitto della tavola degli uffiziali, e sott' uffiziali e comuni, onde sia ben confezionato e della quantità sufficiente al loro nutrimento, conforme è stabilito dalla tariffa.

29. Si assicura che i registri d' introito ed esito della farmacia, e gli altri conti che sono prescritti al capitolo 12, del presente regolamento siano tenuti in corrente; che nei libri di visita degli uffiziali sanitarii siano trascritte con chiarezza e precisione le ordinazioni dei vitti e medicinali; che in ogni fine di mese siano depositati detti libri nel suo ufficio, dovendo servire di controlleria nella verifica dei conti di consumo dei generi pel vitto e medicinali.

30. Spetta egualmente all'uffiziale di amministrazione di verificare se i militari, i quali entrano all' ospedale, abbiano presso di loro i

libretti di massa regolarmente chiusi al giorno dell' ingresso.

31. Accompagna, ovvero fa accompagnare da uno de' suoi impiegati l' uffiziale che dal comandante di piazza è destinato giornalmente a visitare i malati.

32. Tiene nel suo ufficio un registro, in cui l' uffiziale incaricato alla visita come sopra è obbligato a scrivere quanto avrà notato sulla qualità degli alimenti, sulla proprietà delle sale, ed in fine sui giusti reclami che potesse ricevere dai malati.

33. Accadendo osservazioni da parte dell'uffiziale di visita, ne rimette immediatamente copia al sotto-intendente.

34. Trasmette giornalmente al Ministero, al comando della divisione, al funzionario dell'intendenza, e al comando di piazza la situazione del movimento dei malati.

35. In tutto ciò che riguarda il culto e il servizio religioso dell' ospedale, corrisponde col cappellano militare che ha direttamente carteggio con Monsignor cappellano maggiore.

36. Fa stabilire i foglietti giornalieri di consumo dei generi occorsi per il vitto, e si assicura della loro esattezza.

37. Alla fine di ogni mese ritira dai fornitori i conti delle somministrazioni, e dopo verificati, li trasmette al sotto-intendente per avere i mandati di pagamento, attenendosi alle istruzioni che gli verranno date dal sotto-in-

tendente medesimo per saldare le parti creditrici.

38. Come responsabile di tutti i fatti della sua gestione, e per rispondere di questi in ogni circostanza, tiene i seguenti registri:

Pel personale

I. Registro dei militari entrati ed usciti dall' ospedale;

II. Registro conti aperti per corpo e per ciascuna classe di uffiziali;

III. Registro dei militari morti all'ospedale.

Per l'amministrazione

IV. Registro giornale degli introiti e spese;

V. Libro mastro;

VI. Registro delle ordinazioni ai fornitori;

VII. Registro degl' introiti dei generi per il vitto;

VIII. Simili per gli esiti;

IX. Registro del materiale.

39. Le scritturazioni in detti registri vengono fatte al momento delle variazioni d' appresso i relativi documenti, e con tutta esattezza e precisione, onde all'epoche determinate si trovi egli in grado di stabilire e trasmet-

tere al sotto-intendente i rendiconti prescritti nel capitolo 13 del presente regolamento.

Sezione III.

Degli uffiziali sanitarii.

40. La cura sanitaria dei militari infermi è affidata ad un medico e ad un chirurgo maggiore, i quali, indipendentemente dall' opera personale che devono prestare, hanno l'incarico di dirigere il servizio in generale ciascuno per la professione ch'esercita, e durante la loro destinazione all'ospedale assumono il titolo di capi del servizio medico o chirurgico.

41. Essi sono assistiti nell'esercizio delle loro attribuzioni dagli uffiziali sanitarii astanti in proporzione dei malati da curarsi, e quando per infermità od altra causa non potessero questi recarsi all' ospedale, i capi del servizio ne domanderanno il rimpiazzo col rapporto giornaliero.

42. Nel caso in cui il capo del servizio medico o chirurgico per malattia, che oltrepassasse il periodo di più di una settimana, o per altra legittima causa fosse impedito all'esercizio de'propri doveri, l'uffiziale d'amministrazione si rivolgerà al sotto-intendente che ne renderà inteso il direttore della sanità, al quale spetta proporre il rimpiazzo al Ministe-

ro, non che la nomina provvisoria di un comprimario, allorchè per l'eccedente numero degli infermi si riconoscesse necessario un' ajuto al medico o chirurgo maggiore.

43. I capi del servizio medico e chirurgico e gli uffiziali sanitarii astanti, sono tenuti a trovarsi presenti alla visita dei malati. Quella del mattino è obbligatoria per tutti all' ora stabilita dal regolamento. Quella della sera, mentre dovrà eseguirsi dagli uffiziali sanitarii astanti ciascuno nel suo quartiere all'ora prescritta, sarà negli obblighi dei capi del servizio di fare una controvisita nell' ora che stimeranno più conveniente, a seconda della qualità o gravità delle malattie.

44. Due uffiziali sanitarii astanti, uno cioè di medicina, ed altro di chirurgia in turno di ruolo, dovranno rimanere per ventiquattro ore costantemente di guardia all'ospedale, senza che per veruna causa possano allontanarsene fino a che non ne sia giunto il rimpiazzo.

Allorchè peraltro il turno della guardia spetta ad un uffiziale sanitario matricolato in medicina e chirurgia, il detto servizio delle 24 ore sarà disimpegnato da esso soltanto per ambedue i quartieri; fermo restando quanto si è detto di sopra per la visita pomeridiana.

45. Per ogni divisione di malati vi sarà un libro di visita conforme al modello in uso, in cui l' uffiziale sanitario astante noterà il nome e cognome del malato, il corpo cui ap-

partiene, il numero del letto e la diagnosi della malattia.

46. In detto libro saranno giornalmente trascritte con chiarezza e precisione dall'uffiziale sanitario astante, ovvero da un flebotomo, sempre però sotto la sorveglianza e responsabilità degli astanti, le ordinazioni de' vitti e medicinali prescritti dai capi del servizio, non che tutte le altre notizie relative all' andamento della malattia di ciascun individuo.

47. Per il vitto dei malati essendo stata fissata una tariffa, non è permesso allontanarsi da questa, e sostituire un alimento all' altro, se non nei soli casi di assoluta necessità, in cui la salute dei malati potesse soffrirne.

48. Rispetto ai medicinali, sebbene non sia fissato un limite alle ordinazioni, i capi del servizio medico e chirurgico avranno sempre presente che le norme generali da osservarsi nell'ospedale militare devono essere comuni a quelle di tutti gli altri stabilimenti civili. Sono perciò vietate le ordinazioni di medicinali di lusso, dovendosi preferire quelli di azione eguale ai rimedii di troppa spesa. Con tale prescrizione peraltro, lungi dal volersi circoscrivere l'azione degli uffiziali sanitarii allorchè trattasi di ridonare la salute ai militari infermi, scopo principale della istituzione dell'ospedale, s'intende unicamente di provvedere ad una ben intesa economia nell' amministrazione dell'ospedale medesimo.

49. Allorchè i capi del servizio rilevassero che la malattia da cui è affetto un militare fosse assolutamente irrimediabile, e che questa rimontasse ad epoca anteriore al di lui arrolamento, ne avanzeranno rapporto per la trafila del funzionario della intendenza al direttore della sanità. Per quelli poi affetti da malattie incompatibili col servizio attivo, e quindi da proporsi per il passaggio ai sedentarii, o per la riforma, rilasceranno il certificato che l' uffiziale d' amministrazione dell'ospedale rimetterà al sotto-intendente per inviarlo al comandante del corpo.

50. Per i militari inviati all' ospedale con infermità molto avanzate da non poter essere utilmente curate, dovranno rimetterne rapporto all'uffiziale d'amministrazione per farlo pervenire col mezzo del sottointendente al direttore della sanità militare.

51. Per i militari entrati all'ospedale in seguito di ferite o contusioni riportate in rissa, ovvero con indizii di malattia che potessero dar luogo ad una inquisizione giudiziale, se l' individuo è ricevuto nell' ospedale durante la visita, il capo del servizio medico o chirurgico ne farà immediatamente relazione da inviarsi per la trafila al Ministero. Se poi il militare entra all' ospedale dopo la visita, la relazione si farà dall'uffiziale sanitario di guardia. Nell'uno o l'altro caso il capo del servi-

zio dovrà rimettere copia eguale del rapporto al direttore della sanità.

52. Nei casi difficili, e di sospetto di qualche malattia contagiosa , i capi del servizio medico e chirurgico si riuniscono per determinare i provvedimenti d'adottarsi , rendendone informato l'uffiziale d' amministrazione perchè possa subito prendere le misure dettate dalla circostanza, e quindi per la dovuta trafila provocare dal Ministero le relative ulteriori disposizioni.

53. Propongono al sotto-intendente quei miglioramenti che tendono al ben essere dei malati, e corrispondono direttamente con la direzione sanitaria in tutto ciò che riguarda l'esercizio dell'arte.

54. Estendono la loro verifica sui generi che si acquistano pel mantenimento dei malati per assicurarsi della loro buona qualità ; e sono strettamente obbligati ad ispezionare gli oggetti di chirurgia e specialmente i medicinali, che non potranno accettarsi se non dopo accurato esame dei capi del servizio medico e chirurgico e del farmacista, i quali ne dichiareranno la buona qualità.

55. Il capo del servizio chirurgico , come responsabile verso l'uffiziale d'amministrazione, è obbligato tenere conto esatto degl'istromenti di chirurgia messi a sua disposizione per il servizio dell'ospedale, e ne firmerà l'inventario. Non permetterà che alcuno di detti

oggetti possa essere consegnato per farne uso fuori dell' ospedale senza intesa dell' uffiziale d' amministrazione e con ricevuta, curandone in seguito la restituzione.

56. Spetta egualmente al capo del servizio chirurgico di assicurarsi che la officina dei medicamenti (medicheria) sia costantemente provveduta di tutti gli oggetti necessarii per le medicature, rivolgendosi per le provviste all'uffiziale d'amministrazione, il quale dovrà anche essere informato se vi fossero oggetti da passarsi fuori di servizio.

57. Terminata la visita del mattino gli uffiziali sanitarii astanti, ciascuno pel suo quartiere, estraggono dai libri di visita le ordinazioni dei vitti da servire anche per la sera, e ne passano la nota alla dispensa.

58. Prestano la loro opera personale nelle medicature, e si fanno anche assistere dai flebotomi nella sola applicazione degli apparecchi sovrastanti ai rimedii già apposti sulle parti malate.

59. Verificano che i medicinali preparati in farmacia e portati nelle sale corrispondano alle ordinazioni, e li fanno somministrare agl' infermi, procurando siano presi in loro presenza.

60. Nella visita della sera, a meno di una variazione nello stato di salute dei malati, devono gli uffiziali sanitarii astanti astenersi da qualunque cambiamento nelle prescrizioni fatte

dai capi del servizio medico o chirurgico nella visita della mattina.

61. Gli uffiziali sanitarii di guardia porteranno una continua vigilanza sui malati, e specialmente sui più aggravati, per apprestare loro tutti i rimedii dell'arte. Visiteranno subito i militari ch' entrano all' ospedale per riconoscerne le malattie, ed ordinare in quale sala devono situarsi. Accorreranno ad ogni chiamata sì di giorno che di notte, e faranno conoscere ai cappellani militari quali siano i malati più aggravati e in pericolo di vita, onde possano loro apprestarsi i conforti della Religione; si occuperanno in fine di quanto può riferire alla loro posizione.

62. Si trovano essi presenti alle distribuzioni dei medicinali con gli altri astanti, ed incaricano principalmente le Figlie della carità, non che, se vi ha bisogno, i flebotomi, quando trattasi di medicinali da prendersi dai malati in ore determinate.

63. Qualora durante la guardia dovessero portare qualche variazione sulle ordinazioni fatte dai capi del servizio, ne faranno annotazione nel libro di visita, rendendone avvertito il capo del servizio, e trattandosi del vitto, avvisandone l'incaricato della dispensa.

64. Essendo proibito il cambiamento di letto di un infermo senza l'autorizzazione dell'uffiziale sanitario, in questo caso dovrà dal me-

desimo notarsi nel libro di visita il numero del letto in cui viene trasportato, non che la causa di questo cambiamento.

65. Stabiliscono la situazione giornaliera dei vitti da passarsi all' uffiziale di amministrazione.

66. Qualunque inconveniente o disordine si rimarcasse dai capi del servizio sanitario ovvero dagli astanti di guardia, dovrà da essi portarsi a cognizione dell'uffiziale d' amministrazione per li relativi provvedimenti.

67. Per ciò che concerne l' esercizio della professione e la esecuzione del servizio, gli uffiziali sanitarii sono fra loro sottoposti alla subordinazione e alla disciplina che prescrive la gerarchia militare.

68. I flebotomi che fanno parte della sezione infermieri, durante il servizio, sono sotto la immediata dipendenza degli uffiziali sanitarii per la esecuzione degli ordini che da questi ricevono. Mancando a questi ordini s'invocheranno le punizioni dall'uffiziale d'amministrazione.

69. Detta disposizione è applicabile anche agl'infermieri addetti alle sale se commettessero mancanze durante la visita.

70. Spetta agli uffiziali sanitarii istruire i flebotomi anche nelle medicature delle piaghe e di altre malattie, onde alla circostanza poter servirsi utilmente della loro opera.

71. I soli capi del servizio medico o chi-

rurgico rilasceranno i certificati sulle vigenti o pregresse malattie dei militari che fossero loro richiesti dalla superiorità, dai comandanti dei corpi e dal direttore della sanità.

72. I capi del servizio medico o chirurgico dovranno stabilire e rimettere in ogni mese al direttore della sanità un rapporto sul movimento dei malati del mese antecedente, da cui apparisca il numero ch'esisteva al 1° del mese, quello degli entrati nell'ospedale durante il mese con la indicazione sommaria delle malattie, quello dei guariti e il numero dei morti coi risultati delle sezioni dei cadaveri, servendo tali notizie per la compilazione della statistica. Copia simile di detti rapporti dovrà passarsi dai suddetti capi di servizio all'uffiziale d'amministrazione per gli atti di ufficio.

73. Sono proibite le sezioni ed operazioni anatomiche senza ordine in iscritto del capo del servizio medico o chirurgico, da consegnarsi al cappellano, e non si potranno eseguire se non dagli astanti alla presenza dei soli medici, chirurgi e flebotomi. In quanto poi alle sezioni, se fossero necessarie, dei cadaveri delle religiose o dei cappellani, dovrà riportarsi preventimente il permesso di Monsignor cappellano maggiore.

74. Nelle sezioni cadaveriche si osserverà sempre la decenza e il rispetto dovuto ai trapassati. Dopo compita l'operazione, si dovranno ricomporre le parti o riunirle nel modo il

più conveniente, rivestendo il cadavere se il comporta la operata sezione.

È proibito il mangiare e bere nella camera operatoria.

75. Qualora pei militari morti fuori dell'ospedale si riconoscesse necessaria dall'uditorato militare l'autopsia cadaverica, il corpo sarà trasportato all'ospedale, e la sezione avrà luogo come si è detto di sopra coll'intervento anche dell'uffiziale sanitario del corpo.

76. Indipendenti gli uffiziali sanitarii dall'autorità militare ed amministrativa per quel che riguarda l'arte salutare, sono però sottoposti al sotto-intendente che ha la polizia dell'ospedale, il quale è in obbligo di chiamare al dovere quei che mostrassero poco impegno e poca assiduità nel servizio, e può portare anche le sue osservazioni sulle ordinazioni de' vitti e medicinali, e rivolgersi alla superiorità per gli opportuni provvedimenti.

Sezione IV.

Del personale addetto alla farmacia.

77. L'andamento del servizio della farmacia rimane affidato ad un uffiziale farmacista matricolato in farmacia.

78. È coadiuvato da un sotto-farmacista egualmente matricolato e col grado di ajutante,

il quale oltre alle attribuzioni proprie della professione che disimpegna alla visita sanitaria, ha l'incarico della contabilità sotto la dipendenza e sorveglianza del farmacista in capo, che in circostanza di assenza dovrà rimpiazzare in ogni altra incombenza.

79. Per la spedizione delle ricette sono destinate due Figlie della carità, e per la esatta esecuzione saranno assistite e coadjuvate al bisogno dal farmacista e sotto farmacista.

80. Per i servizii di fatica sono destinati due inservienti della sezione infermieri.

81. La consegna tanto della farmacia, che del magazzino dei medicinali rimane affidata alla superiora delle Figlie della carità, che ne assume per la parte che la riguarda la responsabilità, sia per la custodia, sia per la conservazione.

82. Il farmacista e sotto-farmacista si trovano presenti alla visita degli uffiziali sanitarii il primo per quella medica , il secondo per quella chirurgica, per trascrivere le ordinazioni dei medicinali, passandone le note alle suore per la spedizione.

83. Qualora per affluenza di malati venisse provvisoriamente nominato un comprimario al medico o chirurgo in capo, sarà da questi destinato un flebotomo per la trascrizione delle ricette alla visita di detto comprimario.

84. Messi in ordine i medicinali con in-

dicazione sopra ognuno del numero del letto dell'infermo, sono trasportati dagl' inservienti nelle sale, ove dall'uffiziale sanitario astante se ne fa la verifica con la scorta dei libri di visita, e quindi la distribuzione.

85. Spetta al farmacista di far tenere in pronto quel che occorre per le medicature alla visita, non che, a seconda delle stagioni, le decozioni e bibite da darsi agl'infermi, in conformità delle relative ordinazioni dei capi del servizio.

86. Invigila alla esatta esecuzione del servizio, e si assicura, mediante verifiche, che i medicinali non soffrano alterazione, e in caso di deperimento ne fa rapporto all' uffiziale di amministrazione.

87. Sorveglia perchè da parte degl'inservienti sia costantemente mantenuta la nettezza e proprietà nella farmacia, che gli attrezzi, stigli ed ordegni siano ben tenuti e conservati, che i medicinali aventi un'azione venefica siano gelosamente custoditi dalle Figlie della carità in locale separato, non consegnandone la chiave ad alcuno.

88. Incombe particolarmente al farmacista di occuparsi delle preparazioni dei medicinali composti, attenendosi alle norme fissate nel capitolo 12.

89. Propone a tempo debito all' uffiziale di amministrazione dell'ospedale le provviste

dei medicinali in rimpiazzo di quelli consumati, e porta il suo esame sugli acquisti insieme al medico e chirurgo maggiore per accertarsi della loro buona qualità.

90. Dovendo la farmacia dell' ospedale provvedere di medicinali gl'individui di truppa curati nelle caserme, non che i cavalli malati, e in alcune occorrenze anche i corpi distaccati, ospedali succursali ec., la spedizione delle ricette sarà fatta egualmente dalle due Figlie della carità addette alla farmacia, le quali per altro dovranno ben avvertire di non prestarsi alla spedizione delle ricette che non fossero regolari, onde evitare contestazioni allorchè i corpi devono pagarne l'importo.

91. Rimane espressamente vietata la distribuzione di medicinali ai borghesi senza l'autorizzazione in iscritto del Ministro delle Armi.

92. Con autorizzazione del sotto-intendente potranno somministrarsi i medicinali anche agli uffiziali mediante pagamento, e nel modo stesso che si pratica per le somministrazioni alla truppa.

93. Dovendo l'amministrazione dell'ospedale render conto al Ministero del movimento di tutte le sostanze medicinali che avviene durante ciascun trimestre, il sotto-farmacista è obbligato alla esatta tenuta dei registri e a tutte le altre operazioni prescritte al capitolo 12. = Contabilità della farmacia. =

Sezione V.

Servizio dei flebotomi ed infermieri.

94. Per l'assistenza dei malati e per tutti gli altri servizii interni dell'ospedale sono destinati quei militari che di loro volontà domandano d'entrare nella sezione denominata degli infermieri.

95. Gl'individui di detta sezione assumono durante il servizio all'ospedale le qualifiche d'infermiere maggiore, capi infermieri, flebotomi, infermieri ed inservienti.

96. Il servizio è ripartito in tre categorie a seconda della maggiore o minore fatica da prestarsi dagl'individui cioè:

1. Servizio fisso;
2. Servizio di 24 ore e da riassumersi dopo un giorno di riposo in caserma;
3. Servizio di 24 ore e da riassumersi dopo due giorni di riposo in caserma;

97. Il comandante della sezione metterà a disposizione dell'uffiziale di amministrazione dell'ospedale il numero di sotto-uffiziali, caporali e comuni che gli sarà richiesto a seconda del bisogno.

98. Il riparto del servizio si fà dall' uffiziale d'amministrazione, il quale fissa il numero degli infermieri ed inservienti che sotto

la dipendenza dei loro capi devono prestare la loro opera, sia nelle diverse sale per l'assistenza dei malati, sia per tutti gli altri incarichi dell'ospedale.

Dell'infermiere maggiore.

99. La esecuzione e sorveglianza del servizio è affidata all' infermiere maggiore, il quale deve costantemente invigilare che gl'infermi siano assistiti, e si abbiano per essi tutte le premure reclamate dal loro stato di salute, ed assicurarsi che nelle ore determinate siano esauriti gl'incarichi spettanti a ciascuno de' suoi dipendenti.

100. Per raggiungere lo scopo egli deve usare una inalterabile dolcezza nei modi, non solamente nelle sue relazioni coi malati, ma pur anche nei suoi rapporti cogl'infermieri.

101. Quando le vie della persuasione non fossero sufficienti per obbligare gl' infermieri al proprio dovere, si rivolge all'uffiziale d'amministrazione per le punizioni a seconda delle mancanze.

102. Si trova presente al cambio delle guardie e alle consegne, attenendosi agli ordini dell'uffiziale d'amministrazione.

Dei flebotomi.

103. I flebotomi vengono destinati nei servizii della bassa chirurgia e sono respon-

sabili della esatta esecuzione degli ordini ed istruzioni che ricevono dagli uffiziali sanitarii.

104. E però ad essi vietato, e specialmente a quei che sono di servizio nel quartiere chirurgico, di eseguire qualsiasi medicatura sulle piaghe o parti malate, ma solo assistere gli uffiziali sanitarii ed ajutarli nell'applicazione degli apparecchi dopo che il capo del servizio o gli astanti hanno eseguito la relativa medicatura sulle piaghe. Solo quei che dagli uffiziali sanitarii saranno riconosciuti sufficientemente istruiti potranno eseguirle, ma sempre in loro presenza e sotto la loro responsabilità.

105. Due di essi in turno sono costantemente di guardia all'ospedale, ed anche quelli franchi di servizio devono indistintamente trovarsi alla visita del mattino, ed in caso di bisogno anche in quella della sera, onde istruirsi, e alla circostanza poter prestare utilmente la loro opera a vantaggio della truppa.

Dei capi infermieri.

106. I capi infermieri sono responsabili del regolare andamento del servizio nelle sale a cui presiedono e sorvegliano, affinchè dai loro subalterni si presti tutta l'assistenza possibile ai malati, sì di giorno che di notte.

107. Faran sì che nelle ore determinate siano fatte le pulizie, ribattuti i letti, rin-

nnovate le biancherie, depositando quelle cambiate nei locali a ciò destinati; che durante la visita, e nelle distribuzioni del vitto e medicinali tutti si trovino al loro posto, e che in fine nessuno si allontani fino al cambio delle guardie.

108. Sono responsabili della biancheria ed altri oggetti avuti in consegna, e che devono regolarmente passare a chi li rimpiazza.

Degl' infermieri.

109. L'assistenza da prestarsi dagl' infermieri a sollievo dei malati si divide in servizii determinati, e in occupazioni eventuali.

110. I servizii determinati, la cui esecuzione con una costante regolarità si riproduce giornalmente, sono: la pulizia delle sale e latrine, remozione delle feccie, apertura delle finestre nelle ore prescritte per rinnuovare l'aria, pulizia degli oggetti che servono per il vitto, assestamento, ribattitura e cambio di biancheria dei letti, delle camicie ec., presenza alla visita sanitaria, distribuzione dei vitti, dei medicinali, bevande ec., assistenza ordinaria nei bisogni dei malati, mantenimento della quiete e dell'ordine nella sala, inibire ai malati di fumare, prender cura dei militari ch'entrano all'ospedale, sorveglianza sulle persone autorizzate a visitare i malati, onde

non siano a questi portati dei cibi, e guardia nella notte.

111. L'assistenza straordinaria ed eventuale di cui possono abbisognare i malati dipendendo dal loro stato di salute, le prime cure da prodigarsi ai medesimi dagl'infermieri cominciano dal primo entrare degl'infermi all'ospedale. Sono quindi obbligati gl'infermieri ad ajutare ed anche trasportare il malato che non potesse camminare per recarsi alla sala; spogliarlo per fargli indossare il vestiario dell'ospedale, e collocarlo in letto; sorvegliare costantemente i malati in delirio ed assicurarli con i mezzi indicati dall' uffiziale sanitario perchè non cadano dal letto; ajutare gli affetti da paralisi, non che quei che per altre cause non potessero sollevarsi, avvertire l'uffiziale sanitario di guardia di qualunque sensibile alterazione nello stato di salute del malato, ed in fine se avviene la morte.

112. Dopo presi gli ordini dell' uffiziale sanitario si prestano al trasporto del cadavere nella camera mortuaria, usando in ciò tutta la decenza e rispetto.

113. Tutti gli oggetti da letto serviti per il defunto devono essere immediatamente cambiati.

114. A quanto già venne disposto nell'ordine del giorno del 17 gennaro 1863, nel presente riportato, relativamente ai donativi,

o lascite fatte dagli infermi a favore di qualunque persona addetta all' ospedale, si aggiunge altresì la inibizione agl' infermieri di ritenere oggetti o denaro ricevuto in deposito dai malati, dovendo nel caso farne immediata consegna al cappellano militare.

Degl' inservienti.

115. Oltre il personale occorrente per l'assistenza dei malati nelle diverse sale, la detta sezione somministra gl'individui che in qualità d'inservienti della farmacia, cucina, guardaroba, dispensa, e per gli altri servizii dell'ospedale devono eseguire gl'incarichi loro affidati sotto la dipendenza dei capi rispettivi.

Fardelleria.

116. Il servizio della fardelleria è affidato ad un'infermiere fisso. I malati ch'entrano all'ospedale sono spogliati degli effetti militari, e indossano il vestiario del luogo che l'infermiere a ciò incaricato riceve in consegna per detto oggetto dalla guardaroba.

117. Ritirati gli effetti militari, ne forma un fardello, e vi appone una targa portante il numero progressivo del registro in cui si segna il nome, cognome e la data dell'ingresso del militare malato.

118. Quando il militare esce dall' ospeda-

le, l' infermiere stesso è incaricato di ritirare il vestiario del luogo, e riconsegnare al medesimo quello depositato all'ingresso.

119. Gli effetti militari appartenenti agl'individui morti o disertati, sono restituiti ai corpi ai quali appartenevano.

Dell'ufficio di portiere.

120. Oltre la sentinella armata, alla porta dell'ospedale vi sarà un portiere, al quale ufficio è destinato un sotto-uffiziale della sezione infermieri, che si cambia ogni 24 ore, riassumendo il servizio dopo un giorno di libertà.

121. A riserva degli uffiziali, non essendo permesso l'ingresso a persone estranee, senza l'autorizzazione dell' uffiziale di amminitsrazione, il portiere dovrà costantemente sorvegliare che nessuno vi s'introduca.

122. Egli deve invigilare che le persone alle quali fosse permesso l'ingresso nei giorni stabiliti per visitare i malati, o per qualunque straordinaria circostanza, non introducano alcuna specie di commestibili senza il permesso dell'uffiziale sanitario di guardia.

123. È in facoltà di visitare anche gl'infermieri ed i soldati.

124. I commestibili che fossero trovati presso le dette persone dovranno distribuirsi ai poveri.

125. Non permetterà che esca dall' ospedale alcun oggetto, pel quale non si abbia un biglietto di autorizzazione o una verbale garanzia di chi sarà perciò autorizzato dall' uffiziale d'amministrazione.

126. Nell'ingresso dell'ospedale sarà affissa la consegna da darsi al portiere.

SEZIONE VI.

Delle religiose Figlie della carità.

127. All'assistenza degl' infermi, e al disimpegno di alcuni incarichi necessarii al buon andamento dell'ospedale, essendo state chiamate per ordine di Sua Santità le Figlie della carità di s. Vincenzo di Paoli, il di cui istituto è bastantemente noto per la sua pietà ed ammirabile abnegazione, esse riceveranno il trattamento convenuto nel contratto concluso dal Ministero con la suddetta comunità, e quindi approvato da Sua Santità li 27 Luglio 1861.

128. Gl' incarichi speciali affidati alle figlie della carità sono quelli della dispensa, guardaroba, medicheria e sorveglianza della cucina, ch'esse esercitano sotto la dipendenza della loro superiora, la quale corrisponde coll'uffiziale d'amministrazione.

129. Hanno in consegna tutto il materia-

le dell'ospedale, e tengono nota della diramazione del medesimo.

130. Si prestano alla spedizione delle ricette nella farmacia tenuta da esse in consegna, unitamente ai magazzini dei medicinali d'adoprarsi soltanto d' appresso le istruzioni che ricevono dal farmacista in capo, che ne regola il servizio.

131. Le loro attribuzioni si estendono altresì ad una sorveglianza generale d' ordine nell' ospedale, e a tutte quelle cure e premure caritatevoli, che possono sollevare la sofferente umanità.

132. Dovendo la loro azione procedere in perfetto accordo coll' uffiziale di amministrazione e con gli uffiziali sanitarii, si concerteranno con questi secondo il bisogno sulle misure d' adottarsi, uniformandosi ai regolamenti.

133. La superiora è altresì incaricata ad una speciale sorveglianza per la visita che faranno le donne agl' infermi, le quali donne però non potranno essere introdotte nell'ospedale senza l'attestato del cappellano del corpo cui appartiene l'infermo.

Questo attestato dovrà consegnarsi al cappellano dell'ospedale per la verifica, e trovatosi regolare passarlo alla superiora medesima, onde abbia effetto la visita.

134. Verificando esse un qualche inconveniente o disordine nel servizio, per le re-

lative misure di repressione si rivolgeranno all'uffiziale d'amministrazione, cui corre l'obbligo d'invigilare costantemente che dagli addetti all'ospedale si abbia tutto il rispetto, e si usino i riguardi giustamente dovuti a questo ceto di persone, che con tanto zelo si dedica all'assistenza degli infermi.

Capitolo 3.°

Servizio della dispensa.

135. Il servizio della dispensa dell' ospedale è disimpegnato da una Figlia della carità.

136. Per i servizii di fatica vi è destinato un' inserviente fisso della sezione infermieri.

137. Per i generi componenti il vitto ordinario dei malati e delle persone addette alla loro cura ed assistenza , stabilendosi ogni principio di anno i contratti di fornitura, le relative provviste sono fatte dappresso ordinazioni ai fornitori da rilasciarsi dall' uffiziale di amministrazione.

138. Allorchè i fornitori fanno trasportare i generi all'ospedale, la suora addetta alla dispensa, prima di rilasciarne ricevuta, si assicura della loro quantità e buona qualità, sulla quale trovando a ridire, potrà rifiutarli, avvertendone l'uffiziale di amministrazione, on-

de questi possa provvedere al bisogno, qualora il fornitore non si trovasse in grado di sostituirne altri migliori.

139. Per le minute spese giornaliere, sia per le ordinazioni straordinarie dei vitti per gli infermi, sia per il vitto degli uffiziali ed infermieri, è parimenti incaricata la suora addetta alla dispensa, d'appresso i concerti coll'uffiziale d'amministrazione.

140. Dopo passata dagli uffiziali sanitarii la nota dei vitti alla dispensa , consegna alla suora che presiede alla cucina i generi per la confezione degli alimenti nella quantità fissata nella tariffa.

141. Precedendo alla distribuzione della minestra quella del pane e del vino, l'uno e l'altro è dalla suora consegnato agl'infermieri, i quali ne fanno la dispensa, presenti la suora e gli uffiziali sanitarii di guardia.

142. Pel vitto degli uffiziali e per quello degl' infermieri, passa parimenti all'incaricato della cucina i generi nella quantità prescritta.

143. Il pane, vino ed altri commestibili da non doversi cucinare, sono consegnati all'inserviente incaricato a preparare le tavole.

144. Il caffè assoluto per i cappellani, uffiziali sanitarii e per gli altri a cui è assegnato, e quello mischiato coll'orzo da darsi agl'infermi, si fa in presenza di una suora; e quindi

si distribuisce col latte, zucchero e pane nella quantità assegnata in tariffa.

145. Consegna al farmacista mediante nota quietanzata, quei generi che potessero occorrere per uso della farmacia.

146. Passa all'inserviente incaricato dei lumi il combustibile necessario per la illuminazione dell'ospedale, e per i lumi degli uffiziali ed altri ai quali è concesso.

147. Tiene un registro ove nota tutto ciò che riceve, e quel che passa alla cucina o distribuisce direttamente, onde poter giornalmente rilevare la rimanenza in dispensa.

148. Terminata la distribuzione della sera, consegna all'uffiziale di amministrazione la nota dei vitti ordinati, per stabilire il foglio giornaliero di consumo.

149. Verificandosi il deperimento per causa fortuita di qualche genere, questa circostanza sarà constatata da processo verbale da redigersi immediatamente, onde all'appoggio di questo portare la perdita in esito, come consumo straordinario.

Capitolo 4.°

Servizio della cucina.

150. L'incarico della cucina è disimpegnato da una Figlia della carità.

151. Questa è assistita da tre inservienti ordinari, i quali devono attendere alle speciali occupazioni cui sono destinati.

152. Essa è responsabile della buona confezione degli alimenti che riceve dalla dispensa, e che nella loro quantità farà trovare in pronto alle ore fissate per le distribuzioni ordinarie e straordinarie.

153. Fa preparare la sera le marmitte con la carne stabilita per il vitto della mattina, e distribuisce il servizio, affinchè nell'ora fissata sia acceso il fuoco per la cottura.

154. Sorveglia affinchè le porzioni del bollito siano fatte nelle proporzioni fissate per ciascuna categoria dei vitti.

155. Fa preparare i vitti straordinarii, regolandosi a seconda della qualità delle vivande, affinchè siano apprestate agl'infermi nella condizione che si richiede.

156. Presiede alla distribuzione dei vitti per la tavola degli uffiziali, sotto uffiziali e comuni.

157. Invigila sulla pulizia della cucina, sulla nettezza e stagnatura delle marmitte, e di tutti gli oggetti che tiene in consegna; la nota dei quali dovrà constantemente essere affissa nella cucina.

Capitolo 5.°

Servizio della guardaroba, letti e mobilio.

158. Il servizio della guardaroba, che comprende la custodia e manutenzione di tutte le biancherie, oggetti di vestiario, non che degli effetti da letto, rimane intieramente affidato alle suore della carità, che la superiora crede destinarvi.

159. Per l'assettamento e racconciatura degli oggetti di vestiario, biancheria ecc., per mantenerli in stato servibile, sono assistite da un numero di donne, che a seconda del bisogno, sono chiamate a prestarvi la loro opera mediante giornaliera mercede.

160. Per i servizii di fatica è destinato un inserviente della sezione infermieri, il quale eseguirà gli ordini datigli dalle suore.

161. Essendo presi in consegna dalla superiora delle Figlie della carità tutti gli oggetti sopraenunciati, e dovendo essa in conseguenza risponderne, a tutelare facilmente se stessa e il capitale affidatole, ripartirà il servizio fra le suore in modo, che ciascuna abbia un incarico speciale, cioè, per l'andamento in generale della guardaroba; del magazzino dei letti, mobilio e consegne; cambio degli effetti e spurgo dei medesimi.

162. Ciascuna sala dovendo essere fornita

di letti, coperte, biancherie, di camicie e mutande, non che di scodelle, piatti, e di altri oggetti che servono per la distribuzione del vitto, se ne farà la consegna dalla suora al capo infermiere della sala medesima, che deve risponderne, e smontando la guardia ne fa il passaggio a chi lo rimpiazza.

163. La consegna non si altera nel cambio, perchè i capi infermieri deggiono ritirare altrettanti effetti in rimpiazzo di quelli che depositano.

164. Alla fardelleria si consegna il vestiario e calzatura proprii dell'ospedale, che i militari indossano dopo spogliati degli effetti che portano nel loro ingresso.

165. Per le camere occupate dalle persone addette all'ospedale, per la cucina, dispensa e farmacia è stabilita la consegna, da rimanere affissa in detti locali, di tutti gli oggetti e biancherie che vi si trovano, onde alla circostanza poterli rincontrare.

166. Qualunque mancanza si rinvenisse sarà a carico della parte responsabile, che dovrà versarne l'importo, conforme si pratica dalle amministrazioni dei corpi.

167. Gli effetti da spurgarsi sono consegnati alle lavandaje, che dovranno esibire una cauzione e rilasciare ricevuta di ciò che ritirano in apposito registro tenuto dalla suora a ciò incaricata, la quale non consegnerà altri og-

getti fino a che dalle lavandaje non siano stati riportati quelli in antecedenza ricevuti.

168. Tutti gli oggetti di vestiario, biancheria ecc. avranno la marca dell'ospedale, e saranno classificati e disposti in ordine nei magazzini per poterne fare il rincontro con facilità.

169. Allorchè la suora che presiede alla guardaroba o al magazzino dei letti riconosce che taluni effetti non siano più adatti al servizio per cui furono destinati, e possono utilizzarsi per altro uso, deve domandare l'autorizzazione per il disfacimento, praticando altrettanto per quelli che si rendessero del tutto inservibili o da passarsi per pezze, fascie o sfili alla medicheria.

170. Per avere disponibili alla circostanza gli effetti necessarii ai malati, la superiora delle suore rimetterà in ogni trimestre all'uffiziale d'amministrazione la nota delle occorrenze per rimpiazzare gli effetti resi inservibili.

171. Le spese per le provviste degli oggetti da lavoro per la guardaroba, non che per le mercedi alle donne e pagamento alle lavandaje per lo spurgo delle biancherie, saranno sostenute dalla superiora delle suore coi fondi che all'uopo le saranno anticipati, e alla fine di ciascun mese ne passerà il conto all' uffiziale di amministrazione.

172. Dette spese saranno documentate da note e conti muniti di quietanza, conforme

viene prescritto dai regolamenti amministrativi in vigore.

173. Il mobilio esistente nello stabilimento è preso parimenti in consegna dalla superiora delle Figlie della carità, che incarica una della suore per tener nota della diramazione nelle diverse sale ed altri locali dell'ospedale.

174. Non potrà farsi alcun acquisto che d'appresso l'autorizzazione del sotto-intendente militare.

175. Gli oggetti di mobilio resi inservibili per consumo naturale non dovranno diminuirsi dalla consistenza, nè ridursi ad altro uso, che in seguito di autorizzazione del sotto-intendente medesimo.

Capitolo 6.°

Del vitto pei malati, e per le persone addette alla loro cura ed assistenza.

176. Il vitto ordinario dei malati si compone di minestra, bollito, pane e vino nelle proporzioni fissate dalla tariffa che fa seguito al presente regolamento.

177. Essendo permesso al medico e chirurgo maggiore di portare qualche cambiamento al vitto ordinario, e sostituire al bollito altro alimento più leggiero nei soli casi di assoluta necessità, l'uffiziale di amministrazione pren-

derà nota delle variazioni, per regolarsi nel rilascio delle ordinazioni ai fornitori.

178. Per gli ajutanti sotto-uffiziali, e per gli uffiziali infermi non viene fissata alcuna tariffa per il trattamento, dovendosi ad essi somministrare qualunque vitto ordinato dal professore curante.

179. È somministrato anche il vitto a carico dell'ospedale:

1.° Ai due cappellani fissi, ai due uffiziali sanitarii di guardia e al farmacista;

2.° Agl'infermieri, flebotomi ed inservienti di guardia;

3.° Alle donne fisse della guardaroba.

180. La somministrazione avrà luogo nell'ora che l'uffiziale d'amministrazione crederà stabilire per

La tavola dei cappellani ed uffiziali;

Id. dei sotto uffiziali della sezione infermieri,

Id. degli infermieri ed inservienti.

Per le donne della guardaroba la somministrazione si effettuerà nel luogo e nell'ora che la superiora delle suore della carità crederà di destinare.

181. La tariffa che fa seguito al presente regolamento determinando la qualità e quanaità del vitto assegnato a ciascuna classe, spetti all'uffiziale d'amministrazione di procurare il buon trattamento con la possibile economia.

CAPITOLO 7.°

Orario per il disimpegno dei servizi.

182. L'ordine interno dell'ospedale dipendendo dalla esatta esecuzione del servizio di cui ciascuno è incaricato, esige la osservanza dell'orario stabilito pel disimpegno delle relative attribuzioni.

183. Due sono gli orarii fissati per tutto l'anno, e che variano a seconda delle stagioni; uno cioè per gl'infermi, e l'altro per le persone addette all'ospedale, come al prospetto che fa seguito al presente regolamento.

184. Qualora per circostanze straordinarie si riconoscesse necessario di portare qualche variazione nell'orario prescritto per gl'infermi, non potrà questo aver luogo che d'appresso l'ordine del sotto-intendente, che sul particolare dovrà mettersi d'accordo col direttore della sanità militare.

185. Le variazioni all'orario stabilito per la somministrazione del vitto alle persone addette all'ospedale potranno farsi dall'uffiziale d'amministrazione, d'intesa con la superiora delle Figlie della carità.

Capitolo 8.°

Della disciplina dei malati.

186. Durante il tempo in cui i militari malati rimangono nell'ospedale, sono sotto la dipendenza del funzionario dell'intendenza, che ha la polizia dello stabilimento.

187. Il loro stato di salute non li esonera dal mantenimento della disciplina militare, e dal rispetto e subordinazione verso le persone addette alla loro cura ed assistenza.

188. In caso di mancanze possono essere puniti dall'uffiziale d'amministrazione con qualche privazione negli alimenti, dopo inteso il parere degli uffiziali sanitarii, e, quando il loro stato di salute lo consenta, possono anche esser messi nella sala di polizia per ordine del sotto-intendente.

189. È vietato espressamente il fumare nelle sale, e ritenere armi e carte da giuoco.

190. Qualunque giuoco d'interesse viene proibito, e soltanto, d'appresso l'autorizzazione dell'uffiziale d'amministrazione, sarà tollerato, nelle ore ch'esso crederà, qualche giuoco disinteressato come una occupazione e divagamento, purchè non sia clamoroso da disturbare la quiete e riposo degli altri malati.

191. Il sotto-intendente d'appresso la domanda dei capi del servizio medico o chirur-

gico, e in seguito dei concerti col comando militare, può autorizzare delle passeggiate all'esterno dell'ospedale pei convalescenti. Questi però saranno sempre accompagnati da un numero sufficiente di sotto-uffiziali incaricati al buon ordine, e ad impedire che acquistino o ricevano alimenti di qualunque siasi specie.

Capitolo 9.°

Della uscita dei militari dall'ospedale.

192. I malati sono diminuiti dai registri dell'ospedale per differenti cause cioè,

1. Per uscita in seguito di guarigione,
2. Per trasferimento,
3. Per diserzione,
4. Per morte.

193. Allorchè i militari sono perfettamente guariti, il medico o chirurgo maggiore nella visita del mattino ne ordina la uscita per il giorno seguente, e dall'astante se ne fa annotazione sul libro di visita e sul biglietto di sala.

194. La uscita dei militari dall'ospedale ha luogo in generale dopo il vitto della sera, e gl'individui sono accompagnati alle loro caserme da graduati o sotto-uffiziali a tal'oggetto inviati allo stabilimento dai rispettivi corpi che ricevono avviso della uscita.

195. L'uffiziale sanitario astante passa all'uffiziale d'amministrazione il biglietto di sala, indicando nel medesimo se il militare debba essere provveduto di trasporto.

196. L'uffiziale di amministrazione rilascia i biglietti di uscita, e nota la stessa data nel biglietto d'ingresso che ritiene nel suo officio. Il biglietto di uscita porterà la data del giorno seguente in cui il corpo richiama le competenze dell'individuo mantenuto all'ospedale a tutto il giorno antecedente.

197. I detenuti non potranno uscire dall'ospedale senza ordine del comando militare da esibirsi dal capo del distaccamento, che dovrà rilasciarne ricevuta all'uffiziale d'amministrazione.

198. Il trasferimento dall'ospedale militare in altro stabilimento civile non può aver luogo che in seguito di rapporto del medico o chirurgo maggiore. L'uffiziale d'amministrazione farà eseguire il trasferimento, rendendone informato il comandante del corpo a cui l'individuo appartiene.

199. La uscita viene regolata come si è detto di sopra, e mediante biglietto che l'uffiziale d'amministrazione fa pervenire al corpo, il quale stabilisce il biglietto d'ingresso nell'altro ospedale.

200. Per massima generale il trasferimento degl'individui da un corpo all'altro non si effettua durante la loro permanenza all'ospedale.

Se per qualche eccezione si ordinasse il trasferimento, sarà specificato nei biglietti la causa della diminuzione per parte del corpo perdente, e dell'aumento per quello a cui è trasferito, onde l'amministrazione dell' ospedale possa richiamare a suo favore senza interruruzione la giornata del trasferimento.

201. Qualora un militare durante la sua permanenza all'ospedale venisse congedato, o giubilato ecc., egli proseguirà a rimanere all'ospedale fino alla guarigione, mentre il corpo dovrà diminuirlo con la data della uscita dall'ospedale.

202. Per gl'individui che disertano viene egualmente stabilito il biglietto di uscita con la data della diserzione, e dall'uffiziale di amministrazione è rimesso al corpo cui apparteneva.

203. Altrettanto sarà praticato per i militari che muojono nello stabilimento.

204. Sono consegnati ai corpi rispettivi gli effetti di vestiario ed altro di pertinenza del governo lasciati dai militari disertati o morti.

Disposizioni per i militari defunti.

205. Appena accade la morte di un militare nell' ospedale se ne fa lo spoglio in presenza del cappellano di guardia, che prende in consegna tutto ciò che si rinviene, dandone nota all'uffiziale d'amministrazione.

206. L' uffiziale d' amministrazione stabilisce una nota in doppio, in cui comprende tanto gli effetti di pertinenza del governo, quanto gli altri di proprietà particolare.

207. Se il militare prima di morire fece testamento, tutti gli effetti ed oggetti di sua proprietà, comprensivamente al libretto di massa, sono dal cappellano trasmessi all' esecutore testamentario, sempre che la detta testamentaria disposizione sia dall'uditorato militare riconosciuta valida per ogni effetto di legge.

208 Se il militare non abbia fatto testamento, il tutto è consegnato al corpo cui apparteneva il defunto, affinchè se ne abbia ragione secondo le vigenti leggi per gl'intestati.

209. Per ogni militare defunto all'ospedale è celebrato nel modo prescritto da Monsignor cappellano maggiore un funerale nella prossima chiesa della SSma Annunziata, e dappresso avviso dell' uffiziale d'amministrazione all'autorità militare, ed anche al sotto-intendente, allorchè trattasi di uffiziali, e v'interviene un distaccamento del corpo cui apparteneva il defunto.

210. Tutti i militari defunti sono sepolti nel campo Verano, in locale separato. Spetta al cappellano dell' ospedale di prevenire il cappellano addetto alle tumulazioni, affinchè sia inviato il solito carro all'ospedale pel trasporto del cadavere.

211. Il permesso per seppellire i cadaveri nel suddetto locale separato, e che si estende a tutti quei che fecero parte della truppa è rilasciato gratis dall'uffiziale d'amministrazione, al quale rimane vietato di autorizzare la tumulazione nel suddetto terreno di persone non militari (siano anche figli di militari o persone di loro famiglia) senza aver ricevuto in tal caso un permesso speciale dal Ministro, conforme alle disposizioni contenute nel giornale militare officiale in data 15 aprile 1864.

212. Con chirografo pontificio del 7 febbraro 1862 essendo concessa la sepoltura ai militari defunti anche nel cemeterio di S. Spirito, qualora prima di morire esternassero un tal desiderio, sarà perciò alla circostanza eseguita la loro ultima volontà.

213 I militari defunti saranno vestiti con camicia e mutande ad essi appartenenti , e quindi incassati a spese dell' amministrazione Nel luogo della sepoltura si collocherà una croce di legno verniciata a nero con targa di latta, ove sarà impresso il cognome, e nome, grado, corpo ed il giorno della morte.

Capitolo 10.°

—

Del direttore della sanità militare.

214. Il direttore della sanità militare presta anch'esso la sorveglianza nell'ospedale per ciò che si riferisce al servizio degli uffiziali sanitarii verso i malati alla loro cura affidati, osservando che ciascuno adempia ai proprii doveri in analogia del regolamento.

215. La sua vigilanza si estende sulla specie e qualità del nutrimento per gl'infermi, su quella delle sostanze medicinali e loro esatta preparazione, non che sulla igiene dei malati e sulla salubrità delle sale medico-chirurgiche, e di tutti gli altri locali.

216. Coadjuverà secondo le circostanze con la sua scienza ed esperienza il medico e chirurgo maggiore, presiedendo anche ai consulti reclamati dalle malattie gravi e straordinarie.

217. Nei pericoli di epidemia o di malattie contagiose porgerà il concorso della sua autorevole opinione, per avvisare a quanto fosse necessario a prevenire morbi epidemici o contagiosi, o per curarli se già sviluppati.

218. Proporrà al Ministro l'accrescimento del personale sanitario, non che quello dei flebotomi in circostanza di eccedenza di malati nei quartieri di medicina o chirurgia,

prendendo i concerti col sotto-intendente che ha la polizia dell' ospedale

219. Eseguirà tutte le verifiche commessegli dal Ministro, sì per lo stabilimento, che per gl' infermi del medesimo.

220. Si occuperà dell'esame dei rapporti sanitarii del medico o chirurgo maggiore che gli saranno trasmessi dal sotto-intendente, ed esternerà il suo parere nel ritornarli al medesimo.

221. Proporrà al sotto-intendente i miglioramenti o variazioni sul servizio in genere dell' ospedale, che nelle sue vedute crederà possano influire al ben essere dei malati.

222. Esaminerà i rendiconti trimestrali della farmacia che gli vengono passati dal sotto-intendente, e, trovati regolari, vi apporrà il suo visto per constatare il consumo delle sostanze medicinali per gl' infermi curati nell'ospedale, ovvero stabilirà un foglio di osservazioni da ritornarsi al sotto-intendente medesimo.

Capitolo 11.°

—

Della polizia dell' Ospedale

223. La polizia e la sorveglianza dell'ospedale militare è affidata ad un sotto-intendente

militare, dagli ordini del quale dipende il personale addetto allo stabilimento.

224. Egli è specialmente incaricato d'invigilare affinchè tutti indistintamente, e in particolare ciascuno eseguisca con esattezza i doveri che gli sono imposti dal regolamento.

225. Porta la sua attenzione sull'andamento amministrativo dell' ospedale, appone il suo visto ai documenti, verifica, e chiude tutti i conti che trasmette per la trafila al Ministero delle Armi.

226. Eseguisce una volta all'anno la ispezione generale di tutto il materiale esistente nell' ospedale, dandone discarico alla superiorità.

227. Procura che i capi del servizio medico o chirurgico verifichino esattamente lo stato e la qualità dei medicinali, che si acquistano per l'ospedale, e fa procedere anche in via straordinaria a tutte quelle verifiche che gli sembrano necessarie.

228. Deve visitare frequentemente l'ospedale, ed anche tutti i giorni quando il numero dei malati e la gravità delle malattie esigono una sorveglianza più continuata.

229. Riunisce una volta al mese il medico, e chirurgo maggiore e l'uffiziale d'amministrazione per trattare con essi sull'andamento generale del servizio, sulle osservazioni se si fossero fatte, ed in fine per discutere sui progetti

di miglioramento, che quindi sottopone alla superiorità.

230. Agisce di concerto e comunica al direttore della sanità le sue osservazioni in merito alle ordinazioni dei vitti e medicinali.

231. Rimette direttamente al Ministro il rapporto giornaliero sull'andamento dell'ospedale, e tiene informato l'intendente della divisione di quanto riferisce allo stabilimento.

Capitolo 12.°

Registri e contabilità della farmacia.

232. Affinchè l'incaricato della farmacia possa trovarsi in grado di dar sfogo degl'introiti e consumo dei medicinali, ed esibire i rendiconti nell'epoche determinate dal presente regolamento, saranno tenuti dal sotto-farmacista contabile:

1. Un registro per gl'introiti dei medicinali ;
2. Un registro per gli esiti;
3. Registro conti aperti ai corpi ed amministrazioni per le vendite;
4. Registro delle preparazioni e composizioni farmaceutiche;
5. Registro giornaliero, mensile e trimestrale dei medicinali consumati per malati ec.;

6. Registro per quelli venduti ai corpi;

7. Idem per le preparazioni e composizioni farmaceutiche.

233. Il registro degl' introiti serve per la scritturazione sotto le diverse date dei medicinali, che si acquistano per l'ospedale, non che per la registrazione trimestrale dei prodotti interni provenienti dalle composizioni officinali.

234. Il registro esiti serve per la scritturazione riassuntiva trimestrale dei medicinali consumati:

1. Per malati;

2. Per vendite ai corpi ed amministrazioni;

3. Per le sostanze impiegate per le composizioni di medecinali, che figurano sotto altra forma nel registro introiti.

235. Nel registro conti aperti ai corpi ed amministrazioni dovranno giornalmente scritturarsi le ricette a debito di ciascuno col relativo importo, onde alla fine del trimestre poter estrarre i conti, ed avere i rimborsi dai consigli di amministrazione.

236. Per poter impiegare i risultati delle consumazioni nel registro degli esiti qui sopra indicato, dovrà il sotto-farmacista contabile ricavare giornalmente dalle note delle ordinazioni degli uffiziali sanitarii la quantità delle sostanze impiegate per la spedizione delle ricette, e quindi riportare il totale giorna-

liero in uno stato conforme al modello in uso, unendovi all'appoggio le note di dette prescrizioni.

237. Stabiliti i detti prospetti mensili, si riporteranno in quello dell'ultimo mese del trimestre le quantità delle sostanze consumate nei due mesi antecedenti, per avere il totale generale del consumo trimestrale, che il sotto-farmacista contabile dovrà scritturare nel registro esiti sotto le diverse finche; mentre l'apprezzamento delle sostanze consumate servirà per conoscere la spesa occorsa per il titolo medicinali per ogni giornata di presenza dei malati nel conto a denaro.

238. Eguale operazione di scandimento delle sostanze avrà luogo per i medicinali venduti a ciascun corpo ed amministrazioni, con la scorta delle ricette da riportarsi in un prospetto mensile da riassumersi per trimestre, e che servirà per scritturare il consumo nel suddetto registro esiti; mentre il relativo apprezzamento farà conoscere quanto si è incassato dalle vendite stesse da considerarsi come partita d'introito nel conto a denaro.

239. Per ciò che riferisce alle preparazioni e composizioni farmaceutiche, dovrà in ogni trimestre stabilirsi, con la scorta del registro qui sopra indicato, un prospetto in cui si riassumeranno le sostanze impiegate per la composizione di nuovi medicinali, onde farne la scritturazione, portando in esito le sostan-

ze consumate, e in introito i nuovi medicinali composti.

240. In caso di disgrazia producente la perdita di medicinali od altre sostanze, o di guasto e alterazioni delle medesime prodotta da cause naturali e non imputabili a chi deve curarne la conservazione, dovrà detta circostanza essere constatata da processo verbale indicante la qualità e quantità delle sostanze da mettersi fuori di servizio, onde dappresso le debite verifiche del medico e chirurgo maggiore, possa il sotto-intendente autorizzarne la diminuzione dalla consistenza come perdite eventuali alla fine dell'anno.

Rendiconti.

241. Al 31 decembre di ciascun anno l'uffiziale d'amministrazione dell'ospedale farà stabilire dal farmacista l'inventario di tutti i medicinali ed altre sostanze ivi esistenti.

242. I rendiconti dovranno redigersi trimestralmente, partendo dall'ultima rimanenza coll'aumento degli acquisti, non che degli introiti provenienti dalle composizioni di nuovi medicinali. Stabilito in tal modo il totale degl'introiti, dovranno a questi contraporsi gli esiti risultanti dal registro delle consumazioni, e si avrà la rimanenza alla fine di ciascun trimestre.

243. Detti rendiconti dovranno essere vi-

dimati dal capo farmacista come principale responsabile, e dal direttore della sanità, a cui saranno passati dal sotto-intendente per le opportune verifiche, prima d'inoltrarli al Ministero.

244. I documenti da unirsi all'appoggio del rendiconto trimestrale sono:

Per gl' introiti

Le copie dei conti o fatture di acquisti;

Il prospetto delle composizioni dei medicinali fatte in farmacia.

Per gli esiti

Prospetto dei medicinali consumati pei malati, colle note giornaliere delle prescrizioni;

Simile per le vendite ai corpi ed amministrazioni;

Simile per le sostanze consumate per le composizioni di altri medicinali.

245. L'apprezzamento dei medicinali consumati, sia per i malati, che per le vendite ai corpi, sarà basato su quello di acquisto, in attesa di ulteriori disposizioni che potessero in seguito adottarsi, qualora si riconoscesse più regolare di fissare una tariffa normale dei prezzi, per aver quindi ragione dell' utile o della perdita nel conto generale.

Capitolo 13.°

Contabilità generale dell' ospedale.

246. L'uffiziale d'amministrazione incaricato della gestione dell'ospedale dovrà esibire al funzionario dell' intendenza alla fine di ogni trimestre il rendiconto generale che comprende:

1. I conti dei medicinali venduti e classificati per le diverse amministrazioni ecc., onde queste, dopo verificati, n'eseguiscano il rimborso all'ospedale;

2. Il conto a danaro, con la classificazione dei diversi titoli di spesa all'appoggio delle relative giustificazioni;

3. Il rendiconto del movimento dei generi della dispensa, unendo a giustificazione degli esiti i foglietti giornalieri di consumo, mentre gl'introiti sono documentati col conto a denaro a cui devono corrispondere per la quantità;

4. Il riassunto delle giornate di presenza dei malati che sono giustificate dagli stati nominativi divisi per corpo;

5. Rendiconto della farmacia stabilito e giustificato come al capitolo 12;

6. Riassunto generale dell'amministrazione, da cui dovrà risultare il costo di ciascuna giornata di presenza dei malati.

247. In unione al rendiconto del 4.° trimestre dovrà esibirsi il riassunto generale della gestione dell'intero esercizio.

248. Il rendiconto del materiale sarà stabilito per esercizio e diviso in due parti, cioè: nella 1. saranno compresi il servizio dei letti, abbigliamento, biancheria ecc.; nella 2.ª gli arredi sagri, mobilio, ferri chirurgici ecc.

249. Dopo che dal funzionario dell'intendenza saranno stati verificati detti rendiconti, saranno da esso trasmessi all'intendente della divisione, onde sottoporli al Ministero per la liquidazione definitiva.

Capitolo 14.°

Visita degli uffiziali.

250. Un uffiziale dei corpi di guarnigione in Roma per turno è destinato dal comando di piazza a visitare i malati esistenti nell'ospedale.

251. Il comandante di divisione, ogni qual volta lo crede conveniente, delega un uffiziale di stato maggiore o un uffiziale superiore per visitare straordinariamente i malati.

252. L'uffiziale di visita deve accedere all'ospedale all'ora della distribuzione del vitto per assicurarsi della buona qualità degli alimenti. Nella sua ispezione è accompagnato dal-

l'uffiziale di amministrazione o da uno dei suoi impiegati.

253. Ricevendo dei reclami da parte dei malati, egli è tenuto assumere le relative informazioni, sia dall'uffiziale d'amministrazione, sia dall'uffiziale sanitario di guardia, onde assicurarsi della verità, astenendosi però da qualunque osservazione in presenza degl'infermi.

254. Il risultato della ispezione sarà iscritto dall'uffiziale che ne fu incaricato in un registro, che a tal uopo si troverà nell'ufficio dell'ospedale.

255. I capi dei corpi saranno liberi di visitare i loro malati esistenti all'ospedale.

256. Il comandante di piazza può egualmente visitare i malati, ed avendo osservazioni a fare, si rivolge al sotto-intendente per gli opportuni provvedimenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

257. I militari che dalla detenzione o prigioni sono inviati all'ospedale, dovranno essere assicurati in locale del tutto separato dagli altri malati, ed a seconda delle informazioni che sul loro conto verranno date, l'uffiziale d'amministrazione prenderà i debiti concerti col comando di piazza per quei mezzi di sicurezza che si crederanno più opportuni.

258. I militari che abbisognassero de' cinti ed altri oggetti di sanitaria precauzione, o ne occorresse la rinnovazione, devono presentarsi al chirurgo in capo dell'ospedale, esibendo la domanda munita del documento dell'uffiziale sanitario del corpo e dei visti del comandante della compagnia e del capo del corpo, e ne saranno provveduti dall'ospedale medesimo. Questi stabilirà in ogni anno il contratto con un fornitore che sarà soddisfatto dell'importo delle somministrazioni dai consigli amministrativi dei corpi d'appresso la esibita del conto mensile.

259. Per tutte le provviste dei generi componenti il vitto ordinario per i malati e famiglia, per quelle dei medicinali, non che per l'acquisto di oggetti il cui bisogno si verifica costantemente nell'ospedale, saranno stabiliti in ogni principio di anno, d'appresso l'approvazione del Ministero, i contratti di fornitura coi migliori offerenti.

260. Il magazzino dei letti dovrà provvedere alle occorrenze dell'ospedale, con la somministrazione soltanto degli effetti comuni ai letti militari. Quelli poi di uso particolare pei malati saranno acquistati dall'amministrazione dell'ospedale, a carico della quale sarà anche lo spurgo e la spesa per la manutenzione e ribattitura dei materassi.

261. La spesa per l'acquisto delle camicie e mutande, e così degli effetti di vestiario e

calzatura in uso per gl'infermi sarà a carico dell'amministrazione dell'ospedale.

262. L'affitto dei locali per uso dell'ospedale, e così i lavori che potranno occorrere, dovranno sostenersi coi fondi assegnati per il servizio del genio, che dovrà anche provvedere al mobilio, allorchè trattasi di oggetti comuni alla truppa.

263. Per l'illuminazione dei locali dell'ospedale sarà provveduto, come per gli altri stabilimenti militari, a carico dei fondi assegnati per detto titolo.

264. Gli assegni di cui godono le persone addette all'andamento dell'ospedale, sono portati in spesa dalle amministrazioni da cui sono pagati.

265. Tutto il materiale che viene somministrato all'ospedale dal magazzino di abbigliamento, da quello dei letti ed in fine da quello del genio, con la ricevuta dell'amministrazione dell'ospedale, saranno diminuiti dalla consistenza delle amministrazioni che ne fecero la somministrazione, per essere aumentati ai capitali dell'ospedale medesimo.

266. Qualunque spesa riferibile al culto, e così gli acquisti di arredi sagri, e la diminuzione dalla consistenza di quelli divenuti inservibili, non potrà aver luogo, che d'appresso l'autorizzazione di S. E. Rma Monsignore cappellano maggiore.

267. Ogni altro acquisto viene autorizzato dal sottointendente che ha la sorveglianza dell'ospedale, salvo il caso in cui la spesa fosse superiore alli scudi dodici, dovendosi in allora riportare l'approvazione del Ministro.

268. Le diminuzioni del materiale a causa di consumo naturale saranno eseguite all' appoggio dell'autorizzazione del sotto-intendente.

269. Il sotto-intendente rimetterà al Migistro un rapporto giornaliero sull'andamento nell'ospedale, e che sarà stabilito con la scorta dei rapporti parziali, che i capi dei servizii dovranno iscrivere nel libro, che a tale oggetto sarà depositato nell'ufficio dell' amministrazione dell'ospedale.

APPENDICE

CHIROGRAFO DI SUA SANTITA' PAPA PIO IX.

DEL 7 FEBRAJO 1862

Monsignor Saverio De-Merode Nostro Pro-Ministro delle Armi.

La paterna sollecitudine dei gloriosi Nostri Predecessori fu sempre intenta a provvedere non solo alla spirituale, ma anche ad ogni possibile consolazione di quegl'infermi, i quali vengono ricoverati ed assistiti nel ven. archiospedale di s. Spirito in Sassia, e fra cui si annoverarono fino agli ultimi tempi anche coloro che militavano sotto le bandiere della s. Sede. Avendo Noi di recente fatto sì, che l'ospedale militare non faccia più parte del suindicato pio stabilimento, non vogliamo che ai militi malati, i quali sono e saranno accolti in tale ospedale, manchino per tale misura, nè quei conforti, di cui avrebbero potuto godere, qualora avessero proseguito ad essere ricevuti nell'archiospedale suddetto, nè altri che crediamo ad essi utili, ed opportuni. È ben perciò, che col presente Nostro chirografo ordiniamo quanto siegue:

1. I cappellani militari, i quali sono stati, o saranno *pro-tempore* destinati all'assistenza degl'infermi, di cui si tratta, potranno ricevere colle norme e forme che si osservano nel sopraccennato pio istituto di s. Spirito, i testamenti degli infermi stessi, e che tali atti abbiano valore per tutti gli effetti di legge.

2. La scheda contenente l'atto dell'ultima volontà manifestata dall'infermo nell'ospedale militare, sarà dal cappellano che si rogò dell'atto medesimo, consegnata nel più breve tempo possibile ad un attuario dell'uditorato generale militare, nel cui ufficio rimarrà conservata unitamente al relativo rogito di consegna, il quale avrà tutta l'efficacia dell'ordinaria rilevazione.

3. L'ospedale militare sarà del tutto esente dalla ecclesiastica giurisdizione del parroco entro i limiti della cui parrocchia si trova.

4. Sarà parimenti esente dalla giurisdizione e sorveglianza di qualunque specie, per parte di qualsivoglia persona addetta all'archiospedale di s. Spirito, dal quale ospedale per modo di regola s'intende separato intieramente e distinto.

5. Malgrado una tale separazione, l'ospedale militare godrà di tutte le esenzioni, e privilegii, anche spirituali, sian pur degni di speciale menzione, dei quali gode attualmente l'archiospedale di s. Spirito.

6. La destinazione, la sorveglianza e la

remozione dei cappellani militari, che dovranno prestare il loro servizio nel detto ospedale, dipenderà onninamente da Monsignor cappellano maggiore.

7. I cappellani destinati al servizio dell'ospedale, entro i limiti dell'ospedale medesimo e dei luoghi annessi facienti parte dello stabilimento, godranno sulle persone inferme dei militari e degli addetti all'ospedale, della stessa giurisdizione dei parrochi nella loro parrocchia.

8. I cappellani medesimi associeranno i cadaveri dei defunti nell'ospedale, dando, se occorra, ad essi sepoltura nel cemeterio di s. Spirito, senza che alcuno di detto cemeterio possa percepire emolumento, o tassa qualunque, tranne il compenso dovuto al vespillone del luogo, che si presterà alla inumazione del cadavere, compenso che resterà a carico dell'ospedale militare.

9. Nell'esercizio di quanto sopra i cappellani anzidetti avranno il diritto d'indossare la stola, e di compiere tutti i riti d'uso.

Vogliamo poi e decretiamo che il presente Nostro chirografo abbia la sua piena esecuzione ed effetto in virtù della Nostra semplice sottoscrizione, nè gli si possa mai opporre di surrezione od orrezione, nè alcun altro vizio o difetto della Nostra volontà ed intenzione, ancorchè non fossero state osservate tutte quelle solennità e formalità che avesse-

ro ad osservarsi, e non ostante la bolla di Pio IV Nostro predecessore « de registrandis » la regola della Nostra cancelleria « de jure quaesito non tollendo » e qualsisiano costituzioni, ordinazioni apostoliche, statuti, leggi, consuetudini, privilegi, ed ogni altra cosa, che facesse o potesse fare in contrario, alle quali tutte e singole avendo il loro tenore per espresso, e di parola in parola inserto, con la pienezza della Nostra potestà specialmente ed espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro palazzo apostolico Vaticano questo dì 7 Febbraro 1862 del Nostro pontificato l'anno decimo sesto.

L. S. PIUS PP. IX.

ORDINE DEL MINISTERO DELLE ARMI

del giorno 19 *gennaro* 1863

1. È vietato a qualunque addetto all'ospedale militare di far pratiche, anche le più indirette per conseguire doni o lascite dagli infermi.

2. Qualora un'infermo avesse spontaneamente fatto dono o lascita a favore di qualunque persona presente all'ospedale, non ne potrà essa venire in possesso, che con l'intermedio del direttore, che ne farà rapporto al sottoscritto.

3. I contraventori a tali disposizioni saranno rigorosamente puniti in via disciplinale, e ciò senza pregiudizio delle pene maggiori che sarebbero applicabili a tenore di legge.

Il presente ordine scritto nel modo il più leggibile verrà affisso nelle porte di tutte le sale degli infermi.

Il Pro-Ministro

SAVERIO DE-MERODE

FACOLTA' AL TRIBUNALE MILITARE

PER LA LIBERA ASSUNZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIALI

NELLO STABILIMENTO

Monsignor cappellano maggiore delle truppe Pontificie

A

Sua Eccellenza il sig. pro-Ministro delle Armi

Li 18 gennaro 1866, num. 5263.

Avendo il sottoscritto cappellano maggiore delle truppe pontificie umiliato a Nostro Signore un rapporto tendente ad implorare le necessarie facoltà, onde il tribunale militare abbia più spedita l'azione nei suoi atti quando questi si dovessero compiere nell'ospedale militare, che gode della immunità ecclesiastica, il Santo Padre, per organo dell'eminentissimo signor cardinale Segretario di Stato, si è benignamente degnato di annuire alla preghiera. Quindi è che il lodato eminentissimo con suo veneratissimo dispaccio del giorno 16 corrente N. 39460, partecipa al sottoscritto essersi approvati da Nostro Signore i seguenti articoli

come risultano dalla relazione umiliata alla stessa Santità Sua ; cioè » che fermi restando » i privilegi già inerenti al tribunale milita- » re possano in avvenire i suoi ministri li- » beramente, e validamente per ogni effetto » di legge assumere nell' ospedale militare di » Roma :

1. » I costituti degli inquisiti in una » qualche stanza separata dalle corsie dei ma- » lati, quando consti, per certificato medico, » che i medesimi non abbiano febbre, e che » possano senza detrimento uscire dalla cor- » sia.

2. » Le deposizioni dei testimonii, previo » certificato che sieno liberi di febbre, e que- » sti o fuori della corsia, o nella corsia stes- » sa, quando la salute il richieda.

3. » Egualmente i costituti e deposizioni » per delitti commessi dentro l'ospedale, os- » servando i metodi sopra indicati.

Inoltre ad impedire che i prevenuti o i condannati, giovandosi della immunità del luogo, abbiano a ricusarsi di uscire dall'ospedale dopo guariti, per esimersi dal giudizio o dalla pena, in questo caso possano validamente condursi fuori dell' immune sebbene renuenti.

Queste Sovrane disposizioni a seconda del sopracitato dispaccio deggiono essere portate a cognizione di tutta la famiglia militare, affinchè non possa allegarsene ignoranza.

Il sostoscritto pertanto si rivolge alla eccellenza vostra onde abbia la bontà di fare di quest'ufficio un'apposito ordine del giorno, (*) affinchè sia reso pubblico.

E qui con i soliti sensi di perfetta stima e rispetto passa chi scrive all'onore di ripetersi

Dell'eccellenza vostra

Dm̃o obbm̃o servitore

✠ VINCENZO ARCIVESCOVO DI NISIBI

(*) Quest'ordine del giorno fu riportato a pag. 74. di questo volume 1.° trimestre 1866.

TARIFFA DEL VITTO

PEI

MALATI

Tariffa dei generi assegnati per ciascuna categoria dei vitti per

CATEGORIE DEI VITTI	Carne		Pane	Vino	Minestre					
	Manzo	Vitella Bragiole			Pane	Pasta	Riso	Farricello	Farinella	Semolella
	Gram.	*Gram.*	*Gram.*	*Decilit.*	*Gram.*	*Gram.*	*Gram.*	*Gram.*	*Gram.*	*Gram.*
1 Brodo	141	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2 Minestra	141	»	»	»	64	64	»	»	»	50
3 Minestra ed ovo senza vino	141	»	056	»	64	64	50	50	50	50
4 Minestra ed ovo con vino	141	»	056	2	64	64	50	50	50	50
5 Mezzo vitto a carne . .	141	»	084	2	64	64	50	50	50	50
6 Mezzo vitto ad ovo . .	141	»	084	2	64	64	50	50	50	50
7 Tutto vitto a carne . .	141	»	169	2	64	64	50	50	50	50
8 Tutto vitto ad ovo . .	141	»	169	2	64	64	50	50	50	50
9 Vitto eccezionale . . .	141	»	226	2	64	64	50	50	50	50
10 Vitto degli etici con vino	141	113	169	2	64	64	50	50	50	50
11 Vitto degli etici senza vino	141	113	169	»	64	64	50	50	50	50

l mantenimento dei militari infermi curati nell' ospedale militare

Ovi	Sale	Caffè torrefatto	Orzo	Latte di Vacca	Latte di Asina	Zucchero
Num.	*Gram.*	*Gram.*	*Gram.*	*Decilit.*	*Decilit.*	*Gram.*
»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»
1	14	3	3	1	»	14
1	14	3	3	1	»	14
»	14	3	3	1	»	14
1	14	3	3	1	»	14
»	14	3	3	1	»	14
2	14	3	3	1	»	14
»	14	3	3	1	»	14
»	14	3	3	1	»	14
»	14	3	3	1	2	14

OSSERVAZIONI

Gli assegni fissati nella presente tariffa sono per ciascun trattamento; ed in conseguenza eguale quantità rimane stabilita pel vitto della sera.

I malati a brodo devono avere 4 tazze consumate al giorno ogni 6 ore.

Le minestre della 2ª categoria de' vitti devono essere di brodo consumato e di semolella, capellini, o pangrattato.

La vitella e gli ovi vengono somministrati in luogo del bollito d'appresso la ordinazione del medico o chirurgo maggiore.

La carne d'acquistarsi per ciascun malato pel brodo e bollito per la giornata viene limitata a gramme 282 coll' aumento di gramme 85 al giorno pel brodo, bollito ec. per gli uffiziali, sotto-uffiziali, infermieri ed altre persone che hanno diritto al vitto a carico dell' ospedale.

Le porzioni del bollito per ciascuna categoria dei vitti sono le seguenti:

Categoria n. 5 gramme 70.
id. » 7 id. 84.
id. » 9 id. 113.

Le porzioni di vitella cotta per le categorie n. 10 e 11 è di gramme 113.

Per le ordinazioni del pandorato sono fissate gramme 84 di pane e un ovo.

Per i ristori ovo uno.

Le ordinazioni di pollo, pesce ed altro, a riserva di qualche eccezione, devono limitarsi al solo trattamento degli ajutanti sotto-uffiziali e degli uffiziali malati.

Oltre le due distribuzioni giornaliere di vitto, i malati ricevono ogni mattina una tazza di caffè con orzo e latte, esclusi però gl'infermi della 1ª e 2.ª categoria, non che quelli che hanno il latte come rimedio.

TARIFFA DEL VITTO

PER

IL PERSONALE ADDETTO ALLA CURA ED ASSISTENZA

DEI

MALATI

VITTO DA UFFIZIALI

ASSEGNI		OSSERVAZIONI
PER COLAZIONE		
Caffè . . . . . . Gramme	14	Agli uffiziali sanitarii che non sono di guardia viene somministrata una tazza di caffè prima o dopo la visita del mattino. L'assegno del caffè e zucchero è eguale a quello dicontro indicato.
Zucchero . . . . id.	56	
Latte . . . . . . Decilitri	2	
Pane . . . . . . Gramme	169	
PER PRANZO		
Minestra . . . . . Gramme	113	
Bollito . . . . . id.	160	
Contorno pel bollito viene stabilito in ragione di centesimi 8 ½ a persona.		
Pietanza quattro giorni a settimana di manzo o vitella in . . . . . Gramme	160	Domenica Vitella Lunedì Manzo Martedì Assegno in denaro Mercoldì Vitella Giovedì Manzo
Negli altri tre giorni della settimana viene fissato l'assegno in denaro in ragione di centesimi 35 a persona.		Venerdì Assegno in denaro Sabato idem
Nei giorni di magro e latticini viene portato l'assegno a centesimi 64 ½ a persona in luogo del bollito e pietanza.		I condimenti come sale, strutto, aromi, grasso, olio ed aceto sono a carico dell'ospedale; il resto è compreso negli assegni.
Pane . . . . . Gramme	339	
Vino . . . . . . Decilitri	8	
Frutti cent. 8 ½ a persona per pranzo e cena.		
PER CENA		
Insalata cent. 3 ovvero		
Zuppa di pane in . Gramme	64	
Pietanza se di carne Gramme	160	
Ovvero di ova due.		
Se di altri generi si stabilisce l'assegno di cent. 21 ½ a persona.		
Vino . . . . . . Decilitri	4	
Pane . . . . . . Gramme	170	

VITTO DA SOTTO=UFFIZIALI

<table>
<tr><th>ASSEGNI</th><th>OSSERVAZIONI</th></tr>
<tr><td>PER PRANZO
Minestra . . . . Gramme 113
Bollito . . . . . . id. 169
Contorno pel bollito si assegnano cent. 8 ½ ad individuo
Vino . . . . . . Decilitri 5

PER CENA
Insalata cent. 3
Pietanza cent. 13 ½ ad individuo.
Vino . . . . . . Decilitri 2</td><td>Nei giorni di magro o latticini viene sostituito al bollito l'assegno in denaro di cent. 19 ad individuo.
Ai sotto uffiziali, infermieri ed inservienti non viene somministrato il pane dall'ospedale, ricevendo la razione giornaliera dalla sezione infermieri alla quale appartengono.</td></tr>
</table>

VITTO PER INFERMIERI ED INSERVIENTI

<table>
<tr><td>PER PRANZO
Minestra . . . . Gramme 113
Bollito . . . . . id. 141
Vino . . . . . . Decilitri 3

PER CENA
Insalata cent. 3.
Pietanza cent. 11 ad individuo.
Vino . . . . . . Decilitri 2</td><td>Nei giorni di magro o latticini viene fissato l'assegno di cent. 16 ½ in luogo del bollito.</td></tr>
</table>

VITTO PER LE DONNE

ADDETTE ALLE GUARDAROBE

<table>
<tr><td>Minestra . . . . Gramme 84
Bollito . . . . . . id. 113
Pane. . . . . . . id. 339
Vino. . . . . . . Decilitri 2</td><td></td></tr>
</table>

NOTE GENERALI

Nello stabilire l' assegno della carne essendosi avute a calcolo le ordinazioni straordinarie in luogo del bollito ai malati; così nel caso non si verificassero o fossero talmente limitate da non avanzare la quantità di carne sufficiente per il vitto delle persone destinate alla cura ed assistenza degl' infermi, dovrà l' amministrazione dell' ospedale regolarsi per provvedere al mantenimento di queste.

Qualora si riconoscesse la necessità di portare un qualche cambiamento nella tariffa dovrà ottenersi l' autorizzazione del Ministero delle Armi.

ORARIO

STABILITO PER L' ESECUZIONE DEI DIVERSI SERVIZII
NELL' OSPEDALE MILITARE

DETTAGLIO DEI SERVIZI	Novembre, Decembre, Gennaro e Febbraro		Marzo, Aprile e Maggio	
	ORE		ORE	
	antimer.	*pomerid.*	*antimer.*	*pomerid.*
Nelle ore antimeridiane				
Remozione delle feccie	4 ½		4	
Nettezza	6		5 ¼	
S. Messa	6 ½		6	
Distribuzione dei caffè	7		6 ½	
Visita medica	7 ½		7	
Visita chirurgica	8		7 ¼	
Distribuzione del vitto	9 ½		9 ½	
Passeggio	10		10	
Ritorno degl' infermi in corsia .	11 ½		11 ¼	
In letto	12		12	
Nelle ore pomeridiane				
Visita medica e chirurgica . . .	»	1 ¼	»	2 ¼
Distribuzione del vitto	»	3 1/4	»	4 ½
Nettezza e passeggio	»	4	»	5
Ritorno degl' infermi in corsia .	Mezz' ora prima dell' ave Maria		Mezz' ora prima dell' ave Maria	
In letto	All' ave Maria		All' ave Maria	
Recita del S. Rosario	Mezz' ora dopo l'ave Maria		Mezz' ora dopo l'ave Maria	
Silenzio e riposo	Un' ora dopo		Un' ora dopo	

Giugno, Luglio e Agosto		Settembre e Ottobre		OSSERVAZIONI
ORE		ORE		
antimer.	*pomerid.*	*antimer.*	*pomerid.*	
3		4		
5		5 ½		
5 ½		6		
6		6 ½		
6 ½		7		
7		7 ½		
9 ½		9 ½		
10		10		
11 ½		11 ½		
12		12		
»	3 ½	»	2	
»	5 ½	»	4	
»	6	»	4 ½	
Mezz' ora prima dell' ave Maria		Mezz' ora prima dell' ave Maria		
All' ave Maria		All' ave Maria		
Mezz' ora dopo l'ave Maria		Mezz' ora dopo l'ave Maria		
Un' ora dopo		Un' ora dopo		

(N. 8) *Bruciamento dei certificati sul pubblico tesoro in capitale di sc.* 100 *l'uno emessi in estinzione del debito dell'Erario a tutto giugno* 1849 *e simile bruciamento ancora dei certificati esibiti al rimborso durante l'anno corrente* 1866, *relativi alla rendita creata in virtù delle disposizioni Sovrane contenute nell'Editto* 28 *Gennaro* 1863, *e dei Sovrani Chirografi* 18 *Aprile* 1860, *e* 26 *Marzo* 1864.

17. Decembre 1866

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Adesivamente agli art. 23 e 24 del Nostro Regolamento 20 giugno 1855 sull'ammortizzazione e bruciamento dei certificati sul pubblico Tesoro in capitale di scudi cento l'uno col fruttato del tre per cento ed anno emessi in estinzione del debito dell'Erario a tutto giugno 1849, nel giorno 20 decembre andante sarà effettuato il bruciamento tanto di quei certificati che durante l'anno 1866 si sono presentati per il rimborso del capitale sù quelli che erano rimasti nell'urna dopo l'ultima estrazione del 27 giugno 1865, e che vennero tolti dall'urna medesima nel giorno 29

decembre dello stesso anno, quanto di alcuni altri certificati simili residuali di quelli sortiti nelle precedenti estrazioni.

Similmente in esecuzione dell'art. 20 dell'altro Nostro Regolamento 31 gennaro 1863 per l'ammortizzazione dei certificati della rendita creata in virtù delle Sovrane disposizioni contenute nell'Editto pubblicato da Sua Eminenza Rm̃a il Sig. Cardinale Segretario di Stato li 28 del mese suddetto, avrà luogo nell'anzidetto giorno 20 decembre andante il bruciamento dei certificati che durante l'anno 1866 sono stati esibiti al rimborso del capitale su quelli sortiti nelle due estrazioni eseguite in decembre 1865 ed in giugno prossimo passato; come pure di alcuni altri certificati simili residuali di quelli sortiti nelle estrazioni anteriori.

A senso poi degli art. 12 e 13 del nostro Regolamento 30 marzo 1864 emanato adesivamente all'art. 7 del Sovrano Chirografo 26 detto mese sulla emissione del prestito in addizione a quello creato con l'altro Sovrano Chirografo 18 aprile 1860, si effettuerà nel ripetuto giorno 20 decembre andante il bruciamento dei titoli dei due anzidetti prestiti, che sono stati estinti nel loro capitale nel quarto trimestre 1865 e durante il corrente anno, sù quelli sortiti nella estrazione che ebbe luogo nel giorno 13 luglio 1865.

Il bruciamento suddetto, che avrà prin-

cipio alle ore 9 antimeridiane del suindicato giorno, verrà eseguito alla pubblica vista in una delle sale del Ministero delle Finanze alla Nostra presenza, di Monsignor Commissario generale della R. C. A. e del Direttore Generale del Debito Pubblico, coll'assistenza di uno de'Segretarii e Cancellieri della R. C. A. il quale ne rogherà l'atto relativo.

Compito il bruciamento, si procederà sempre alla pubblica vista, ed a termini dell'Art. 10 del citato Nostro Regolamento 31 gennaro 1863 alla sesta estrazione sui quarantamila certificati della sunnominata rendita creata col sullodato Editto dell'Emo Segretario di Stato. La rata del fondo di ammortizzazione da erogarsi nella presente estrazione è di sc. 133333.33.4 addizionando peraltro a questa somma l'altra di sc. 66.66.6 sopravvanzata sul fondo delle precedenti estrazioni, si ha la complessiva somma di sc. 133400 e quindi i certificati da estrarsi e da rimborsarsi con la medesima vengono stabiliti nella quantità di *Milletrecento trentaquattro*.

Si farà precedere la verificazione della integrità de' sigilli apposti allo sportello dell'urna dopo che fu eseguita la estrazione nel giorno 15 giugno prossimo passato, e quindi si effettuerà la estrazione dei detti 1334 numeri di certificati da rimborsarsi.

I numeri non estratti rimarranno nell'ur-

na, e lo sportello della medesima sarà nuovamente sigillato con le stesse formalità e cautele di sopra descritte.

Al più presto possibile sarà pubblicata con i metodi consueti ed affissa nei soliti luoghi la nota dei numeri dei certificati estratti per norma dei rispettivi possessori.

Nel giorno 5 gennaro prossimo si aprirà nella cassa della Depositeria generale in Roma il pagamento del capitale alla pari dei certificati estratti, qual pagamento potrà eziandio effettuarsi dagli Amministratori Camerali nelle provincie a favore di chi lo dimanderà con istanza da esibirsi alla Direzione Generale del Debito Pubblico non oltre il giorno 31 dell'andante mese, a forma di quanto è prescritto nell'Art. 16 del predetto nostro Regolamento de' 31 gennaro 1863.

Per il rimborso dei certificati sortiti sì liberi che vincolati, per il loro bruciamento, e per tutt'altro si osserveranno le disposizioni contenute negli art. 17 e seguenti del citato nostro Regolamento 31 gennaro 1863.

Dal Ministero delle Finanze li 17 decembre 1866.

Il Tesoriere Gen. Ministro delle Finanze

GIUSEPPE FERRARI

(N. 9.) *Si pubblicano i numeri estratti per la rata dei certificati al portatore relativi all'emissione della rendita 28 Gennajo 1863 da estinguersi alla pari.* (Notificazione del Ministero delle Finanze 22 Decembre 1866.)

(N. 10.) *Regolamento sul servizio del soldo e delle rassegne per le Truppe Pontificie pubblicato dal Ministero delle Armi, il quale è preceduto dal rapporto umiliato in proposito alla Santità di N. S. e dal rescritto di Sanzione Sovrana.*

22 Decembre 1866.

RAPPORTO

A

SUA SANTITA'

La truppa pontificia manca tuttora del Regolamento sul servizio del soldo e delle rassegne. Il referente Pro-Ministro conoscendone da molto tempo la necessità incaricò apposita Commissione di redigerne il relativo progetto, e quindi lo sottopose al Consiglio dei Ministri, il quale lo ha approvato.

A questo regolamento vanno annesse, come parte integra, le nuove tariffe stabilite se-

condo il nuovo sistema monetario a norma delle disposizioni governative. Tali tariffe portando tenui aumenti a taluni assegni, rettificandone altri e determinandone alcuni nuovi, a meglio provvedere ai bisogni dell' armata, furono presentate all'esame della Consulta di Stato per le Finanze, la quale emise intorno alle medesime favorevole opinamento. Il Consiglio dei Ministri ha convenuto anche in questa parte del progetto.

Nell'umiliare alla Santità Vostra tutto il lavoro, il referente prega per la Sovrana sua approvazione.

Dall'Udienza di Sua Santità
del giorno 22 Decembre 1866

La Santità di Nostro Signore si è degnata di approvare il presente regolamento ed annesse tariffe, e di incaricare il sottoscritto di porlo provvisoriamente in effetto a datare dal primo gennaro 1867.

Pubblicandolo nel giornale militare ufficiale, se ne ordina la piena ed esatta esecuzione.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

REGOLAMENTO

sul servizio del soldo e delle rassegne per le Truppe Pontificie

TITOLO PRELIMINARE

DEFINIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO DEL SOLDO

1. Il servizio del soldo ha per oggetto di provvedere a tutte le competenze che entrano nella composizione del trattamento in danaro tanto dei militari considerati individualmente, quanto dei corpi di truppa ed altre riunioni considerate parti collettive dell'armata.

2. Le competenze che si riferiscono al servizio del soldo sono:

il soldo,
gli accessorii del soldo,
la massa individuale,
le masse generali di mantenimento.

3. I diritti alle competenze di soldo ed accessorii variano a seconda delle diverse posizioni nelle quali possono trovarsi gli uffizia-

li senza truppa, gl'impiegati militari, i corpi di truppa ed altre riunioni considerate come corpi.

4. Le posizioni ed i diritti, che ne derivano, sono constatati dai funzionarii del corpo dell'intendenza militare, cui incombe la controlleria di tutte le spese del servizio del soldo.

5. Le spese del servizio del soldo vengono constatate mediante conti sotto il titolo di rassegne stabilite per trimestre.

6. Inoltre le rassegne servono a constatare il diritto alle competenze in natura che si somministrano a razioni, quali sono il pane, i viveri, i liquidi, i preservativi i combustibili ed i foraggi, o ai relativi assegni in contante.

7. Le diverse competenze di cui si compone il trattamento di ciascun grado, sono fissate rispettivamente per ogni arma dalle tariffe annesse al presente regolamento.

Queste competenze sono attribuite secondo le regole qui appresso determinate.

PARTE I.

DELLE REGOLE DI APPLICAZIONE

TITOLO I.

DELLE POSIZIONI

Capitolo unico

Enumerazione delle posizioni.

8. Le posizioni sono generali od individuali.

Posizioni generali.

9. Le posizioni generali sono:
   1.° Lo stato ordinario che si suddivide;
      in posizione di stazione,
      in posizione di marcia,
      in colonna mobile e concentramento.
   2.° Lo stato di azione.

Posizioni individuali.

10. Le posizioni individuali sono:

L'attività, per i militari ed impiegati militari di qualunque grado.

La disponibilità, per gli uffiziali generali e per gli uffiziali di ogni grado del corpo dello stato maggiore.

La non attività, per tutti gli uffiziali senza distinzione di arma o di corpi speciali.

L'attività è la posizione del militare appartenente ad uno dei quadri costituenti l'armata o al seguito, provveduto d'impiego, e dell'uffiziale fuori dei quadri impiegato temporaneamente in un servizio speciale od in una missione.

La disponibilità è la posizione speciale dell'uffiziale generale o dell'uffiziale del corpo dello stato maggiore appartenente al quadro di attività e momentaneamente senza impiego.

La non attività è la posizione dell'uffiziale ed impiegato militare privato momentaneamente d'impiego e tolto dai quadri costituenti l'armata, sia per licenziamento di corpi o soppressione d'impiego, sia per infermità temporanea, sia per misure di disciplina.

11. Per i militari in attività di servizio le posizioni individuali si dividono;

in posizione di presenza,
in posizione di assenza.

12. La posizione di presenza è quella di ogni militare od impiegato militare;

presente alla bandiera, sia in stazione, sia in marcia,
presente al posto assegnatogli od in viaggio per recarvisi,
in reclutamento,
in missione,
in sussidio alla gendarmeria.

13. La posizione di assenza è quella del militare:

in permesso,
in esperimento alla vita religiosa,
agli spirituali esercizii,
all'ospedale,
all'ospedale essendo in permesso,
sotto processo,
alla detenzione militare,
in cattività presso il nemico.

TITOLO II.

DELLE COMPETENZE IN DENARO

Capitolo I.

DEL SOLDO

DISPOSIZIONI GENERALI

Differenti specie del soldo.

14. Si distinguono due specie principali di soldo, cioè:

soldo di attività,
soldo di non attività.

15. Il soldo di attività si divide in:
soldo di presenza,
soldo in assenza,
soldo di disponibilità.

Per gli uffiziali ed impiegati militari vi è un medesimo soldo in tutte le posizioni di presenza.

Per i sotto-uffiziali, brigadieri o caporali e soldati la cifra del soldo di presenza si modifica secondo che questi militari ricevono o non ricevono i viveri in natura.

Quel soldo, che dà ai militari i mezzi di provvedere all'acquisto dei loro viveri è chiamato *soldo con viveri*.

Quel soldo che è dovuto ai militari, i quali ricevono i viveri in natura è chiamato *soldo senza viveri*.

16. Il soldo di assenza dei militari di qualunque grado si modifica nelle posizioni seguenti:
in permesso,
in esperimento alla vita religiosa,
sotto processo,
all'ospedale,
all'ospedale essendo in permesso,
alla detenzione militare,
in cattività presso il nemico.

17. Il soldo di disponibilità non viene mo-

dificato che nel solo caso d'imprigionamento o di soggiorno all'ospedale.

18. Il soldo di non attività varia a seconda del tempo di servizio antecedentemente prestato e dei motivi pei quali gli uffiziali o gl'impiegati militari sono stati posti in questa posizione.

Principj generali sui diritti al soldo di attività.

19. Niun militare od impiegato militare può godere di un soldo qualunque di attività, se egli non è in attività di servizio.

20. Gli uffiziali senza truppa e gl'impiegati militari entrano in soldo allorchè prendono possesso del loro impiego, e se lontani, dal giorno in cui si mettono in cammino per andare a prenderne possesso.

21. L'uffiziale di truppa entra in soldo il giorno in cui è ricevuto sotto le bandiere, e se lontano, allorchè s'incammina per recarsi al luogo della sua destinazione.

22. Gli arruolati volontarii entrano in soldo dal giorno stesso del loro incorporamento, se non hanno avuto diritto al soldo speciale di recluta, o dall'indimani del loro arrivo al corpo, quando hanno avuto diritto a questo.

23. Il rimpiazzante di un militare sotto la

bandiera entra in soldo a contare dal giorno in cui il rimpiazzato è diminuito dai ruoli.

Cessazione dei diritti al soldo.

24. I diritti al soldo di attività cessano per gli uffiziali ed impiegati militari diminuiti dai ruoli di attività, per qualsivoglia titolo o causa, alla fine della quindicina nella quale ha luogo la diminuzione.

25. Per i sotto-uffiziali, brigadieri o caporali e soldati i diritti al soldo cessano:

Per li congedati, dal giorno in cui viene loro consegnata la cartella di congedo,

Pei giubilati, espulsi o cancellati coattivamente dai ruoli, dal giorno in cui sono tolti dalla forza.

Pei disertati o morti, dal giorno susseguente alla diserzione o morte.

Ritenute sul soldo per punizione.

26. Gli uffiziali di ogni arma e grado e gl'impiegati militari assoggettati alle punizioni degli arresti di rigore e della prigione sono sottoposti alla ritenuta della metà del soldo netto, la quale ricade a beneficio dell'erario. E quando a norma dei regolamenti viene loro collocata la sentinella alla porta, si preleva da detta ritenuta *una lira* giornaliera,

che viene versata alla massa del rancio della compagnia, da cui è somministrata.

27. I sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati puniti col profosso o colla prigione ristretta devono versare l'intiero soldo di saccoccia alla massa del rancio della compagnia, a cui appartengono, a forma delle disposizioni del regolamento sul servizio interno.

Interdizione di cumulare più soldi.

28. Resta vietato ai militari di qualsivoglia grado od arma e agli impiegati militari di cumulare al loro soldo altro stipendio o giubilazione governativa di cui fossero in possesso: ed in questo caso saranno astretti all'ozione, salvo le pensioni provenienti da decorazioni.

Militare che esercita le funzioni di un grado superiore.

29. Qualunque militare od impiegato militare che riceve l'ordine di disimpegnare temporaneamente funzioni attribuite ad un grado superiore al suo, non ha diritto che al soldo del grado di cui egli è effettivamente rivestito.

Militari proposti per la giubilazione.

30. Qualunque militare proposto per la giu-

bilazione cessa di godere del soldo di presenza a datare dal giorno in cui viene diminuito dai quadri di attività, a meno di ordini contrarii emanati dal Ministro delle armi, quando si verificasse il caso di posizione speciale nel pensionato. L'assegno di giubilazione non sarà in allora percetto dal militare e resterà a beneficio della cassa del Debito Pubblico per quel tempo che il militare stesso continuerà a ricevere il soldo di attività.

31. L'uffiziale in aspettativa della giubilazione che ottiene un permesso per ritirarsi immediatamente dal servizio riceve in questa posizione il mezzo soldo del suo grado e della sua classe senza accessorii.

Soldo dovuto ai militari decessi.

32. Il soldo dovuto agli uffiziali ed impiegati militari decessi viene pagato ai loro eredi od aventi diritto, ed in mancanza di questi resterà a profitto dell'Erario.

Capitolo II.

DEL SOLDO DI ATTIVITA'

Sezione I.

SOLDO DI PRESENZA

§. 1.° *Del soldo di stazione.*

Uffiziali posti in attività o promossi ad un grado superiore.

33. L'uffiziale senza truppa o l'impiegato militare, il quale è messo in attività nel luogo del suo domicilio o che promosso ad un grado superiore essendo in attività di servizio non cambia residenza, gode del soldo attribuito al suo nuovo grado od impiego a contare dal giorno della sua nomina.

Se l'uffiziale o l'impiegato militare, rimesso in attività o promosso, cambia residenza in seguito della sua nomina, non ha diritto a questo soldo che a datare dal giorno della sua partenza, provato dal foglio di via, a meno che non sia stato ritenuto al posto che occupava o al suo corpo per ordine ministeriale.

34. L'uffiziale con truppa o senza truppa e l'impiegato militare, il quale all'epoca della sua promozione si trova assente in permesso,

gode del soldo relativo al suo nuovo grado od impiego, dall' indimani del giorno in cui rientra al suo posto o al suo corpo.

Se il corpo è diviso, l' uffiziale è considerato che l'ha raggiunto il giorno stesso in cui egli arriva al distaccamento, di cui fa o deve far parte. L'epoca del ritorno o dell'arrivo è certificata dalla data del visto del sotto-intendente militare o dal suo supplente sul documento che ha autorizzato l'assenza o sulla lettera di nomina. In conseguenza questo documento dev'essergli presentato immediatamente dopo l'arrivo dell'uffiziale o dell'impiegato militare.

Tuttavolta, se l'uffiziale o l'impiegato militare in permesso riceve coll'avviso della sua promozione l'ordine di recarsi immediatamente alla sua destinazione , e se egli eseguisce quest'ordine nelle 48 ore, ha diritto al richiamo del soldo attribuito al suo nuovo grado od impiego a contare dal giorno della sua partenza, legalmente comprovata.

Le disposizioni precedenti sono applicabili agli uffiziali promossi che trovansi all'ospedale per malattie ordinarie, ma se vi si trovano in seguito di ferite ricevute avanti il nemico o in un servizio comandato, in allora fruiranno del soldo del nuovo grado a datare dal giorno della lettera di nomina.

Uffiziali presenti o assenti promossi a nuovi gradi.

35. Gli uffiziali presenti o assenti per missione od altra causa di servizio, che ascendono a nuovi gradi nel loro corpo, ed i sotto-uffiziali parimenti presenti o assenti per le cause indicate, promossi nei loro corpi al grado di uffiziale, sono pagati del soldo attribuito al nuovo grado a contare dal giorno della nomina.

Uffiziali presenti che passano da un corpo in un altro in seguito di promozione.

36. L'uffiziale trasferito da un corpo ad un' altro per effetto di promozione ha diritto, dopo il suo arrivo al destino, al richiamo dell'aumento di soldo che gli è dovuto in ragione del nuovo grado, a contare dal giorno della sua nomina.

Questa disposizione è applicabile all'uffiziale senza truppa od impiegato militare, che passa da una in altra piazza per effetto di promozione.

Uffiziali in permesso che cambiano corpo e residenza.

37. L' uffiziale, o l' impiegato militare il quale essendo in permesso riceve una nuova destinazione con l'ordine di recarsi al destino

immediatamente, riacquista il diritto al soldo intiero dal giorno della partenza se si mette in viaggio nel termine prescritto.

Allievi delle scuole militari o del collegio dei cadetti nominati uffiziali.

38. Gli allievi che sortono dalle scuole militari o dal collegio dei cadetti con il grado di uffiziale hanno diritto al soldo del grado, che gli è stato conferito, a contare dalla data della loro lettera di nomina: e se all'epoca della nomina si trovassero in permesso od in altra posizione di assenza, in questi casi saranno loro applicate le regole determinate per gli uffiziali.

Sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati promossi o che passano alle compagnie scelte.

39. I sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati promossi senza cambiare corpo, sono pagati del soldo dovuto alla loro nuova posizione dal giorno del conferimento di esso grado.

Gli uomini che passano dalle compagnie del centro alle compagnie scelte, i soldati di artiglieria, del genio, della cavalleria e del treno degli equipaggi, che vanno ad una classe superiore, hanno diritto all'aumento del soldo dal giorno in cui cambiano di compagnia o di classe.

Le suddette disposizioni sono applicabili per gl'individui presenti.

In caso di assenza il soldo del nuovo grado o della nuova classe è loro dovuto a contare dall'indimani del loro rientro al corpo.

Sotto uffiziali,
caporali o brigadieri e soldati promossi che cambiano corpo.

40. Ai sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati che passano isolatamente da un corpo ad un altro in seguito di promozione, è fatto richiamo dal nuovo corpo, pel tempo del viaggio, del soldo devoluto al loro nuovo grado a contare dal giorno della partenza.

Uomini che passano ai corpi di altra arma.

41. I sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati che cambiano di corpo hanno diritto al soldo determinato pel nuovo corpo, dal giorno della loro partenza.

Militari richiamati prima dello spirare del loro permesso.

42. I militari e gl'impiegati militari, i quali

essendo in permesso sono richiamati prima che questo sia scaduto, hanno diritto a contare dal giorno della partenza al soldo di presenza, nonchè all'indennità di via rispettiva.

Uffiziali in missione.

43. Qualunque uffiziale inviato in missione dal Ministro delle armi o in caso di urgenza dal generale comandante in capo o da quello di una divisione territoriale ha diritto al soldo di attività pel tempo della sua assenza.

L'ordine o l'autorizzazione di cui è provveduto, deve essere vistato dal sotto-intendente militare tanto all'atto della partenza che a quello dell'arrivo, onde rimanga constatata la durata dell'assenza.

Se senza causa legittima protrae il tempo fissato alla sua missione, non può ottenere il richiamo del soldo che in virtù d'una decisione ministeriale.

Uffiziali membri dei tribunali militari.

44 Qualunque uffiziale in attività di servizio chiamato a far parte di un consiglio di guerra o di revisione, ovvero di un consiglio d'inchiesta, continua a ricevere il trattamento di attività.

L'uffiziale di truppa il quale adempie presso un tribunale militare le funzioni di proces-

sante, di relatore o di uditore sostituto, ed il quale non ostante la partenza del corpo cui appartiene, si trova trattenuto per l'istruzione od il giudizio di un affare, conserva egualmente i suoi diritti al trattamento di attività come se fosse presente al corpo. La durata della sua missione dovrà essere constatata da un certificato del presidente del tribunale.

Militari facenti parte dei tribunali militari o chiamati in testimonio.

45. Hanno diritto al soldo di attività come se fossero in missione gli uffiziali o gl'impiegati militari assenti dal loro posto, sia per esercitare le funzioni di membro di un tribunale militare nei consigli di guerra o di disciplina, sia per deporre avanti ad un tribunale civile o militare sedente fuori del luogo della di lui residenza o guarnigione.

Ne ricevono essi il richiamo mediante la presentazione di un certificato del presidente, comprovante il giorno in cui la loro presenza ha cessato di essere necessaria ed a condizione però che abbiano raggiunto il loro corpo od il loro posto nei termini fissati.

Nel caso previsto dall'articolo suddetto, i sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati, qualsiasi il numero, dietro l'ordine del comandante di piazza, sono messi in sussistenza in un corpo di linea, se esiste nel luogo, ed

ivi ricevono il soldo di attività per tutte le giornate di soggiorno.

Se non è possibile di metterli in sussistenza, sono essi trattati come isolati pel tempo del loro soggiorno nella piazza, ove siede il tribunale, ricevendo il pagamento delle competenze dalla gendarmeria.

Uomini citati a comparire quali testimonj essendo in permesso.

46. Qualunque militare in permesso il quale è citato a dare testimonianza fuori del luogo della sua residenza ha diritto al richiamo del soldo di attività dal giorno della sua partenza da detto luogo fino a quello del suo ritorno ai proprî focolari od al suo corpo.

S'egli è chiamato nel luogo del suo domicilio la disposizione succitata non può applicarglisi, ma se è ritenuto al di là del termine del suo permesso, egli ha diritto al soldo di presenza a datare dall' indimani dello spirare di detto permesso.

Il pagamento del soldo ha luogo come agli articoli precedenti.

Militari in reclutamento.

47. Gli uffiziali di ogni arma o grado che sono inviati in reclutamento fruiscono del sol-

do di attività come gli uffiziali in missione straordinaria.

I sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati comandati per detto servizio ricevono il trattamento d'isolato dal giorno della loro partenza a quello del ritorno inclusivo.

Militari in sussidio della gendarmeria.

48. I caporali o brigadieri e soldati ordinati in sussidio della gendarmeria hanno diritto al soldo di presenza dovuto al semplice gendarme a piedi o a cavallo secondo il servizio che presta il sussidiario. Questo soldo viene intieramente richiamato nella rassegna della gendarmeria, la quale prende gl'individui in sussistenza.

Tamburi e trombe.

49. L'aumento di *dieci centesimi* per giorno che fa parte del soldo dei caporali tamburi, tamburi e trombe, gli è pagato in ogni posizione eccettuato in permesso o in cattività.

Sarà operato sul soldo dei tamburi o trombe il prelevamento di *cinque centesimi* al giorno da versarsi alla massa individuale, a di cui carico graviteranno le spese di manutenzione delle loro casse, bacchette ed istrumenti.

Figli di truppa.

50. Nelle compagnie, batterie o squadroni sono ammessi i figli di truppa a norma dell'organizzazione dei rispettivi corpi e della legge 4 settembre 1866.

51. Ai medesimi figli di truppa è accordato il soldo a seconda delle tariffe annesse al presente regolamento, e ne fruiscono a datare dal giorno della loro ammissione.

52. I figli di truppa cessano da questo beneficio al compiere degli anni 18 di età e qualora vogliano assumere il servizio militare, se riuniscono i necessarî requisiti, sono tenuti a contrarre un obbligo di servizio e a stabilire la capitolazione con le condizioni stesse prescritte per le reclute volontarie.

Tuttavia giunti che siano all'età di sedici anni compiuti, qualora presentino un fisico ben costituito e conformato potranno con autorizzazione del Ministro, essere arruolati come tamburo, trombetta o musicante quante volte si trovino già in grado di prestarne l'inerente servizio.

53. La diminuzione dei figli di truppa, che dichiarino di non voler assumere il servizio militare, ha luogo al compiere degli anni 18 a cura dei consigli amministrativi dei corpi cui appartengono.

54. In ambedue i casi di cui ai precedenti articoli 52 o 53 lo stesso consiglio per la re-

golare trafila fa pervenire a notizia del Ministero delle armi la diminuzione del figlio di truppa.

Classificazione degli uffiziali.

55. Nei corpi di truppa d'ogni arma, i diritti dei capitani e dei tenenti al soldo della 1.ª classe del loro grado, sono fissati secondo le regole che determinano il modo di classificazione degli uffiziali.

Il richiamo del 1° mese di questo soldo agli aventi diritto, ha luogo d'appresso i medesimi principî stabiliti in caso di promozione.

§. 2.° *Del soldo in stato d'azione.*

Casi in cui è dovuto il soldo d'azione.

56. Nessuna riunione di truppa può godere del soldo di azione, nè passare da questa alla posizione dello stato ordinario senza una speciale decisione sovrana.

Le truppe che formano la guarnigione di una piazza posta in istato di assedio, e gl'impiegati militari addetti al servizio di questa piazza, non possono aver diritto al soldo di azione, nè passare da questa in altra posizione se non presso una decisione dell'autorità

competente, la quale ha dichiarato lo stato di assedio o che lo ha fatto cessare.

Gli uffiziali senza truppa, gl' impiegati militari ed i corpi di truppa non possono godere del soldo di azione, salvo l'eccezione di cui all' articolo seguente, se non durante il tempo in cui fanno parte di una armata o di una riunione messa in istato di azione o della guarnigione di una piazza in istato di assedio; e solamente per le giornate di presenza in questa armata, riunione o piazza.

In conseguenza, allorchè ricevono l' ordine di recarsi ad una armata o ad una riunione di truppa, dichiarata in stato di azione, non principiano a godere del soldo di azione se non dall'indomani del giorno in cui arrivano al luogo del destino indicato nei rispettivi fogli di via.

Allorquando ricevono l' ordine di lasciare l'armata, cessano di avere diritto al soldo di azione a contare dal giorno della partenza.

57. È conservato il diritto al soldo di azione e di continuarlo a percepire senza interruzione, allorquando ha luogo il passaggio immediato da una ad altra riunione di truppa, che goda del medesimo soldo.

Militari imbarcati.

58. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati imbarcati, che ricevono i

viveri di bordo, hanno diritto durante il tempo del loro imbarco al soldo sul piede di azione senza viveri.

Sezione II.

SOLDO DI ASSENZA.

§. 1.° *Del soldo di permesso.*

Nessuno può assentarsi senza uno speciale permesso.

59. Niun militare o impiegato militare può assentarsi dal corpo, dalla piazza o dal posto assegnatogli senza uno speciale permesso.

Distinzione dei permessi.

60. Vi sono tre specie di permessi, cioè: *con soldo intiero, con soldo detto di permesso, e senza soldo.*

Da chi accordati.

61. I permessi con soldo o con soldo di permesso sono accordati esclusivamente dal Ministro delle armi.

I permessi senza soldo sono accordati, nel limite di 30 giorni, ai militari dei corpi di truppa conformemente alle prescrizioni del regolamento sul servizio interno; per più di 30 giorni dal Ministro.

62. Agli uffiziali senza truppa i rispettivi comandanti di brigata o di divisione territoriale possono accordare permessi senza soldo nel limite di otto giorni; ed il tenente generale fino a 15. Oltre questo limite si concedono dal Ministro.

63. Al personale del corpo dell' intendenza e dei servizi amministrativi i permessi senza soldo sono rispettivamente accordati nel limite di quattro giorni dai sotto-intendenti, di otto dagl' intendenti divisionari, e di quindici giorni dall' intendente generale; oltre questo limite dal Ministro.

Cause per le quali i permessi sono accordati: loro limiti.

64. Il permesso con soldo intiero può essere accordato soltanto per motivi di salute che richiedessero cambiamento di aria, e per la perdita di genitori od altri congiunti, dalla quale circostanza ne avvengano conseguenze ai loro interessi; il che dovrà provarsi mediante legali documenti.

Il permesso col soldo, detto *di permesso* può essere conceduto ai militari o per affari

personali e per lunga assenza dai proprî focolari; e questi per gl'individui attinenti ai corpi indigeni nel limite di due mesi; e per gl'individui dei corpi esteri al servizio della S. Sede conformemente alla legge del 7 gennajo 1852, fermo a loro il diritto alla percezione del soldo di presenza per due mesi dell'assenza se avranno contribuito ai buoni effetti del reclutamento. Solo in casi speciali, da valutarsi dal Ministro, potranno a questi ultimi essere accordati permessi fino a quattro mesi con soldo di presenza.

65. I permessi senza soldo sono accordati ogni qualvolta non concorrono nei richiedenti le cause di cui ai precedenti articoli.

Tali permessi senza soldo, rapporto agli uffiziali, non possono oltrepassare un mese in un anno, e rispetto ai sotto-uffiziali, ed altri graduati, incominciando dall'ajutante sotto-uffiziale, ed ai comuni un mese ogni due anni.

66. In qualunque modo sieno i permessi accordati, deve aversi riguardo che non si trovino assenti mai più di due uffiziali in ciascun battaglione di fanteria, uno per ogni squadrone di cavalleria e non più di tre nel corpo di artiglieria. Pei corpi esteri sarà osservato quanto prescrive la legge del 7 gennajo 1852 all'art.° 96.

67. Degl'individui di truppa non possono essere contemporaneamente in permesso più di due per compagnia.

Proroghe ai permessi.

68. Le proroghe ai permessi non possono essere accordate che dal Ministro delle armi salvo i casi previsti dal regolamento sul servizio interno.

Queste proroghe non daranno diritto ad alcun soldo quando non vi concorrino cause di malattia od altre gravi circostanze da valutarsi dal Ministro delle armi.

In ogni caso le proroghe ai permessi con soldo non potranno prolungare l'assenza dei militari dai loro corpi, piazze o posti oltre li sei mesi.

Permessi all'estero.

69. I permessi accordati per andare all'estero non danno diritto ad alcun soldo, salvo i casi prescritti dalla prima parte dell'articolo 64.

Non sono considerati in questa categoria, i militari originarî esteri al servizio della S. Sede, i quali vanno a fruire d'un permesso alla loro patria. Questi militari al loro ritorno al corpo dovranno giustificare con legali documenti delle autorità locali il tempo in cui hanno dimorato nella loro patria. Senza la produzione di tali documenti essi perdono il diritto a qualsivoglia richiamo di soldo.

Visto sui permessi prima della partenza.

70. Ogni militare, il quale ottiene un permesso di assenza di qualsiasi specie, è tenuto prima della sua partenza di presentare la sua cartella di permesso al visto del sotto-intendente militare o del suo supplente.

I permessi accordati agl' intendenti debbono essere vistati dal comandante la divisione, i permessi dei sotto-intendenti militari sono vistati dall'intendente.

Questi visti portano sempre la data. I funzionarî dell'intendenza militare debbono astenersi di apporre il loro visto sui permessi o proroghe, che fossero rilasciate da autorità non competenti, e che fossero in opposizione alle regole stabilite.

Militari in permesso come pagati del loro soldo.

71. I militari che ottengono permessi hanno diritto al soldo di attività fino al giorno della partenza esclusivamente. Al loro ritorno percepiscono il soldo cui hanno avuto diritto pel tempo della loro assenza, fatta deduzione, in quanto agli uffiziali, impiegati militari, ajutanti sotto-uffiziali ed altri pagati a mese, della differenza che passa fra il soldo di presenza, e quello del permesso, non che degli accessorî, che potessero aver percetto anticipa-

tamente, e che debbono restituirsi allo Stato in ragione della sopragiunta variazione.

72. I militari i quali durante il permesso ricevono un' altra destinazione, quando ne rientrano è loro richiamato il soldo dovutogli al titolo del nuovo corpo; tuttavia se passano da un corpo di truppa allo stato maggiore e viceversa, il richiamo si effettua sulla rassegna del corpo o dello stato maggiore, di cui faceva parte.

Quando poi trattasi di militari, che passano al corpo di gendarmería, il richiamo del soldo di assenza ha luogo sopra stati imputabili al loro corpo primitivo.

73. Gli uffiziali attinenti ai corpi indigeni non possono esser pagati del soldo di permesso durante la loro assenza, se non che in seguito d' una decisione speciale del Ministro, pronunciata presso domanda motivata dal consiglio di amministrazione. Nel caso in cui l'uffiziale è soggetto a ritenuta verso lo Stato, verso il corpo o verso dei particolari, il consiglio stesso deve farne espressa menzione nella domanda a cui dà corso.

Per gl'individui appartenenti ai corpi esteri al servizio della S. Sede saranno osservate le prescrizioni contenute nell' art.° 109 della legge 7 gennajo 1852.

74. Ogni militare in permesso, che usa delle facoltà ch'egli ha di ritornare al suo corpo o posto, prima che spiri il tempo dell' otte-

nuto permesso, ricupera i suoi diritti al soldo di presenza, contando dall' indimani del suo ritorno.

Caso in cui il corpo cambia guarnigione.

75. Allorchè un corpo cambia guarnigione, i militari di questo corpo, i quali si trovano in permesso, e che non sono stati informati di questo movimento, sono considerati come ritornati al loro posto quando arrivano al luogo dell'antica guarnigione nel tempo fissato dal loro permesso, e dall' indimani del loro arrivo hanno diritto al soldo di presenza.

76. I militari, i quali essendo in permesso sono informati del cambio di guarnigione del loro corpo, ritornano a godere del soldo di presenza a datare dal giorno dopo il loro arrivo alla nuova destinazione, quantunque precedino il loro corpo.

Nullameno è loro sufficiente di arrivare contemporaneamente al corpo malgrado che il loro permesso sia scaduto; ed in tal caso il permesso è considerato come spirato il giorno stesso del loro arrivo.

Militari che sorpassino i limiti del loro permesso.

77. I militari, i quali essendo in permesso con soldo ritornano dopo spirato il permesso,

non ricevono il richiamo del soldo, che può loro essere dovuto, a meno che il ritardo non sia stato causato da malattia, il che debbono giustificare come appresso:

Gli uffiziali, con un biglietto d'ospedale o con un certificato del medico o del chirurgo dell'ospedale del luogo od in mancanza di essi dei professori condotti, comprovante la natura della malattia ed il tempo voluto per la cura.

I sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati, con biglietto di sortita dall' ospedale, e se non hanno potuto farsi curare all'ospedale, con dei certificati dei professori sanitarî sopra indicati.

Questi certificati debbono essere sottomessi al visto motivato del funzionario dell' intendenza militare o suo supplente. Questo visto fa menzione, in ciò che concerne i sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati, dell' impossibilità che vi sarebbe stata di ammetterli negli ospedali.

78. Il militare, il quale essendo in permesso con soldo o senza per causa di malattia certificata nella maniera prescritta dall' articolo precedente, non ha potuto raggiungere il corpo prima che sia spirato il suo permesso, compreso il tempo passato all'ospedale, è considerato come fosse ancora in permesso con soldo o senza soldo per tutto il tempo decorso

dal giorno in cui spirò il suo permesso fino al giorno inclusivo del ritorno al corpo od al suo posto.

Epoca in cui si rientra nel diritto del soldo di presenza.

79. I militari in permesso con soldo o senza, non possono rientrare in godimento del soldo di presenza, se non che dall'indomani del giorno, in cui hanno essi raggiunto il corpo o posto, salvo i casi previsti dagli art.34, 37, e 42.

Certificati di buona condotta da esibirsi dai sotto–uffiziali, caporali o brigadieri e soldati.

80. I sotto–uffiziali, caporali o brigadieri e soldati in permesso, i quali ritornano non muniti di un certificato di buona condotta del comandante di piazza, o del corpo di gendarmeria o dell'autorità municipale del luogo, ove hanno dimorato, sono privati di ogni richiamo di soldo per tutto il tempo della loro assenza.

Visto dei permessi al ritorno.

81. Ogni militare, che ritorna dal permesso è obbligato presentarsi al sotto–intendente mi-

litare o suo supplente, per far constatare dal visto sulla sua cartella di permesso la data del ritorno al proprio corpo o al suo posto.

La formalità del visto è apposta dall'intendente divisionario allorchè trattasi di uffiziali senza truppa, ai quali egli ordinanza il soldo.

Gli uffiziali dell' intendenza militare fanno constatare la data del loro ritorno al posto nel modo prescritto dall'articolo 70 pel visto sul permesso alla partenza.

Militari in permesso illimitato o in esperimento alla vita religiosa.

82. I permessi illimitati che potessero essere conceduti ai militari di ogni arma, corpo e grado non danno ai medesimi diritto di percepire alcun soldo.

Egualmente non hanno diritto ad alcun soldo i militari che ottenessero di entrare in esperimento alla vita religiosa.

§. 2. *Del soldo d'ospedale.*

Diritto al soldo d'ospedale.

83. Il soldo d'ospedale è dovuto ai militari indicati nella tariffa, come aventi diritto a questo soldo, dal giorno in cui entrano all'o-

spedale fino alla vigilia della sortita inclusivamente, ed il richiamo ha luogo mediante la esibizione del biglietto di uscita.

Tale richiamo è aggiornato per quel militare, il quale esce dall'ospedale per godere di un permesso.

Coloro, che ritornano da un ospedale fuori del luogo della guarnigione gli è praticato il richiamo del soldo di presenza rispettivo, tanto per l'andata come pel ritorno.

Calcolo del soldo all'ospedale.

84. Il calcolo delle giornate d'ospedale è fatto per gli uffiziali ed impiegati militari sulla misura di 30 giorni per mese, e pei sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati, in ragione del numero effettivo dei giorni di cui ciascun mese è composto.

Caso in cui non è dovuto alcun richiamo.

85. Qualunque militare, il quale senza legittima causa non raggiunge il proprio corpo o posto immediatamente dopo la sua uscita dall'ospedale, perde il diritto a qualunque richiamo pel tempo della sua assenza.

Reclute provvisorie.

86. Gl'ingaggiati volontarii, che prima dell'ammissione al corpo sono ricevuti negli ospedali non hanno diritto ad alcun richiamo durante la loro permanenza nei medesimi.

Militari che si recano ai bagni.

87. I sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati autorizzati dal Ministro delle armi di recarsi a fruire dei bagni termali o marittimi hanno diritto, a datare dal giorno seguente al loro arrivo sul luogo, al soldo determinato dall'apposita tariffa annessa al presente regolamento, ogni qualvolta non sia loro somministrato il posto negli stabilimenti balneari a carico del Governo, nel qual caso sono considerati come se si trovassero all'ospedale.

Nel primo caso, a seconda del numero, sono posti in sussistenza ad un corpo o distaccamento di linea degente nella piazza ove sono inviati, ovvero amministrati separatamente.

88. Gli uffiziali che ottengono la stessa autorizzazione sono trattati e considerati come se fossero in permesso col soldo intiero, restando a loro carico ogni relativa spesa, salvo che fossero provveduti a carico del Governo di un posto negli stabilimenti balneari, nel qual caso saranno considerati e trattati come se si trovassero all'ospedale locale.

89. I graduati da sergente maggiore o maresciallo capo a basso, i quali in mancanza di graduati bagnanti fossero addetti alla sorveglianza degl'individui, che godono del beneficio dei bagni, fruiscono del soldo stesso dei bagnanti a datare dal giorno seguente al loro arrivo.

90. Nel caso in cui s'inviassero espressamente, con autorizzazione del Ministro, degli uffiziali per la direzione, sorveglianza od amministrazione dei bagnanti godranno del soprassoldo d'isolato a datare dal giorno della loro partenza.

§. 3. *Soldo d'ospedale essendo in permesso.*

Militari in permesso con soldo.

91. I militari che cadono malati, essendo in permesso con soldo, sono ammessi negli ospedali presso esibita delle loro cartelle di permesso.

Il giorno dell'ammissione e quello della sortita sono notati su dette cartelle di permesso dal sotto-intendente militare o suo supplente, che ha rilasciato il biglietto d'entrata.

Al ritorno, il soldo di permesso all'ospedale, cui hanno diritto i militari, viene loro richiamato per tutto il tempo che vi hanno dimorato. È praticato egualmente il richiamo del soldo di permesso per le giornate

anteriori al loro ingresso e per quelle posteriori all'uscita.

Quegl'individui poi, i quali non partono dal luogo ove fruiscono del permesso nel tempo strettamente necessario per restituirsi al proprio corpo o posto ed invece fanno ingresso all'ospedale, sono privati di qualunque richiamo di soldo anche pel tempo anteriore allo stesso ingresso.

Militari in permesso senza soldo.

92. I militari che cadono malati essendo in permesso senza soldo possono anch'essi essere ammessi all'ospedale. Il loro ingresso ed uscita è certificata secondo è prescritto dall'articolo precedente. Dopo il ritorno al corpo od al posto, gli uffiziali ed impiegati militari subiscono sul loro soldo corrente la ritenuta stabilita dalla tariffa pel tempo della loro dimora all'ospedale, sempre in ragione di 30 giorni per ogni mese.

Non è praticata veruna ritenuta ai sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati.

Militari distaccati dal loro corpo.

93. Allorchè dei sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati sono impiegati temporaneamente in una piazza troppo lontana dal loro corpo o da una frazione del corpo stesso,

affinchè possano ricevere il soldo nei giorni fissati dai regolamenti, sono eglino a cura del comandante di piazza messi in sussistenza in uno dei corpi di truppa della guarnigione. In questa posizione ricevono il soldo di attività rispettiva.

Queste disposizioni sono applicabili anche ai piccoli distaccamenti, allorchè in ragione della loro composizione il sotto-intendente militare, che ne ordinanza il soldo, giudica conveniente di non lasciarli amministrare da loro medesimi separatamente.

§. 4. *Del soldo di cattività.*

Diritto al soldo di prigionia.

94. Il soldo di cattività è dovuto a tutti gli uffiziali ed impiegati militari fatti prigionieri di guerra a datare dall'indomani del giorno in cui sono caduti in potere del nemico fino a quello esclusivo del loro ritorno nello Stato, e non sono obligati al riversamento delle competenze di attività che avessero percetto a termini dei regolamenti.

Pagamento agli uffiziali che rientrano dalla prigionia.

95. Gli uffiziali ed impiegati militari, che sono restati almeno due mesi in potere del

nemico, ricevono al ritorno nello Stato un antisto di due mesi di soldo di prigionìa del loro grado: è fatta menzione di questo antisto sul foglio di via che loro viene rilasciato. All'arrivo al destino viene ai medesimi richiamato tutto il soldo della prigionìa, salvo la deduzione dell'antisto ricevuto.

Quelli che sono restati prigionieri meno di due mesi, ricevono al ritorno il pagamento di quanto è loro dovuto per la durata della prigionìa.

Sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati.

96. I sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati che rientrano dalla prigionìa del nemico hanno diritto, a titolo di gratificazione, a due mesi del soldo di presenza, se sono rimasti oltre i due mesi in potere del nemico, ed in caso diverso è dovuto loro detto soldo pel tempo soltanto della prigionìa. Al loro ritorno al corpo e ad altra nuova destinazione l'ammontare di quanto è ad essi dovuto sarà versato alla rispettiva massa.

Documenti da prodursi dai prigionieri che rientrano nello Stato.

97. Gli uffiziali di qualunque grado, che rientrano dalla prigionìa del nemico sono pagati a cura del primo sotto-intendente mili-

tare, a cui si presentano, dell'antisto di cui al precedente articolo 95.

Per ottenere tal pagamento, eglino dovranno produrre il proprio brevetto o lettera di servizio, od in mancanza di questo, un certificato del commissario del Governo, presso il quale sono stati detenuti, constatante il grado ed il tempo in cui sono rimasti prigionieri.

Antisti alle famiglie dei prigionieri di guerra.

98. Allorchè dei militari sono in cattività, il Ministro delle armi può autorizzare le loro famiglie a ricevere la metà del soldo di cattività.

Questi pagamenti hanno luogo a titolo di anticipazione, e quindi se ne opera la ritenuta sul richiamo del soldo dei militari allorchè fanno ritorno dalla prigionìa.

In caso di morte del militare prigioniero, se gli antisti ricevuti dalla famiglia fino al giorno in cui questa è ufficialmente informata della sua morte, sorpassano l'ammontare del richiamo del soldo dovuto per la durata della prigionia, i pagamenti fatti sono considerati come definitivi, e il di più percetto non dà luogo ad alcuna rifusione.

Egualmente non avrà luogo alcun reintegro se l'antisto alle famiglie, come sopra autorizzato, sorpassi il soldo o la gratificazione

dovuta al militare che rientra dalla prigionìa di guerra.

§. 5. *Militari sotto processo o condannati alla detenzione militare.*

99. Gli uffiziali ed impiegati militari, i quali sono posti sotto processo conservano in tale posizione il loro soldo senza accessorii.

Quando per ragioni speciali dovesse collocarsi la sentinella a guardia del prevenuto, sul soldo del medesimo sarà prelevata *una lira* al giorno da versarsi alla massa del rancio della compagnia da cui viene somministrata.

In caso di dichiarata innocenza sono loro richiamati gli accessorii per tutto il tempo in cui sono stati sotto processo.

100. Gli ufficiali od impiegati militari condannati, se la sentenza promulgata a loro carico non porta la perdita del grado, ricevono durante il tempo della condanna, dal giorno in cui gli è notificata la sentenza definitiva, il mezzo soldo del loro grado e della loro classe escluso ogni accessorio.

Se al contrario la condanna porta seco la perdita del grado, l'uffiziale o l'impiegato militare condannato cessa di aver diritto a qualunque trattamento, partendo dalla fine del mese durante il quale la sentenza gli è stata regolarmente notificata.

101. L'uffiziale in non attività posto sotto processo continua a fruire del soldo che percepiva. S'egli è condannato, e la sua posizione militare non cambia, non potrà mai ricevere più della metà del soldo che gli sarebbe spettato se fosse stato in attività di servizio.

102. Gli uffiziali ed impiegati militari detenuti o che muojono prima del termine del processo, se sono dichiarati innocenti, gli eredi hanno diritto al pagamento degli accessorii dovuti al defunto se fosse sopravvissuto.

103. Ai sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati sotto processo e ristretti nelle prigioni dei corpi si prosegue il richiamo delle loro competenze, coll'osservanza delle prescrizioni determinate dal regolamento sul servizio interno per gl'individui puniti disciplinalmente.

Ha luogo lo stesso richiamo se gli individui sono ristretti nelle prigioni di piazza, ma in tal caso l'ammontare delle competenze è versato alla massa dell'ordinario delle prigioni medesime, che li tengono in sussistenza e che provvedono al loro mantenimento ed alla loro nettezza.

104. I sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati condannati alla detenzione militare ricevono in questa posizione le competenze assegnate dall'apposita tariffa annessa al presente regolamento.

Disertori attrappati o presentati.

105. Eguali competenze, di cui al precedente articolo 104. sono assegnate ai disertori attrappati o presentati. Essi le ricevono o nelle prigioni militari di piazza o in quelle dei corpi ove fossero detenuti a cura delle rispettive amministrazioni, le quali operano il richiamo delle competenze stesse nelle loro contabilità di rassegna.

Sezione III.

Del soldo di disponibilità. A chi dovuto.

106. Il soldo di disponibilità è dovuto agli uffiziali generali dei quadri di attività ed agli uffiziali compresi nei quadri del corpo dello stato maggiore e dell'intendenza militare i quali non sono provveduti d'impiego.

Uffiziali promossi a gradi superiori.

107. Gli uffiziali in disponibilità, che sono promossi ad un grado superiore senza cambiare posizione, ricevono il soldo di disponibili-

tà del nuovo grado a contare dal giorno della promozione, conforme è prescritto all'articolo 33.

Soldo pagabile al luogo di residenza.

108. Gli uffiziali in disponibilità godono il trattamento nel luogo di loro residenza presso autorizzazione del Ministro delle armi.

Cambio di residenza ed assenza illegale.

109. L'ufficiale che gode il soldo di disponibilità non può cambiar domicilio senza aver ottenuto il permesso del Ministro delle armi.

Non possono egualmente allontanarsi dalla provincia senza l'autorizzazione del comandante la divisione territoriale. Questa autorizzazione dovrà essere presentata alla vidimazione del sotto-intendente militare incaricato dell'orninanzamento del soldo, tanto al momento della partenza dell'uffiziale che al suo ritorno.

110. All'uffiziale in disponibilità, che si assenta regolarmente dal suo domicilio, è fatto richiamo del soldo al ritorno, nè può essergli pagato durante la di lui assenza se non presso speciale decisione del Ministro.

Caso d'assenza irregolare.

111. L'uffiziale in disponibilità, che si

assenta dal suo domicilio senza regolare autorizzazione o che oltrepassa il limite del suo permesso, non ha diritto ad alcun richiamo di soldo per tutto il tempo della di lui assenza.

SEZIONE IV.

Delle delegazioni.

Caso in cui le delegazioni hanno luogo e formalità da eseguirsi.

112. Gli uffiziali e gl'impiegati militari possono ottenere dal Ministro delle armi l'autorizzazione di delegare a favore delle loro famiglie, allorchè queste non sono domiciliate nella medesima piazza ove essi si trovano, fino ad un terzo del loro soldo.

Potrà nello stesso modo aver luogo la delegazione a favore di altri per il solo sesto del soldo, purchè non vi sieno sequestri giudiziarii; al sopravvenire di questi cessa la delegazione medesima.

Coloro che vogliono emettere delegazioni debbono farne pervenire la dimanda per la regolare trafila al sotto-intendente militare incaricato dell'ordinanzamento del soldo.

Questa dimanda deve indicare il cognome, nome, arma, grado od impiego del delegante, l'ammontare del suo soldo, la porzione

delegata, l'epoca in cui dovrà cominciare ad esser pagata, e finalmente il cognome e domicilio della persona autorizzata a percepirla.

113. Il sotto-intendente militare fà menzione delle delegazioni e del loro ammontare sul libretto degli uffiziali senza truppa ed impiegati militari.

114. Le dichiarazioni di delegazione colle osservazioni del sotto-intendente militare sono inoltrate al Ministro il quale decide se siavi luogo di approvarle ed in caso affermativo dà gli ordini opportuni pel pagamento delle somme delegate.

Durata e rinnovazione delle delegazioni.

115. Le delegazioni non possono aver effetto che per un'anno: se la delegazione non è rinnovata non dovrà praticarsi alcun pagamento dopo decorso l'anno.

Queste delegazioni possono essere revocate dalla parte delegante anche prima che termini l'anno, indicando in apposita dichiarazione le cause relative.

Tale dichiarazione per la via gerarchica sarà inoltrata al Ministro.

CAPITOLO III.

DEGLI ACCESSORI DEL SOLDO

DISPOSIZIONI GENERALI

116. Gli accessorî di soldo comprendono:

1.° I supplementi di soldo.
2.° Le indennità.

Sezione I.

Dei supplementi.

§. 1.° *Del supplemento ai capi istruttori.*

117. Gl'istruttori in capo della cavalleria e quelli del treno degli equipaggi militari, come gli uffiziali istruttori d'equitazione e del tiro delle vetture d'artiglieria, nominati a tale incarico per speciali circostanze dal Ministro, hanno diritto al supplemento *d'un quarso* di più del soldo senza accessorii dovuto ai loro gradi, e rispettive classi.

Non è dovuto
che all'esercizio delle funzioni d'istruttori.

118. Il supplemento menzionato nell'artico-

lo precedente non è attribuito che all'esercizio delle funzioni, e gl'istruttori cessano di goderlo in tutte le posizioni d'assenza, e se sono in missione.

§. 2.° *Del supplemento all'ordinario della truppa nel giorno in cui ricorre l'Incoronazione del S. Padre.*

119. Il giorno della ricorrenza dell'Incoronazione del S. Padre è dovuto agli ajutanti sotto-uffiziali e gradi assimilati, ai sergenti maggiori o marescialli capi sergenti o marescialli, caporali o brigadieri e soldati presenti sotto le armi, un supplemento di soldo destinato all'ordinario che consiste nella metà d'una giornata del loro rispettivo soldo.

I figli di truppa hanno essi pure diritto a questa percezione.

§. 3.° *Supplemento di soldo in Roma.*

120. Gl'individui di tutti i corpi da sergente maggiore o maresciallo capo a basso presenti in Roma ricevono a titolo di supplemento di soldo di capitale *cinque centesimi* al giorno.

121. Questo supplemento non è dovuto che per le giornate di presenza nella piazza di Roma. In conseguenza i militari che lo godo-

no, i quali vanno in permesso o entrano all'ospedale, cessano d'averne diritto a contare dal giorno della partenza o dell'ingresso all'ospedale e non lo riacquistano che dal giorno in cui ritornano al corpo.

§. 4.° *Supplemento di soldo per servizio del carnevale in Roma.*

122. Nei giorni in cui ha luogo il carnevale in Roma nei quali la truppa di ogni corpo, che vi è di guarnigione, è chiamata a prestare uno straordinario servizio, viene corrisposto indistintamente da sergente maggiore o maresciallo capo a basso un supplemento di soldo di *quindici centesimi* ogni giorno.

Sono esclusi dalla percezione di questo supplemento gl'individui degenti all'ospedale, in permesso, in profosso, in prigione ristretta o sotto processo: come non vi hanno diritto i figli di truppa.

§. 5.° *Supplemento di soldo pel servizio di pattuglia colla gendarmeria.*

123. Allorquando si verifica il bisogno che un certo numero d'individui da sergente o maresciallo a basso sia giornalmente destinato a prestare l'ordinario servizio di pattuglia colla gendarmeria nell' interno delle città o paesi, compresi i raggi rispettivi, sarà ad ognuno corri-

sposto il supplemento di soldo giornaliero di *dieci centesimi.*

124. Allorchè poi le occorrenze del servizio fossero per esigere che si dovesse somministrare un certo numero di uomini alla gendarmeria per le perlustrazioni od altro servizio esclusivamente esterno, in questo caso sarà retribuito ad ogni individuo da sergente maggiore o maresciallo capo a basso il supplemento di soldo giornaliero di *venticinque centesimi.* E quando si rendesse necessario che anche degli uffiziali prendessero parte al detto servizio, sarà a questi corrisposto un supplemento di soldo eguale all'indennità di via d'isolato attribuita a ciascun grado.

125. I servizii di cui ai precedenti articoli, non potranno eseguirsi se non presso autorizzazione del Ministro delle armi. Nei soli casi urgenti, sulla richiesta delle autorità governative o dei locali comandanti della gendarmeria, e sempre di concerto con questi, potranno essere ordinati dai comandanti territoriali o dai comandanti di piazza, ma corre ai medesimi l'obbligo di farne pervenire immediato avviso al Ministro.

126. In ogni caso l'intendenza militare viene sempre resa edotta di tali servizii, anche per parte di chi li somministra.

127. I servizii suddetti debbono essere constatati mediante note nominative da stabilirsi giornalmente dalle compagnie o distaccamenti

da cui si somministrano gl'individui, riconosciute dal locale comandante della gendarmeria o dall'uffiziale di quest'arma che ha la direzione del servizio, e certificate dal comandante della piazza.

§.° 6. Supplemento di soldo pel servizio del raddoppio della guardia.

128. Allorchè in seguito di qualsiasi eventualità, il servizio esige che degl'individui di truppa rimontino il servizio di guardia dopo 24 ore soltanto di riposo, è loro dovuto il supplemento di soldo fissato dalla tariffa Num. 15.

L'esecuzione di questo servizio è provato da uno stato nominativo stabilito giornalmente certificato dall'ajutante maggiore del corpo ed approvato dal comandante di piazza indicante i motivi che lo hanno reso necessario.

Allorchè l'eventualità prevista dal presente articolo si verifica, i comandanti di piazza debbono immediatamente informarne il comandante territoriale ed il sotto-intendente militare, da cui dipendono.

§. 7.° Supplemento di soldo agli uffiziali addetti alle scuole militari o collegio dei cadetti.

129. Gli uffiziali destinati alle scuole militari ed al collegio dei cadetti hanno diritto per

le giornate di presenza nello stabilimento al supplemento *di un terzo* di più del loro soldo soltanto, purchè non ricevano i viveri dallo stabilimento medesimo.

§. 8.° *Supplemento di soldo ai militari impiegati nel servizio della rimonta.*

130. Gli uffiziali, i sotto-uffiziali, brigadieri e soldati, che sono impiegati come cavallerizzi o cozzoni pel servizio della rimonta e doma dei cavalli o muli, hanno diritto, durante il tempo che disimpegnano effettivamente tale servizio, al supplemento di soldo fissato dalla tariffa N. 16.

Eguale supplemento di soldo è accordato ai sotto-uffiziali, brigadieri e soldati destinati alla custodia e sorveglianza dei cavalli o muli che si mandano al pascolo.

§. 9.° *Supplemento di soldo per la doppia governa dei cavalli dell'artiglieria.*

131. Allorquando per deficenza di conducenti si rende necessario l'affidare a taluno di essi la governa di un terzo cavallo o mulo, per questo gravame di servizio sarà a ciascuno corrisposto un supplemento di soldo giornaliero di *quindici centesimi*.

L'esecuzione di tale servizio dev'essere constatata mediante uno stato nominativo da stabilirsi ogni cinque giorni dai comandanti delle batterie, certificato dall'ajutante maggiore, riconosciuto dal comandante del corpo e vidimato del sotto-intendente militare che ne ha la sorveglianza amministrativa.

§. 10.° *Supplemento di soldo di mal-aria.*

132. Agli uffiziali da capitano a basso, agli ajutanti sotto-uffiziali, sergenti maggiori o marescialli capi, sergenti o marescialli, caporali o brigadieri e soldati dei corpi di truppa distaccati effettivamente alla spiaggia lungo il Mediterraneo, esclusa la piazza di Civitavecchia, godono un supplemento di soldo giornaliero *detto di mal-aria* determinato dalla tariffa N. 17.

Nell'assegno di detto supplemento fissato agli uffiziali si comprende ancora il compenso delle girate che eglino hanno obbligo di eseguire in turno fra loro ogni quindici giorni per l'ispezione dei distaccamenti e posti dipendenti.

In pari posizione gli ajutanti sotto-uffiziali di batterie godono dello stesso supplemento accordato agli uffiziali, avendo come questi l'obbligo delle girate.

133. Ai sergenti maggiori o marescialli capi, sergenti o marescialli, caporali o briga-

dieri e soldati, di cui al precedente articolo, è inoltre retribuito dal 16 giugno al 31 ottobre inclusivi un ulteriore supplemento di soldo di *dieci centesimi* al giorno, indistintamente, per un migliore nutrimento e preservativi durante il detto tempo di aria mal-sana.

§ 11.° *Compenso agl' individui che dormono alla paglia.*

134. Agli uomini di truppa che per mancanza di letti dormono alla paglia, quando non si trovano in marcia, in riunione, in colonna mobile o in servizio strardinario, è devoluta l'indennità fissata dalla tariffa N. 18.

135. Eguale indennità viene corrisposta a quegl' individui che per mancanza di lenzuola sono obbligati di dormire vestiti, sempre che non si trovino nelle posizioni suindicate.

136. Degl' individui, di cui ai precedenti articoli, è redatto uno stato nominativo indicante i giorni in cui hanno giaciuto senza effetti da letto o senza lenzuoli, vidimato dal locale funzionario dell' intendenza militare o suo supplente e riconosciuto dal sotto-intendente che ha la sorveglianza amministrativa del servizio dei letti.

§ 12.° *Assegno per la legna dell' ordinario.*

137. Ad oggetto di migliorare il nutrimento degl'individui di truppa, è accordato ai corpi indigeni come ai corpi esteri al servizio della S. Sede un compenso per la legna occorrente per la confezione dell' ordinario nella proporzione di *settantacinque dieci millesimi di lira* per giorno e per testa (*ossia centesimi* 23 $\frac{1}{2}$ *per ogni* 30 *giorni*), da richiamarsi in rassegna, in corrispondenza delle giornate di presenza degli uomini da sergente maggiore o maresciallo capo a basso.

SEZIONE II.

Dell'alta paga giornaliera d'anzianità.

—

138. I sergenti maggiori o marescialli capi, i sergenti o marescialli, i caporali o brigadieri e soldati tanto dei corpi indigeni che dei corpi esteri al servizio della S. Sede, godranno di un'alta paga giornaliera di anzianità indicata sotto il titolo di *primo, secondo, e terzo scaglione.*

Essa è determinata per ciascun grado come alla tariffa N.° 19 annessa al presente regolamento.

Il 1° scaglione è devoluto ai detti mili-

tari che hanno prestato nei corpi attivi un lodevole e non interrotto servizio di *dodici anni* compiuti.

Il 2.° scaglione dopo *dieciotto* anni compiuti.

Il 3.° scaglione dopo i *ventiquattro* anni compiuti.

139. I consigli amministrativi dei corpi ammettono al godimento di detta competenza i militari che ne hanno acquistato il diritto, purchè non esistino gravi addebiti a loro carico.

140. Il foglio constatante tale ammissione, cui debbono andare uniti gli estratti matricolari e disciplinali degl' individui, viene sottoposto alla vidimazione del sotto-intendente militare che ha la sorveglianza amministrativa del corpo, e soltanto dopo tale vidimazione viene corrisposto il pagamento all' individuo di questa competenza, a datare però dal giorno seguente a quello in cui egli ha compiuto il tempo di servizio determinato per ciascun scaglione dall' articolo 138.

141. I soldati promossi a caporale o brigadiere, i caporali o brigadieri promossi a sergente o maresciallo, i sergenti o marescialli promossi a sergente maggiore o maresciallo capo, i quali sono già in possesso di un' alta paga di anzianità, per fatto della stessa promozione sono ammessi al godimento della com-

petenza attribuita al nuovo loro grado a datare dalla nomina.

142. Passando gl' individui al battaglione sedentario, ai veterani o agl' invalidi, cessa per loro la decorrenza del servizio utile; conservano però quell' alta paga di anzianità di cui si trovassero in possesso prima di detto passaggio.

143. L' alta paga di anzianità è calcolata per ognuno dei giorni di cui i mesi si compongono, e si corrisponde in ogni posizione meno il tempo che si consuma all' ospedale, in permesso od alla detenzione militare.

144. I sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati che godono l' alta paga di anzianità e che sono fatti prigionieri di guerra ne conservano il diritto per il tempo della prigionia e ne viene fatto ai medesimi il pagamento al loro ritorno.

Sezione III.

Delle indennità.

---

§ 1.° *Indennità di rappresentanza.*

Uffiziali generali.

145. L' indennità per spese di rappresen-

tanza è attribuita agli uffiziali generali in attività di servizio nelle posizioni determinate dalla tariffa Num. 21 annessa al presente regolamento, ed è loro accordata per il tempo di presenza al rispettivo posto.

Allorchè un colonnello, senza distinzione di arma, rimpiazza provvisoriamente nelle sue funzioni un generale di brigata gode dell'indennità di rappresentanza attribuita a quest'ultimo.

Uffiziali generali in istato di azione.

146. Sovrani decreti determinano la indennità di rappresentanza d'attibuirsi in istato di azione alle funzioni d'un comandante in capo di un corpo di armata, di un comandante di divisione o di brigata.

Questa disposizione è applicabile alle funzioni d'intendente in capo ed al capo dello stato maggiore del corpo medesimo.

Capi di Corpo.

147. L'indennità di rappresentanza è attribuita ai colonnelli dei reggimenti di ogni arma, od ai comandanti di battaglioni o squadroni formanti corpo.

In assenza del colonnello, l'indennità è dovuta al tenente colonnello.

In assenza del colonnello e del tenente co–

lonnello l' indennità è dovuta all' uffiziale superiore comandante il corpo.

L' indennità è dovuta in un battaglione o squadrone formante corpo, anche quando il comandante del battaglione o squadrone trovasi assente. Ma se il capo di corpo è tenente colonnello, l' indennità è dovuta durante l' assenza al capo di battaglione che lo rimpiazza.

§ 2. *Cumulo di due indennità interdetto.*

148. In verun caso e sotto alcun pretesto un uffiziale generale o superiore, che adempie funzioni distinte, può cumulare due indennità di rappresentanza.

§ 3.° *Dell' indennità di alloggio.*

Regole per l' applicazione.

149. L' indennità di alloggio è dovuta in stazione agli uffiziali ed impiegati militari, quando non siano provveduti di alloggio in natura dal governo o dalle comuni fornito dell' occorrente mobilio.

Ove si verifichi che sieno provveduti del locale senza mobilio percepiscono la metà dell' indennizzo di alloggio fissato per ciascun

grado dalla tariffa N. 22. annessa al presente regolamento.

Uffiziali in missione o all' ospedale.

150. Gli uffiziali di ogni arma e grado e gl' impiegati militari in missione ed all' ospedale continuano ad aver diritto senza interruzione, e se restano titolari nella loro residenza, all' indennità di alloggio, di cui godono al momento della partenza o dell' ingresso all' ospedale.

Uffiziali che cambiano residenza o guarnigione.

151. Nel caso di cambiamento di residenza o guarnigione gli uffiziali ed impiegati militari ricevono, se sono presenti, l' indennità di alloggio per il mese principiato al giorno della loro partenza, e se sono assenti, con diritto alla stessa indennità, per il mese nel quale è loro pervenuto l' ordine della nuova destinazione.

Giunti alla nuova residenza o guarnigione hanno diritto al richiamo dell' indennità di alloggio a contare dal giorno dell' arrivo.

Uffiziali chiamati in testimonio.

152. Gli uffiziali ed impiegati militari chia-

mati in testimonio presso un tribunale civile o militare, sedente fuori del luogo di loro residenza o guarnigione, hanno diritto all' indennità di alloggio durante l' assenza, se la godevano precedentemente.

Questa disposizione è anche applicabile agli uffiziali membri di un consiglio di guerra.

Uffiziali che cambiano di posizione.

153. Gli uffiziali, i quali passano dalla disponibilità e non attività all' attività di servizio, e quelli che vengono da una residenza in cui hanno ricevuto l' alloggio in natura a carico del governo, non hanno diritto all' indennità di alloggio che dal giorno del loro arrivo al posto.

154. Tutti gli uffiziali, che passano dall'attività alla disponibilità ed alla non attività, ed in giubilazione o che sono condannati alla detenzione militare, continuano nel diritto all' indennità di alloggio fino al termine del mese in cui è cessato il loro servizio.

Questa disposizione è applicabile anche in caso di morte.

Uffiziali promossi ad un grado superiore.

155. Gli uffiziali, che godono dell' indennità di alloggio e che sono promossi, ricevono l' indennità attribuita al nuovo grado a con-

tare dal giorno, in cui hanno diritto al soldo del nuovo grado medesimo.

Uffiziali dimissionari.

156. L' uffiziale dimissionario cessa d' aver diritto all' indennità di alloggio a contare dall'ultimo giorno della quindicina in cui ha ricevuto l' avviso della sua dimissione.

Uffiziali in reclutamento.

157. Gli uffiziali spediti in reclutamento continuano a godere l' indennità di alloggio durante il tempo che adempiono tale incarico.

Questa disposizione è applicabile anche agli uffiziali addetti alla rimonta pel tempo che impiegano fuori della loro residenza o guarnigione nella ricerca dei cavalli d' acquistarsi.

Uffiziali in permesso o alle acque.

158. Gli uffiziali, che si recano in permesso con soldo intiero e alle acque, conservano l' indennità d' alloggio attribuito al loro grado ed alla piazza, ove sono di residenza o guarnigione.

Supplemento in Roma ed in Civitavecchia.

159. Gli uffiziali dimoranti nelle piazze di Roma e Civitavecchia riceveranno il supplemento all' assegno di alloggio stabilito dalla tariffa annessa al regolamento.

Gli uffiziali generali ed i funzionari dell' intendenza militare provveduti di lettere di servizio per esercitare le proprie funzioni in Roma o Civitavecchia o che vi sono chiamati o trattenuti temporaneamente per ordine del Ministro delle armi per causa di servizio, hanno diritto al detto supplemento di alloggio.

Tale supplemento è attribuito per mese o per quindicina nei casi preveduti dagli articoli 151, 154 e 156.

Uffiziali che ricusano l' alloggio loro destinato.

160. L' Uffiziale che si ricusa di occupare l' alloggio assegnatogli in locale del governo, non può pretendere l' indennità rappresentativa di alloggio.

Uffiziali in marcia.

161. Gli uffiziali di ogni grado ed arma e gl' impiegati militari in marcia continuano ad avere diritto alla indennità di alloggio quan-

tunque durante la marcia stessa e per li tre primi giorni dopo il loro arrivo nella piazza di nuovo destino, ricevano l' alloggio in natura.

Uffiziali in missione straordinaria.

162. La disposizione di cui al precedente articolo è applicata anche in circostanza di missione straordinaria per tale dichiarata dal Ministro delle armi.

§ 4.° *Delle indennità per spese d' ufficio.*

È dovuta per la durata delle funzioni.

163. L' indennità per spese d' ufficio agli uffiziali generali, ai capi di stato maggiore, agl' intendenti e sotto-intendenti militari, ai comandanti dei corpi e delle porzioni di corpo distaccate, ai direttori d' artiglieria, del genio, ai comandanti di piazze e forti, come agli uffiziali di amministrazione incaricati dei magazzini ed altri stabilimenti militari, è loro dovuta dal giorno dell' entrata in funzione fino a quello in cui ne cessano.

Quelli che passano da una residenza all' altra non hanno diritto a questa indennità pel tempo di marcia.

Le assenze legali non ne sospendono il godimento.

164. Gli uffiziali notati nel precedente articolo, che si assentano momentaneamente dal loro posto in virtù d' una autorizzazione regolare, conservano il diritto all' indennità per spese d' ufficio durante il tempo di loro assenza, restando a loro carico di provvedere alle spese del proprio ufficio.

Non adempiendo a questa condizioue l'indennità è devoluta di diritto ai loro supplenti.

In caso di vacanza d' impiego l' indennità è dovuta all' interino.

Uffiziali superiori, capitani d'amministrazione uffiziali contabili dei corpi comandanti di compagnie, squadroni, batterie o distaccamenti.

165. Sono personalmente accordate le indennità per spese d'ufficio nei corpi di truppa agli uffiziali superiori, ai capitani d' amministrazione, ai tesorieri, agli uffiziali d'abbigliamento, agli uffiziali pagatori, ai comandanti delle compagnie, squadroni, e batterie, agli ajutanti sotto-uffiziali nonchè agli uffiziali o sotto-uffiziali, che comandano una porzione di compagnia, squadrone o batteria distaccata secondo viene stabilito dalla tariffa Num. 23.

L' applicazione di questa indennità ha luogo conforme alle regole stabilite dagli articoli 163 e 164. Accordate a titolo d' indennizzo esse devono supplire a tutte le spese d' ufficio inerenti alle attribuzioni di ciascun impiego, d' appresso le indicazioni della tariffa suddetta e senza che in verun caso le spese di questa indole possano essere poste a carico delle masse generali di mantenimento.

Corpi di nuova formazione.

166. È fissata ai corpi di nuova formazione ed a quelli in cui venga aumentato il numero di battaglioni, compagnie, squadroni o batterie, un' indennità speciale per le spese di primo impianto di registri ed altri oggetti necessarii alla contabilità, ed amministrazione dei corpi.

Questa indennità è fissata dalla tariffa N. 24.

§ 5.° *Delle indennità in sostituzione dei viveri e liquidi.*

Somministrazioni in natura che esse rappresentano.

167. Possono essere accordate delle indennità in luogo dei viveri di campagna e dei liquidi.

Caso in cui sono dovute.

168. Queste indennità sono dovute ai corpi di truppa ed ai militari nella medesima posizione, in cui hanno diritto alle distribuzioni in natura, rappresentate da tali indennità.

Da chi autorizzate.

169. Fuori dei casi di forza maggiore, niuna indennità in rimpiazzo di viveri può essere attribuita, senza l'autorizzazione speciale del Ministro delle armi.

§ 6.° *Delle indennità straordinarie dovute in caso di riunione.*

170. Allorchè hanno luogo dei concentramenti straordinarii di truppa è accordata agli uffiziali, sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati come anche agl' impiegati militari, che fanno parte di queste truppe riunite una indennità motivata sulla carestia locale dei viveri.

Questa competenza deve preventivamente essere autorizzata da un decreto sovrano, ed è dovuta soltanto per le giornate consumate nella periferia della riunione, sia in stazione, sia in marcia nella quota determinata dalla tariffa N. 26

§. 7.° *Indennità per la bardatura.*

171. Sotto il titolo di compenso per la bardatura sono accordate *lire dieci e 75 cent.* mensili agli uffiziali di ogni grado, corpo ed arma, i quali a forma dei vigenti regolamenti devono del proprio fornirsi la bardatura e che hanno diritto di ricevere il foraggio tanto siano montati con cavallo del governo, quanto di loro proprietà.

Gli uffiziali generali e superiori, i quali debbono ritenere due o più cavalli, ricevono l'ulteriore compenso di *lire cinque* mensili per ognuno degli altri cavalli di cui sono effettivamente forniti.

172. Quando un uffiziale passa dalla posizione di montato a quella di smontato cessa di aver diritto all'indennità di bardatura dal giorno medesimo in cui si verifica il cambiamento di posizione.

§. 8.° *Dell' indennità per perdite di cavalli ed effetti.*

173. Gli uffiziali autorizzati secondo l'arma e grado rispettivo ad aver cavalli, e che sono fatti prigionieri di guerra, altrimenti che per capitolazione, ricevono al ritorno della prigionia per la perdita dei loro cavalli l'indennità stabilita dalla tariffa N. 27.

174. L'indennità per perdita di effetti è do-

vuta agli uffiziali, i quali essendo stati fatti prigionieri di guerra, fuori di capitolazione, al ritorno della prigionia ricevono ordine di rientrare immediatamente allo stato di azione.

Le perdite di questa specie, alle quali soggiacciono gli uffiziali per altre circostanze derivanti da un servizio comandato, ed in seguito di avvenimenti di forza maggiore legalmente provati, non danno diritto all'indennità, se non pressò una decisione speciale del Ministro delle armi pronunciata sopra rapporto motivato.

Giustificazione della perdita.

175. Le indennità per perdite di cavalli ed effetti in caso di prigionìa non possono essere richiamate agli uffiziali senza truppa, che sull' estratto del controllo annuale rilasciato dall' uffiziale dell' intendenza militare depositario di tale controllo, comprovante l' epoca della prigionia ed il fatto in cui rimase prigioniero.

Per gli uffiziali dei corpi di truppa, le indennità per le suddette perdite non possono essere accordate che sul certificato del consiglio di amministrazione del corpo rispettivo, comprovante egualmente l' epoca della prigionia, ed il fatto d' armi in cui ebbe luogo.

Questo certificato dovrà essere vistato dal sotto-intendente militare dopo analoga verifica tanto sui controlli annuali, che su quelli par-

ticolari dei prigionieri di guerra e sui registri di servizio degli uffiziali.

Cavalli uccisi in azione.

176. Gli uffiziali, i quali in un fatto d'arme hanno avuto dei cavalli uccisi, ricevono per ogni cavallo l'indennità fissata dalla tariffa N. 27. La perdita è provata con dei certificati, che precisano la data ed indicano il fatto in cui ha avuto luogo. I certificati sono rilasciati,

Per gli uffiziali senza truppa ed impiegati militari dai capi di stato maggiore;

Per gli uffiziali dei corpi dal consiglio di amministrazione del loro corpo od in mancanza di questo dal comandante della truppa.

Questi certificati portano il visto del comandante il corpo di truppa in istato di azione, e devono sotto pena di decadenza dal diritto, essere consegnati nei quindici giorni che seguono l'avvenimento all'intendente e sotto-intendente militare incaricato di ordinanzare il pagamento del soldo degli uffiziali, che hanno soggiaciuto alla perdita.

Perdita di cavalli nell'interno dello Stato.

177. Gli uffiziali montati per proprio conto possono ricevere delle indennità per perdite di cavalli, sia durante lo stato ordinario, sia in tempo di azione per cause straordinarie, vale a dire per fratture, per morva, per con-

seguenze di malattie epidemiche ed altre circostanze da apprezzarsi esclusivamente dal Ministero delle armi.

Quando per le cause suaccennate gli uffiziali suddetti abbiano perduto nello spazio di due anni due cavalli, l'indennità viene loro accordata per un solo cavallo.

178. Le indennità menzionate nel precedente articolo sono accordate dal Ministro delle armi d'appresso le domande indirizzategli dai consigli di amministrazione, ed in ragione del prezzo di stima constatato legalmente, tanto dalla rivista d'ispezione che ha seguito l'acquisto dei cavalli, quanto al momento della perdita.

In verun caso peraltro l'indennità potrà oltrepassare, per ciascun uffiziale, i due terzi del prezzo della rimonta avvenuta nell'anno.

Documenti da prodursi all'appoggio delle dimande.

179. Le domande del consiglio di amministrazione dovranno essere formulate nel mese che segue la perdita, e vi sarà all'appoggio:

1.° Lo stato di proposta.

2.° L'estratto del controllo annuale dei cavalli comprovante la data dell'acquisto, e la stima fatta alla rivista d'ispezione.

3.° Il processo verbale firmato dal sotto-intendente militare per constatare in presenza del capo del corpo e dappresso la dichiara-

zione del veterinario, le cause della perdita, come pure il prezzo dei cavalli al momento della perdita stessa.

§. 9.° *Indennità ai postieri.*

180. Agl' incaricati della posta militare tanto in tempo ordinario che in tempo di azione sono attribuite le indennità fissate dalla tariffa N. 28.

Questa indennità è dovuta soltanto per le giornate effettive di tale servizio.

Sezione IV.

DELLE GRATIFICAZIONI.

§. 1.° *Del primo allestimento ai sotto-uffiziali promossi ad ajutante sotto-uffiziale e ad uffiziale.*

181. I sotto-uffiziali promossi ajutanti sotto-uffiziali ed uffiziali godono d'una gratificazione di primo impianto ch' è fissata, secondo l'arma, dalla tariffa N. 29.

A chi dovuto.

182. La gratificazione di primo impianto è attribuita a tutti i sotto-uffiziali in attività al momento della promozione al grado di ajutante sotto-uffiziale o di sotto-tenente in un cor-

po dell' armata, qualunque sia il servizio da essi prestato.

Se il sotto-uffiziale passa immediatamente ad un altro corpo, la gratificazione è ad esso pagata avanti la partenza.

§. 2.° *Gratificazione di entrata in campagna.*

—

Caso in cui è dovuta.

183. Gli uffiziali ed impiegati militari che ricevono ordine di recarsi ad un corpo di truppa dichiarato in stato di azione, ed i quali eseguiscono quest' ordine, hanno diritto alla gratificazione d'equipaggiamento, attribuita al loro grado dalla tariffa N.° 30.

Questa gratificazione non è dovuta all' uffiziale spedito all'armata per missione temporanea.

Diritti dei sotto-uffiziali promossi uffiziali.

184. Qualunque sotto-uffiziale promosso sotto-tenente che si trova sul piede di azione, ha diritto alla suddetta gratificazione, se vi rimane col suo nuovo grado.

Nella medesima posizione l'uffiziale o l'impiegato militare, il quale è promosso di grado senza cessare di far parte del corpo di truppa sul piede di azione, riceve il compimento della gratificazione accordata al suo nuovo grado.

Pagamento della gratificazione.

185. La gratificazione di entrata in campagna sul piede di azione non può essere pagata agli uffiziali ed impiegati militari che ne hanno diritto, se non presso un ordine speciale del Ministro delle armi.

186. L'uffiziale, il quale dopo aver percetto la gratificazione di equipaggiamento sul piede di azione non raggiunge l'armata, di cui deve far parte, è obbligato al riversamento della stessa gratificazione a meno che non sia stato ritenuto da una circostanza indipendente dalla sua volontà, e che tale impedimento legalmente constatato sia riconosciuto dal Ministro delle armi.

Sezione V.

INDENNITA' DI VIA.

§. 1.° *Osservazioni preliminari.*

187. L'indennità di via varia sulla quota, e nelle regole d'applicazione secondo che essa viene attribuita ad un corpo o ad un distaccamento in marcia, ovvero ai militari isolati.

188. L'indennità attribuita ai corpi e distaccamenti è detta:

Indennità di via di distaccamento,

e l'indennità ai militari isolati è detta:
Indennità di via d'isolato.

§. 2.° *Indennità di via di distaccamento.*

—

A chi attribuita.

189. I soli corpi e distaccamenti in marcia hanno diritto all'indennità di via di distaccamento in ragione della tariffa N.° 31.

190. Per formare un distaccamento occorrono almeno sei uomini riuniti di un medesimo corpo.

Tuttavia il distaccamento, il quale si riduce durante la marcia al di sotto di sei uomini, continua a ricevere l' indennità di via di distaccamento fino alla destinazione.

Richiamo dell' indennità di via di distaccamento.

191. L' indennità di via di distaccamento è attribuita per tutte le giornate di marcia e di soggiorno indistintamente, compresovi il giorno della partenza e quello dell'arrivo alla destinazione.

Essa cessa di esser dovuta, allorchè durante la marcia il soggiorno del distaccamento si prolunga al di là di due giorni dopo quello dell'arrivo.

Truppe poste sul piede di azione.

192. Allorchè una truppa si reca a far parte di un corpo in istato di azione ha diritto all'indennità di via di distaccamento fino al giorno dell'arrivo inclusivamente.

Caso in cui l' indennità non è dovuta.

193. Le truppe in marcia, le quali godono i viveri in natura, ovvero l' indennità rappresentativa di viveri, non hanno diritto all' indennità di via di distaccamento.

Colonne mobili.

194. Quando per occorrenze eccezionali, i corpi e distaccamenti sono organizzati in colonne mobili d'ordine ministeriale, ovvero in caso d'urgenza d'ordine del comandante di una divisione militare, godono l' indennità di via di distaccamento, contando dal giorno del loro primo movimento, come colonna mobile, fino a tutta la durata della loro organizzazione speciale.

Allorchè i comandanti delle divisioni militari organizzano e disciolgono una colonna mobile, debbono informarne immediatamente l'intendente divisionario, e renderne conto nelle 24 ore al Ministro delle armi.

§. 3.° *Indennità per il raddoppio di tappa.*

195. Allorchè un corpo o distaccamento riceve ordine di percorrere il numero di tappe fissate dall'itinerario in un tempo minore, riceve l'indennità di via non a seconda dei giorni impiegati nel viaggio, ma in ragione del numero delle tappe percorse, compresi i soggiorni di diritto.

§. 4.° *Indennità di via d'isolato.*

196. L'indennità di via d'isolato è attribuita ai militari che viaggiano isolatamente per tutte le giornate di marcia e di soggiorno indistintamente, compresovi il giorno della partenza e quello dell'arrivo alla destinazione secondo l'itinerario tracciato nei rispettivi fogli di via.

Chi prolunga il soggiorno arbitrariamente, perde il diritto alla competenza suddetta.

L'indennità di via d'isolato è determinata dalla tariffa N.° 31.

§. 5.° *Indennità di via ai corpi, distaccamenti ed isolati che viaggiano sulle strade ferrate o con altri mezzi di trasporto.*

197. I corpi, distaccamenti ed individui isolati che viaggiano a spese del Governo sulle

strade ferrate o con altri mezzi di trasporto hanno diritto all'indennità di via soltanto pei giorni che impiegano nei viaggi per recarsi al destino, secondo i rispettivi fogli di via, semprechè in un giorno percorrino non meno di dieci miglia di tragitto.

§. 6.° *Militari imbarcati.*

198. I militari imbarcati hanno diritto, durante questa loro posizione, al soldo senza viveri, e ricevono trattamento di bordo a cura della marina.

Il ministro delle armi rimborsa all'amministrazione della marina l'importo di detto trattamento e l'ammontare del soldo senza viveri che antista ai militari imbarcati.

§. 7.° *Disposizioni generali.*

199. I funzionarii dell' intendenza militare pel rilascio dei fogli di via e per ogni altra provvidenza relativa alla marcia dei corpi, distaccamenti e militari isolati osserveranno strettamente le disposizioni contenute nel regolamento sul servizio di marcia, alle quali dovranno parimenti uniformarsi gli stessi corpi, distaccamenti ed isolati durante la marcia.

Capitolo IV.

DEL SOLDO DI NON ATTIVITA'

Definizione del soldo di non attività.

200. Il soldo di non attività è dovuto a tutti gli uffiziali designati a riceverlo giusta le sovrane decisioni. Questo dolo varia a seconda dell'ammissione alle varie categorie della non attività a termini parimenti delle decisioni sovrane, e si applica al grado, avuto riguardo alla specialità dell'arma a cui l'uffiziale appartiene.

Autorizzazione di pagamento riservato al Ministro.

201. Niuno può ricevere il soldo di non attività che nel luogo di sua residenza, e senza l'autorizzazione del Ministro non può percepirlo altrove indipendentemente dal titolo di ammissione al soldo, di cui l'uffiziale dev'essere provveduto.

202. Gli uffiziali di non attività sono sottoposti in caso d'assenza alle regole determinate dagli articoli 108. 109 e 110. riguardanti gli uffiziali in disponibilità.

Capitolo V.

POSIZIONI O CASI SPECIALI CHE PORTANO PRIVAZIONE DI SOLDO.

Assenza irregolare.

203. Il militare o l'impiegato militare, il quale si assenta dal suo corpo o dal suo posto senza la regolare autorizzazione non riceve alcun soldo pel tempo della sua assenza. Gli uomini, che mancano all'appello cessano d'aver diritto al soldo a contare dall'indimani della loro mancanza.

Non è ad essi parimenti dovuto il soldo, rientrando al corpo, sia per i giorni di assenza che pel giorno del ritorno.

Diserzione.

204. Non hanno diritto ad alcun richiamo i sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati, i quali dopo essere stati dichiarati disertori, sono rilasciati dal tribunale militare, avanti cui furono tradotti.

Uffiziali che arrivano dopo il termine stabilito dal foglio di via.

205. L'uffiziale o l'impiegato militare, che

essendo di ritorno al suo corpo o posto ha diritto al soldo ed accessorii di soldo qualunque pel tempo di sua assenza, non gli può essere richiamato se non è rientrato il giorno prefisso dal foglio di via, salvo i casi di legittimo impedimento debitamente constatati.

Uffiziale dimissionario.

206. L'uffiziale o l'impiegato militare, il quale dà la sua dimissione essendo in permesso od in proroga di permesso, perde i diritti a qualunque richiamo di competenze pel tempo della sua assenza se la dimissione è accettata.

Militari riformati o congedati in posizione d'assenza.

207. Non è dovuto alcun richiamo di soldo dal giorno della partenza dal corpo ai sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati disertati, definitivamente congedati o giubilati essendo in permesso o all'ospedale.

In quest'ultimo caso, non è egualmente dovuto alcun richiamo a quelli, che in seguito d'una eventualità qualunque, rientrano al corpo prima d'aver ricevuto il loro congedo.

Militari che rientrano dopo i termini fissati dal loro foglio di via.

208. I sotto-uffiziali, caporali o brigadieri

e soldati, i quali ritornano al proprio corpo dopo il termine fissato nel loro foglio di via, sono egualmente privati di qualunque richiamo pel tempo della loro assenza, salvo il caso d'impedimento legittimo legalmente provato. Tuttavia quando trattasi d'un militare che ritorna da un'ospedale fuori del luogo della sua guarnigione, e che è stato forzato dal cattivo stato della sua salute di fermarsi in marcia, il sotto-intendente militare può, sulla proposta del capo del corpo, attribuirgli il richiamo del soldo e dell'assegno di massa individuale, purchè il ritardo ch'egli avrà posto a rientrare al suo posto non sorpassi più di quattro giorni il termine fissato secondo la maggiore o minore estenzione della distanza percorsa. Al di là di questo limite il Ministro delle armi ha solo il diritto di autorizzare tali richiami.

Altri casi che cagionano privazione di soldo.

209. La privazione del soldo si estende ai militari di differenti gradi, i quali si trovano in una delle posizioni specificate dagli articoli 28, 43, 69, 71, 77, 80, 85, 86, e 111.

Capitolo VI.

Sezione I.

DELLA MASSA INDIVIDUALE.

§. 1.° *Primo impianto di piccolo equipaggio dovuto ad ogni nuovo ammesso.*

210. Ogni nuovo soldato ha diritto secondo l'arma, alla quale appartiene, ad un primo impianto di piccolo equipaggio determinato dalla tariffa Num. 32. Questa competenza forma il primo fondo della massa individuale.

211. Sono considerati come nuovi soldati aventi diritto al primo impianto di piccolo equipaggio:

1.° Gl' ingaggiati,

2.° I figli di truppa arruolati all'età di sedici anni,

3.° Gli uomini reduci dalla prigionia.

Uomini che cambiano arma.

212. Gli uomini che passano dalla fanteria alla cavalleria o dalla fanteria o artiglieria smontata all' artiglieria montata ricevono il supplemento di primo impianto determinato dalla tariffa suddetta.

Esclusione.

213. Non hanno diritto ad un nuovo primo impianto di piccolo equipaggio:

1.° Gli uomini, che dopo essersi assentati dal loro corpo lo raggiungono prima che spiri il termine fissato per essere prevenuti di diserzione.

2.° Coloro, i quali, dopo essere stati posti sotto prevenzione di diserzione, sono assoluti per giudizio, ovvero sono stati l' oggetto d'un rifiuto di procedura per parte del Ministro delle armi.

3.° Coloro, i quali hanno subìto per sentenza giudiziaria una pena qualunque, che non portò per conseguenza la cancellazione dai ruoli.

4.° Quelli i quali allo spirare della loro capitolazione restano nell'armata come rimpiazzanti.

214. Non è dovuto il primo impianto al rimpiazzato, il quale avendo fatto un breve soggiorno al corpo non vi è stato equipaggiato.

Neppure è dovuto tale primo impianto di piccolo equipaggio:

1.° Ai rimpiazzanti, oltre quelli indicati nel precedente articolo, allorchè l' applicazione è stata fatta all' uomo ch' essi rimpiazzano.

2.° All'uomo, recluta recentemente incorporata, che fosse stato cancellato dai ruoli in seguito di una eventualità qualsiasi, prima d'aver ricevuto gli effetti di piccolo equipaggio.

Nel caso in cui l'uomo recluta entri all'ospedale senza essere stato equipaggiato, l'as-

segno di primo impianto non può essere richiamato che al suo ritorno al corpo.

Come pure nel caso in cui l'uomo recluta si assenta senza essere stato equipaggiato, non può aver luogo il richiamo del primo impianto che al suo ritorno al corpo.

§. 2.° *Assegno giornaliero alla massa individuale.*

In quale posizione è dovuto.

215. La massa individuale è alimentata da un assegno giornaliero stabilito dalla tariffa N. 33. Tale assegno è dovuto ai sergenti maggiori o marescialli capi, ai sergenti o marescialli, caporali o brigadieri e soldati, come anche ai figli di truppa che sono arruolati all'età di sedici anni in tutte le posizioni di presenza, sia al loro corpo, sia in sussistenza ad un altro corpo.

216. L'assegno giornaliero è dovuto egualmente in tutte le posizioni di assenza legale.

217. L'assegno giornaliero è dovuto a ciascun individuo dal giorno in cui viene ammesso definitivamente in qualsivoglia corpo di truppa.

Uomini che hanno compito la loro capitolazione.

218. Gli uomini liberi dal servizio per espleta capitolazione cessano di aver diritto all'as-

segno giornaliero della massa, contando dal giorno della loro partenza dal corpo, quantunque per tornare ai propri focolari fossero formati in distaccamento.

Caso in cui si perde il diritto al richiamo.

219. Il diritto al richiamo dell' assegno si perde:

1.° Durante il tempo di condanna alla pena della detenzione militare.

2.° In diserzione ed in ogni altra illegale assenza dal corpo.

220. Non hanno diritto all' assegno giornaliero:

1.° Il rimpiazzato, che avendo fatto un breve soggiorno al corpo, non vi è stato equipaggiato.

2.° L'uomo recluta recentemente incorporato che fosse stato tolto dai ruoli prima d'aver ricevuto effetti di piccolo equipaggio.

3.° I disertori ricuperati fino a che non sono riammessi definitivamente in un corpo di truppa.

Sezione II.

DELLA MASSA GENERALE DI MANTENIMENTO.

Assegno ed oggetto della massa.

221. È fissato a tutti i corpi di truppa, sotto il titolo di massa generale di mantenimen-

to un fondo comune destinato a sopperire alle spese interne. Questa massa è divisa in due porzioni distinte. La prima è esclusivamente assegnata alle spese per la musica; la seconda alle spese diverse di mantenimento.

Questa massa è regolata a forma della tariffa N.° 33 secondo l'arma e l'organizzazione di ciascun corpo.

Corpi di nuova formazione.

222. I corpi di nuova formazione e quelli in cui il numero dei battaglioni o squadroni viene aumentato, ricevono a titolo di primo impianto alla loro massa di mantenimento un assegno straordinario che all'evenienza del caso viene determinato dal Ministro nei limiti del bisogno:

Porzione di corpo che si amministra separatamente.

223. Allorchè uno o più battaglioni , squadroni, batterie e compagnie si disgiungono dalla porzione principale del corpo o deposito, il consiglio di amministrazione centrale determina presso l'approvazione del sotto-intendente militare le somme assegnate a sopperire alle spese di ciascuna porzione del corpo. Compita questa formalità il consiglio di amministrazione eventuale formato al momento della separazione, riceve direttamente la quota della massa generale di mantenimento ch'è attribuita alla porzione distinta.

Di questa disposizione è fatta menzione dal sotto-intendente militare sul libretto del soldo.

SEZIONE III.

DELLA MASSA DI MANTENIMENTO DELLA BARDATURA E FERRATURA.

Assegno di questa massa.

224. La massa di mantenimento della bardatura e ferratura è dovuta per tutte le giornate di presenza dei cavalli e muli tanto in stazione che in marcia. Essa viene calcolata come alla tariffa N.° 33.

SEZIONE IV.

DELLA MASSA DI MANTENIMENTO DI BASTI E FERRATURE DI CAVALLI E MULI DA BASTO.

Assegno di questa massa.

225. In tempo di azione o in altra posizione, in cui il Ministro delle armi lo riconosca necessario, i corpi che sono provveduti di cavalli o muli da basto e di carri d' ambulanza, hanno diritto all'assegno speciale pel mantenimento dei basti e delle ferrature dei cavalli o muli da basto. Questo assegno fissato dalla tariffa N. 33 è dovuto per tutte le giornate di presenza dei cavalli o muli a contare dal giorno del loro ricevimento constatato da un processo verbale del sotto-intendente militare.

PARTE II.

REGOLE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE IN NATURA.

Capitolo I.

DELLE SUSSISTENZE E DEI COMBUSTIBILI

Sezione I.

DEL PANE.

A chi dovuto nello stato ordinario.

226. Il pane di munizione è dovuto nello stato ordinario a ragione di una razione per uomo e per giorno, ai sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati dei corpi di ogni arma (*esclusi i pagati a mese*) tanto in stazione che in marcia allorchè viaggiano in corpo o in distaccamento.

A chi dovuto nello stato d'azione.

227. Il pane di munizione è dovuto nello stato di azione agli uffiziali , sotto-uffiziali ,

caporali o brigadieri e soldati, ed anche agl'impiegati militari.

228. Il numero delle razioni attribuite ad ogni grado od impiego è regolato sulla quantità delle razioni di viveri fissate dalla tariffa N. 34.

Militari detenuti.

229. Sul piede di azione, il pane è dovuto ad ogni militare detenuto ; sul piede ordinario è dovuto nello stesso caso soltanto ai sottouffiziali, caporali o brigadieri e soldati esclusi i pagati a mese.

Caso in cui il pane non è dovuto.

230. Non è dovuto il pane agli uomini in permesso, all'ospedale e marcianti isolatamente.

Composizione della razione.

231. La composizione ed il peso della razione di pane, sono determinati dal regolamento sul servizio delle sussistenze.

Il richiamo del meno percetto è interdetto.

232. Il meno percetto in razioni di pane da un corpo di truppa, secondo le risultanze sommarie dello sconto relativo, non può dar luogo a qualsiasi richiamo.

Sezione II.

DEI VIVERI DI CAMPAGNA.

Caso in cui sono dovuti.

233. Sul piede di azione, i viveri sono dovuti nella posizione di presenza agli uffiziali ed impiegati militari, ai sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati di ogni arma secondo le regole prescritte per l' applicazione del soldo.

I militari detenuti vi hanno egualmente diritto.

Il numero di razioni attribuito ad ogni grado od impiego è fissato dalla tariffa N.34.

Richiamo del meno percetto interdetto.

234. Il meno percetto in razioni di viveri non può dar luogo ad alcun richiamo.

Sezione III.

DEI LIQUIDI.

A chi dovuti sul piede di azione.

235. Hanno diritto alle razioni di liquidi

gli uffiziali ed impiegati militari, i sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati, che trovansi presenti in un corpo di truppa dichiarato in istato di azione quali ricevono i viveri in natura. Il numero di razioni attribuito ad ogni grado od impiego è regolato sulla quantità delle razioni di viveri fissate dalla tariffa num. 34.

Chi può autorizzarli per le truppe sul piede ordinario.

236. Sul piede ordinario le distribuzioni dei liquidi possono in virtù d'ordine del Ministro delle armi essere fatte ai sotto-uffiziali caporali o brigadieri e soldati presenti sotto le armi, esclusi i pagati a mese.

237. Allorchè un'uffiziale generale incaricato espressamente d'ispezionare un corpo ne passa l'ultima rivista, può autorizzare la distribuzione straordinaria d'una razione di vino, per ogni uomo, ai sotto uffiziali, caporali o brigadieri e soldati presenti a questa rivista. Tale distribuzione non può aver luogo che per una sola volta nella medesima ispezione.

238. Le distribuzioni dei liquidi per preservativi sono autorizzate dal Ministro nei luoghi ove l'igiene, lo stato sanitario della truppa, ovvero la qualità dell'acqua, ch'essa beve ne rendano necessario l'uso.

La domanda relativa dev'essere appoggia-

ta da un processo verbale stabilito dal comandante di piazza con il concorso dell' uffiziale sanitario o di chi lo rappresenta, unitamente all' autorità municipale ed al medico dell'ospedale, e questo non esistendo, al medico del luogo.

Detto processo verbale contiene le cause, che portano a chiedere tale somministrazione, ed indica i termini d'assegnarsi.

Competenza speciale delle truppe stanziate sul littorale del Mediterraneo

239. Le formalità prescritte dall'articolo precedente non sono applicabili alle distribuzioni dei liquidi da farsi agli uomini di truppa stanziati nei luoghi indicati dall'articolo 132.

Caso in cui la competenza dei liquidi in natura è rimpiazzata da una indennità rappresentativa.

240. Allorchè il Ministro decide che sia provveduto alla distribuzione dei liquidi con una indennità rappresentativa in denaro, la quota di questa indennità è determinata dalla tariffa n. 25.

241. Il meno percetto in razione di liquidi non può dar luogo ad alcun richiamo.

Sezione IV.

DEI FORAGGI.

Regole generali d'applicazione.

Corpi a cavallo.

242. I corpi di truppa a cavallo hanno diritto in tutte le posizioni alle razioni di foraggio la di cui composizione appropriata ad ogni arma è determinata distintamente per lo stato ordinario sia in stazione, sia in marcia , e per lo stato di azione dal regolamento sul servizio delle sussistenze.

Uffiziali montati del proprio.

243. Gli uffiziali generali e gli uffiziali di ogni grado del corpo dello stato maggiore e gli uffiziali superiori dei corpi di truppa hanno egualmente diritto alle razioni di foraggio nel numero fissato dalla tariffa num. 34 datando dal giorno in cui giustificano di essere provveduti dei loro cavalli. Questo diritto essi lo conservano anche in ogni assenza legale, sia

che lascino i rispettivi cavalli alla loro residenza o guarnigione, sia che li portino seco.

244. Gli uffiziali, di cui al precedente articolo i quali passano in disponibilità o alla non attività o in una posizione qualunque, in cui non sono tenuti di essere montati conservano il diritto alle razioni di foraggio per tre mesi, a datare dal giorno del passaggio alla loro nuova destinazione, purchè durante questo tempo continuino a possedere i cavalli di loro proprietà.

245. L'uffiziale montato del proprio, posto sotto processo o temporaneamente detenuto, continua nel diritto alle razioni di foraggio attribuite al proprio grado.

Se in seguito viene radiato dai ruoli militari questo diritto cessa dal giorno della radiazione.

Foraggio nello stato di azione.

Corpi a cavallo.

246. I foraggi sul piede di azione sono dovuti ai corpi a cavallo a datare dal giorno seguente al loro arrivo al corpo di truppa dichiarato in istato di azione.

Uffiziali.

247. Il Ministro delle armi determina l'epoca in cui gli uffiziali, tenuti a fornirsi del proprio i cavalli, debbano esserne provveduti nel numero fissato per lo stato di azione.

Le razioni di foraggio sono loro dovute nella quantità corrispondente, fino alla concorrenza dello stesso numero dei cavalli, dal giorno in cui giustificano di esserne provveduti.

Cavalli mandati all'erba.

248. Il Ministro delle armi determina ogni anno l'epoca in cui i cavalli dei corpi di truppa, che se ne riconoscono bisognosi, devono essere mandati all'erba.

Dal giorno in cui entrano in tale posizione cessa il diritto del richiamo delle razioni di foraggio pei medesimi, il quale è ripreso col giorno in cui rientrano ai rispettivi corpi.

Cavalli di rimonta.

249. I cavalli di rimonta partecipano alla distribuzione del foraggio del corpo dal giorno dell'arrivo.

Cavalli venduti, morti, uccisi o perduti in azione.

250. I cavalli mattati o venduti cessano di essere compresi nelle distribuzioni di foraggio a contare dal giorno stesso della loro mattazione o vendita.

I cavalli morti nelle scuderie ed uccisi o perduti in azione sono conteggiati per i foraggi fino al giorno inclusivo della loro diminuzione.

Richiamo del meno percetto interdetto.

251. Il meno percetto in razioni di foraggio, in base dello sconto relativo, non dà luogo ad alcun richiamo.

SEZIONE V.

DEI COMBUSTIBILI.

Diritto alle razioni dei combustibili.

252. Allorchè i sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati ricevono i viveri in natura, e che di conseguenza sono ammessi alla percezione del soldo senza viveri, hanno diritto alle razioni individuali dei combustibili per la cottura degli alimenti.

Il diritto a queste razioni comincia e termina col diritto alle razioni dei viveri. La composizione della razione è fissata dal regolamento sul servizio dei combustibili.

In un corpo di truppa in stato di azione, allorchè gli uffiziali ricevono la razione dei viveri, hanno diritto al numero delle razioni dei combustibili fissato in ragione del rispettivo grado dalla tariffa n. 34.

Richiamo del percetto interdetto.

253. Il meno percetto in razioni di combustibili non può dar luogo ad alcun richiamo.

Capitolo II.

SEZIONE UNICA.

Dell'alloggio.

254. L'alloggio è dovuto ai sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati di ogni arma in tutte le posizioni che danno lor diritto ad un soldo di presenza: egualmente è dovuto ai sotto-uffiziali pagati a mese.

Uffiziali nello stato ordinario.

255. Sul piede ordinario, ogni uffiziale ed impiegato militare ha diritto all'alloggio mobiliato alloggiando in qualche stabilimento militare. In mancanza di locali negli stabilimenti dello Stato o di mobilio in questi stabilimenti viene supplito colla indennità rappresentativa secondo il disposto dell'art.° 149

Uffiziali nello stato di azione.

256. Sul piede di azione l'alloggio in natura è dovuto agli uffiziali di ogni grado e di ogni arma, come anche agli impiegati militari. In mancanza di stabilimenti militari sono provveduti a cura e carico delle comuni. In questo caso tutti quegli uffiziali che riceveranno l' alloggio in natura dovranno rilasciare a favore di chi glielo ha somministrato l'indennità che per questo titolo ricevono dal Governo in proporzione delle giornate di alloggio, che avranno fruito, ratizzate a trentesimi sulla somma mensile dell'indennità che percepiscono.

Uffiziali in marcia.

257. Gli uffiziali di ogni grado ed arma e gl' impiegati militari in marcia, durante la marcia stessa e per i tre primi giorni dopo

il loro arrivo nella piazza di nuovo destino hanno diritto di ricevere l'alloggio in natura con mobilio, lume e fuoco per essi e loro famiglie a carico delle comuni. Simili alloggi tanto nel numero degli ambienti, quanto nella decenza debbono essere proporzionati al grado e rappresentanza degl'individui.

Gli ajutanti sotto-uffiziali sono nello stesso modo alloggiati a carico delle comuni.

Nella piazza di Roma gli uffiziali, gl'impiegati militari e gli ajutanti sotto-uffiziali godono dello stesso diritto a carico dell' amministrazione militare.

Uffiziali in missione straordinaria.

258. In circostanza di missione straordinaria, come tale dichiarata dal Ministro, l'uffiziale di ogni grado ed impiegato militare ha pure diritto di avere l'alloggio in natura come sopra a carico delle comuni, durante il tempo della sua straordinaria missione.

Truppa in marcia o di transito.

259. I sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati di ogni arma che marciano isolatamente o in distaccamento o coi loro corpi, vengono alloggiati in locali approntati dalle comuni, le quali sono tenute di somministrarli adatti sotto ogni rapporto e forniti di pa-

glia, lumi e fuoco nella quantità e qualità atta all'uso, e che i lumi ad olio e sevo bastino ad una sufficiente illuminazione, e tutto ciò a tenore della tariffa N. 35.

260. Nel caso in cui i corpi o distaccamenti per straordinaria circostanza restino fermi per più giorni in una piazza, la paglia deve cambiarsi ogni 5 giorni, come pure dev' essere cambiata in ogni diverso passaggio di truppa od isolati.

261. Per i cavalli le comuni somministrano i soli locali egualmente adatti all' uso con gli occorrenti lumi.

262. Tali somministrazioni sieguono d' appresso i boni d'invito del comandante della piazza o ff. e le percezioni sono constatate dalle ricevute, sugli stessi boni, dei comandanti dei corpi o distaccamenti o dell'individuo isolato.

263. Per le somministrazioni, di cui ai precedenti articoli, le comuni ricevono i compensi, a carico delle amministrazioni militari, determinati dalla tariffa richiamata all' articolo 259 d'appresso l'inoltro delle relative contabilità al sotto-intendente militare del territorio, incaricato del servizio di marcia.

Il pagamento degli alloggi somministrati in Roma agli uffiziali ed ajutanti sotto-uffiziali viene fatto a cura del sotto-intendente militare, che ha la sorveglianza di detto servizio.

PARTE III.

REGOLE PER I PAGAMENTI.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI

Capitolo I.

DELLE EPOCHE DEI PAGAMENTI

Sezione I.

DEL SOLDO ED ACCESSORII DEGLI UFFIZIALI.

Soldo.

264. Il soldo degli uffiziali senza truppa e degli impiegati militari di ogni classe in attività di servizio, degli uffiziali dei corpi di truppa e degli uffiziali in disponibilità ed in non attività si paga li 16 di ogni mese. Egualmente si paga in detto giorno agli aiutanti sotto-uffiziali ed agli altri individui, cui dalle tariffe è attribuito un soldo mensile. Qua

lunque pagamento a titolo di antisto di soldo è formalmente vietato.

Accessorii del soldo.

265. Le indennità di rappresentanza e di alloggio, le spese d'ufficio ed altri accessorii del soldo inerenti alle posizioni rispettive degli uffiziali od impiegati militari, sono egualmente pagate per mese all' epoca suddetta, e comprese nei medesimi mandati o stati di pagamento del soldo.

Delegazioni ed antisti.

266. I delegatarii sono anch'essi pagati per mese delle somme che loro sono state delegate, ma solamente dopo ricevuto il certificato constatante la ritenuta fatta sul soldo del delegante.

Gli antisti accordati sul soldo di prigionìa degli uffiziali ed impiegati militari in cattività, sono pagati agli aventi diritto ogni mese ed all' epoca fissata pel pagamento del soldo.

Tali pagamenti non danno luogo alla produzione del certificato di sopravvivenza.

Sezione II.

DEL SOLDO DELLA TRUPPA.

Come pagato.

267. Il soldo della truppa ed i supplementi pagabili col soldo, l'alta paga di anzianità, il soprassoldo d'ingaggio e ringaggio come pure le indennità in luogo dei viveri e dei liquidi, non che quelle devolute nella posizione di riunione, sono percette dai consigli amministrativi dei corpi o delle porzioni di corpo, che si amministrano separatamente, per quindicina anticipatamente cioè il giorno innanzi del 1. e del 16 d'ogni mese.

268. Nei corpi di truppa in istato di azione, allorquando questi ricevono i viveri di campagna, la percezione del soldo della truppa e dei supplementi pagabili col soldo, ha luogo alle stesse epoche ma posticipatamente, ammeno che la situazione della cassa del corpo non permetta l'antisto del prestito.

Capitolo II.

DELLO SCONTO DELLE DIVERSE COMPETENZE.

Sezione I.

DEGLI UFFIZIALI ED IMPIEGATI MILITARI.

Porzioni di trattamento calcolate per mese.

269. Il soldo degli uffiziali ed impiegati militari e gli accessorii del soldo, eccettuate le indennità di viveri, si richiamano per mese in ragione della 12.ª parte, e per giorno a ragione della 360.ª della competenza annua. Le giornate mancanti nel mese di febbraio, onde completare il numero di 30, si calcolano sulla base del soldo fissato per la posizione, nella quale si trova l'uffiziale l' ultimo giorno di questo mese.

Porzioni di trattamento da calcolarsi a giornate.

270. Le indennità di viveri si calcolano sul numero effettivo delle giornate.

Sezione II.

TRUPPA.

Soldo e supplemento di soldo da calcolarsi a giornata.

271. Il soldo dei sotto-uffiziali, eccettuati coloro cui a termini dell' art. 264. si corrisponde ogni mese, e così il soldo dei caporali o brigadieri, soldati e figli di truppa di ogni arma, si calcola a giornata ed in base della competenza giornaliera. Tale disposizione è applicabile ai supplementi di soldo, alle indennità ed all'alta paga di anzianità.

Capitolo III.

DEL MODO DEI PAGAMENTI.

Sezione I.

DEL' ORDINANZAMENTO DEI PAGAMENTI.

A chi attribuito.

272. Qualunque pagamento per competenze di soldo ed altro pagabile come il soldo, vie-

ne ordinanzato dai funzionarii dell'intendenza militare. Gl' intendenti ordinanzano il soldo delle diverse classi di uffiziali senza truppa e degl'impiegati militari, nonchè degli uffiziali in disponibilità e in non attività, salvo il caso ch'essi usino della facoltà loro concessa di delegare tale ordinanzamento ad un sotto-intendente militare.

I sotto-intendenti militari ordinanzano il soldo dei corpi di truppa.

Mandati individuali per gli uffiziali senza truppa.

273. Gli uffiziali senza truppa, e gl' impiegati militari nonchè gli uffiziali in disponibilità ed in non attività sono pagati del loro soldo e degli accessorii mediante mandati individuali conformi al modello N.° 1.

Stati collettivi per gli uffiziali dei corpi.

274. Gli uffiziali dei corpi di truppa sono compresi, per il pagamento delle differenti competenze cui hanno diritto, su degli stati collettivi stabiliti al titolo del loro corpo e conformi al modello N.° 2.

Mandati individuali per i delegatarii.

275. I delegatarii e le persone a di cui van-

taggio sono esercitate delle ritenute per alimenti sul soldo degli uffiziali in attività, non che quelli ai quali sono accordati degli antisti sul soldo di coloro che si trovano in cattività, vengono pagati con mandati individuali conforme al modello N.° 3.

Tali mandati sono stabiliti al titolo della classe di cui l'uffiziale o l'impiegato militare fa parte, o al titolo del corpo allorchè si tratti di un'uffiziale di truppa.

Stati collettivi per la truppa.

276. Il soldo dei sotto-uffiziali, caporali o brigadieri, soldati e figli di truppa, come pure i supplementi di soldo, l'alta paga e le indennità di viveri e di riunione sono pagati sopra stati conformi al modello N.° 4. i quali dimostrano, per grado, il numero degli uomini presenti con gli aumenti o diminuzioni risultanti dalle mutazioni accadute durante l'ultima quindicina.

Richiami diversi da comprendersi sugli stati degli uffiziali.

277. Il primo impianto di piccolo equipaggio, l'assegno giornaliero della massa individuale, la massa generale di mantenimento, la massa di mantenimento della bardatura e ferratura, e la gratificazione di primo impianto

ai sotto-uffiziali, promossi ed ajutanti sotto-uffiziali, o ad uffiziali, sono portati sugli stati di pagamento del soldo degli uffiziali per il mese cui si applicano tali spese. Questi stati devono egualmente comprendere la gratificazione di entrata in campagna, e le indennità per perdite di cavalli e di effetti.

Mandati o stati di pagamento.

Da chi quietanzati.

278. I mandati di pagamento rilasciati ai militari senza truppa, agl'impiegati militari, agli uffiziali in disponibilità e in non attività ed agli individui indicati all'artic. 266 sono quietanzati dalle parti.

Gli stati di pagamento ordinanzati per i corpi o porzioni di corpo sono certificati e quietanzati da tutti i membri del consiglio di amministrazione.

Per le porzioni di corpo che non avessero consiglio di amministrazione, gli stati di pagamento sono certificati e quietanzati dall'uffiziale che le comanda.

279. Le quietanze apposte sugli stati di pagamento del soldo delle truppe devono sempre essere riempiute in lettere e sottoscritte alla data reale del pagamento.

Sezione II.

DEI LIBRETTI DI SOLDO.

§. I. *Dell'uso dei libretti.*

Libretti degli uffiziali senza truppa, dei corpi e dei distaccamenti.

280. Gli uffiziali senza truppa e gl'impiegati militari, gli uffiziali in disponibilità ed in non attività, i corpi di truppa ed i distaccamenti autorizzati a percepire direttamente il loro soldo alle casse del Governo, devono essere provveduti del libretto di pagamento.

Per gli uffiziali senza truppa, gl'impiegati militari e gli uffiziali in disponibilità ed in non attività, i libretti sono individuali e conformi al modello N.° 5.

Per i corpi di truppa e distaccamenti, essi libretti sono collettivi e conformi al modello N.° 6.

Destinazione dei libretti.

281. Questi libretti sono destinati a ricevere l'iscrizione dal cassiere camerale, sotto la sua responsabilità personale, di tutte le somme pa-

gate per soldo, masse, indennità ed altre competenze in denaro d'ogni specie.

Libretti dei delegatarii.

282. I delegatarii degli uffiziali senza truppa, degl'impiegati militari, degli uffiziali di truppa, nei casi preveduti dall'artic. 113, e gli individui, i quali conforme all'art. 266 sono stati autorizzati a ricevere degli antisti sul soldo dei detti militari, sono similmente provveduti dei libretti per servire alla iscrizione delle somme che percepiscono dai cassieri camerali. In questi libretti si fa menzione dei detti ordini o delegazioni, dei nomi e residenze dei delegatarii e dei nomi, impieghi e residenze dei deleganti.

Da chi somministrati.

283. I libretti sono somministrati gratuitamente dal Ministero delle armi e rilasciati al principiare di ogni anno, a cura dei funzionarii dell'intendenza militare agli uffiziali senza truppa ed agl'impiegati militari di cui ordinanzano il soldo, e così agli uffiziali in disponibilità ed in non attività. Si fa menzione sul controllo all'articolo d'ogni uffiziale del rilascio del libretto.

Forma dei libretti.

284. I libretti presentano l'indicazione dell'anno pel quale devono servire; indicano, inoltre per gli uffiziali senza truppa, gl'impiegati militari, e gli uffiziali in disponibilità ed in non attività, l'arma o il corpo speciale cui appartengono, i loro nomi, cognomi, grado, classe, funzioni e residenze. Per i corpi di truppa, l'arma di cui fanno parte, la loro denominazione o numero, il nome del militare comandante, sia il corpo intiero, sia il distaccamento, non che i nomi e gradi degli uffiziali contabili autorizzati a percepire i fondi dalle casse dell' erario.

Condizioni prescritte per la loro validità.

285. Il funzionario dell'intendenza militare che rilascia un libretto, dopo averne cifrato e paginato tutti i fogli, vi appone la propria firma e timbro; il libretto è in seguito firmato dalla parte prendente, se si tratta di un uffiziale senza truppa o di un impiegato militare, e se si tratta di un corpo o di un distaccamento, dai membri del consiglio di amministrazione centrale od eventuale o dall'uffiziale comandante, secondo i casi.

Unità del libretto dei corpi.

286. Evvi un solo libretto di pagamento per tutte le parti di un corpo che si trovano nella stessa provincia.

Casi in cui viene rilasciato altro libretto.

287. Quando un distaccamento si separa dal suo corpo per andare in altra provincia gli viene rilasciato, prima di partire, un libretto nel quale il consiglio di amministrazione inscrive e firma l'autorizzazione che dà al distaccamento stesso di amministrarsi separatamente e di ricevere dai cassieri dell' erario tutte le somme che possono competergli. Questo libretto è firmato dal capo di detto distaccamento, cifrato e paginato dal sotto-intendente militare che ha la sorveglianza amministrativa del corpo.

288. Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili nel caso di suddivisione di ogni distaccamento, che si amministri separatamente.

Militari autorizzati a prelevare il soldo senza libretto.

289. Allorchè un militare appartenente ad un corpo è assente da questo corpo in seguito di permesso, missione ec. e che sia stato au-

torizzato a prelevare il proprio soldo isolatamente, il documento, in virtù del quale si è egli assentato, è considerato come libretto di soldo ed il cassiere camerale è tenuto di inscrivervi tutti i pagamenti che fa al medesimo.

Cambiamento di destinazione di un uffiziale senza truppa o di un corpo.

290. Allorchè un uffiziale od impiegato militare, un corpo o distaccamento che si amministra separatamente, deve passare dal territorio di un sotto-intendente militare in altro territorio è obbligato prima di partire di far chiudere il proprio libretto di pagamento dal sotto-intendente.

Se è vincolato da ritenuta a vantaggio dell'erario per qualunque siasi causa, il sotto-intendente nel chiudere il libretto, e sotto la responsabilità personale, fa menzione dell' ordine di ritenuta e della somma che resta a ricuperarsi.

Le stesse formalità sono osservate dall'intendente militare riguardo agli uffiziali senza truppa, di cui ordinanza direttamente il soldo.

§. II. *Della rinnovazione dei libretti.*

Epoca in cui vengono rinnovati.

291. I libretti degli uffiziali senza truppa

ed impiegati militari, degli uffiziali in disponibilità o in non attività e quelli dei corpi e distaccamenti sono rinnovati ogni anno. Quelli degli uffiziali senza truppa e delle altre parti prendenti isolate, vengono ritirati dai funzionarii dell'intendenza militare e conservati nei loro archivii per due anni, dopo di che ne viene fatta trasmissione al Ministero delle armi con le altre carte inutili degli archivii della intendenza giudicate suscettibili di essere vendute a vantaggio dell' erario. I libretti dei corpi e dei distaccamenti sono conservati negli archivii dei depositi, come documenti per essere presentati all'epoca delle verifiche di contabilità. I libretti dei distaccamenti che si amministrano separatamente sono rinnovati senza il concorso dei consigli di amministrazione dei corpi.

Annotazione da farsi sui nuovi libretti.

292. All'epoca della rinnovazione annua dei libretti di pagamento degli uffiziali senza truppa, degl'impiegati militari e degli uffiziali in disponibilità ed in non attività, i funzionarii dell'intendenza militare indicano sui nuovi libretti le somme che residuano dovute in seguito di diritti acquistati e constatati, denotano egualmente le ritenute che possono essere state ordinate sul soldo delle parti prendenti, e che non fossero per anco intieramente effettuate.

§. III. *Caso di perdita di un libretto.*

Libretto perduto da un uffiziale senza truppa o altra parte prendente isolata.

293. Allorquando un uffiziale senza truppa od un impiegato militare, un uffiziale in disponibilità o in non attività ha perduto il suo libretto, ne fa la dichiarazione in iscritto all'intendente o al sotto-intendente militare, secondo il caso, ed afferma sulla sua parola di onore che non l'ha impegnato presso un terzo. Egli è inoltre tenuto di produrre un certificato del cassiere camerale constatante l'ultimo pagamento fattogli.

294. Compiute le formalità prescritte dal precedente articolo, il funzionario dell'intendenza militare rilascia un nuovo libretto per duplicato; ma deve preventivamente farvi inscrivere e firmare in sua presenza la suddetta dichiarazione dall'uffiziale o dall'impiegato militare che ha reclamato il rimpiazzo del libretto perduto.

Libretto perduto da un corpo di truppa o da un distaccamento.

295. Nel caso di perdita del libretto d'un corpo di truppa o di una porzione di corpo

che si amministra separatamente, ne viene rilasciato un duplicato sulla dichiarazione del consiglio di amministrazione o del comandante, che attesti la realtà dello smarrimento. Questa dichiarazione viene inscritta nella prima pagina del libretto duplicato.

Precauzioni da prendersi per evitare doppii richiami.

296. Nei casi preveduti dai precedenti articoli, il nuovo libretto deve presentare: per i corpi o distaccamenti, la menzione sommaria dei pagamenti che erano stati iscritti sul libretto perduto; e per le parti prendenti isolate, l'indicazione dell'epoca fino alla quale sono state pagate.

Nessun pagamento può essere ordinanzato per somme dovute ad un uffiziale senza truppa o ad un impiegato militare, anteriormente al primo giorno del mese in cui ha avuto luogo la perdita, senza una speciale autorizzazione del Ministro delle armi, provocata dall'intendente militare in seguito di rapporto del sotto-intendente.

Uffiziali che rientrano dalla cattività.

297. Allorchè un'uffiziale senza truppa o un impiegato militare che rientra dalla cattività abbia perduto il proprio libretto, gliene viene

rilasciato uno nuovo alla residenza la più vicina dal sotto-intendente militare chiamato a ordinanzare il pagamento del soldo.

Sezione III.

DEL PAGAMENTO DEI MANDATI.

Da chi pagati.

298. Ogni mandato di pagamento sia individuale, sia collettivo, è pagabile soltanto dal cassiere camerale su cui è tratto.

Pagati a vista.

299. I mandati di pagamento rilasciati dagli intendenti e dai sotto-intendenti militari, sia a favore dei corpi di truppa, che di militari isolati sono sempre pagabili a vista.

Note di mandati da trasmettersi al cassiere camerale.

300. I funzionarii dell'intendenza militare fanno pervenire ai cassieri camerali una nota dettagliata conforme al modello Num.° 7 dei mandati che hanno rilasciati sulle rispettive casse.

Caso di rifiuto di pagamento.

301. Se un cassiere camerale rifiuta il pagamento di un mandato a cagione di omissione o di irregolarità materiali, deve rimettere immediatamente la dichiarazione scritta e motivata del suo rifiuto al portatore del mandato.

Ma se malgrado tale dichiarazione il funzionario dell'intendenza militare, che ha tratto il mandato esige in iscritto o sotto la propria responsabilità, che sia proceduto al pagamento, il cassiere camerale è sempre obligato di deferire a tale richiesta. L'ordinatore della spesa rende conto al Ministro delle armi delle circostanze e motivi, che occasionarono l'applicazione di tale misura.

Riassunto mensile dei mandati.

302. Nei primi cinque giorni di ogni mese i sotto-intendenti militari rimettono all'intendente della divisione un riassunto distinto e separato per sezione ed articolo dei mandati da loro rilasciati per il pagamento del soldo e delle masse dei corpi di truppa, durante il mese scaduto.

Questo riassunto conforme al modello N.°8. dev'essere trasmesso al Ministro delle armi dal 6 al 10 di ogni mese dall'intendente della divisione insieme ad eguale riassunto per i mandati da esso tratti.

Sezione IV.

DEI RICHIAMI.

Richiami sull'esercizio corrente.

303. I richiami che appartengono all'esercizio corrente, sia per gli uffiziali senza truppa, gl'impiegati militari e gli uffiziali in disponibilità ed in non attività, sia per i corpi di truppa, sono ordinanzati nel tempo stesso del soldo corrente e compresi nei medesimi mandati.

Richiami riferibili ad esercizii spirati.

304. I richiami di soldo, accessorii del soldo e masse di mantenimento relativi ad un esercizio spirato sono ordinanzati sopra mandati distinti, osservate le prescrizioni stabilite dal regolamento sul servizio dei fondi e spese all'articolo.

TITOLO II.°

DEL PAGAMENTO DEI MILITARI SENZA TRUPPA

Capitolo I.

DELLA CLASSIFICAZIONE.

Sezione Unica.

DIVISIONE IN CLASSE.

305. Gli uffiziali senza truppa e gl'impiegati militari, per regolarne la contabilità, sono divisi in cinque classi come appresso:

1.ª Classe = Gli uffiziali generali e gli uffiziali di ogni grado del corpo dello stato maggiore.

2.ª Classe = Gl'intendenti, sotto-intendenti militari e gli aggiunti all'intendenza.

3.ª Classe = I comandanti ed ajutanti di piazza e i segretarii delle piazze.

4.ª Classe = Gli uffiziali di amministrazione.

5.ª Classe = Gli uffiziali ed impiegati militari in non attività.

Uffiziali in disponibilità.

306. Gli uffiziali che ricevono il trattamento di disponibilità fanno parte delle loro classi rispettive.

CAPITOLO II.

SEZIONE I.

DEL MODO DA OSSERVARSI PER RILASCIARE I MANDATI DI PAGAMENTO.

Stati delle mutazioni.

307. I comandanti delle divisioni o suddivisioni, per gli uffiziali di stato maggiore residenti nel territorio rispettivo; i sotto-intendenti militari, per il personale amministrativo sotto i loro ordini; i comandanti delle piazze, per gli ajutanti e segretarii delle piazze stesse, nonchè per gli uffiziali ed impiegati militari in non attività, che vi hanno residenza, rimettono nei primi cinque giorni di ogni mese all'intendente o sotto-intendente militare secondo i casi preveduti dall'art. 272, lo stato delle mutazioni verificatesi durante il mese decorso. Modello N. 9.

Per gli uffiziali che ricevono i foraggi vi aggiungono inoltre le mutazioni dei cavalli.

Mandati individuali di pagamento.

308. Subito che l'intendente od il sotto intendente militare ha ricevuto gli stati qui sopra indicati ne verifica l'esattezza su i suoi controlli, anche con la scorta dei documenti che gli sono comunicati dalle parti interessate, e stabilisce in seguito per ogni individuo il mandato di pagamento portante sconto delle somme da pagarglisi per il mese corrente. Stabilisce egualmente un simile mandato per ognuno degli individui appartenenti alla seconda classe e per ognuno dei delegatarii o altri autorizzati a ricevere degli antisti sul soldo degli uffiziali senza truppa ed impiegati militari.

Sezione II.

DELLA TRASMISSIONE E CONSEGNA DEI MANDATI DI PAGAMENTO.

309. Il 16 di ogni mese l'intendente o il sotto-intendente militare trasmette agli uffiziali generali i mandati rispettivi.

Gli altri uffiziali o impiegati militari, i delegati o altri autorizzati a ricevere degli antisti sul soldo, residenti in luogo, sono tenuti a ritirare i loro mandati dall'ordinatore e ne rilasciano ricevuta a margine

dello stato riassuntivo dei mandati che l'intendente o il sotto-intendente militare stabilisce per ogni classe.

310. Agli uffiziali o impiegati militari, ai delegatarii o altri autorizzati a ricevere antisti sul soldo, che risiedono in altre piazze, l'intendente o il sotto-intendente militare trasmette loro i mandati rispettivi col mezzo dei comandanti di piazza, i quali ne ritirano le ricevute che trasmettono ai funzionarii medesimi per essere unite agli stati riassuntivi, di cui al precedente articolo.

Capitolo III.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Sezione I.

CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE.

Uffiziale che passa da una divisione ad un'altra.

311. Quando un'uffiziale senza truppa o un impiegato militare passa avanti che sia spirata la prima quindicina del mese, da una divisione ad un'altra, gli viene rilasciato in antecedenza della sua partenza e sulla esibita del suo nuov' ordine di servizio, un mandato

di pagamento che comprende tutto ciò che gli è dovuto per soldo ed accessorii del soldo sino al giorno esclusivo della partenza.

Ciononostante se un uffiziale senza truppa od un impiegato militare non ha potuto richiedere il detto mandato nè far chiudere il proprio libretto, l'intendente della divisione o il sotto-intendente militare del territorio che ha lasciato, trasmette a sua richiesta un certificato di non eseguito pagamento all'intendente o al sotto-intendente militare del territorio, in cui è passato, con l'indicazione dettagliata delle somme che gli sono dovute.

Uffiziali che lasciano il servizio attivo.

312. Le disposizioni dei due precedenti articoli, sono applicabili ad ogni uffiziale senza truppa od impiegato militare che passa dall'attività alla disponibilità, alla non attività o che si assenta legalmente dal posto.

Uffiziale partito senza avere esatto il mandato di pagamento.

313. Se un uffiziale senza truppa o un impiegato militare, parte da un territorio, senza aver potuto esigere l'ammontare del mandato di pagamento, che gli è stato rilasciato prima della partenza, non può esserne pagato che

per richiamo sulla prima rassegna nella divisione. ove deve essere impiegato in forza delle lettere di servizio che ha ricevuto.

Tale richiamo ha luogo sulla esibita del libretto di soldo e del mandato di pagamento, il quale viene annullato ed ammesso alla rassegna come certificato di non avvenuto pagamento. La medesima regola è seguita riguardo agli uffiziali in disponibilità ed in non attività.

Sezione II.

Della perdita di un mandato di pagamento.

Uffiziale che non cambia residenza.

314. Allorchè un uffiziale senza truppa o un impiegato militare, un uffiziale in disponibilità o in non attività ha perduto un mandato di pagamento senza aver cambiato residenza, non può ottenerne un duplicato che dal funzionario che lo aveva rilasciato. A tale effetto deve egli presentare un certificato del cassiere camerale sulla cassa del quale il mandato era stato tratto, constatante il non avvenuto pagamento del primo con la dichiarazione di non più pagarlo.

Uffiziale che passa in altro territorio

315. Se la perdita viene fatta da un uffiziale o impiegato militare che passa sul territorio d'un'altro intendente o sotto-intendente militare, il richiamo del soldo non può aver luogo che sull'esibita di un certificato di non avvenuto pagamento rilasciato dal cassiere camerale che avrebbe dovuto pagare il primo, e vistato dall'intendente o dal sotto intendente militare da cui era stato emesso.

Sezione III.

Dei reclami di soldo di prigionia.

Inscrizione dei pagamenti sui libretti

316. Allorchè un uffiziale senza truppa o un impiegato militare rientra dalla cattività, l'intendente o il sotto-intendente militare che rilascia il mandato di pagamento della somma cui ha diritto conforme all'articolo 95 è obbligato sotto la sua responsabilità di farne l'inscrizione sul libretto o sul foglio di via dell'uffiziale o dell'impiegato militare. Questi militari sono compresi sulle rassegne delle loro classi rispettive, tanto per questo pagamento, come per gli altri che loro saranno fatti ulteriormente a titolo di soldo di cattività.

TITOLO III.

DEL PAGAMENTO DEI CORPI DI TRUPPA E DISTACCAMENTI

CAPITOLO I.

DEL SOLDO.

SEZIONE *I.*

DELLA REDAZIONE DEGLI STATI DI PAGAMENTO. PER CORPI E PER PROVINCIE

Stati di pagamento del soldo ed accessorii.

317. Si stabilisce un solo stato di pagamento per tutte le parti di un corpo staziante nella stessa provincia. In stato di azione si redige egualmente un solo stato di soldo per tutte le porzioni d'un medesimo corpo, la di cui amministrazione non è divisa, e che si trovano collocate nella provincia dello stesso cassiere camerale.

318. Gli stati del soldo ed accessorii presentano sempre l'annotazione della provincia dal cui cassiere camerale debbono essere pagati,

non che della rassegna, sulla quale deve averne luogo la imputazione.

Stati stabiliti in doppio esemplare.

319. Gli stati di pagamento del soldo e suoi accessorii vengono sempre stabiliti in doppio, e presentano l'uno (*in carta bianca*) *la quietanza*, l'altro (*in carta celeste*) *la dichiarazione di quietanza.*

Caso in cui deve essere redatto un terzo esemplare.

320. Allorquando un militare distaccato o isolato dal proprio corpo è stato autorizzato a riscuotere il suo soldo nel luogo di sua residenza, il sotto-intendente militare che ha ordinanzato lo stato di soldo ne redige un terzo esemplare e lo rimette come stato di mutazione al sotto intendente che ha la sorveglianza amministrativa del deposito del corpo.

321. La suddetta disposizione è egualmente applicabile;

1.° Agli uffiziali, sotto-uffiziali, caporali o brigadieri, e soldati dei corpi di truppa che rientrano dalla cattività per le somme che loro vengono pagate, tanto sulla frontiera, quanto ai loro focolari a titolo di sussidio, d'antisto o di soldo di cattività.

2.° Agli uffiziali di truppa detenuti ed

autorizzati in virtù dell'art. 101 a percepire la metà del soldo durante il tempo della loro detenzione.

3.° Ai delegatarii degli uffiziali dei corpi di truppa ed agl'individui autorizzati, conforme agli articoli 99 e 113 a ricevere degli antisti sul soldo di questi uffiziali.

Stati di pagamento da stabilirsi in via di antisto.

322. Se un corpo di truppa cambia di guarnigione nella prima quindicina di un mese, può essere redatto uno stato di pagamento pel soldo dovuto agli uffiziali sino al giorno della partenza esclusivamente.

323. Se un corpo, mettendosi in marcia, riceve l'ordine di seguire una direzione fuori della residenza di un sotto-intendente militare prima del termine della quindicina, può in questo caso stabilirsi, in via di antisto, uno stato di pagamento pel soldo della truppa per la seguente quindicina.

Corpi provvissorii.

324. Allorchè dei distaccamenti che appartengono a diversi corpi sono momentaneamente ricevuti in corpi provvisorii, i loro stati di pagamento sono stabiliti al titolo dei corpi cui appartengono.

Militari riuniti in deposito.

325. I militari riuniti nei depositi di convalescenza, di bagnanti o altri depositi di uomini appartenenti a più corpi, sono pagati del soldo del loro grado, e della loro arma, e così dell'alta paga di anzianità e del soprasoldo d'ingaggio e ringaggio, mediante stati collettivi al titolo di questi depositi, per tutto il tempo che vi rimangono. All'uscire da detti depositi per raggiungere i loro corpi, questi uomini sono trattati in marcia quali militari che viaggiano isolatamente se non fossero in numero sufficiente per formare distaccamento.

Militari in reclutamento.

326. I sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati distaccati in servizio del reclutamento sono pagati del loro soldo, dell'alta paga di anzianità e dell'assegno d'ingaggio o ringaggio mediante stati intestati ai corpi cui appartengono, quando non sono posti in sussistenza in altri corpi.

Sussistenti.

327. I sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati messi in sussistenza sono compresi mediante richiamo distinto, sugli stati di pagamento per il soldo attribuito ai loro gradi

ed alla loro arma, per l'alta paga di anzianità e per l'assegno d'ingaggio o ringaggio.

Sezione II.

PASSAGGIO AD UN SOLDO DIFFERENTE.

Aumenti o diminuzioni che risultano.

328. Se dopo il pagamento del soldo di una quindicina, un corpo o distaccamento passa da un soldo inferiore ad un soldo superiore o viceversa, viene fatto, secondo il caso, sul più prossimo stato di pagamento, aumento o diminuzione del troppo o del meno percetto risultante da tale cambiamento di posizione. Però nel caso di passaggio da un soldo inferiore ad un soldo superiore, se il corpo o il distaccamento non possiede fondi sufficienti per sopperire all'aumento di spesa, la differenza del soldo gli viene pagata senza ritardo mediante uno stato suppletorio.

Sezione III.

DEL SOLDO DI CATTIVITA'

Uffiziali che rientrano dalla cattività del nemico.

329. Gli stati di pagamento del soldo di cattività dovuto, in virtù dell'art. 95, agli uffiziali di truppa che rientrano dalle prigioni del nemico, sono stabiliti al titolo dei rispettivi corpi, conforme al modello N.° 10.

Sotto-uffiziali, caporali o brigadieri, e soldati nella stessa posizione.

330. I due mesi di soldo accordati ai sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati che rientrano dalle prigioni del nemico, sono pagati su di uno stato nominativo stabilito al titolo del loro corpo, come al modello N.° 11.

331. I sotto'uffiziali, caporali o brigadieri e soldati, che rientrano dalla cattività e che conforme all'art. 145 hanno diritto al richiamo dell'alta paga di anzianità pel tempo della loro cattività, non possono essere pagati che al loro ritorno al corpo.

Capitolo II.

DELLE MASSE

Sezione I.

MASSA INDIVIDUALE ED ANTISTI IN DENARO ED IN EFFETTI DI PICCOLO EQUIPAGGIO.

---

§. *I. Della massa individuale.*

Assegno giornaliero richiamato per mese.

332. L'assegno giornaliero della massa individuale viene percetto a mese dai corpi o porzioni di corpo, nella proporzione fissata dalla tariffa N.° 33.

Esso viene scontato per le giornate effettive di presenza ed assenza legale conforme all'articolo 215 e l'ammontare dello sconto è compreso, mediante richiamo distinto, sullo stato di pagamento del soldo degli uffiziali.

Primo impianto e supplemento.

333. I primi impianti ed i supplementi di primo impianto attribuiti dagli articoli 210

e 212 sono egualmente compresi sullo stato di pagamento del soldo degli uffiziali.

Militari in sussistenza o ammessi ai depositi generali.

334. Agli uomini messi in sussistenza e a quelli che soggiornano nei depositi formati da distaccamenti di più corpi non si fa richiamo dell'assegno giornaliero della massa in questa posizione che al loro ritorno al corpo.

§. *II. Antisti in denaro o in effetti di piccolo equipaggio*

Casi nei quali possono essere fatti gli antisti.

335. Coerentemente al regolamento sul servizio di marcia, i sotto-intendenti militari fanno somministrare ai sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati, salvo imputazione sulla loro massa, gli effetti di biancheria e calzatura che riconoscono essere loro indispensabili.

Sezione II.

MASSA GENERALE DI MANTENIMENTO

Richiamata a mese.

336. La massa generale di mantenimento viene richiamata a mese.

Come scontata e pagata.

337. La massa di mantenimento a somma annua determinata viene scontata e calcolata in ragione della dodicesima parte della sua quota, e si comprende con distinto richiamo sullo stato di pagamento del soldo degli uffiziali.

338. La massa di mantenimento stabilita sulle giornate di presenza degli uomini viene scontata e calcolata sul numero delle giornate medesime, e se ne opera il richiamo nel modo indicato dal precedente articolo 337.

Sezione III.

MASSA DI MANTENIMENTO DELLA FERRATURA E BARDATURA

Richiamata a mese.

339. La massa di mantenimento della bar-

datura e ferratura viene pagata ogni mese ai consigli di amministrazione dei corpi o porzioni di corpo che vi abbiano diritto.

Come scontata e pagata.

340. Questa massa si sconta e calcola sul numero delle giornate di presenza dei cavalli.

L'ammontare dello sconto viene compreso con distinto richiamo sullo stato di pagamento del soldo degli uffiziali.

Sezione IV.

MASSA DI MANTENIMENTO DEI BASTI E FERRATURE DEI CAVALLI O MULI DA BASTO

Come scontata.

341. Questa massa è pagata egualmente a mese e l'ammontare dello sconto viene richiamato in articolo distinto nello stato di soldo degli uffiziali.

Capitolo III.

DISPOSIZIONI COMUNI INTORNO AL PAGAMENTO DEL SOLDO E DELLE MASSE.

Rilascio dei mandati di pagamento dei corpi o distaccamenti.

342. I sotto-intendenti militari che tengono i controlli dei corpi, porzioni di corpo o distaccamenti, che si amministrano separatamente, ordinanzano gli stati di pagamento per tutte le competenze alle quali questi stessi corpi, porzioni di corpo o distaccamenti hanno diritto.

343. Gli stati di pagamento sono ordinanzati al titolo di ogni corpo, porzione di corpo o distaccamento che si amministra separatamente, e sono pagabili d'appresso quietanza del consiglio di amministrazione o dell'uffiziale, che ne fa le veci, in mani del tesoriere o dell'uffiziale pagatore o di qualunque altro uffiziale o sotto-uffiziale legalmente autorizzato a riscuoterne l'ammontare.

Stabilimenti e depositi considerati come corpi di truppa.

344. Le scuole militari, il collegio dei cadetti, i depositi di reclutamento, gli stabili-

menti di detenzione militare e delle prigioni militari di piazza sono considerati come formanti corpi di truppa.

Gli uffiziali senza truppa che fanno parte delle scuole militari o del collegio dei cadetti, nonchè gli uffiziali di truppa, sotto-uffiziali, caporali o brigadieri, soldati e tamburi distaccati permanentemente nei suddetti stabilimenti, sono pagati al titolo delle classi o delle armi di cui fanno rispettivamente parte.

Indennità straordinarie pagabili come il soldo.

345. Le indennità rappresentative dei viveri e liquidi, e così le indennità competenti in caso di riunione sono ordinanzate come il soldo e sui medesimi stati.

346. Allorchè sono accordate delle distribuzioni straordinarie di liquidi, in modo che non vi si possa provvedere con i magazzini dello Stato, il pagamento delle indennità rappresentative viene ordinanzato mediante mandato, ove la cassa del corpo non possa farne l'antisto.

Capitolo IV.

DELLE TRUPPE IMBARCATE.

347. I corpi e distaccamenti messi a disposizione della marina, qualunque sia la loro

destinazione, continuano ad essere pagati del soldo a cura dei sotto-intendenti militari sino al giorno esclusivo del loro imbarco.

Pagamenti da farsi dall'amministrazione della marina per conto del Ministero delle armi.

348. Gli stati di pagamento da stabilirsi pei militari imbarcati, come all' articolo 58, sono redatti in doppio esemplare, di cui uno presenta la *quietanza*, e l' altro la *dichiarazione di quietanza*. Le dichiarazioni di quietanza sono trasmesse dall' amministrazione della marina al Ministero delle armi, come documenti per servire alla liquidazione definitiva e al rimborso della spesa.

Soldo di cattività.

349. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, caporali o brigadieri, e soldati che fossero fatti prigionieri dopo il loro imbarco, sono pagati subito che rientrano nello stato, e sui fondi del Ministero delle armi di tutto ciò che gli è dovuto per soldo di cattività.

TITOLO IV.

DELLE RITENUTE SUL SOLDO

Capitolo I.

DELLE RITENUTE A PROFITTO DELLO STATO.

Sezione I.

Del rimborso degli antisti in denaro o in effetti di piccolo equipaggio.

Documenti occorrenti pel rimborso.

350. Gli antisti in virtù dell'art. 335 sono constatati dagli ordini di pagamento e somministrazione di effetti che i sotto-intendenti militari stabiliscono conforme al regolamento sul servizio di marcia, debitamente quietanzati dalle parti riceventi.

Sezione II.

Delle ritenute.

Ritenuta a profitto della cassa delle giubilazioni e pensioni.

351. Gli uffiziali senza truppa, gli uffiziali

con truppa di ogni corpo ed arma, gl' impiegati militari di ogni grado, rango o classe, gli ajutanti sotto-uffiziali ed altri militari pagati a mese siano in attività di servizio o in disponibilità o in non attività, rilascieranno a favore della cassa delle giubilazioni e pensioni il sei per cento sull' ammontare fissato per il loro rispettivo soldo.

352. Il soldo corrispondente ai gradi, impieghi e posti tutti, che per qualsivoglia causa rimarranno vacanti al completo della forza totale delle truppe stabilita dal piano organico militare, tanto di uffiziali generali, superiori e subalterni, quanto di impiegati militari, sarà egualmente soggetto alla ritenuta del *sei* per cento a favore della cassa delle giubilazioni e pensioni, quantunque un tal soldo non venga pagato dal pubblico Erario all'amministrazione militare.

353. Ogni uffiziale senza truppa od appartenente ai corpi di truppa ed ogni impiegato militare, qualunque sia il suo grado, rango o classe, essendo promosso ad altro grado, classe od impiego, o venendo destinato ad altro impiego o servizio, che apporti un soldo maggiore di quello che esso godeva, rilascerà nel primo mese a favore della cassa delle giubilazioni e pensioni la differenza di aumento del soldo attribuito al nuovo grado, impiego o servizio, ancorchè il movimento fosse destinato nei primi giorni del mese stesso.

354. Tutti quelli, che di nuova ammissione verranno assoldati nello stato militare nella sola qualità è grado di uffiziale ed impiegato in qualsivoglia rango o servizio, rilasceranno a favore della cassa giubilazioni e pensioni il *soldo* di un mese intero, restando liberi dalla ritenuta del *sei* per cento nel decorso del primo anno.

355. I sotto-uffiziali promossi uffiziali non rilasciano la differenza del soldo.

356. L' uffiziale o l' impiegato militare in permesso con soldo o all' ospedale non deve subire la suddetta ritenuta che sul soldo determinato dalla sua posizione.

La suddetta ritenuta è invariabile,
non ostante qualsiasi
altra ritenuta.

357. Quando un uffiziale o impiegato militare deve sopportare sul proprio trattamento una ritenuta per qualsivoglia titolo, la ritenuta del *sei* per cento a favore della cassa giubilazioni e pensioni deve continuare tuttavia sempre ad esercitarsi sull'ammontare integro del suo soldo.

358. Le somme che si ritengono in virtù dei precedenti articoli vengono portate distintamente sugli stati di soldo e ne viene fatta deduzione sull' ammontare degli stati medesimi.

Delle ritenute a vantaggio dell' erario.

Come esercitate.

359. Quando devono essere esercitate delle ritenute per somme dovute all'erario, sia per gli uffiziali senza truppa ed impiegati militari, sia per i militari dei corpi di truppa, d'appresso ordini speciali del Ministro delle armi, i motivi della deduzione sono spiegati sugli stati di pagamento in modo che alla parte prendente non venga pagata che la somma netta che deve ricevere, fatta deduzione della ritenuta.

360. Le ritenute da esercitarsi in seguito delle consumazioni degli sconti delle rassegne di liquidazione o di errori riconosciuti nella verifica delle rassegne, hanno luogo conforme agli articoli 492, 508 e 509.

Capitolo II.

DELLE RITENUTE A VANTAGGIO DEI TERZI

Sezione I.

DELLE RITENUTE PER ALIMENTI SUL SOLDO DEGLI UFFIZIALI ED IMPIEGATI MILITARI.

Da chi ordinate.

361. Il Ministro delle armi può prescrivere sul soldo degli uffiziali o impiegati militari una ritenuta per alimenti presso decreti dei tribunali competenti.

Questa ritenuta può essere indipendente da qualunque altra che l' uffiziale già potesse subire per qualsivoglia altro titolo.

362. Le ritenute ordinate in virtù del precedente articolo, devono essere operate per deduzione sugli stati di pagamento degli uffiziali o impiegati militari, che vi sono stati assoggettati, e l'ammontare ne è pagato alle loro mogli o figli sulla produzione di un certificato di ritenuta, secondo il modo prescritto per i delegatarii.

SEZIONE II.

RITENUTE PER DEBITI VERSO I TERZI.

363. Le ritenute per debiti contratti dagli uffiziali o impiegati militari hanno luogo in seguito di atti giudiziarii. Nondimeno il Ministro delle armi può, nella concorrenza di casi speciali, ordinarle di ufficio quando lo giudichi conveniente.

364. Nei corpi di truppa i debiti degli uffiziali, particolarmente quelli che si riferiscono alla loro sussistenza, alloggio, vestiario o altre somministrazioni relative al loro stato, possono anche essere pagate col mezzo d' una ritenuta sui loro assegni ordinata dal capo del corpo nel caso preveduto dal regolamento sul servizio interno dei corpi di truppa.

Notificazione degli atti giudiziarii.

365. Qualunque atto o sequestro sul soldo degli uffiziali di truppa o senza truppa e degl'impiegati militari perviene al Ministro delle armi è passato al funzionario dell' intendenza militare incaricato dell' ordinamento del soldo, onde ne curi l' esecuzione.

Ritenute ordinate per deduzione.

366. Le ritenute per debiti verso i terzi devono essere sempre operate per deduzione; in conseguenza viene prelevata sull' ammontare del soldo del debitore, fattane annotazione nello stato di pagamento.

Destinazione del prodotto delle ritenute.

367. Le somme provenienti dalle ritenute operate per debiti, di cui ai precedenti articoli, sono distribuite ai creditori , con la osservanza delle norme prescritte dalle leggi civili.

CAPITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RITENUTE PER DEBITI VERSO L'ERARIO E VERSO I TERZI.

Proporzione comune a tutte le ritenute.

368. Le ritenute da effettuarsi per somme da rimborsarsi, sia all'erario, sia a dei terzi non possono eccedere la *sesta* parte del soldo degli uffiziali ed impiegati militari in attività e degli uffiziali ed impiegati militari in non attività o in disponibilità, a meno di contraria decisione del Ministro delle armi e salvo il caso preveduto dall'art. 364.

Misure da prendersi per la continuazione delle ritenute.

369. Qualunque ordine di ritenuta emesso dal Ministro delle armi, nei casi citati qui sopra, viene indirizzato agl'intendenti militari. Per gli uffiziali, pei quali ordinanzano il soldo, sono tenuti sotto la loro responsabilità personale,di curarne l'esecuzione. Conseguentemente gl' intendenti militari ne tengono un registro conforme al modello N. 12. sul quale annotano le somme rimborsate.

I sotto-intendenti militari tengono il medesimo registro per le ritenute ch'essi debbono operare in seguito degli ordini degl'intendenti.

370. Allorchè un uffiziale senza truppa o un impiegato militare, assoggettato a ritenute non per anco ultimate, cambia di divisione, l' intendente fà conoscere il residuo da ritenersi all' intendente della divisione , nella quale il militare deve recarsi, onde dette ritenute abbiano a proseguire. Quest' intendente diviene similmente responsabile della loro esecuzione.

L' intendente o sotto-intendente militare, che fà pagare il debitore, ha inoltre la cura, se si tratta di un uffiziale pagato con mandato individuale, di far dettagliata menzione sul suo libretto o sul certificato di cessazione di pagamento, che gli rilascia , della situazione della ritenuta.

PARTE IV.

DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE

TITOLO I.

DEI CONTROLLI.

Tenuta dei controlli.

371. Gl'intendenti militari sono incaricati della tenuta del controllo degli uffiziali senza truppa ed impiegati militari.

Allorchè l'interesse del servizio lo esige, essi possono delegare questa parte di loro attribuzione ai sotto-intendenti militari sotto i loro ordini. Usando di questa facoltà, sono tenuti di prevenirne il Ministro delle armi ed i capi rispettivi delle diverse classi di uffiziali senza truppa e d'impiegati militari.

I controlli degli uffiziali in posizione di non attività sono tenuti dall'intendente militare divisionario.

372. I controlli sono distinti per ciascuna classe di uffiziali senza truppa ed impiegati militari, e per gli uffiziali in disponibilità e non attività.

Somministrazione e rinnovazione dei controlli.

373. I controlli da tenersi per gli uffiziali senza truppa e per gl'impiegati militari, non chè per gli uffiziali in non attività conformi al modello N. 13, sono somministrati dall'amministrazione centrale del Ministero delle armi. Questi controlli vengono rinnovati al 1. Gennaro di ogni anno. I controlli dell' anno spirato sono deposti nell'archivio dell'intendenza militare.

Disposizioni per assicurare la regolare tenuta del controllo.

374. Per facilitare l'esatta tenuta del controllo, gli uffiziali e gl'impiegati militari indicati nell'articolo precedente sono obbligati, appena giunti alla loro novella destinazione, non che all'atto della loro partenza, per passare da una all'altra residenza, di sottoporre al visto dell'intendente o del sotto-intendente militare incaricato di ordinanzare il soldo, gli originali dei loro brevetti, commissioni ed altri documenti che stabiliscono le loro posizioni.

375. Tutti gli ordini di movimenti, nomine o promozioni concernenti uffiziali senza truppa o impiegati militari sono notificati dal

Ministro delle armi agl' intendenti delle divisioni in cui risiedono i militari.

Gl'intendenti militari li fanno conoscere ai sotto-intendenti militari sotto i loro ordini. Ne tengono un registro per ordine alfabetico conforme al modello fornito dall'amministrazione centrale e ch' essi devono consultare al bisogno per la verifica delle riviste. I sotto-intendenti militari tengono un simile registro di ordini ed avvisi ministeriali che gli sono trasmessi, verificandosene il caso dagli intendenti.

376. Gli uffiziali senza truppa, eccettuati solamente gli uffiziali generali, e gl'impiegati militari devono presentarsi negli ufficj dell'intendente o del sotto-intendente militare l'ultimo giorno di ogni mese, a meno d' impedimento legittimo che sono tenuti a giustificare.

377. In quelle piazze in cui non risiedono funzionarii dell'intendenza militare gli uffiziali senza truppa e gl'impiegati militari si presentano al comandante di piazza che dà all' intendente o al sotto-intendente militare avviso della loro presentazione.

Corpi di truppa.

378. Il controllo degli uomini è conforme al modello N. 14; ne è tenuto uno per lo stato

maggiore e la compagnia o plotone fuori-ranghi, uno per ogni compagnia, squadrone o batteria. La riunione di questi controlli particolari forma il controllo generale dei corpi che è tenuto dal tenente-colonnello.

379. Le caselle di ogni controllo sono numerate dalla prima sino all'ultima, eccettuate quelle destinate agli uffiziali.

Fuori dell'impianto o rinnovazione del controllo gli uomini vi sono registrati per rango di grado e di classe, ed in ogni grado per rango di anzianità; i tamburi o trombe devono precedere i soldati. Ogni uomo vi occupa una casella e vi è designato col numero che gli è stato assegnato sul registro matricola non che col proprio nome e cognome. Viene lasciato al seguito di ogni grado un numero di caselle in bianco, doppio di quelle degli uomini formanti il completo del grado.

Modo d'inscrivere gli uffiziali.

380. La data ed il luogo di nascita di ogni uffiziale sono indicati nel controllo.

381 Ogni uffiziale destinato ad un corpo di truppa, appena l'avviso officiale della sua nomina è pervenuto al corpo, deve essere iscritto sul controllo designato per memoria come non arrivato, fino a che non è giunto alla sua destinazione.

Controllo delle porzioni dei corpi distaccati.

382. Allorchè una porzione di corpo distaccata si compone di più compagnie, squadroni o batterie, viene rimessa all' uffiziale che la comanda una copia del controllo di ciascuna compagnia.

Se poi il distaccamento non è composto che d'una compagnia non è necessario il controllo; il libro di compagnia dovrà tenerne luogo.

Se il distaccamento non è composto che d'una o piu frazioni di compagnia, se ne forma un controllo particolare, che viene estratto dal controllo generale.

383. Le copie o estratti dei controlli, sono rilasciati dal tenente-colonnello o dal suo supplente, certificati dal consiglio d' amministrazione, e vidimati dal sotto-intendente militare incaricato della sorveglianza amministrativa dei corpi o delle porzioni dei corpi o distaccamenti. Al ritorno delle porzioni de'corpi o distaccamenti le copie o estratti dei controlli, di cui erano provveduti, sono ritornati al tenente-colonnello e chiusi, secondo i casi, dal consiglio eventuale o dall' uffiziale comandante: sono in seguito confrontati con i controlli tenuti al deposito.

384. Si da cognizione al sotto-intendente militare incaricato della sorveglianza ammini-

strativa dei corpi o delle porzioni dei corpi della rettifica che può risultare dai confronti. Questo sotto-intendente riceve nel medesimo tempo le copie o estratti dei controlli summenzionati, li annulla, e li rimette in seguito al consiglio d'amministrazione, per essere depositati negli archivii del corpo.

Tenuta dei controlli : a chi è attribuita.

385. Il controllo generale degli uomini è tenuto in totalità dal tenenente-colonnello, e in sua mancanza dall' uffiziale incaricato di supplirlo.

386. Nelle compagnie formanti corpo il libro di dettaglio tiene luogo del controllo generale.

Il controllo delle scuole militari o del collegio dei cadetti è tenuto dall' agente contabile.

387. I controlli di un deposito di convalescenza, di un deposito di uomini appartenenti a diversi corpi, e di un deposito di reclutamento fanno pure conoscere, mediante distinti capitoli, gli uomini che appartengono a ciascun corpo. I controlli del personale amministrativo sono tenuti dal capo rispettivo di questo differente servizio. Tutti i controlli indicati nel presente articolo sono stabiliti secondo il modello N. 15.

Trasmissione dello stato delle mutazioni all'uffiziale incaricato della tenuta del controllo.

388. Ogni mattina dopo il rapporto prescritto dal regolamento sul servizio interno, l'uffiziale incaricato della tenuta del controllo generale riceve lo stato delle mutazioni verificatesi il giorno innanzi certificato da ciascun comandante di compagnia. In quanto allo stato maggiore, compagnia o plotone fuori-ranghi lo stato è redatto e certificato dall'uffiziale di abbigliamento.

Subito dopo il ricevimento di questo stato l'uffiziale incaricato della tenuta del controllo generale vi registra le mutazioni e movimenti.

389. Allorchè dei distaccamenti si trovano sotto la sorveglianza amministrativa di un sotto-intendente militare diverso da quello del deposito del loro corpo, gli stati delle loro mutazioni e movimenti, certificati dagli uffiziali che li comandano, sono trasmessi ogni dieci giorni al sotto-intendente militare sotto la cui sorveglianza amministrativa sono collocati. Questi, dopo averli vidimati, l'indirizza immediatamente al sotto-intendente militare del deposito che l'invia al consiglio di amministrazione centrale.

Detti stati di mutazioni servono alla verifica dei fogli di giornata del distaccamento, e danno il mezzo di fare tanto sul registro

matricola, che sul controllo annuale le annotazioni constatanti gli aumenti e le perdite.

Gli indicati stati sono indipendenti da quelli che i distaccamenti debbono inviare in conformità alle disposizoni seguenti tutti i giorni o ogni cinque giorni, secondo il caso, al sotto-intendente sotto la cui sorveglianza amministrativa sono posti.

Controllo di compagnia.

390. Oltre il controllo suddetto ogni capitano tiene per la sua compagnia, squadrone o batteria un controllo che fa parte del libro di dettaglio. Il controllo della compagnia o del plotone fuori-ranghi tenuto dall' uffiziale di abbigliamento comprende pure lo stato maggiore.

Rinnovazione del controllo.

391. I controlli sono rinnovati al principio di ogni anno. L'ultimo movimento di ciascun individuo allora assente dal corpo è richiamato nel nuovo controllo, come pure il suo numero del controllo dell'anno precedente. I militari che sopraggiungono dopo la formazione o rinnovazione annua del controllo sono iscritti al seguito degli uomini di loro grado rispettivo, e la loro classificazione per rango di an-

zianità non ha luogo che alla rinnovazione del controllo.

I consigli di amministrazione o i comandanti dei distaccamenti fanno rimettere ai sotto-intendenti militari una copia del nuovo controllo.

Uomini che passano da una compagnia all'altra o cambiano di grado nella medesima compagnia.

392. Allorchè un militare passa nel medesimo corpo da una compagnia all'altra, il controllo annuale della compagnia che ha lasciato indica il numero della casella che ha occupato nella sua nuova compagnia , e il controllo di questa richiama il numero della casella che occupava nell'antica.

Il militare che avanza di grado o che passa ad una classe superiore , senza cambiar di compagnia , è cancellato dalla casella che occupava e viene iscritto in una casella al seguito degli uomini del suo nuovo grado o della sua nuova classe. Lo stesso metodo è praticato in riguardo dei sotto-uffiziali, caporali, o brigadieri e soldati di prima classe discesi ad un grado o ad una classe inferiore, senza cambiar di compagnia. L'uomo che nel caso di cui sopra cessa d'appartenere ad una compagnia, è immediatamente cancellato dal controllo e il suo numero resta vacante sino al termine dell'anno.

Militari che cambiano corpo.

393. Allorchè un uffiziale o un uomo di truppa passa da un corpo in un altro, il consiglio di amministrazione del corpo, da cui sorte, deve darne avviso immediatamente al nuovo suo corpo, ed informarlo del giorno della sua partenza. L'uffiziale è inscritto sul controllo del nuovo corpo, s' egli non è già portato nel modo indicato all'art. 381.

Stati degli uomini degenti agli ospedali.

394. I fogli nominativi trimestrali stabiliti in conformità alle istruzioni del regolamento sul servizio degli ospedali dagli amministratori o gerenti degli ospedali civili, sono trasmessi dal sotto-intendente militare a quelli dei suoi colleghi che hanno la sorveglianza amministrativa dei corpi ai quali i militari appartengono. Questi ultimi funzionarii li fanno giungere dopo la iscrizione sul loro controllo, se vi ha luogo, ai consigli d'amministrazione dei corpi.

Uomini cancellati e riammessi.

395. i militari assenti dai loro corpi o responsabili di diserzione sono cancellati dai controlli, allorchè risulta da un giudizio, da una decisione o da un fatto constatato, che non

appartengono più ai corpi, ovvero allorchè sono scorsi sei mesi senza che siasi potuto conoscere ciò che ne sia avvenuto.

Quei militari che sono riammessi ai loro corpi sono iscritti sui controlli come uomini nuovi.

396. Gli uomini fatti prigionieri di guerra sono radiati dai controlli annuali dal giorno in che sono caduti in potere del nemico, e sono iscritti sopra un registro particolare, conforme al modello N. 16. che è tenuto al deposito di ogni corpo dal tesoriere. Al loro ritorno al corpo vengono radiati da questo registro, e riportati sul controllo.

397. Il tesoriere tiene ugualmente, allorchè ha luogo, il registro degli uomini in sussistenza.

Menzione della massa individuale degli uomini morti o assenti.

398. In caso di morte, di cancellazione, e in tutti i casi d'assenza, la situazione della massa individuale d'ogni uomo è portata sui controlli al seguito della variazione.

Confronto dei libri di compagnia coi controlli.

399. I libri della compagnia, per ciò che concerne le variazioni degli uffiziali e degli

uomini di truppa, sono confrontati tutti i mesi col controllo generale del corpo. Il tenente colonnello fa eseguire la rettifica di cui gli uni e gli altri sono suscettibili. Egli ne rende conto al consiglio d'amministrazione e al sotto-intendente militare. Questo funzionario confronta, quando lo giudica necessario, i suoi controlli con quelli che sono tenuti dal tenente-colonnello e con i libri di compagnia.

Controlli dei Cavalli.

Forma dei controlli generali e particolari.

400. Nei corpi di truppa di cavalleria i controlli sono tenuti per i cavalli, secondo il modello N. 17 e sono numerati come quelli degli uomini. I cavalli sono indicati dai numeri delle loro caselle e dai loro nomi e connotati. Per i cavalli degli uffiziali viene inoltre indicato il nome del loro proprietario. Questi controlli sono disposti in maniera che ve ne sia uno per lo stato maggiore e plotone fuori-ranghi, ed uno per ogni squadrone, compagnia o batteria.

La riunione dei controlli particolari forma il controllo generale dei corpi.

Nell'artiglieria, i cavalli di truppa sono inscritti separatamente in due capitoli conte-

nenti, l'uno i cavalli da sella, e l'altro i cavalli del treno.

Da chi tenuto.

401. Il controllo generale dei cavalli è tenuto dall'uffiziale incaricato del controllo generale degli uomini. Gli stati delle mutazioni dei cavalli sono somministrati a quest'uffiziale conformemente a quanto è prescritto per gli uomini.

402. Le disposizioni prescritte per la tenuta dei controlli degli uomini sono applicabili alla tenuta dei controlli dei cavalli.

403. Deve farsi menzione sui controlli dei cavalli degli uffiziali rimasti al deposito.

Della rinnovazione dei controlli.

404. I controlli dei cavalli sono rinnovati nella medesima epoca di quelli degli uomini. I nuovi controlli devono richiamare l'ultima mutazione di ogni cavallo assente dal corpo, non che il suo numero di controllo dell'anno precedente.

Dei controlli da tenersi dai sotto-intendenti militari.

405. I sotto-intendenti militari tengono un duplicato di tutti i controlli tenuti dai corpi

e stabilimenti considerati come corpi collocati sotto la loro sorveglianza amministrativa. Le stampe per i controlli sono somministrate dall'amministrazione centrale.

Trasmissione degli stati di mutazione ai sotto-intendenti militari.

406. Gli stati di mutazione degli uomini e dei cavalli sono somministrati ai sotto-intendenti militari secondo il modello N. 18 tutti i giorni immediatamente dopo il rapporto della mattina, per i corpi stanziati nel luogo in cui risiede il sotto-intendente militare, ed ogni cinque giorni, per i corpi stanziati fuori di questa residenza.

Le trasmissioni degli stati di mutazioni sono fatte sotto la sorveglianza dei comandanti dei corpi, dal colonnello o dall'uffiziale incaricato della tenuta dei controlli.

Tali stati fanno conoscere la situazione della massa individuale di ogni uomo che entra in posizione di assenza. Sono certificati dall'uffiziale incaricato della tenuta del controllo e vidimati dal comandante del corpo. Se non sono accadute mutazioni, gli stati sono negativi.

Appena ricevuti gli stati qui sopra indicati, i sotto-intendenti militari registrano le mutazioni sul controllo. Tuttavia essi devono inserirvi immediatamente, e senza attendere la trasmissione degli stati di mutazioni, i movi-

menti dei militari che presentano al loro visto il permesso o altri titoli in virtù de'quali si assentano.

407. Allorchè una truppa ritrovasi in marcia lo stato di mutazioni è rimesso in tutti i luoghi di soggiorno al sotto-intendente militare o al comandante di piazza che la passa in rivista ed indica sommariamente le dette mutazioni nel suo quadro di rivista, sul foglio di via.

All'arrivo della truppa al destino, lo stato generale delle mutazioni per tutto il tempo della sua marcia, è egualmente rimesso al sotto-intendente militare che ne prende la sorveglianza amministrativa. Il sotto-intendente militare, dopo aver verificato questo stato, confrontatolo colle iscrizioni portate sul foglio di via che gli viene rimesso e con i risultati della sua rivista di arrivo, registra le mutazioni nei controlli annuali.

Presentazione al sotto-intendente militare degli uomini che arrivano ai corpi.

408. L'uffiziale che arriva al proprio corpo sia per la prima volta, sia dopo una assenza qualunque, è tenuto di presentarsi al suo arrivo al sotto-intendente militare, se vi è; in caso contrario, il comandante di piazza dà avviso al sotto-intendente della presentazione dell'uffiziale. Il sotto-intendente, ovvero in

sua assenza il comandante di piazza vidima i documenti giustificativi delle mutazioni e movimenti che gli vengono esibiti dall' uffiziale. Il visto è datato.

409. I sotto-uffiziali caporali o brigadieri e soldati che arrivano al corpo, sia per la prima volta, sia dopo un'assenza qualunque, sono nelle ventiquattro ore del loro arrivo presentati al sotto-intendente militare da un foriere di settimana, ad effetto di essere subito portati come presenti sui controlli della compagnia, squadrone o batteria. Il sotto-uffiziale che accompagna questi militari dal sotto-intendente deve presentargli i documenti, di cui sono provvisti all'arrivo al corpo, e rimettergli nello stesso tempo la nota di numeri che gli sono stati assegnati, tanto sul controllo, che sul registro matricola.

Nelle piazze, in cui non esistono i sotto-intendenti militari, queste presentazioni sono fatte ai comandanti di piazza. Il sotto-intendente militare o quello che lo rimpiazza vidima i documenti che gli sono stati presentati. Questo visto è datato.

Controllo delle porzioni di corpi distaccate in un medesimo circondario amministrativo.

410. Allorchè le parti di un corpo di truppa trovansi sparse sopra diversi punti di un

territorio nel quale sieno impiegati più sotto-intendenti militari, i controlli annuali di questi corpi sono tenuti da quello che ha la sorveglianza amministrativa della porzione, ove si trova il consiglio di amministrazione.

Controllo dei distaccamenti stanziati in un circondario amministrativo oltre quello ove risiede il deposito.

411. Se i distaccamenti sono stanziati in un circondario amministrativo oltre quello in cui risiede il deposito, il sotto-intendente militare al quale la sorveglianza amministrativa di questi distaccamenti è affidata ne tiene i controlli annuali.

In conseguenza quando i distaccamenti sono separati dai corpi per portarsi in un altro circondario, e sono composti di compagnie, squadroni o batterie intiere, il sotto-intendente militare, che ha la sorveglianza amministrativa del deposito invia i controlli delle compagnie, squadroni o batterie, dopo averli chiusi, al sotto-intendente del circondario nel quale debbono portarsi.

Se al contrario i distaccamenti non sono composti che di frazioni di compagnie, squadroni o batterie, in allora formano dei controlli particolari estratti dal controllo generale. La data delle spese di ciascun uomo, e di ciascun cavallo è indicata sopra i controlli di

cui il sotto-intendente fà l' invìo a quelli dei suoi colleghi sotto la sorveglianza amministrativa dei quali passano i distaccamenti.

Caso di cambiamento di destinazione.

412. Allorchè un corpo o distaccamento di truppa che si amministra da se stesso cambia di circondario, il sotto-intendente militare chiude i controlli a tutto il giorno della partenza, e l'invìa al sotto-intendente militare del circondario nel quale il corpo o distaccamento deve passare.

Destinazione dei controlli dopo la loro rinnovazione.

413. Allorchè i controlli tenuti dai sotto-intendenti militari sono stati rinnovati e che la rivista dell'ultimo trimestre dell' anno spirato è stata eseguita, sono inviati all'intendento della divisione per essere conservati nel suo archivio.

TITOLO II.

DELLE RASSEGNE.

Capitolo I.

UFFIZIALI SENZA TRUPPA ED IMPIEGATI MILITARI.

Rassegne da chi stabilite.

414. Gl'intendenti ed i sotto-intendenti militari sono incaricati di stabilire le rassegne generali di liquidazione degli uffiziali senza truppa e degl'impiegati militari, dei quali essi tengono i controlli.

I supplenti dei sotto-intendenti militari non possono stabilire le rassegne; l'intendente divisionario destina, per essere specialmente incaricato di questa attribuzione, il sotto-intendente militare del luogo il più prossimo alla residenza che è vacante o da cui il titolare è assente.

Forma delle rassegne.

415. Si stabilisce una rassegna generale di liquidazione ogni trimestre per ciascuna classe d'ufficiali di stato maggiore o senza trup-

pa ed impiegati militari residenti nella stessa divisione o suddivisione territoriale o attaccati ad una brigata o divisione attiva.

Questa rassegna conforme al modello N. 19 è divisa per capitoli, seguendo l' ordine dei gradi e delle classi, e per ogni grado o classe, ed in tante sezioni quante sono le differenti categorie d'impiegati. Porta nomi, cognomi, gradi, variazioni e movimenti degli uffiziali ed impiegati, il numero delle giornate che danno diritto al soldo, come agli accessorii del soldo, e lo sconto in danaro delle somme dovute per le medesime competenze.

Gli uffiziali in disponibilità ed in non attività sono compresi nelle rassegne delle loro classi rispettive nei capitoli particolari.

416. La somme, come pure le giornate di ciascuna sezione, sono addizionate separatamente, e la rassegna si termina con una recapitolazione.

La recapitolazione presenta l' ammontare dei trattamenti netti dalla ritenuta del *sei* per cento a favore della cassa di giubilazione, e l'ammontare di questa ritenuta figura per memoria nella stessa recapitolazione.

417. Allorchè un uffiziale cambia di grado o d' impiego, o passa dalla posizione di attività a quella di disponibilità o di non attività, e viceversa, lo sconto delle somme di diritto in ciascuna posizione è stabilito separatamente secondo l'ordine qui sopra deter-

minato, in modo che i trattamenti di natura differenti non possono giammai essere confusi in uno stesso capitolo.

418. Le rassegne di liquidazione presentano inoltre il risultato totale per piazza delle somministrazioni in natura di ogni specie, di cui si è verificato il diritto nella rassegna.

419. Le rassegne degli uffiziali in disponibilità o in non attività sono divise per arma e per capitolo distinto, seguendo l'ordine dei gradi. Queste sono conformi al modello N. 20.

Richiami risguardanti gli esercizi chiusi.

420. I richiami del soldo ed accessorii non soggetti a decadimento e che riferiscono ad un esercizio chiuso vengono impiegati mediante rassegne suppletorie da stabilirsi al titolo dell'esercizio, cui riferiscono i richiami stessi. Questa rassegna viene inoltrata al Ministéro delle armi per gli effetti dell'art. 121 del regolamento sulla contabilità in denaro dello stesso Ministero.

Uffiziali senza truppa assenti all'epoca di una rassegna.

421. Gli uffiziali senza truppa ed impiegati militari che trovansi assenti dal loro posto per permesso all' epoca, in cui deve essere stabilita la rassegna trimestrale di liquidazio-

ne, sono in essa portati soltanto per memoria a contare dal giorno della loro partenza. L'intendente o il sotto-intendente militare indica con precisione la durata del permesso, l'epoca in cui termina e se gli è stato accordato con soldo intiero, con soldo detto di permesso o senza soldo.

Uffiziali autorizzati a prendere il soldo fuori della residenza.

422. Allorchè degli uffiziali senza truppa sono stati autorizzati dal Ministro delle armi a percepire il soldo benchè assenti dal loro posto o residenza, sono compresi per memoria nella rassegna di liquidazione degli uffiziali senza truppa del circondario, ove abitualmente risiedono.

L'intendente o sotto-intendente militare vi annota gli ordini che hanno autorizzato il pagamento del loro trattamento durante l'assenza. Eguale menzione viene fatta nelle rassegne nelle quali questo pagamento è regolarizzato.

Rassegne in triplice originale; destinazione da darglisi.

423. Le rassegne di liquidazione degli uffiziali senza truppa ed impiegati militari sono redatte in triplice originale. La prima resta come minuta presso l'intendente o sotto-intendente militare che l'ha stabilita. Le due

altre originali, quando si tratta di una rassegna stabilita da un sotto-intendente, sono inviate all'intendente divisionario, e quando vi sono state delle somministrazioni in natura, subito dopo la regolarizzazione dello sconto di cui si parla all'art. 493.

424. I sotto-intendenti militari firmatarii delle rassegne vi aggiungono lo stato degli individui alloggiati, con o senza mobili, nei locali militari; i fogli di via, i permessi, gli ordini di missioni, i biglietti di sortita dagli ospedali, e generalmente tutti i documenti giustificativi, che sono stati inviati ai sotto-intendenti ad accezione dei brevetti e lettere di servizio.

Se nella piazza esistono più sotto-intendenti militari lo stato degli alloggi è certificato da quello di questi funzionarii che è incaricato del servizio di accasermamento.

425. Le rassegne di liquidazione degli uffiziali in non attività sono stabilite in tre esemplari, che ricevono il destino indicato all' art. 423.

Stati mensili delle mutazioni degli uffiziali in non attività e in disponibilità.

426. Dal 6 al 10 di ogni mese l'intendente stabilisce come al modello N. 21 i riassunti generali di queste variazioni e li trasmette al Ministero delle armi.

Capitolo II.

DEI CORPI DI TRUPPA.

Sezione I.

DELLE RIVISTE DEL PERSONALE.

§. 1. *Riviste dei sotto-intendenti militari. Riviste periodiche.*

427. Per constatare l'effettivo degli uomini e dei cavalli, i sotto-intendenti militari passano in rivista gli uomini sul terreno ogni trimestre.

I sotto-intendenti militari passano in rivista le truppe sul terreno tutte le volte che ne ricevono l'ordine, sia dal Ministro delle armi, sia dagl'intendenti militari o allorquando lo giudicano essi stessi utile al bene del servizio.

428. Le riviste dei sotto-intendenti militari hanno luogo conformemente alle prescrizioni del regolamento sul servizio interno delle truppe di artiglieria, di fanteria e di cavalleria. I sotto-intendenti saranno in gran tenuta di servizio.

Fogli d'appello.

429. I sotto-intendenti militari fanno la rivista mediante appello nominale sui fogli di chiamata conforme al modello N. 22 che sono loro rimessi quando si presentano alla testa delle compagnie, batterie o squadroni dai capitani o uffiziali comandanti.

Questi fogli certificati dai comandanti le compagnie, batterie o squadroni, e vidimati dall'uffiziale superiore o dal capitano d'amministrazione presentano i numeri, nomi, cognomi e gradi degli uffiziali, sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati, come ancora i movimenti sopravvenuti alla compagnia, batteria o squadrone dell'ultima rivista.

Per i cavalli sono stabiliti ed esibiti dei fogli distinti a seconda del modello N. 23.

Reclami individuali durante la rivista.

430. Il sotto-intendente militare riceve, durante la rivista, i reclami che i militari di ogni grado possono avere concernenti l'amministrazione. Esso è tenuto di far diritto alle domande quando queste sono fondate sulle leggi ed ordinanze. Deve assicurarsi che i reclamanti siansi indirizzati antecedentemente ai loro capi seguendo le regole della subordinazione e della gerarchia.

Stato delle variazioni indipendenti dai fogli di chiamata.

431. I fogli di chiamata dei quali si è fatto menzione all'art. 429 non dispensano gli uffiziali comandanti di far rimettere ai sotto-intendenti militari gli stati delle variazioni, la compilazione dei quali è prescritta dall'art. 406.

Rivista degli uomini all'ospedale.

432. Indipendentemente dalle riviste prescritte dagli articoli precedenti, i sotto-intendenti passano ancora quelle dei militari malati agli ospedali, sia che questi militari appartengono o no ai corpi sotto la loro sorveglianza amministrativa. Gli uffiziali d'amministrazione contabili o i gerenti degli ospedali civili rimettono loro per questa rivista degli stati nominativi speciali conformi al modello N. 24.

Riviste di partenza, di passaggio e d'arrivo.

433. Se un corpo o un distaccamento riceve l'ordine di cambiare di guarnigione, è passato in rivista la vigilia od il giorno della sua partenza l'effettivo constatato da tale rivista è scritto sul foglio di via. Questa rivista d'effettivo è rinnovata in ogni tappa, ove

la truppa deve soggiornare, dal sotto-intendente militare ed in mancanza di questo dal suo supplente.

È rinnovata ancora, il giorno o l'indomani dell'arrivo della truppa al luogo del destino.

434. Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche ai distaccamenti di reclute.

Avviso dei movimenti dati dai generali agl' intendenti.

435. Per l'esecuzione dell'articolo 433 i generali comandanti le divisioni o suddivisioni sono tenuti di prevenire gl'intendenti e sotto-intendenti militari del territorio di tutti i movimenti di truppa, che debbono aver luogo. Questo avviso è dato alcuni giorni prima, quando il bene del servizio non vi si opponga.

Se i movimenti sono di natura da tenersi segreti, il detto avviso viene dato subito che le circostanze lo permettono. In ogni caso detti intendenti o sotto-intendenti militari debbono esser avvisati in tempo sufficientemente utile per poter provvedere i viveri, gli alloggi ed i mezzi di trasporto necessarii.

§. II. *Riviste degli intendenti militari. Caso in cui esse hanno luogo.*

436. All'epoca delle loro ispezioni amministrative ed ogni volta che l'interesse del servizio lo richiede, gli intendenti militari passano in rivista sul terreno i corpi e distaccamenti di truppa stanziati nella periferia della loro divisione. Queste riviste vengono eseguite a seconda di quanto è stato prescritto per le riviste da passarsi dai sotto-intendenti militari.

Sezione II.

Dei fogli di giornata.

437. Per servire alla redazione delle rassegne generali di liquidazione dei corpi di truppa sono stabiliti dei fogli di giornata tanto per gli uomini che per i cavalli, a seconda dei modelli N. 25 e 26.

Redazione dei fogli di giornata.

438. I fogli di giornata sono stabiliti in triplice esemplare per compagnia, squadrone o batteria e per trimestre. Ne viene stabilito

uno particolare che deve comprendere tutti gli uffiziali del corpo ed un'altro pel piccolo stato maggiore unitamente alla compagnia, sezione o plotone fuori-ranghi.

I medesimi sono nominativi e presentano: 1.° i movimenti, e le variazioni sopravvenute dall' ultima rassegna di liquidazione; 2.° il dettaglio delle giornate che danno diritto alle diverse specie di soldo, supplementi ed accessorii di soldo, al soprasoldo d'ingaggio e ringaggio, all'assegno giornaliero della massa individuale, come pure alla somministrazione dei viveri, ed alla legna; 3.° lo sconto delle somme e delle razioni d'abbonarsi; 4.° il numero degli uomini aventi diritto al primo impianto del piccolo equipaggio.

I fogli di giornata presentano inoltre la composizione e la situazione dell'effettivo tanto degli uomini quanto dei cavalli, col bilancio degli aumenti e delle perdite risultanti dalle variazioni sopravvenute dall'ultimo foglio di giornata.

Da chi stabiliti.

439. I fogli di giornata sono stabiliti dai capitani che vi segnano soltanto i nomi, cognomi, gradi e variazioni. Lo sconto delle giornate e delle differenti prestazioni tanto in danaro che in natura, come pure le diverse indicazioni generali delle quali questi fogli

debbono essere corredati , vi sono portate dal tesoriere o dall'uffiziale pagatore del corpo. Il foglio di giornata dello stato maggiore o della compagnia , sezione o plotone fuori-ranghi è stabilito dall'uffiziale d'abbigliamento ; lo stato dell'effettivo che vi fà seguito è riempito dal tesoriere.

Stati speciali d'aggiungersi ai fogli di giornata.

440. Allorchè vi è luogo di dover abbonare ad un corpo le somme per gratificazioni d'entrata in campagna, se ne redige uno stato particolare , che viene aggiunto ai fogli di giornata. Si fa altrettanto riguardo alle somme d'abbonarsi per indennità di perdita di cavalli e d'effetti.

Questi stati sono conformi ai modelli N.27.

Corpi provvisorii .

441. Non deve esservi che un foglio di giornata per tutti i militari, che non appartenendo ad alcun corpo , fanno parte di un corpo provvisorio.

Caso speciale di separazione di un distaccamento.

442. Se un distaccamento composto di frazioni di compagnie si separa dalla porzione

principale, per questo non viene stabilito che un solo foglio di giornata, nel quale gli uomini appartenenti ad ogni compagnia sono distinti per gradi.

Menzione degl'impieghi vacanti.

443. Quando si trovano in un corpo degl'impieghi d'uffiziali vacanti , ne viene fatta menzione sui fogli di giornata.

Assenti portati per memoria.

444. Il militare , che al terminare di un trimestre, si trova assente al suo corpo in permesso o in missione autorizzata , non è portato, salvo i casi previsti all'articolo 455 che per semplice memoria sui fogli di giornata a contare dal giorno della sua partenza. Viene anche indicata con precisione la durata del permesso , e se gli è stato accordato con soldo intiero , con soldo di permesso o senza soldo.

Egualmente vi sono portati per memoria i militari che al termine del trimestre si trovano negli ospedali.

Uffiziali promossi che cambiano di compagnia.

445. Gli uffiziali promossi ad un nuovo grado sono portati sui fogli di giornata nella

categoria del loro antico grado, sino al giorno esclusivamente della loro nomina e sono compresi da quest' epoca nella categoria del loro nuovo grado.

446. Gli uffiziali che nello stesso corpo passano da una compagnia ad un'altra senza cambiar di grado, sono portati sui fogli di giornata della loro antica compagnia fino al giorno esclusivamente della partenza.

Sotto-uffiziali, caporali, o brigadieri e soldati promossi o che cambiano compagnia.

447. Gli uomini nominati caporali o brigadieri, o che passano da un impiego ad un altro nella classe dei sotto uffiziali, sono portati sui fogli di giornata nella finca del loro antico grado fino al giorno esclusivo della loro nomina, e contano da quest'epoca all'effettivo del loro nuovo grado.

448. Gli uomini che passano da una compagnia ad un'altra, senza cambiar di grado o d'impiego, o per l'effetto di una promozione, sono egualmente portati sui fogli di giornata della loro antica compagnia fino al giorno esclusivo della partenza.

Fogli di giornata : da chi certificati.

449. I fogli di giornata, tanto degli uomini

che dei cavalli sono certificati e firmati dai comandanti delle compagnie, squadroni o batterie per ciò che concerne l'effettivo e le variazioni.

Quelli dello stato maggiore, e della compagnia, sezione o plotone fuori-ranghi sono certificati e firmati dall'uffiziale di abbigliamento; e per le porzioni distaccate, dall'uffiziale d'armamento.

450. L'uffiziale superiore d'amministrazione o il suo supplente verifica e constata, con un visto, la conformità dei fogli di giornata con il controllo generale, ed il tesoriere o l'uffiziale pagatore, nelle porzioni distaccate, certifica gli sconti di ogni natura che ha stabilito su questi fogli.

Militari in sussistenza.

451. Per i militari posti in sussistenza ad un corpo è stabilito e certificato dal tesoriere un solo foglio di giornata per trimestre.

452. Simile foglio di giornata è diviso in tanti capitoli per quanti sono i corpi cui appartengono gli uomini in sussistenza. Tuttavia se il numero dei sussistenti sia considerevole, possono essere stabiliti dei fogli di giornata distinti per ogni corpo.

I richiami, cui danno diritto i suddetti fogli di giornata, vengono compenetrati distintamente nella rassegna del corpo che ebbe gli uomini in sussistenza.

Fogli di giornata rimpiazzati dalle rassegne nominative.

453. Non vengono stabiliti fogli di giornata per le scuole militari, come neppure per il personale amministrativo; vi si supplisce colle rassegne, che sono nominative.

Depositi che riuniscono uomini di diversi corpi.

454. I fogli di giornata dei depositi di convalescenti o bagnanti ed altri depositi generali, composti di uomini appartenenti a diversi corpi, sono stabiliti dall' uffiziale contabile e visitati dal comandante il deposito. È stabilito per ogni deposito un solo foglio di giornata per trimestre diviso in tanti capitoli quanti sono i corpi che hanno degli uomini al deposito; ma se il medesimo è considerevole possono essere fatti dei fogli di giornata distinti per gli uomini di uno stesso corpo.

Militari autorizzati a percepire il soldo isolatamente.

455. I militari appartenenti ad un corpo, e che, essendo in permesso o in missione, sono autorizzati a ricevere il soldo fuori del corpo sono compresi nei fogli di giornata delle rispettive compagnie, soltanto quando il dop-

pio degli stati costatanti i pagamenti loro fatti è pervenuto al consiglio d'amministrazione del corpo.

Questa disposizione è applicabile agli uffiziali sanitarii dei corpi distaccati agli ospedali ed ambulanze, e ad altri indicati nell'articolo 320.

Formazione di un riassunto generale di giornate.

456. Nei corpi di truppa di ogni arma il tesoriere, presso i fogli di giornata presentatigli, per la riunione delle porzioni di corpo da comprendersi in una stessa rassegna, stabilisce un riassunto generale, che presenta la recapitolazione per grado e per posizione di tutte le giornate che danno diritto a dei richiami in denaro. Tale riassunto è vistato e verificato dall' uffiziale superiore di amministrazione ed è conforme, a seconda dell'arma, al modello N.° 28.

Trasmissione dei fogli di giornata.

457. I consigli d'amministrazione o gli uffiziali che ne tengono luogo, inviano i fogli di giornata ai sotto-intendenti militari, al più tardi, nei primi dieci giorni di ciascun trimestre per i trimestri spirati.

Se il corpo in questi primi dieci giorni si trova in marcia, i fogli di giornata sono trasmessi immediatamente dopo il suo arrivo

al destinto al sotto-intendente militare, che deve prendere la sorveglianza amministrativa del corpo.

458. Indipendentemente dalle pezze giustificative dei movimenti e variazioni, i fogli di giornata sono accompagnati:

1.° Da un esemplare del riassunto generale delle giornate prescritte dall'articolo 456.

2.° Dal prospetto certificato dal sotto-intendente militare incaricato del servizio dell'accasermamento degli alloggi assegnati agli uffiziali nei locali militari, modello N.° 29.

3.° Dallo stato degli uffiziali aventi diritto alla gratificazione d'entrata in campagna.

4.° Dallo stato degli uffiziali aventi diritto alla indennità per la perdita di cavalli o d'effetti.

5.° Dallo stato nominativo dei nuovi ammessi all'alta paga giornaliera d'anzianità o passati ad un grado superiore, modello N.° 30.

459. Se i fogli di giornata non sono esibiti nel termine prescritto dall'articolo precedente il sotto-intendente militare fà conoscere il motivo del ritardo all'intendente divisionario onde possa farlo cessare, proponendo anche, se ha luogo, al Ministro delle armi delle misure di rigore contro chi di ragione.

Verifica dei sotto-intendenti militari.

460. Appena il sotto-intendente militare ha

ricevuto i fogli di giornata che gli debbono essere rimessi in esecuzione degli articoli precedenti, ne fa la verifica sui controlli e documenti giustificativi, li rettifica se vi è bisogno, e li vista. Se non ha la sorveglianza amministrativa del deposito li trasmette senza dilazione al sotto-intendente militare incaricato di questa attribuzione, il quale li comunica al consiglio d'amministrazione centrale perchè ne faccia fare una contro-verifica.

Quest' ultimo sotto-intendente, dopo essersi assicurato dell' esattezza della contro-verifica, fa operare sopra ciascun foglio di giornate le rettifiche, di cui sarà stato riconosciuto suscettibile.

461. I sotto-intendenti militari si assicurano colla loro verifica:

1.° Che tutte le variazioni sono state portate esattamente sui fogli di giornata come sono iscritte sui controlli annuali e costatate dai documenti giustificativi.

2.° Che non sono stati fatti dei doppii richiami nei differenti fogli di giornate, sui quali gli stessi militari possono trovarsi portati per l' effetto delle variazioni o dei richiami nel corso dello stesso trimestre, e nel corpo medesimo.

3.° Finalmente che le competenze in denaro ed in razioni sono state legittimamente e legalmente richiamate, in riguardo ai gradi o impieghi dei militari relativamente alle loro

posizioni rispettive di presenza o d'assenza, ed all'applicazione delle diverse tariffe.

Sezione III.

DELLE RASSEGNE GENERALI DI CONTABILITA'

Come e da chi stabilita.

462. Viene stabilita una sola rassegna generale di contabilità per trimestre per tutte le porzioni di un medesimo corpo stanziate nell' interno dello stato : lo stesso dicasi per tutte le porzioni di uno stesso corpo addette ad una medesima brigata o divisione attiva.

463. Le rassegne di liquidazione dei corpi di truppa sono conformi al modello N.° 31. Le medesime vengono stabilite dal sotto-intendente militare incaricato della sorveglianza amministrativa delle porzioni di corpo in cui si trova il consiglio di amministrazione centrale. Quando abbia luogo, i sotto-intendenti militari sono suppliti nella redazione delle rassegne, come è stabilito all'articolo 414.

Per i corpi, la cui organizzazione esige un solo consiglio di amministrazione, le rassegne sono stabilite nel luogo, ove si trova questo consiglio.

464. Le rassegne delle scuole militari ed altri stabilimenti e depositi considerati come

corpi di truppa a senso dell' articolo 344 sono stabilite dai sotto-intendenti militari che ne hanno la sorveglianza amministrativa.

465. Non vengono stabilite rassegne collettive per i corpi provvisorii composti di distaccamenti di corpi differenti ; questi distintamente vengono compresi nelle rassegne dei corpi rispettivi.

466. Le rassegne dei corpi di truppa sono numeriche. Esse presentano l' effettivo degli uomini, e quando ha luogo quello dei cavalli; il numero delle giornate di presenza o di assenza per grado e per posizione in ogni grado, e le medesime constatano sopra tali basi i diritti del corpo alle diverse competenze, tanto in denaro, che in razioni di natura di ogni specie.

Quelle delle scuole militari e del collegio dei cadetti sono nominative e constatano egualmente i diritti delle parti prendenti. Gli stampati per uso per queste differenti rassegne vengono somministrati dal Ministero delle armi.

467. Conforme a quanto è prescritto a riguardo degli uffiziali senza truppa, i richiami di *soldo* ed accessorii cui hanno diritto i corpi di truppa sopra un esercizio spirato, vengono compresi in fogli di giornata e rassegne di contabilità suppletorie stabilite al titolo dell'esercizio, cui appellano gli stessi richiami ; ed egualmente inoltrate al Ministero delle armi per gli effetti *del rimborso*.

468. Ogni rassegna è accompagnata dai fogli di giornata del trimestre cui riferisce e stabilita conforme al modello N. 32 in modo che presenti l'ammontare esatto dei richiami effettuati sui fondi assegnati all'esercizio corrente.

Epoche in cui devono essere stabilite le rassegne.

469. Le rassegne devono essere redatte nei primi dieci giorni del secondo mese d' ogni trimestre pel trimestre scaduto, a meno che il sotto-intendente militare non abbia peranco ricevuti i fogli di giornata. In questo caso dovrà egli conformarsi a quanto è prescritto dall'articolo 459.

Corpi che partono prima della redazione delle proprie rassegne.

470. Allorquando il deposito di un corpo o il personale di uno stabilimento considerato siccome corpo, sotto il rapporto amministrativo, lascia il territorio di un sotto-intendente militare dopo lo spirare di un trimestre, ma prima che si sia potuta stabilire la rassegna, i fogli di giornata e le pezze di appoggio non che tutti i documenti necessarj alla formazione della rassegna sono indirizzati dal sotto-intendente militare che avea la sorveglianza amministrativa del deposito allo spi-

rare del trimestre, al sotto-intendente militare del luogo di destinazione del deposito stesso, il quale viene incaricato di stabilire la rassegna.

Tuttavia è in obbligo il sotto-intendente militare dell'antica guarnigione di stabilire egli stesso la rassegna di contabilità del corpo sino allo sconto di deliberazione esclusivamente, allorquando i fogli di giornata gli sieno stati rimessi nei termini fissati, e che il corpo non abbia lasciato la guarnigione che dopo spirato il mese, in cui doveva esser fatta questa trasmissione.

471. Le rassegne di contabilità dei corpi sono stabilite in quattro esemplari che ricevono la destinazione indicata dagli articoli 488 e 501.

Capitolo III.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE TRUPPE IMBARCATE.

—

Distaccamenti compresi nelle rassegne dei loro corpi sino all' imbarco.

472. I distaccamenti che fossero posti a disposizione della marina continueranno ad essere compresi nelle rassegne dei loro corpi rispettivi fino al giorno dell' imbarco.

A contare da questo giorno, passano sotto l'ispezione amministrativa della marina.

Fogli di giornata dopo l'imbarco.

473. Nei casi preveduti dall'artic. precedente gli amministratori della marina devono sorvegliare che i controlli, gli stati di mutazione ed i fogli di giornata, siano regolarmente redatti. Sono incaricati di raccogliere i fogli di giornata, di vistarli, e chiuderli, e di indirizzarli in seguito al Ministero delle armi.

Rassegne particolari dopo l'imbarco.

474. Sono stabilite delle rassegne speciali per i distaccamenti messi a disposizione della marina a contare dal giorno del loro imbarco. Queste rassegne sono indirizzate al Ministero delle armi.

Obblighi degli amministratori della marina per la regolarizzazione dei pagamenti.

475. Gli amministratori della marina sono obbligati di conformarsi al presente regolamento per quello si riferisce ai pagamenti da farsi alle truppe imbarcate.

Rimborso da darsi alla marina.

476. Il rimborso da darsi dal Ministero delle armi all'amministrazione della marina delle

somme antistate alle truppe imbarcate ha luogo sulla produzione degli stati di pagamento quietanzati. Riguardo agli uffiziali senza truppa o militari che non appartengono a nessun corpo, il rimborso degli antisti si fa dal Ministero delle armi d'appresso rassegne nominative stabilite dagli amministratori della marina.

TITOLO III.

DEGLI SCONTI DI LIBERAZIONE.

—

Capitolo I.

DELLA RIUNIONE DEI TITOLI D'IMPUTAZIONE.

—

Sezione I.

Delle dichiarazioni di quietanza.

Trasmissione di questi documenti, ai sotto-intendenti militari per parte degli amministratori camerali.

477. Nei primi dieci giorni di ogni mese l'amministrazione camerale di ogni provincia ritorna agli ordinatori il secondo esemplare degli stati di soldo (*carta celeste*) contenenti la dichiarazione di quietanza.

Impiego delle dichiarazioni di quietanza per parte dei sotto-intendenti militari.

478. Il sottó-intendente militare ritiene presso di se le dichiarazioni di quietanza sottoscritte al titolo dei corpi che sono sotto la sua sorveglianza amministrativa per imputarle nei relativi sconti di liberazione.

479. Quanto alle dichiarazioni di quietanza che appartengono ai corpi, le di cui rassegne devono essere scontate in altra divisione, il sotto-intendente militare le riunisce in un riassunto per corpo, indicando il numero e l'ammontare di ogni documento. Indirizza in seguito detto riassunto con le dichiarazioni di quietanza relative al sotto-intendente che ha la sorveglianza amministrativa del corpo, cui questi documenti sono imputabili.

Questa trasmissione dev'essere fatta nel mese che segue il trimestre spirato.

480. Ogni sotto-intendente militare depositario delle dichiarazioni di quietanza tiene nota dell' impiego che ne ha fatto, sia imputandole egli stesso, sia trasmettendole ad altri sotto-intendenti militari.

Sezione II.

Dei boni di totalizzazione per le somministrazioni in natura.

481. Le somministrazioni in natura sono totalizzate in ogni trimestre alle epoche e nelle forme prescritte dal regolamento sul servizio delle sussistenze.

Capitolo II.

DELLA FORMAZIONE DEGLI SCONTI.

Sezione I.

Regole per la loro redazione.

Come e da chi stabiliti.

482. Tutte le spese, sia in denaro, sia in natura autorizzate dal presente regolamento, ad eccezione solamente del soldo e degli accessorii del soldo degli uffiziali senza truppa e degl'impiegati militari, non chè del soldo degli uffiziali in disponibilità, o in non attività, danno luogo a degli sconti definitivi che hanno per iscopo di operare la liberazione del

Ministero delle armi verso le parti prendenti e viceversa.

483. Subito che un sotto-intendente militare ha stabilito la rassegna di contabilità di un corpo di truppa o di uno stabilimento considerato come tale, e che ha riunito tutte le dichiarazioni di quietanza e totalizzazioni constatanti le somme e le somministrazioni da imputarsi su tale rassegna, stabilisce lo sconto di liberazione e lo rimette al consiglio di amministrazione, il quale lo firma e se non ha luogo alcuna osservazione, lo ritorna al sotto-intendente militare. In caso contrario il sotto-intendente militare raduna il consiglio per procedere, contradittoriamente e seduta stante, alla rettifica dello sconto.

Imputazioni per percezioni in più sulle somministrazioni in natura.

484. Se dallo sconto risulti che le somministrazioni in natura che il corpo ha ricevuto superano il numero delle razioni attribuite dalla rassegna, l'ammontare di tali percezioni in più viene portato a debito del corpo.

485. Lo sconto in danaro delle percezioni in più sulle somministrazioni in natura viene fatto d'appresso la tariffa stabilita dal Ministro delle armi o a norma dei prezzi dei contratti vigenti nelle piazze, in cui il corpo ha ricevuto il maggior numero delle razioni. È auto-

rizzata la compensazione delle percezioni in più con le percezioni in meno, nel limite d'uno stesso trimestre su quelle derrate che per loro natura sono atte ad essere sostituite le une alle altre.

Chiusura degli sconti.

486. Il sotto-intendente militare chiude unitamente al consiglio di amministrazione lo sconto di liberazione: appone il proprio timbro di annullamento sui boni di totalizzazione e sulle dichiarazioni di quietanza.

Corpi che partono prima che sia stabilito il proprio sconto.

487. Quando si verifica il caso preveduto dall'artic. 470 dopo stabilita la rassegna di contabilità, ma prima che sia stato redatto lo sconto di liberazione, la rassegna, le dichiarazioni di quietanza, i boni di totalizzazione e generalmente tutte le giustificazioni che devono servire alla redazione dello sconto, sono trasmesse dal sotto-intendente militare del luogo di partenza al sotto-intendente del luogo di destinazione, il quale rimane incaricato della chiusura dello sconto di liberazione.

SEZIONE II.

DELLE DESTINAZIONI DELLE RASSEGNE SCONTATE.

Riparto di quattro esemplari.

488. Il primo esemplare della rassegna con lo sconto di liberazione viene rimessa con una copia dei fogli di giornata e la minuta del riassunto generale delle giornate al consiglio di amministrazione del corpo cui riferisce.

Il secondo e terzo esemplare della rassegna sono inviati all'intendente divisionario. Questo invìo deve essere fatto al più tardi il 20 del secondo mese che segue il trimestre scaduto, a meno di legittimo impedimento, di cui il sotto-intendente militare è in obbligo di render conto immediatamente. Il quarto esemplare, che serve di minuta, resta presso il sotto-intendente.

489. Ogni qualvolta il sotto-intendente militare abbia bisogno, per le sue verifiche ulteriori, di ricorrere ai fogli di giornata dei trimestri spirati, reclama la comunicazione di quelli rimasti all'appoggio delle rassegne che si conservano dal consiglio di amministrazione, il quale è obbligato di deferire senza indugio alla sua requisitoria.

Documenti
da unirsi all'esemplare della rassegna destinato per l'intendente divisionario.

490. Uno dei due esemplari della rassegna diretti all'intendente divisionario deve essere accompagnato: 1.° dai fogli di giornata; 2.° dalle differenti giustificazioni indicate nell'articolo 458; 3.° dai fogli di rettifica o liquidazione; 4.° dalle copie degli ordini di ritenute ed altri che siano stati emessi dal Ministro; 5.° dai fogli di via, permessi, congedi, ordini di missione, biglietti di sortita dagli ospedali; 6.° dalle dichiarazioni di quietanza, ed in generale da tutti i documenti che devono essere stati comunicati al sotto-intendente militare ad eccezione dei brevetti, lettere di servizio e boni di distribuzioni.

Capitolo III.

DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI SCONTI.

Sezione I.

DEI CORPI DI TRUPPA.

Percezione in meno.

491. Se uno sconto di liberazione di una

rassegna riferibile all'esercizio corrente presenta per risultato delle percezioni in meno, l'ammontare ne viene portato in aumento sul primo stato di pagamento del soldo ed il corpo ne viene accreditato sullo sconto di liberazione della rassegna corrispondente. Se riferisce ad un esercizio spirato il rimborso viene dato mediante mandato apposito.

Le somme dovute per un esercizio chiuso sono sempre rimborsate con mandato che rilascia il Ministero delle armi.

Percezioni in più.

492. Allorchè uno sconto di liberazione riferibile all'esercizio corrente presenta delle percezioni in più, la somma da ritenersi viene portata in deduzione sul primo stato di pagamento del soldo corrente, ed il corpo ne è addebitato sullo sconto di liberazione della rassegna corrispondente.

Se l'esercizio è spirato o chiuso viene fatta la ritenuta dell'ammontare sul primo stato di pagamento del soldo, mediante vincolo di versamento a favore dell'erario in rifusione del più percetto.

Sezione II.

DELLE SOMMINISTRAZIONI IN NATURA FATTE AGLI UFFIZIALI SENZA TRUPPA ED IMPIEGATI MILITARI.

Modo di stabilirne gli sconti.

493. Negli ultimi cinque giorni del mese che segue il trimestre spirato, gl'intendenti o i sotto-intendenti militari procedono d'ufficio alla formazione degli sconti di liberazione per le somministrazioni dei viveri e foraggi, che possono essere state fatte nel medesimo trimestre agli uffiziali senza truppa ed agli impiegati militari di cui hanno stabilite le rassegne.

In caso d'impedimento, ne viene reso conto immediatamente all'intendente, o al Ministro se è l'intendente che deve regolare lo sconto.

494. Gli sconti di liberazione sono fatti sulle rassegne: i boni di totalizzazione muniti del timbro di annullamento dell'intendente o del sotto-intendente militare restano negli archivii rispettivi all'appoggio degli sconti.

Casi di percezioni maggiori del diritto.

495. Se si presentassero casi di percezioni

maggiori del diritto, la valuta di queste sono portate in deduzione sul primo mandato di pagamento non che sulla corrispondente rassegna. La liquidazione in denaro delle razioni percette in più si opera nel modo prescritto all'articolo 485.

496. Se la parte prendente che deve sopportare la ritenuta, fosse passata sotto la sorveglianza amministrativa di un altro intendente o sotto-intendente militare quegli che ha regolato lo sconto è tenuto sotto la propria responsabilità di prevenirne il detto intendente o sotto-intendente militare e di indirizzargli nello stesso tempo un foglio di ritenuta, perchè ne sia fatta imputazione conforme all'articolo precedente

TITOLO IV.

DELLA VERIFICA DELLE RASSEGNE DI CONTABILITA'

Capitolo I.

Della verifica per parte dell'intendente militare

497. Appena l'intendente militare ha ricevuto le rassegne di contabilità stabilite dai sotto-intendenti militari impiegati nella pro-

pria divisione, procede subito alla loro verifica. Per facilitare questa verifica l'intendente deve riportarsi al registro indicato all'articolo 375.

Fogli di verifica e di rettifica.

498. I risultati della verifica delle rassegne stabilite dai sotto-intendenti militari sono constatati dai fogli di liquidazione conforme al modello N.° 33.

499. I fogli di verifica che concernono le rassegne dei corpi sono inviati ai sotto-intendenti militari che ne hanno la sorveglianza amministrativa, e comunicati da essi ai consigli di amministrazione per averne le loro osservazioni.

I fogli di liquidazione relativi alle rassegne degli uffiziali senza truppa e degli impiegati militari sono inviati ai sotto-intendenti che hanno stabilite queste rassegne.

500. Se in seguito della risposta del sotto-intendente militare, l'intendente giudichi che vi sia luogo a rettifica stabilisce a tale effetto un foglio conforme al modello N.° 34. Questo foglio di rettifica, viene trascritto sui due esemplari della rassegna cui riferisce, ed inviato al sotto-intendente militare, che la trascrive egli pure sulla minuta della medesima rassegna. Quando il foglio di rettifica è relativo ad un corpo di truppa, simile trascrizione viene fatta

sull'esemplare rimesso al consiglio di amministrazione. Se la verifica non ha dato luogo ad alcuna rettifica, l'intendente lo constata con visto motivato e datato che appone sulla rassegna.

Trasmissione delle rassegne al Ministro.

501. L'intendente militare trasmette le rassegne al Ministro delle armi appena ne ha terminata la verifica. Tale trasmissione deve essere fatta al più tardi nel terzo mese che segue ogni trimestre, sia per le rassegne che si riferiscono agli uffiziali senza truppa, agli impiegati militari in attività ed agli uffiziali in non attività, sia per i corpi di truppa e stabilimenti considerati come tali. In caso d'impedimento l'intendente rende conto al Ministro dei motivi del ritardo.

Le rassegne dei corpi sono inviate al Ministro in due esemplari, uno dei quali con i fogli di giornata e con tutti i documenti enumerati all'articolo 458, non che quelli infine indicati ai paragrafi 4.° e 5 ° dell'articolo 490.

Le rassegne degli uffiziali senza truppa e degli uffiziali in non attività vengono parimenti inviate al Ministero in doppio esemplare. Uno di questi è accompagnato dai fogli di rettifica e dalle copie degli ordini di ritenuta o d'altri ordini che siano stati emessi dal Ministro.

Alle rassegne degli uffiziali senza truppa sono inoltre annessi gli stati di alloggio ed i certificati per perdite di cavalli ed effetti, allorchè vi ha luogo.

I documenti giustificativi, oltre i qui sopra dettagliati, sono retrocessi ai sotto-intendenti militari, i quali, se concernenti i corpi di truppa, rimettono ai consigli di amministrazione quelli che servono ad appoggiare le iscrizioni effettuate nel registro matricola, insieme alle dichiarazioni di quietanza.

Capitolo II.

DELLA VERIFICA DELLE RASSEGNE AL MINISTERO DELLE ARMI.

Rassegne stabilite dagl'intendenti militari.

502. Le rassegne di contabilità degli uffiziali senza truppa e degli impiegati militari stabilite dagl'intendenti militari vengono verificate negli ufficii del Ministero delle armi.

Rassegne stabilite dai sotto-intendenti militari

503. Le rassegne degli uffiziali senza truppa e dei corpi di truppa stabilite dai sotto-intendenti militari, sono contro verificate negli ufficii del Ministero delle armi.

504. Il Ministro prescrive quanto occorre per la rettifica degli errori riconosciuti nelle rassegne in seguito della verifica o contro-verifica che se ne fa nei suoi ufficii.

Capitolo III.

DELLA RETTIFICA DEGLI ERRORI.

Sezione I.

Uffiziali senza truppa ed impiegati militari.

Aumenti.

505. Le somme dovute sull'esercizio corrente agli uffiziali senza truppa o impiegati militari in seguito della verifica delle rassegne, sono portate in aumento sui primi mandati di pagamento individuali riferibili allo stesso esercizio e sulle rassegne del trimestre corrispondente, ovvero rimborsati con mandati distinti se l'esercizio è spirato.

Le somme dovute per un esercizio spirato sono sempre rimborsate mediante mandato che rilascia il Ministro delle armi.

Diminuzioni.

506. Le somme di cui gli uffiziali senza truppa o gl'impiegati militari possono trovarsi debitori in seguito della verifica delle rassegne di contabilità o del bilancio degli sconti di liberazione delle somministrazioni in natura, sono portate in deduzione sui primi mandati individuali di pagamento e sulle corrispondenti rassegne se riferibili all'esercizio corrente.

Tali ritenute vengono esercitate nella proporzione stabilita all'articolo 368.

Sezione II.

Corpi di truppa.

Aumenti risultanti dalla verifica delle rassegne.

507. Gli aumenti da operarsi in seguito di errori constatati dalla verifica delle rassegne di contabilità dei corpi di truppa o degli stabilimenti considerati come tali, si effettuano sui primi mandati di pagamento del soldo corrente sulle rassegne, osservando le regole prescritte all'articolo 491.

Diminuzioni provenienti dalla medesima causa.

508. Se un corpo deve subire una ritenuta in seguito della verifica delle sue rassegne, l'ammontare integro ne è portato in deduzione sul primo mandato di pagamento del soldo corrente in tutto nel modo indicato all'articolo 492.

Errori negli sconti.

509. Allorquando sia stato riconosciuto un errore in uno sconto di liberazione, l'aumento o la deduzione da operarsi è portata sul primo mandato di pagamento del soldo corrente con la osservanza delle norme stabilite dagli articoli 491 e 492.

Annotazioni relative agli aumenti e diminuzioni.

510. Nel caso preveduto dai precedenti articoli i sotto-intendenti militari devono sempre indicare la rassegna in cui è stato commesso l'errore ed il foglio di rettifica in virtù del quale sono effettuati gli aumenti o le diminuzioni. Questo foglio resta annesso alla rassegna sulla quale ha luogo la rettifica: se la detta rettifica concerne un esercizio spirato o chiuso, una dettagliata osservazione deve far conoscere tale circostanza.

Corpi che partono prima della definizione degli sconti.

511. Allorchè il deposito di un corpo o il personale di uno stabilimento considerato come corpo, passa da una divisione all'altra dopo essere stata stabilita la rassegna, ma prima che la medesima abbia potuto essere verificata, l'intendente militare della divisione, in cui è stata stabilita, la verifica come se non vi fosse stato cambiamento di destinazione. Se da tale verifica non risulti alcun punto da chiarire o rettificare, l'intendente militare trasmette la rassegna al Ministero delle armi. Se al contrario, ne emergessero degli errori, stabilisce il foglio di verifica e lo trasmette con la rassegna e tutte le pezze di appoggio all'intendente della divisione in cui è passato il corpo. Questo intendente riceve le osservazioni e le risposte del consiglio di amministrazione e stabilisce se vi è luogo il foglio di rettifica.

TITOLO V.

Disposizioni speciali.

Girate amministrative degli intendenti militari.

512. Ogni anno all'epoca della loro ispezione amministrativa e quando abbiano passate le riviste dell'effettivo indicato all'articolo 436. gl'intendenti militari si fanno presentare i registri e documenti giustificativi all'effetto di verificare e chiudere la contabilità dei corpi di truppa per l'esercizio spirato, conformandosi alle disposizioni che loro sono prescritte in proposito degli ordini speciali del Ministro delle armi, cui rendono conto delle loro ope razioni.

Esaminano nel tempo stesso il lavoro dei sotto-intendenti militari in ogni sua parte. Gl'intendenti sono in obbligo, sotto la loro responsabilità personale, di far cessare le negligenze e gli abusi che avessero ritrovati.

Responsabilità pecuniaria dei funzionari. dell'intendenza militare.

513. I funzionarii dell' intendenza militare sono pecunialmente responsabili di qualunque pagamento o somministrazione che avessero

autorizzato contro le leggi e regolamenti, salvo rivalsa sulle parti prendenti; tuttavia questa rivalsa non può essere esercitata che su gli uffiziali. Quanto ai sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati, non può la rivalsa aver luogo che nel caso, in cui le somme indebitamente percette sieno state versate alla loro massa individuale. Nel caso contrario i funzionarii dell'intendenza militare restano responsabili dei pagamenti malfatti, allorquando preventivamente li abbiano autorizzati in una maniera esplicita; altrimenti la responsabilità ricade sugli uffiziali che hanno preso l'iniziativa dei pagamenti, e divisa, quando vi è luogo, tra quelli che la natura delle loro attribuzioni chiama a verificare i documenti riferibili al pagamento. In nessun altro caso i funzionarii dell'intendenza militare possono essere costituiti pecunialmente risponsabili, se non in virtù di una speciale decisione del Ministro.

Registri delle rassegne e dei documenti d'imputazione.

514. I funzionarii dell'intendenza militare tengono un registro modello N. 35. di tutte le rassegne di contabilità che hanno stabilito.

Tengono egualmente un registro, modello N. 36. dei documenti d'imputazione d'ogni specie, concernenti, sia gli uffiziali senza truppa in residenza nel rispettivo circondario, sia

i corpi di truppa posti sotto la loro sorveglianza amministrativa.

515. Gl'intendenti militari hanno un registro modello N. 37. che serve ad iscrivervi le rassegne ch'essi hanno ricevute, quelle che sono state verificate, i risultati di tali verifiche, gli aumenti o le diminuzioni portate nei fogli di rettifica, e l'esecuzione delle disposizioni che prescrivono questi aumenti o diminuzioni.

Repertorio dei processi verbali.

516. I funzionarii dell' intendenza militare tengono un repertorio analitico, sul quale registrano tutti i processi verbali, che stabiliscono per qualsivoglia causa. Questo repertorio, modello N. 38. è tenuto costantemente per giorno senza viziature, nè interlinee.

Reclami particolari.

—

A chi diretti.

517. Gli uffiziali senza truppa e gl' impiegati militari, che abbiano reclami da fare a titolo soldo ed accessorii del soldo, sono obbligati d'indirizzarsi all'intendente o al sotto-intendente militare del territorio o della brigata o divisione attiva presso la quale sono impiegati.

I militari appartenenti ad un corpo, i quali abbiano a fare dei reclami, sia contro il loro corpo, sia verso l'erario, li indirizzano al consiglio di amministrazione il quale è in obbligo, se non può risolverli, di trasmetterli immediatamente al sotto-intendente militare, che ha la sorveglianza amministrativa di questo corpo.

518. Ogni sotto-intendente militare che abbia ricevuto un reclamo della specie motivata nel precedente articolo, se lo trova giusto, è in obbligo di soddisfarvi immediatamente. Se il reclamo non gli sembra suscettibile di essere ammesso, deve motivare il suo rifiuto e notificarlo al reclamante per la via gerarchica.

Se il reclamante si crede in diritto di appellare dalla decisione del sotto-intendente militare, si rivolge all'intendente divisionario, cui presenta in originale la risposta del sotto-intendente militare.

L'intendente decide in via definitiva, e gli fa similmente conoscere la propria risoluzione in iscritto.

Se si tratti di un caso straordinario non preveduto dai regolamenti, l'intendente militare ne fa rapporto al Ministro delle armi per la decisione.

519. I reclamanti possono appellare al Ministro delle armi dalle decisioni degli intendenti militari, ma in questo caso devono uni-

re alle loro dimande le risposte che hanno ricevuto da questi funzionarii.

Disposizioni generali.

520. Le norme e prescrizioni generali contenute nel presente regolamento sono applicabili ed avranno vigore anche per la gendarmeria. Desse saranno riportate in apposito regolamento da pubblicarsi, nel quale resteranno pure definite le disposizioni speciali relative all'amministrazione di detta arma.

521. Tutte le disposizioni anteriori concernenti il servizio del soldo e delle rassegne sono e restano abrogate.

522. Il presente regolamento avrà il suo pieno effetto dal giorno primo gennaro 1867.

Roma 22 decembre 1866.

Il Generale Pro–Ministro
KANZLER

(N°. 11.) *Tariffe pubblicate dal Ministero delle Armi per lo pagamento delle diverse qualità di soldi, supplementi, compensi, ec. all'armata Pontificia, le quali fanno parte integrante del Regolamento precedente.*

UFFIZIALI GENERALI CORPO DELLO STATO MAGGIORE E CORPO DELLA INTENDENZA MILITARE.

GRADI E CLASSI	Soldo di presenza per mese		SOLDO DI ASSENZA PER GIORNO						NOTE
			in permesso od in cattività		all' ospedale		all' ospedale in permesso		
	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	
Tenente generale	1075	»	17	62	»	»	»	»	Sui dicontro soldi sarà praticata la ritenuta del 6 per cento a favore della cassa delle giubilazioni e pensioni. La indennità di girata per le riviste d'ispezioni agli uffiziali generali ed ai funzionarj dell' intendenza militare saranno determinate, secondo i casi, con decreto del Ministro.
Generale di brigata ed Intendente generale. .	807	»	13	45	»	»	»	»	
Colonnello ed Intendente.	468	»	7	80	12	38	4	58	
Tenente colonnello e sotto-intendente di 1ª classe.	360	50	6	01	9	07	3	06	
Maggiore e sotto-intendente di 2ª classe . .	333	50	5	56	8	44	2	88	
Capitano di 1ª classe ed aggiunto all' Intendenza.	242	»	4	04	5	92	1	89	
Tenente di 1ª classe . .	172	50	2	88	4	14	1	27	

UDITORATO MILITARE

GRADI E CLASSI	Soldo di presenza per mese		SOLDO DI ASSENZA PER GIORNO						NOTE
			in permesso od in cattività		all' ospedale		all' ospedale essendo in permesso		
	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	
Uditore generale . . .	457	»	7	62	12	01	4	40	Sui dicontro soldi sarà praticata la ritenuta del 6 per cento a favore della cassa delle giubilazioni e pensioni.
Uditore divisionario di 1ª classe	296	»	4	94	7	18	2	26	
Uditore divisionario di 2ª classe	231	50	3	86	5	57	1	71	
Uditore sostituto . . .	210	»	3	50	4	85	1	35	
Attuario di 1ª classe	183	»	3	05	4	49	1	30	
Attuario di 2ª classe	161	50	2	69	3	77	1	08	
Archivista	161	50	2	69	3	77	1	08	
Scrittore	129	»	2	15	2	80	»	65	

STATO MAGGIORE DELLE PIAZZE

GRADI E CLASSI		Soldo di presenza per mese		SOLDO DI ASSENZA PER GIORNO							
				in permesso		all' ospedale		all'ospedale essendo in permesso		in cattività	
		lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
UFFIZIALI	Colonnello	457	»	7	62	12	01	4	40	7	62
	Tenente colonnello	349	50	5	83	8	70	2	88	5	83
	Maggiore	322	50	5	38	8	07	2	70	5	38
	Capitano di 1.ª classe	231	50	3	86	5	57	1	71	3	86
	Capitano di 2.ª classe	210	»	3	50	4	85	1	35	3	50
	Tenente di 1.ª classe	161	50	2	69	3	77	1	08	2	69
	Tenente di 2.ª classe	145	50	2	43	3	24	»	82	2	43
TRUPPA — Segretari di Piazza	Ajutante-sotto-uffiziale	91	50	1	53	1	98	»	46	1	53
	Sergente maggiore	65	»	»	34	»	»	»	»	»	»
	Sergente	48	50	»	24	»	»	»	»	»	»
	Caporale	39	»	»	15	»	»	»	»	»	»

NOTE. Sul soldo degli uffiziali ed ajutante sotto-uffiziale sarà praticata la ritenuta del 6 per cento a favore della cassa giubilazioni e pensioni.

Da sergente maggiore a basso nulla viene rilasciato per la giubilazione e pensione, stante che il loro soldo comprende l'assegno del pane, vestiario e massa individuale, di cui non ricevono le competenze in natura.

CORPO DEGLI UFFIZIALI DI AMMINISTRAZIONE.

GRADI E CLASSI		Soldo di presenza per mese		SOLDO DI ASSENZA PER GIORNO						NOTE
				in permesso od in cattività		all' ospedale		all' ospedale in permesso		
		lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	
Uffiziale di amministrazione di	1ª classe	231	50	3	86	5	57	1	71	Sui dicontro soldi sarà praticata la ritenuta del 6 per cento a favore della cassa delle giubilazioni e pensioni.
	2ª classe	210	»	3	50	4	85	1	35	
Ajutante di amministrazione di	1ª classe	161	50	2	69	3	77	1	08	
	2ª classe	134	50	2	24	2	98	»	74	
Allievo di amministrazione		91	50	1	53	1	98	»	46	

SERVIZIO SANITARIO

	Soldo di presenza per mese		SOLDO DI ASSENZA PER GIORNO						NOTE
			in permesso od in cattività		all' ospedale		all' ospedale essendo in permesso		
	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	
Direttore della Sanità	296	»	4	94	7	18	2	26	Sui dicontro soldi sarà praticata la ritenuta del 6 per cento a favore della cassa delle giubilazioni e pensioni.
Medico e Chirurgo maggiore	210	»	3	50	4	85	1	35	
Medico e Chirurgo ajutante maggiore di 1ª classe	161	50	2	69	3	77	1	08	
Medico e Chirurgo ajutante maggiore di 2ª classe	145	50	2	43	3	24	»	82	
Uffiziale sanitario aggiunto	91	50	1	53	1	98	»	46	
Farmacista dell' ospedale militare	134	50	2	24	2	98	»	74	
Sotto-farmacista id.	91	50	1	53	1	98	»	46	

CORPO DI

		GRADI E CLASSI	SOLDO DI PRESENZA PAGATO A					
			Mese		Giornata			
					compresi i viveri		senza viveri	
			lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
STATO MAGGIORE	grande	Colonnello	468	»	»	»	»	»
		Tenente-colonnello	360	50	»	»	»	»
		Maggiore direttore generale del materiale.	333	50	»	»	»	»
		Maggiore capo squadrone	333	50	»	»	»	»
		Cappellano	161	50	»	»	»	»
		Capitano direttore del materiale di 1. classe	242	»	»	»	»	»
		Capitano direttore del materiale di 2 classe	220	50	»	»	»	»
		Capitano ajutante maggiore montato di 2. classe	220	50	»	»	»	»
		Capitano tesoriere smontato di 1. classe	242	»	»	»	»	»
		Capitano di abbigliamento smontato di 2. classe	220	50	»	»	»	»
		Tenente aggiunto ai Direttori del materiale di 1. classe	172	50	»	»	»	»
		Tenente aggiunto ai Direttori del materiale di 2. classe	156	»	»	»	»	»
		Sotto-tenente aggiunto al tesoriere	145	50	»	»	»	»
		Chirurgo maggiore	»	»	»	»	»	»
		Chirurgo ajutante maggiore	»	»	»	»	»	»
	piccolo	Guardia di 1. classe	97	»	»	»	»	»
		Controllore di armi.	97	»	»	»	»	»
		Ajutante sotto-uffiziale porta stendardo.	97	»	»	»	»	»
		Ajutante sotto-uffiziale	97	»	»	»	»	»
		Guardia di 2 classe	81	»	»	»	»	»
		Capo artificiere	65	»	»	»	»	»
		Veterinario capo.	65	»	»	»	»	»
		Maresciallo trombetta	»	»	1	08	»	88

ARTIGLIERIA

SOLDO DI ASSENZA PER GIORNO							
in permesso		all' ospedale		all' ospedale essendo in permesso		in cattività	
lire	cent.	lire	cent	lire	cent.	lire	cent.
7	80	12	38	4	58	7	80
6	01	9	07	3	06	6	01
5	56	8	44	2	88	5	56
5	56	8	44	2	88	5	56
2	69	3	77	1	08	2	69
4	04	5	92	1	89	4	04
3	68	5	20	1	45	3	68
3	68	5	20	1	45	3	68
4	04	5	92	1	89	4	04
3	68	5	20	1	45	3	68
2	88	4	14	1	27	2	88
2	60	3	59	»	99	2	60
2	43	3	35	»	93	2	43
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»
1	62	2	16	»	55	1	62
1	62	2	16	»	55	1	62
1	62	2	16	»	55	1	62
1	62	2	16	»	55	1	62
1	35	1	63	»	28	1	35
1	09	1	10	»	05	»	»
1	09	1	10	»	05	»	»
»	30	»	»	»	»	»	»

NOTE

1. Sul soldo degli uffiziali, degli ajutanti sotto-uffiziali, del controllore di armi e delle guardie di 1. e 2. classe sarà praticata la ritenuta del 6 per cento a favore della cassa giubilazioni e pensioni.

Il capitano ajutante maggiore, ed il capitano di abbigliamento se di 1. classe, e e così il capitano tesoriere se di 2. classe, ne riceveranno il soldo corrispondente

Il chirurgo maggiore, ed il chirurgo ajutante maggiore ricevono il soldo attribuito al grado e classe rispettiva nella tariffa per il personale del servizio sanitario.

Al capitano aiutante maggiore, agli uffiziali da capitano a basso delle due batterie e deposito montato e così all' aiutante sotto-uffiziale di quest'ultimo è accordato un supplemento di soldo di *lire undici* al mese sino a che rimarranno in tale posizione. Cessano quindi di percepire tale supplemento allorchè per qualunque causa passano dalle batterie montate alle smontate, ovvero ad altra posizione diversa, ed è perciò che detto supplemento non è mai calcolabile per la giubilazione.

Il soldo del capo artificiere e del veterinario capo comprende l' assegno del pane, vestiario e massa individuale di cui non ricevono le somministrazioni in natura.

SEGUE

GRADI E CLASSI			SOLDO DI PRESENZA PAGATO A					
			MESE		GIORNATA			
					compresi i viveri		senza viveri	
			lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
BATTERIE E DEPOSITO	MONTATO	Capitano di 1ª classe.	242	»	»	»	»	»
		Capitano di 2ª classe.	220	50	»	»	»	»
		Tenente di 1ª classe.	172	50	»	»	»	»
		Tenente di 2ª classe.	156	»	»	»	»	»
		Sotto-tenente	145	50	»	»	»	»
		Ajutante sotto-uffiziale	97	»	»	»	»	»
		Maresciallo d' alloggi capo	»	»	1	52	1	32
		Maresciallo d' alloggi	»	»	1	08	»	88
		Maresciallo foriere	»	»	1	08	»	88
		Brigadiere	»	»	»	82	»	62
		Artificiere	»	»	»	65	»	45
		Artigliere servente di 1ª classe.	»	»	»	52	»	32
		Artigliere servente di 2ª classe.	»	»	»	50	»	30
		Artig. conducente di 1ª classe.	»	»	»	60	»	40
		Artig. conducente di 2ª classe.	»	»	»	55	»	35
		Artigliere operajo di 1ª classe.	»	»	»	52	»	32
		Artigliere operajo di 2ª classe.	»	»	»	50	»	30
		Maniscalco	»	»	»	60	»	40
		Sellajo	»	»	»	55	»	35
		Trombettiere	»	»	»	65	»	45

L' ARTIGLIERIA

SOLDO DI ASSENZA PER GIORNO								NOTE
in permesso		all' ospedale		all' ospedale essendo in permesso		in cattività		
lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	
4	04	5	92	1	89	1	04	
3	68	5	20	1	45	3	68	
2	88	4	14	1	27	2	88	
2	60	3	59	»	90	2	60	
2	43	3	35	»	93	2	43	
1	62	2	16	»	55	1	62	
»	40	»	»	»	»	»	»	
»	30	»	»	»	»	»	»	
»	30	»	»	»	»	»	»	
»	17	»	»	»	»	»	»	
»	15	»	»	»	»	»	»	
»	13	»	»	»	»	»	»	
»	11	»	»	»	»	»	»	
»	15	»	»	»	»	»	»	
»	13	»	»	»	»	»	»	
»	13	»	»	»	»	»	»	
»	11	»	»	»	»	»	»	
»	15	»	»	»	»	»	»	
»	13	»	»	»	»	»	»	
»	13	»	»	»	»	»	»	

SEGUE

GRADI E CLASSI		SOLDO DI PRESENZA PAGATO A					
		MESE		GIORNATA			
				compresi i viveri		senza viveri	
		lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
BATTERIE E DEPOSITO — SMONTATO	Capitano di 1ª classe.	242	»	»	»	»	»
	Capitano di 2ª classe.	220	50	»	»	»	»
	Tenente di 1ª classe.	172	50	»	»	»	»
	Tenente di 2ª classe.	156	»	»	»	»	»
	Sotto-tenente	145	50	»	»	»	»
	Ajutante sotto-uffiziale	97	»	»	»	»	»
	Maresciallo d'alloggi capo	»	»	1	42	1	22
	Maresciallo d'alloggi	»	»	»	98	»	78
	Maresciallo foriere	»	»	»	98	»	78
	Brigadiere	»	»	»	69	»	49
	Artificiere	»	»	»	60	»	40
	Artigliere servente di 1ª classe.	»	»	»	52	»	32
	Artigliere servente di 2ª classe.	»	»	»	50	»	30
	Artigliere operajo di 1ª classe.	»	»	»	52	»	32
	Artigliere operajo di 2ª classe.	»	»	»	50	»	30
	Trombettiere	»	»	»	60	»	40
Figlio di truppa		»	»	»	50	»	»

L'ARTIGLIERIA

SOLDO DI ASSENZA PER GIORNO								NOTE
in permesso		all' ospedale		all' ospedale essendo in permesso		in cattività		
lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	
4	04	5	92	1	89	4	04	
3	68	5	20	1	45	3	68	
2	88	4	14	1	27	2	88	
2	60	3	50	»	99	2	60	
2	43	3	35	»	93	2	43	
1	62	2	16	»	55	1	62	
»	35	»	»	»	»	»	»	
»	25	»	»	»	»	»	»	
»	25	»	»	»	»	»	»	
»	15	»	»	»	»	»	»	
»	13	»	»	»	»	»	»	
»	13	»	»	»	»	»	»	
»	11	»	»	»	»	»	»	
»	13	»	»	»	»	»	»	
»	11	»	»	»	»	»	»	
»	11	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	

CORPO

GRADI E CLASSI			Soldo di presenza pagato a Mese lire	Mese cent.	Giornata compresi i viveri lire	Giornata compresi i viveri cent.	Giornata senza viveri lire	Giornata senza viveri cent.
STATO MAGGIORE grande	Comandante del corpo con grado di	Tenente-colon.	360	50	»	»	»	»
		Maggiore	333	50	»	»	»	»
	Capitano di	1.ª classe.	242	»	»	»	»	»
		2.ª classe.	220	50	»	»	»	»
	Tenente di	1.ª classe.	172	50	»	»	»	»
		2.ª classe.	156	»	»	»	»	»
	Sotto-tenente		145	50	»	»	»	»
STATO MAGGIORE piccolo	Guardia di	1.ª classe.	97	»	»	»	»	»
		2.ª classe.	81	»	»	»	»	»
	Collaboratore		54	»	»	»	»	»
COMPAGNIA	Capitano di 2.ª classe		220	50	»	»	»	»
	Tenente di	1.ª classe.	172	50	»	»	»	»
		2.ª classe.	156	»	»	»	»	»
	Aspirante		54	»	»	»	»	»
	Maresciallo d' alloggi capo		»	»	1	42	1	22
	Maresciallo d'alloggi		»	»	»	98	»	78
	Maresciallo foriere		»	»	»	98	»	78
	Brigadiere		»	»	»	69	»	49
	Travagliatore	1.ª classe.	»	»	»	52	»	32
		2.ª classe.	»	»	»	50	»	30
	Tamburo		»	»	»	60	»	40
	Treno	Maresciallo d' alloggi	»	»	1	08	»	88
		Conducente	»	»	»	55	»	35
	Figlio di truppa		»	»	»	50	»	»

DEL GENIO

SOLDO DI ASSENZA PER GIORNO							
in permesso		all' ospedale		all' ospedale essendo in permesso		in cattività	
lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
6	01	9	07	3	06	6	01
5	56	8	44	2	88	5	56
4	04	5	92	1	89	4	04
3	68	5	20	1	45	3	68
2	88	4	14	1	27	2	88
2	60	3	59	»	99	2	60
2	43	3	35	»	93	2	43
1	62	2	16	»	55	1	62
1	35	1	63	»	28	1	35
»	30	»	»	»	»	»	»
3	68	5	20	1	45	3	68
2	88	4	14	1	27	2	88
2	60	3	59	»	99	2	60
»	30	»	»	»	»	»	»
»	35	»	»	»	»	»	»
»	25	»	»	»	»	»	»
»	25	»	»	»	»	»	»
»	15	»	»	»	»	»	»
»	13	»	»	»	»	»	»
»	11	»	»	»	»	»	»
»	11	»	»	»	»	»	»
»	30	»	»	»	»	»	»
»	13	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»

NOTE

Sul soldo degli uffiziali e delle guardie di 1.ª e 2.ª classe sarà praticata la ritenuta del 6 per cento a favore della cassa delle giubilazioni e pensioni.

Il soldo dei collaboratori e degli aspiranti comprende l'assegno del pane, vestiario e massa individuale di cui non ricevono la somministrazione in natura.

CORPI DI FANTERIA INDIGENA

		GRADI E CLASSI	SOLDO DI PRESENZA PAGATO A					
			Mese		Giornata			
					compresi i viveri		senza viveri	
			lire	cent.	lire	cent	lire	cent.
STATO MAGGIORE	grande	Colonnello	457	»	»	»	»	»
		Tenente-colonnello	349	50	»	»	»	»
		Maggiore	322	50	»	»	»	»
		Cappellano	161	50	»	»	»	»
		Capitano di ammne di 1.ª classe	231	50	»	»	»	»
		Capitano aiutante maggiore	210	»	»	»	»	»
		Tenente id.	145	50	»	»	»	»
		Capitano tesoriere	210	»	»	»	»	»
		Tenente id.	145	50	»	»	»	»
		Capitano d'abbigliamento	210	»	»	»	»	»
		Uffiziale giudice dei corpi esteri — Capitano	210	»	»	»	»	»
		Uffiziale giudice dei corpi esteri — Tenente	145	50	»	»	»	»
		Sotto-tenente aggiunto al tesoriere	134	50	»	»	»	»
		Chirurgo maggiore	»	»	»	»	»	»
		Chirurgo aiutante maggiore	»	»	»	»	»	»
	piccolo	Ajutante sotto-uffiziale porta bandiera	91	50	»	»	»	»
		id. id di battaglione	91	50	»	»	»	»
		Attuario dei corpi esteri	91	50	»	»	»	»
		Tamburo maggiore	»	»	1	36	1	16
		Sergente trombetta	»	»	»	98	»	78
		Caporale tamburo e trombetta	»	»	»	76	»	56
		Caporale dei zappatori	»	»	»	71	»	51
		Zappatori	»	»	»	55	»	35
		Capo musica aiutante sotto-uffiziale	91	50	»	»	»	»
		Sergente maggiore sotto-capo musica	»	»	1	36	1	16
		Musicanti sonatori di 1.ª classe	»	»	»	93	»	73
		Musicanti sonatori di 2.ª id.	»	»	»	66	»	46
		Musicanti sonatori di 3.ª id.	»	»	»	50	»	30
		Apprendista	»	»	»	50	»	30

ED ESTERA, SEDENTARII ED INVALIDI

SOLDO DI ASSENZA PER GIORNO								NOTE
in permesso		all' ospedale		all' ospedale essendo in permesso		in cattività		
lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	
7	62	12	01	4	40	7	62	
5	83	8	70	2	88	5	83	
5	38	8	07	2	70	5	38	
2	69	3	77	1	08	2	69	
3	86	5	57	1	71	3	86	
3	50	4	85	»	35	3	50	
2	43	3	24	1	82	2	43	
3	50	4	85	»	35	3	50	
2	43	3	24	1	82	2	43	
3	50	4	85	»	35	3	50	
3	50	4	85	1	35	3	50	
2	43	3	24	»	82	2	43	
2	24	2	98	»	74	2	24	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
1	53	1	98	»	46	1	53	
1	53	1	98	»	46	1	53	
1	53	1	98	»	46	1	53	
»	32	»	»	»	»	»	»	
»	27	»	»	»	»	»	»	
»	16	»	»	»	»	»	»	
»	16	»	»	»	»	»	»	
»	13	»	»	»	»	»	»	
1	53	1	98	»	46	1	53	
»	32	»	»	»	»	»	»	
»	22	»	»	»	»	»	»	
»	13	»	»	»	»	»	»	
»	11	»	»	»	»	»	»	
»	11	»	»	»	»	»	»	

NOTE

Sul soldo degli uffiziali, degli aiutanti sotto-uffiziali, e dei capi musica sarà praticata la ritenuta del 6 per cento a favore della cassa delle giubilazioni e pensioni.

I capitani e tenenti ajutanti maggiori, i capitani tesorieri e quelli di abbigliamento, e così i capitani e tenenti giudici, se di prima classe ne riceveranno il soldo corrispondente.

I chirurgi maggiori ed i chirurgi ajutanti maggiori ricevono il soldo attribuito al grado e classe rispettiva nella tariffa per il personale del servizio sanitario.

I sergenti maggiori, sergenti, sergenti forieri, caporali, trombette e soldati di 1.ª classe del battaglione cacciatori e dei corpi esteri godono del soldo attribuito ai detti gradi nelle compagnie scelte.

Gl'individui da sergente maggiore a basso addetti alla sezione infermieri, e per il tempo che ne fanno parte, ricevono il soldo fissato nella presente tariffa aumentato indistintamente di *cinque centesimi* al giorno. I comuni di 1.ª classe della stessa sezione godono inoltre la differenza di *due* centesimi giornalieri a similitudine dei soldati scelti degli altri corpi.

SEGUE

GRADI E CLASSI				SOLDO DI PRESENZA PAGATO A					
				Mese		GIORNATA			
						compresi i viveri		senza viveri	
				lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
COMPAGNIE SCELTE	uffiziali	Capitano di	1.a classe.	231	50	»	»	»	»
			2.a classe.	210	»	»	»	»	»
		Tenente di	1.a classe.	161	50	»	»	»	»
			2.a classe.	145	50	»	»	»	»
		Sotto-tenente		134	50	»	»	»	»
	truppa	Sergente maggiore		»	»	1	38	1	18
		Sergente		»	»	»	95	»	75
		Sergente foriere		»	»	»	95	»	75
		Caporale		»	»	»	68	»	48
		Tamburo e trombetta		»	»	»	62	»	42
		Soldato		»	»	»	52	»	32
COMPAGNIE DEL CENTRO	uffiziali	Capitano di	1.a classe.	231	50	»	»	»	»
			2.a classe.	210	»	»	»	»	»
		Tenente di	1.a classe.	161	50	»	»	»	»
			2.a classe.	145	50	»	»	»	»
		Sotto-tenente.		134	50	»	»	»	»
	truppa	Sergente maggiore		»	»	1	36	1	16
		Sergente		»	»	»	93	»	73
		Sergente foriere		»	»	»	93	»	73
		Caporale		»	»	»	66	»	46
		Tamburo e trombetta		»	»	»	60	»	40
		Soldato		»	»	»	50	»	30
Figlio di truppa				»	»	»	50	»	»

LA FANTERIA

SOLDO DI ASSENZA PER GIORNO								NOTE
in permesso		all' ospedale		all' ospedale essendo in permesso		in cattività		
lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	
3	86	5	57	1	71	3	86	
3	50	4	85	1	35	3	50	
2	69	3	77	1	08	2	69	
2	43	3	24	»	82	2	43	
2	24	2	98	»	74	2	24	
»	34	»	»	»	»	»	»	
»	24	»	»	»	»	»	»	
»	24	»	»	»	»	»	»	
»	15	»	»	»	»	»	»	
»	13	»	»	»	»	»	»	
»	13	»	»	»	»	»	»	
3	86	5	57	1	71	3	86	
3	50	4	85	1	35	3	50	
2	69	3	77	1	08	2	69	
2	43	3	24	»	82	2	43	
2	24	2	98	»	74	2	24	
»	32	»	»	»	»	»	»	
»	22	»	»	»	»	»	»	
»	22	»	»	»	»	»	»	
»	13	»	»	»	»	»	»	
»	11	»	»	»	»	»	»	
»	11	»	»	»	»	»	»	
»	«	»	»	»	»	»	»	

CORPO

GRADI E CLASSI			SOLDO DI PRESENZA PAGATO A					
			Mese		Giornata			
					compresi i viveri		senza viveri	
			lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
STATO MAGGIORE	grande	Comandante del corpo con grado di Tenente colonnello	360	50	»	»	»	»
		Comandante del corpo con grado di Maggiore	333	50	»	»	»	»
		Cappellano	161	50	»	»	»	»
		Capitano ajutante maggiore	220	50	»	»	»	»
		Tenente tesoriere	156	»	»	»	»	»
		Tenente di abbigliamento	156					
		Chirurgo ajutante maggiore	»	»	»	»	»	»
	piccolo	Ajutante sotto-uffiziale porta bandiera	97	»	»	»	»	»
		Ajutante sotto-uffiziale degli squadroni	97	»	»	»	»	»
		Veterinario capo	97	»	»	»	»	»
		Ajutante sotto-uffiziale cavallerizzo	97	»	»	»	»	»
		Brigadiere trombetta	»	»	»	»	»	»
SQUADRONI	uffiziali	Capitano di 1.ª classe	242	»	»	81	»	61
		Capitano di 2.ª classe	220	50	»	»	»	»
		Tenente di 1.ª classe	172	50	»	»	»	»
		Tenente di 2.ª classe	156	»	»	»	»	»
		Sotto-tenente	145	50	»	»	»	»
	truppa	Maresciallo d'allogi capo	»	»	1	42	1	22
		Maresciallo d'alloggi	»	»	»	98	»	78
		Maresciallo foriere	»	»	»	98	»	78
		Brigadiere	»	»	»	71	»	51
		Maniscalco	»	»	»	60	»	40
		Trombetta	»	»	»	63	»	43
		Cavaliere di 1.ª classe	»	»	»	55	»	35
		Cavaliere di 2.ª classe	»	»	»	53	»	33
Figlio di truppa			»	»	»	50	»	»

DEI DRAGONI

SOLDO DI ASSENZA PER GIORNO							
in permesso		all' ospedale		all' ospedale essendo in permesso		in cattività	
lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
6	01	9	07	3	06	6	01
5	56	8	44	2	88	5	56
2	69	3	77	1	08	2	69
3	68	5	20	1	45	3	68
2	60	3	59	»	99	2	60
2	60	3	59	»	99	2	60
»	»	»	»	»	»	»	»
1	62	2	16	»	55	1	62
1	62	2	16	»	55	1	62
1	62	2	16	»	55	1	62
1	62	2	16	»	55	1	62
»	16	»	»	»	»	»	»
4	04	5	92	1	89	4	04
3	68	5	20	1	45	3	68
2	88	4	14	1	27	2	88
2	60	3	59	»	99	2	60
2	43	3	35	»	93	2	43
»	35	»	»	»	»	»	»
»	25	»	»	»	»	»	»
»	25	»	»	»	»	»	»
»	16	»	»	»	»	»	»
»	15	»	»	»	»	»	»
»	13	»	»	»	»	»	»
»	14	»	»	»	»	»	»
»	12	»	»	»	»	»	»

NOTE

Sul soldo degli uffiziali, degli ajutanti sottouffiziali, e del veterinario capo sarà praticata la ritenuta del 6 per cento a favore della cassa delle giubilazioni e pensioni.

Il capitano ajutante maggiore, ed i tenenti tesorieri e di abbigliamento se di 1. classe ne riceveranno il soldo corrispondente.

Il chirurgo ajutante maggiore riceve il soldo attribuito al grado e classe rispettiva nella tariffa per il personale del servizio sanitario.

PRIGIONI MILITARI E LUOGHI DI DETENZIONE

			Soldo di presenza per mese		Soldo di assenza per giorno						NOTE
					in permesso		all' ospedale		all' osped. essendo in permesso		
			lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	
Custodi profossi	Truppa	Sergente mag.	65	»	»	34	»	»	»	»	Il soldo dei graduati dicontro comprende l' assegno del pane, vestiario, e massa individuale di cui non ricevono le somministrazioni in natura. Coi dicontro assegno mensile debbono inoltre provvedersi del vestiario di uniforme loro fissato. Mediante il rilascio mensile di *lire tre* per il sergente maggiore, e di *lire due e quaranta cent.* per i sergenti e caporali, potranno averne la somministrazione dai magazzini dello Stato.
		Sergente . . .	48	50	»	24	»	»	»	»	
		Caporale . . .	39	»	»	15	»	»	»	»	

SOLDO

nello stato di azione

UFFIZIALI

Il soldo nello stato di azione dovuto agli uffiziali di ogni grado ed arma è eguale a quello di presenza stabilito nelle rispettive tariffe dei corpi. Durante lo stato di azione ogni uffiziale gode inoltre delle razioni di viveri a forma della relativa tariffa.

Eguale trattamento ricevono gli ajutanti sotto-uffiziali e gradi assimilati.

INDIVIDUI DI TRUPPA

Il soldo dovuto ai sotto-uffiziali, caporali o brigadieri e soldati è quello senza viveri stabilito nelle rispettive tariffe dei corpi; ed inoltre ricevono i viveri in natura.

SOLDO

agl'individui di truppa ai bagni termali e marittimi

GRADI	QUOTA per giorno		NOTE
	lire	cent.	
Ajutante sotto-uffiziale	4	»	Per quegli individui ai qua'i fosse somministrato il posto negli stabilimenti balneari a carico del governo si veda il disposto dell'art. 87 del presente regolamento.
Sergente-maggiore o maresciallo d'alloggi capo, sergente o maresciallo . . .	1	50	
Caporale o brigadiere e soldato . . .	1	05	

SOLDO

ai condannati della detenzione militare

	Assegno per giorno	
	lire	cent.
Da sergente maggiore o maresciallo capo a basso di ogni corpo ed arma.	»	33

NOTE

Eguale soldo sarà attribuito ai disertori attrappati o presentati sino a che non siano dati in forza ad un corpo o condannati.

Per le spese di nettezza è fissato l'assegno giornaliero di *tre centesimi* per ogni detenuto o disertore. L'ammontare di questo assegno sarà versato alla massa del rancio la quale sostiene le dette spese.

N. 14.

SOLDO DI DISPONIBILITA' E DI NON ATTIVITA'

	AL DI SOTTO DI			Compiuti 30 anni di servizio	NOTE
	20 anni di servizio	25 anni di servizio	30 anni di servizio		
SOLDO DI DISPONIBILITA' Il soldo attribuito al grado e classe rispettiva nelle dicontro proporzioni e senza accessorii.	2/3 due terzi	3/4 tre quarti	9/10 nove decimi	Intero soldo	
SOLDO DI NON ATTIVITA' *Per licenziamento di corpo, soppressione d'impiego o infermità temporanea.* Il soldo attribuito al grado e classe rispettiva nelle dicontro proporzioni e senza accessorii.	1/2 metà	6/10 sei decimi	8/10 otto decimi	9/10 nove decimi	Per il caso di licenziamento di corpi esteri, restano in pieno vigore le disposizioni contenute nella legge 7 Gennajo 1852.
Per misure di disciplina Il soldo attribuito al grado e classe rispettiva nelle dicontro proporzioni e senza accessorii.	4/10 quattro decimi	5/10 cinque decimi	7/10 sette decimi	8/10 otto decimi	

N. 15.

SUPPLEMENTO DI SOLDO PER RADDOPPI DI GUARDIA

	Quota giornaliera	
	lire	cent.
Sotto-uffiziali.	»	25
Caporali o brigadieri, tamburi, trombette e comuni	»	13

SUPPLEMENTO DI SOLDO

agli uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati impiegati alla rimonta.

1. Gli uffiziali che dal Ministro delle armi sono designati a far parte della commissione incaricata della rimonta, allorchè si recano fuori della loro residenza per l' acquisto dei cavalli hanno diritto alla indennità di via d'isolato attribuita al loro grado dal giorno della partenza a quello del ritorno inclusivo.
2. I sotto-uffiziali, brigadieri e soldati destinati specialmente alla doma dei puledri, durante il tempo che disimpegnano tale servizio, hanno diritto ad un supplemento di soldo eguale all' indennità di via d' isolato attribuita al respettivo grado.
3. Allorchè in casi straordinarii il Ministro delle armi giudica di destinare specialmente alla direzione di detta doma degli uffiziali, durante il tempo che disimpegnano tale servizio, hanno essi diritto ad un supplemento eguale alla terza parte del soldo attribuito al loro grado e classe.

SUPPLEMENTO DI SOLDO DI MAL'ARIA.

DETTAGLIO		QUOTA mensile lire	QUOTA mensile cent.	QUOTA per giorno lire	QUOTA per giorno cent.
UFFIZIALI	Da capitano a basso, se distaccati lungo la spiaggia del Mediterraneo, esclusa la piazza di Civitavecchia, e con l'obbligo delle girate.	32	50	»	»
TRUPPA	Ajutante sotto-uffiziale, in tutto come agli uffiziali	32	50	»	»
	Da sergente maggiore o maresciallo capo a basso eccettuati i figli di truppa, se distaccati lungo la spiaggia del Mediterraneo, esclusa la piazza di Civitavecchia, permanentemente come appresso :				
	Sergente maggiore o maresciallo capo . . .	»	»	»	30
	Sergente o maresciallo	»	»	»	24
	Caporale o brigadiere	»	»	»	18
	Soldato, tamburo o trombettiere	»	»	»	12
	Da sergente maggiore o maresciallo capo a basso, esclusi i figli di truppa, nella suddetta posizione, eccettuata sempre la piazza di Civitavecchia, dal 16 giugno al 31 ottobre indistintamente	»	»	»	10

SUPPLEMENTO DI SOLDO AGL' INDIVIDUI CHE DORMONO ALLA PAGLIA

	Quota giornaliera	
	lire	cent.
Da sergente maggiore o maresciallo d'alloggi capo a basso	»	10

ALTA PAGA DI ANZIANITA'

DETTAGLIO	QUOTA GIORNALIERA per sotto-uffiziali lire	cent.	caporali o brigadieri e soldati lire	cent.	NOTE
1.mo Scaglione					
Compiuti 12 anni di lodevole e non interrotto servizio . . .	»	06	»	04	La presente tariffa è applicabile anche agli individui da sergente maggiore a basso appartenenti alla sezione infermieri che vi sieno stati e vi saranno in seguito direttamente trasferiti dai corpi attivi, tuttochè sieno in forza al battaglione sedentarj.
2.° Scaglione					
Compiuti diciotto anni, come sopra	»	11	»	06	
3.° Scaglione					
Compiuti 24 anni, come sopra	»	16	»	08	

SOPRASSOLDO GIORNALIERO
d' ingaggio e ringaggio

	Quota per giorno	
	lire	cent.
Agl' individui di truppa da sergente maggiore ò maresciallo d'alloggi capo a basso dei corpi indigeni.	»	10
Agl' individui di truppa da sergente maggiore a basso dei corpi esteri	»	15

INDENNITA' DI RAPPRESENTANZA

GRADI E QUALIFICHE	Assegno mensile	
	Lire	Cent.
Tenente generale al comando delle truppe	300	»
Generale di brigata al comando di una divisione territoriale o di una brigata attiva	200	»
Generale di brigata al comando di una suddivisione territoriale	150	»
Uffiziale superiore al comando di una zona militare	60	»
Comando della piazza di Roma	60	»
id. id. di Civitavecchia	30	»
Comando del battaglione sedentarj ed invalidi	25	»
Comando del corpo di artiglieria	60	»
id. id. del genio	30	»
Comando di un reggimento di fanteria di tre battaglioni	80	»
id. id. id. di due battaglioni	60	»
Comando di un battaglione di fanteria formante corpo	40	»
Comando del corpo dragoni	30	»

INDENNITA' DI ALLOGGIO

GRADI	Quota mensile		Supplemento a Roma ed a Civitavecchia	
	lire	cent.	lire	cent.
Tenente generale	115	»	45	»
Generale di brigata ed Intendente generale	100	»	35	»
Colonello ed Intendente	60	»	20	»
Tenente colonnello, Sotto-intendente di 1.ª classe e direttore della sanità militare	45	»	15	»
Maggiore e Sotto-intendente di 2.ª classe	38	»	12	»
Cappellano di 1.ª classe	27	»	9	»
Capitano dello stato magg. generale ed aggiunto all'intendenza.	30	»	10	»
Capitano Cappellano di 2.ª classe, chirurgo maggiore ed uffiziale di amministrazione	22	»	8	»
Tenente dello stato maggiore generale	22	»	8	»
Tenente, chirurgo ajutante maggiore, ajutante di amministrazione e sotto-tenente	16	50	5	»

INDENNITA' PER SPESE DI UFFICIO

		Quota mensile lire	Quota mensile cent.
Monsignor Cappellano maggiore		161	25
Tenente generale al comando della truppa		150	»
Generale comandante di una divisione territoriale		100	»
Generale comandante una divisione attiva		150	»
Generale comandante una brigata attiva		100	»
Generale di brigata comandante di una suddivisione militare		80	60
Comandante di una zona militare		30	»
Comandante di piazza di	1. classe	55	»
	2. idem	43	»
	3. idem	32	25
	4. idem	21	50
Comandante il forte S. Angelo		30	»
Ajutante del forte suddetto		8	»
Direttore della sanità militare		53	75
Corpo del genio	Comandante del corpo	53	75
	Direttore	43	»
	Tesoriere incaricato anche dell'abbigliamento	61	50
	Per l' amministrazione di una compagnia	3	»
Corpo dell' artiglieria	Comandante del corpo	40	»
	Incaricato dei ruoli	20	»
	Direttore centrale	43	»
	Dirett. della 1. direzione	32	25
	Idem di altra direzione	16	15
	Uffiz.° segretario del consiglio amm.° del mater.°	13	45
	Uffiz.° superiore comandante le batterie montate	16	15
	Uffiz.° superiore comandante le batt.° smontate	16	15
	Tesoriere	75	»

1. Nell' assegno fatto a Monsignor cappellano maggiore è compreso ogni di lui emolumento militare.

2. L' intendente generale, l'intendente ed i sotto-intendenti militari ricevono le spese di ufficio annualmente determinate con decisione del Ministro giusta l' importanza del loro servizio.

3. Egualmente con decisione del Ministro saranno attribuite le spese di ufficio agli uffiziali d'amministrazione contabili secondo la importanza dei servizi loro affidati.

4. Chi rappresenta il comandante di piazza in luoghi ove il quadro organico non lo fissa, e quando dal Ministro sia riconosciuta la necessità di questa rappresentanza temporanea riceverà mensilmente lire 10, 75 per spese d'ufficio. In tutt' altro caso l' uffiziale comandante la guarnigione non ha altro assegno di spese d'ufficio, che quello determinato in ragione della truppa che comanda.

5. Allorchè una porzione di corpo si amministra separatamente, l' uffiziale pagatore riceve a carico dell'assegno del tesoriere lire 15 mensili oltre la quota determinata nella presente tariffa.

		Quota mensile lire	Quota mensile cent.
Corpo d'artiglieria	Incaricato dell'abbigliamento . .	27	»
	Uffiziale pagatore di 2 batterie riunite e distaccate	20	»
	Uffiziale delegato dell'abbigliamento nella porzione di corpo distaccato che si amminsitra separatamente	10	»
	Per l'amministrazione di una batteria o deposito montato o a piedi distaccata dal corpo . . .	8	»
	Per l' amministrazione di una batteria o deposito montato o a piedi presente al corpo . . .	3	»
	Comandante di un distaccamento di oltre 40 individui . . .	2	»
	Comandante di un distaccamento di oltre 15 individui	1	20
	Comandante di un distaccamento od appostamento al disotto di 15 individui	1	»
	Ajutante sotto-uffiziale.	2	50
	Incaricato al casermaggio. . . .	2	»
Reggimento di Fanteria	Comandante di un reggimento di tre battaglioni	60	»
	Comandante di un reggimento di due battaglioni	45	»
	Incaricato de' ruoli in un reggimento di tre bataglioni.	25	»
	Incaricato de'ruoli in un reggimento di due battaglioni	20	»
	Maggiore comandante un battaglione distaccato.	20	»
	Tesoriere di un reggimento di tre battaglioni.	130	»
	Tesoriere di un reggimento di due idem . .	100	»
	Incaricato dell'abigliamento di un reggimento di tre idem . .	40	»
	Incaricato dell'abigliamento di un reggimento di due idem . .	27	»
	Uffiziale pagatore di una porzione di corpo distaccato.	25	»
	Uffiziale delegato dell'abbigliamento nella porzione di corpo distaccato che si amministra separatamente	15	»
	Ajutante sotto-uffiziale di battaglione	2	50
	Incaricato del casermaggio in un reggimento di tre battaglioni. .	3	50
	Incaricato del casermaggio di due battaglioni. .	2	50

6. Ove le compagnie, squadroni e batterie superassero le 140 teste riceveranno un supplemento all'assegno di lira *una* per mese.

7. La sezione infermieri per le spese di ufficio viene considerata come una compagnia.

		Quota mensile lire	cent.
Reggimento di Fanteria	Amministrazione di una compagnia presente alla residenza del reggimento	3	»
	Amministrazione di una compagnia distaccata.	8	»
	Comandante di un distaccamento di oltre 40 individui	2	»
	Come sopra di oltre 15 uomini . .	1	20
	Come sopra di un distaccamento od appostamento al di sotto di 15 uomini	1	»
Corpo Dragoni	Comandante del corpo	25	»
	Incaricato dei ruoli.	15	»
	Tesoriere.	50	»
	Incaricato d'abbigliamento . . .	18	»
	Per l'amministrazione di uno squadrone distaccato	8	»
	Amministrazione di uno squadrone presente alla residenza del corpo.	3	»
	Comando di un distaccamento di oltre 40 individui	2	»
	Come sopra oltre 15 individui . .	1	20
	Come sopra per un distaccamento od appostamento al di sotto di 15 individui	1	»
	All'ajutante sotto-uffiziale del corpo.	2	50
Battaglioni isolati formanti corpo	Comando del corpo.	25	»
	Maggiore del corpo distaccato . .	15	»
	Incaricato dei ruoli.	15	»
	Tesoriere.	70	»
	Incaricato dell'abbigliamento. . .	18	»
	Amministrazione di una compagnia distaccata dal corpo.	8	»
	Amministrazione di una compagnia presente alla residenza del corpo.	3	»
	Al comando di un distaccamento di oltre 40 individui	2	
	Come sopra oltre 15 individui . .	1	20
	Idem di un distaccamento od appostamento al di sotto di 15 individui.	1	»
	Ajutante sotto uffiziale del battaglione	2	50
	Incaricato del casermaggio . . .	2	»

	Quota mensile	
	lire	cent.
Deposito generale di reclutamento	21	50
Amministratore { delle prigioni militari di piazza.	10	»
Amministratore { della detenzione militare . .	8	»
Uffiziale giudice dei corpi esteri	16	15

NOTE GENERALI

---

a. Nell'assegno di spese d'ufficio è compreso il pagamento dell'affitto del locale che i diversi comandanti e gerenti sono obbligati di tenere per l'ufficio stesso. Questo affitto è considerato nella quarta parte dell'assegno medesimo. Perciò ove l'ufficio si ritenga in locali appartenenti al governo l'assegno stesso soffre decurtamento per la rata corrispondente.

b. Il locale per l'ufficio dei comandanti di piazza, stante la centralità che per questo richiedesi, viene somministrato dal governo, quando vi abbia mezzo di provvederlo dagli stabilimenti militari. In caso diverso sono obbligate le Comuni di fornirlo a loro carico. Nell'uno e nell'altro caso, ricorre il disposto alla nota di sopra per il decurtamento d'assegno a favore di chi somministra il locale.

c. Negli assegni delle spese di ufficio ai gerenti amministrativi de' corpi sono anche contemplate le spese per gli stampati che il regolamento dà di carico ai medesimi.

d. I comandanti dei corpi devono tenere nella propria abitazione la sala pel consiglio d'amministrazione e somministrare l'occorrente di ufficio agli aiutanti maggiori. L'aiutante maggiore di un battaglione distaccato è provveduto pel suo ufficio di carico del capo di battaglione.

e. A carico dell'assegno fatto agli amministratori dei profossi di piazza e della detenzione militare rimane il peso di pagare lire 1 e cent. 60 mensili al graduato capo–custode, per le spese di carta ed altro occorrente alla corrispondenza d'ufficio che questi deve tenere.

INDENNITA' PER IMPIANTO DI UFFICIO

	Quota	
	lire	cent.
Reggimento di 3 battaglioni	600	»
Id. di 2 id.	450	»
Per ogni battaglione di aumento. . .	150	»
Battaglione isolato	350	»
Per ogni compagnia di aumento. . .	25	»
Corpo di artiglieria.	450	»
Corpo del genio.	300	»
Per ogni compagnia di aumento. . .	25	»
Corpo dei Dragoni	300	»
Per ogni squadrone di aumento. . .	30	»
Compagnia isolata	80	»
Deposito di reclutamento	50	»
Stabilimento di pena	50	»

INDENNITA' IN SOSTITUZIONE DEI VIVERI E LIQUIDI

	Assegno per ogni razione	
	lire	cent.
Nel mese di decembre di ciascun anno il Ministro determina con una decisione speciale l'assegno della indennità rappresentativa del pane per l'intero anno susseguente.		
Allorchè la indennità in rimpiazzo dei viveri è applicata, la quota della medesima viene determinata da una decisione speciale		
La indennità in rimpiazzo dei liquidi viene uniformemente fissata per tutto lo stato come appresso.		
Vino.	»	07
Acquavite	»	03
Aceto	»	02

INDENNITA' STRAORDINARIA DI RIUNIONE

	QUOTA			
	per mese		per giorno	
	lire	cent.	lire	.
Uffiziali superiori	60	»	2	»
Capitani e gradi parificati	45	»	1	50
Tenenti e sotto-tenenti e gradi parificati	30	»	1	»
Ajutanti sotto-uffiziali e gradi parificati	»	»	»	15
Sotto-uffiziali	»	»	»	10
Caporali brigadieri e soldati	»	»	»	05

NOTA

La presente tariffa s' intende applicabile solamente nel caso in cui nel decreto Sovrano che dichiara un corpo di truppa in riunione non sia fissata una diversa indennità pel medesimo titolo.

INDENNITA' PER PERDITE DI CAVALLI E DI EFFETTI

	GRADI	QUOTA per perdita di effetti		QUOTA per perdita di cavalli		per ogni cavallo ucciso in azione	
		lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
STATO MAGGIORE	Tenente generale	2000	»	1200	»	450	»
	Generale di brigata ed Intendente generale	1500	»	1000	»	450	»
	Colonnello ed intendente	700	»	850	»	450	»
	Tenente colonnello e Sotto-intendente di prima classe	600	»	750	»	450	»
	Maggiore e Sotto-Intendente di seconda classe	500	»	450	»	450	»
	Capitano ed aggiunto all' intendenza	300	»	450	»	450	»
	Tenente	250	»	450	»	450	»
TRUPPA A PIEDI	Colonnello	600	»	650	»	350	»
	Tenente colonnello	500	»	550	»	350	»
	Maggiore	400	»	350	»	350	»
	Capitano, cappellano, medico e chirurgo mag.	300	»	»	»	»	»
	Tenente, sotto-tenente, medico e chirurgo ajutante maggiore	250	»	»	»	»	»
	Ajutante sotto-uffiziale e gradi equiparati	200	»	»	»	»	»
TRUPPA A CAVALLO	Colonnello	700	»	450	»	»	»
	Tenente colonnello	600	»	450	»	»	»
	Capo Squadrone	500	»	450	»	»	»
	Capitano, cappellano, medico e chirurgo magg.	400	»	»	»	»	»
	Tenente, sotto-tenente, medico e chirurgo ajutante maggiore	300	»	»	»	»	»
	Ajutante sotto uffiziale e gradi equiparati	250	»	»	»	»	»
AMBULANZA	Medico, chirurgo e farmacista primario	500	»	»	»	»	»
	Medico, chirurgo e farmacista	300	»	»	»	»	»
SERVIZI AMMINISTRATIVI	Uffiziale di amministraz. di 1.ª classe	400	»	»	»	»	»
	Uffiziale di amministraz. di 2.ª classe	400	»	»	»	»	»
	Ajutante di amministraz di 1.ª classe	300	»	»	»	»	»
	Ajutante di amministraz di 2.ª classe	280	»	»	»	»	»
	Allievo di Amministrazione	250	»	»	»	»	»

INDENNITA' AI POSTIERI

	ASSEGNO per giorno	
	lire	cent.
Postieri di una divisione attiva	1	50
id. di una brigata attiva	1	»
POSTIERI DEI CORPI DI TRUPPA		
Per il reggimento di artiglieria	»	30
» il corpo del genio	»	15
» il battaglione sedentarii	»	15
» un reggimento di fanteria di 3 battaglioni	»	50
» id. id. 2 id	»	35
» ogni battaglione distaccato	»	15
» ogni battaglione di fanteria formante corpo	»	25
» corpo dei dragoni	»	20

GRATIFICAZIONI

di primo allestimento ai sotto-uffiziali promossi ad ajutante, ed a uffiziale

	INDICAZIONE DEI CORPI							
	Artiglieria		Genio		Fanteria		Cavalleria	
	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
Sergente maggiore o maresciallo capo, sergente o maresciallo promosso ad ajutante sotto-uffiziale	300	»	275	»	250	»	300	»
Ajutante sotto-uffiziale promosso ad uffiziale	110	»	100	»	100	»	200	»
Sergente maggiore o maresciallo capo, sergente o maresciallo promosso ad uffiziale	410	»	385	»	350	»	500	»

GRATIFICAZIONE DI ENTRATA IN CAMPAGNA

GRADI			QUOTA per ciascun grado lire	cent.
STATO MAGGIORE GENERALE ED INTENDENZA MILITARE	Generale di divisione		5000	»
	Generale di brigata ed Intendente generale		3000	»
	Colonnello ed Intendente		2000	»
	Tenente colonnello e Sotto-intendente di prima classe		1600	»
	Maggiore e Sotto-intendente di seconda classe		1500	»
	Capitano ed Aggiunto all'intendenza		800	»
	Tenente		600	»
TRUPPA A PIEDI	Colonnello		1000	»
	Tenente colonnello		800	»
	Capo battaglione o maggiore		700	»
	Capitano ajutante maggiore		600	»
	Capitano, cappellano, medico e chirurgo maggiore		400	»
	Tenente, Sotto-tenente, medico e chirurgo ajutante maggiore		300	»
	Ajutante sotto-ufficiale e gradi equiparati		250	»
TRUPPA A CAVALLO	Colonnello		1500	»
	Tenente colonnello		1000	»
	Capo squadrone o maggiore		800	»
	Capitano		450	»
	Tenente e sotto-tenente		350	»
	Veterinario capo		350	»
	Ajutante sotto-uffiziale e gradi equiparati		300	»
AMBULANZA	Medico e chirurgo primario		800	»
	Farmacista primario		600	»
	Medico, chirurgo e farmacista		400	»
SERVIZI AMMINISTRATIVI	Uffiziali di amministrazione	1.ª classe	600	»
		2.ª classe	600	»
	Ajutante di amministrazione	1.ª classe	400	»
		2.ª classe	350	»
	Allievo di Amministrazione		300	»

INDENNITA' DI VIA

GRADI	QUOTA AI MARCIANTI			
	in corpo ed in distaccamento		isolati	
	lire	cen.	lire	cen.
Tenente generale	26	»	26	»
Generale di brigata ed Intendente generale	22	»	22	»
Colonnello, Intendente, ed Uditore generale militare	9	»	12	»
Tenente-colonnello, Sotto-Intendente di 1. classe e Direttore della sanità militare	6	»	9	»
Maggiore, Sott-intendente di 2. classe, Uditore militare di 1 classe, Cappellano di 1. classe	5	»	7	»
Capitano, Cappellano di 2. classe, Aggiunto all' intendenza, Uditore militare di 2. classe, Uditore sostituto, Uffiziale di amministrazione, e chirurgo maggiore	3	»	4	50
Tenente, Ajutante di amministrazione, Chirugo ajutante maggiore, Attuario, Archivista, Sotto-tenente e Scrittore di 1. e 2. classe nell' uditorato militare	2	50	3	50
Ajutante sotto-uffiziale, guardia di 1. e 2. classe, controllore di armi, veterinario capo, uffiziale sanitario, aggiunto, allievo di amministrazione ed aspirante del genio	1	50	2	»
Sergente maggiore e maresciallo capo	»	25	»	40
Sergente, maresciallo di alloggi, foriere e collaboratore del genio	»	20	»	35
Caporale, brigadiere ed artificiere	»	15	»	25
Tamburo, trombetta, comune di ogni arma e figlio di truppa	»	10	»	20

MASSA INDIVIDUALE

CORPI	Primo impianto alle reclute o nuovi ammessi		Assegno giornaliero di manutenzione		Supplemento di 1. impianto ai trasferiti nei corpi montati	
	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
Artiglieria montata, treno e cavalleria	60	»	»	14	»	»
Artiglieria smontata, genio e fanteria indigena compreso il battaglione sedentarj	50	»	»	10	10	»
Fanteria estera.	60	»	»	10	»	»

NOTA

Sulla massa degli individui di nazione estera avrà luogo la ritenuta di *ventisei centesimi* al mese a favore della cassa delle giubilazioni e pensioni a termini e per gli effetti del decreto inserito nel giornale militare officiale N. 35 del 14 Agosto 1866

MASSA GENERALE

Massa di mantenimento e

PORZIONE I.	Musica	
PORZIONE II	Istruzione comune, e speciale per l'artiglieria e cavallèria	
	Utensili e vestiario di cucina	
	Stampati	
	Illuminazione delle caserme	
	Spese eventuali diverse	

DI MANTENIMENTO

somma determinata annuale

REGGIMENTI O CORPI DI								Battaglione sedentarii		Battaglioni di fanteria formanti corpo		Compagnie isolate formanti corpo	
FANTERIA				artiglieria		dragoni							
di 3 battaglioni		di 2 battaglioni											
lire	*cen*	*lire*	*cen*	*lire*	*cen*	*lire*	*cen*	*lire*	*cen*	*lire*	*cen*	*lire*	*cen*
4300	»	4300	»	300	»	400	»	»	»	1350	»	»	»
3000	»	2150	»	2000	»	1000	»	200	»	1000	»	250	»
1500	»	1000	»	500	»	150	»	500	»	500	»	60	»
2580	»	2000	»	1600	»	900	»	1200	»	1200	»	200	»
10000	»	7000	»	»	»	»	»	4500	»	4000	»	500	»
1000	»	700	»	500	»	300	»	400	»	400	»	160	»

Segue

Massa di mantenimento sulle giornate di presenza degli uomini

Seguito della porzione seconda	ASSEGNO GIORNALIERO								
	Fanteria			Artiglieria e Genio			Dragoni		
	lire	cen.	mil.	lire	cen.	mil.	lire	cen.	mil.
1 Manutenzione del vestiario . . .	»	»	750	»	»	800	»	»	800
2 Cinti e medicinali	»	»	750	»	»	750	»	»	750
3 Riparazioni d' armi	»	»	250	»	»	250	»	»	300

Massa di mantenimento per la bardatura ferratura ed attiragli, sulle giornate di presenza dei cavalli e muli.

	ASSEGNO ANNUO FISSO PER CORPI DI				ASSEGNO PER ARTIGLIERIA GENIO E CAVALLERIA SULLE GIORNATE DEI			
	ARTIGLIERIA		DRAGONI		cavalli e muli da tiro		cavalli da sella	
	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
1 Illuminazione delle caserme e scuderie	3500	»	2500	»	»	»	»	»
2 Ferrature e medicinali per cavalli e muli da tiro e cavalli da sella di proprietà del governo	»	»	»	»	»	07	»	07
3 Manutenzione di attrezzi da governa e doma per cavalli e muli da tiro e per cavalli da sella di proprietà del governo	»	»	»	»	»	04	»	04
4 Riparazioni della bardatura morsi e staffe di proprietà del governo per cavalli e muli da tiro	»	»	»	»	»	06	»	»
4 Riparazioni della bardatura morsi e staffe di proprietà del governo per cavalli da sella . . .	»	»	»	»	»	»	»	05

Massa di mantenimento dei basti e ferratura dei cavalli o muli da basto sulle giornate di presenza degl'indicati semoventi.

	lire	cent.
Per ogni giornata di cavallo o mulo da basto compresi i medicinali.	»	06

NOTE

INTROITI

Assegni determinati.

2.ª PORZIONE - *Manutenzione del vestiario.* — Aumentano la suddetta massa come introito eventuale l'ammontare dei crediti di massa individuale lasciati dagli uomini disertati, cancellati dai ruoli con privazione del diritto di percepirli, e morti senza eredi.

Massa della bardatura e ferratura dei cavalli e muli.

Aumentano la sud. massa i prodotti delle vendite del letame e delle spoglie dei cavalli morti ed uccisi.

Per ogni cavallo di rimonta è abbonata la somma di L. 13. 50, da attribuirsi in quanto a L. 5, per la manutenzione degli attrezzi di governa e doma, ed in quanto a L. 8. 50, per il premio ai cozzoni.

SPESE

Oltre le spese tutte dettagliate nel regolamento sull'amministrazione interna dei corpi restano parimenti a carico della massa di mantenimento le altre seguenti cioè:

Assegni determinati.

1.ª PORZIONE — *Musica* — L'assegno per la musica nell'artiglieria e cavalleria è attribuito per le spese della scuola dei trombettieri, per la retribuzione al maestro, per l'acquisto delle carte da musica e per il mantenimento e rinnovazione delle trombe e cordoni respettivi.

2.ª PORZIONE - *Istruzione.* - Spese per la scuola reggimentaria, cioè, rimunerazione mensile al maestro e sotto-maestro spese per carta, penne ed inchiostro, libri esemplari, righe lavagne, ed altri minuti oggetti di necessità per questa scuola. Spese diverse per la scuola dei sotto-uffiziali, cioè, rimunerazione mensile al maestro, spese per carta e tutt'altro occorrente come sopra.

Spese per gratificazione agl'istruttori addetti alla scuola delle reclute da ripartire in ragione del maggiore o minore impegno e della capacità all'oggetto.

id. id. *Utensili e vestiario di cucina* - Spese per acquisto degli utensili di cucina escluse le marmitte, ma compresa la loro manutenzione.

id. id. *Spese eventuali diverse* - L'assegno ai capi dei corpi per le spese eventuali e straordinarie rimane stabilito in L. 10. 75 mensili. Di questo assegno incombe loro l'obbligo di renderne conto direttamente al Ministro delle Armi il 1. Gennajo ed il 1. Luglio di ogni anno.

Le spese d'acquisto del velo nero da lutto pei tamburi (alla occorrenza).

Le spese per nettezza dei locali esterni nelle caserme.

Assegni sulle giornate degli uomini.

2. PORZIONE - *Manutenzione del vestiario* - Spese di apposizione dei galloni e degli scaglioni di anzianità agli effetti in distribuzione ai corpi.

Spese d'imballaggio degli effetti di abbigliamento da spedire, quando non siano compresi nel contratto della fornitura dei trasporti.

id. id. *Riparazioni d'armi* - Tutte le spese di riparazioni e di mantenimento delle armi che non sono cagionate per colpa degli uomini.

Assegni sulle giornate dei cavalli.

id. id. *Ferrature e medicinali* - Il prezzo degli effetti di piccolo equipaggio che sono stati distrutti per avere servito alla pulizia dei cavalli affetti da malattie contagiose è da rimborsarsi alla massa indidividuale.

Manutenzione degli attrezzi da governa e doma. - Spese per la rinnovazione e manutenzione delle musette complete per la governa.

Riparazione alla bardatura morsi e staffe - Spese di rinnovazione e manutenzione delle capezze di scuderia dei bridoni e loro morsi non che per l'espurgo delle bardature.

— TARIFFA DELLE RAZIONI DI VIVERI, FORAGGI E COMBUSTIBILI

	GRADI	Numero delle razioni per giorno e per grado								
		Nello stato ordinario			Nello stato di azione					
		pane	foraggi		viveri	Foraggi: cavalli da sella	cavalli da tiro	cavalli o muli da soma	Totale	combustibili
	Generale in capo.	Stabilito con decisione speciale								
Stato Maggiore generale	Tenente generale	»	5	»	8	7	»	6	13	10
	Generale di brigata	»	4	»	5	6	»	3	9	10
	Colonnello	»	3	»	3	3	»	»	3	6
	Tenente colonnello	»	2	»	3	2	»	»	2	[illegible]
	Capo di stato maggiore di una divisione attiva	»	»	»	4	4	2	3	9	8
	Idem di una brigata attiva	»	»	»	3	3	2	2	7	6
	Maggiore, capo di battaglione o squadrone, aggiunto ad un capo di stato maggiore	»	»	»	3	3	»	1	4	6
	Maggiore	»	1	»	3	2	»	1	3	6
	Capitano	»	1	»	2	2	»	1	3	4
	Tenente	»	1	»	2	2	»	1	3	4
	Sotto-tenente	»	1	»	2	2	»	1	3	4
Intendenza militare	Intendente generale	»	4	»	5	4	4	3	11	10
	Intendente	»	3	»	3	3	2	2	7	6
	Sotto-intendente di 1. classe	»	2	»	3	2	2	1	5	6
	idem 2. id.	»	1	»	3	2	2	1	5	6
	Aggiunto all'Intendenza	»	1	»	2	1	»	1	2	4
	Cappellano	»	»	»	2	1	»	»	1	4
Amministrazione	Ufiziale d'amministrazione in 1.ª	»	»	»	2	1	»	1	2	4
	Idem 2.ª	»	»	»	2	1	»	1	2	4
	Ajutante d'amministrazione 1.ª	»	»	»	2	1	»	1	2	4
	Idem 2.ª	»	»	»	2	1	»	1	2	4
Sanità	Direttore della sanità militare.	»	1	»	3	2	»	1	3	6
	Medico primario e medico maggiore.	»	»	»	2	1	»	1	2	4
	Chirurgo primario e chirurgo maggiore	»	»	»	2	1	»	1	2	4
	Farmacista primario, medico e chirurgo-ajutante-maggiore.	»	»	»	2	1	»	1	2	4
	Medici chirurgi, e farmacisti	»	»	»	2	1	»	1	2	4

Segue

GRADI		Numero delle razioni per giorno e per grado								
		Nello stato ordinario			Nello stato di azione					
						Foraggi				
		pane	foraggi		viveri	cavalli da sella	cavalli da tiro	cavalli o muli da soma	Totale	combustibili
Stato maggiore di piazza	Colonnello	»	3	»	3	3	»	»	3	6
	Tenente colonnello	»	2	»	3	2	»	»	2	6
	Maggiore	»	1	»	3	1	»	»	1	4
	Capitano	»	»	»	2	»	»	»	»	4
	Tenente	»	»	»	$1\frac{1}{2}$	»	»	»	»	3
	Sotto-tenente	»	»	»	$1\frac{1}{2}$	»	»	»	»	3
Artiglieria	Colonnello	»	3	»	3	3	»	3	6	6
	Tenente colonnello	»	2	»	3	2	»	2	4	6
	Maggiore	»	1	»	3	2	»	1	3	6
	Batteria montata – Capitano	»	1	»	2	2	»	»	2	4
	Batteria montata – Tenente	»	1	»	2	2	»	»	2	4
	Batteria montata – Sotto-tenen.	»	1	»	2	2	»	»	2	4
	Batteria smontata – Capitano	»	»	»	2	1	»	»	1	4
	Batteria smontata – Tenente	»	»	»	$1\frac{1}{2}$	»	»	»	»	3
	Batteria smontata – Sotto-tenen.	»	»	»	$1\frac{1}{2}$	»	»	»	»	3
Genio	Tenente colonnello	»	2	»	3	2	»	2	4	6
	Maggiore	»	1	»	3	2	»	1	3	6
	Capitano direttore	»	1	»	2	1	»	»	1	4
	Capitano	»	»	»	2	1	»	»	1	4
	Tenente	»	»	»	$1\frac{1}{2}$	»	»	»	»	3
	Sotto-tenente	»	»	»	$1\frac{1}{2}$	»	»	»	»	3
Fanteria	Colonnello	»	3	»	3	3	»	3	6	6
	Tenente colonnello	»	2	»	3	2	»	2	4	6
	Maggiore	»	1	»	3	2	»	1	3	6
	Capitano	»	»	»	2	»	»	»	»	4
	Tenente	»	»	»	$1\frac{1}{2}$	»	»	»	»	3
	Sotto-tenente	»	»	»	$1\frac{1}{2}$	»	»	»	»	3
Cavalleria	Tenente colonnello	»	2	»	3	3	»	2	5	6
	Maggiore	»	2	»	3	2	»	1	3	6
	Capitano	»	1	»	2	2	»	»	2	4
	Tenente	»	1	»	$1\frac{1}{2}$	2	»	»	2	3
	Sotto-tenente	»	1	»	$1\frac{1}{2}$	2	»	»	2	3
Ajutante sotto-uffiziale e gradi parificati		»	»	»	$1\frac{1}{2}$	»	»	»	»	3
Sotto-uffiziali, caporali, brigadieri e soldati di tutte le armi		1	»	»	1	»	»	»	»	1

OBBLIGHI DELLE COMUNI

Tariffa per la somministrazione della paglia, lumi e fuoco agli individui di truppa di transito od in colonna mobile sia in corpo che in distaccamenti o isolati in relazione della parte II. capitolo 2.

	PAGLIA Libbre	
Ai corpi, compagnie o distaccamenti al di sopra di dieci individui da sergente maggiore a basso per ciascuno	12	Per la dicontro somministrazione e per le altre indicate negli articoli 259, 260 e 261. le comuni ricevono i seguenti compensi Per l'alloggio degli uomini centesimi otto a notte per ogni individuo. Per lo stallatico dei cavalli centesimi sei al giorno per ogni cavallo.
Ai distaccamenti di sotto li dieci individui, per ciascuno	14	
Agli individui isolati fino al numero di tre, per ognuno	16	
	FUOCO Legna libbr.	
Da un uomo a tre uniti, fra tutti . . .	20	
Da quattro uomini a dieci, come sopra . .	50	
Da undici uomini a venti, come sopra . .	70	
Da uomini ventuno a qualunque numero per ogni testa	03 6/12	
	LUMI	
La somministrazione dei lumi sia ad olio che a sevo, viene eseguita per il reale bisogno, tanto in proporzione della forza alloggiata, quanto rispetto agli ambienti destinati.	»	

Per le somministrazioni che le Comuni sono tenute di fare a loro carico agli uffiziali di ogni grado ed arma, agli impiegati militari, non che agli aiutanti sotto-uffiziali saranno osservate le prescrizioni degli articoli 256, 257 e 258.

SOLDO ED ALTRE COMPETENZE

GRADI E CLASSI			IN ATTIVITA'							
			Soldo nelle varie							
			di presenza pagato a				di assenza			
			mese		giorno		in permesso		all' ospedale	
			lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent
UFFIZIALI	stato maggiore	Maggiore	296	»	»	»	4	93	7	16
		Cappellano	134	50	»	»	2	24	2	98
		Capitano aiutante-maggiore	183	»	»	»	3	05	3	95
		Uffiziale sanitario	118	50	»	»	1	97	2	45
		Tenente tesoriere di 2. classe	118	50	»	»	1	97	2	45
	compagnie	Capitano di 2. classe	183	»	»	»	3	05	3	95
		Tenente di 2. classe	118	50	»	»	1	97	2	45
		Sotto-tenente	107	50	»	»	1	79	2	06
TRUPPA	piccolo stato magg.	Aiutante sotto-uffiziale	81	»	»	»	1	35	1	63
		Caporale tamburo	»	»	1	03	»	22	»	»
	compagnie	Sergente maggiore	»	»	1	35	»	32	»	»
		Sergente e sergente foriere	»	»	1	13	»	24	»	»
		Caporale	»	»	»	97	»	20	»	»
		Tamburo	»	»	»	86	»	18	»	»
		Comune	»	»	»	86	»	18	»	»
		Operaio armiere	»	»	»	86	»	18	»	»

Rimangono infine in vigore tutte le disposizioni di cui al quadro lett. C. annesso alle (
sofferto modificazione nelle note apposte nella presente tariffa.

AGLI AUSILIARII DI RISERVA

DI SERVIZIO								IN QUIESCENZA					
posizioni per giorno				P. M.		Indennità		Assegni diversi per anno					
all' ospedale essendo in permesso		in cattività		Ritenuta di punizione per giorno		per spese di ufficio e rappresentanza		Spese di ufficio e girate		Spese di ufficio e conservazione degli effetti tutti di compag. e magazzino		Franchigia agli uomini di truppa da sergente maggiore a basso	
lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent.
2	25	4	93	4	85	32	50	322	50	»	»	»	»
»	74	2	24	2	15	»	»	»	»	»	»	»	»
»	90	3	05	2	95	6	50	»	»	»	»	»	»
»	47	1	97	1	90	»	»	»	»	»	»	»	»
»	47	1	97	1	90	64	50	215	»	»	»	»	»
»	90	3	05	2	95	»	»	»	»	193	50	»	»
»	47	1	97	1	90	»	»	»	»	»	»	»	»
»	29	1	79	1	60	»	»	»	»	»	»	»	»
»	28	1	35	»	80	3	50	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	25	»	»	»	»	»	»		
»	»	»	»	»	34	»	»	»	»	»	»		
»	»	»	»	»	28	»	»	»	»	»	»		
»	»	»	»	»	23	»	»	»	»	»	»	16	15
»	»	»	»	»	22	»	»	»	»	»	»		
»	»	»	»	»	22	»	»	»	»	»	»		
»	»	»	»	»	22	»	»	»	»	»	»		

NOTE

I dicontro soldi non sono soggetti alla ritenuta a favore delle giubilazioni e pensioni.

L'indennità di alloggio a quegli uffiziali in attività di servizio che ne hanno diritto sarà corrisposta in ragione degli assegni fissati per i respettivi gradi nella tariffa N. 22

L'indennità di via, sia per gli uffiziali che per la truppa stabilita dalla tariffa N. 31 è applicabile alla truppa di riserva.

Le spese di ufficio a carico del governo restano determinate come appresso:

Al comandante di una compagnia in attività, quando è distaccata dalla residenza del corpo mensili lire 3. 25.

All'uffiziale comandante un distaccamento fuori della residenza della propria compagnia, in servizio come sopra, mensili lire 2. 15.

Se però il distaccamento è superiore a 15 uomini e comandato da un sotto-uffiziale, in tal caso questi percipirà lire mensili 1. 60.

Per gli ausiliarii ristretti nei profossi di piazza la giornaliera competenza loro spettante rimane stabilita come appresso:

Sergente mag. c. 81
Sergente e for. » 60
Caporale. . . » 41
tamburi, operai e comuni . . . » 30

sposizioni sulla riattivazione della truppa ausiliare di riserva del 2 gennajo 1860, le quali non hanno

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1.° Il supplemento di soldo in provincia agli aventi diritto in conformità alle *disposizioni transitorie* annesse all'ordine del giorno 21 Giugno 1866. sarà corrisposto a datare dal 1.° Gennajo 1867 nella quota giornaliera di *cinque centesimi* agl'individui indicati nell'articolo 2.° e di *dieci centesimi* agli altri di cui all'articolo 3.° delle stesse disposizioni.

Art. 2.° L'alta paga di anzianità a quegl'individui da sergente maggiore a basso appartenenti al battaglione sedentarii ed invalidi, i quali ne hanno conservato il diritto a forma dell'articolo 7 delle disposizioni transitorie sudette, sarà corrisposta nella quota giornaliera di *cinque centesimi*.

Art. 3.° I soprasoldi speciali di cui fruiscono taluni individui da sergente maggiore o maresciallo d'alloggi capo a basso per le loro particolari posizioni continueranno a corrispondersi a carico dei rispettivi servizii fatta deduzione della frazione di centesimo di lira.

Art. 4.° Gl' indennizzi mensili di alloggio che attualmente in via provvisoria sono retribuiti da

ajutante sotto-uffiziale a basso, continueranno a corrispondersi fino a che sarà loro provveduto l'alloggio in locali del governo, fatta egualmente deduzione delle frazioni di centesimi di lire.

Art. 5.° Al tesoriere del battaglione sedentarii ed invalidi fino a che continuerà nelle ingerenze affidategli, oltre le ordinarie sue attribuzioni, è conservato un supplemento all'indennizzo di spese di ufficio nella quota mensile di lire diciotto.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

APPENDICE

(N. 1.) *Dispaccio del Ministero dell' Interno N.° 24013 diretto al Procuratore fiscale del Tribunale di Frosinone sulla intelligenza* del § 3 dell' *ordine circolare del Ministero stesso N.* 20896 *riportato alla pag.* 83 *del presente volume.*

---

16 Aprile 1866.

Mi sorprende come sia nata difformità di opinione sulla intelligenza del § 3.° della Circolare 28 febbrajo p.° p.° N. 20896, poichè dov'è chiara la disposizione di legge non può aver luogo dubbio ad interpetrazione.

La parola di *Governatore*, ch'è uno dei giudici singolari e quella di *Tribunale*, non esprimono da per se una cosa stessa, ma due cose ben distinte fra loro, ed il linguaggio usato nel libro I. titolo I. del Regolamento Organico e di Procedura criminale lo dichiara apertamente.

L'essersi adunque espresso nel citato § 3.° che i giudici singolari debbono sentire il parere del Procuratore fiscale addetto al Tribunale della respettiva giurisdizione non poteva

indurre a ritenere che si trattasse del Procuratore fiscale presso i detti giudici singolari, ma sibbene di quello del Tribunale, dalla cui giurisdizione esso respettivamente dipende.

Tanto in replica ecc.

Il Ministro dell'Interno
L. A. De-Witten

(N.° 2.) *La disposizione indicata nell' ordine Circolare riportato alla pag.* 234 *del presente volume* fu emanata dal S. Padre per mezzo di rescritto riportato dal Direttore generale delle Carceri e Case di Condanna nel giorno 2 Agosto 1856.

---

*(N.° 3.) *Nell'Editto dell'Emño di Stato, che pubblicava le tariffe dei dazii ed introiti governativi espresse secondo il nuovo sistema monetario, veniva dichiarato che quella dei lotti rimaneva in pieno vigore sostituendo ad ogni bajocco cinque centesimi e conseguentemente ad ogni scudo lire cinque ec. Monsig. Tesoriere Generale Ministro delle Finanze pubblicò per esteso la relativa tariffa de'prezzi della lotteria calcolata in lire e centesimi per la regolare osservanza. Tariffa che si è creduto inutile riportare bastando qui d'averla accennata.*

(N.° 4.) *Si riporta la notificazione del Comune di Roma richiamata nel regolamento pubblicato dal Ministero delle Finanze li 24 Agosto* 1866. (*veggasi pag.* 271 *del presente volume*) *relativa alla percezione del dazio di consumo col mezzo del peso.*

NOTIFICAZIONE

24 Agosto 1866.

Per legge dell'Emo Cardinale Segretario di Stato in data 24 Agosto corrente, essendosi ordinato che i dazii di consumo anche sui carichi voluminosi, sieno percetti in ragione del peso ora che si hanno all'uopo acconci mezzi alle porte della città; la Romana Magistratura, coerentemente alle intelligenze ed ai concerti presi col Ministero delle Finanze, ha adottato le seguenti disposizioni.

1. Tutti i carri, le barrozze ed altri veicoli, i quali servono a trasportare nell'interno di Roma, sotto una specie unica, combustibili e foraggi soggetti al dazio di consumo, cioè olio, carbone, legna da ardere, biada, fieno e paglia dovranno essere sottoposti ad una bollazione che ne indichi il peso.

2. Tale bollazione si effettuerà presso la dogana comunale dei pesi e delle misure, si-

tuata nella Piazza Navona, mediante l'applicazione di un bollo a fuoco, che precisi il peso d'ognuno dei surricordati mezzi di trasporto.

3. Il bollo ordinato come sopra dovrà essere rinnovato in ciascun anno entro il corso dei mesi di aprile, maggio e giugno. Per l'anno corrente il tempo accordato per la bollazione sarà ristretto dalla data della presente a tutto il mese di novembre prossimo; bene inteso che quei veicoli, i quali nello accennato spazio di tempo si trovassero fuori di Roma, dovranno essere assoggettati al bollo alla loro venuta nella capitale.

4. Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili ai soli mezzi di trasporto che accedono abitualmente in Roma. Quanto a quelli i quali non vi vengono che a lunghi intervalli, saranno unicamente obbligati, al loro primo ritorno, alla rinnovazione del bollo, da valere per la durata dell'anno in corso.

5. In caso di riparazioni volute o necessarie apportate ai carri, barrozze e veicoli in discorso, per cui si rendesse dubbio se il peso fosse o no cambiato, i proprietarii di essi dovranno nuovamente assoggettarsi ad un riscontro di peso nella dogana suddetta allo scopo che vi sia praticata, occorrendo, l'analoga rettificazione. I veicoli che fossero andati soggetti a riparazioni, trovandosi fuori di Roma,

dovranno essere assoggettati al bollo di riscontro, appena arrivati nella capitale.

6. La tassa di bollazione primitiva, e quella di rinnovazione annuale, è stabilita in lire due e centesimi quindici per ogni veicolo: per le rettificazioni di peso, avendo luogo in seguito di risarcimento dentro lo spazio fra una bollazione annuale e l' altra, sarà di lira una e centesimi sette e mezzo.

I contravventori alle enunciate disposizioni andranno soggetti ad una multa del doppio della relativa tassa, se spontanei si presentino a bollare dopo i termini indicati di sopra ; di lire sedici per ogni veicolo sorpreso senza il bollo regolare dagl' ispettori della dogana dei pesi e delle misure, e da altri agenti Governativi o comunali, di lire ventisette qualora si contravvenisse all'obbligo che incombe a ciascuno di apporre il bollo di rettificazione in caso di risarcimento apportato nel veicolo già bollato a forma del precedente articolo 5.

Dal Campidoglio addì 24 agosto 1866.

Il Senatore di Roma
F. Marchese Cavalletti

Il Segretario
B. Capogrossi Guarna

(N.° 5.) *Dispaccio del Ministero dell' Interno ai Presidenti dei Tribunali di Velletri, Frosinone, Viterbo e Civitavecchia sul dubbio se i Procuratori Innocenziani siano abilitati di pieno diritto a postulare anco innanzi i Tribunali Civili e Giusdicenti delle Provincie Cisappennine.*

11 Gennaro 1866.

N. 20485.

Illmo Signore.

Sul dubbio se i Procuratori Innocenziani sieno abilitati di pieno diritto a postulare anco innanzi ai Tribunali civili e Giusdicenti delle provincie Cis-appennine, la Santità di N. S., sul parere del Consiglio di Stato, e del Consiglio dei Ministri, si è degnata dichiarare che quei Procuratori Innocenziani i quali volessero essere da ora in poi ascritti fra i Procuratori dell'enunciate provincie per esercitarvi il loro officio debbano ancora essi uniformarsi al disposto del § 248 dell'Editto 17 Decembre 1834, salvo al Consiglio di Disciplina, in vista dell'approvazione anteriormente ottenuta dal Tribunale civile di Roma, di usare ai medesimi quei riguardi che potesse-

ro meritare nel rilasciare loro il certificato d'idoneità voluto dal num. 6. dall'altro § 229 dello stesso Editto.

Tanto per norma e pel relativo effetto, mentre con stima ecc.

Roma 11 gennaro 1866.

Jl Ministro dell' Interno
firmato L. A. De-Witten

(N. 6) *Sulla necessità pei Comuni dello stato di ottenere l' approvazione preventiva dell' Autorità tutoria per interporre i ricorsi di restituziore in intiero in questioni giudiziali di loro interesse.*

19 Decembre 1866

MINISTERO DELL' INTERNO

ORDINE CIRCOLARE

N. 32747.

In seguito del promosso quesito, se sia duopo ai Comuni di ottenere la preventiva approvazione dell' Autorità tutoria per interporre i ricorsi di restituzione in intiero in quistioni giudiziali di loro interesse; la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, udito il parere del Consiglio di Stato, e del Consiglio dei Ministri, ci ha autorizzato a dichiarare quanto segue:

Ferme rimanendo le disposizioni portate dal § 36 dell'Editto 24 novembre 1850, e dalla successiva Declaratoria del 17 Settembre 1863 N. 88244, circa la contestazione dei giudizi, e la prosecuzione dei medesimi in appello, resta stabilito, che, qualora un Comune, dopo esauriti i diversi gradi ordinarj di giu-

risdizione, intenda di sperimentare in una sua causa lo straordinario rimedio della restituzione in intiero, debba sempre (sia esso, o no, stato abilitato come attore, o come reo convenuto, a stare in giudizio nei suddetti gradi ordinarj di prima istanza, o di appello) sottoporre la relativa consigliare deliberazione alla approvazione dell' Autorità tutoria, ossia alla Congregazione Governativa della Provincia, quantunque avesse questa pronunciato il suo giudizio nel primo grado di giurisdizione.

Roma. Dal Palazzo Innocenziano li 19 Decembre 1866.

Il Ministro dell' Interno
L. A. De-Witten

INDICE PARZIALE

DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DEL SERVIGIO MILITARE DELLE PIAZZE FORTI E CITTA' DI GUARNIGIONE NELLO STATO PONTIFICIO PUBBLICATO DAL MINISTERO DELLE ARMI IL 1. *DECEMBRE* 1866.

Pag.

TITOLO I.

Capitolo I.

Capitolo IV.

Comandante di piazza.

Capitolo V.

Uffiziali e Segretarj dello Stato-Maggiore di piazza.

MAGGIORE DELLA PIAZZA

Ajutanti di piazza.

Segretario di piazza.

Capitolo VI.

Rapporti del comandante di piazza colle autorità militari.

Pag.

Capitolo VII.

Dell'arrivo delle truppe e del loro stabilimento nella piazza.

Capitolo VIII.

Servizio delle truppe nelle piazze.
Regole per comandare il servizio.

1. *DEI TURNI DI SERVIZIO PER LA FANTERIA*

Regole da osservarsi per comandare il servizio.

2. *Servizio della Cavalleria e dei corpi speciali.*

Capitolo IX.

Della parata di guardia e dell'ordine.

Capitolo X.

Della parata di guardia e dell'ordine.

1. *Doveri dei capi-posti.*

2. *Doveri dei sergenti e caporali di guardia che non sono capo-posti.*

3. *Doveri delle sentinelle.*

CAPITOLO XI.

Della parola e della ritirata.

CAPITOLO XII.

Delle pattuglie delle ronde, e della visita ai posti.

Capitolo XIII.

Della polizia militare nelle piazze.

Capitolo XIV.

Del servizio della gendarmeria nelle piazze.

Capitolo XV.

Delle punizioni.

CAPITOLO XVI.

Dei consigli di guerra e di revisione e delle esecuzioni.

CAPITOLO XVII.

Degli esercizii delle truppe della guarnigione.

CAPITOLO XVIII.

Sorveglianze del comandante di piazza sugli alloggiamenti delle truppe, sui corpi di guardia, sugli ospedali e sulle prigioni militari.

1.° *SORVEGLIANZA SUGLI ALLOGGIAMENTI.*

2.° *SORVEGLIANZA SUI CORPI DI GUARDIA.*

Capitolo XIX.

Della conservazione del dominio militare e delle fortificazioni.

Capitolo XX.

Del passaggio, del soggiorno, e della partenza delle truppe in marcia.

Capitolo XXI.

Dell'archivio delle piazze forti.

Capitolo XXII.

Rapporto del comandante di piazza colle autorità civili.

Capitolo XXIII.

Comando e servizio nelle cittadelle, nei forti, castelli e posti militari.

Capitolo XXIV.

Comando e servizio nelle piazze non fortificate e città di guarnigione.

TITOLO IV.

Capitolo XXV.

Dichiarazione dello stato d'azione.

Capitolo XXVI.

Del servizio e della polizia nello stato d'azione.

TITOLO V.

Dello stato d'assedio.

Capitolo XXVII.

Dichiarazione dello stato d'assedio.

Capitolo XXVIII.

Del servizio, della polizia e della difesa nello stato d'assedio.

CAPITOLO XXIX.

Del consiglio di difesa, e della commissione di sorveglianza delle provvigioni d'assedio.

1.° *DEL CONSIGLIO DI DIFESA.*

2.° *DELLA COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA DELLE PROVVIGIONI D' ASSEDIO.*

Cap tolo XXX.

Del consiglio d'inchiesta.

TITOLO VI.

Relazioni fra l'autorità militare e quella marittima nei porti dello Stato.

Capitolo XXXI.

TITOLO VII.

Delle precedenze e degli onori militari.

Capitolo XXXII.

Delle precedenze.

Capitolo XXXIII.

Disposizioni delle truppe.

Capitolo XXXIV.

1.° *Onori militari.*

2.° *Onori da rendersi dalle truppe.*

5.° *Scorte di onore* **Pag.**

Pag.

Capitolo XXXV.

Prescrizioni generali e principii relativi agli onori.

INDICE PARZIALE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DELL'OSPEDALE MILITARE.

Pag.

INDICE

PARZIALE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DEL SOLDO E DELLE RASSEGNE PER LE TRUPPE PONTIFICIE PUBBLICATO IL 22 DECEMBRE 1866 DAL MINISTERO DELLE ARMI.

TITOLO PRELIMINARE

PARTE 1. DELLE REGOLE DI APPLICAZIONE

TITOLO 1. DELLE POSIZIONI

CAPITOLO UNICO

TITOLO 2 DELLE COMPETENZE IN DANARO.

CAPITOLO PRIMO DEL SOLDO

Disposizioni generali.

CAPITOLO SECONDO

Del soldo di attività.

SEZIONE PRIMA.

Soldo di presenza.

SEZIONE SECONDA

Soldo di assenza

SEZIONE TERZA

Del soldo di disponibilità.

SEZIONE QUARTA

delle delegazioni.

SEZIONE SECONDA

Alta paga.

SEZIONE TERZA

Delle indennità.

SEZIONE QUARTA

Delle gratificazioni.

SEZIONE QUINTA

Indennità di via.

CAPITOLO QUARTO

Del soldo di non attività.

CAPITOLO QUINTO

Posizioni e casi speciali che portano privazione di soldo.

CAPITOLO SESTO

SEZIONE PRIMA

Della massa individuale.

SEZIONE SECONDA

Della massa generale di mantenimento.

SEZIONE TERZA

Della massa di mantenimento della bardatura e ferratura.

SEZIONE QUARTA

Della massa di mantenimento di basti e ferrature di cavalli e muli da basto.

Articoli *Pag.*

PARTE 2. REGOLE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE IN NATURA

CAPITOLO PRIMO

Delle sussistenze e dei combustibili

SEZIONE PRIMA

Del pane.

SEZIONE SECONDA

Dei viveri di campagna.

SEZIONE TERZA

Dei liquidi

SEZIONE QUARTA

Dei foraggi.

SEZIONE QUINTA

Dei combustibili.

CAPITOLO SECONDO

Sezione unica

PARTE 3. REGOLE PER I PAGAMENTI

TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI

CAPITOLO PRIMO

Delle epoche dei pagamenti

SEZIONE PRIMA

Del soldo ed accessorii degli uffiziali

SEZIONE SECONDA

Del soldo della truppa.

CAPITOLO SECONDO

Dello sconto delle diverse competenze

SEZIONE PRIMA

Degli uffiziali ed impiegati militari

SEZIONE SECONDA

Truppa

CAPITOLO TERZO

Del modo dei pagamenti

SEZIONE PRIMA

Dell' ordinamento dei pagamenti.

SEZIONE SECONDA

Dei libretti di soldo

SEZIONE TERZA

Del pagamento dei mandati.

SEZIONE QUARTA

Dei richiami.

TITOLO 2.° DEL PAGAMENTO DEI MILITARI SENZA TRUPPA.

CAPITOLO PRIMO

Della classificazione.

SEZIONE UNICA

CAPITOLO SECONDO

SEZIONE PRIMA

Del modo da osservarsi per rilasciare i mandati di pagamento.

SEZIONE SECONDA

Passaggio ad un soldo differente

SEZIONE TERZA

Del soldo di cattività

SEZIONE SECONDA

Delle ritenute.

CAPITOLO SECONDO

Delle ritenute a vantaggio dei terzi.

SEZIONE PRIMA

Delle ritenute per alimenti sul soldo degli uffiziali ed impiegati militari.

CAPITOLO SECONDO

Dei corpi di truppa.

SEZIONE PRIMA

Delle riviste del personale.

SEZIONE TERZA

Delle rassegne generali di contabilità.

—

CAPITOLO TERZO

Disposizioni speciali per le truppe imbarcate.

—

—

SEZIONE SECONDA

Delle somministrazioni in natura fatte agli uffiziali senza truppa ed impiegati militari.

—

TITOLO 4.
DELLA VERIFICA DELLE RASSEGNE DI CONTABILITA'

—

Capitolo primo.

—

DISTINTA DELLE TARIFFE

CHE SONO ANNESSE AL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DEL SOLDO E DELLE RASSEGNE

AVVERTENZE

Gli assegni relativi ai seguenti titoli sono determinati agli articoli qui appresso citati del presente regolamento.

		Articoli
Supplemento	ai capi istruttori. . . , ...	117 e 118
id.	all'ordinario della truppa nel giorno in cui ricorre l'incoronazione del S. Padre . . .	119
id.	di soldo in Roma.	120 e 121
id.	di soldo pel servizio del carnevale in Roma	122
id.	di soldo per servizio di pattuglia con la gendarmeria[1]. . . .	123 al 127
id.	di soldo agli addetti alle scuole militari e collegio dei cadetti.	129
id.	di soldo per la doppia governa dei cavalli dell'artiglieria.	131
Assegno	per la legna dell'ordinario	137
Indennità	per la bardatura	171 e 172